

LEGES PUBLICAE POPULI ROMANI

14-C-487

Prof. GIOVANNI ROTONDI

Professore di diritto romano nell'Università di Camerino

LEGES PUBLICAE POPULI ROMANI

Elenco cronologico con una introduzione
sull'attività legislativa dei comizi romani

Inv. čis.: 564
Sign: 444

ESTRATTO DALLA
Enciclopedia Giuridica Italiana

SEMINÁRNÍ
Hist.-práv.



KNIHOVNA
oddělení



SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
MILANO - VIA AUSONIO, 22 - Gall. De Crist., 54-55

1912

Koupí od M. Vokac
Darem od _____
v Janě za Kčs 120.-
Inv čis: 33. 355
Sign: _____

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
PRÁVNICKÉ FAKULTY
STARÝ FOND 04722
C. inv.: _____

Faenza, 1912 — Tip. E. Dal Pozzo.

INDICE-SOMMARIO

INTRODUZIONE, pag. 1.

CAPITOLO I.

CONCETTO E TERMINOLOGIA DELLA LEX PUBLICA.

1. La parola *lex* e il suo valore generale rispetto al corrispondente italiano. Concetto di *lex publica*. *Lex* e *jus*, pag. 4.
2. *Leges rogatae (comitiales)*: l'antitesi tra *lex* e *plebiscitum*. *Leges datae*: i vari tipi: statuti locali; concessione di cittadinanza; riforme costituzionali straordinarie, pag. 13.

CAPITOLO II.

GLI ORGANI DELLA LEGISLAZIONE COMIZIALE.

3. Terminologia: *comitia, concilium, contio*. Le tre specie di comizi e la diversa attribuzione dell'*jus suffragii*, pag. 20.
4. Comizi curiati: loro composizione: l'ipotesi di curie plebee, pag. 25.
5. Comizi centuriati: la composizione originaria e il problema della riforma, pag. 29.

ROTONDI.

6. Assemblee per tribù: *concilia plebis* e *comitia tributa*: loro permanente distinzione, pag. 36.

CAPITOLO III.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEI COMIZI.

7. La triplice attività comiziale e l'attività legislativa in genere, pag. 44.
8. Competenza legislativa dei vari comizi: curie — centurie — tribù — *concilia plebis*: l'*exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges*, pag. 48.
9. I vari oggetti dell'attività legislativa: saggio di un ordinamento sistematico delle leggi comiziali note, pag. 71.
10. Il tramonto dell'attività comiziale nell'età imperiale, pag. 108.
11. L'ingerenza del senato nella funzione legislativa, pag. 114.

CAPITOLO IV.

LA FORMAZIONE DELLA LEGGE.

12. Preparazione del progetto. *Jus agendi cum populo* e *cum plebe*, pag. 119.
13. Promulgazione del progetto e deposizione all'erario. Il *trinundinum*: sua durata ed applicazione ai vari comizi. *Contiones* preliminari, pag. 123.
14. Luogo di tenuta dei comizi: antitesi tra c. centuriati e c. curiati e tributi. Tempo: *dies comitiales*: i *concilia plebis* e le *nundinae*, pag. 132.
15. Formalità del procedimento: *auspicatio* — convocazione — *rogatio* — ordine della votazione: voto orale e scritto — *diribitio* — *renuntiatio* — casi di interruzione dei comizi, pag. 137.

CAPITOLO V.

DESIGNAZIONE, ELEMENTI, EFFICACIA DELLA LEGGE.

16. Denominazione della legge: sue parti: *praescriptio*, *rogatio*, *sanctio*. *Leges imperfectae*, *minus quam perfectae*, *perfectae*, pag. 148.
17. Entrata in vigore: sfera d'applicazione: l'applicabilità di leggi romane ai non cittadini, pag. 159.
18. Abrogazione, dispensa, cassazione, pag. 163.
19. Pubblicazione e conservazione, pag. 167.

CAPITOLO VI.

LE RACCOLTE DI LEGGI: CRITERI E LIMITI DELL'ELENCO PRESENTE.

20. Le collezioni di leggi finora esistenti, pag. 174.
21. Contenuto e ordinamento dell'elenco presente: criteri seguiti, pag. 180.

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGES PUBLICAE.

1.° *Leges rogatae*, pag. 180.

2.° *Leges datae*, pag. 487.

AGGIUNTE, pag. 503.

INDICE ALFABETICO, pag. 509.

INTRODUZIONE.

Il diritto pubblico romano è forse il campo in cui meglio si rivela la impossibilità di applicare criterii moderni allo studio di fenomeni appartenenti ad età passate. È sempre difficile, negli studi storici e giuridici, spogliarsi dalle abitudini mentali proprie del nostro tempo e trasportarsi nello ambiente in cui si svolsero i fatti che si hanno a studiare; che se nelle indagini di diritto romano privato questa difficoltà è meno sentita, gli è solo perchè qui si tratta più che altro dell'applicazione di criteri giuridici, e la nostra logica giuridica moderna, per una lunga tradizione è pur sempre ancora romana; ma se, come è l'indirizzo odierno della dottrina migliore, anche quei fenomeni si considerano dal punto di vista della evoluzione storica, chi trascura di formarsi un'idea dell'ambiente in cui quelle istituzioni sorsero, si svolsero e si trasformarono, e si tien pago di giudicarne con criterii moderni o — peggio — con criterii aprioristici di logica astratta, difficilmente si salva dal cadere in equivoci pericolosi. Ciò è vero più che altrove nel campo del diritto pubblico romano. Non solo esso è, anche più che il diritto privato, in intima connessione colle vicende esteriori della storia, ma — ciò che più monta — i nostri odierni

criteri giuridici sono per esso completamente inadeguati.

Non soltanto i singoli istituti del diritto pubblico degli Stati moderni, frutto di elementi disparati e prevalentemente germanici, hanno ben poco a vedere cogli istituti romani che potrebbero sembrare corrispondenti, ma le basi stesse fondamentali sono essenzialmente diverse.

Il diritto pubblico dello Stato moderno poggia — com'è noto — sulla teoria della sovranità e della divisione dei poteri, in quanto la sovranità, o potestà d'impero, dello Stato si esplica in diverse funzioni secondo i vari scopi a cui tende: essa si esplica cioè o nell'emanare norme giuridiche (funzione legislativa) — o nell'applicare il diritto ai casi concreti (funzione giudiziaria) — o nell'attuare in modo diretto e immediato i fini concreti della vita dello Stato (funzione amministrativa). Di queste tre funzioni la prima è giuridicamente preminente, in quanto essa non ha limiti giuridici alla sua libera esplicazione, mentre in essa trova il suo limite l'esplicazione delle altre; e poichè in questa funzione appunto si attua — nel regime degli Stati moderni — la diretta e prevalente partecipazione del popolo mediante le assemblee legislative, si parla, quantunque non del tutto esattamente, di sovranità popolare.

Trasportare questi concetti nel diritto pubblico romano è impossibile. La teoria della divisione delle funzioni, o meno esattamente dei poteri, se nel suo svolgimento più completo è moderna (Montesquieu) ha certo radici antichissime: essa risale ad Aristotele (1) e non fu ignota ai pensatori romani (2), come certo l'attività dello Stato

(1) *Politica*, 6, 11.

(2) Forse un accenno in Cic., *de leg.*, 3, 16, 43 («quod

romano al pari che di ogni altro può adattarsi entro quelle tre ripartizioni logiche: ma è lecito affermare che essa non ebbe influenza alcuna della elaborazione dottrinale sulla costituzione romana. Questa non ha per base una divisione di funzioni, bensì una netta divisione di organi: magistratura-senato-comizi (1). E questa tripartizione organica, giova accennarlo, non coincide per nulla con quella delle funzioni.

Anzitutto ne rimane fuori la funzione giudiziaria, ripartita nel campo civile tra magistrato e giudice privato, e nel campo penale rientrante in varia misura nelle attribuzioni del magistrato sotto il supremo controllo comiziale (*provocatio*) e più tardi quasi completamente organizzata nelle *questiones perpetuae*.

La funzione amministrativa è bensì esercitata in modo preminente e normale dal magistrato, ma vi concorrono da un lato il Senato, dall'altro il popolo stesso con quelle deliberazioni che noi diremmo leggi improprie, e che sono la maggioranza delle leggi comiziali.

Quanto alla funzione legislativa, essa spetta bensì ai comizi ma subordinatamente al concorso degli altri due organi costituzionali: il Senato che discute la legge e — per parte dei suoi membri patrizi — le presta l'*auctoritas*; il magistrato che la propone e che interroga i comizi.

Del resto, anche l'incertezza della competenza comiziale, svoltasi gradualmente senza direttive precise, contrasta colla rigida concezione della funzione legislativa moderna e la sua influenza suprema, regolatrice delle altre funzioni di Stato.

si populorum iussis, si principum decretis, si sententiis iudicium iura constituerentur ») Si può dubitarne fortemente.

(1) Polyb., 5, 14, 10; 6, 16, 3.

I punti fondamentali relativi alla funzione legislativa così intesa sono svolti brevemente nella parte generale, la quale mi fu resa necessaria dalla impossibilità di frazionare sotto le singole *leges* dell'elenco una folla di notizie e osservazioni di carattere generale. Insistendo di preferenza sui punti nei quali il materiale raccolto mi suggeriva qualche concetto nuovo, mi sono limitato a cenni sommarii dove poco avevo da aggiungere per mio conto all'opinione dominante o a mio avviso preferibile. Ma ho creduto opportuno toccare, sia pure brevemente, tutti i singoli punti affinché si abbia un disegno, sommario ma possibilmente completo, del concetto, meccanismo e portata della funzione legislativa dei comizi, corredato colle indicazioni delle fonti e con quelle notizie bibliografiche che bastino come punto di partenza per ricerche speciali.

CAPITOLO I.

CONCETTO E TERMINOLOGIA DELLA LEX PUBLICA.

SOMMARIO.

1. La parola *lex* e il suo valore generale rispetto al corrispondente italiano. Concetto di *lex publica*. *Lex* e *jus*.
2. *Leges rogatae (comitiales)*: l'antitesi tra *lex* e *plebiscitum*. *Leges datae*: i varii tipi: statuti locali; concessione di cittadinanza; riforme costituzionali straordinarie.

1. Per *lex*, come per numerose altre espressioni latine aventi in italiano un vocabolo che formalmente loro corrisponde, bisogna tener presente il fenomeno dell'alterazione di significato subita dalle parole nel corso della loro evoluzione: fenomeno interessante a studiarci ma — filologicamente — non certo dei più semplici, perchè que-

ste alterazioni sono avvenute in modo lento e quasi insensibile, senza che ne siano palesi le ragioni o se ne possano precisare le fasi. Nel linguaggio giuridico questo fenomeno si presenta forse più sovente e con caratteristiche più spiccate, sia — in generale — perchè in esso è più vivo il bisogno di precisare nettamente il valore delle espressioni, sicchè anche un'alterazione leggera non può a meno di doversi rilevare sia — in particolare — perchè in esso la terminologia romana si è più volte trasportata di pianta nell'uso moderno, sicchè spesso la nostra espressione giuridica desunta dal latino o non ha più nella lingua comune il suo equivalente (p. es. *dolo*) o ha conservato un valore originario che nell'uso corrente è da tempo sformato o alterato (cf. p. es. *possessio*, *fides*, ecc.). Nella parola *lex* (1) l'alterazione non è certo così radicale e completa come in altri casi perchè « legge » ha ancora per noi un'accezione larghissima, ma — per ciò almeno che si riferisce al linguaggio giuridico — un'alterazione è avvenuta.

Nel linguaggio comune *lex* per i latini, come

(1) Non mi fermo sulla controversa etimologia del vocabolo, per la quale si è discordi tra il significato originario di *legare* = dar incarico, *statuire* (cf. sanscr. *lāgh*, ted. *legen*: cf. il greco $\lambda\acute{\alpha}\gamma\eta\varsigma$ ad $\tau\acute{\alpha}\theta\eta\mu\iota$: Vanicek, *Griech. latein. Etym. Wörterbuch*, pag. 832; Mommsen, *Droit public*, 6, 1, 351, n. 1: a *ligare* lo richiama ancora per es. Launspach, *State and family in early Rome*, pagina 73, n. 1, Londra 1908) o quello di leggere = bandire, proclamare (Clark, *Jus and lex*, in *Mélanges Fitting.*, 1, 241, cf. già Bréal, *Sur l'origine des mots désignant le droit et la loi en latin*, in *N. R. H.*, 1883, 603: v. contro Walde, *Latein. etym. Wörterb.*, 424); v. anche in *Mém. de la société de linguistique de Paris*, 15 (1908-1909) n. 3, e Meillet, *ibid.*, 14, n. 4.

« legge » per noi, ma con frequenza e larghezza di applicazione anche maggiore, indica in generale una norma regolatrice. Si parla così di leggi fisiche o matematiche, di leggi grammaticali o stilistiche (1): negli scrittori filosofici si parla di legge naturale, ossia dei principii fondamentali che reggono l'operare umano o — in modo più generale ancora — il mondo (2).

Nel campo giuridico, *lex* sta ad indicare qualunque norma positiva che regola l'operare umano in modo obbligatorio: ed è qui appunto che la differenza del corrispondente vocabolo italiano comincia a manifestarsi. Per noi — e non solo pel giurista ma eziandio nell'uso comune — legge è la norma giuridica che emana dallo stato, nelle debite forme costituzionali: se il giurista, dando rilievo al contenuto, parla di legge in senso materiale in contrapposto a legge formale, l'uso corrente si arresta per lo più a questo secondo significato, e si ha così l'antitesi tra legge e consuetudine (diritto scritto e non scritto), o tra legge e regolamento, ordinanza, decreto e così via.

Nel linguaggio giuridico romano *lex* ha un valore più largo: essa indica qualunque norma obbligatoria: è un precetto o un divieto che ha la sua giustificazione in quanto emana da chi ha — nella specie — il diritto di imporre la sua volontà. Di qui i numerosi significati che assume il vocabolo, e che solo assai impropriamente si possono rendere in italiano con « legge ». Così — per

(1) Cic. *de leg.* 1, 5 *leges in historia observandas.*

(2) *Lex est summa ratio insita in natura*, Cic. *de leg.*, 1-18; *lex naturalis*, Cic. *de Nat. deor.* 1, 36; *de Off.* 3, 89; 1, 102; *lex naturae* Cic. *de Off.* 3, 31; *lex sempiterna et immutabilis* Cic. *de Rep.* 3, 33; cf. *de leg.* 1, 19; 2, 11; 2, 8; 2, 10; 2, 13; 2, 27; 3, 23; *de Nat. deor.*, 2, 79.

esempio — *lex* può indicare i precetti della religione o le modalità necessarie ad un atto di culto: *lex collegii* è lo statuto d'un'associazione in quanto vincola i socii alle norme regolatrici dell'associazione stessa: nel diritto privato poi *lex* indica le clausole più svariate apposte a un negozio giuridico, e si parla di una *lex traditionis* (per lo più interpolato per *mancipationis*), di una *lex contractus* o — in specie — di *leges venditionis, locationis, depositi*, ecc. (1). Sono tutte dichiarazioni di volontà privata che noi non potremmo chiamar legge: la nostra formola che « il contratto è legge tra le parti », ha, com'è chiaro, tutt'altra natura.

Non manca in tutti questi svariati significati un elemento comune, ma assai vago, se non del tutto evanescente: sono (2) norme proposte come obbligatorie da una parte e accettate come tali, esplicitamente od implicitamente, dall'altra. Così — per dare un esempio — nella *lex parieti faciundo* di Pozzuoli si ha un capitolato d'appalto proposto dai *duoviri* della colonia, in cui si prescrivono i

(1) *Lex mancipationis (traditionis)*: Proculo, 126, D. 50, 16; Africano, 33, D. 8, 3; 15, D. 40, 17; Ulpiano, 17, § 3, D. 8, 2; 6 pr., D. 8, 4; *lex contractus*: Papin., *Fr. Vat.*, 8 e l. 8, D. 19, 5; *venditionis*: Proculo, 12, D. 19, 5; 68, D. 18, 1; Alfeno, 40 pr., D. 18, 1; Labeone, 53, § 1, D. 19, 1; Marcello, 60, D. 18, 1; Ulpiano, 10, D. 2, 14, etc.: cf. *lex commissoria*, D. 18, 3; *locationis*: Gaio, 25, § 3, D. 19, 2; Ulpiano, 1, § 3, D. 43, 9; 2, D. 50, 8 etc.; *depositi*: Papin., *Fr. Vat.*, 257; Ulp., 1, § 34, D. 16, 3; *donationis*: Papin., 8, D. 40, 8; 42 pr., D. 39, 6, etc.

(2) Cf. Mitteis, *Röm. Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, 1, 149 sg.): come clausola contrattuale *lex* si differenzia dal più generico *pactum* in quanto appunto essa emana da una parte che assume una posizione dominante.

lavori da farsi e le garanzie da prestarsi dall'ag-giudicatario. Norme simili, che esorbitano dal campo del diritto costituzionale romano di cui ci occupiamo per rientrare ora nel diritto privato ora nell'amministrativo-fiscale sono le cosiddette *leges dictae* di cui quelle conservateci direttamente si possono vedere nei manuali di fonti del diritto romano (1): io le dovetti necessariamente omettere perchè per la loro natura non hanno a vedere colle *leges publicae*, sì *rogatae* che *datae*.

Per indicare la legge nel senso giuridico odierno

(1) Cf. Bruns, *Fontes*, p. 283 sg. La *lex luci lucerini*, di incerta data, è dal Girard (*Textes*, p. 25) considerata come una *lex publica*.

Nel campo delle *leges dictae* rientrano per un lato le *leges de aquaeductibus* (Frontin., *de aquis*, c. 94, 97: v. *lex rivi incerta*, in Bruns, 288; *lex aquae* di Lamasba, in *Eph. epigr.*, 7, 788), dall'altro le norme concernenti di cui parlano spesso le fonti (cf. l. 203, D. 50, 16, *lex censoria portus siciliae*; 15, D. 34, 9, *lex [Julia?] de insulae Cretae cotoriis locandis* del 46 a. C.) e i regolamenti fiscali. Tra questi, di cui parecchi ci sono conservati (cf. specialm. Riccobono, *Fontes*, p. 352 sg.; *lex coloniae fundi Villae Magnae data ad exemplum legis Mancianae*, a. 116-117; *epistula de agris rudibus aut desertis occupandis*, 117-138; *ara legis Hadrianae*, 198-211; *decretum Commodi de saltu Burunitano*, 180-183; *decretum Gordiani ad Scaptoparenos*, 238; *rescripta Philipporum ad Aragenos*, 244-247; *epistula Valentiniani, Valentis, Gratiani de moeribus instaurandis*, 370-371) hanno speciale importanza quelli relativi al regime delle miniere: cf. la *lex metalli Vipascensis* e il nuovo frammento scoperto nel 1906 (Bruns, 289, 293; Riccobono, 364, 367). Non si nega il carattere pubblico di queste norme in quanto interessano l'*jus fisci* ma si tratta sempre di *leges dictae* (*condicio rei suae dicta*) sebbene, emanando dall'imperatore, possano avere tutta l'efficacia formale di una *constitutio*.

i romani hanno bisogno di un aggettivo che precisi la latitudine di significato di *lex*: e, in quanto essa emana dal popolo ed obbliga il popolo, la chiamano *lex publica* (1).

Rimettendo a luogo più opportuno l'esaminare in quale diversa maniera concorrano alla formazione della legge i tre organi della costituzione romana, occorre rilevare subito il punto fondamentale, ossia il carattere bilaterale della *lex*, in quanto rappresenta il risultato dell'accordo tra il magistrato e il popolo (2). Da un lato, l'iniziativa — esclusiva ed imprescindibile — del magistrato: dall'altro il voto del popolo: l'uno propone interrogando (*rogat*), l'altro accetta (*jubet*) senza poterla alterare, la proposta presentatagli: mediante l'*jussus populi* la *rogatio* si trasforma in *lex*, di² viene fonte di diritto.

(1) Cfr. Cato, pag. 21 (Iord.): *lege publica [condemnati] et execrati*; Gai, 2, 104 nella formola del testamento *per aes et libram, secundum legem publicam*; id., (4 D. 47, 22) libertà degli statuti d'associazione riconosciuta dalle XII tavole « dum ne quid ex publica lege corrumpant »; *publica lege*, in Cic. *pro Caecina*, 74; *pro Balb.*, 27; *Phil.* 13, 1; *de leg.*, 2, 39. In iscrizioni sepolcrali, invocata a tutela delle servitù relative: cfr. C. I, L. 6, 9404, 10235, 19994. Per lo più *lex publica* è per autonomia quella delle XII tavole; cfr. Mommsen, *Δωδεκάεβλος* in *Mél. Boissier* (1903), pag. 1 seg. = *Ges. Schr.*, 2, 141.

(2) Non sono mancate in proposito voci discordi: p. es. Bourgeand (*Le plébiscite dans l'antiquité*, pag. 91) obietta che allora la legge non dovrebbe obbligare chi non le diede il voto. L'obiezione è manifestamente eccessiva: è il popolo tutt'insieme ordinato nei suoi comizi che accetta e resta obbligato, nè importa che vi siano singoli dissidenti. Viceversa quando la proposta è votata da una sola parte del popolo (la plebe) l'altra parte (i patrizi) non se ne ritiene vincolata finchè non è intervenuta una disposizione espressa.

Così, nel sistema romano delle fonti di diritto, la *lex publica* ha un significato affatto specifico: è il diritto positivamente formulato — in antitesi alle norme consuetudinarie — e votato dal popolo in antitesi alle norme emanate dai magistrati entro l'ambito delle loro attribuzioni proprie o ai principi introdotti per interpretazione giurisprudenziale (1).

Ciò che caratterizza la *lex publica* dal punto di vista sostanziale è di essere obbligatoria per tutto il popolo, sia che si tratti di creare un vincolo giuridico nuovo sia di rinforzarne uno preesistente (2): concetto larghissimo che non è però suscettibile di venire ulteriormente precisato.

Dalle definizioni dei giureconsulti romani non si ricava nulla di interessante: quella di Papiniano (*libro I.º definitionum*: L. I, D. I, 3), di carattere filosofico, non è che la versione di quella di Demostene riferita subito dopo da Marciano (l. 2 h. t.): Gaio si limita al puro elemento formale, col dire (I, 3) che « *lex est quod populus iubet atque constituit* ». Più notevole è quella di Ateius Capito riferita in Gellio 10, 20, 2: « *lex est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu* ». Dal lato del contenuto essa rappresenta il tentativo di una netta distinzione tra la *lex*, che introduce una norma giuridica generale, e la disposizione a titolo singolare: questa, come osserva Gellio, do-

(1) *Lex annua* in Cic., *Verr.* 2, 1, 42, 109, è una metafora: nella l. 1, § 2. D. 38, 2, Hesky (in *BIDR.*, 15 (1903) pag. 169), ha osservato che si parlava in origine di una *lex* (lex Cincia). Sull'accostamento di *jus* e *lex*, il valore dell'antitesi e la sua evoluzione storica, v. le mie *Osservazioni sulla legislazione romana di diritto privato* in *Filangieri*, 1910, pag. 663 seg.

(2) Così la *lex curiata de imperio* e la *centuriata de potestate censoria*: cfr. Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 355.

vrebbe — secondo l'etimologia — qualificarsi come *privilegium* (1): ma egli medesimo riconosce che l'antitesi non è osservata, e che anche disposizioni singolari sono chiamate *leges*. In effetto, il termine « *privilegium* » ha nella terminologia giuridica romana un valore affatto speciale, sulla base della nota clausola delle XII tavole che dispone « *privilegia ne inroganto* » (2). Essa non può riferirsi alle concessioni singole, di onori, trionfo, cittadinanza, amnistia, ecc., ma solo ai cosiddetti privilegi sfavorevoli ossia ai casi in cui i comizi o irrogano immediatamente una pena o istituiscono una *quæstio extraordinaria* che conosca di un determinato fatto e, riconosciuto vero, applichi la pena fissata ad individui già nominatamente indicati nella rogazione legislativa: i casi tipici, secondo il Legras (3).

(1) *Lex in privos lata*: cfr. Paul. D., pag. 226 M. Il Legras (pag. 394) opina che *privus* (= *privatus*) abbia non il significato di *singulus*, ma quello usuale di cittadino che non copre una carica. Senso obbiettivo, e manifestamente estraneo al divieto decemvirale, ha la parola nella notizia data da Svetonio (*Vesp.*, 8) sulla distruzione per incendio dei « *plebiscita de societate et foedere ac privilegio concessis* ».

(2) Cic. *de leg.*, 3, 4, 12; 19, 44. Cfr. nel diritto ateniese una disposizione analoga che riporta Demostene (*c. Aristocr.*, § 86) « *μηδὲ νόμον ἐπ' ἀνδρὶ ἐξείναι θείναι, ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν Ἀθηναίοις* »: la quale però si interpreta semplicemente per il fine di sottrarre le decisioni individuali alla complicata procedura delle leggi (Valenton in *Mnemosyne*, 1887, pag. 7, 15 seg.).

(3) H. Legras, *Le privilegium en droit public à la fin de la république romaine* in *N.R.H.*, 1908, 584 seg. A ragione egli esclude dal concetto di *privilegium* vietato dalle XII tavole le deliberazioni che depongono dalla carica i magistrati. La conseguenza logica della violazione del divieto doveva essere la nullità assoluta, ossia l'inesistenza giuridica del *privilegium* (loc. cit., pa-

che ha recentemente ripreso in esame la questione, sono, per la prima specie la *lex Scribonia* del 149 a. C. e la *lex Clodia de exilio Ciceronis* del 58 a. C. a proposito della quale abbiamo in Cicerone le scarse notizie sulla concezione del privilegio: della seconda la *lex Fufia*: cfr. anche la *Pupia Valeria* del 61 a. C. sull'incesto di Clodio, e la *lex Pompeia de vi* del 52 a. C., occasionata dai torbidi di Milone. Certo la disposizione delle XII tavole, che mira a tutela della sicurezza individuale contro arbitrii collettivi, non fu sempre rigorosamente osservata né sempre, nella pratica costituzionale, intesa entro gli stessi limiti. A renderne più difficile la precisa determinazione contribuì senza dubbio anche la mancanza di un criterio preciso di distinzione tra l'attività legislativa e la giudiziaria.

Per chi voglia una definizione della *lex publica* è necessario a ogni modo attenersi ad un punto di vista esteriore e, sulla base della triplice distinzione dell'attività comiziale dire che la « legge » è quella deliberazione comiziale che non è né la designazione di un cittadino a coprire una determinata magistratura esistente (elezione) né la pronunzia sopra una condanna previamente inflitta dal magistrato (giudizio): criterio meramente formale e neppure sempre sicuro perché, come si

gina 660: diversamente Mommsen, *Dr. publ.*, 6, I, 419) da riconoscersi dal senato o — nel caso di *quaestio extraordinaria* — dai membri stessi della commissione. Ancora sul concetto di *privilegium*, cfr. Ramardier in *N.R.H.*, 1910, 599 seg., il quale limita il significato della clausola al divieto di proporre ai comizi la condanna capitale di un individuo, mentre questa questione non può venir portata davanti ad essi se non in seguito alla *provocatio* da precedente condanna pronunciata dal magistrato.

vedrà meglio in seguito, la separazione non è sempre chiara.

2. In senso specifico, *lex* è la deliberazione proposta dal magistrato e votata dal *populus* nei *comitia*, e sta perciò in antitesi con *plebiscitum*, che è la deliberazione proposta dai tribuui e votata nei *concilia plebis* (1). Sarà accennato in seguito all'importanza di questa distinzione che è fondamentale nello sviluppo del diritto costituzionale romano: basta qui rilevare che nell'età storica, col pareggiamento completo dei *plebiscita* alle *leges* quanto a valore obbligatorio (2), anche la distinzione terminologica diventa meno precisa: non solo negli scrittori letterari e giuridici, ma nel linguaggio ufficiale dei testi legislativi, come troviamo accostato costantemente *populus plebesve* (3), così troviamo *lex plebeive scitum* usato a modo d'endiadi per designare in generale qualunque legge (4) e,

(1) Gai, 1, 3, « *lex est quod populus iubet atque constituit: plebiscitum est quod plebes iubet atque constituit* »; Capitone, in Gell., 10, 20, 5: « *plebiscitum est lex quam plebes, non populus accipit* »; Fest., v. *scita plebei*, pag. 293, M.: « *Scita plebei appellantur ea quae plebes suo suffragio sine patribus iussit, plebeio magistratu rogante* ». Si è ritenuto (Karlowa, *R. Rg.*, 1, 406) che mentre *jussum* è termine tecnico delle deliberazioni delle centurie, *scitum* è proprio delle tribù: perciò — accanto a *plebiscitum* — *populiscitum* sarebbe la *lex* votata nei comizi tributi. Cfr. Fest, v. *scitum populi*, p. 330 M., affatto frammentario.

La terminologia delle fonti non è però costante in questo senso.

(2) *L.* 2, § 8, D, 1, 2 (Pomponius) « *et ita factum est ut inter plebiscita et legem species constituendi interesset, potestas autem eadem esset* ».

(3) *Lex Acilia*, l. 12; *lex lat. bantina*, l. 3; *lex agraria*, l. 78; *lex de imp. Vespasiani*, in fine.

(4) *Lex lat. bantina*, 2, 3; *lex agraria*, 2, 3, 6, 9, 10.

quel che è più, troviamo indicate semplicemente come *leges* delle deliberazioni che sono sicuramente plebisciti, quali la *lex Rubria* (1), la *lex Livia* (2), la *lex Sempronia* (3), le *leges Calpurnia* e *Iunia de repetundis* (4), la *lex Acilia* e la *lex Antonia de Termessibus* (5).

Poichè tanto la *lex* quanto il *plebiscitum* hanno come base comune la proposta del magistrato (*rogatio*), questo vien considerato come il vocabolo più generale per designare ogni categoria (6).

Un'antitesi che ha grande importanza specialmente dal punto di vista formale — che qui più direttamente ci interessa — è quella tra *lex rogata* e *lex data*.

Lex rogata è quella di cui s'è parlato finora, la

13, 15, 22, 29, 40, 41, 43; *lex cornelia de viginti quaestoribus* (passim); *tab. heracleensis*, 52, 72, 95, 103, 159, 161; *lex col. geneticae*, c. 104; cfr. l. 7, § 7, D. 2, 14; 28, § 2, D. 4, 6.

(1) *Lex agraria*, l. 59.

(2) *Ib.*, l. 77-81.

(3) *Ib.*, l. 82.

(4) *Lex Acilia*, l. 74 (81).

(5) *Ib.*, passim. Caratteristiche sono le espressioni, che si direbbero dubitative, usate nella *lex de Gallia Cisalpina*: « ex lege Rubria seive id plebeive scitum est »; e nella *tab. atestina*: « aute legem seive illud plebei scitum est quod L. Roscius a. d. V. eid. Mart. populum plebemve rogavit ». Dove è anche caratteristica l'assenza, accanto al nome del *rogator*, della costante indicazione della carica.

(6) Cfr. Gell, X, 20, 8: « ista enim omnia vocabula censentur continenturque rogationis principali genere et nomine » e nella *sanctio* della *lex de imp. Vespasiani*: « Si quis.... adversus leges rogationes plebisve scita senatusve consulta.... ». La *rogatio* in senso tecnico, ossia il progetto, non ha naturalmente, come tale, efficacia.

lex proposta dal magistrato ai comizi e approvata dal voto di questi: *lex data* (1) è la *lex* che emana in modo unilaterale del magistrato, senza il concorso del voto di coloro ai quali si riferisce. Non è del tutto pacifica l'ampiezza da dare a questo concetto. Il Mommsen (2) inclina ad es. a comprendere fra la *leges datae* la legislazione romulea, gli editti dei magistrati, le istruzioni da essi emanate ai loro subordinati, e in particolare quelle dei censori relativamente alla formazione del censo. Ma queste ultime non si possono far rientrare nel concetto di *leges datae* in quanto queste — come risulta dai testi conservatici con questa designazione — sono perfettamente analoghe, tranne il modo di formazione, alla *leges rogatae* e — specialmente per la loro validità illimitata — differiscono dalle disposizioni che i magistrati emanano in virtù delle loro attribuzioni proprie. E, nonostante le espressioni usate a proposito delle leggendarie leggi di Romolo (3), non sembra che essi si possano riunire in un'unica categoria con quelle leggi, di origine e di tipo recente (4), a cui la qualifica di *lex data* si applica.

Sebbene la *lex data* appaia — di fronte alla *lex rogata* — come un atto unilaterale, anche in essa

(1) Cfr. Liv, 45, 31-32; *Lex Tarentina*, l. 8; *Tab. Heracl.*, l. 159; *lex col. genet.*, c. 67, 72, 131; *lex Salpensana*, c. 36.

(2) *Dr. public.*, 6, 1, 354.

(3) Liv, 1, 8, 1, *jura dare*; Verg., *Aen.*, 1, 292.

(4) Karlowa (*R. Rg.*, 1, 52) considera la *lex data* come originaria: credo a torto. L'elenco cronologico di esse, e la natura dei rapporti a cui più di sovente si riferiscono (Bonfante, *St. del D. rom.*, p. 249) le dimostrano relativamente recenti. Il più antico caso a cui si risalga è del 318 a. C. (Liv. 9, 20): le più numerose sono della fine della repubblica e principio dell'impero.

Un secondo tipo di *lex data* è quella mediante la quale il magistrato concede a singoli individui la cittadinanza romana. Nel fiore della repubblica la cittadinanza era regolarmente concessa mediante legge comiziale (1); ma nell'ultimo secolo si cominciò ad inserire in talune leggi un'apposita clausola, che autorizzava il magistrato e conferire la cittadinanza a determinate persone e sotto determinati presupposti. Così la *lex Appuleia* del 100/654 diede a Mario, incaricato della deduzione di colonie, la facoltà di fare in ciascuna di esse tre cittadini romani (2); così, in modo più largo, nel 72/682 la *lex Cornelia Gellia* stabiliva « uti cives romani sint ii quos Cn. Pompeius de consilii sententia singillatim civitate donarit » (3). Una clausola analoga pare fosse inserita nella *lex Iulia* del 90/665 a favore dei generali della guerra sociale: ne è prova la *lex data*, recentemente scoperta, in cui Cn. Pompeius Strabo concede la cittadinanza romana e *lege Iulia* ad alcuni *equites hispani* come ricompensa di benemerienze loro durante la guerra (4). In essa è ricordato

(1) V. cap. 2., § 9, n. 14.

(2) Cic., *pro Balbo*, 21, 48.

(3) *Ibid.*, 8, 19; 14, 32.

(4) Per l'importanza storica di questo testo cf. specialmente Pais in *St. storici per l'antichità classica*, 1909, 113 seg.: per la più larga bibliografia v. l'elenco. In questa larghezza di concessione a numerosi cavalieri oscuri — in contrasto colla parsimonia con cui nell'età anteriore veniva dai comizi conferita quella suprema ricompensa — il Pais ravvisa un prodromo di quegli abusi e incostituzionalità che dilagano poi collo sfacelo del regime repubblicano. Anche nel primo periodo dell'impero, come le costituzioni municipali (cf. le *leges* di Domiziano per Salpensa e Malaga), la concessione della cittadinanza resta formalmente una *lex* che il principe

espressamente l'intervento di un *consilium*, che è formato — nel caso — dai più alti funzionari militari.

Questo *consilium*, costantemente ricordato per le *leges datae* che regolano le provincie conquistate, rappresenta in certo modo il concorso del Senato, poichè è questo che nomina i legati — dieci, di regola, e di rango senatorio, — che devono assistere il generale vincitore sia nella esecuzione delle condizioni di pace, sia nel determinare l'assetto definitivo da darsi al paese (1).

Un ultimo tipo di *lex data* è quello delle leggi costituzionali emanate da magistrati straordinarii. Tali sarebbero le XII tavole, in quanto i decemviri sarebbero stati istituiti con potestà costituente (« *X viri consulari imperio legibus scribendis* »), sebbene la tradizione (2) voglia che almeno le prime dieci tavole siano state sottoposte poi alla votazione delle centurie. Tali sono le magistrature *reipublicae constituendae* di Silla nell'82-81/672-673 e dei *III viri* nel 43/711. Entrambe queste magistrature straordinarie hanno la loro base in una legge: la *lex Valeria* e la *lex Titia*: sebbene siasi — almeno per la prima — sollevato dubbio quanto alla costituzionalità (3). Quanto ai triumviri, il

può dare in virtù delle facoltà concesse gli. Ne è prova estrinseca il fatto che gli originali dei diplomi di cittadinanza dei veterani sono affissi in Campidoglio. Bene osserva il Pais (p. 155) che la lettera di Claudio agli *Anani* non figura come una concessione di cittadinanza *ex novo*, ma come il riconoscimento di una lunga *possessio civitatis*.

(1) Liv. 45, 17 *quorum de sententia component res*. Cf. gli esempi raccolti da Willems, *Sénat.*, 2, 475, n. 4.

(2) Liv., 3, 34. All'ipotesi di *leges datae* è incline Binder, *Die Plebs*, p. 523. Cf. Kipp., *Gesch. der Quellen*, p. 40.

(3) Cf. Lange, *R.A.*, 3, 152: l'*interrex* L. Valerius Flac-

carattere incerto delle notizie che abbiamo su quegli anni di confusione non permette risultati sicuri: ma delle riforme costituzionali di Silla pare che la maggior parte sia stata da lui sottoposta ai comizi (1) e che si tratti per conseguenza di *leges rogatae*: verosimilmente anche i triumviri si comportarono in modo analogo, almeno in parecchi casi (2).*

CAPITOLO II.

GLI ORGANI DELLA LEGISLAZIONE COMIZIALE.

SOMMARIO.

3. Terminologia: *comitia*, *concilium*, *contio*. Le tre specie di comizi e la diversa attribuzione dell'*jus suffragii*.
4. Comizi curiati: loro composizione: l'ipotesi di curie plebee.
5. Comizi centuriati: la composizione originaria e il problema della riforma.
6. Assemblee per tribù: *concilia plebis* e *comitia tributa*: loro permanente distinzione.

3. L'organo dell'attività legislativa dello Stato romano sono i comizi (3).

cus sarebbe stato autorizzato a convocare i comizi solo per l'elezione dei consoli, non per proposte legislative: nè a lui, bensì ai consoli, spettava creare il dittatore.

(1) Cic. *pro Roscio Am.*, 43, 325; *de l. agr.*, 3, 2, 6. cf. *Sch. Gronov.*, p. 435 Or.: « si quid ad populum tulisset Sulla, valebat lege Cornelia; si quid voluisset facere et non tulisset ad populum, hoc valebat lege Valeria ».

(2) Dio C., 46, 55; Tac. *Ann.*, 3, 28; *Mon. Ancy.*, 6, 12.

(3) Lange, *R. A.*, 2, § 119, p. 446 sg.; Karlowa, *R. Rg.*, 1, 379; Mommsen, *Dr. publ.*, 1, 277 sg.; Zoeller, *Römische Staats und Rechtsalterthümer*, p. 80 sg.; *Comitia*, in

I comizi sono solenni riunioni del popolo, ordinato nelle sue divisioni politiche, dirette dal magistrato. Per lo più essi sono convocati allo scopo di prendere deliberazioni, ma ciò non serve a caratterizzarli perchè da un lato si prendono deliberazioni anche in altre assemblee (*concilia plebis*) e dall'altro vi sono comizi (*e. calata*) non deliberanti.

Sono quindi a distinguere i *comitia* non solo dalle riunioni private di un numero più o meno grande di cittadini senza intervento del magistrato (*conventicula*, *coetus*) (1) ma anche da altre forme

Digesto italiano, 7, 2, p. 788 (Ferrini); id., in *Diz. epigrafico* di E. De Ruggiero; id., Humbert, in *Daremberg et Saglio, Dictionnaire d'antiquités*, 1, 2, 1374; id., Rein, in Pauly, *Realencyclopädie*, 2, 329; id., Liebenam, in Pauly-Wissowa, *Realencyclopädie*, 4, 679; Botsford G. W., *The roman assemblies from their origin to the end of the republic*, N. York-London, 1909; Del Lago, *I comizi romani*, Feltre, 1870; Gruchius, *De comitiis romanis*; Göttling, *Die Volksversammlungen der röm. Republik*, in *Hermes*, 26, 84; Hallays, *Les comices à Rome*, Paris, 1890; Herzog, *Die beide Stände in Volksversammlungen und Senat bis zur Ausgleichung des Ständekampfes*, in *Philologus*, 24 (1866), 299; Kappeyne van de Coppello, *Betrachtungen über die Comitien*, in *Abhandlungen*, fasc. I, tr. ted., 1885; Mommsen, *Die Patricischen und plebejischen Sonderrechte*, in *Röm. Forsch.*, 1, 129 sg.; Rubino, *Von den Volksversammlungen*, in *Untersuchungen* (1839), p. 233; Soltan, *Ueber Entstehung und Zusammensetzung der altrömischen Volksversammlungen*; Francke, *De tribuum curiarum atque centuriarum ratione disputatio critica*, Schleswig, 1824.

Cf. pure Botsford, *On the distinction between comitia and concilium*, in *Trans. Am. Phil. Ass.*, 35 (1904), p. 21; Kornemann, *Concilium*, in Pauly-Wissowa, 4, 801; Liebenam, *Contio*, *ibid.*, 4, 1149.

(1) Liv., 2, 28; Cic., *de dom.*, 28, 74.

di pubbliche riunioni, quali i *concilia* e le *contiones*. Di fronte al significato tecnico della voce *comitia*, il valore di quelle due espressioni si presenta invece oscillante, e non è quindi possibile darne con precisione i criterii distintivi.

Concilium in antitesi a *comitia* sembra indicare, nell'uso più corretto, una riunione a cui non prende parte tutto il popolo: così Laelius Felix in Gell., 15, 27, 4: « Is qui non universum populum sed partem aliquam adesse iubet, non comitia sed concilium edicere debet »: il caso tipico è quello dei *concilia plebis tributa* convocati dai tribuni. Talora pure in antitesi ai comizi romani, *concilium* indica le assemblee di popoli stranieri (1): talora infine ha un significato generico, e si accosta a *contio* (2).

Contio è una riunione di tutto il popolo convocata dal magistrato (o dal sacerdote) ma non divisa nelle partizioni politiche, nè atta a prendere deliberazioni (3). Nel procedimento legislativo hanno

(1) Liv., 1, 50; 6, 10; 7, 25; 8, 3 e 14; 9, 42, 43.

(2) Lange, *R. A.*, 2, 451: v. anche spec. Kornemann, *Concilium*, in Pauly-Wissowa, 4, 801. Specialmente in Livio non è sempre a cercare la precisione di questi termini: v., per tre casi in cui di *concilia* si parla impropriamente, Mommsen, *Röm. Forsch.*, 1, 170, n. 8. La incertezza è ancora più grave in quasi tutti gli scrittori greci: fra essi il solo Dione Cassio osserva la distinzione tra *ἐκκλησία* = *comitia* (*φρατριακή*, *φυλετική*, *λοιχητική* = *curiata*, *centuriata*, *tributa*) e *σύλλογος* = *concilium*. Cf. Berns, *De comitorum tributorum et conciliorum plebis discrimine*, p. 38. *Contio*, non *concio*, si fa derivare da *cōventio*: cf. *cōventionid* nel SC. de *Bacchanalibus*.

(3) Gell., 13, 16, 3; cfr. Liebenam, *Contio* in *PW.*, 4, 1149. Perciò il trattare col popolo nella *contiones* non è tecnicamente un *agere cum populo*: cfr. Mitteis, *Röm. Privatrecht*, I, 144, n. 21.

speciale importanza le *contiones* preliminari, in cui il popolo è chiamato a conoscere e a discutere il progetto: e l'antitesi caratteristica tra *contio* e *comitia* si rileva nel procedimento per la tenuta dei comizi in cui dapprima il popolo si raduna alla rinfusa e poi — al comando del magistrato — prende posto nelle rispettive partizioni.

Le tre sorta di comizi sono distinte appunto in ragione dei gruppi unitari entro cui il popolo si raduna: comizi curiati (*ex generibus hominum*) — centuriati (*censu et aetate*) — tributi (*ex regionibus et locis*) (1). È questo l'ordine storico delle tre assemblee: la prima — secondo la tradizione — originaria, la seconda assegnata a Servio Tullio, la terza di data non sicura, ma senza dubbio più recente. Ma l'esaurimento subito dai comizi curiati nell'età storica fa sì che l'antitesi fondamentale su cui si fermano gli scrittori è quella tra c. centu-

(1) Gell. 15, 27, 4.

Una forma di riunione affatto singolare, ma che non interessa per la competenza legislativa è quella della *minor pars populi*, rappresentata da 17 tribù scelte a sorte (Cic. *de leg. agr.*, 2, 7, 16): a quest'assemblea è devoluta forse per motivi religiosi (Karlowa, *R.R.G.*, I, 413) l'elezione del *Pontifex maximus*. L'uso è posteriore alla *lex Hortensia*: Pais pensa al 280, in cui Ti. Coruncanio fu eletto primo pontefice massimo plebeo: forse è anche però posteriore al 241 a. C., in cui le tribù furono definitivamente elevate a 35: certo anteriore al 212 in cui (Liv., 25, 2) appare in vigore. Nel 103 a. C., la *lex Domitia* estese questa forma d'elezione popolare a tutti i posti vacanti dei tre supremi collegi sacerdotali (*pontifices* — *augures* — *Xviri sacrorum*) lasciando alla *cooptatio* sacerdotale il valore di ratifica. Queste riunioni sogliono quindi designarsi come *comitia sacerdotum*. Cfr. Pais, *L'elezione del pontefice massimo romano per mezzo delle 17 tribù*, in *Atti della R. Acc. Napoli*, 1910, p. 31 e seg.

riati e c. tributi. La maggiore antichità di origine, la maggiore solennità, e il carattere militare del procedimento e — nel concetto aristocratico conservatore — la preponderanza assicurata al censo e all'età, fanno sì che si considerino i comizi centuriati come la forma più elevata e la più importante, sebbene, per ciò che riguarda l'attività legislativa, non conservino più, nell'età storica, alcuna prerogativa essenziale. Essi sono, per Cicerone, i *comitia iusta*, in cui si raduna il *verus populus*, mentre quelli per tribù sono i *comitia leviora*.

Ai comizi partecipa tutto il popolo: ciò però non toglie che vi siano, tra le diverse classi di persone differenze notevolissime nell'esercizio dell'*jus suffragii*. A parte le curie, alle quali veramente pare che, dopo l'ammissione della plebe, partecipino di diritto tutti i cittadini in perfetta parità di trattamento, ma che non hanno più importanza pratica, nei comizi centuriati sono bensì ammessi tutti i cittadini — anche, in progresso di tempo, i *proletarii* e *capite censi* — ma data la preponderanza assoluta delle prime classi — sia nell'ordinamento serviano con un numero di centurie assolutamente maggiore — sia anche dopo la riforma in quanto i pochi appartenenti alle classi alte hanno ugual numero di voti di quelle delle classi minori — il diritto di voto delle classi ultime rimane praticamente illusorio. Nei comizi tributi il maggiore o minor valore del suffragio individuale dipende invece dall'appartenenza a tribù più o meno numerose: di qui la considerazione minore delle tribù urbane di fronte alle rustiche, tanto più che alle prime — salvo oscillazioni temporanee — furono fino al 189 a. C. assegnati i libertini senza considerazione di censo.

Un punto ancora merita di essere rilevato: non hanno influenza, nell'appartenenza ai comizi,

i rapporti di soggezione familiare: è questa una delle più antiche e notevoli conquiste dell'organizzazione statale sul gruppo familiare, la assoluta parificazione dei *patres* e dei *filii familias* di fronte allo Stato, come negli oneri — servizio militare — così nei diritti. Per quanto — come osserva il Bonfante (1) — non è impossibile che in origine la base timocratica dei comizi fosse presa sul serio, e quindi vi appartenessero solo i cittadini *sui iuris* che soli sono soggetto di diritti patrimoniali: per quanto osti la generalità del servizio militare, da cui non si possono pensare esclusi i *liberi in potestate*.

4. La forma più antica è rappresentata dai comizi curiati (2), che la tradizione romana fa risalire alle origini stesse della città (3). Essi sono costituiti da trenta *curiae*: parola di controversa etimologia, messa in rapporto dagli antichi con

(1) *Corso di diritto romano*, Pavia, 1907-08, I, 79, n. 4.

(2) Lange, *R. A.*, I, 396; Herzog, *Gesch. und Syst.*, I, 1059; Karlowa, *R. R. G.*, I, 382; Liebenam, *Comitia*, 682; Ambrosch, *De locis nonnullis qui ad curias pertinent*, Breslau, 1846; Bröcker, *Haben die Plebejer vor 287 d. St. in den Curiatversammlungen gestimmt oder nicht?*, in *Untersuchungen*, p. 112 (1858); Clason, *Ueber das Wesen der Curien und ihrer Comitien*, in *Krit. Erörterungen* (1871), p. 1 sg.; Gervasio, *Curia*, in *Diz. epigr.* di De Ruggiero, 2, 1388; Hoffmann, *Patricische und Plebeische Curien*, Wien, 1879; Kübler, *Curia*, in *Pauly-Wissowa*, 4, 1815; Müller, *Das Verhältniss der Gentes und Curiae im alten Rom.*, in *Philologus*, 34 (1876), 90 sg.; Newman, *On the comitia curiata*, in *Classical Museum*, 20 (1848), p. 101 sg.; Obudzinski, *Die Curiat- und Centuriatcomitien der Römer*, Braunsberg, 1874; Schömann, *De comitiis curiatis*, Greisswald, 1831; Sorof, *Die Römischen Curien*, in *Zschr. für Gymn. Wesen*, 16, 433; Van der Velden, *De comitiis curiatis apud Romanos*, Medemblik, 1835.

(3) A Romolo, l. 2, § 2, D. 1, 2.

curare (1), dai moderni fatta derivare per lo più da *co-viria* (= riunione di cittadini) (2) o da diverse radici (3): si nega però dai moderni che sia in rapporto col vocabolo *Quirites*. Entro ciascuna curia sono distribuiti i cittadini con criterii desunti dall'organizzazione gentilizia: le presiede nell'età regia il re, poi il magistrato o il pontefice massimo secondo la natura delle funzioni che sono chiamate ad esercitare.

Il problema più grave è quello sulla composizione delle curie, ossia sulla partecipazione ad esse dei plebei. L'opinione, un tempo dominante, del Niebuhr (4), secondo cui le curie sarebbero sempre state esclusivamente patrizie, è omai generalmente abbandonata dopo gli argomenti addotti in contrario particolarmente dal Mommsen (5). Infatti, oltre la concorde tradizione degli annalisti che ci mostra l'intero *populus*, patrizi e plebei, votante insieme nelle curie, e la qualifica di *comitia* che presuppone questa generalità di partecipazione, è un valido argomento il fatto che i plebei sono ammessi, fin da epoca relativamente antica (6), ai sacerdozi curiali. L'ammissione dei plebei alle curie è senza dubbio antica, non per originaria: quanto alla data nulla si può precisare.

(1) Varro, *De l. lat.*, 5, 155; 6, 46.

(2) Bréal, *Dict. étymol.*, p. 440; Pott, *Etymol. Forschungen*, 2, 373; Walde, *Lat. etym. Wörterbuch*, p. 215.

(3) Cfr. Kübler, loc. cit.

(4) *Röm. Geschichte*, 1, 371; cfr. Schwegler, 2, 153.

(5) *Röm. Forsch.*, 1, 144 sg. Da noi cfr. in particolare Padelletti, *Storia del diritto romano*, p. 48 sg. Recentemente in senso contrario: Binder, *Die Plebs*, p. 389 sg.

(6) Nel 209 a. C. un plebeo è già *curio maximus*: Liv., 27-8.

Karlowa (1) opina che essa coincida colla riforma dei comizi centuriati e la elevazione delle tribù a trentacinque: ma non è che un'ipotesi. Egli prosegue col dire che, mentre per i patrizi l'assegnazione alle curie era regolata dall'appartenenza alle singole *gentes*, per i plebei essa doveva avvenire per tribù: e con questa ipotesi mette in relazione una notizia tramandata in modo confuso da più d'uno scrittore dell'epoca tarda, secondo cui le curie si sarebbero in seguito elevate da trenta a trentacinque, appunto per farle coincidere colle tribù (2). Peraltro sia questo preteso aumento, sia l'identificazione in Paolo Diacono delle curie colle tribù poggia forse su un equivoco: al tempo di Verrio Flacco — fonte di Festo e di Paolo — le curie certo erano sempre trenta.

Questa forma più antica di assemblea comiziale è pur quella che più rapidamente decade già nell'epoca repubblicana: come nella sua attività — di cui si dirà in seguito — così nella sua costituzione: sappiamo infatti da Cicerone (3) che — verosimilmente già da tempo — non convenivano più nelle curie i cittadini, ma bastava l'intervento di trenta littori (*lictore curiatii*).

Le curie sopravvivono anche nell'età imperiale: ad esse spettava la celebrazione delle fornacali e delle fordicide (4); ma la loro importanza politica era svanita da un pezzo, e le loro funzioni erano

(1) *R. Rg.*, I, 383; Genz (*Patric. Rom.*, p. 62), li ammette a datare dal decemvirato.

(2) Paul. Diac., v. *curia*, p. 49, M.; cfr. v. *centumvralia*, p. 54; Fest., p. 174, *novae curiae*; Ps. Ascon., p. 159 e 136, Augustin., *Enarr. in Psalm.*, 121, 7.

(3) Cic., *de leg. agr.*, 2, 12 « ad speciem atque usurpationem vetustatis per XXX lictores adumbrata ».

(4) Ovid., *Fast.*, 2, 527; 4, 633.

così ridotte e vane che la gente stessa ignorava sovente a quale curia appartenesse (1).

Accanto ai comizi curiati patrizio-plebei sarebbero esistite, secondo il Mommsen (2), delle assemblee curiate a cui partecipava esclusivamente la plebe, ossia — giusta la terminologia romana — dei *concilia plebis curiata*.

Ad essi sarebbe spettata fino al 283 a. C. (*lex Publilia Voleronis*) la elezione dei tribuni. Infatti le fonti (3) riferiscono alle curie la elezione dei tribuni più antichi e, quantunque le loro espressioni alludano senz'altro ai comizi curiati, sembra inammissibile che a quelle elezioni potessero partecipare i patrizi: la elezione dei tribuni in veri e propri « comizi » avrebbe dovuto dar loro quel carattere di « magistratura » che invece è sempre loro negato. Poiché le riunioni della plebe per tribù daterebbero solo dal 283 a. C., converrebbe riferire a queste curie plebee anche le altre deliberazioni della plebe (*judicia, plebiscita*) anteriori a quell'epoca, sebbene ne manchi ogni diretta testimonianza. A questa ipotesi del Mommsen si può però sempre muovere una obbiezione d'indole generale: le curie, colla loro intima connessione coll'organismo gentilizio sono, almeno nelle origini, un'istituzione patrizia, tanto che, pur ammesso che in seguito i plebei vi prendano parte, si disputa con quali criterii sia avvenuta l'assegnazione, e si ricorre (Karlowa) col pensiero alle tribù: sembra quindi strano che in epoca così antica — che sarebbe anteriore al sorgere delle assemblee tribute — i plebei potessero scegliere la forma delle curie per le loro proprie riunioni.

(1) Ovid., *Fast.*, 2, 511.

(2) *Röm. Forsch.*, 1, 183 sg.

(3) *Ascon.*, p. 76; *Dionys.*, 6, 89; 9, 41.

5. L'origine dei comizi centuriati (1) è dalla tradizione fatta risalire a Servio Tullio. Fu peraltro avanzata l'opinione (2) che ad epoca così antica siano da riferirsi solo le centurie come ordinamento militare, e che solo più tardi si siano introdotte le assemblee comiziali ordinate su questa base: e in generale (3) che per la stima patrimoniale in danaro (4) che ne è la base, e per lo

(1) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 279 sg.; Lange, *R. A.*, 1, 551 sg.; 2, 494 sg.; Herzog, *Gesch. und Syst.*, 1, 1066 sg.; Liebenam, *Comitia*, p. 686 sg.; Boner, *De comitiis romanorum centuriatis commentatio critica*, 1833; Breda, *Die Centurienverfassung des Servius Tullius*, Bromberg, 1846; Genz, *Die Servianische Centurienverfassung*; Sorau, 1877; Gerlach, *Die Verfassung des Servius Tullius in ihrer Entwicklung*, in *Hist. Studien*, 1 (1841, Gotha), p. 343; Huschke, *Die Verfassung des Servius Tullius*, Heidelberg, 1838; Id., *Ueber die Servianische Centurienverfassung*, in *Rh. Mus.*, n. f. 8 (1853), p. 405 sg.; Kübler, *Centuria*, in Panly-Wissowa, *Realencyclopädie*, 3, 1952 sg.; Id., *Classis*, *ibidem*, 2, 2630; Ihne, *Die Entstehung der Servianischen Verfassung*, in *Symbola Philologorum Bonnensium in honor. F. Ritschl.*, Lipsia, 1867, p. 629; Le Tellier, *L'organisation centuriate et les comices par centuries*, Paris, 1896; Liebenam, v. *Exercitus*, in Panly-Wissowa, 6, 1589; Peter, *Zu der Centurienverfassung des S. Tullius*, Cassel, 1846; Ullrich, *Die Centuriatcomitien*, Landshut, 1873; Zachariae, *De numero centuriarum a Servio Tullio institutarum*, Göttingen, 1831.

(2) Soltan, *Altrömische Volksversamml.*, p. 229: cf. Genz, *Die Servianische Centurien Verfassung*. Un'opinione isolata (K. I. Neumann, *Ueber die Grundherrschaft der Röm. Republik, die Bauernbefreiung und die Entstehung der Servianischen Verfassung*, Strassburg, 1900) collega l'origine di questa costituzione al consolato di M. Valerius nel 456 a. C.

(3) Pacchioni, *Corso*, 1, 31.

(4) Bonfante (*Storia del diritto romano*, pag. 121) ammette in ogni modo che la riduzione in assi non sia

sviluppo territoriale e politico da esse presupposto siano da riferirsi ad un'epoca non anteriore all'incendio gallico.

I comizi centuriati hanno carattere militare a base timocratica: la loro unità costitutiva è la centuria, e le centurie sono raggruppate in classi secondo l'ammontare del censo: entro ogni classe, le centurie sono divise in parti uguali fra *iuniores* e *seniores*, il che — dato il minor numero di questi ultimi — fa concorrere il privilegio del censo con quello dell'età. Il censo delle singole classi — cinque in numero — è variamente tramandato dalle fonti, nè è qui il luogo di discutere i dati discrepanti (1): esso sarebbe per la prima classe di centomila assi secondo Livio e Dionigi, centoventi secondo Plinio e Festo, centoventicinque secondo Gellio; per la seconda settantacinque mila, cinquanta per la terza, venticinque per la quarta; per la quinta dodici mila e cinquecento secondo Dionigi, undici mila secondo Livio, e sole quattro secondo Polibio. Alla prima classe erano assegnate 80 centurie, 20 alla seconda, 20 alla terza, 20 alla quarta e 30 alla quinta. A queste sono da aggiungere innanzi tutto le centurie dei cavalieri, che pure fanno parte della prima classe, rappresentate da 12 centurie e dai *sex suffragia*, la cui natura e composizione è vivamente controversa (2); indi le centurie dei *fabri tignarii*, dei

originaria: Mommsen, *Dr. public*, 6, 1, 279, che le cifre attribuite a Servio non risalgono oltre la prima guerra punica.

(1) Cf. Böckh, *Metrologische Untersuchungen*, p. 427 sg.; Rubino, *De Serviani census summis disputatio*, Marburg, 1854; Rammer, *De Servii Tullii censu*, Erlangen, 1839; cf. Hertz, in *Philologus*, 1 (1846), 108; Karlowa, *R. R. G.*, 1, 384 sg., con particolare riguardo alla *lex Voconia*.

(2) È opinione generalmente diffusa che esse siano

fabri ferrarii, dei *tibicines* o *liticines* e dei *cornicines* e degli *accensi velati*; finalmente la *centuria proletariorum* che abbraccia quelli censiti per somma inferiore al censo dell'ultima classe (1).

Il problema più grave e più oscuro si riferisce a una riforma che secondo l'attestazione delle fonti (2) i comizi centuriati subirono nella prima metà del sesto secolo di Roma. Rimandando, per l'esame della spinosa questione, agli innumerevoli scritti pubblicati sull'argomento (3), mi limito

riservate ai *patres*: in senso recisamente contrario v. Mommsen, *Röm. Forsch.*, 1, 135 sg.

(1) Di *proletarius* l'etimologia corrente è da *proles*: meglio da *proletus* = popolo: così Bréal, in *Journal des Savants*, 1902, 599.

(2) Riferisco i tre testi. Cic., *de rep.*, 2, 22, 39: « Nunc rationem videtis esse talem ut equitum centuriae cum sex suffragiis et prima classis, addita centuria quae ad summum usum urbis fabris tignariis est data, LXXXIX centurias habeat, quibus ex cent. quattuor centuriis (tot enim reliquae sunt) octo solae si accesserunt, confecta est vis populi universa, reliquaque multo maior multitudo sex et nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, ne esset periculosum », 1, 43. « Nec mirari oportet hunc ordinem, qui nunc est post expletas quinque et XXX tribus, duplicato earum numero, centuriis iuniorum seniorumque, ad institutam ab Servio Tullio summam non convenire ». Dionys, 4, 21 dice che ai suoi tempi l'ordine antico è mutato in senso democratico (εις τὸ δημοτικώτερον) οὐ τῶν λόγων καταλυθέντων ἀλλὰ τῆς κλήσεως αὐτῶν οὐκέτι τὴν ἀρχαίαν ἀκριβείαν φυλαττούσης.

(3) Senza la pretesa di dare una bibliografia completa, ricordo: Clason, *Zur Frage über die reformirte Centurienverfassung in Heidelberger Jahrbücher*, 1872, p. 221; Genz, *Ueber die Centuriat comitien nach der Reform*, Freienwald, 1882; Bloch, *La réforme démocratique à Rome au III siècle av. J. C.* in *Rev. hist.*, 32 (1881), p. 1 sg.; Herzog,

a riferire sommariamente le opinioni più autore-

Der Character der Tributcomitien im fünften und sechsten Jahrhundert der Stadt, und die Reform der Centuriatcomitien in Philologus, 24 (1866), p. 312; E. Klebs, *Die Stimmenszahl und die Abstimmungsordnung der reformirten servianischen Verfassung in Z.S.St.*, 12 (1892), p. 181; Lange, *Cicero über die servianische Verfassung in Rh. Mus.*, n. f. 8 (1853) p. 616; *Commentatio de magistratum romanorum renuntiatione et de centuriatorum comitiorum forma recentiore*, Lipsia, 1879; H. T. Pluess, *Die Entwicklung der Centurienverfassung in den beiden letzten Jahrhunderten der Röm. Republik*, Lipsia, 1870; Ritschl, *Cicero über die Servianische Centurienverfassung in Rh. Mus.*, n. f. 8 (1853), pag. 308; Fr. Ritter, *Die Verbindung der röm. Centurien mit den Tribus in Museum der rheinwestfälischen Schulmännervereins*, 1 (1842), pag. 91 sg.; *Die Nachrichten des Cicero über die Servianischen Centurien in Rh. Mus.*, n. f. 1 (1842), pag. 575; F. Sanojca, *De comitiorum centuriatorum mutata ratione*, Lemberg, 1893; Savigny, *Verbindung der Centurien mit den Tribus*, in *Verm. Schrift.*, 1, p. 1; Fr. Schmidt, *De mutatis Centuriis servianis*, Giessen, 1890; Seligman, *Transformation des comices par centuries institués par Servius Tullius in Rev. de législat.*, 9 (1856), pag. 244; Soltan, *Cic. de rep. 2, 22, 39 und die Servianische Centurienordnung in N. Jahrb für Philol. und Pädag.*, 1895, pag. 410; Tophoff, *De commutatis comitiis centuriatis*, Essen, 1853; Troll, *De non mutata classium centuriarumque ab S. Tullio descriptarum ratione*, 1830; Unterholzner, *De mutata ratione centuriatorum comitiorum a S. Tullio institutorum*, Berlin, 1835. Recentemente F. Smith (*Die Römische Timokratie*, Berlin, 1906) ha negato fede alla riforma, ritenendo che sempre vi sia stato un nesso tra centurie e tribù, e precisamente vi sarebbero state 168 centurie *seniorum* (e altrettante *iuniorum*) ripartite tra le 21 antiche tribù, 8 per ciascuna. Egli ritiene poi che il sistema timocratico delle 5 classi, lungi dall'essere originario, sia una novità del tempo di Catone, e lo riferisce al 179 a. C. (argom. Liv. 40, 51).

volmente sostenute e quelle che a me sembrano migliori.

La data — anzitutto — è anteriore al 218 a. C. perchè nella terza deca di Livio la riforma è già presupposta: le censure a cui si attribuisce con maggior verosimiglianza sono quelle di *C. Flaminius* e *L. Aemilius Papus* nel 220 o, più comunemente, di *C. Aurelius Cotta* e *M. Fabius Buteo* nel 241: a quest'epoca appunto risale la fissazione del numero delle tribù a trentacinque, colla quale Livio stesso metta in relazione la riforma.

Quanto al contenuto di essa, il punto veramente sicuro è precisamente la relazione da essa introdotta (1) tra le centurie e le tribù. Fu emessa dal Niebuhr (2) l'ipotesi che ogni tribù fosse divisa senza più in due centurie (*iuniorum* e *seniorum*) (3) cosicchè si avrebbero settanta centurie e — aggiuntevi le diciotto dei cavalieri — ottantotto: ma ciò che rende inaccettabile quest'opinione è che essa non tien conto delle classi le quali pure risulta che sopravvissero anche dopo la riforma (4).

L'opinione che — pure mancando di una dimostrazione assoluta — sembra per ogni riguardo preferibile è quella che risale ad Ottavio Pantagato (5) e che fu poi rimessa in onore dal Savigny:

(1) Prima, l'ordinamento delle centurie era affatto libero da ogni riguardo alle tribù: persone di una tribù medesima potevano esser ascritte — pur appartenendo ad una medesima classe — a centurie dispartite. La riforma diede così anche alle centurie — indirettamente — una base più indipendente dall'arbitrio dei censori.

(2) *Röm. Geschichte*, 3, 382 sg.

(3) Liv., 24, 7; 26, 22; 27, 6; Horat., *Ad Pisones*, v. 341.

(4) Cfr. Cic., *Phil.*, 2, 33; *de leg.*, 3, 19. 44; *de har. resp.*, 6; pro *Flacc.*, 7, 15; Sall., *Jug.*, 86; Gell., 16, 10; Val. Max., 2, 2.

(5) L'ipotesi emessa dal Pantagato, monaco servita

secondo la quale ogni tribù abbraccia dieci centurie, due per ciascuna classe, e rispettivamente una di *seniores* e una di *iuniores*: in tutto 350 *Tribuscenturien* senza contare le centurie aggiunte.

Quanto a queste, è pacifica la sopravvivenza delle 12 centurie di cavalieri: dai più si ammette pur quella dei *sex suffragia* (1): secondo il Kàrlowa (2) sussiste sempre la *centuria proletariorum* nella quale non prima di Mario sarebbero stati ammessi al voto i *capite censi* in senso proprio (aventi meno di 375 assi): è parimenti probabile che rimangano le centurie degli artigiani (3). In tutto 373 centurie.

Il problema si complica quando si passi a considerare il funzionamento del voto. Il Mommsen (4) seguendo nella sostanza l'opinione già emessa dal Baier (5) parte dal presupposto che il numero dei voti sia rimasto quale era prima della riforma, ossia centonovantatré, e per arrivare a questo risultato opina che, mentre nella prima classe ogni centuria (70) ha ciascuna un voto, e con essa le 18 centurie dei cavalieri e le addizionali, le rima-

bresciano (1494-1567), fu divulgata da Ursinus nell'edizione di Livio del Drakenborch.

(1) Abbandonata fu l'opinione del Pluess (in *Fleckeisen's Jahrbücher*, 1867, p. 527; 1881, p. 417) secondo cui i *sex suffragia* non sarebbero che i sei voti delle 12 centurie dei cavalieri, raggruppate a due a due; e quella, anche meno verosimile, del Lange (*Commentatio*, etc., p. 26) che la *centuria equitum* fossero 18, e che nella *renuntiatio* i loro *suffragia* si raggruppessero a tre a tre.

(2) *R. Rg.*, 1, 388: contro Lange, 2, 512.

(3) Lange, 2, 512: per la sussistenza degli *accensi velati* come corporazione cfr. *Fr. Vat.*, 198.

(4) *Disegno del dir. pubbl. romano* (tr. it.), p. 42.

(5) *Onomasticon Tullianum*, 3, 374.

manenti $(373 - (18 + 70 + 5) = 280)$ non hanno che 100 voti $(193 - (18 + 70 + 5))$ complessivamente.

Il Klebs (1) — che ha lo studio più elaborato su questo punto — ritiene invece che i voti siano altrettanti quante le centurie: osserva infatti, a mio avviso giustamente, sia che dai testi fondamentali di Livio e Cicerone non si può desumere che la somma dei voti sia rimasta inalterata, sia che è impossibile dare contemporaneamente alla parola *centuria* il doppio significato di divisione comiziale e di unità votante.

La riforma — di carattere democratico — avrebbe quindi avuto l'effetto di diminuire la preponderanza — prima assoluta — delle centurie della prima classe: non di sopprimerla perchè, a parte i cavalieri, entro ogni tribù restava sempre assicurato a quella un numero di voti uguale a quello di ciascun'altra, per quanto incomparabilmente inferiore fosse il numero dei componenti.

L'intimo nesso introdotto così tra le tribù e le centurie dà la ragione generale per cui in una serie di testi si poté parlare del voto delle tribù nei comizi centuriati: ma le opinioni avanzate per spiegare più specificamente queste espressioni non si possono dire soddisfacenti (2).

La costituzione dei comizi centuriati non venne più nel seguito alterata: un accenno poco chiaro di Livio (3) relativo al 179 a. C. pare alluda a un cambiamento transitorio: la riforma di C. Gracco nel 122 (*ut ex confusis quinque classibus sorte*

(1) Op. cit., a n. 8, p. 200 sg.

(2) Madwig, *Verf. und Verwalt.*, I, 119, ammette solo 70 centurie, due per tribù; Lange, *R.A.*, 2, 510, che nella seconda *renuntiatio* i 350 voti si raggruppino a cinque a cinque.

(3) Liv., 40, 54.

centuriae vocarentur) (1) si riferisce solo al modo di votazione.

6. La terza forma di assemblea è quella per tribù (2): più recente delle due altre, essa diviene a poco a poco praticamente la più importante per ciò che riguarda l'attività legislativa.

È impossibile precisare la data d'origine delle assemblee tribute: essa (3) si perde nei confusi primordii della lotta tra patrizi e plebei. Però i dati della tradizione, conformi, in questo punto, alla intrinseca verosimiglianza, fanno ritenere che esse siano sorte dapprima come riunioni non di tutto il popolo ma della sola plebe (*concilia plebis tributa*). Accanto ai comizi centuriati del comune patrizio-plebeo, i plebei presero a radunarsi in riunioni autonome e, non convenendo loro la base timocratico-militare delle centurie, nè avendo d'altra parte partizioni organiche proprie, assunsero come criterio di organizzazione quello territoriale delle tribù. A una *lex Publilia Voleronis* del 471 a. C. si fa risalire nella tradizione la prima elezione dei

(1) Ps. Sal., *de rep. ord.*, 2, 8; cfr. Cic., *pro Mur.*, 23, 47.

(2) Mommsen, *Dr. public.*, 6, I, 166 seg.; *Röm. Forschungen*, I, 151 seg.; *Die Römische Tribus*; Herzog, *Gesch. und Syst.*, 1, 1128-1136; 1169 seg.; Lange, *R.A.*, 2, 459 seg.; Liebenam, loc. cit., 700-702; Padelletti-Cogliolo, *Storia del D. Rom.*, pag. 44-66; Berns, *De comitiorum tributorum et conciliorum plebis discrimine*, Wetzlar, 1875; Clason, *Ueber das Wesen der Tribus und Tribusversammlungen der ältesten Republik in Krit. Erörterungen*, Rostock, 1871; Genz., *Die Tributcomitien in Philologus*, 36, pag. 83; Jhne, *Die Entwicklung der röm. Tributcomitien in Rh. Mus.*, 28 (1873), pag. 353; Ruppel, *Die Theilnahme der Patricier an den Tributcomitien*, Heidelberg, 1887.

(3) Pacchioni, *Corso di D. Romano*, I, 32.

tribuni per opera di *concilia plebis tributa* (1), nei quali esclusivamente, da allora in poi, i *tribuni plebis* esercitarono la loro sempre crescente attività e dai quali emanarono i plebisciti che — a datare dell'*exaequatio* — rappresentano la grande maggioranza nella produzione legislativa.

Accanto a queste riunioni della plebe troviamo le assemblee di tutto il popolo, pure ordinate per tribù: i *comitia tributa*. Su questi, e sul loro rapporto coi precedenti, esistono gravi divergenze d'opinione.

È generalmente riconosciuto che i *comitia populi tributa* sono d'origine posteriore alle corrispondenti riunioni plebee: il popolo avrebbe anzi imitato dalla plebe quella più comoda forma di riunione (2). Dai più si riscontra il primo esempio di elezioni nei comizi tributi (questori) nel 447 a. C.: la prima *lex* — a parte la decisione *de agro Coriolano*, 446 a. C., di dubbia natura — sarebbe la *lex Manlia de vicesima manumissionum* del 357 a. C. (3): anche la qualifica di *maximus comitiatus*

(1) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, I, 170, n. 2: per le precedenti elezioni v. retro, n. 2. Il Pais (*St. di Roma*, I, 2, 633, n. 2), considera la *lex Publilia Voleronis*, come una anticipazione della *lex P. Philonis*.

(2) Mommsen, *Röm. Forsch.*, I, 154, ritiene che non si potesse in origine parlare di *comitia tributa* perchè fino a quando, colla censura di A. Claudio, anche i non possessori furono iscritti nelle tribù urbane, le tribù non potevano rappresentare la riunione di tutto il popolo. L'argomento non mi pare decisivo, e potrebbe forse essere ritorto: ad ogni modo anche prima del 212 a. C., il Mommsen stesso non contesta l'esistenza di *leges* votate dalle tribù con piena efficacia obbligatoria salvo che egli la richiama a una espressa clausola della *lex Valeria Horatia*.

(3) Pais (loc. cit.) dubita dell'esattezza di questi dati:

data nelle XII tavole alle centurie fa pensare che i comizi tributi fossero già allora riconosciuti: e ciò va messo in rapporto colla opinione di coloro che — col Mommsen — ritengono doversi attribuire alla *lex Valeria Horata* del 449 a. C. il riconoscimento delle deliberazioni di questi nuovi comizi (1).

Nei comizi tributi l'*jus suffragii* (2) spetta a ciascun cittadino nella propria tribù: decide la maggioranza delle tribù e, nelle singole tribù, la maggioranza di voti: di qui l'importanza preponderante delle tribù rustiche di fronte alle urbane.

La opinione che io credo doversi accettare ritiene che durante tutto lo svolgimento della costituzione repubblicana, i *comitia tributa* e i *concilia [tributa] plebis* rimasero nettamente distinti, in quanto i primi sono convocati da un *magistratus populi*, i secondi da un tribuno; nei primi vota tutto il popolo, nei secondi esclusivamente la plebe (3).

per le elezioni egli crede che il più antico esempio sicuro non sia che del 213 a. C. (edili curuli: Liv., 25, 2, 7): quella dei questori per opera delle tribù non risalirebbe che al 2.º secolo a. C. Egli osserva che alcuni autori, confutati da Livio (10, 9, 12) facevano eleggere gli edili curuli nei comizi consolari (centuriati) ancora nel 299 a. C.: osserva anche che il ritorno all'antico decretato da Silla prova che il sistema dei comizi tributi era relativamente recente.

(1) V. c. 3.º, § 2.

(2) Cfr. anche Van Hille, *Over het Stemrecht in de tribus* (1907), da me non visto.

(3) In questo senso anzitutto Rubino *Untersuchungen*, I, 309; Mommsen, *Röm. Forsch.*, I, 155 seg., e in particolare Berns, op. cit. V. anche Soltau, *Gültigkeit der Plebiscite*, pag. 21 seg.; Bruns-Lenel, *Gesch. u. Quellen*, pag. 104; Perozzi, *Istituz.*, I, 40, n. 1; Girard, *Manuale*, pag. 43 seg.

L'opposta opinione, rappresentata da numerosi e illustri sostenitori (1), ritiene invece che quelle due forme di assemblea formarono col tempo una cosa sola, in quanto rimasero contraddistinte unicamente dalla diversità del magistrato dirigente, ma non dalla diversa attribuzione dell'*jus suffragii*.

Poichè rimase isolata l'opinione dell'Ihne (2) che anche nei comizi tributi, diretti da consoli o da pretori, potessero votare solo i plebei, si sostiene che nei *concilia plebis* finirono per essere ammessi al voto anche i patrizi, divergendo solo nel determinare la data di quest'ammissione che — naturalmente — non sarebbe originaria. Il Platschnick (3) la pone subito dopo la *lex Publilia Voleronis*: il Landucci (4), accostandosi al Niebuhr, la fa coincidere coll'*exaequatio* dei plebisciti alle *leges* il che — giova notarlo — toglierebbe ad essa gran parte di quell'importanza che le fonti fanno vivamente risaltare, quando dichiarano che si trattava, nonostante l'opposizione dei patrizi, di far sì che i *plebiscita* « *omnes quirites tenerent* », quantunque — è questo il punto fondamentale — non tutti i quiriti partecipassero alla loro formazione. Fra noi quest'opinione è sostenuta con particolare energia dal Costa il quale peraltro, più

(1) Clason, loc. cit.; Ihne, loc. cit.; Rein in Pauly, v. *lex* 4, 952 (ogni legge votata per tribù è un plebiscito); Humbert, *Comitia* in Daremberg I, 2, pag. 1380 (la *lex Publilia Voleronis* trasformò le assemblee della plebe in *comitia tributa*; Costa, *St. delle Fonti*, pag. 18.

(2) Loc. cit.

(3) *Die Publilische Rogation*, in *Zschr. für öst. Gymnasien*, 17 (1860), p. 161.

(4) *La pubblicazione delle leggi nell'antica Roma*, in *Atti della R. Acc. di Sc. e Lett. di Padova*, 1896, p. 132.

che sugli elementi desunti dalle fonti (1) si appoggia su considerazioni generali a cui non è qui il luogo d'accennare (2).

Un argomento diretto in favore di questa tesi — l'unico tentativo ch'io sappia — è stato addotto dal Carle. Egli è d'opinione che, mentre per le elezioni dei tribuni e degli edili plebei i *concilia plebis* sono un corpo esclusivamente plebeo, per ciò che riguarda la votazione delle leggi essi si identificano coi *comitia tributa* quanto alla loro composizione: perciò il plebiscito si contraddistingue unicamente per l'essere proposto da un tribuno.

E infatti, egli osserva (3), la *lex agraria* del 111 a. C. è un plebiscito, e pure la *praescriptio* indica come primo votante un *Q. Fabius Q. filius*, che è un patrizio. Che quella legge sia un plebiscito, io l'ho per certo sebbene dal suo testo non risulti positivamente: ma come si dimostra che quel Q. Fabio è un patrizio? Sta bene che la *gens Fabia* figurò tra le genti patrizie più cospicue, e che patrizie siano le famiglie ad essa appartenenti che noi conosciamo: ma è assolutamente impossibile escludere *a priori* l'esistenza di Fabii plebei che — verosimilmente come *clientes* — avrebbero assunto quel nome (4).

(1) Egli riporta (op. cit., p. 18, n. 1) una serie di testi di Livio in cui ritiene che *plebs* sia indubbiamente usata in senso di *populus* ed altri in cui si parla di un *agere ad populum* da parte dei tribuni. Io credo non potersi dar soverchio peso alla terminologia di Livio, troppo spesso mancante di precisione.

(2) V. c. 3.^o, § 2. V. anche le mie *Osservazioni* etc. in *Filangieri*. 1910, p. 652.

(3) *Origini del diritto romano*, p. 282.

(4) Patrizi i *Labeones*, *Pictores*, *Buteones*, *Maximi*, *Flaccinatores*, *Dorsuones*, *Fibulani*, *Ambusti*, *Folii*. Ve-

Piuttosto, in senso contrario mi sembra decisiva l'attestazione, riferita da Gellio (1), di Laelius Felix, che i tribuni non hanno il diritto di convocare i patrizi nè di trattare con essi.

La permanenza della distinzione tra *comitia tributa* e *concilia plebis* fu messa in rilievo con particolare efficacia dal Berns, insistendo con abbondanza d'esempi sulle tre antitesi che — quantunque offuscate o alterate in alcuni scrittori — rimangono sostanzialmente ben chiare: *populus* e *plebes*, *comitia* e *concilium*, *lex* e *plebiscitum*. *Plebes* e *populus* stanno fra loro in antitesi non come due parti distinte ma come la parte al tutto: la *plebs* è il *populus* senza i patrizi (2): la scarsità numerica di questi ultimi dà uno speciale valore a questa definizione negativa. Se più volte si trova usato *populus* in luogo di *plebs* negli scrittori latini (3) e se i greci usano quasi sempre indifferentemente *δημος* (4), l'antitesi è meglio osservata nel lin-

rosimilmente plebeo era il *Fabius* a cui allude Cicerone, *pro Fonteio*, 26: cfr. *Fabius*, n. 26, in Pauly Wissowa, 6, 1747.

(1) 13, 27, 4, « tribuni autem neque advocant patricios neque ad eos referre [ferre *Huschke*] ulla de re possunt ». Si potrebbe addurre anche Liv., 2, 55, in cui si narra che il tribuno Laetorius allontana i *consules* e la *nobilitas* venuta *ad impediendam legem* ed ordina « submoveri praeterquam qui suffragium ineant ». Ma si tratta di un'epoca troppo remota, in cui anche i più degli avversarii riconoscono la distinzione. Meglio Dio C., 21, 18, 2 οἷς γὰρ οὐ μέτεστι τῆς δημαρχίας, τοῦτους οὐδὲ τῆς ὑπὸ δημάρχου κουρομένης ψήφου κοινωνεῖν.

(2) Gai, 1, 3 « plebis... appellatione sine patriciis ceteri cives significantur »; Gell., 10, 20, 5 (Capito) « plebes... ea dicatur in qua gentes patriciae non insunt »; Fest., p. 330 M.

(3) V. Berns, op. cit., p. 15 sg.

(4) Cf. *δημαρχος* = *tribuno*. È notevole l'esattezza di

guaggio ufficiale, in cui, come nelle espressioni generali si usa cumulativamente *populus plebesque* (1), nei casi singoli si parla ora dell'uno ora dell'altra: così, fra gli scarsi esempi di *praescriptiones*, per le rogazioni tribunicie il *Plebisc. de Termessibus* a. 71 a. C.: « C. Antonius..... tr(ibunei) pl(ebei) de s(enatus) s(ententia) plebem [i]oure rogaverunt.... »: per le rogazioni proposte ai comizi tributivi la *lex Quinctia* a. 9 a. C.: « T. Quinctius Crispinus consul populum iure rogavit populusque iure scivit.... ». Cf. anche Prob., *Litt. sing.*, 3, 1; Cic., *Phil.*, 1, 10, 26. *Comitia* sono la riunione di tutto il popolo: *concilium* di una parte sola di esso, ed è usato in particolare per le riunioni tenute dai tribuni (2): sebbene, qui pure, l'uso delle fonti letterarie romane e più — naturalmente — greche, sia spesso oscillante (3). *Lex*, come già si vide, è la deliberazione del popolo intero: *plebiscitum* quella della sola plebe: e l'antitesi che permane nettamente per tutta l'età classica non avrebbe valore se l'unica differenza consistesse nella diversità del magistrato proponente: nè la

Dione Cassio che, per *plebs*, usa *πλήθος* o *ἄμιλος*; cf. in particolare 37, 37 a proposito della *lex Atia* dove l'*ἄμιλος* che vota il plebiscito è contrapposto al *ἄρχαι* (i comizi tributivi della *minor pars populi*) che deve eleggere i sacerdoti.

(1) Cf. c. 1.º.

(2) Cf. Laelius Felix, in Gell., 15, 27, 4: « is qui non ut universum populum sed partem aliquam adesse iubet, non *comitia* sed *concilium* edicere debet ».

(3) Anche qui fa eccezione Dione Cassio che per i *concilia plebis* usa regolarmente *σύλλογος*, e non *ἐκκλησία* (Berns, p. 38). Karlowa, *R. Rg.*, 1, 406, pensa invece che per qualunque riunione per tribù fosse termine tecnico *concilium*, come (v. c. 1.º) per le loro deliberazioni *sciscere, scitum*, e non *jubere, jussum*.

resistenza patrizia al riconoscimento legale dei plebisciti sarebbe stata così aspra se non si fosse veramente trattato della singolare concessione che le deliberazioni di una *pars populi* fossero obbligatorie per *populus* intero.

Riassumendo, io credo che tra i comizi tributivi e i concilii della plebe, sparita coll'*exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges* ogni diversità sostanziale di competenza (1), rimangano come elementi distintivi (2):

1.º la differenza dell'*jus agendi*, spettante, per le proposte di legge, a console o pretore nei primi, al tribuno nei secondi;

2.º la differenza dell'*jus suffragii*, spettante nei primi a tutti i cittadini, ciascuno nella tribù in cui è iscritto, nei secondi ai soli plebei;

3.º la differenza riguardo agli auspicii, in quanto i tribuni non hanno gli *auspicia impetrativa* (*spectio*): — è controverso se abbiamo gli *auspicia oblativa*: lo ammette Soltau, lo nega Mommsen (3);

4.º la differenza quanto alla *patrum auctoritas*, per chi ritiene col Mommsen (4) che essa fosse necessaria per le deliberazioni dei comizi tributivi: ai *concilia plebis* certo non s'applica;

5.º forse la differenza quanto ai giorni di tenuta, che peraltro non si può sicuramente affermare.

(1) S'intende, per l'attività legislativa: per la giudiziaria e — più nettamente ancora — per la elettorale, essa esiste tuttavia.

(2) Cfr. Mommsen, *Röm. Forsch.*, I, 193 sg.; Karlowa, *R. Rg.*, I, 407 sg.

(3) Op. cit., I, p. 195.

(4) Op. cit., I, 157. L'argomento capitale in contrario è Cic., *de dom.*, 14, 38; cfr. Liv., 6, 14.

CAPITOLO III.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEI COMIZI.

SOMMARIO.

7. La triplice attività comiziale e l'attività legislativa in genere.
8. Competenza legislativa dei vari comizi: curie — centurie — tribù — *concilia plebis*: l'*exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges*.
9. I vari oggetti dell'attività legislativa: saggio di un ordinamento sistematico delle leggi comiziali note.
10. Il tramonto dell'attività comiziale nell'età imperiale.
11. L'ingerenza del senato nella funzione legislativa.

7. L'attività dei comizi si svolge in tre diversi campi che nelle fonti classiche sono tipicamente distinti: elettorale, giudiziario e legislativo (1). Il comportamento reciproco del magistrato e del popolo è nei tre casi analogo: il magistrato interroga e il popolo risponde; e in origine la risposta del popolo non poteva essere in ogni caso che affermativa o negativa: solo nelle elezioni una evoluzione relativamente recente portò che il popolo non si limita più ad accettare o respingere i nomi che il magistrato propone, ma fa lui stesso i nomi dei candidati prescelti. Ma fra queste tre attività la distinzione pratica può essere malagevole, ed anche teoricamente essa non fu senza contrasti.

(1) Cfr. specialm. Cic., *de leg.*, 3, 3, 10 « creatio magistratum — iudicia populi — iussa vetita, 3, 15, 33 suffragia in magistratu mandando, ac reo indicando iubendaque in lege aut rogatione »; *de divin.*, 2, 35, 74; Polyb., 6, 14.

Formalmente la *lex* si distingue dalle deliberazioni elettorali e giudiziarie in quanto essa sola va contrassegnata col nome del magistrato rogante: sostanzialmente non si può assegnarle un contenuto tipico, e convien, come già si disse, limitarsi a qualificare — per esclusione — come leggi tutte le deliberazioni comiziali che non sono nè designazione di un candidato a una carica nè pronuncia su una *provocatio* portata contro una pena irrogata da un magistrato. Così — da un lato — nel caso dell'istituzione di magistrature straordinarie, non è sempre dato discernere nelle fonti le due fasi che logicamente si devono sempre supporre: la *lex* che istituisce la magistratura nuova e la elezione che ne designa il titolare: dall'altro — l'irrogazione per parte del popolo o della plebe di singole pene per singole violazioni sembra rappresentare, forse già nel concetto romano (1), una specie di zona grigia tra l'attività legislativa e la giudiziaria.

Inoltre nella teoria costituzionale romana sembra essersi affacciato il pensiero democratico della identica efficacia formale di qualsivoglia deliberazione comiziale, specialmente allo scopo di far considerare talune elezioni illegali come altrettante abrogazioni implicite delle leggi relative (2); concetto certamente consono a quello della sovranità popolare, ma che — come quello appunto — non fu mai in Roma portato a tutte le sue logiche conseguenze.

Lasciando da parte quanto riguarda le elezioni e i giudizi, e limitandoci a studiare l'attività comiziale nel campo della legislazione, due questioni principali si presentano: i limiti della competenza

(1) Lange, *Röm. Alt.*, 2, 571.

(2) V. al cap. 5, § 3, n. 4.

legislativa in genere e i limiti della competenza legislativa dei singoli comizi.

La prima non consente una risposta esauriente: a Roma infatti non fu mai nettamente determinato in modo generale in quali casi il magistrato fosse tenuto a provocare la deliberazione del popolo: i limiti generici della competenza legislativa non possono quindi essere studiati *a priori* sulla base di criterii costituzionali, ma solo coll'esame dei casi in cui essa si è effettivamente esplicata. Lo svolgimento dell'attività legislativa dei comizi segna uno sviluppo progressivo che va di pari passo coll'affermarsi della democrazia e raggiunge — si può dire — il suo culmine nel periodo gracciano per poi mantenersi — non senza oscillazioni — fino allo scorcio della repubblica.

Rimandando a sede migliore l'esame delle varie materie in cui i comizi sono intervenuti, osservo qui che in tale intervento si possono a mio avviso distinguere due tipi diversi. Il primo è rappresentato dai casi in cui l'intervento legislativo è attestato *ab origine* e quindi — per tutta l'epoca repubblicana — appare come necessario e impreteribile: tale è, per citare il caso tipico, la *lex curiata*; tale anche — salvo discutere sui casi — la *lex (centuriata) de bello indicendo*.

Nel secondo si possono invece raggruppare i casi in cui i comizi estendono la loro sfera d'azione a campi che per lo innanzi erano più o meno largamente rimessi alla libera competenza del magistrato o del senato: estensione la quale a sua volta può avvenire talora per lenta e graduale evoluzione, in quanto a poco a poco, per circostanze occasionali o pel desiderio di assicurarsi l'assenso popolare, il senato e il magistrato prendono a sottoporre ai comizi delle questioni in cui per lo innanzi non si era mai pensato ad interpellarli — talora per brusca rivoluzione, in quanto

il popolo — o, qui, di regola, la plebe per mezzo dei suoi tribuni — interviene in determinate materie per affermarsi in contrasto col magistrato o col senato. L'attività comiziale è quindi, in questo secondo campo, in continuo progresso, sia riguardo alle leggi vere e proprie, che introducono cioè nuove norme giuridiche, sia riguardo a quelle che noi chiameremmo improprie o formali (1), le quali sono in sostanza manifestazioni di attività amministrativa. Perciò a me sembra che nello studio della legislazione romana occorra mettersi da un punto di vista a un dipresso opposto a quello del Pernice il quale, nel suo studio sulle « leggi formali » (2), prendendo le mosse da concetti di diritto pubblico odierno, ritiene come regola generale che tutte le volte che nella costituzione o nell'amministrazione romana si trova una deviazione dall'ordinamento antico e normale si debba supporre l'introduzione mediante una *lex* e che solo in seguito quando tali deviazioni si fecero coll'uso costanti e normali esse divennero affare di semplice amministrazione a cui, ritenuto superfluo l'intervento dei comizi, bastò che provvedessero magistrato e senato.

Quanto al secondo problema, della competenza rispettiva dei vari comizi, una risposta precisa è qui pure impossibile: anzi si può affermare — come verrà svolto in seguito — che la regola generale è quella della competenza indistinta. Un'eccezione è fatta peraltro dai comizi curiati: essi hanno in tutta l'epoca repubblicana un proprio campo in cui sono esclusivamente competenti, mentre essi

(1) Perozzi, *Istituzioni*, I, 34, n. 7 nega che i romani facciano distinzione tra leggi materiali e leggi formali.

(2) *Formelle Gesetze in Festgabe für Gneist.*, Berlin, 1888.

sono, per converso, incompetenti in tutte le altre materie. Questa netta demarcazione rilevata dagli scrittori (1) può essere a mio avviso un elemento non trascurabile per chi studia l'oscuro problema dell'attività legislativa nell'epoca più antica.

8. I casi di competenza delle curie (2) sono tutti di tipo arcaico, e sembra verosimile che risalgano all'epoca regia, quando le curie erano l'unica forma d'assemblea dei cittadini: la vetusta consuetudine, o forse anche ragioni religiose, fecero sì che anche il sorgere posteriore delle altre due forme di comizi, per centurie e per tribù, non tolse all'antica assemblea curiata alcuna delle sue competenze. Per converso, essa non ne acquistò alcuna nuova: nelle svariatissime materie in cui intervengono le centurie e le tribù, non una volta troviamo essere intervenute le curie, nè i Romani concepirebbero pur come possibile un tale intervento: ciò è a mio avviso un indice che nell'età primitiva in cui le curie erano la sola forma di assemblea, il popolo non era mai chiamato a deliberare su quelle materie.

La tradizione, riportata specialmente da Dionigi d'Alicarnasso, riferisce che i re, a cominciare da Romolo (3), avrebbero fatto votare ai comizi cu-

(1) Mommsen, *Dr. public*, 6, 1, 361.

(2) Cfr. Mommsen, *Dr. publ.* 6, 1, 362; Lange, *R.A.*, 1, 399 sg.; Karlova, *R. Rg.*, 1, 405 sg.; Herzog, *Gesch. und Syst.*, 1, 1167 sg.; Liebenam, v. *Comitia* in Pauly-Wissowa, 4, 684. Sulla competenza legislativa dei vari comizi in genere, v. specialmente Lange, *R.A.*, 2, 597 sg.; Karlova, 1, 406 sg.; Herzog, 1, 1070 sg.; Liebenam, pag. 694 (c. centuriati), 701 (*conc. plebis*), 804 (c. tributi).

(3) Dionys, 2, 10, 15, 25-27. V. Bruns, *Fontes*, pag. sg.; Girard, *Textes*, pag. 3; Riccobono, *Fontes*, pag. 5.

riati (1) una serie di leggi che, raccolte poi, al principio della repubblica, da un tal Papirius, avrebbero costituito il cosiddetto *ius civile papirianum*. Oramai la dottrina (2) si può dire concorde nel negar fede a queste attestazioni: anzitutto — dal lato estrinseco — la prima menzione della raccolta di Papirio non risale (l. 144, D. 50, 17) che a Grano Flacco — probabilmente il contemporaneo di Cesare —; e la notizia di queste leggi data da Pomponio contraddice con quanto Pomponio stesso afferma, che cioè le XII tavole furono la prima legge scritta a Roma, tanto che si è dovuto supporre che quelle fossero state nel frattempo abrogate: poi — dal lato intrinseco — la natura delle disposizioni attribuite ai re esclude che possa trattarsi di *leges* votate nei comizi; si tratta infatti più che altro di prescrizioni di carattere sacro, le quali hanno più attinenza col *fas* che coll'*ius*, e che ad ogni modo, nel sistema romano delle fonti, nessuna verosimiglianza intrinseca indurrebbe ad as-

(1) Pomponius, l. 2, § 2, D. 1, 2.

(2) Sulle *leges regiae* cfr. Direksen, *Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Ueberbleibsel von den Gesetzen der röm. Könige in Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen des Röm. Rechts* (1823); M. Voigt, *Ueber die leges regiae in Abh. d. Kön. Sächs. Ges. d. Wiss.*, 17 [*Phil. hist. Cl.*] (1876), p. 567 sg.; Hirschfeld, *Die monumenta des Manilius und das Ius Papirianum in Sitzb. d. Kön. Preuss. Ak. d. Wiss.*, 1903, 5, 1 sg.; Mitteis, *Die monumenta des Manilius und das Ius Papirianum in Z.S.St.*, 24 (1903), pag. 419; Zocco Rosa, *Ius papirianum in Dig. it.*; *I. civile papirianum in Riv. It. di Sc. Giur.* 39 (1905), pag. 73; Baviera, *I monum. di M. e Vj. papirianum in Arch. giur.*, 71, p. 255 e in *Ser. giuridici*, I, p. 37, cfr. anche Karlova, *R.Rg.*, 1, 105; Krüger, *Hist. des sources*, p. 3 sg.; Pacchioni, *Corso*, p. 10; Costa, *St. delle fonti*, p. 2; Pisano, in *Rass. univ. Catan.*, 7 (1909), n. 1.

segnare a quella limitata parte dell'*ius* che ha per sua fonte la legge: verosimilmente sono massime elaborate dai pontefici e raccolte da un Papirius in epoca relativamente tarda, mentre la tradizione che le ricollega ai re non fa che eccentuarne il carattere arcaico e venerando. Di una vera esplicazione di attività legislativa nell'epoca regia non c'è nessuna traccia, e forse nemmeno la probabilità (1).

Nell'epoca storica si può distinguere l'attività dei comizi curiati in tre campi diversi: religioso, gentilizio, politico (2).

Nella prima e nella seconda di queste funzioni essi si presentano presieduti non dal magistrato ma dai pontefici e prendono la qualifica di *comitia calata* (3). Non interessa qui l'intervento di essi — con funzione meramente passiva — alle cerimonie religiose, quali l'*inauguratio* del *rex* (*sacerificulus*) e dei tre *flamines*, o alle riunioni alle

(1) Lo stato del problema sull'ammissibilità di *leges regiae* non pare alterato dalla stele arcaica scoperta nel Foro del gennaio 1899 e la cui lezione ed interpretazione rimane enigmatica. V. il testo in Bruns, *Fontes*, p. 14: per la bibliografia specialmente v. G. Tropea, *La Stele arcaica del foro romano*, Messina, 1901: v. anche Zocco Rosa in *Ann. dell'Ist. di St. del D. Rom. di Catania*, 8 (1902), p. 272; Costa, *St. delle fonti*, p. 2, n. 3. Le cinquanta leggi che Servio Tullio avrebbe fatto votare alle centurie in materia di contratti e di delitti sono leggendarie.

(2) È dubbio se avessero competenza elettorale (forse l'elezione del *curio maximus*, Karlowa, *R. Rg.*: Mommsen, *Röm. Forsch.*, 1, 158, n. 47; 241; pensa ai c. tributivi: le fonti (Liv., 27, 8) tacciono. Competenza giudiziaria manca loro affatto. Certo non è da tener conto della larga competenza assegnata loro da Dionys, 2, 14, 22; 4, 20; 6, 66.

(3) Gell., 15, 27, 1 sg.; Fest., v. *calatores*, p. 38 M., v. cap. 2.^o, § 2.

nonae (1) per sentirsi annunciare le disposizioni pontificali relative al calendario.

Nel campo familiare e gentilizio si presenta innanzi tutto l'intervento delle curie alla formazione del testamento nella sua forma primitiva, il *testamentum calatis comitiis* (2). Sulla ragione e l'efficacia di tale intervento, oggetto di gravi dissensi che si collegano colle varie tendenze dottrinali sul concetto dell'eredità romana e sulle origini della successione testamentaria, non è qui certo il luogo d'insistere. Le curie si riuniscono a questo scopo, sotto la presidenza dei pontefici, due giorni all'anno, verosimilmente quelli designati nel calendario di Numa colla sigla *q. r. c. f.* (24 marzo e 24 maggio): non è improbabile che in origine le curie votassero (3): certo nell'età storica esse fungono semplicemente da testimoni.

Il diffondersi della nuova forma di testamento *per aes et libram* fece a poco a poco cadere in desuetudine la forma primitiva (4): invece si conserva viva in tutta l'epoca classica la competenza dei comizi curiati in materia di arrogazione, ossia per il passaggio di un cittadino *sui iuris* in potestà di un altro (5). Qui si tratta — formalmente

(1) Cf. Kübler, *Calata comitia*, in Pauly-Wissowa, 3, 1332.

(2) Gai., 2, 101; Ulp., 20, 2; Gell., 15, 27; § 1, I, 2, 10.

(3) In questo senso Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 364, n. 2; Pernice, op. cit., p. 29.

(4) Gai., 2, 103.

(5) È opinione generale che anche i c. per l'arrogazione — convocati, naturalmente in città (Ulp., 8, 2, 4) dai pontefici — siano da qualificarsi *c. calata*: Kübler (loc. cit., p. 1333) ritiene invece che siano tali solo quelli per la oscura formalità — verosimilmente connessa — della *detestatio sacrorum*: egli conforta così la sua opinione che i c. *calata* abbiano sempre una funzione esclusivamente passiva, non deliberante.

— di una vera *lex*: si osservano infatti le prescrizioni del procedimento legislativo; occorre l'intervallo *trinum nundinum* tra la *promulgatio* e la convocazione dei comizi; il pontefice interroga le curie allo stesso modo che il magistrato le centurie o le tribù (1). I casi di *lex curiata de arrogatione* attestati dalle fonti — avendo creduto doverli escludere dall'elenco cronologico — sono riportati in nota (2).

(1) Cf. Gai., 1, 99; Cic., *de dom.*, 29, 77; Gell., 5, 19, 9: « Eius rogationis verba haec sunt: Velitis iubeatis uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utque ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita uti dixi ita vos quirites rogo ».

(2) ^{695/59} (marzo) *l. curiata de arrogatione P. Clodii*. Cic., *pro Sest.*, 7, 15; *de dom.*, 15, 39; 16, 41; 29, 77; *de har. resp.*, 21, 44; 23, 48; 37, 57; *de prov. cons.*, 17, 42; 19, 45; *ad Att.*, 2, 7, 2; 8, 1; 12, 2; 7, 7, 6; 8, 3, 3; Dio C., 38, 12; 39, 11; Suet., *Caes.*, 20; Vell. Pat., 2, 45, 1; Plut., *Cat. min.*, 40. Proposta da C. Iulius Caesar come *Pf. Max.* (vi assistè Pompeo come augure): approvò l'arrogazione di P. Clodius Pulcher per parte di un tal Fonteius, plebeo, aprendogli così l'adito al tribunato. La legge fu votata (Suet., loc. cit.) nel giorno stesso in cui Cicerone aveva pronunciato la difesa di C. Antonio, e (Dio C., loc. cit.) senza osservare il *trinundinum*.

^{711/43} (15 agosto) *l. curiata de adoptione C. Octavii*. Suet., *Aug.*, 6; Vell. Pat., 2, 59, 1; App., *B. civ.*, 3, 94; Dio C., 45, 5. Ottavio, adottato per testamento da Cesare, dopo aver dichiarato davanti al *praetor urbanus* di accettare l'adozione, la fece confermare dalle curie. Questo caso, che certo non serve a illuminare il singolare istituto dell'adozione testamentaria, probabilmente si collega coi molti privilegi concessi a Ottaviano in quel periodo eccezionale.

^{757/4} (26 giugno) *l. curiata de adoptione Ti. Claudii Neronis*. Vell. Pat., 2, 103, 3; Suet., *Tib.*, 15; Tac., *Ann.*, 1, 3; cf. C. I. L., I, p. 323 (*fasti amiternini*) e 395 (*comm.*

Nel medesimo campo familiare-gentilizio rientrerebbe la competenza delle curie ammessa dal Mommsen (1) per la formazione di nuove *gentes* e per la *gentis enuptio* (2). Un caso unico e assai discusso ricordano le fonti di intervento delle curie per restituire a un patrizio i diritti gentilizi da lui perduti: così almeno il Mommsen interpreta quanto Livio (5.46) racconta della revoca di M. Furio Camillo dall'esilio nel 364: *uti comitiis curiatis revocatus de exilio jussu populi Camillus dictator extemplo diceretur*: la deliberazione delle curie non può certo riferirsi alla nomina del dittatore, che non spetta ai comizi; nè, secondo Mommsen (3) alla revoca dell'esilio e conseguente restituzione dei diritti di cittadinanza, la quale sarebbe opera dei comizi centuriati o tributi: l'intervento delle curie sarebbe stato necessario per ridargli la sua antica posizione nel gruppo gentilizio.

Più interessante per il diritto costituzionale ro-

diurni). Ratificò l'arrogazione di Tiberio fatta da Augusto: la data è indicata nelle iscrizioni citate: Velleio la posticipa d'un giorno.

^{803/50} *l. curiata de adoptione L. Domitii Ahenobarbi confirmanda*. Tac., *Ann.*, 12, 26 (*rogata lex*); cf. Dio C., 60, 32; Suet., *Claud.*, 27; *Ner.*, 7. Con essa fu ratificata l'adozione di Domizio da parte dell'imperatore Claudio. Cf. (specialm. sull'uso del nome del padre adottivo) Mommsen, *Die Adoptionen des Camillus Scribonianus und des Kaisers Nero*, in App. allo scritto *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, in *Hermes*, 3 (1869), p. 135 = *Ges. Schrift.*, 4, 467.

(1) v. contro Kübler, l. cit., 1332.

(2) Però nel caso di *Fecennia Hispala* (a. 186) bastò un SC. a cui tenne dietro un plebiscito.

(3) *Dr. publ.*, 6, 1, 44, n. 1; *Röm. Forsch.*, 1, 272, n. 8. Contro Karlowa, *R. Rg.*, 1, 405.

mano — ma anche assai oscuro — è l'intervento delle curie nel campo politico colla cosiddetta *lex curiata de imperio*. Essa è senza dubbio antichissima (1) come del resto lo sono tutti i casi di competenza delle curie, ma anche qui l'intervento di esse si è ridotto presto a una mera formalità: anche qui le curie sono rappresentate da trenta littori (2).

Non è ben chiaro per quali magistrati essa interviene: certo per i magistrati *cum imperio* (ditatore-console-pretore); non per i censori a cui provvede in modo parallelo una *lex centuriata*: per i magistrati minori il testo fondamentale è un oscuro accenno in Messalla presso Gellio (3): ad essi la *lex curiata* si sarebbe estesa solo tardi e per analogia: perciò la qualifica di *lex de imperio* sarebbe troppo specifica (4). Dovevano avere la *lex curiata* i decemviri da istituirsi in base alla *rogatio servilia agraria* del 63 (5): certo non l'avevano i magistrati plebei. È anche dubbio se occorresse per l'assunzione della promagistratura dopo l'intervallo stabilito dalla *l. Cornelia* dell'81: in Cic., *ad fam.*, 15.9.4 che dice avere il governo della Cilicia *senatus consulto et lege* il Karlowa (6) ritiene trattarsi di una deliberazione delle tribù. È dubbio finalmente quale fosse il contenuto e

(1) Non mi pare accettabile l'ipotesi del Karlowa (*R. R. G.*, 1, 52 e 83) che la *l. curiata*, si sia introdotta solo contemporaneamente all'istituzione delle centurie.

(2) *Lictores curiatii* Cic., *de l. agr.*, 2, 12, 31.

(3) 13, 15, « Minoribus creatis magistratibus tributis comitiis magistratus, sed iustus (controverosa lezione) curiata datur lege ».

(4) Karlowa, *R. R. G.*, 1, 132; Mommsen, *Dr. publ.*, 2, 279, n. 2.

(5) Cic., *De leg. agr.*, 2, 11, 25.

(6) *R. R. G.*, 1, 412.

l'efficacia di questa *lex curiata*. Ad esempio secondo il Karlowa (1) essa — conformemente alla sua designazione usuale (*l. e. de imperio*) — conferisce al magistrato l'*imperium*, in antitesi alla semplice *potestas*: secondo Mommsen (2) invece essa non conferisce come tale nessun nuovo diritto, e non è che l'atto formale con cui il popolo si obbliga alla obbedienza. A questo intervento delle curie nel campo costituzionale un altro — e, almeno in antico, di importanza pratica maggiore — ne aggiungevano molti scrittori (3), ossia il diritto delle curie di ratificare le deliberazioni degli altri comizi che portassero modificazioni al contenuto della *lex curiata de imperio*. L'equivoco poggiava particolarmente sul presupposto che nei comizi curiati votassero solo i patrizi: ma oramai — specie per merito del Mommsen — è riconosciuto che questa ratifica delle deliberazioni comiziali, designata nelle fonti col nome di *patrum auctoritas*, non ha nulla a vedere coi comizi curiati.

Venendo alla competenza legislativa dei comizi centuriati e tributi si può in generale ritenere che manca un criterio costituzionale di distinzione.

(1) *Ibid.*, 1, 129 sg. Cf. Liv., 5, 32, « comitia curiata quae rem militarem continent »; Cic., *De leg. agr.*, 2, 12, 30, « consuli si legem curiatam non habeat attingere rem militarem non licet ». Dal lato religioso, par certo che prima della *lex curiata* il magistrato non ha gli auspicii: v. Cic., *de l. agr.*, 2, 10, 27, « ...curiata tantum auspicio causa remanserunt ».

(2) Op. cit., p. 279 sg. Cf. anche Bostford, *The lex curiata*, in *Polit. Science Quarterly*, 23 (1908).

(3) V. fra i più recenti Lange, *R. A.*, 1, § 46, pag. 300 sg. e bibliog. ivi. Tale opinione risale al Niebuhr (1, 373). Per la confutazione v. specialmente Mommsen *Röm. Forsch.*, 1, 247, sg.

Si ha, sotto questo riguardo, una recisa antitesi tra l'attività legislativa e quella elettorale e giudiziaria, rispetto alle quali i campi d'attribuzione delle tribù e delle centurie sono nettamente distinti. È noto infatti che spettano imprescindibilmente alle centurie le elezioni dei magistrati maggiori (consoli — *tribuni mil. cos. pot.* — *Xviri cos. imperio legibus scribundis* — pretori — censori): alle tribù quelle dei magistrati minori e delle altre magistrature straordinarie: e quanto agli *iudicia populi* le XII tavole sanciscono la competenza esclusiva delle centurie nelle cause capitali (1), mentre la *provocatio* contro l'irrogazione di multe è portata costantemente davanti alle tribù (2).

Invece le rogazioni legislative possono, di regola, essere proposte dal magistrato indifferentemente alle centurie o alle tribù. Ciò risulta in modo non dubbio dall'esame delle leggi comiziali ordinate per gruppi organici nel paragrafo successivo, dal quale risulta che leggi di contenuto perfettamente analogo furono portate all'una o all'altra specie di comizi. Il caso tipico è quello delle rogazioni proposte nel 58 e 57 per il ritorno di Cicerone, uno dei gruppi di leggi su cui, nelle opere di Cicerone, abbiamo notizie più abbondanti quantunque non sempre precise: sappiamo infatti che progetti a tale scopo furono promulgati da tutti o quasi i magistrati allora in carica, ciascuno per proprio conto: oltre le rogazioni tribunicie, quelle proposte dai pretori — in particolare da L. Caecilius Rufus — erano verosimilmente rivolte alle tribù: la legge fu poi invece — per in-

(1) Cf. Cic. *de leg.*, 3, 4, 11; 3, 19, 44; *pro Sest.*, 30, 65; *de dom.*, 17, 43.

(2) Liv., 37, 51; 40, 42; Cic., *Phil.*, 11, 8, 18; Fest., v. *Saturno*, p. 343 M.

carico del Senato — portata dai consoli davanti alle centurie: per maggiore solennità, o per maggiore garanzia di buon esito; non certo per ragioni di competenza.

In due soli casi possiamo ritenere che i comizi centuriati avessero una competenza esclusiva in materia legislativa. Il primo è rappresentato dalle *leges de bello indicendo*, ossia le solenni deliberazioni con cui il popolo consente alla dichiarazione di guerra. Il carattere militare dei comizi centuriati (*exercitus urbanus*) e le formalità speciali che accompagnano la dichiarazione di guerra spiegano questo intervento delle centurie, che certo deve essere assai antico (1). Le notizie che si possono trovare al riguardo nelle fonti storiche — specialmente in Livio — sono scarse e sporadiche: non è quindi possibile verificare sempre per quali delle guerre sia intervenuto questo voto dei comizi: è peraltro assai probabile, conforme ai concetti romani, che esso fosse richiesto solo per dichiarar guerra a quei popoli che erano in rapporto giuridico con Roma mediante trattato (2): la dichiarazione di guerra rappresenterebbe la rottura del *foedus*. Delle numerose leggi *de bello indicendo* riferite dagli scrittori, tre sole sono indicate espressamente come emananti dai comizi centuriati (*l. de*

(1) Se o meno in epoca primitiva intervenissero le curie è almeno assai dubbio. Cf. Liv. 1, 32, 13; Cic., *de rep.*, 2, 17, 31; Gell., 16, 4, 1.

(2) Cf. Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 390 seg. Vedi per analogia l. 5, § 2 D., 49, 15. In questo senso forse è da spiegare il rimprovero mosso a Cn. Manlius Volso di aver nel 189 combattuto i Gallogreci senza autorizzazione: cf. Liv. 38, 47 « non erant Galli hostes, sed tu eos pacatos imperata facientes violasti »: del resto la critica era forse più che altro per non aver chiesto neppure l'autorizzazione del senato (Liv., 38, 45).

bello Veientibus indicendo a. 427; *l. de bello Philippo indicendo* a. 200; *l. de bello Perseo indicendo* a. 171) ma si può ritenere certo che tali siano anche le altre, sebbene una prova diretta ne manchi (1). La menzione in Livio (6, 21, 5) di una *lex de bello indicendo* votata nelle tribù (2) è concordemente ritenuta una svista dello scrittore, probabilmente dovuta al fatto che egli pensava alla moderna costituzione dei comizi centuriati, imperniata sulle tribù.

Negli altri rapporti internazionali — paci, alleanze, ecc. — non risulta che le centurie abbiano mai goduto una competenza esclusiva o preminente: anzi per lo più intervengono le tribù plebee.

Il secondo dei casi accennati è la *lex centuriata de potestate censoria* (3), che rappresenta riguardo ai censori ciò che la *lex curiata* riguardo agli altri magistrati. Si tratta qui pure di una legge in senso formale: probabilmente il fatto che la censura è magistratura di origine relativamente recente, ed autonoma (4), nonché la stretta con-

(1) La *rogatio* del pretore peregrino M. Inventius Thalua nel 167 per far dichiarare guerra ai Rodii fallì per intercessione dei tribuni (Liv., 45, 21; Polyb., 30, 4) ma non è detto che la proposta fosse fatta alle tribù — l'essa proposta da un pretore lo rende solo probabile — nè che questa sia stata la ragione dell'opposizione.

(2) Liv. 6, 21, 5 (a. 382) « omnes tribus bellum iusserunt »: un analogo errore in Liv., 5, 18, 2, relativamente alla elezione dei consoli, su cui non può sorgere dubbio. Cf. Lange, *R. A.*, 2, 600; Herzog, *Gesch. u. Syst.*, I, 1070, n. 2.

(3) Cic., *de leg. agr.*, 2, 11, 26; cfr. Lange, *R. A.*, 2, 609; Mommsen, *Röm. Forsch.*, I, 272, n. 17; *Dr. publ.*, 4, pag. 6.

(4) Il pretore — per cui interviene la *lex curiata* —

nessione tra le centurie ed il censo spiega come sia attribuita questa funzione alle centurie e non alle curie.

A parte questi due casi, di cui nessuno rappresenta un intervento sostanziale nel campo della legislazione, i comizi centuriati non solo mancano di competenza esclusiva, ma sembrano avere raramente esercitato la loro competenza comune. Dagli elenchi dati nel paragrafo successivo si rileva la scarsità delle leggi centuriate note con sicurezza come tali: e se le leggi più antiche — sempre in quanto siano attendibili — si devono presuntivamente attribuire alle centurie, si può affermare in generale che nell'epoca storica, da quando (circa 449) compaiono i comizi tribuiti, l'intervento delle centurie nel campo legislativo è affatto eccezionale. Giustamente fu osservato (1) che le nuove conquiste della sovranità popolare sia a danno del senato che a danno della magistratura furono opera delle tribù: anche qui, come si è osservato in modo anche più notevole rispetto alle curie, la forma più antica rimane propria per casi più antichi di competenza e benchè non si limiti — come le curie — esclusivamente ad essi, solo rare volte si afferma nei campi nuovi. È caratteristico il fatto che dalla *lex Hortensia* a Silla, ossia nei due secoli che segnano il culmine della costituzione repubblicana, non una legge si può con sicurezza assegnare ai comizi centuriati.

La riforma di Silla, col suo ostentato ritorno all'antico, cercò di ridare alle centurie l'antica supremazia: forse, oltre la *lex Cornelia de civitate*

è d'origine anche più recente, ma egli è collega dei consoli partecipe dell'*imperium consulare* e quindi trattato allo stesso modo.

(1) Karlowa *R.Rg.*, I, 411.

volaterranis adimenda, altre leggi furono dal dittatore portate davanti ai c. centuriati: non tutte però, perchè risulta votata *tributum* la *lex de XX quaestoribus* che in base specialmente all'attestazione di Tacito (*Ann.*, 11, 12) sembra doversi attribuire a Silla: è questo forse il più grave argomento contro l'opinione, che parrebbe sotto ogni altro aspetto plausibile, del Meyer (1) che Silla avesse senz'altro tolto ai comizi tributi ogni competenza legislativa. Ma la riforma Sillana non fu che un fenomeno passeggero. Se in alcuni casi la solennità che si vuol imprimere alla deliberazione o speciali considerazioni di opportunità pratica inducono il magistrato a convocare le centurie, la convocazione delle tribù è la regola: della *praescriptiones* di leggi a noi anche frammentariamente conservate, nessuna si riferisce al voto delle centurie; e la formola di Probo (*litt. sing.*, 3. 1) — che doveva essere quella usuale — si riferisce a leggi tribute: « *populum iure rogavit populusque iure scivit in foro pro rostris...* »: la *praescriptio* di una *lex centuriata* avrebbe verosimilmente detto « *populusque iure iussit* », e — a ogni modo — avrebbe indicato la votazione come avvenuta « *in campo* », non « *in foro* ».

Ciò che qui si è detto dei rapporti tra comizi centuriati e tributi deve pure sostanzialmente ripetersi rispetto ai *concilia plebis*, nel periodo successivo alla *exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges*.

Il problema dell'efficacia originaria dei *plebiscita*, e della loro *exaequatio* alle *leges* è uno dei più travagliati nella storia della legislazione romana, e se attualmente al pullulare di infinite ipotesi è sottentrato un periodo di relativa calma,

(1) *Die angebliche Centurienreform Sullas* in *Hermes*, 33 (1898), pag. 652.

ciò dipende più che altro dalla convinzione che — allo stato attuale delle fonti — il problema sia a ritenersi insolubile (1). Un primo enigma è l'efficacia dei *plebisciti* in origine, prima cioè dell'*exaequatio*. Che le deliberazioni della plebe — per curie, forse, in origine, poi — dal 283 a. U. C. — per tribù — avessero efficacia obbligatoria solo per i plebei è certo l'opinione intrinsecamente più verosimile: ma la tradizione (2) parla di *plebisciti* antichissimi che avrebbero avuto valore per tutto il popolo, forse in quanto i tribuni fossero riusciti a strappare l'assenso del senato (3).

Il secondo enigma riguarda il riconoscimento legale dei *plebisciti* come fonte di diritto per tutto il popolo ossia — nel linguaggio romano — la *exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges*. Essa dovette necessariamente trovare la sua base in una deli-

(1) Cf. Costa, *St. delle fonti*, p. 16. Salvo la scoperta di qualche testo epigrafico, in materia di fonti sull'antica età romana, il periodo delle scoperte pare chiuso da un pezzo. Il grandioso materiale di papiri che si va alacramente pubblicando si può bene dire affatto indifferente per questo periodo della storia del diritto: ed anche da fonti epigrafiche è poco a sperare per questo problema. Ben più dalla eventuale scoperta di fonti letterarie: se si possedesse l'XI libro di Livio, il problema della *lex Hortensia* rispetto alle anteriori sarebbe verosimilmente chiarito: si saprebbe per lo meno come era concepito dai contemporanei di Livio il principio costituzionale dell'*exaequatio*.

(2) Si prescinde qui dall'attendibilità delle fonti storiche relative alle leggi più antiche in genere, ed ai singoli *plebisciti* in ispecie: vedasi per essa l'elenco mio, e l'opuscolo dell'Herzog sulla credibilità delle più antiche leggi, il cui intento è appunto di eliminare i *plebisciti* anteriori all'*exaequatio*.

(3) Cf. Mommsen, *Röm. Forsch.*, 1, 208; Lange, *Röm. Alt.*, 2, 614; Liebenam, *Comitia*, in *P. W.*, 4, 702 etc.

berazione comiziale: ora le fonti storiche attestano l'esistenza di tre leggi che in epoca diversa avrebbero successivamente sancito l'identica norma.

Già nel 449 a. C. la *lex Valeria Horatia*, dei due consoli immediatamente successi ai decemviri, avrebbe stabilito « ut quod tributim plebs iussisset populum teneret » (1): nel 339 una legge del dittatore Publilio Filone di nuovo « ut plebscita omnes quirites tenerent » (2): finalmente circa il 286 la *lex Hortensia* « ut quod plebs iussisset, omnes quirites teneret » (3).

Che le tre leggi non abbiano fatto che ripetere la stessa disposizione colla identica portata è inammissibile: bisognerebbe presumere che la prima e poi anche la seconda fossero cadute in desuetudine, il che contrasta col costante progresso della plebe nelle sue conquiste, e la sua tenacia nel mantenerle. Io mi limito a ricordare le ipotesi principali (4) sul contenuto delle prime due leggi. Il Lange (5) ritiene che solo colla *lex Valeria Horatia* i *concilia plebis* avrebbero acquistato competenza in tema di diritto privato, oltrepassando l'ambito primitivo, limitato al regolamento degli interessi interni della plebe [*Standesrechtliche Com-*

(1) Liv., 3, 55: cf. Dionys, 11, 45: τοὺς ὑπὸ τοῦ δήμου τεθέντας ἐν ταῖς φυλετικαῖς ἐκκλησίαις νόμους ἅπασιν κείσθαι Ῥωμαῖοις ἐξ ἴσου τὴν αὐτὴν ἔχοντας δύναμιν τοῖς ἐν ταῖς λοιπίαις ἐκκλησίαις τεθησομένοις.

(2) Liv., 8, 12.

(3) Plin., *N. H.*, 16, 10 (15), 37: cf. Gell., 15, 27, 4 « ut eo iure quod plebs statuisset omnes quirites tenerentur »; Gai., 1, 3 « ut plebscita universum populum tenerent »; cf. Pompon., 2, § 8, D. 1, 2; § 4, I, 1, 2.

(4) Per la critica delle opinioni più antiche v. Ihne, in *Rh. Mus.*, 28, 353.

(5) *Röm. Alt.*, 1, 834; 2, 617.

petens]. Meglio si ritiene (1), indipendentemente da considerazioni di competenza, che l'efficacia dei plebisciti fosse subordinata all'assenso del senato; forse come riconoscimento legale di un regime di fatto preesistente. Infatti dalle notizie oscure e frammentarie conservate negli scrittori sembra risultare che l'ostacolo che si opponeva alla efficacia generale dei plebisciti e contro il quale i tribuni avevano a lottare, fosse precisamente la necessità dell'assenso del senato: e un argomento notevole a suffragio di questa ipotesi è desunto da un passo d'Appiano (2) secondo cui Silla, esigendo per i plebisciti l'assenso del senato, non avrebbe fatto che ripristinare un'usanza già anticamente in vigore.

La *lex V. H.* rimane eliminata dal problema dell'*exaequatio* per chi accoglie l'ipotesi del Mommsen (3) secondo cui essa andrebbe riferita non alle deliberazioni dei *concilia plebis* bensì a quelle dei comizi tributi: e veramente è appunto in quel torno di tempo che la tradizione attesterebbe la esistenza di questi comizi (4). Nella formulazione di Livio si sarebbe — per equivoco — sostituito *plebs* a *populus*: l'antitesi avrebbe dovuto essere non tra plebe e popolo ma tra tribù e centurie. La stessa ipotesi è accolta in parte dal Karlowa (5) col supporre che la *lex V. H.* contenesse due distinte disposizioni, riconoscendo l'efficacia delle

(1) Walter, *Gesch. d. Röm. Rechts*, 1, § 66; Willems, *Dr. publ. romain*, 179; *Sénat*, 2, 51: v. anche Mommsen, *Röm. Forsch.*, 1, 201 sg., ribattendo la contraria opinione di Hofmann, *Sénat*, p. 131.

(2) *B. civ.*, 1, 59.

(3) *Röm. Forsch.*, 1, 164; *Dr. publ.*, 6, 1, 176, 368.

(4) Elezioni nel 447; deliberazioni legislative nel 446: cf. c. 2^o, § 4.

(5) *R. Rg.*, 1, 118: cf. anche Maschke, in *Z. S. St.*, 1887, 146.

deliberazioni sia dei *comitia tributa* che dei *concilia plebis* subordinatamente all'assenso senatorio (« ut quod e senatus sententia tributim plebs iussisset, itemque quod ex auctoritate patrum tributim populus iussisset, populum teneret »).

Più oscuro ancora è il progresso che avrebbe ad essere rappresentato dalla *lex Publilia Philonis*. Anche qui il Lange (1) ritiene trattarsi di un nuovo ampliamento di competenza: i *concilia plebis* avrebbero potuto deliberare anche in materia di diritto pubblico, subordinatamente alla conferma da parte dei comizi curiati, che egli identifica coll'*auctoritas patrum*.

Migliore è l'ipotesi (2) che i plebisciti si sarebbero allora sottratti alla necessità dell'assenso del senato: peraltro non si saprebbe allora vedere quale sia il passo ulteriore compiuto dalla *lex Hortensia*. Forse meglio fondata, quantunque non suscettibile di dimostrazione diretta è l'opinione che questa legge desse ai tribuni il diritto di convocare il senato per provocarne il necessario assenso (3): forse anche che stabilisse per i *concilia plebis* quello stesso che l'altra legge omonima stabiliva per i comizi centuriati, che cioè l'assenso del senato — parallelo all'*auctoritas patrum* — dovesse precedere (4). Il Mommsen (5) propende a riferire anche questa legge ai comizi tributi: essa avrebbe regolato la tenuta di essi per parte del pretore, allora da poco istituito (6).

(1) *Röm. Alt.*, 2, 46 sg.; 2, 631.

(2) Walter, *Gesch. d. R.R.*, I, § 67; Karlowa, *R.Rg.*, I, § 21.

(3) Soltan, *Gültigkeit der Plebiscite*, pag. 149; cfr. già Lange, *Röm. Alt.*, 2, 54 e 631.

(4) Maschke, loc. cit., pag. 147; cfr. Willems, *Dr. publ. rom.*, 179.

(5) *Röm. Forsch.*, I, 165; *Dr. publ.*, 6, I, 369.

(6) Invero la prima *lex praetoria* conosciuta (*l. Papiria*

Ora peraltro ha acquistato la prevalenza l'opinione che scorge in queste due leggi nient'altro che un'anticipazione della *lex Hortensia* (1): e veramente la prima appartiene ad un gruppo di leggi di cui non si può a meno di dubitare fortemente: per la seconda gli elementi stessi della tradizione rendono abbastanza verosimile che si tratti di una versione secondaria del fatto riferito correttamente alla dittatura d'Ortensio (2).

Certo è che la *exaequatio* definitiva è dovuta alla *lex Hortensia* (3), colla quale sparirono le limitazioni, quali che fossero, poste per lo innanzi alla validità completa ed autonoma delle deliberazioni della plebe.

Dopo la *lex Hortensia*, ossia a datare dagli inizi del 3.^o secolo a. C., non si può, a mio avviso, dubitare che la *exaequatio* dei plebisciti alle *leges* non sia stata assoluta. Sia riguardo alla competenza che riguardo all'intrinseca validità delle deliberazioni non si fa differenza tra le deliberazioni del *populus* riunito dai suoi magistrati nelle centurie o nelle tribù e quelle della *plebes* riunita, per tribù, sotto la presidenza dei tribuni: così esplicitamente Pom-

de civitate acerranorum) è del 332 a. C. Ma non si vede la necessità di regolare con una legge questa facoltà del pretore, che discende dalla sua competenza generale.

(1) Pacchioni, *Corso*, I, 35, n. 1; Bonfaute, *Storia*, pag. 175; Perozzi, *Istit.*, I, 40; Baviera, in *St. per Brugi*, p. 369; cfr. Pais, *St. di Roma*, I, I, 279 seg.; 572; 598; 706.

(2) Cfr. in questo senso E. Meyer in *Rh. Mus.*, 1882, 625.

(3) V. anche Bruns-Lenel, *Gesch. u. Quellen des R. Rechts.*, 104, n. 3. Per la bibliografia delle singole leggi e in generale del problema dell'*exaequatio* rimetto all'elenco, specialmente alla *lex Hortensia*.

ponio (l. 2 § 8 D. I, 2): *et ita factum est ut inter plebis scita et legem species constituendi interesset, potestas autem eadem esset* (1). Questa assoluta equiparazione delle decisioni di una parte del popolo, qual è la plebe, a quelle del popolo intero appare — ed è veramente — un fenomeno anomalo: a taluni sembra persino ripugnante ai principii fondamentali del diritto costituzionale romano.

Si è osservato dal Vassalli (2) riprendendo un concetto già accennato dal Mommsen (3) che la efficacia del plebiscito poggia sulla *lex Hortensia* allo stesso modo che quella delle leggi Sillane — quelle che non siano state votate nei comizi — sulla *lex Valeria*: che il popolo può delegare il suo diritto di legislazione, come a singole persone, anche a collettività: nella specie alla plebe. Ma questo accostamento del plebiscito alle *leges datae*, se giustifica formalmente la base costituzionale della sua validità, non toglie quella che appare l'anomalia, o secondo alcuni addirittura l'assurdo: come mai il popolo abbia fatto alla plebe questa generale delegazione.

È questa preoccupazione che induce per esempio il Costa (4) a ritenere che — almeno nell'epoca storica — non ci sia che una sola specie di comizi tributivi e che ad essi, siano presieduti da un *magistratus populi* o da un *tribunus plebis*, i patrizi possano sempre partecipare. È solo così, egli scrive,

(1) Ad una sopravvivenza della precedente inferiorità pensa, dubitativamente però, il Mitteis (*Röm. Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, 248: v. avanti al c. 5.º, § 1.

(2) *La plebe romana nella funzione legislativa*, in *St. senesi*, 24 (1907), pag. 131.

(3) *Röm. Forschungen*, I, pag. 201.

(4) *Storia delle fonti del diritto romano*, pag. 18-19.

che la tradizione assume un significato conciliabile coi principii fondamentali della romana e di qualsivoglia altra libera costituzione, i quali principii non consentono che le statuizioni di una sola parte o classe della città (quale è la *plebes* intesa nel senso di complesso dei non patrizi) abbiano a riuscire obbligatorie per tutti gli appartenenti a questa.

Già addietro (1) è stato osservato che la identificazione dei *comitia tributa* e dei *concilia plebis* sembra urtare contro la testimonianza data dalla terminologia delle fonti: qui si può aggiungere che anche dal punto di vista generale essa urta con ciò che la tradizione ricorda. Nelle tre leggi tradizionali, o — prescindendo dalle prime due — nella *lex Hortensia* è sancita l'equiparazione dei plebisciti alle leggi: *ut quod tributim plebes iussisset populum teneret*: l'antitesi non è tra le tribù e una eventualmente sottintesa menzione delle centurie, ma tra plebe e popolo: tra *scitum plebis* (2) e *omnes quirites* o *universus populus*: la difficoltà che incontravano i plebei a far riconoscere efficacia generale alle loro deliberazioni era precisamente dovuta al non intervento dei patrizi: e se l'*exaequatio* avesse ad intendersi nel senso di ammissione dei *patres* al voto, essa non sarebbe più quella conquista grandiosa e laboriosa che le fonti concordemente rappresentano, tanto più che certo già prima della *lex Hortensia* le deliberazioni dei comizi tributivi patrizio-plebei avevano efficacia legale. La accennata preoccupazione dirò così costituzionale, per evitare la quale si vuol mettere da parte uno dei dati più saldi della tradizione, sembra a me in gran parte fondata su un equivoco.

(1) V. capo 2.º, § 2.

(2) Gell., 10, 20, 6: *plebiscitum est.... lex quam plebes, non populus accipit*.

Non c'è, si può dire, concetto più noto e più radicato fin dalle prime nozioni della storia di Roma dell'antitesi tra il patriziato e la plebe: ma ciò non ostante — o forse appunto per questo — nella considerazione e nell'apprezzamento di essa si insinuano inconsciamente dei momenti fallaci. Noi abbiamo vivo dinnanzi agli occhi, nella larga tradizione letteraria e specialmente nel drammatico racconto di Livio, il contrasto tra plebe e *patres*, che occupa i primi secoli della repubblica: in questa grandiosa lotta noi siamo tratti a considerare le due parti non certo come numericamente equivalenti (1) ma per lo meno entrambe largamente rappresentata. Di più, nel secondo periodo della storia repubblicana, noi troviamo di nuovo la lotta tra i *nobiles*, gli *optimates*, da una parte e il basso popolo, i proletarii dall'altra: anche qui le rivendicazioni — non più politiche ma sociali — delle classi inferiori sono propuguate dai tribuni della plebe, e a noi, indotti a un fallace parallelismo, sembra vedersi rinnovare le lotte dei primi tempi: le espressioni e il colorito stesso usati dagli scrittori contribuiscono a farci scorgere nelle lotte dei Gracchi, di Saturnino, di Druso, come una ripetizione delle antiche di Terentilio Arsa, di Canuleio, di Licinio Stolone.

Nulla di più falso. La lotta tra patrizi e plebei è finita in un'epoca relativamente remota: secondo la tradizione già nel ⁴¹²/₃₄₂ la plebe ammessa a coprire entrambi i posti consolari aveva non solo vinto ma stravinto. Le lotte tra aristocrazia e democrazia del 2.^o e del 1.^o sec. a. C. hanno tutt'altro carattere, e sono tutt'altre le parti contendenti:

(1) Come potrebbe tendere a farci supporre, a torto, il compromesso tipico, di attribuire le cariche per metà.

infatti nella classe degli *optimates*, accanto alle famiglie patrizie, figurano ben più numerose e non meno potenti le grandi famiglie che rappresentano accanto all'antica nobiltà patrizia, la nobiltà nuova delle cariche e del censo. I *patres* non meritano più di figurare come uno dei due membri nell'antitesi delle classi: dell'antica egemonia non son rimasti che scarsi privilegi di ben poca importanza pratica: numericamente poi sono una nobiltà chiusa che si va rapidamente esaurendo. A datare dal ³⁸⁷/₃₆₇ — ossia dall'anno che nella tradizione segna la grande crisi della lotta pel pareggiamento degli ordini — il Mommsen (1) novera non più di ventun *gentes* patrizie; di queste nell'ultima generazione della repubblica non sopravvivono più che quattordici, con trenta famiglie, e nell'impero il patriziato sarebbe perito se Cesare e poi Augusto non avevano provveduto a rissanguarlo con *adlectiones* straordinarie (2). Che cosa sono queste cifre di fronte al numero stragrande di *gentes* plebee che le fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche ci ricordano? Numericamente, già negli ultimi tre secoli della repubblica, il patriziato doveva rappresentare una minoranza così esigua da non parer strano che si lasciasse praticamente alla plebe il monopolio legislativo: tanto più che — giova non dimenticarlo — la plebe poteva far valere questa sua preponderanza assoluta anche nei comizi tributi patrizio-plebei, anche nei comizi centuriati, ed è verosimile che in questi i patrizi non si curassero gran fatto di intervenire, sicuri che non potevano farvi sentir forte la loro

(1) *Röm. Forschungen*, 1, pag. 122.

(2) Sul patriziato nell'età imperiale ricordo una dissertazione recente (Berlino, 1909) di C. Heiter, che non potei vedere.

voce: nel Senato, nelle magistrature, nei collegi sacerdotali, potevano sempre esercitare un'influenza ben più efficace. Ciò posto, anche la maggiore comodità pratica di ricorrere alla iniziativa tribunizia può essere una ragione della stragrande prevalenza numerica dei plebisciti sulle *leges* (1): specie ove si pensi che in buona parte dei casi, dopo la preparazione del progetto e la sua elaborazione in Senato, la votazione non era che una mera formalità di esito sicuro.

In parecchi casi le fonti attestano espressamente che il Senato, dopo aver preparato il progetto, dava incarico di promulgarlo al console, o in sua mancanza al pretore, o in sua mancanza ai tribuni della plebe: e in questi casi il progetto finisce ad esser promulgato da un tribuno (2).

Questa clausola, che doveva essere usuale come lo prova l'abbreviazione conservata in Probo (3), è anche la prova migliore che tra i comizi diretti da consoli o pretori e i *concilia* diretti dai tribuni non s'era — salvo le eccezioni accennate — alcuna diversità di competenza: ciò risulta poi inconfutabilmente dimostrato dall'esame analitico delle varie

(1) Su oltre settecento rogazioni ricordate — dalle origini della repubblica ad Augusto — di circa cinquecento si può conoscere da quale magistrato siano state proposte, e fra queste oltre trecento sono plebisciti: nelle leggi d'autore ignoto la percentuale tribunizia è secondo ogni verosimiglianza anche maggiore perchè appunto i tribuni sono, rispetto agli altri magistrati (consoli e pretori) più numerosi e più oscuri.

(2) Liv., 27, 5; 39, 14; Cic., *ad fam.*, 8, 8, 5.

(3) *Litt. sing.*, 3, 23: « si quid mee de ea re ad populum plebemve lato opus est, cos. pr. tr. pl. qui nunc sunt quod eis videbitur ad populum plebemve ferant: quod si non tulerint, cos. pr. tr. pl. qui deinceps erunt quod eis videbitur ad populum plebemve ferant ».

leggi riguardanti i vari argomenti, delle quali indifferentemente alcune sono *leges*, altre *plebiscita*.

In uno scritto recente (1) il Baviera ha avanzato una spiegazione della *exaequatio*, la quale diverge radicalmente da quella generalmente ammessa.

Il *plebiscitum*, a suo avviso, non fu mai equiparato alla *lex*, che è la *publica pactio* regolante gli interessi generali del *populus* come tale: la *lex Hortensia* gli diede valore generale solo in quanto esso crea norme di diritto privato, di contenuto prevalentemente patrimoniale, regolanti rapporti tra patrizi e plebei: egli richiama in particolare le leggi sull'usura e sull'*aes alienum*. Quanto al mio modo di vedere intorno al vizio logico della *communis opinio*, da cui il Baviera prende le mosse, ho accennato addietro: quanto alla limitazione per materia della competenza dei *plebiscita*, essa mi pare in contrasto colle fonti, che attestano, dopo la *lex Hortensia*, l'intervento dei *concilia plebis* in ogni ramo della legislazione (2).

9. Essendomi determinato a seguire nell'elenco delle *leges* l'ordine cronologico credo non inopportuno riportare qui i nomi delle singole rogazioni

(1) Il valore dell'*exaequatio legibus dei plebiscita*, in *Studi per Brugi* (1910), p. 365 sg.

(2) Il Baviera (loc. cit., p. 374) insiste sul non esservi alcun plebiscito di diritto pubblico nel periodo tra la *lex Hortensia* e il 220, da cui, a suo avviso, daterebbero i comizi tributi: è un periodo però di cui ben poco sappiamo, per la perdita dei corrispondenti libri di Livio. Quanto al periodo posteriore forse il B. aderisce all'opinione, accennata al c. precedente, che identifica, nel loro sviluppo ulteriore, i comizi tributi coi *conc. plebis*: nel qual caso parrebbe che ritenga esistere una sola specie di comizi, dacchè pare che egli pensi (p. 383) che in quell'epoca i centuriati sparirono, trasfondendosi nei c. tributi.

ripartite in gruppi sistematici, con brevi cenni per ciascun gruppo, rimandando all'elenco per le notizie speciali, le fonti e la bibliografia delle singole *leges*: questo schema servirà sia a dimostrazione della indifferente competenza delle varie specie di comizi (1), sia a dare uno sguardo sintetico ai vari campi nei quali si è in tempi e in misura diversa svolta la loro attività.

Come criterio generale di classificazione seguo nelle linee generali quello adottato dal Rudorff nel vol. I della *Röm. Rechtsgeschichte*, con quelle alterazioni ed aggiunte che mi furono necessarie, trattandosi di dare un elenco possibilmente completo. Cominciando dalle norme di *jus publicum* nel suo senso più ristretto, raggruppo le leggi relative ai tre organi fondamentali della costituzione romana: comizi (loro costituzione, formalità, competenza n. 1-2) — magistratura (norme generali e speciali alle singole cariche ordinarie e straordinarie n. 3-7; aggiungo la dispensa delle leggi che avviene di solito in questo tema n. 8) — senato (n. 9); poi i sacerdoti, a cui si riconnettono le altre disposizioni generali e speciali di carattere religioso (n. 10-11). Nei rapporti interni, le disposizioni o concessioni a titolo singolare (n. 12-13), le leggi sull'*jus civitatis* e l'*jus suffragii* (n. 14-15) e quelle sulla milizia e il conferimento degli onori militari (n. 16-17); poi le leggi relative ai rapporti esterni (n. 18-19). Nel campo amministrativo l'ordinamento dell'Italia e delle provincie (n. 20); le entrate e spese pubbliche, a cui si conettono le deduzioni di colonie, le assegnazioni agrarie, le

(1) Accanto a ciascuna legge si indicherà — in quanto le fonti lo consentano — se fu votata o anche solo proposta nei comizi centuriati [*cent.*] o nei tributi [*trib.*] o nei concilia plebis [*pleb.*].

frumentationes (n. 21-24), indi le norme edilizie e di polizia, ecc. (n. 25-26). Le leggi *sumptuariae*, *fenestres* e *de sponsu* (n. 27-29) formano in certo modo il *trait-d'union* col diritto privato, in cui si ricomprendono qui anche gli *judicia privata* e *publica rei privatae* (n. 30): seguono le norme sul processo civile (n. 31). Passando infine al campo penale, le disposizioni singolari (irrogazione di pene — amnistie — istituzione di *quaestiones extraordinariae*, n. 32-34), le *leges iudicariae* (n. 35) e le leggi criminali propriamente dette, in specie quelle che istituiscono *quaestiones perpetuae* (n. 36). Da ultimo, e all'unico scopo che anche quest'elenco corrisponda completamente a quello dato nella cronologia, la serie delle leggi di incerto contenuto (n. 37) (1).

1. Comizi. Norme sulle rogazioni.

- 1. Valeria Horatia de plebiscitis 449 [*cent.*?]
plebisc. de populo non sevocando 357 [*pleb.*]
- 1. Publilia Philonis de plebiscitis 339
- 1. Hortensia de plebiscitis 286 [*cent.*]
- 1. Ælia et Fufia de modo legum ferendarum c. 158
- 1. Gabinia tabellaria 139 [*pleb.*]

(1) La distinzione adottata dal Lange (*Röm. Alt.*, 2, 598, 620, 654) tra *jussa generalia* e *jussa specialia* ha certo il pregio di distinguere nettamente le leggi in senso materiale, che cioè (*ibid.*, 2, 620) stabiliscono una norma giuridica o creano un istituto nel campo del diritto, colle leggi formali che mancando di contenuto giuridico sono esplicazione di attività amministrativa. Ma, oltre che in uno studio sulle *leges* dal punto di vista esteriore e formale, quella distinzione — più moderna del resto che romana — deve passare in seconda linea, in molti casi l'assegnazione piuttosto all'uno che all'altro gruppo è dubbia, e lascia campo a criteri troppo personali.

1. Cassia tabellaria 137
1. Papiria tabellaria 131 [pleb.]
1. Caelia tabellaria 107 [pleb.]
1. Caecilia Didia de modo legum promulgandarum 98
1. Cornelia Pompeia de comitiis centuriatis 88
1. Iunia Licinia de legum latone 62
1. Clodia de iure et tempore legum rogandarum 58 [pleb.].

2. Provocazione. Limiti delle multe.

1. Valeria de provocatione 509 [cent.]
1. Valeria de multae dictione 509
1. Aternia Tarpeia de multa et sacramento 454 [cent.]
1. Menenia Sextia de multa et sacramento 452
1. Valeria Horatia de provocatione 449 [cent. ?]
1. Duilia de provocatione 449 [pleb.]
1. Iulia Papiria de multarum aestimatione 430
1. Valeria de provocatione 300 [cent.]
1. Porciae de provocatione (de tergo civium)
- r. Sempronia de provocatione 133 [pleb.]
- r. Fulvia de provocatione 125
1. Sempronia de capite civis romani 123 [pleb.]
- r. Livia de provoc. latinis concedenda 122 [pleb.]
1. Antonia de provocatione 44.

3. Magistrature : Disposizioni generali.

1. Valeria de candidatis 509
plebisc. ne quis eundem magistratum intra X annos caperet 342 [pleb.]
- plebisc. ne quis duos magistratus uno anno gereset 342 [pleb.]
- r. Pinaris annalis 180
1. Villia annalis 180 [pleb.]
1. Licinia et Aebutia de magistratibus extraordinariis.
1. Sempronia de abactis 123 [pleb.]
1. Cornelia de magistratibus 82

1. de petitione absentium? 69
1. Pompeia de iure magistratuum 52
1. Antonia de candidatis 44
1. (?) Iulia de magistratibus 12.

4. Prorogatio imperii e assegnazione delle provincie (1).

- plebisc. de imperio Publio Philoni prorogando 327 [pleb.]
1. Deciae permutatione provinciarum 295 [trib.]
 - plebisc. de imperio L. Volumnio prorogando 295 [pleb.]
 1. de imperio proconsulari M. Marcelli 215
 1. de imperio prorogando? 214
 1. de imperio C. Aurunculeio prorogando 208
 - r. (?) de provincia Africa 205
 1. de imperio in Hispania 204
 - plebisc. de permutatione provinciarum 192 [pleb.]
 1. de imperio veteris proconsulis? 177
 1. de provincia L. Aem. Paulo extra sortem danda 168
 1. de provincia P. Corn. Scipioni extra sortem danda 147

(1) Karlowa, *R. Rg.*, I, 412 pensa che per la *prorogatio* occorresse in origine una legge che ratificasse il senatoconsulto relativo (cf. Liv., 8, 23 e 26; 10, 22, 9): con lui Pernice, *Form. Ges.*, p. 16 estr.: solo in seguito, coll'organizzazione provinciale, divenuta la *prorogatio* un fatto normale, bastò il S. C. (Polyb., 6, 15, 6; Liv., 29, 13; 30, 41). Secondo Lange (*R. A.*, 1, 745), e Willems (*Sénat*, 2, 549) basta il S. C. e la legge intervenne solo quando il senato la giudicò opportuna. Sembra richiedersi sempre una legge per dare a un magistrato pretorio l'*imperium proconsulare* (v. legge del 215). Assai controversa è la necessità di rinnovare la *lex curiata* (v. legge del 214), specie per il periodo posteriore alla riforma di Silla (v. legge del 52). Cf. Lange, 2, 639 sg.; 704 sg.

- l. Cassia tabellaria 137
- l. Papiria tabellaria 131 [pleb.]
- l. Caelia tabellaria 107 [pleb.]
- l. Caecilia Didia de modo legum promulgandarum 98
- l. Cornelia Pompeia de comitiis centuriatis 88
- l. Iunia Licinia de legum latone 62
- l. Clodia de iure et tempore legum rogandarum 58 [pleb.].

2. Provocazione. Limiti delle multe.

- l. Valeria de provocatione 509 [cent.]
- l. Valeria de multae dictione 509
- l. Aternia Tarpeia de multa et sacramento 454 [cent.]
- l. Menenia Sextia de multa et sacramento 452
- l. Valeria Horatia de provocatione 449 [cent.?]
- l. Duilia de provocatione 449 [pleb.]
- l. Iulia Papiria de multarum aestimatione 430
- l. Valeria de provocatione 300 [cent.]
- l. Porciae de provocatione (de tergo civium)
- r. Sempronia de provocatione 133 [pleb.]
- r. Fulvia de provocatione 125
- l. Sempronia de capite civis romani 123 [pleb.]
- r. Livia de provoc. latinis concedenda 122 [pleb.]
- l. Antonia de provocatione 44.

3. Magistrature: Disposizioni generali.

- l. Valeria de candidatis 509
- plebisc. ne quis eundem magistratum intra X annos caperet 342 [pleb.]
- plebisc. ne quis duos magistratus uno anno gereret 342 [pleb.]
- r. Pinaris annalis 180
- l. Villia annalis 180 [pleb.]
- l. Licinia et Aebutia de magistratibus extraordinariis.
- l. Sempronia de abactis 123 [pleb.]
- l. Cornelia de magistratibus 82

- l. de petitione absentium? 69
- l. Pompeia de iure magistratuum 52
- l. Antonia de candidatis 44
- l. (?) Iulia de magistratibus 12.

4. Prorogatio imperii e assegnazione delle provincie (1).

- plebisc. de imperio Publilio Philoni prorogando 327 [pleb.]
- l. Deciae permutatione provinciarum 295 [trib.]
- plebisc. de imperio L. Volumnio prorogando 295 [pleb.]
- l. de imperio proconsulari M. Marcelli 215
- l. de imperio prorogando? 214
- l. de imperio C. Aurunculeio prorogando 208
- r. (?) de provincia Africa 205
- l. de imperio in Hispania 204
- plebisc. de permutatione provinciarum 192 [pleb.]
- l. de imperio veteris proconsulis? 177
- l. de provincia L. Aem. Paulo extra sortem danda 168
- l. de provincia P. Corn. Scipioni extra sortem danda 147

(1) Karlowa, *R. Rg.*, I, 412 pensa che per la prorogatio occorresse in origine una legge che ratificasse il senatoconsulto relativo (cf. Liv., 8, 23 e 26; 10, 22, 9): con lui Pernice, *Form. Ges.*, p. 16 estr.: solo in seguito, coll'organizzazione provinciale, divenuta la prorogatio un fatto normale, bastò il S. C. (Polyb., 6, 15, 6; Liv., 29, 13; 30, 41). Secondo Lange (*R. A.*, 1, 745), e Willems (*Sénat*, 2, 549) basta il S. C. e la legge intervenne solo quando il senato la giudicò opportuna. Sembra richiedersi sempre una legge per dare a un magistrato pretorio l'imperium proconsulare (v. legge del 215). Assai controversa è la necessità di rinnovare la *lex curiata* (v. legge del 214), specie per il periodo posteriore alla riforma di Silla (v. legge del 52). Cf. Lange, 2, 639 sg.; 704 sg.

1. (?) de provincia Hispania P. Corn. Scipioni extra sortem danda 134
1. Sempronia de provinciis consularibus 123-122 [pleb.]
1. (?) de provincia Gallia Q. Pomp. Rufo danda 88
1. Cornelia de provinciis ordinandis 81
1. Gabinia (de provinciis consularibus?) 67 [pleb.]
- r. Caecilia de Cn. Pompeio ex Asiarevocando [pleb.]
1. Vatinia de provincia Caesaris 59 [pleb.]
1. Clodia de provinciis consularibus 58 [pleb.]
1. Clodia de permutatione provinciarum 58 [pleb.]
1. Trebonia de provinciis consularibus 55 [pleb.]
1. Pompeia Licinia de provincia C. I. Caesaris 55
1. (curiata?) de imperio proconsulari M. T. Ciceronis 52
1. Pompeia de provinciis 52
- plebisc. de imperio Cn. Pompeio et M. Crasso prorogando 52 [pleb.]
1. Iulia de provinciis 46 [cent.]
1. Antonia de permutatione provinciarum 44 [pleb.]
1. (Antonia?) de provinciis consularibus 44 [pleb.]
1. Cornelia de provincia Syria 44.

5. Abrogatio imperii (1).

- r. de imperio Q. Fabio Maximo dictatori abrogando 217

(1) Costituzionalmente possibile, quantunque in via agli dei (Pernice, loc. cit., argom. da Jul. Obs., 130 Dio C., 46, 49). Gli esempi più frequenti si riferiscono a proconsoli: più recenti sono i casi per i tribuni. Per i consoli Lange (2, 712) la ritiene costituzionalmente impossibile, e veramente l'unico esempio (anno 87) è dubbio: v'è però traccia di un tentativo rispetto al dittatore (v. rogatio del 217). Il senato non ha la facoltà di destituire: il magistratus vitio creatus è nihilo secius magistratus (Varro, de l. l., 6, 4, 50): egli è dal senato

- r. Publicia de imperio M. Cl. Marcello abrogando 209 [pleb.]
- r. (?) de imperio P. Scipioni abrogando 204
- r. Licinia Papiria de A. Manlio imperio abrogando 178 [pleb.]
1. Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando 133 [pleb.]
- plebisc. de imperio Q. Servilio Caepioni abrogando 105 [pleb.]
- plebisc. de imperio A. Claudio abrogando 87 [pleb.]
1. (?) Octavia de consulatu Cinnae abrogando 87
- r. de imperio Cn. Papirio Carboni abrogando 84
- r. Gabinia de magistratu L. Trebellio abrogando 67 [pleb.]
- r. Gabinia de consulatu C. Corn. Pisoni abrogando 67 [pleb.]
- r. Porcia de imperio L. Corn. Lentulo abrogando 56 [pleb.]
1. Helvia de magistratu C. Epidio Marullo et L. Caesetio Flavo abrogando 44 [pleb.]
1. Titia de magistratu P. Servilio Cascae abrogando 43 [pleb.]
1. Flavia de consulatibus abrogandis? 70 p. C.

6. Leggi sulle singole magistrature ordinarie. a) consolato.

1. Duilia de consulibus restituendis 449 [pleb.]
1. Licinia Sextia de consule plebeio 367 [pleb.]
- plebisc. uti liceret consules ambos plebeios creari 342 [pleb.]
1. de consulatu non iterando c. 151.

b) pretura.

1. de praetoribus duobus creandis? 242.

semplicemente invitato a dimettersi: cf. Liv., 22, 33-34; 23, 31; Val. Max., 1, 1, 3; Cic., de n. deor., 2, 4, 10-11; Plut., Marc., 5: v. anche Willems, Sénat, 2, 107.

- 1. Plaetoria de praetore urbano [*pleb.*]
- 1. de creandis praetoribus quattuor 227
- 1. de creandis praetoribus sex 198
- 1. Baebia de praetoribus 181?
- 1. de abroganda lege Baebia 179?
- 1. Cornelia de praetoribus octo creandis 81
- 1. Cornelia de jurisdictione 67 [*pleb.*]
- 1. Iulia de praetoribus decem creandis 46.

c) *dittatura.*

- 1. de dictatore creando? 499?
- 1. Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure 217 [*pleb.*]
- 1. de prodictatore creando 217
- 1. de prodictatore creando 216
- plebisc. de dictatore creando 210 [*pleb.*]
- 1. Valeria de Sulla dictatore 82 [*cent.*]
- r. Lucilia Caelia de Cn. Pompei dictatura 53 [*pleb.*]
- 1. Aemilia de dictatore creando 49
- 1. de dictatore creando 48
- 1. Antonia de dictatura in perpetuum tollenda 44
- 1. Vibia de dictatura tollenda 43 [*cent?*]
- 1. (?) de Octaviani dictatura 22.

d) *censura.*

- 1. de censoribus creandis 443?
- 1. Æmilia de censura minuenda 434
- 1. Publilia Philonis de censore plebeio 339
- 1. de censura non iteranda 265
- 1. de notis censoriis? a 218
- 1. Cornelia de censura? 81
- 1. Clodia de censoria notione 58 [*pleb.*]
- 1. Caecilia de censura 52
- 1. (?) Iulia de censu agendo 46.

e) *edilità curule.*

- 1. Furia de aedilibus curulibus 367.

f) *Questura.*

- 1. Valeria de quaestoribus 509
- 1. de quaestoribus quattuor creandis 421
- 1. de quaestoribus octo creandis 267
- 1. Cornelia de viginti quaestoribus creandis 81 [*trib.*]
- 1. Clodia de scribis quaestoriis 58 [*pleb.*]
- 1. Titia de provinciis quaestoriis.

g) *Tribunato militare e tr. mil. cos. pot.*

- 1. (?) de trib. mil. cos. pot. creandis 445
- 1. de tr. mil. cos. pot. creandis 427
- 1. de tribunis militum VI a populo creandis 362
- 1. Atilia Marcia de tr. mil. XVI a populo creandis 311 [*pleb.*]
- 1. de tribunis militum creandis 207
- 1. Rutilia de trib. militum
- r. Marcia de trib. militum? 123
- r. (?) de trib. mil. cos. pot. creandis 53.

6. *Tribunato ed edilità plebea.*

- leges sacrae de tribunicia potestate e de postulatione tribunatus 494 [*cent.?*]
- 1. Icilia de tribunicia potestate 492 [*pleb.*]
- 1. Publilia Voletonis de plebeis magistratibus 471 [*pleb.*]
- plebisc. de tribunis plebis decem creandis 457 [*pleb.*]
- 1. Valeria Horatia de trib. potestate 449 [*cent.?*]
- 1. Trebonia de tribunorum plebis creatione 448 [*pleb.*]
- 1. Atinia de tr. pl. in senatum legendis a. 102 [*pleb.*]
- 1. de tribunis et aedilibus plebis creandis 232-209
- r. Papiria de trib. pl. reficiendis 131 [*pleb.*]
- plebisc. de trib. plebis reficiendis 131-123 [*pleb.*]
- 1. Cornelia Pompeia de tribunicia potestate 88

- l. Papiria de viatoribus aediliciis
- l. Cornelia de tribunicia potestate 82
- r. (?) Sicinia de trib. potestate restituenda 76 [pleb.]
- l. Aurelia de trib. potestate 75
- l. Pompeia Licinia de trib. potestate 70
- plebisc. de trib. potestate Caesaris 48 [pleb.]
- plebisc. de trib. pot. Caesaris 45 [pleb.]
- plebisc. de trib. pot. Octaviani 36 [pleb.]

7. Istituzioni di magistrature speciali (1)
attribuzione di poteri o funzioni speciali - ratifiche.

- l. Terentilia de quinqueviris legibus scribundis 462 [pleb.]
- l. de creandis Xviris legibus scribundis, 451
- l. de creandis IVviris iuridicundo 318
- l. Decia de IIviris navalibus 311 [pleb.]
- plebisc. de Vviris et IIIviris 212 [pleb.]
- plebisc. (?) de imperio Q. Fulvii 211 [pleb. ?]
- plebisc. de imperio in Hispania ? 211 [pleb.]
- plebisc. de imperio in Africa 202 [pleb.]
- plebisc. de imperio in Hispania 201 [pleb.]
- plebisc. de imperio in Hispania 200 [pleb.]
- l. de bello cum Aristonico gerendo 131
- l. Papiria de IIIviris capitalibus 242-122 [pleb.]
- l. Manlia de bello Iugurthino 108 [pleb.]
- l. Sulpicia de bello Mithridatico C. Mario decernendo 88 [pleb.]
- l. Gabinia de bello piratico 67 [pleb.]
- l. Manilia de imperio Cn. Pompei 66 [pleb.]
- l. Iulia de actis Cn. Pompei confirmandis 59
- l. Antonia de actis Caesaris confirmandis 44

(1) In pratica pare si osservasse di regola la distinzione, logicamente necessaria, tra la legge che istituisce la magistratura e la elezione che designa i titolari: cf. Pernice, loc. cit., p. 16 sg.; Lange, 2, 708; Mommsen, *Dr. publ.*, 4, 323, 424 sg.

- plebisc. de cognoscendis Caesaris actis cum consilio 44 [pleb.]
- l. Vibia de actis Caesaris confirmandis 43 [cent.]
- l. Titia de IIIviris reipublicae constituendae 43 [pleb.]
- l. de bello contra Octavianum a L. Antonio gerendo 41
- l. de IIIviris in alterum quinquennium confirmandis 37
- l. (?) de imperio Othonis 69 d. C. [cent. ?]
- l. de imperio Vespasiani 70 d. C. [cent. ?].

8. Dispensa dalle leggi (1).

- plebisc. de lege solvendo Q. Fabio 298 [pleb.]
- l. de lege solvendo L. Postumio Megello 291
- l. de lege solvendo L. Caecilio Metello 241
- plebisc. de lege solvendis consularibus 217 [pleb.]
- plebisc. ne C. Servilio fraudi esset quod contra legem fecisset 203 [pleb.]
- plebisc. de jurejurando C. Valerii Flacci 200 [pleb.]
- l. Licinia Cassia de tr. mil. a populo non creandis 172
- plebisc. de lege solvendo P. Corn. Scipione 147 [pleb.]
- plebisc. de lege solvendo P. C. Scipione ? 134 [pleb.]
- l. Cornelia de legibus solvendo 67 [pleb.]
- r. Caecilia ut absens Pompeius consul fieret 62 [pleb.]
- plebisc. de petitione Caesaris 52 [pleb.]

9. Senato (2).

- l. (?) Valeria Horatia de senatusconsultorum custodia 449

(1) V. avanti al cap. 5.^o, § 3. Cf. anche C. F. Wurm, *De jure legibus solvendi sive dispensandi*, Hamburg, 1837; Mommsen, 6, 1, 385; Lange, 2, 640; 713.

(2) Cf. Lange, 2, 657; in genere sul senato: Hofmann, ROTONDI — 6.

- 1. Publilia Philonis de patrum auctoritate 339
- 1. Ovinia de senatus lectione 318-312 [pleb.]
- 1. Maenia de patrum auctoritate 292-219 ?
- 1. Cassia de senatu 104 [pleb.]
- 1. Cornelia de supplendo senatu ? 81
- 1. Pupia de senatu diebus comitialibus non habendo a. 67
- 1. Gabinia de senatu legatis dando 67 [pleb.]
- 1. (?) Julia de senatu 9.

10. Sacerdozii (1).

- 1. Licinia Sextia de Xviris sacris faciundis 367 [pleb.]
- 1. Ogulnia de auguribus et pontificibus 300 [pleb.]
- 1. Licinia de IIIviris epulonibus creandis 196 [pleb.]
- r. Licinia de sacerdotiis 145
- 1. Domitia de sacerdotiis 103
- 1. Cornelia de sacerdotiis 82-81
- 1. Papia de vestalium lectione [pleb. ?]
- 1. Atia de sacerdotiis 63 [pleb.]
- 1. Julia de sacerdotiis 46
- 1. (?) Antonia de pontifice maximo 44
- 1. de lictoribus virginum vestalium 42.

11. Funzioni di culto. Calendario. Feste e giuochi (2).

- 1. (?) Pinaria Furia de mense intercalari 472 ?
- 1. de clavo pangendo 463

Der römische Senat zur Zeit der Republik, 1847; Willems, *Le sénat de la république romaine*, 1883; Bloch, *Les origines du sénat romain*, 1884; Mommsen, *Dr. public*, volume 7°.

(1) Mommsen, *Dr. public*, 6, 1, 375.

(2) In questo campo è larghissima la competenza del senato: è lui di regola che decreta preghiere e sacrifici: v. Willems, *Sénat*, 2, 305 e esempi ivi. Per la *dedicatio* di un tempio o un altare la *Lex (Papiria ?)* del 304 richiese l'*jussus populi*: forse in quanto si tratta di alie-

- 1. de corona aurea Iovi dedicanda 437
- 1. Maenia de die instauraticio 338 ?
- 1. (Papiria ?) de dedicatione templi araeve 304 [pleb.]
- r. de vere sacro vovendo 217
- 1. Sempronia de II viris aedi dedicandae 215
- 1. Licinia de ludis apollinaribus 208
- 1. Acilia de intercalatione 191
- 1. (?) de feriis vovendis 174
- 1. Acilia Rubria de cultu Iovis Capitolini 122 [pleb.]
- 1. (?) Cornelia de ludis Victoriae instituendis 81
- 1. de cura Capitolii restituendi 78
- r. Iulia de cura Capitolii restituendi 62
- plebisc. de dedicatione simulacri Minervae 58 [pleb.]
- r. (?) Scribonia de intercalando [pleb. ?]
- r. Cornelia de idibus martiis 44
- 1. (?) de templo Isidis et Serapidis aedificando 43
- 1. Plaetoria de dedicatione.

12. Disposizioni per speciali classi di cittadini.

Ammissione al patriziato. Transitio ad plebem (1).

- 1. de patriciorum habitatione 383
- 1. Claudia (Flaminia) de senatoribus 218 ?

nare un fondo pubblico, sebbene a questa opinione del Mommsen siasi obbiettato che esso occorre anche se il fondo è privato. Gli incaricati alle singole *dedicationes* (di regola IIviri: Liv., 23, 21; o IIIviri: Liv., 23, 30; anche un solo; cfr. legge del 78) sono di solito eletti nelle tribù. Nel 154 C. Cassius *cos.* volendo dedicare una statua alla Concordia in senato interrogò i pontefici, i quali risposero (Cic., *de dom.*, 53, 136): « nisi eum populus romanus nominatim praefecisset, atque eius iussu faceret, non videri ea recte posse dedicari ».

(1) Sulla *transitio*, in ispecie di Clodio, v. bibliogr. in elenco a l. *Herennia*, 60: per quella di P. Dolabella v. W. Voigt., *Cn. Lentulus und P. Dolabella in Philologus*, 64 (1905), p. 341 sg.

- l. theatralis de XIV ordinibus? 146?
- plebisc. reddendorum equorum 129 [pleb.]
- l. Sulpicia de aere alieno senatorum 88 [pleb.]
- l. Roscia theatralis 67 [pleb.]
- r. Herennia de P. Clodio ad plebem traducendo 60 [pleb.]
- l. Cassia de plebeis in patricios adlegendis 45 [pleb. ?]
- l. (?) de plebeis in patricios adlegendis 33
- l. Saenia de plebeis in patricios adlegendis 30
- l. (?) Iulia theatralis a. 14.

13. Concessione di onori straordinari (1).

- l. Valeria de domo publica 509
- l. Horatia de Taracia virgine vestali 449
- plebisc. de honoribus L. Minucii 439 [pleb.]
- plebisc. de P. Aebutio et de Fecennia Hispala 186 [pleb.]
- l. de ornamentis triumphalibus L. Aemilii Paulli 167
- plebisc. de ornamentis triumphalibus Cn. P. Carbonis et M. A. Cottae 70 [pleb.]
- l. Ampia Atia de triumph. ornam. Cn. Pompei 63 [pleb.]
- leges de honoribus Caesaris 48-44
- l. (?) de domo publica Caesari tribuenda 45
- r. (?) Helvia de uxoribus a C. Caesare ducendis 44 [pleb.]
- l. Antonia de mense quintili 44

(1) La facoltà di concedere distinzioni singolari o collettive spetta al popolo: può però essere delegata a singoli magistrati. Per alcune onorificenze (specie militari: corone Gell., 5, 7, 16; Plin., N. H., 22, 6) esistono consuetudini fisse, nè occorre quindi l'intervento popolare: cfr. Marquardt, *Organisation militaire*, p. 322 sg.; v. anche n. 17.

- l. Antonia de quinto die ludorum romanorum Caesari tribuendo 44
- l. (?) de die natali Caesaris 42
- l. Rufrena de Caesaris nomine 42?
- l. (?) de honoribus triumvirorum 42
- plebisc. de honoribus Octaviae et Liviae 35 [pleb.]
- l. de praetore a L. Statio Tauro eligendo? 30
- l. (Munatia?) de nomine Augusti Caesari tribuendo? 28
- l. Pacuvia de mense sextili 27 [pleb.]
- l. de sepulcro C. Publicii Bibuli.

14. Concessione e revoca della cittadinanza.

Leggi contro la usurpazione di essa (1).

- l. Papiria de civitate acerranorum 332
- l. de civitate Privernatibus danda 329

(1) Secondo Mommsen (*Dr. publ.*, 6, 1, 373 sg.; cfr. Pernice, op. cit., pag. 23) il diritto di conferir la cittadinanza spettò, fino alla fine della repubblica, esclusivamente ai comizi: Lange (*R. A.*, 1, 513; 2, 594) crede che in antico potessero conferirla direttamente i consoli. A ogni modo i censori, iscrivendo singole persone nelle liste del censo, davano loro di fatto il godimento della cittadinanza (*in possessione civitatis morari*: cfr. Pachioni, *Corso*, 1, 85, n. 2). Nell'età storica troviamo sempre la legge, preceduta di solito da un SC.: il caso dell'anno 458 (Liv., 3, 29) non è ben chiaro: v. anche Plin., *N. H.*, 7, 136: a ogni modo è certo che in antico le concessioni furono assai rare: cfr. Kornemann, v. *Civitas* in Pauly-Wissowa, *Suppl.*, 1, 308. Il popolo può delegare la facoltà sua al magistrato in occasione di deduzione di colonie, o come ricompensa (cfr. *l. Appuleia*, *l. Gellia Cornelia* e *l. Calpurnia*, nonché la *lex (data) Pompei Strabonis* recentemente scoperta e le concessioni imperiali [diplomi militari], v. elenco; o al senato (così a quanto sembra, in seguito alla *l. Iulia* e *P. Papiria*). Basta la concessione in via amministrativa quando i presupposti ne son stabiliti per legge: così per i latini

- l. de civitate anagninis danda 306
 l. de civitate equitum campanorum 215
 plebisc. de civitate Sosidi et Merico danda 211
 [pleb.]
 plebisc. de civitate Mutini danda 210 [pleb.]
 l. Valeria de civitate cum suffragio Phormianis et
 Arpinatibus danda 188 [pleb.]
 l. de civitate latinis danda? a. 177.
 r. (?) Sempronia de civitate sociis danda 133 [pleb]
 r. Fulvia de civitate sociis danda 125
 r. Sempronia de civitate sociis danda 122 [pleb.]
 l. Valeria de civitate Calliphanae Veliensi danda
 98
 r. (?) Livia de civitate sociis danda 98 [pleb]
 l. Minicia de liberis a. 90
 l. Iulia de civitate latinis et sociis danda 90
 l. Calpurnia de civitate sociorum 89 [pleb. ?]
 l. de civitate Tudertibus danda? c. 89
 l. Plautia Papiria de civitate sociis danda 89 [pleb.]
 l. Pompeia de transpadanis 89
 l. Cornelia de civitate Volaterranis adimenda 81
 [cent.]
 l. Gellia Cornelia de civitate 72
 l. Iulia de civitate gaditanorum 49
 l. Roscia (de Gallia cisalpina?) 49 [pleb.]
 l. de civitate Cn. Publicii Menandri
 l. Claudia de sociis 177

in base all'*jus migrandi*; o come premio ad accusatori
 cfr. l. *Acilia repet.*, l. 76. Sul conseguimento della cit-
 tadinanza romana nelle città federate prima della guerra
 sociale, cf. ora Pais, in *Rendic. Lincei*, 19 (1910), 143 sg.:
 per Reggio è attestato (Strabo, 6, 1, 6) che la cittadi-
 nanza era data agli ἀρχηγέται, ossia quelli che avevano
 coperto il duumvirato (Pais, cit., p. 146). Spetta pure
 al popolo il diritto di revocare la cittadinanza, salvo
 espressa delega al senato: v. due casi (r. *Antistia*, 319
 e l. *Atilia*, 210) nella serie n. 32.

- l. Iunia de peregrinis 126 [pleb.]
 l. Licinia Mucia de civibus redigundis 95
 l. Papia de peregrinis 65 [pleb.]

15. Ordine dei « suffragia ».

- l. Terentia de libertinorum liberis 189 [pleb.]
 r. Sempronia de suffragiorum confusione 122 [pleb.]
 l. Maria de suffragiis ferendis 119 [pleb.]
 l. Aemilia de libertinorum suffragiis 115
 l. Sulpicia de novorum civium libertinorumque
 suffragiis 88 [pleb.]
 l. Papiria de novorum civium libertinorumque
 suffragiis 84
 l. Manilia de libertinorum suffragiis 67 [pleb.]
 l. Manilia de suffragiorum confusione 66 [pleb.]
 r. Manlia de libertinorum suffragiis 58 [pleb.]
 r. (?) Clodia de libertinis 53.

16. Milizia (1).

- l. de vacatione militiae p. 390
 l. Marcia militaris 356
 l. Valeria militaris 342 [cent.]
 l. (?) de ora maritima tutanda 253
 plebisc. de stipendio equitum 252 [pleb.]
 plebisc. de dilectu militum 212 [pleb.]
 r. (?) Sempronia militaris 133 [pleb.]
 l. Sempronia militaris 123 [pleb.]
 l. Iunia militaris 109
 l. Iulia de absentibus? 46.

17. Trionfo ed ovatio: norme generali e concessioni singole (2).

- l. Icilia de triumpho consulum 449 [pleb.]

(1) Lange, *R. A.*, 2, 672, 712; Marquardt, *De Vorganisation militaire chez les Romains* (v. XI, del *Manuel d'antiquités*).

(2) Mommsen, *Dr. publ.*, 1, 146 sg.; Marquardt, *Or-*

1. de triumpho M. Aemilii dictatoris 437
 plebisc. de triumpho M. Furii Camilli 366 [*pleb.*]
 1. de triumpho C. Marci Rutili 356
 plebisc. de triumpho C. Flamini 223 [*pleb.*]
 plebisc. de ovatione M. Cl. Marcelli 211 [*pleb.*]
 plebisc. de ovatione L. Corn. Lentuli 200 [*pleb.*]
 1. de triumpho c. 179?
 1. Sempronia de triumpho L. Æ Paulli, Cn. Octavii, L. A. Galli 167 [*pleb.*]
 1. Cornelia de reditu Cn. Pompei 80
 plebisc. de triumpho Cn. Pompei? 71 [*pleb.?*]
 1. Maria (o Marcia) Porcia de triumphis 62 [*pleb.*]
 1. Sulpicia de triumpho C. Pomptini 54
 1. (?) de triumpho C. I. Caesaris 48.

18. Leges de bello indicendo (1).

1. de bello Sabinis indicendo 565
 1. de bello Volscis indicendo ? 489
 1. (?) de bello Veientibus indicendo 482
 1. de bello Aequis et Volscis indicendo 462
 1. de bello Veientibus indicendo 427 [*cent.*]

ganis. financière, p. 332 sg.; Lange, *R. A.*, 2, 623, 677; H. Göll, *De triumphis romani origine, apparatu, via* (1884); K. Laqueur, *Ueber das Wesen des rom. Triumphs* in *Hermes*, 44 (1909) p. 215 sg. I magistrati *cum imperio* (Willems, *Sénat*, 2, 669 sg. lo nega per il pretore) possono celebrare il trionfo anche senza assenso del senato, nè deliberazione popolare (cfr. per il 294 Liv., 10, 37; Dionys., 18, 5 (16, 18); per il 143 Val. Max., 5, 4, 6). Ma è il senato che stanziava i fondi occorrenti e verifica il concorso delle condizioni a cui il trionfo è subordinato. Occorre deliberazione comiziale per concedere lo *imperium* al promagistrato nel giorno del trionfo (v. le leggi *ad hoc*): ai promagistrati che immediatamente prima non avevano coperto la magistratura pare si usasse concedere solo *Poratio* (Liv., 28, 38; 31, 20; Val. Max., 2, 8, 5).

(1) V. retro al § 2, per la natura formale di queste leggi.

1. de bello Veientibus indicendo 405
 1. de bello Veliternis indicendo 383
 1. de bello Praenestinis indicendo 381
 1. de bello Hernicis indicendo 362
 1. de bello Tarquiniensibus indicendo 358
 1. de bello Caeritibus indicendo 353
 1. de bello Samnitibus indicendo 343
 1. de bello Palaepolitanis indicendo 327
 1. de bello Samnitibus indicendo 326
 1. de bello Vestinis indicendo 325
 1. de bello Hernicis indicendo 306
 1. de bello Aequis indicendo 300
 1. de bello Samnitibus indicendo 298
 1. de bello Faliscis indicendo 293
 1. de bello Carthaginiensibus indicendo 264
 1. de bello Illyricis indicendo 228
 1. de bello Carthaginiensibus indicendo 218
 1. de bello Philippo regi indicendo 200 [*cent.*]
 1. de bello Antiocho indicendo 191
 1. de bello Perseo indicendo 171 [*cent.*]
 r. Iuventia de bello Rhodiis indicendo 167
 1. de bello Iugurthae indicendo 111.

19. Paci e trattati. Rapporti vari internazionali (1).

1. de agro Coriolano 446 [*trib.*]
 1. de postulatis gallorum 391

(1) Cf. Mommsen, *Dr. publ.*, I, 280 seg.; 389 seg.; 6, 2, 200 seg.; Lange, *R.A.*, 2, 624. V. anche E. De Ruggiero, *L'arbitrato pubblico presso i Romani* in *Bull. I. D. R.*; G. Baviera, *Il d. internazionale dei Romani*, 1898. Nel campo della politica estera la competenza generale — almeno in antico — è del senato, che solo in via eccezionale sottopone le questioni al voto del popolo (cf. *lex de agro coriolano* e *l. de postulatis gallorum*). Per i trattati, risalirebbe al 320/434 (Liv. 9, 9) la massima « iniussu populi nihil sanciri posse quod populum teneat ». Molto incerta è la tradizione intorno

- l. de pace cum Caeritibus facienda 353
 - r. de foedere cum Samnitibus faciundo 318
 - l. de foedere cum Lucanis 300
 - l. (?) de bello cum Tarentinis differendo 281
 - l. de deditione Q. Fabii 266
 - l. de foedere cum Hierone faciundo 263
 - l. de pace cum Carthaginensibus facienda 241
 - l. (?) de deditione M. Claudii Gliciae 236
 - l. de pace cum Philippo facienda 204
 - l. Acilia Minucia de pace cum Carthaginensibus facienda 201 [pleb.]
 - l. de pace cum Vermina facienda 201
 - l. de foedere cum Achaeis faciundo 198
 - l. Marcia Atinia de pace cum Philippo facienda 195 [pleb.]
 - l. de pace cum Antiocho facienda 189
 - l. de pace cum Aetolis facienda 189
 - l. de foedere cum Numantinis confirmando 141
 - l. de foedere infirmando 140
 - l. Furia Atilia de C. Hostilio Numantinis dedendo 136
 - l. Iulia de rege Alexandrino 59
 - l. Vatinia de foederibus? 59 [pleb.]
- l. de donis regis Ptolemaei 273

alla *deditio* al nemico sia di cittadini che hanno offeso legati esteri (v. l. de deditione Q. Fabii; cf. l. 18, D. 50, 17; Liv. 38, 42, 7; Val. Max., 6, 6, 3 (*patres*); Dio C., l. 19, fr. 61 Boiss.); sia di legati romani che hanno violato la neutralità (Liv. 5, 36, 8; Plut., *Cam.*, 18; *Marc.*, 12); sia di generali i cui trattati col nemico non furono approvati dal popolo (cf. le leggi del 236, 140, 136). Il Pernice, conforme alla sua concezione generale, ritiene che la *deditio* spettasse in origine al popolo e che solo quando i presupposti legali ne furono fissati il senato se ne sia arrogato il diritto (op. cit., p. 11-14); Mommsen (*Dir. publ.*, 6, I, 387, n. 1) pensa invece a una consultazione facoltativa (pseudoprovocazione).

- l. de auxilio Mamertinis praebendo 264
- l. de regno Massanissae 201
- l. (?) de regibus Romam non admittendis 166
- l. de regno Aegypti 130
- l. Memmia de Iugurtha Romam ducendo 111 [pleb.]
- r. de Aegypto 65 [pleb.]
- l. Clodia de rege Deiotaro et Brogitaro [pleb.]
- l. Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda 58 [pleb.]
- r. Caninia de rege alexandrino 56 [pleb.]
- l. (?) Scribonia de regno Iubae publicando 50 [pleb.]
- l. Iulia de rege Deiotaro 44.

20. Ordinamento municipale e provinciale (1).

- l. Maevia (de provincia Asia?) c. 189
- l. Porcia de sumptu provinciali
- l. Livia de provincia Africa ordinanda 146-111 [pleb.]
- l. Sempronia de provincia Asia 123 [pleb.]
- r. Aufeia da provincia Asia 123
- l. Antonia de Termessibus 71 [pleb.]
- l. de legatis X mittendis 67
- l. (Rubria?) de Gallia cisalpina 49-42 (più probabilmente due leggi distinte, e la seconda *lex data*).

(1) Il diritto d'organizzare le provincie spetta di per sé al senato: ma a datare dall'epoca delle grandi conquiste (608/146) si introdusse l'uso di affidare tale organizzazione al generale stesso, per lo più assistito da una commissione senatoria (X *legati*): appartiene quindi a questo campo la maggior parte delle *leges datae*: v. la serie nell'elenco. Il controllo è esercitato dal senato; eccezionale è la ratifica popolare (v. legge del 59). Spetta pure al senato (Willems, *Sénat*, 2, 424) fissare il bilancio annuo dei governatori provinciali: fanno eccezione le leggi, di tipo rivoluzionario, che nell'ultima fase della repubblica assegnando poteri straordinari danno anche facoltà di disporre di determinate somme.

tab. atestina 49-42 (più probab. *l. data*)

l. (?) Tullia de legationibus liberis 63

l. (?) Iulia de legationibus liberis 46?

tab. Heracleensis 45

l. Iulia de insula Creta 44

l. Claudia de praefectis 42? p. C.

l. Petronia de praefectis municipiorum.

21. Entrate e spese pubbliche (1).

l. Valeria de vectigalibus 509

l. Manlia de vicesima manumissimum 357 [*trib.*]

plebisc. (?) ut servi publice emerentur 215 [*pleb.*]

plebisc. de agro campano 210 [*pleb.*]

l. Lucretia de agro campano 172 [*pleb.*]

(1) Cf. spec. Marquardt, *Organisation financière* (v. X del *Man. d'ant.*); Mommsen, *Dr. publ.*, 4, 120 sg.; 6, 1, 357 sg.; Lange, *R.A.*, 2, 674; Willems, *Sénat*, 2, 332 sg. Qui è larghissima la competenza del magistrato e del senato: per contrarre prestiti non si interpella il popolo, e neppure per l'imposizione del *tributum* (Marquardt, op. cit., p. 211, 379): sembra pure che l'intervento dei comizi non sia richiesto per le alienazioni a titolo oneroso, quantunque la tradizione non sia abbastanza chiara, e le fonti riordino ora la *lex* ora il S.C.: così per la manomissione di schiavi si parla talora solo del S.C. (Liv. 24, 14; 26, 27), per lo più non si accenna neppure da chi provenga la autorizzazione (Liv., 2, 5; 4, 45; 4, 61; 25, 33; 27, 3): la *lex* è espressamente ricordata solo nel caso dell'anno 215. Per le alienazioni a titolo gratuito occorre invece di regola una *lex* (cf. Mommsen, l. cit.; Pernice, op. cit.): hanno carattere remuneratorio le donazioni del Senato a Onesimus (Liv. 44, 16, 7) e a Vatinius (Cic., *de dom.*, 2, 5; 3, 13). Le fonti peraltro ricordano spesso la concessione di un fondo pubblico a uso di sepolcro per opera del Senato (nel 169 Cic., *de n. deor.*, 2, 2, 6; 3, 5, 13; Val-Max, 1, 5, 1; nel 78 Liv., *Epit.*, 90; nel 43 Cic., *Phil.*, 9, 16, 4; Vell. Pat., 2, 62, 4; Auctor, *de vir. ill.*, 18, 7): la *lex* per Bibulo (v. retro al n. 13) è esempio unico.

r. Rutilia de locatione censoria 169 [*pleb.*]

r. de rege Attalo et de vectigalibus Asiae 172-149

r. Sempronia de pecunia regis Attali 133 [*pleb.*]

l. Sempronia de novis portoriis 123 [*pleb.*]

l. de locatione censoria 75

l. Cornelia de pecunia quam Sulla bonorum emptoribus remiserat exigenda 72

l. Caecilia de vectigalibus 60

l. Iulia de publicanis 59 [*trib.*]

r. Scribonia de agro campano 50 [*pleb.*]

l. (?) Iulia de portoriis mercium peregrinarum 46

l. (?) de abroganda lege Caecilia 42

l. Iulia de vicesima hereditatum c. 5 p. C.

l. Iulia de vectigalibus 40 p. C.

l. (?) de auctoratis a. 176 p. C.

22. Deduzione di colonie (1) (e proposte di migrazione).

r. Sicinia de parte civium Veios deducenda 395-393 [*pleb.*]

r. de civibus Veios deducendis 389 [*pleb.*]

l. (?) (Veturia Postumia) de colonia Cales deducenda 334

l. (?) de colonia Fregellam deducenda 328

plebisc. de III viris coloniae deducendae 296 [*pleb.*]

l. Atinia de coloniis quinque deducendis 197 [*pleb.*]

l. Baebia de coloniis deducendis 194 [*pleb.*]

l. Aelia de coloniis latinis deducendis 194 [*pleb.*]

l. Rubria de colonia Carthaginem deducenda 123 [*pleb.*]

(1) Si ritiene (Lange, *R.A.*, 2, 626; 636, 690) che in origine alla deduzione di colonie (sec. Willems, *Sénat.*, 2, 678 sg. solo per le latine, fin dopo la seconda guerra punica) fosse competente il magistrato d'accordo col Senato. A datare dall'epoca dei Gracchi le colonie sono dedotte *ex plebiscito*, per lo più in odio al Senato: la facoltà di dedurre colonie può anche esser concessa dal popolo a singoli magistrati: p. es. a Silla.

1. Sempronia de coloniis Tarentum et Capuam deducendis 123 [pleb.]
- r. Livia de coloniis XII deducendis 122 [pleb.]
1. Minucia de lege Rubria abroganda 121 [pleb.]
1. de colonia Narbonem deducenda 118
1. Appuleia de coloniis in Africam deducendis 103 [pleb.]
1. Appuleia de coloniis in Siciliam, Achaïam etc. deducendis 100 [pleb.]
1. Livia de coloniis deducendis 91 [pleb.]
1. Iunia de colonia Capuam deducenda 83 [pleb.]
1. Vatinia de colonia Comum deducenda 59 [pleb.]
1. Antonia de coloniis deducendis 44
1. Vibia de coloniis deducendis 43 [cent.]
1. Iulia de coloniis deducendis (et de agris adsignandis) 31-14.

23. Leggi agrarie e affini (1).

- r. Cassia agraria 486
 r. agraria? 485? [pleb.]

(1) La tradizione ricollega fin dalle origini le assegnazioni agrarie a deliberazioni popolari, anzi all'iniziativa tribunitia, in opposizione per lo più col Senato: delle rogazioni agrarie una sola è pretoria (145) e consolare solo la leggendaria *l. Cassia* 486 e la legge — o le leggi — di Cesare nel 59, la cui proposta pare sollevasse appunto sotto questo titolo una specie di scandalo (Plut., *Caes.*, 14; *Pomp.*, 47; *Cato min.*, 52). Oltre la bibliografia speciale alle singole *leges*, v. in genere De Ruggiero, *Agrariae leges* in *Encicl. giur. it.*, vol. 1.º, p. 2.ª, sez. 1.ª, p. 733-910; Pasquali, *Agrariae leges* in *Dig. it.*, vol. 2.º, p. 1.ª, p. 83-100; Engelbrecht, *De legibus agrariis ante Gracchos*, *Lugd. bat.*, 1842; Macé, *Des lois agraires chez les Romains* in *Rev. de légist. et jurispr.*, 2 (1845) p. 384 sg.; 3 (1847), p. 1 seg.; Rein, *Publicus ager* in *Pauly*, 7, 254; Schaller, *Zur Bedeutung des ager publicus in der röm. Geschichte vor der Gracchen*, *Märburg*, 1865; Humbert, *Agrariae leges* in *Daremberg*, I,

- r. agraria 482 [pleb.]
 r. agraria 481 [pleb.]
 r. agraria 476 [pleb.]
 r. agraria? 474 [pleb.]
 1. Icilia de Aventino publicando 456 [pleb.]
 r. Poetelia agraria 441 [pleb.]
 r. agraria 424 [pleb.]
 r. agraria 421 [pleb.]
 r. de agris dividendis 420 [pleb.]
 r. Maecilia Metilia agraria 417 [pleb.]
 r. Sextia de agris dividendis et de colonia Bolam deducenda 415-414 [pleb.]
 r. Icilia agraria 412 [pleb.]
 r. Maenia (o Menenia) agraria 410 [pleb.]
 r. agraria 401 [pleb.]
 r. Sicinia de agro Pomptino 387 [pleb.]
 r. agraria 385 [pleb.]
 1. Licinia Sextia de modo agrorum 367 [pleb.]
 1. Flaminia de agro piceno et gallico 228 [pleb.]
 1. agraria 173
 r. Laelia agraria 145
 1. Sempronia agraria 133 [pleb.]
 1. Sempronia agraria altera 133 [pleb.]
 1. (?) de lege Sempronia abroganda? 129
 1. Sempronia agraria 123 [pleb.]

156; M. Voigt, *Ueber die Staatsrechtliche possession und den ager compascuus der röm. Republik* in *Abh. der K. Sächs. Ges. d. Wiss.*, vol. II, [23] (1887) p. 221 sg.; Weber, *Die röm. Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staat.*, *Stuttgart*, 1891 (tr. it. in *Bibl. di st. econ.* diretta da V. Pareto, 2, 2, 509); Dureau de la Malle, *L'economia politica dei romani* (lib. 4.º, tr. it., *ibid.*, 1, 2, 382); Maschke, *Zur Theorie und Geschichte der röm. Agrargesetze*, 1906; P. Guiraud, *L'ager publicus à Rome* in *Rev. des q. hist.*, 44 (1909), 397. Per la inattendibilità delle notizie sulle rogazioni agrarie del 5.º e 4.º secolo cf. Niese, in *Hermes*, 33 (1898), 410 sg.

- r. Livia agraria 122 [*pleb.*]
- l. agraria c. 121
- l. Thoria agraria 119-118 [*pleb.*]
- l. (Baebia) agraria 111 [*pleb.*]
- r. Marcia agraria 104 [*pleb.*]
- l. Appuleia agraria 100 [*pleb.*]
- l. Titia de agris dividundis 99 [*pleb.*]
- l. Livia agraria 91 [*pleb.*]
- l. Saufeia agraria 91?
- l. Plautia agraria 89? [*pleb.?*]
- l. (?) Cornelia agraria 81
- r. Servilia agraria 63 [*pleb.*]
- r. Flavia agraria 60 [*pleb.*]
- l. Iulia agraria 59 [*trib.*]
- l. Iulia agraria campana 59 [*trib.*]
- l. (?) Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia (?)
de limitibus
- l. Iulia de agris massiliensium 49
- l. Iulia de re pecuaria 46
- l. Antonia agraria 44 [*pleb.*]
- l. Iulia agraria? 37-41 p. C.
- l. (?) Cocceia agraria 96-98 p. C.

24. **Leggi frumentarie e annonarie** (1).

- plebisc. de cura annonae L. Minucio tribuenda
440 [*pleb.*]
- l. Sempronia frumentaria 123 [*pleb.*]
- r. (?) Livia frumentaria 122 [*pleb.*]
- l. Octavia frumentaria 120? [*pleb.*]

(1) L'intervento della legislazione in questo campo non data che dai Gracchi: prima vi provvedeva, all'eventualità, il senato: nel 138 un tribuno, volendo ottenere una distribuzione di grano, non potè se non costringere il console a trattarne in senato (Val. Max., 3, 7, 3). V. in genere G. Cardinali, *Frumentatio*, in De Ruggiero, *Diz. epigr.*, 3, 225 sg., Rostowzew, in Pauly-Wissowa, 7, 1, 126.

- r. frumentaria 119 [*pleb.*]
- l. Appuleia frumentaria 190 [*pleb.*]
- l. Livia frumentaria 91 [*pleb.*]
- l. Cornelia frumentaria? 81
- l. Aemilia frumentaria 78
- l. Terentia Cassia frumentaria 73
- l. Porcia frumentaria 62 [*pleb.*]
- l. Clodia frumentaria 58 [*pleb.*]
- r. Messia de cura annonae Cn. Pompeio danda 57
[*pleb.*]
- l. Cornelia Caecilia de cura annonae Cn. Pomp.
danda 57
- r. (?) Scribonia alimentaria 50 [*pleb.*]
- l. Iulia frumentaria 46
- l. Iulia de annonae 18?

25. **Acque, strade, edilizia. Misure e monete** (1).

- l. Sempronia viaria? 123-122 [*pleb.*]
- l. Visellia de cura viarum 72?
- r. Scribonia viaria 50 [*pleb.*]
- l. Iulia de viis urbis tuendis ac purgandis? 46
- l. Caecilia (o Pomponia) de urbe augenda 45
- l. Iulia de modo aedificiorum urbis? 18?
- l. Quinctia de aquaeductibus 9 [*trib.*]
- l. Sulpicia rivalicia
- l. Silia de mensuris et ponderibus [*pleb.*]
- l. Fabia Ogulnia de nummis? 269
- l. Clodia de victoriato 104? [*pleb.*]

(1) Sulle strade v. M. Voigt, *Ueber das röm System der Wege im alten Italien*, in *Bericht. d. K. sächs. Ges. d. Wiss.*, 29 (1873): sull'edilizia id., *Die Röm. Baugesetze*, *ibid.*, 56 (1904): per le leggi ivi supposte v. elenco (*lex Iulia de modo aedificiorum?* a. 18). Per le leggi monetarie v. Marquardt, *Organisation financière*, p. 1.^a; Mommsen, *Histoire de la monnaie romaine* (tr. De Blacas, Paris, 1873) e *Dr. publ.*, 6, 1, 38^s.

1. Livia nummaria 91 [pleb.]
 1. Papiria semunciaria 89? [pleb. ?].

26. **Leges de collegiis** (1).

1. Clodia de collegiis 58 [pleb.]
 1. Iulia de collegiis 21?

27. **Leges sumptuariae** (2).

1. Metilia de fullonibus 217? [pleb.]
 1. Oppia sumptuaria 215 [pleb.]
 1. Publicia de cereis 209? [pleb.]
 1. Valeria Fundania de lege Oppia abroganda 195 [pleb.]
 1. Orchia de coenis 181 [pleb.]
 1. Fannia cibaria 161
 1. Didia sumptuaria 143
 1. Æmilia sumptuaria 115
 1. Aufidia de feris africae a. 103 [pleb.]
 1. Licinia sumptuaria a. 103
 1. Duronia de lege Licinia abroganda 98? [pleb.]
 1. Cornelia sumptuaria 81
 1. Antia sumptuaria 71 [pleb. ?]
 r. Pompeia sumptuaria 55

(1) Cf. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis romanorum*, Kiel 1843; M. Cohn, *Zum röm. Vereinsrecht*, Berlin, 1873; W. Liebenam, *Zur Geschichte und Organisation des röm. Vereinswesens*, Leipzig, 1890; id., *Collegium*, in Pauly-Wissowa, 4, 380; Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Bruxelles, 1895-1900: cf. anche *Diz. epigr.*, De Ruggiero, 2, 340; Longo, *Collegium*, in *Enc. giur.*, 3, 2, a. 853.

(2) Cf. Boxmann, *De legibus romanorum sumptuariis*, 1816; Penning, *De luxu et legibus sumptuariis*, 1826; Dernburg, *Ueber die röm. Luxusgesetzgebung in Zürcher Monatsschrift*, 1856; J. F. Houwing, *De romanis legibus sumptuariis*, Lugd. Bat., 1883; e — per tutte — M. Voigt, *Ueber die lex Cornelia sumptuaria in Bericht. d. Kön. Sächs. Ges. d. Wiss.*, 42 (1890), p. 244 sg.

- r. Scribonia de itineribus? 50 [pleb.]
 1. Iulia sumptuaria 46
 1. Iulia sumptuaria 18?
 * 1. convivalis quae dicitur Tappula [*pleb.].

28. **Leges fenebres** (1).

1. Licinia Sextia de aere alieno 367 [pleb.]
 1. Duilia Menenia de unciario fenore 357 [pleb.]
 1. (?) de Vviris mensariis creandis 352 plebisc. de fenore semunciario 347 [pleb.]
 1. Genucia de feneratione 342 [pleb.]
 1. Poetelia Papiria de nexis 326
 r. (?) de aere alieno minuendo 287 [pleb.]
 1. Flaminia minus solvendi? 217
 1. Minucia de Illviris mensariis 216 [pleb.]
 1. Sempronia de pecunia credita 193 [pleb.]
 1. Iunia de feneratione 192?
 1. Porcia (fenebris?) 118
 1. Marcia de fenore 104? [pleb.]
 1. Cornelia Pompeia unciaria 88
 1. Valeria de aere alieno 86
 1. Popillia de nexis? 81
 r. Cornelia ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret 67 [pleb.]
 1. Gabinia de versura Romae provincialibus non faciendi 67 [pleb.]
 r. de aere alieno et agraria 63 [pleb.]
 1. Iulia de pecuniis mutuis 49
 r. Coelia de pecuniis creditis 48
 r. Coelia de mercedibus habitationum annuis 48
 r. Coelia de novis tabulis 48

(1) Sull'evoluzione dell'usura v. specialmente Billeter, *Geschichte im Zinsfusses in griechischrömischen Altertume bis auf Iustinian*, Leipzig, 1898: v. anche Klingmüller, *Streitfragen aus der röm. Zinsgesetzgebung in Z.S.St.*, 23 (1902), 68; id., *Fenus* in Pauly-Wissowa, 6, 2187.

- r. Cornelia de merced. hab. annuis et de nov-
tab. 47 [pleb.]
1. Iulia de modo credendi possidendique intra Ita-
liam 46
1. Iulia de mercedibus habitat. annuis 46
1. Iulia de mercedibus hab. annuis 41
1. Claudia de aere alieno filiorum familiarum 47
p. C.

29. Leges de sponsu, de alea (1).

1. Publilia de sponsu
1. Appuleia de sponsu, p. 241
1. Furia de sponsu
1. alearia a. 204
1. Cicereia de sponsu
1. Titia de aleatoribus
1. Publicia de aleatoribus
1. Cornelia de sponsu 81?
1. Cornelia de aleatoribus 81?
1. Crepereia de summa sponsionis.

30. Leggi di diritto privato (2).

a) Tutela.

1. Atilia de tutore dando a. 136 [pleb. ?]
1. Titia de tutela

(1) Sull'alea cf. Schönhardt, *Alea, Ueber die Bestrafung des Glückspiels im älteren röm. Recht.*

(2) La legislazione romana di diritto privato è, come appare dagli elenchi, estremamente scarsa: gli organi normali dell'evoluzione in questo campo sono la giurisprudenza e il pretore. Formalmente è notevole che — a parte le XII tavole e le leggi dell'età imperiale — sembra siano tutte plebisciti: sostanzialmente che i singoli casi d'intervento legislativo rappresentano degli strappi all'*jus civile* imposti da preoccupazioni politico-sociali. V. per questi due punti le mie *Osservazioni sulle leggi romane di diritto privato*, già citate.

1. Iulia de tutela 32?
1. Claudia de tutela 44-49 p. C.

b) Donazione. Dote.

1. Cincia de donis et muneribus 204 [pleb.]
1. Maenia de dote? a. 162?

c) Matrimonio.

1. Canuleia de conubio patrum et plebis 445 [pleb.]
1. de nuptiis cognatorum?
1. Iulia de maritandis ordinibus 18
1. Papia Poppaea nuptialis 9 p. C.
1. (Asinia Antistia?) de flaminica diali 24
1. (?) Cocceia de nuptiis 96.

d) Successione.

1. Furia testamentaria 204-169 [pleb.]
1. Voconia de mulierum hereditatibus 169 [pleb.]
1. Cornelia de confirmandis testamentis 81?
1. Falcidia de legatis 40 [pleb.]
1. Iunia Vellea testamentaria c. 28 p. C.
1. Glitia (de querela inofficiosi?).

e) Schiavi. Manomissione.

1. Fufia Caninia de manumissionibus 2
1. Aelia Sentia de manumissionibus 4 p. C.
1. Iunia Petronia (de liberalibus causis) 19?
1. Iunia (Norbana?) de manumissionibus 19?
1. Visellia de libertinis 24
1. Iulia de servis indicibus 37-41?
1. Petronia de servis 61?
1. Vetti Libici (??) de servis a. 129.

f) Usucapione (v. anche le *leges de vi*)

1. Atinia de usucapione a. 149 [pleb. ?].
1. Scribonia de usucapione servitutum [pleb. ?].

g) *Iudicia privata e i. publica rei privatae.*

1. Aquilia de damno 286? [pleb.]



- l. Plaetoria de circumscriptione adolescentium 193-192 [*pleb.*?]
- l. Hostilia de actione furti
- l. Licinia de actione communi dividundo
- l. Pesolania (?) de pauperie
- l. XII tabularum 451-450 [*cent.*].

31. Leggi sulla procedura
per « legis actiones » e per « formulas ».

- l. Pinaria de legis actione (per iud. arb. ve postul.)
- l. Vallia de manus iniectioe
- l. Silia de legis actione (per conductionem) a. 204
- l. Calpurnia de legis actione (per conductionem) p. 204.
- l. Aebutia de formulis 149-125?
- l. Iulia iudiciorum privatorum 17
- l. Iulia de cessione bonorum.

32. Irrogazione di sanzioni penali singole (1).

- l. Iunia de Tarquiniis exilio multandis 510
- l. Valeria de sacrando capite eius qui regni occupandi consilium inisset 509.
plebisc. de multa T. Menenio licenda 476 [*pleb.*]
- r. Maelia de publicandis bonis C. Servilii Ahalae 436 [*pleb.*]
- plebisc. de multa M. Furio Camillo dicenda 367 [*pleb.*]

(1) Lange, *R.A.*, 2, 628; 700. A parte l'attendibilità della tradizione sulle *leges* più antiche, certo è questo uno dei tipi più vetusti di deliberazione popolare: e formalmente esse si riconducono sotto il concetto di *lex* (cfr. Pernice, op. cit., pag. 8: infatti *rogare ferre*, non mai *iudicare*: Cic. *de leg.*, 3, 11 e 44; *de rep.*, 2, 61; *pro Sest.*, 65, cit., *ibid.*).

- r. Flavia de Tusculanis 323 [*pleb.*]
- l. Antistia de Satricanis 319 [*pleb.*]
- l. de praesidio rhexino 270
- l. Carvilia de exilio M. Postumii 215 [*pleb.*]
- plebisc. de exilio Cn. Fulvii Flacci 211 [*pleb.*]
- l. Atilia de dediticiis 210 [*pleb.*]
- r. Marcia de M. Popillio Laenate 172 [*pleb.*]
- l. Cornelia de proscriptioe 82
- l. Clodia de capite civis romani 58 [*pleb.*]
- l. Clodia de exilio Ciceronis 58 [*pleb.*]
- l. Hirtia de pompeianis 46? [*pleb.*?].

33. Amnistie e grazie (1).

- l. Icilia de secessione 449 [*pleb.*]
- l. Duillia de impunitate? 149 [*pleb.*]
- l. (*curiata*) de revocando M. F. Camillo 390
- l. Calpurnia de revocando P. Popillio Laenate 120 [*pleb.*]
- r. Porcia Pompeia de Q. Caec. Metello revocando [*pleb.*]
- r. ut exules quibus causam dicere non licuisset revocarentur 88 [*pleb.*]
- l. Sulpicia de revocandis vi eiectis 88 [*pleb.*]
- l. Cornelia de exilio Marianorum 88
- l. Cornelia de exilibus revocandis 87 [*trib.*]
- l. Plautia de reditu lepidanorum 73 [*pleb.*]
- r. Caecilia de poena ambitus P. Sullae et P. Autronio remittenda 64 [*pleb.*]
- r. de restituendis proscriptorum liberis 63 [*pleb.*]
- rogationes (praetoriae e tribuniciae) de reditu Ciceronis 58-57
- l. Cornelia Caecilia de reditu Ciceronis 57 [*cent.*]
- r. Scribonia de C. Memmio restituendo? 50 [*pleb.*]

(1) Sia da condanne del popolo che da condanna nelle *quaestiones*: di queste ultime il primo esempio è la *lex Sulpicia* dell'88, cassata bensì ma per altri motivi.

- l. Antonia de proscriptorum liberis 49 [*pleb.*]
- leges de restituendis damnatis 49-46
- l. Iulia de exulibus revocandis 46
- plebisc. (?) de restituendo P. C. Dolabella 43 [*pleb.?*]
- l. Munatia de proscriptis restituendis 42.

34. *Istifuzione di quæstiones extraordinariae.*

- plebisc. de quaestione postumiana caedis 413 [*pleb.*]
- l. de quaestione extraord. instituenda 331
- plebisc. de quaestione coitionum 314 [*pleb.*]
- l. Petillia de pecunia regis Antiochi 187 [*pleb.*]
- l. de latrocinio duorum equitum 179
- l. Marcia de liguribus 172 [*pleb.*]
- l. Caecilia (de quaestione extraord. instituenda?) 154?
- r. Scribonia de Lusitanis 149 [*pleb.*]
- l. Mucia de L. Hostilio Tubulo 141 [*pleb.*]
- l. Sempronia de P. Popillio Laenate 123 [*pleb.*]
- l. Peducaea de incestu virginum vestalium 114 [*pleb.*]
- l. Mamilia de coniuratione Iugurthina 108 [*pleb.*]
- l. Norbana de auri tolosani quaestione 104 [*pleb.*]
- l. Appuleia de quaestione extraord. instituenda 103 [*pleb.*]
- l. Pupia Valeria de incestu Clodii 61
- l. Fufia de religione 61 [*pleb.*]
- l. Vatinia de Vetti iudicio 59 [*pleb.*]
- r. Porcia de quaestione extraord. instituenda 56 [*pleb.*]
- l. Pompeia de quaest. extraordinaria 55
- r. de tacito iudicio 54
- l. Paedia de interfectoibus Caesaris 43.

35. *Leges iudicariae e affini.*

- r. Sempronia iudicaria 133 [*pleb.*]
- r. Sempronia de senatu (iudicaria) 123 [*pleb.*]
- l. Sempronia iudicaria 122 [*pleb.*]

- leges Minuciae de legibus Sempronii abrogandis 121 [*pleb.*]
- l. latina tab. bantinae 133-118 [*pl. b.*]
- l. Servilia iudicaria 106
- l. Livia iudicaria 91 [*pleb.*]
- l. Plautia iudicaria 89 [*pleb.*]
- l. Cornelia iudicaria 82
- l. Aurelia de iudiciis privatis 75
- l. Aurelia de lege Aurelia de jud. priv. abroganda 74
- l. Aurelia iudicaria 70
- l. Vatinia de reiectione iudicum 59 [*pleb.*]
- l. Fufia iudicaria 58
- l. Pompeia iudicaria 55
- l. Iulia iudicaria 46? [*cent.?*]
- l. Antonia iudicaria 44
- l. Iulia iudiciorum publicorum 17
- l. Iulia de suffragiis in iudiciis 22
- fragmentum elusinum
- fragm. praetuttianum
- fragmenta florentina duo
- l. Memmia de absentibus? 113? [*pleb.?*].

36. *Leggi criminali: quæstiones perpetuae e affini (1).*

a) *de ambitu.*

- l. de ambitu 432
- l. Poetelia de ambitu 396 [*pleb.*]

(1) V. in particolare Mommsen, *Le droit pénal romain*, tr. fr. Duquesne, Paris, 1907: v. anche E. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains*, Paris, 1845; Lohse, *De quaestionum perpetuarum origine, praesidibus, consiliis*, 1876; G. Rosmini, *Le quaestiones perpetuae nella storia del d. giudiziario romano* in *Arch. giur.*, v. 54 p. 504 sg.; Di Marzo, *Storia della procedura criminale romana*, Palermo, 1898; Mommsen, *Ueber die leges iudi-*

- l. Cornelia Baebia de ambitu 181
- l. (Cornelia Fulvia) de ambitu 159
- l. Cornelia de ambitu? 81?
- l. Aurelia (de ambitu?) 70?
- r. Cornelia de ambitu 67 [pleb.]
- l. (Acilia) Calpurnia de ambitu 67 [trib.]
- l. Fabia de numero sectatorum 67-63
- l. Tullia de ambitu 63
- r. Aufidia de ambitu 61 [pleb.]
- l. Licinia de sodaliciis 55
- l. Licinia de ambitu? 55
- l. Pompeia de ambitu 52
- l. Iulia de ambitu 18.

b) de maiestate (1).

- l. Appuleia de maiestate minuta 103? [pleb.]
- l. Varia de maiestate 90 [pleb.]
- l. Cornelia de maiestate 81
- l. Iulia de maiestate 45
- l. Iulia de maiestate 8.

c) de vi.

- l. Cornelia de vi? 81
- l. Plautia de vi 78-63
- l. Pompeia de vi 52
- l. Iulia de vi 46?
- l. Iulia de vi publica et privata 17?

d) de repetundis.

- l. Calpurnia de repetundis 149 [pleb.]
- l. Iunia de repetundis 149-123 [pleb.]

ciariae des 7.n Jahrh. bis zur Lex Aurelia (1843) in Ges. Schr., 3, n. 31.

(1) E. Pollak, Der Maiestätsgedanke im röm. Recht., Leipzig, 1908; cf. pure Ciaceri, in St. stor. per Vant. class., 2 (1909) 377; 3 (1910) 1.

- l. Acilia repetundarum 123-122 [pleb.?]
- l. Servilia repetundarum c. 111 [pleb.?]
- l. Cornelia de repetundis 81?
- r. de repetundis 61
- l. Iulia de pecuniis repetundis 59
- r. (?) Pompeia de repetundis 55
- plebisc. (de repetundis?) [pleb.].

e) de peculatu.

- l. Cornelia de peculatu? 81
- l. Iulia de peculatu et de sacrilegiis 8?
- l. Iulia de residuis 8?

f) de stupris, incestu, adulteriis etc.

- l. de stupro matronarum? 331-329?
- l. Scatinia de nefanda Venere 149? [pleb.?] h
- l. Titia de nefanda Venere?
- l. Cornelia de adulteriis et pudicitia 81
- l. Iulia de adulteriis coërcendis 18
- l. Petronia (de adulterii iudicio) 61? p. C.

g) de sicariis et veneficiis. De parricidio. De eunuchis.

- l. Sempronia de sicariis et veneficiis? 123 [pleb.]
- l. Cornelia de sicariis et veneficiis 81
- l. Pompeia de parricidio 55
- l. (?) Cocceia de eunuchis 96 p. C.

h) de coitionibus.

- l. Gabinia de coitionibus? 139? [pleb.?] h

k) de calumniatoribus.

- l. Remmia de calumniatoribus a. 80 [pleb.?] h

i) de plagiariis.

- l. Fabia de plagiariis 209?

l) de falsis.

- l. Cornelia de falsis 81.

- l. Cornelia Baebia de ambitu 181
- l. (Cornelia Fulvia) de ambitu 159
- l. Cornelia de ambitu? 81?
- l. Aurelia (de ambitu?) 70?
- r. Cornelia de ambitu 67 [pleb.]
- l. (Acilia) Calpurnia de ambitu 67 [trib.]
- l. Fabia de numero sectatorum 67-63
- l. Tullia de ambitu 63
- r. Aufidia de ambitu 61 [pleb.]
- l. Licinia de sodaliciis 55
- l. Licinia de ambitu? 55
- l. Pompeia de ambitu 52
- l. Iulia de ambitu 18.

b) *de maiestate* (1).

- l. Appuleia de maiestate minuta 103? [pleb.]
- l. Varia de maiestate 90 [pleb.]
- l. Cornelia de maiestate 81
- l. Iulia de maiestate 45
- l. Iulia de maiestate 8.

c) *de vi*.

- l. Cornelia de vi? 81
- l. Plautia de vi 78-63
- l. Pompeia de vi 52
- l. Iulia de vi 46?
- l. Iulia de vi publica et privata 17?

d) *de repetundis*.

- l. Calpurnia de repetundis 149 [pleb.]
- l. Iunia de repetundis 149-123 [pleb.]

ciariae des 7.n Jahrh. bis zur Lex Aurelia (1843) in *Ges. Schr.*, 3, n. 31.

(1) E. Pollak, *Der Maiestätsgedanke im röm. Recht.*, Leipzig, 1908; cf. pure Ciaceri, in *St. stor. per l'ant. class.*, 2 (1909) 377; 3 (1910) 1.

- l. Acilia repetundarum 123-122 [pleb.?]
- l. Servilia repetundarum c. 111 [pleb.?]
- l. Cornelia de repetundis 81?
- r. de repetundis 61
- l. Iulia de pecuniis repetundis 59
- r. (?) Pompeia de repetundis 55 plebisc. (de repetundis?) [pleb.].

e) *de peculatu*.

- l. Cornelia de peculatu? 81
- l. Iulia de peculatu et de sacrilegiis 8?
- l. Iulia de residuis 8?

f) *de stupris, incestu, adulteriis etc.*

- l. de stupro matronarum? 331-329?
- l. Scatinia de nefanda Venere 149? [pleb.?] 4
- l. Titia de nefanda Venere?
- l. Cornelia de adulteriis et pudicitia 81
- l. Iulia de adulteriis coërcendis 18
- l. Petronia (de adulterii iudicio) 61? p. C.

g) *de sicariis et veneficiis. De parricidio. De eunuchis.*

- l. Sempronia de sicariis et veneficiis? 123 [pleb.]
- l. Cornelia de sicariis et veneficiis 81
- l. Pompeia de parricidio 55
- l. (?) Cocceia de eunuchis 96 p. C.

h) *de coitionibus*.

- l. Gabinia de coitionibus? 139? [pleb.?] 1

k) *de calumniatoribus*.

- l. Remmia de calumniatoribus a. 80 [pleb.?] 1

i) *de plagiaris*.

- l. Fabia de plagiaris 209?

l) *de falsis*.

- l. Cornelia de falsis 81.

m) *de iniuriis*.

l. Cornelia de iniuriis 81

l. Clodia de iniuriis publicis 58 [*pleb.*].

37. Leggi di incerto contenuto.

lex Ollinia(?)

fragmentum esquilinum

fragm. mediolanense

fragm. veleiate [*pleb.*].

10. L'espansione di Roma e specialmente il conferimento della cittadinanza agli Italici rese affatto inadeguati i comizi alla loro funzione: essi non rappresentano omai più il *populus*, ma la feccia della popolazione urbana (1), strumento passivo e pericoloso ad un tempo nelle mani dei mestatori. Già sullo scorcio della repubblica i poteri straordinari conferiti a Silla prima e poi a Cesare rappresentano una parziale abdicazione a quella sovranità comiziale che si era così fieramente affermata nel periodo immediatamente anteriore: la riforma augustea e la costituzione del principato le diede il crollo. Peraltro, come tutte le istituzioni repubblicane, anche i comizi non cessano d'un colpo, anzi si protraggono assai a lungo, ma esauriti nelle loro funzioni fondamentali.

Già le riforme di Silla e di Cesare nel campo della procedura criminale avevano praticamente quasi eliminata la competenza giudiziaria dei co-

(1) Cf. Svet., *Aug.*, 46, per il tentativo di Augusto di render possibile l'esercizio del diritto di voto ai cittadini lontani col mandar il loro voto suggellato al magistrato che presiede i comizi.

mizi (1): le nuove e più organiche riforme d'Augusto la resero lettera morta. Quanto alle elezioni, già al tempo di Cesare la *lex Antonia de candidatis* le aveva rese almeno in gran parte una mera formalità di fronte alla *commendatio* del dittatore: nell'impero Tiberio soppresse senz'altro l'elezione comiziale, trasferendola al senato (Tac., *Ann.*, 1, 15 « comitia e campo ad patres transtulit »; cf. Vell. Pat., 2, 124) e il tentativo di Caligola di ripristinare l'antico regime (2) fu presto ritirato: il che non toglie che i comizi elettorali continuino a funzionare a scopo decorativo (3). La competenza legislativa invece sopravvive più a lungo: essa è attestata per tutto il 1.^o secolo dell'impero.

I comizi curiati, già del resto da tempo ridotti a una formalità, compaiono sempre per l'arrogazione: v. i casi di Tiberio (757/4) e di Nerone (803/50) altrove ricordati (4). Anche l'attività legislativa delle centurie era negli ultimi secoli della repubblica, come s'è visto, assai scarsa: l'ultimo esempio di *leges centuriatae* sono le *leges Vibiae*

(1) Il tentativo di Antonio nel 710/44 di estendere la *provocatio* ai condannati nelle *quaestiones de vi e de maiestate* non ebbe pratiche conseguenze: la legge passò (Cic., *Phil.*, 1, 9, 21) ma fu tosto ritirata (Cic., *Phil.*, 13, 3, 5; Dio. C., 46, 36).

(2) Svet., *Calig.*, 16: « comitorum more revocato suffragia populo reddere »; Dio. C., 59, 9: τὰς ἀρχαιρείας τῶν τε δήμων καὶ τῶν πλῆθει ἀποδεδωκε λύσας ὅσα περὶ αὐτῶν ὁ τιβέριος ὤρκει.

(3) Cf. le copiose notizie nel Panegirico e nell'Epistolario di Plinio, raccolte in Solimena, *Plinio il Giovane e il diritto pubblico di Roma* (Napoli, 1905), p. 220-223.

(4) V. anche Gai., 1, 99-102 (epistola di Antonino ai pontefici, come presidenti delle curie), Ulp., *Reg.*, 8, 4 (*adrogatio Romae dumtaxat fit*); Dio C., 69, 20; 79, 17.

(711/43) che caratterizzano la restaurazione repubblicana seguita alla morte di Cesare, e nel 732/22 è menzionata (Dio C., 54, 2; Svet., *Aug.*, 37; cf. *Claud.*, 16) l'ultima *lex centuriata de potestate censoria*: di *leges de bello indicendo* non è più naturalmente a parlare. Collo sparire della censura, e conseguentemente della *descriptio classium et centuriarum* cessa la ragion d'essere e la caratteristica specifica dei comizi centuriati, di cui peraltro sopravvivono alcune peculiari formalità (p. es. il *vevillum russeum*).

È nei comizi tributi e nei *conclia plebis* che si svolge l'ultima attività legislativa. L'*jus agendi cum populo* o *cum plebe* resta teoricamente inalterato, ma a tutto si sovrappone la iniziativa, diretta e più ancora indiretta, del principe. Si può ritenere (1) che Augusto e i suoi successori abbiano l'iniziativa legislativa non come potere a sé — di cui non v'è traccia nella *lex de imperio* né altrove — bensì come conseguenza delle cariche repubblicane di cui sono investiti, e particolarmente della *tribunicia potestas* (2); nella medesima ha base il diritto di intercedere contro qualunque proposta altrui, il che rende il principe arbitro della legislazione.

L'età di Augusto è, com'è noto, caratterizzata da una larga produzione legislativa, specialmente di diritto privato e penale (3); leggi proposte in

(1) Mommsen, *Droit public*, V, 158 sg.

(2) *Mon. Ancyr.*, gr. 3, 11.

(3) V. l'elenco. Una folla d'altre disposizioni sono dalle fonti riferite ad Augusto, senza che ne risulti la votazione comiziale: v. per molte di esse Ferrero, *La repubblica d'Augusto*, p. 79, 125, 326; *Augusto e il Grande impero*, p. 340, n. 1; 327, 357. Per molte, specie di carattere amministrativo e finanziario, si può meglio pen-

parte da Augusto medesimo, in parte da altri magistrati col consenso o dietro incarico di lui: le prime sono verosimilmente tutte plebisciti (1), le seconde — almeno quelle d'autore conosciuto — leggi consolari che con ogni probabilità furono votate dalle tribù (2): le difficoltà incontrate da Augusto per arrivare alla votazione delle sue leggi matrimoniali (Svet., *Aug.*, 34) dimostra come ancora la necessità della sanzione comiziale era vivamente riconosciuta e come d'altra parte i comizi legislativi esercitavano ancora la loro funzione con una certa serietà ed efficacia.

Ma la decadenza è precipitosa. Poche leggi sono ricordate sotto Tiberio e Caligola: di quest'ultimo è notevole la *lex Iulia de vectigalibus* che, se veramente è una legge, prova che i comizi legislativi erano omai, come gli elettorali, una formalità (3). Altre leggi son ricordate sotto il principato

sare a provvedimenti presi direttamente da Augusto, o da lui proposti in senato.

(1) Cf. le mie *Osserv. sulla leg. rom. di d. privato*, in *Filangieri*, 1910, p. 14 estr.: delle leggi d'Augusto di data sicura nessuna coincide con anni in cui rivestisse il consolato. L'ultimo plebiscito proposto da un *tribunus plebis* è nel 727/27 (*lex Pacuvia de mense sextili*).

(2) Precisamente a questo periodo appartiene l'unica legge (*Quinctia de aquaeductibus*) la cui *praescriptio* integralmente conservata attesta la votazione nei *comitia populi tributa*.

(3) Si trattava (Svet., *Calig.*, 40) di « vectigalia nova atque inaudita » e il progetto fu promulgato in modo che il popolo non ne poté avere visione, e dovette approvarla senza conoscerla (Dio C., 59, 28: Ὡς μέντοι καὶ περὶ τῶν τελῶν πικρῶς τινα διανομοθετήσας ἐς λεύκωμα αὐτὰ βραχυτάτοις γράμμασιν ἐσέγραψεν, καὶ ἀφ' ὕψηλοῦ τινος ἀπεκρέμασεν, ὅπως ὡς ἤμιστα ἀναγιγνώσκοντο, καὶ τούτου πολλοὶ τοῖς ἐπιτιμίαις ἀγνοοῦντες τὸ

di Claudio e sembrano esse pure plebisciti proposte in virtù della *tribunicia potestas* dallo stesso imperatore (1): altre leggi consolari intorno alla stessa epoca non sono del tutto sicure quanto alla data. Un'ultima affermazione della legislazione comiziale si ha sotto Nerva, il cui avvento parve rappresentare un ritorno all'antica libertà (2): a prescindere da altre assai dubbie, è di lui attestata una *lex agraria* una cui disposizione relativa al *terminus amotus* è commentata da Callistrato (l. 3, § 1, D. 47, 21, cf. Dio. C., 68, 2). È questa forse l'ultima traccia di un'attività che si spegne: altre disposizioni si sogliono riportare negli elenchi sotto date posteriori, ma sono norme di assai dubbia natura per le quali il termine estremo — il solo che le fonti permettano di fissare — è indubbiamente assai più tardo del reale (3).

Altre fonti di diritto si sono sostituite alla *lex*: ed è particolarmente notevole, in quel primo secolo dell'impero, l'evoluzione del Senato consulto. Come nel campo elettorale, così nel legislativo è

κεκωλυμένον ἢ κεκελευσμένον περιπίπτωσιν). Non è peraltro improbabile trattarsi non di una legge ma di un editto immediatamente esecutivo.

(1) Mommsen, *Dr. publ.*, 5, 159, lo argomenta da Tac., *Ann.*, 11, 14: « Claudius tres litteras adiecit: quae usui imperitante eo post oblitteratae aspiciuntur etiamnunc in aere publicandis (publicatis?) plebiscita per fora ac templa fixa ».

(2) Plin., *Ep.*, 9, 13, 4; Tac., *Agric.*, 3; C. I. L., VI, 472.

(3) Così p. es. la cosiddetta *lex Vectibulici* (*veteris rei publicae?* Krüger). L'attribuire il carattere di legge comiziale alla disposizione, dell'età di Adriano, che vieta l'assunzione d'appalti per parte d'un senatore (Dio C., 69, 16) non è che una fra le molte ipotesi ardite del Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, 2, 158).

il Senato che raccoglie l'eredità comiziale: e, come bene osserva il Mommsen (1) nei molti S. C. di diritto privato di quest'epoca anche la designazione dal nome del magistrato relatore — a somiglianza di quanto avveniva nelle rogazioni comiziali — è un segno caratteristico. Così l'organo più tipico forse della costituzione romana, quello che agli occhi nostri impersona la sovranità popolare del regime repubblicano non è che un nome vano: i comizi si trovano menzionati ancora fino al III secolo per le formalità elettorali (2) ma già subito dopo, nel secolo quarto, le notizie degli scrittori dimostrano come era già sparita la conoscenza sia della loro struttura che delle loro funzioni (3).

(1) *Dr. publ.*, 6, 1, 395, n. 5.

(2) Cfr. p. es. Suet., *Vitell.*, 11; *Vesp.*, 5; *Domit.*, 10; App., *B. civ.*, 1, 63; *Script. hist. aug., vita Severi*, 3; Dio C., 58, 20.

(3) Cfr. Ammian, 14, 6, 6; Mamertin, *gr. ag. paneg.*, 10, 19; Anson., *grat. act.*, 3, 13; 11, 44; Symmach., *or. pro p.*, 6; Sidon., *Carm.*, 2, 16 cit. in Liebenam, *cit.*, p. 711. Caratteristica in questo senso è la nozione dei comizi che dà Ampelius (*lib. memorialis*, c. 48) che pure si suol far risalire all'età degli Antonini (« comitiorum autem triplex ratio est, haec curiata, haec tributa, haec centuriata dicuntur, quia haec per curias et per tribus et per centurias explicantur. Si translatitium sit et solitum, de quo populus, curiatim transigitur. Si amplius, tributum. Si in summo discrimine est, tum miles ad suffragia vocatur et comitia centuriata dicuntur »).

Note bibliografiche. — Lange, *Röm. Alt.*, 2, § 135, pagina 723 sg.; Madwig, *Verf. und Verw.*, 1, 276; Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 395 sg.; Herzog., *Gesch. und Syst.*, 2, 153, 165, 242, 261; Karlowa, *Röm. R. Gesch.*, 1, 616 sg.; Voigt, *Röm. R. Gesch.*, 2, 459 sg.; Liebenam, *Comitia* in P. W. *cit.*, p. 711-714; A. Schmidt, *Ueber den Verfall der Volksrechte in Rom* in *Z. f. Gesch. Wiss.* I (1844), p. 37; id., *Die Umbildung der röm. Republik in der Monarchie*, ib.,

11. Si è accennato che alla formazione della legge concorrono, insieme coi comizi, gli altri due organi della costituzione romana. Della parte più intima e diretta che vi prende il magistrato si parlerà in seguito: qui dev'esser fatto un breve cenno su quella che spetta al Senato.

In questo campo occorre distinguere i casi in cui il Senato coopera coll'attività comiziale o la integra da quelli in cui le si sostituisce o le si contrappone.

Al primo tipo appartiene l'intervento — non obbligatorio ma raramente trascurato — alla preparazione del progetto: spesso anzi è il Senato che ne prende l'iniziativa, incaricando il magistrato di proporlo: così pure la facoltà — talvolta espressamente conferitagli — di emanare disposizioni per l'applicazione della legge o per la integrazione di essa (1). Pure sotto questo concetto rientra il travagliato problema della *patrum auctoritas*, ossia del consenso del Senato patrizio alle deliberazioni del popolo nei comizi centuriati, curiati (2) e verosimilmente anche tributi. Non certo ai plebisciti, i quali, anche dopo la definitiva *exaequatio*, non

9 (1848), p. 326; Göll, *Wahlcomitien in der Kaiserzeit in Z. f. Altertumswiss.*, 1856, p. 509; Stobbe, *Ueber die Comitien unter den Kaisern in Philologus*, 31 (1872), p. 288. Sulla sempre più ampia funzione del Senato cfr. pure da ultimo Abele, *Der Senat unter Augustus* (1907); Fischer, *Senatus romanus qui fuerit Augusti temporibus* (1908).

(1) Cfr. Cic., *pro Mur.*, 32, 67, per la *lex Acilia Calpurnia de ambitu*, 67 a. C.

(2) Lo nega Mommsen (*Dr. publ.*, 7, 245): ma non pare sufficiente la ragione addotta che il *Pf. Max* che convoca le curie non ha diritto di convocar il Senato. Cfr. per contrario Cic., *de dom.*, 14, 38, *auctores centuriatorum et curiatorum comitiorum*.

sono deliberazioni del popolo. In riguardo ai plebisciti offre invece particolare interesse l'approvazione del Senato (patrizio plebeo). La pratica di consultare il Senato è, per essi, nell'ultima epoca raramente seguita: ma dall'oscuro passo d'Appiano (1) già ricordato risulta che Silla sottopose i plebisciti all'assenso preventivo del Senato (2), e che con questo non avrebbe fatto se non ripristinare una regola anticamente esistente: « μηδὲν ἐπι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι · νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλειπόμενον δ' ἐκ πολλοῦ ».

Con molta verosimiglianza il Mommsen (3) suppone che si tratti di una norma antichissima — sparita colla *lex Hortensia* — secondo la quale i plebisciti, validi di per sé stessi nei riguardi della plebe, avrebbero avuto efficacia generale quando fossero riusciti ad ottenere il consenso del Senato: ciò spiegherebbe le ostinate insistenze dei tribuni presso il Senato che la tradizione ricorda, senza chiarirle, in occasione di quasi tutti i più antichi plebisciti. La norma restaurata da Silla venne diec'anni dopo abolita da Pompeo.

La ingerenza rappresentata dalla *patrum auctoritas* — uno dei pochissimi privilegi patrizi superstiti dell'età storica (4) — sarebbe stata ridotta già in epoca antica ad una formalità, in quanto la si doveva concedere in anticipazione (*lex Publilia* per le leggi, *lex Maenia* per le elezioni).

Maggior interesse dal lato sostanziale presentano

(1) *B. civ.*, 1, 59.

(2) Un esempio ne è rimasto nel *Plebiscitum de Termessibus de s[enatus] s[ententia]*.

(3) Specialmente *Dr. publ.*, 6, 1, 176.

(4) Cic., *de dom.*, l. cit., li enumera: erano il *rex sacerorum*, i *flamines*, i *salii*, la metà degli altri sacerdoti, l'*interrex* e la *patrum auctoritas*.

i casi in cui il Senato emana disposizioni che sembrano intaccare la competenza normale dei comizi: ed è praticamente in questo senso che si è venuta svolgendo l'attività del Senato, fino a che il Senatoconsulto finì per riconoscersi fonte di diritto, ed il Senato ereditò dai comizi la funzione legislativa.

Il problema di fissare cronologicamente le fasi di questa evoluzione è variamente risoluto: e forse allo stato delle nostre cognizioni, è ancora a ritenersi insolubile.

Dei numerosi Senatoconsulti che nell'età repubblicana emanarono norme di carattere generale è difficile riconoscere l'ipitima natura.

Così quello che precedette la *lex Sempronia* 193 a. C.; quello, votato dopo la *lex Claudia* del 177, sulle manomissioni in frode alle leggi sull'acquisto della cittadinanza; quello anteriore alla *lex Fanonia* a. 161 (1); quello che, prima della *lex Aufidia* a. 103 circa, vietò l'importazione di fiere dall'Africa per i giuochi; quello, pure circa il 103, che impose l'osservanza della *lex Licinia sumptuaria* « priusquam trinundino confirmaretur »; quello che nel 94 vietò di dar a mutuo denaro ai Cretesi (2); quelli infine che precedettero la *lex Antonia de actis Caesaris* 44 a. C.; la *lex Visellia de libertinis* 24 p. C.; la *lex Petronia* 61 p. C., ecc.

Neppure permettono di arrivare a risultati sicuri le fonti in cui si accenna al SC. come fonte di diritto. Certo non è a dare un valore decisivo all'e-

(1) Secondo Mommsen, *Dr. publ.*, 7, 404 si applicava solo ai senatori.

(2) Ascon., p. 57; Dio C., fr. 111, 3, Boiss. Anche di questo — dato lo scopo di impedire che i legati cretesi comprassero voti senatorii in loro favore — si potrebbe pensare che fosse limitato ai senatori.

lenco affatto generico di Cicerone (*Top.*, 5, 28: cfr. però Verr., 3, 78.181). Nei testi legislativi a noi conservati, in cui si fa l'enumerazione delle fonti, accanto alla *lex*, al *plebiscitum* e al *foedus* (1) si accenna al *senatus consultum* in *Tab. atest.* lin. 10 e *Tab. heracl.* lin. 52 e 72, nonché nella *sanctio* della *lex de imperio Vespasiani*; ma in materie di carattere amministrativo a cui quei testi prevalentemente si riferiscono è noto che il senato esercitò sempre una larghissima ingerenza.

Coloro che ritengono avere il SC. fin dall'età repubblicana ottenuto carattere di fonte di diritto civile (2) si possono appoggiare a due frammenti che risalgono a Q. Mucio (3), in cui si richiamano norme di diritto privato che sembrano provenire direttamente dal Senato: ma l'opinione più generalmente accolta (4), e che mi sembra migliore, è che i SC. non abbiano acquistato tale efficacia se non coll'impero: anzi i primi SC. dell'età imperiale che introducono gravi riforme nel campo del diritto privato non hanno ancora efficacia di per sé, ma solo in quanto il pretore dietro invito del Senato li inserisce nell'editto (5): secondo Girard il primo SC. che abbia veramente creato diritto civile sarebbe il SC. Tertulliano dell'età di Adriano,

(1) *L. Agraria*, lin. 29; *T. heracl.*, l. 93, 103.

(2) In questo senso Rossi, *L'opinione di Pomponio sulle origini del potere legislativo del Senato*, in *St. Senesi*, 6, pag. 97; 7, pag. 3 seg.

(3) *L. 3, D. 40, 13*; *l. 23 pr., D. 40, 12*: cfr. Krüger, *Hist. des sources*, pag. 31.

(4) Cfr. p. es. Pacchioni, *Corso*, I, 217; Girard, *Manuale*, 68.

(5) Cfr. per il Sc. Velleiano la *l. 2, § 1, D. 16, I*: « Arbitrari senatum recte atque ordine facturos ad quos de ea re in iure aditum erit, si dederit operam ut in ea re senatus voluntas servetur ».

e ciò coinciderebbe infatti colla fissazione del testo definitivo dell'editto. Le fonti giuridiche conservano traccia delle difficoltà incontrate da questo riconoscimento (1).

Una traccia di questa evoluzione della competenza del senato a danno dei comizi può trovarsi nella formola tradizionale *S.P.Q.R.* che già in Cicerone prevale sull'antica *Populus et Senatus* (2): è parimenti caratteristica nell'età imperiale la designazione del SC. dal nome del relatore, così come le leggi hanno nome dal *rogator* (3). Il diretto intervento del Senato nel campo già riservato alla legislazione comiziale trova verosimilmente un addentellato (4) nel diritto di cassazione o forse meglio in quello di dispensa dalle leggi, già largamente esercitato nell'età repubblicana.

Dell'intervento del senato per conferire al magistrato la facoltà di emanare *leges datae* si è già toccato altrove: e basta finalmente un accenno a quella misura eccezionale che è, in suprema necessità, il SC. *ultimum* la cui costituzionalità diede luogo — come analoghe misure del diritto pubblico moderno — a vive controversie (5).

(1) Pomponio, l. 2, §§ 9-12, D. l. 2; Gaio, I, 4 (« legis vicem optinet quamvis fuerit quaesitum »), cfr. I, 83-84; Ulpiano, 9, D. I, 3; § 5. I, 1, 2.

(2) Cfr. Costa, *Storia delle fonti*, pag. 233.

(3) Cfr. Lange, *R.A.*, 2, 439; Mommsen, *Dr. publ.*, 6, I, 395, n. 5.

(4) Pacchioni, I, 217, n. 3.

(5) Cfr. fra noi da ultimo C. Barbagallo, *Una misura eccezionale dei romani. Il SC. ultimum*, Roma, 1900; A. De Marchi, *Della costituzionalità del S.C. ultimum*, in *Rendic. dell'Ist. Lomb.*, 1902, pag. 224 seg.; di nuovo Barbagallo, *ibid.*, pag. 450; De Marchi, *ibid.*, pag. 461. Il primo esempio menzionato è del 462 a. C. (*Liv.*, 3, 4, 6) ma si dubita (Willems, *Sénat*, 2, 248, n. 2) trattarsi d' un' anticipazione.

CAPITOLO IV.

LA FORMAZIONE DELLA LEGGE.

SOMMARIO.

12. Preparazione del progetto. *Jus agendi cum populo e cum plebe.*
13. Promulgazione del progetto e deposizione all'erario. Il *trinundinum*: sua durata ed applicazione ai vari comizi. *Contiones* preliminari.
14. Luogo di tenuta dei comizi: antitesi tra c. centuriati e c. curiati e tributi. Tempo: *dies comitiales*: i *concilia plebis* e le *nundinae*.
15. Formalità del procedimento: *auspicatio* — convocazione — *rogatio* — ordine della votazione: voto orale e scritto — *diribitio* — *renuntiatio* — casi di interruzione dei comizi.

12. Il progetto di legge è preparato — di regola — dal magistrato, coadiuvato anche da persone tecniche, secondo l'argomento di cui si tratta (1). Una parte prevalente è però nella redazione esercitata dal senato: la sottoposizione del progetto al parere preventivo (*προβούλευμα*: da non confondere colla *patrum auctoritas*) del senato non fu mai verosimilmente una necessità costituzionale (2), ma una pratica costantemente seguita, almeno per ciò che riguarda le rogazioni consolari e pretorie: questo esame preventivo per parte di un'assemblea dell'autorità e della competenza tecnica del senato romano garantisce per un lato il proponente con-

(1) Plut., *Ti. Gracch.*, 9; Cic., *ad Att.*, 3, 23, 4.

(2) Herzog, *Gesch. und System*, 1, 954. Per la necessità dell'assenso del senato ai plebisciti al tempo della reazione Sillana vedasi addietro. L'assenso pare sia sempre stato chiesto per le *leges de bello indicendo*.

tro la opposizione di esso, la quale potrebbe manifestarsi sia coll'indurre altri magistrati ad intercedere, sia col deliberarne in seguito la cassazione per qualche vizio, sia infine col non prestare il suo concorso, ove occorra, alla esecuzione: garantisce dall'altro lato la bontà e la serietà, sia formale che sostanziale, del progetto. Effetto della elaborazione collettiva nel senato ritiene con verosimiglianza il Pacchioni (1) la redazione minuziosa, lo stile grave e complesso delle leggi.

Il senato o approva senz'altro, o propone e discute emendamenti, o manifesta il suo reciso dissenso, al quale è raro che il magistrato non si pieghi (2).

Talora è il senato stesso che prende l'iniziativa e — formato il progetto — incarica i consoli o i tribuni di presentarlo alla votazione (3).

Il diritto di convocare i comizi (*ius agendi cum populo*) per la funzione legislativa spetta ai magistrati maggiori: al console — o *tr. mil. cos. pot.*, di cui peraltro nessuna legge possiamo indicare — al pretore, non esclusi in teoria i pretori provinciali (4) — al dittatore — nonchè ai *Xviri consulari imperio legibus scribundis* e, in genere, ai magistrati straordinari con potestà consolare e attribuzioni cittadine. È dubbio in quale misura spetti al *magister equitum*, all'*interrex* e al *praefectus urbi* (5). Il diritto di convocazione per parte

(1) *Corso di dir. romano*, 1, 109.

(2) Si ricordi la lotta di Cesare col senato per il progetto della legge agraria: cfr. spec. Dio C., 38, 2 e 4, ove è detto che in seguito il dittatore non si curò più di cercare l'assenso.

(3) Cfr. Liv., 30, 27 e 41; Prob., *Litt. sing.*, 3, 23.

(4) Mommsen, *Dr. public.*, 1, 221, n. 5.

(5) Cfr. Mommsen, loc. cit., e sg.; Karlowa, *R. Rg.*, 1, 388 sg.; Cic., *de Leg.*, 3, 4, 10: « cum populo patri-

del *magister equitum* si ammette comunemente (1) come delega dal dittatore: a ogni modo non consta di leggi da lui rogate. L'*interrex* per la breve durata e lo scopo speciale della sua carica difficilmente aveva occasione di propor leggi: la *l. Valeria de Sulla dictatore* è l'unico esempio di legge da lui rogata, e non mancano le censure sulla sua costituzionalità.

È arbitrario scorgere una legge in senso formale nella proposta « *de feriis novendis* » fatta nel 174/580 dal *Xvir sacrorum* Q. Marcius Philippus (2): come pure è falsa la asserzione di Zonara (3) che il censore possa convocare i comizi centuriati legislativi, mentre la sua competenza è limitata al *lustrum*. Mancano di questa facoltà i promagistrati provinciali: della facoltà dei magistrati minori (questori — edili curuli — forse i *II viri perduellionis*) di convocare i comizi per affari giudiziarii non è qui a parlare, e neppure di quella dei pontefici di convocare i *comitia calata* (4) o quelli della *minor pars populi* per l'elezione del pontefice massimo.

L'*ius agendi* può indifferentemente esercitarsi colla convocazione sia delle centurie che delle tribù. Nè v'è ragione di fare un'eccezione per il pretore, ritenendo (5) che egli non possa convocare

busque agendi ius esto consuli, praetori, magistro populi equitumque eique quem patres produnt consulum rogandorum ergo ».

(1) Cfr. spec. Fadda, *Agere cum populo*, etc. in *D. It.*, 2.^o 1., p. 1046 sg.; al n. 11.

(2) Liv., 41, 21, 11: « Q. Marcio Philippo verba praeeunte populus in foro votum concessit ».

(3) 7, 19.

(4) La si ammette in base a Gell., 15-27; 5, 19: la nega Fadda, loc. cit., n. 6 e 17.

(5) Così Lange, *R. A.*, 2, 462, 516, 563; Marquardt-

i comizi centuriati se non per i giudizi capitali (1): il pretore, come *collega minor* dei consoli, ha in teoria tutta la loro competenza e se di regola — quando uno dei consoli è in città — la convocazione delle centurie legislative, come delle elettorali, è compiuta da questo, non si può escludere che il pretore non sia a ciò ugualmente competente (2).

Che comizi centuriati elettorali siano stati convocati dal pretore, non è negato (3), e la mancanza di una diretta attestazione di leggi pretorie centuriate non prova nulla, data la scarsità sia di leggi centuriate in genere — come s'è visto — sia di leggi pretorie, di cui risultano solo 17, di cui 7 rimaste allo stato di rogazioni.

L'*jus agendi cum plebe* sarebbe stato riconosciuto ai tribuni dalla *leges sacratae* del 494/260 e garantito due anni dopo dalla *lex Icilia* (4): gli edili

Bekker, 2, 3, 53, 127; Berns, *De com. trib. etc.*, p. 25; Liebenam, loc. cit., p. 687 ritiene che il pretore può convocare le centurie per affari giudiziari come facoltà propria; per altri scopi solo come rappresentante del console cfr. Liv., 22, 33, 9: non vedo la ragione della differenza.

(1) Questa è attestata dal fatto che i tribuni per portar un'accusa capitale (alle centurie) devono domandare gli auspici al *praetor urbanus*: cfr. Gell., 6 (7), 9, 9; Liv., 26, 3, 9; 43, 16, 1; Cic., *de har. resp.*, 4, 7. Cfr. Mommsen, *Dr. publ.*, 1, 223, n. 4 e *Dr. pén.*, 1, 194 ove ritiene che questo prestito degli auspici è probabilmente un'invenzione posteriore.

(2) Cfr. Karlowa, *R. Rg.*, 1, 389; Mommsen, *Dr. publ.*, 3, 146: prima però (*Röm. Forsch.*, 1, 134 sgg., *passim*) in senso contrario.

(3) Alcuni casi cita Lange (*R. A.*, 1, 553), pur considerandoli come gravi irregolarità (Cic., *ad Att.*, 9, 9, 3; 9, 15, 2; Dio C., 46, 45: cfr. anche Gell., 13-15).

(4) Così almeno secondo l'opinione comune (Mommsen, *Dr. publ.*, 3, 332; Fadda, n. 19): secondo Willems, invece (*Dr. publ. romain*, p. 297) essa avrebbe mirato a tutelare l'*jus concionandi cum populo*.

plebei a quanto pare lo ebbero solo per le *multae irrogationes* (1).

Nel caso di più proposte di convocazione, ha la prevalenza quella del magistrato superiore (*comitia arocare*); altrimenti decide la priorità (2): se invece i comizi sono convocati collettivamente da più magistrati si sceglie d'accordo (Cic., *de l. agr.*, 2, 9, 22) o si sorteggia (Liv., 3, 34; App., *B. civ.*, 1, 14, per comizi elettorali) chi deve presiedere alle operazioni.

13. Il progetto vien fatto conoscere al popolo mediante affissione in luogo pubblico (*unde de plano legi possit*) (3). Tale *promulgatio* (4) avviene nella forma generale degli editti, ossia nella doppia forma, verbale mediante pubblico annuncio *incontione*, e scritta mediante tavole di legno imbiancate (5). Il Mommsen (6) ritiene che in alcuni casi il progetto sia stato promulgato in tavole di bronzo, probabilmente per lasciarlo poi esposto in perpetuo dopo la votazione: ma i due testi ad-

(1) Cic., *de leg.*, 3, 4, 10: « tribunis quos sibi plebes creassit ius esto cum patribus agendi, idemque ad plebem quod oesus erit ferunto »; cfr. Fest., v. *rogatio*, p. 266; *scitum populi*, p. 330 M.

(2) Gell., 13, 15, 8.

(3) *Tab. Malac.*, c. 51 e 63; Prob., *Litt. sing.*, 3, 10: cf. Dio C., 59, 28.

(4) Fest., v. *promulgari*, p. 224 M.: « promulgari leges dicuntur cum primum in vulgus eduntur, quasi provulgari »: cf. Cic., *de leg.*, 3, 4, 11; Dionys., 10, 57; Liv., 3, 34 etc. L'etimologia di Festo è, al solito, errata: Vanicek (*Griech. lat. Etym. Wörterbuch*, 2, 699) lo ricollega con *multus* (portar qualche cosa davanti a molti); Corssen (2, 152, cf. Vanicek, 2, 723) con *promulcum*, cf. *promellere*, Fest., p. 253 M.

(5) Dio C., 42, 32, *συνίς*.

(6) *Dr. public*, 6, 1, 425.

dotti sono di dubbia interpretazione. Per il primo (1) sembra preferibile la spiegazione del Landucci (2) che non si tratti delle tavole per la *promulgatio*, bensì che Clodio, sicuro dell'esito della votazione, faceva già preparar inciso il testo di cui voleva la affissione perpetua: più dubbio è il secondo (3) in cui si parla dell'*obrogatio* alla *lex Pompeia de iure magistratum* del 52 a. C.

Il progetto promulgato è assolutamente inalterabile: per introdurvi modificazioni occorre ritrarlo e ripresentarlo poi *ex novo*: a garanzia di questa inalterabilità fu introdotto l'obbligo — sotto la sanzione di un *judicium publicum* — di depositare una copia all'erario (*lex Licinia Iunia* del 62 a. C.) (4).

Contemporaneamente all'oggetto della *promulgatio* il magistrato edicente fa conoscere il giorno in cui saranno convocati i comizi e — deve ritenersi — anche quale forma di comizi sarà convocata. Tale è almeno l'opinione, che sembra migliore, di Mommsen (5) e di Lange (6) il quale, nella mancanza di prove dirette adduce in appog-

(1) Cic., *pro Mil.*, 32, 87, *incidebantur iam domi leges*.

(2) La pubblicazione delle leggi nell'antica Roma, in *Atti della R. Accad. di Padova*, 1896, p. 134, n. 46.

(3) Svet., *Caes.* 28: « acciderat autem ut is legem de iure magistratum ferens, eo capite quo petitione honorum absentes submovebat, ne Caesarem quidem exciperet, per oblivionem, et mox, lege iam in aes incisa et in aerarium condita, corrigeret errorem ». Mommsen, loc. cit., n. 5, pensa trattarsi di correzione nel progetto, il che logicamente implica la proposizione *ex novo*; Landucci di una correzione nel testo, già votato.

(4) Cf. al c. 5, § 19.

(5) *Dr. public.* 6, 1, 426.

(6) *Rh. Mus.*, 30 (1875), p. 381.

gio della sua opinione una serie di testi (1) da cui sembra risultare che il giorno dei comizi era conosciuto un certo tempo prima: non se ne evince però direttamente che fosse notificato contemporaneamente al testo della rogazione. Non mi occupo della questione, che è strettamente connessa colla precedente, circa la possibilità di convocare il senato per giorni in cui siano indetti i comizi (2).

Tra la *promulgatio* e la convocazione dei comizi deve intercedere un lasso di tempo chiamato — con espressione di controverso valore grammaticale — *trinum nundinum* o *trinundinum* (3). Fu a lungo ed ampiamente discusso quale sia il periodo minimo a cui quest'espressione si riferisce:

(1) Liv., 41, 16, 3; App., *B. civ.*, 1, 29; 4, 7; specialmente Priscian., *Inst. gramm.*, 7, 9, p. 292, Keil.: « cum ex promulgatione trinum nundinum dies ad ferendum potestasque venisset »; e Cic., *pro Sest.*, 35, 75: « venit tandem concilii de me agendi dies ». Minor valore diretto hanno le espressioni *comitiis diem edicere* (Liv., 26, 18, 4; 31, 49, 12), *ἀρχαιρεσιῶν ἡμέραν προτιθέναι* (Dionys., 5, 19; 6, 22).

(2) Cf. sull'argomento la controversia in Lange (*Die lex Pupia und die an dies comitiales gehaltene Senatssitzungen der späteren Republik*, in *Rh. Mus.*, 29 (1874), p. 321 e *Die promulgatio trinum nundinum, die lex Caecilia Didia und nochmals die lex Pupia*; *ibid.*, 30 (1875), p. 350) e Bardt (*Die Senatssitzungen der späteren Republik*, *Hermes*, 7 (1873), p. 14 e *Zur lex Caecilia Didia und noch einmal Senatssitzungen der späteren Republik*, *ibid.*, 9 (1875), p. 305).

(3) È controverso se derivi da *nundinum* o da *nundinae*. Cf. Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 430, n. 5; Lange, *R. A.*, 2, 470 e in *Rh. Mus.*, 30 (1875), p. 363; Karlowa, *REG.*, 1, 391; Herzog, *Gesch. und Syst.*, 1, 1092; Iohn, in *Rh. Mus.*, 31 (1876), p. 410. I più antichi esempi sono in *SC. de Bacchan.*, l. 22, *ne minus trinum nundinum* e in *l. lat. tab. bantinae*, penult. lin. *tr]inum nundin[um*.

ma una soluzione decisiva non è ancora raggiunta, mancandoci attestazioni dirette ed essendo assai scarsi gli argomenti che indirettamente si possono desumere da quanto sappiamo sulle date di promulgazione rispetto alle relative votazioni. Lo si considera da alcuni come un termine minimo di diciassette giorni — computando i tre giorni delle *nundinae* e i due periodi di sette giorni intercedenti (1): da altri (2) un termine minimo di ventiquattro giorni, ossia tre volte il periodo di otto giorni che passa tra le singole *nundinae*, esse comprese. Computare anche i sette giorni successivi alle terze *nundinae* e portare così il termine a trentun giorni (3) è senza dubbio erroneo: a ogni modo non si tratta di un termine massimo ma minimo, poichè par sicuro che il magistrato possa fissare i comizi in un giorno anche molto al di là del termine legale (4).

L'osservanza del *trinundinum*, che è comune alle tre specie di assemblee (giudiziarie, elettorali, legislative) risponde allo scopo pratico di assicu-

(1) Lange, *R. A.*, 2, 470; Herzog, *Gesch. und. Syst.*, 1, 1092: cf. Pacchioni, *Corso*, 1, 109.

(2) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 431, n. 1; Karlowa, *R. RG.*, 1, 392; Liebenam, *Comitia*, p. 689. V. ivi gli esempi di promulgazione ritenuta insufficiente: p. es. *l. Manilia* promulgata al più al 10 dicembre 67, votata al 29 (Dio C., 36, 42) e cassata per la *celeritas actionis* (Ascon., p. 65): invece la *l. Clodia*, se promulgata al 10 dicembre, e votata al 4 gennaio (Cic., *Pis.*, 4, 9) rimase promulgata 24 giorni, e veramente non fu impugnata per questo lato. Gli esempi adottati dal Lange di promulgazioni minori di 24 giorni (Liv., 4, 24, 5; 4, 58, 8; 23, 24, 3; 24, 7, 11; 41, 14, 3; 42, 28, 1; 43, 16, 11) sono dal Karlowa ritenuti casi di violazione, o di dispensa del senato.

(3) Lange, loc. cit., vede nei 31 giorni il termine massimo.

(4) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 433, n. 2.

rare un periodo di discussione prima del voto, e — almeno indirettamente — un maggior concorso ai comizi per parte dei cittadini che risiedono lontano. Esso è certo d'origine antichissima (1): non è invece pacifico se sia originario per tutte le specie di comizi (2) o se invece sia stato introdotto in origine solo per le riunioni delle tribù. Questa è l'opinione del Lange (3) il quale ricollega il *trinundinum* ai *concilia plebis* che appunto si sarebbero tenuti in origine nei giorni delle *nundinae*: da essi si sarebbe poi esteso ai comizi tributi. Ai comizi per centurie questo termine sarebbe quindi stato in origine estraneo e si sarebbe invece osservato l'altro, che caratterizza la leva dell'esercito in caso di guerra, degli *iusti triginta dies*: solo tardi, e verosimilmente quando i comizi centuriati, si imperniarono sulle tribù, venne esteso ad essi il termine proprio di queste ultime. Tale ipotesi sembra avvalorata del fatto che l'espressione *imperare exercitum* (4) a cui i *XXX iusti dies* si riferiscono, è il termine tecnico per la convocazione dei comizi centuriati, e che anche in epoca tarda si osservano per questi le formalità militari (5): e certo poca fede si può prestare alle più antiche attestazioni del *trinundinum* relativamente a c. centuriati (6): ma d'altra parte non v'ha ragione sicura di limitarlo in origine alle assemblee tribute. Infatti l'osservanza di esso

(1) Cf. Macrob., *Sat.*, 1, 16, 34.

(2) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 432.

(3) *R. A.*, 2, 470; 521 cf. 1, 556.

(4) Fest. v. *iusti dies*, p. 103 M.; Serv. ad *Æn.*, 8, 1; Gell., 15, 27; Macrob., 1, 16, 15.

(5) V. avanti al § 4 di questo capo.

(6) Liv., 3, 35, 1 *comitia decemviris creandis in trinum nundinum indicta sunt*.

ma una soluzione decisiva non è ancora raggiunta, mancandoci attestazioni dirette ed essendo assai scarsi gli argomenti che indirettamente si possono desumere da quanto sappiamo sulle date di promulgazione rispetto alle relative votazioni. Lo si considera da alcuni come un termine minimo di diciassette giorni — computando i tre giorni delle *nundinae* e i due periodi di sette giorni intercedenti (1): da altri (2) un termine minimo di ventiquattro giorni, ossia tre volte il periodo di otto giorni che passa tra le singole *nundinae*, esse comprese. Computare anche i sette giorni successivi alle terze *nundinae* e portare così il termine a trentun giorni (3) è senza dubbio erroneo: a ogni modo non si trattò di un termine massimo ma minimo, poichè par sicuro che il magistrato possa fissare i comizi in un giorno anche molto al di là del termine legale (4).

L'osservanza del *trinundinum*, che è comune alle tre specie di assemblee (giudiziarie, elettorali, legislative) risponde allo scopo pratico di assicu-

(1) Lange, *R. A.*, 2, 470; Herzog, *Gesch. und. Syst.*, 1, 1092: cf. Pacchioni, *Corso*, 1, 109.

(2) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 431, n. 1; Karlowa, *R. RG.*, 1, 392; Liebenam, *Comitia*, p. 689. V. ivi gli esempi di promulgazione ritenuta insufficiente: p. es. *l. Manilia* promulgata al più al 10 dicembre 67, votata al 29 (Dio C., 36, 42) e cassata per la *celeritas actionis* (Ascon., p. 65): invece la *l. Clodia*, se promulgata al 10 dicembre, e votata al 4 gennaio (Cic., *Pis.*, 4, 9) rimase promulgata 24 giorni, e veramente non fu impugnata per questo lato. Gli esempi addotti dal Lange di promulgazioni minori di 24 giorni (Liv., 4, 24, 5; 4, 58, 8; 23, 24, 3; 24, 7, 11; 41, 14, 3; 42, 28, 1; 43, 16, 11) sono dal Karlowa ritenuti casi di violazione, o di dispensa del senato.

(3) Lange, loc. cit., vede nei 31 giorni il termine massimo.

(4) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 433, n. 2.

rare un periodo di discussione prima del voto, e — almeno indirettamente — un maggior concorso ai comizi per parte dei cittadini che risiedono lontano. Esso è certo d'origine antichissima (1): non è invece pacifico se sia originario per tutte le specie di comizi (2) o se invece sia stato introdotto in origine solo per le riunioni delle tribù. Questa è l'opinione del Lange (3) il quale ricollega il *trinundinum* ai *concilia plebis* che appunto si sarebbero tenuti in origine nei giorni delle *nundinae*: da essi si sarebbe poi esteso ai comizi tributi. Ai comizi per centurie questo termine sarebbe quindi stato in origine estraneo e si sarebbe invece osservato l'altro, che caratterizza la leva dell'esercito in caso di guerra, degli *iusti triginta dies*: solo tardi, e verosimilmente quando i comizi centuriati, si imperniarono sulle tribù, venne esteso ad essi il termine proprio di queste ultime. Tale ipotesi sembra avvalorata del fatto che l'espressione *imperare exercitum* (4) a cui i *XXX iusti dies* si riferiscono, è il termine tecnico per la convocazione dei comizi centuriati, e che anche in epoca tarda si osservano per questi le formalità militari (5): e certo poca fede si può prestare alle più antiche attestazioni del *trinundinum* relativamente a c. centuriati (6): ma d'altra parte non v'ha ragione sicura di limitarlo in origine alle assemblee tribute. Infatti l'osservanza di esso

(1) Cf. Macrob., *Sat.*, 1, 16, 34.

(2) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 432.

(3) *R. A.*, 2, 470; 521 cf. 1, 556.

(4) Fest. v. *iusti dies*, p. 103 M.; Serv. *ad Æn.*, 8, 1; Gell., 15, 27; Macrob., 1, 16, 15.

(5) V. avanti al § 4 di questo capo.

(6) Liv., 3, 35, 1 *comitia decemviris creandis in trinum nundinum indicta sunt*.

è attestata anche per i comizi curiati (1), per i quali non v'è ragione di ritenerlo una innovazione.

Per quanto l'obbligo sia antico, esso non fu legislativamente sancito se non nell'ultimo secolo della repubblica, colla *lex Caecilia Didia* del 98 a. C. Nella medesima legge era sancito il divieto di riunire in una sola *rogatio* più argomenti eterogenei (*rogatio per saturam*) (2): esso peraltro esisteva già almeno dall'epoca dei Gracchi (3), quantunque non sembri originario (4). Questo divieto non sembra peraltro aver impedito che nello stesso giorno e negli stessi comizi si votassero proposte diverse (p. es. la *lex Clodia de capite civis* e quella *de permutatione provinciarum*) ma presentate però separatamente, in modo da permettere al popolo di accoglierne una e respingere l'altra.

Sono piuttosto frequenti i casi in cui o per ordine del senato o di propria iniziativa il magistrato si esime dalla osservanza del *trinundium* e convoca i comizi a scadenza più breve: ciò è espressamente attestato per una serie di leggi,

(1) Cic., *de dom.*, 16, 41 per la *lex curiata de arrogatione Clodii* che fu votata senza osservare il *trinundium*: cf. *pro Sest.*, 64, 135: Sch. Bob., p. 130 Or.; Dionys, 9, 41 allude al *trinundinum* anche per il voto della *lex Publilia*, da lui attribuita alle curie.

(2) Cic., *de dom.*, 20, 53; *de leg.*, 3, 4, 11; 3, 19, 43; *Fest. v. satura*, p. 314 M.

(3) Cf. *l. Acilia repetundarum* (a. 123-122 a. C.), l. 72 *...extra quam sei quid in saturam feretur*.

(4) Cf. le leggi Licinie Sestie a. 367 e la *l. Aquilia* assegnata al 286. Non mi pare però che si debba considerare col Pacchioni come *l. satura* anche la *l. Iulia de maritandis ordinibus*, le cui norme, quantunque svariate, si informano tutte a un concetto unico.

quali la *l. Antonia de provinciis* a. 44; *l. Titia de IIIviris* a. 43; *l. Gabinia de magistratu L. Trebellio abrogando* a. 67; *l. Sempronia de magistratu Octavio abrogando* a. 133; *l. (curiata) de arrogatione Clodii* a. 59 (1). Non si può peraltro dar peso a casi di leggi antichissime votate, se condo Livio (2), il giorno stesso della promulgazione: e forse anche nei casi in cui il senato incarica il console di tenere i comizi *primo quoque tempore* o *die* (3) non sempre si tratta come suppone il Mommsen (4) della dispensa dal *trinundium*: questi e simili casi possono significare semplicemente che il magistrato si affretta a indire i comizi, per far decorrere subito il termine legale. Le eccezioni ricordate sono relativamente recenti: e pare in complesso che nel buon tempo della repubblica queste deroghe alla norma consuetudinaria fossero rare: ne può essere un argomento anche quanto riferisce Macrobio (5) a proposito della *lex Licinia sumptuaria* a. 103 a. C. che fu resa obbligatoria per senatoconsulto *priusquam trinundino confirmaretur*: nonostante la convinzione dell'urgenza, non si credette opportuno convocare immediatamente i comizi.

Come i comizi già iniziati possono per impedimenti rinviarsi ad altro giorno, così il magistrato proponente può in anticipazione rinviare i comizi al di là del termine fissato nel primo editto: que-

(1) V. elenco ai singoli casi.

(2) 2, 56, 9; 4, 24, 6 cf. Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 433, n. 1.

(3) Liv., 4, 58, 8; 27, 33, 9; 41, 14, 3; 43, 11, 3; 44, 17, 2: cf. anche Liv., 24, 7, 11 *in eum quem primum diem comitialem habuit, comitia edixit*: 25, 2, 4; 27, 6, 2.

(4) *Dr. publ.*, 6, 1, 432, n. 9.

(5) *Sat.*, 2, 13 (3, 13, 7, *Eyss.*): v. anche retro al c. 3.^o, § 5.

sta proroga è spesso ordinata dal senato (1). È controverso se, trattandosi formalmente di un nuovo *edicere comitia*, da esso al giorno designato debba di nuovo trascorrere un *trinundinum* (2): almeno per la continuazione dei comizi interrotti — il che implica riprendere la votazione da capo — è certo che essa suole avvenire nel giorno comiziale immediatamente successivo.

Nel periodo che corre tra la promulgazione e la convocazione dei comizi si tengono *contiones* (3) per la discussione pro e contro; convocate sia dal magistrato proponente sia da altri. Sembra che possano essere convocate in qualsiasi giorno: se ne trovano infatti in *nundinae* o in *dies nefasti* (4): la scelta della località è ad arbitrio del convocante: la durata è naturalmente varia, non mai però oltre il cadere del sole (5).

Il magistrato che presiede dà la parole (*contionem dare*) (6) e si svolgono così le *suasiones* e *dissuasiones* (7). Di regola parlano prima i privati, poi i magistrati (8). Il proponente appoggia il suo progetto, e con lui altri magistrati che in antitesi

(1) Cic., *pro Mur.*, 25, 51; *ad Att.*, 4, 17, 3.

(2) In questo senso Lange, in *Rh. Mus.*, 30, 356; Karlova, *R. R.G.*, 1, 395; contro Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 479, n. 3; Dionys., 9, 41 suppone, in occasione della *L. Publilia*, una seconda convocazione delle curie εἰς τρίτην ἀγορᾶν.

(3) V. in generale al c. 2, § 1.

(4) In *nundinae*, Cic., *ad Att.*, 1, 14, 1; *l. Col. genetivae*, c. 81; in *dies nefasti*, Cic., *ad Q. fr.*, 2, 3, 1-2; Ascon., p. 41.

(5) Liv., 2, 28; 39, 15.

(6) Cic., *ad Att.*, 4, 2, 3; *pro Flacc.*, 7, 17; Liv., 45, 40.

(7) Quintil., *Inst. orat.*, 2, 4, 33.

(8) Dio C., 39, 35; cfr. Liv., 45, 36; Ascon., p. 70, *Or.* V. Lange, *R. A.*, 2, 481, n. 15.

al *rogator* o *lator* si chiamano *adscriptores* (1): quelli che parlano in favore concludono coll'esortazione a votare la legge (2): gli avversari ne mettono in rilievo i difetti esortando a respingerla, e spesso si servono dell'ostruzionismo: ciò specialmente quando l'ultima *contio* precede immediatamente la votazione (3). Del resto il presidente può, concedendo la parola, fissare un tempo massimo (4).

Esempi di queste *contiones* preliminari sono frequentissimi nelle fonti: nell'epoca antica la tradizione vi accenna per la *lex Cassia agraria* (5), la *rogatio Terentilia* (6), le XII tavole (7): più spesso nell'epoca storica: ricordo fra le più notevoli, quelle, nel 195 a. C., per la *l. Valeria de lege Oppia abroganda*, largamente descritte da Livio (8), e quelle per la *rogatio Servilia agraria*

(1) Cic., *de l. agr.*, 2, 9, 22. *Auctor* è termine più generico, e può designare sia il proponente, sia chi lo consiglia e lo appoggiò.

(2) P. es., Liv., 8, 12: « ego hanc legem: quod bonum faustum felixque sit vobis ac rei publicae uti rogas jubendam censeo ».

(3) Liv., 45, 36; 38, 51 « eximere dicendo diem ». Nei c. centuriati, probabilmente per il tempo più lungo che esigono le operazioni di voto, pare che *suasiones* e *dissuasiones* si facevano solo in giorni precedenti: cfr. Cic., *P. red. in Sen.*, 10, 26; *in Pis.*, 15, 33, per la *suasio* della proposta per il suo ritorno, tenuta dal console L. Cornelius Lentulus il giorno prima del voto. V. Mommsen, *Dr. public.*, 6, 1, 455, n. 3.

(4) Liv., 45, 40, 9; 42, 34, 1; Dionys., 5, 11; Gell., 18, 7, 8; Ascon., p. 34.

(5) Liv., 2, 41.

(6) Dionys., 10, 3.

(7) Liv., 3, 33.

(8) Liv., 34, 1-7.

nel 63 a. C., in cui Cicerone pronunciò la 2 e la 3 delle *orationes de lege agraria*.

Esaurita la discussione, o giunta la sera, il magistrato scioglie la *contio* (1). In seguito all'andamento della discussione, egli può indursi a ritirare il progetto (2), o a farvi degli emendamenti (3), il che implica di necessità la promulgazione di un progetto *ex novo*.

14. Il luogo ove si tengono i comizi varia secondo le specie. L'antitesi fondamentale qui è tra le curie e le centurie. Le prime non possono convocarsi se non *intra pomerium* (4) e — di regola se non esclusivamente — nel *comitium* (5): sul Campidoglio avrebbero dovuto per necessità, riunirsi durante l'assedio gallico (6): quanto alla legge per l'arrogazione di Tiberio, l'attestazione di Svetonio (7) che fu votata *in foro* non dimostra con sicurezza una deroga, che non si saprebbe spiegare, a una tradizione costante e pare meglio da considerarsi un'espressione generica.

Le seconde invece si convocano solo *extra pome-*

(1) *Contionem dimittere*, Cic., *ad Att.*, 2, 24, 3.

(2) Cic., *pro Sulla*, 32, 62. *Propert.*, 2, 7, parlando nel 26 a. C., di una *lex edicta* e poi *sublata* pare meglio riferirsi al ritiro di un progetto promulgato (*edictum*) che non alla votazione e successiva abrogazione di una legge. V. elenco alla *lex Iulia de marit. ord.*

(3) Cic., *de inv.*, 2, 45; *ad Att.*, 1, 19, 4; *Ascon.*, p. 57; *Liv.*, 3, 34, 4.

(4) Cfr. Dio C., 41, 43, per l'impossibilità dei Pompeiani, riuniti nel 49 in Tessalonica, di porre in essere la *lex curiata*: v. Rubino *Untersuchungen* p. 370, n. 2.

(5) Cfr. l'etimologia di Varrone, *de l. l.*, 5, 115: « *comitium ab eo quod coibant eo comitiis curiatis et litium causa* ».

(6) *Liv.*, 5, 46, 11.

(7) *Suet.*, *Aug.*, 65: *in foro lege curiata*, addotto da Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 435, n. 1.

rium (1), e ciò perchè la loro convocazione è formalmente un atto dell' *imperium militare*: il luogo normale è il *campus martius* (2), ma sono ricordate anche altre località; così — per comizi legislativi — il *lucus Poeteinus extra portam Flumentanam* (3), forse anche l' *Aesculetum*, località incerta dove fu votata la *lex Hortensia* che è verosimilmente dei c. centuriati (4). A ogni modo fin da epoca assai remota, e verosimilmente *ab origine* — forse per ragioni religiose — si tennero sempre *ad urbem* (5).

Meno rigide sono le norme riguardo alle riunioni per tribù. I *concilia plebis* non possono convocarsi se non entro l'ambito territoriale della potestà tribunizia, ossia non oltre il primo miglio della città: per i comizi tributi patrizio-plebei una tale limitazione non può esistere, e veramente nell'epoca antica una legge fu votata dalle tribù nel campo presso Sutri (6), ed il successivo divieto (7) è diretto unicamente ad assicurare la libertà di voto contro l'influenza dell'imperio militare.

Di regola, le tribù si riuniscono in città, e l'an-

(1) *Gell.*, 15, 27, 4: « *Centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse* »; cfr., Cic., *ad Att.*, 13, 33, 4; *Liv.*, 5, 52, 15.

(2) *Gell.*, l. cit. Cic., *pro Rab. perd.*, 4, 11; *Dionys.*, 7, 59; *Liv.*, 1, 44, 2; 6, 20, 10.

(3) *Liv.*, 7, 41, 3: *lex Valeria militaris*, 312 a. C., (vedi elenco); cfr. *Liv.*, 6, 20, 11; *Plut.*, *Camill.*, 36.

(4) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 436, n. 4: v. *lex Hortensia*, 287 a. C. in elenco.

(5) Cfr. il pensiero di convocare le centurie al campo, al tempo della *rogatio Terentilia*; *Liv.*, 3, 20. cfr. 7, 16; 26, 2.

(6) *Lex Manlia*, 357 a. C., v. elenco.

(7) *Liv.*, 7, 16: cfr. Lange, *R. A.*, 2, 473; Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 437.

titesi *in foro* — *in campo* rispecchia normalmente quella tra le tribù e le centurie: se nell'ultima epoca della repubblica i comizi elettorali per tribù si radunano nel *campus martius* (1), non v'è traccia che tali comizi abbiano ivi esercitato anche la funzione legislativa (2).

In epoca antica pare che i tribuni abbiano convocato la plebe fuori del pomerio nei *prata Flaminia* (3): ma delle leggi tribute e plebisciti sulla cui votazione abbiamo notizie, la maggior parte furono proposte *in foro*, in senso largo ricomprendendovi il *comitium* (4): così, per non moltiplicare

(1) Cic., *ad Att.*, 1, 1, 1; 4, 3, 4; 4, 16, 8; *pro Planc.*, 6, 16; *ad fam.*, 7, 30, 1; Varro, *de re r.*, 3, 2; Suet., *Caes.*, 80.

(2) V. in senso affermativo, ma con riserve, Lange, *R.A.*, 2, 474; Karlowa, 1. 397, sulla base di Cic., *ad Att.*, 1, 18, 5, che peraltro a me pare difficile riferire alle centurie.

(3) Liv., 3, 54, 15 (*lex Icilia* e *l. Duilia*): cfr. 27, 21, 1 (*contio?*): Plut., *Marcell.*, 27.

(4) Qui si riferisce il travagliato passo di Varrone (*de Re Rust.*, 1, 2, 9): « C. Licinius tr. pl. cum esset, post reges exactos anno CCCLXV primus populum ad leges accipiendas in septem ingera forensia e comitio eduxit ». Topograficamente pare significhi che dal 145 a. C. le tribù votano non nel *comitium* ma nel foro in senso proprio (cfr. Cic., *de amic.*, 25, 96; Plut., *C. Gr.*, 5): la allusione agraria, accentuata erroneamente in Columella, 1, 3, 10, rimane problematica. Cfr. Götting, *De loco M.T. Varronis de r. r. 1, 2, qui de rogationibus liciniis ait.*, Iena, 1831; Huschke, *Über die Stelle des Varro von den Liciniern*, Heidelberg, 1835; Mommsen, *Röm. Forsch.*, 1, 192, n. 28, *R. Chronologie*, p. 545; Bergk in *Philologus*, 29 (1870), p. 328; Voigt in *Abh. der K. Sachs. Ges.*, 23 (*Phil.-hist. Cl.*, 10) (1887), p. 263, n. 14. Da ultimo Karlowa (*Zu Varro de re r.*, 1, 2, 9 in *Festgabe für Imm. Bekker*, 1898, p. 65) ritiene che nel testo originario —

esempi, la *lex Quinctia* del 9 a. C. — l'unica di cui si abbia intera la *praescriptio* — e la sigla di Probo (*litt. sing.*, 3, 1) *in foro pro rostris* mostra che quella era la località usuale.

Altra località assai frequente è l'*area Capitolii*: ivi per esempio fu votata la *lex Marcia Atinia*, 196 a. C. (1), la *lex Valeria Fundania* 195 a. C. (2), la *lex Rutilia* 169 a. C. (3); la *lex Sempronia* 167 a. C. (4).

I comizi non possono esser tenuti se non nei giorni che il calendario qualifica come *dies fasti comitiales*: esclusi quindi i *dies nefasti* e anche quelli nefasti solo in parte (*dies intercesi*), almeno per i comizi centuriati che devono cominciare al mattino; nonchè i *dies fasti* in senso stretto, ossia riservati esclusivamente all'amministrazione della giustizia (5). La riforma di Clodio nel 58 a. C., che rese possibile convocare i comizi in tutti i *dies fasti* sembra aver avuto durata effimera. Sono escluse parimenti le *nundinae*, e le *feriae*, sia *conceptivae* che *imperativae* (6) e verosimilmente an-

ora corrotto — Varrone paragonasse la riforma di C. Licinius alla legge agraria del suo omonimo L. Stolo.

(1) Liv., 32, 25, 7.

(2) Liv., 34, 1, 4.

(3) Liv., 43, 16, 9.

(4) Liv., 45, 36, 1; Plut., *Aemil.*, 30. Cfr. Ascon., pagina 77 Or.; Plut., *Ti. Gr.*, 17, *C. Gr.*, 13, per le leggi, votate sul Campidoglio, in abrogazione di quelle dei Gracchi.

(5) Varro, *de l. lat.*, 6, 29; Fest, v. *comitiales dies*, pagina 38 M.; Macrobi., *Sat.*, 1, 16, 14 « comitiales sunt quibus cum populo agi licet: et fastis quidem lege agi potest, cum populo non potest, comitialibus utrumque potest ».

(6) Varro, loc. cit.; App., *B. civ.*, 1, 55; Plut., *Sulla*, 8; Dio C., 38, 6.

che *stivae* (1): in complesso nel calendario romano i *dies comitiales* sono 191 (2). Tali norme valgono in genere per qualunque sorta di comizi, curiati, centuriati e tributi: solo per i *comitia calata* destinati alla confezione dei testamenti erano destinati nell'anno due soli giorni (3), verosimilmente il 24 marzo e 24 maggio, contraddistinti nel calendario colla formola *Quando Rex Comitavit Fas*.

Quanto ai *concilia plebei*, nell'età storica essi sembrano sottoposti alle stesse prescrizioni che i comizi patrizio-plebei: che così non fosse in origine è ben probabile, ma non si può precisare a quali diverse regole fossero soggetti. Il Lange (4) ritiene che i *concilia plebis* in antico si riunissero nelle *nundinae* — scelte per la maggiore comodità di concorso (5) — e che questa appunto sarebbe la ragione per cui le *nundinae* furono considerate inadatte alla convocazione dei comizi, la quale, avendo per effetto di distogliere la plebe dall'adunanza indetta dai tribuni, si sarebbe considerata come una violazione delle *leges sacrae*. Ciò è dubbio: la ragione addotta spiegherebbe la preferenza data alle *nundinae*, ma non la loro qualifica esclusiva. La *lex Hortensia*, assai verosimilmente la stessa che equiparò i plebisciti alle *leges*, li sottopose alle stesse prescrizioni quanto al calendario,

(1) Cfr. Karlowa, *R. Rg.* 1. 396 che adduce Macrob., *Sat.* I, 16, 19.

(2) Mommsen in *C. I. L.*, 1², p. 296.

(3) Gell., 15, 27, 3; Gai, 2, 101. Cfr. Mommsen, *Röm. Chronol.*, p. 241; *Dr. public.*, 6, 1. 363, n. 3; contro Herzog, *Gesch. und System*, 1, 110.

(4) *R.A.*, 2, 467.

(5) Macrob., *Sat.*, 1, 16, 34; Plin., *N. H.*, 18, 3, 13; Dionys, 7, 58.

e le *nundinae* divennero anche per essi inadatte, come *dies fasti non comitiales*.

Vi sono naturalmente nell'anno epoche preferite per l'attività legislativa: specialmente i tribuni sollevano — entrando in carica al 10 dicembre — promulgar subito le loro proposte, le quali perciò venivano in gran parte a votazione in gennaio (1). Quanto all'ora, essa è di regola libera, purchè entro il periodo tra il sorgere e il cadere del sole (2): di regola cominciano al mattino, specie i c. centuriati, per aver la possibilità di esaurirli in giornata.

15. Nella notte (3) che precede il giorno fissato, il magistrato che deve presiedere i comizi assume gli auspici (4): questa formalità è attestata con sicurezza tanto per i comizi centuriati che per i comizi tributi (5): se e da quando i tribuni abbiano avuto il diritto di prendere gli auspicii prima della convocazione della plebe è controverso ed oscuro (6).

(1) *Tempus legum ferendarum*: Cfr. Cic., *ad fam.*, I, 4, 1; *ad Q. fr.* 2, 2, 3; *pro Sest.*, 34, 74; cfr. Lange in *Rh. Mus.*, 29, p. 333.

(2) Liv., 29, 16, 4. Cfr. XII *Tab.*, 1, 9: « Solis occasus suprema tempestas esto ». Non mancano le violazioni: in specie leggi votate prima dell'alba per evitare l'intervento degli avversari.

(3) Verso mezzanotte: Varro, *de l. l.*, 6, 86; Gell., 3, 2; Macrob., *Sat.*, I, 3, 7; Censor., *de die nat.*, 23.

(4) Gli *auspicia urbana* differiscono da quelli *extra pomerium* (Varro, *de l. l.*, 5, 143; 6, 53; Gell. 13, 14; Serv., *Aen.*, 6, 197) e perciò non possono scambiarsi tra c. tributi e centuriati (cfr. Plut., *Marc.*, 5).

(5) Cic., *fam.*, 7, 30, 1; Varro, *de r. r.*, 3, 2; Dio C., 54, 24.

(6) Mommsen, *Dr. public.* 3, 325 seg., crede che i tribuni non abbiano mai avuto *auspicia impetrativa* e (pagina 326, n. 1) riferisce Zonara, 7, 19 (cfr. 15) ai c. tri-

Se gli auspici sono favorevoli, si inizia la prima fase del procedimento, il quale varia secondo la natura dei comizi.

Nei comizi centuriati si mantiene vivo in tutta l'epoca storica il primitivo carattere militare che si rispecchia nelle formalità relative. Per incarico del magistrato un *accensus*, prima dal *templum*, poi facendo il giro delle mura invita il popolo a portarsi sul far del giorno (1) dinnanzi al magistrato: questa prima chiamata è detta *in licium vocare* (2). Contemporaneamente si dà il segnale militare colla tromba *de moeris e in arce* (3); si issa sul Campidoglio la bandiera rossa e si occupa militarmente il Gianicolo, dove pure si issa la bandiera (4). Quando in seguito a questa prima chiamata — che è divenuta nell'epoca storica una mera formalità, eseguita *in templo* dall'augure stesso che ivi assiste il magistrato — (5) il popolo si è radunato (6), ancora l'*accensus*, per ordine del magistrato proclama di nuovo: *Omnes Quirites*,

buti (cfr. anche *Röm. Forsch.*, I, 165. Ammette però anche per essi l'efficacia di *auspicia oblativa*. Lange (*R.A.* I, 829 seg.; 2, 474, cfr. Karlowa, *R.Rg.*, I, 404) li ammette dopo la *lex Publilia*, 339 a. C.

(1) Varro, *de l. l.*, 6, 92; Liv., I, 44.

(2) Varro, *de l. l.*, 6, 88. Sul significato v. Karlowa, I, 397.

(3) Varro, *de l. l.*, 6, 90, 92.

(4) Liv., 39, 15, 11; Fest, pag. 103 M. v. *insti dies*; Macrob., *Sat.*, I, 16, 15; Arnob., 2, 67; Dio C., 37, 27, 3 e 28; Dionys., 7, 59. Liebenam, loc. cit., pag. 690, ritiene che il *vexillum russeum* si issasse solo sul Gianicolo, e che a torto Servio, *ad Aen.*, 8, 1, parli di due vessilli.

(5) Varro, *de l. l.*, 6, 95.

(6) Che il popolo intervenga ai comizi armato è mera congettura che si desume da Dionys., 4, 84.

ite ad conventionem huc ad iudices (1). Così si apre la prima fase dei comizi, che è una *contio*. Nei comizi per tribù, mancando la formalità dell' *in licium vocatio*, questa convocazione *ad conventionem* è il primo atto.

Il magistrato pronunzia una preghiera (*solemne precatiois carmen*) (2), fa un sacrificio (3), indi dà lettura del progetto, di regola per mezzo di un banditore (4), quantunque non sembri esclusa la lettura per parte del proponente stesso, ad eccezione dei tribuni (5): indi si discute — almeno nei c. tributi — (6) per un'ultima volta il progetto, nei modi soliti delle *contiones*.

Chiusa la *contio* (7) si passa all'ultima fase, in cui il popolo, ordinato per centurie o per tribù, porta il voto: la formola sacramentale per le centurie è: *impero qua convenit ad comitia centuriata* (8): per le tribù le fonti usano promiscuamente *vocare* o *mittere* o *citare tribus in suffragium*

(1) Varro, *de l. l.*, 6, 88.

(2) Cic., *divin. in Q. Caecil.*, 13, 43; *pro Mur.*, I; Liv., 39, 15; Gell., 13, 23; Plin., *Paneg.*, 63; Serv., *ad Aen.*, 11, 301; Dionys., 7, 59.

(3) Liv., 31, 7; Auct., *ad Her.*, 4, 55, 68; Dionys., 9, 41; 10, 4.

(4) *Praeco, subiciente scriba*, Ascon., pag. 58; cfr. App., *B. civ.*, 1, 11; Dio C., 37, 43; Plut., *Cato min.*, 28.

(5) Il tribuno, leggendo lui stesso, avrebbe impedito agli altri il libero esercizio dell'*intercessio* (Lange, *R.A.* 2, 480): cfr. l'accusa fatta nel 67 a. C. a Cornelio per aver letto lui stesso la rogazione: Ascon., pag. 57; Cic., *in Vat.*, 2, 5.

(6) Cfr. l'assenza di *rostra* al *campus Martius* (Mommen, *Dr. publ.*, 6, 1, 455). Un esempio di *suasio* tenuto nel giorno stesso del voto è l'*oratio pro lege Manilia* di Cicerone.

(7) Cic., *pro Flacc.*, 7, 15, *summovere contionem*.

(8) Varro, *de l. l.*, 6, 88.

o ad *suffragium ineundum* (1). Conforme al concetto romano della legge nel quale mi sono trattato nel capo 1.^o, la proposta dev'essere formulata in modo che il popolo non possa rispondere che sì o no. Il proponente introduce la *rogatio* colla formula: « Quod bonum faustum felix fortunatumque sit, velitis iubeatis Quirites.... »; e chiude: « haec ita uti dixi ita vos Quirites rogo » (2): e il popolo risponde in senso affermativo: *uti rogas* (3), o in senso negativo: *antiquo* (4).

Le modalità di votazione sono diverse secondo che si tratti di comizi centuriati o tributi. Nei primi l'ordine di voto è determinato dalla loro stessa costituzione. Finchè durò la costituzione serviana, l'ordine è determinato dalla serie delle categorie: solo dopo la riforma si introdusse l'uso di estrarre a sorte (5) la centuria che doveva votare per la prima (*centuria praerogativa*) (6) il cui voto, proclamato per primo, era considerato come

(1) Cic., *pro Planc.*, 20, 49; Liv., 3, 64; 3, 71; 4, 5; 6, 35; 10, 9; 38, 25.

(2) Cic., *de divin.*, 1, 45, 102; *de dom.*, 17, 44; *in Pison.*, 29, 72; Liv., 21, 17; 22, 10; 31, 6; 36, 1; 38, 54; 45, 21.

(3) Cic., *de leg.*, 2, 10, 24; *ad Att.*, 1, 14, 5; Liv., 6, 38, 5; 30, 43, 3; 31, 8, 7; 33, 25, 7; 38, 54, 12.

(4) Cic., *de leg.*, 3, 17, 38; *de off.*, 2, 21, 73; *ad Att.*, 1, 13, 3; Liv., 5, 30, 7; 6, 39, 2; 8, 37, 11; 22, 30, 4; 31, 6, 3; Fest., v. *antiquare*, pag. 25 M.; Non. Marcell., pag. 104 M.

(5) Dalle centurie della 1.^a classe o da tutte: v. nel primo senso Costa, *St. del D. Rom. pubblico*, pag. 81; nel secondo, Mommsen, *Disegno del D. pubbl. rom.*, pag. 356 tr. it.

(6) Cic., *Phil.*, 2, 33, 82; *ad Q. fr.*, 2, 14, 4; *in Ferr.*, 1, 9; *pro Planc.*, 20, 49; Liv., 5, 18; 24, 7: *Aniensis juniorum*; 26, 22: *Veturia juniorum*; 27, 6: *Galeria juniorum*.

un presagio (1) per la riuscita dei comizi: le altre (*jure vocatae*) (2) votano successivamente per ordine.

La menzione fatta da Festo (3) di una *centuria ne quis scivit sciscito* in cui avrebbero votato i cittadini non arrivati a tempo a votare nelle loro centurie è oscura e dubbia, dato il rigido ordinamento dei comizi centuriati: non si sa neppure in che posto dovesse votare; se — come par necessario — dopo tutte le altre, praticamente non voterebbe mai.

Le tribù invece votano simultaneamente (4): a torto si parla (5) di una *tribus praerogativa*: la *tribus principium* è altra cosa.

In essi invece, subito prima della votazione, si procede al sorteggio, da un'urna (6), della tribù in cui devono votare i latini: forse, secondo una opinione che sembra accettabile, quelli che collo esercizio dell'*jus migrandi* avevano acquistato il diritto di voto dopo l'ultimo censo, e non erano quindi ancora stati ascritti a un determinato corpo votante (7).

(1) Omen, cfr. Cic., *de divin.*, 1, 45, 103; *pro Planc.*, 20, 49.

(2) Liv., 5, 18; 27, 6.

(3) V. *ni quis scivit*, p. 177 M. Cf. Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 325, n. 1; Herzog, *Gesch. und Syst.*, 1, 1223; e Pauly-Wissowa, 3, p. 1955.

(4) Per i c. curiati pare (Liv., 9, 28) che si estraesse a sorte la 1.^a curia (per la votazione o per la *renuntiatio*?) cf. Mercklin, *De curiatorum comitiorum principio*, Dorpat, 1855.

(5) Schol., *ad Lucan.*, 5, 394.

(6) *Sitella*; *sitellam deferre*. Ascon., p. 70-71; Auct., *ad Her.*, 1, 12, 21; Cic., *de n. deor.*, 1, 38, 106.

(7) Liv., 25, 3, 16; cf. 41, 8; Tab. Malac., c. 53; App., *B. civ.*, 1, 23. Almeno in origine — così Mommsen, *Dr.*

Il voto in origine era orale (1): il *rogator centuriae* (2) o — verosimilmente — il *rogator tribuum*, raccoglievano i voti di ciascun corpo, notandoli ciascuno con un punto su una tabella. In seguito, per influsso democratico, fu introdotto, per i comizi legislativi dalla *lex Papiria tabellaria* 131 a. C., come da altre leggi quasi contemporanee per le altre specie di comizi, la votazione scritta: è a questo sistema più recente che si riferisce la maggior parte delle notizie a noi giunte, quantunque il meccanismo della votazione sia ben lungi dal risultare con sufficiente chiarezza.

Allontanati quelli che non hanno diritto di voto (3), i votanti sono chiamati (4) entro lo spazio chiuso a cui si accede mediante i *pontes* (5): tale spazio prende il nome di *ovile* o *saepta*, che, secondo la opinione comune, si equivalgono: Lange (6) ritiene invece che i *saepta* fossero recinti corrispondenti ai gruppi votanti e che da essi, mediante i *pontes*, si passasse all'*ovile*.

publ., 6, 2, 268 — il diritto di voto dei latini sarebbe stato subordinato al domicilio effettivo in Roma.

(1) Cic., *de leg.*, 3, 15, 33 seg.; Sch. Bob., p. 303 Or.; Ps. Ascon., p. 141 Or.

(2) Cic., *de divin.*, 2, 35, 75; *de nat. deor.*, 2, 4, 10; *in Pis.*, 15, 36; *p. red. in Sen.*, 11, 28. Certo un *centurio*, Cic., *de or.*, 2, 64, 260.

(3) Liv., 25, 3, 15, *populum summovere*.

(4) *Intro vocare*: cf. *l. Acilia*, lin. 72: « quom centuriae aut] tribus intro vocabuntur »; Ascon., p. 76; Sch. Bob., p. 337 Or.; Liv., 10, 13; 24, 18; 40, 42; 45, 36.

(5) Auct., *ad Her.*, 1, 12, 21; Cic., *ad Att.*, 1, 14, 5; Svet., *Caes.*, 80; Fest., v. *Sexagenarios*, p. 334 M.; Ovid., *Fast.*, 5, 634.

(6) *R. A.*, 2, 488. Cf. Juvenal., 6, 529; Lucan., 2, 197; Serv., *ad Egl.*, 1, 34. V. anche Ulrichs, *Ueber das Verfahren bei der Abstimmung des röm. Volks in den Saepta*, in *Rh. Mus.*, 1 (1842), p. 410 sg.

Sui *pontes* stavano i *rogatores* o *custodes*, ufficio che negli ultimi tempi della repubblica è adempiuto dai novecento iscritti nella lista dei giurati (1); essi tenevano accanto a sè la *cista* (2) entro la quale ciascun votante gettava (*suffragium ferre*) una delle due *tabellae* o *tesserae* (3) previamente distribuite, e colla scritta rispettiva V(*ti*) R(*ogas*) o A(*ntiquo*) (4). È ai comizi elettorali che deve riferirsi l'uso per cui ciascun candidato può porre accanto al *rogator* una o più persone di sua fiducia a scopo di controllo (5): poichè in tal modo si diminuivano le garanzie di segretezza del voto, e si agevolava la corruzione, C. Mario propose nel 119 a. C. la legge *ut pontes angustiores fierent*. Deposito il voto, il cittadino è libero d'andarsene.

Immediatamente dopo la votazione di ogni singolo corpo si procede dai *rogatores* allo spoglio dei voti (*diribitio*) (6) notando con un punto su

(1) Plin., *N. H.*, 33, 2, 31. Karlowa, *R. RG.*, 1, 402, n. 6, opina invece che i *custodes* per ogni centuria fossero persone che per l'età non erano più obbligate al servizio militare, e quindi al voto: e li identifica coi *sexagenarii de ponte* di cui Festo, p. 334 M.

(2) Auct., *ad Her.*, 1, 12, 21; Sisenna (fr. 118, Peter); Plin., *N. H.*, 33, 2, 31; Ps. Ascon., p. 108; Plut., *Ti. Gr.*, 11: a torto, per l'età antica, Dionys., 10, 41. Cf. Wunder, *De discrimine verborum « cistae » et « sitellae »*, in *Variae lectiones* (Lipsia, 1827), p. 158 sg.

(3) *Tesseras* o *tabellas dari inbere*, Cic., *de leg.*, 3, 4, 11; *ad Att.*, 1, 14, 5; *Phil.*, 11, 8, 19; *tesserula*, Varro, *de r. r.*, 3, 5, 18.

(4) Cf. Nou. Marc., v. *antiquari*, 1, 104 M.; Fest., p. 26 M.; Cic., *de leg.*, 3, 38; *de off.*, 2, 73; *ad Att.*, 1, 13, 3 e 5.

(5) *Custodes*, Cic., *in Pis.*, 15, 36; *p. red. in Sen.*, 11, 28 e 7, 17; Q. Cic., *de pet. cons.*, 2, 8; Tab. Malac., c. 55.

(6) Cic., *pro Planc.*, 6, 14; 20, 49; *in Pison.*, 15, 36;

due apposite tavole i voti favorevoli e i contrarii (1). Di mano in mano che i *rogatores* hanno finito lo spoglio, il magistrato presidente li invita per mezzo del *praeco* a riferire il risultato: p. es. *Dic de [centuria] Aniensi iuniorum* (2): il *rogator* riferisce (*refert*) e il banditore proclama (*renuntiat*) (3): *olla centuria* (o *tribus*) *uti rogas iubet* oppure *antiquat* (4). Il magistrato può non accogliere il voto, invitare la sezione a votare di nuovo (5) o, a qualunque punto della votazione, interrompere i comizi.

Per la validità della votazione comiziale non fu mai richiesto un numero legale: occorre bensì che tutti i corpi (centurie-tribù-curie) siano rappresentati, ma — nonostante la regola che ognuno deve votare nella sua sezione — pare che si provvedesse in via irregolare col far votare individui in sezioni che non erano le loro (6).

40, 96; p. red. in *Sen.*, 11, 28; Val. Max., 8, 12, 7. Cf. Wunder, *De verbo diribere eiusque derivatis*, in *Variae lectiones*, p. 126 sg.; F. Lampertico, *I diribitores*, Venezia, 1883.

(1) *Puncta ferre*, Cic., *pro Planc.*, 22, 54; *pro Mur.*, 34, 72; *Tusc.*, 2, 26, 62; Sch. Bob., 264 Or. Cf. per comizi giudiziari Ascon., p. 21; per comizi elettorali Hor., *Sat.*, 2, 2, 50.

(2) Liv., 24, 8.

(3) Cic., *de div.*, 2, 35, 74; *de nat. deor.*, 2, 4, 10; in *Verr.*, 5, 15, 38; *Phil.*, 2, 33, 82; T. Malac, c. 55-57.

(4) Cf. Varro, *de l. l.*, 7, 42. Su questa « *renuntiatio pro tribu* » v. Cic., *pro Planc.*, 6, 14; Liv., 9, 46; Gell., 7, 9.

(5) Cf. Liv., 45, 36, per la *lex Sempronia* del 167 a. C. in cui la votazione già cominciata fu fatta riprender da capo.

(6) Cic., *pro Sest.*, 51, 109: del quale pure risulta come per lo più fosse assai scarso l'intervento ai comizi.

Trattandosi di rogazioni legislative che non ammettono se non l'accoglimento o il rigetto, non sorge difficoltà sul computo della maggioranza: ciascuna sezione conta per uno e, nell'interno di ciascuna sezione come nel computo complessivo, la uguaglianza di voti corrisponde al rigetto.

Un punto assai disputato è fino a quando continui la votazione. Le tribù e le curie votano contemporaneamente, e quindi tutte: quanto alle centurie, per l'epoca anteriore alla riforma sembra attestato con sicurezza che, raggiunta la maggioranza, cessa la votazione (1): dopo la riforma sembra risultare da una serie di testi che votassero tutte (2). Di questi testi i più — quelli relativi alle elezioni — non danno imbarazzo perchè in esse, dato il numero dei candidati è verosimile che spesso, se non sempre, occorresse il voto di tutte le centurie per un risultato definitivo; tanto più che, durante la *diribitio* dei primi voti, le centurie successive continuano a votare: d'altra parte il problema è complicato dall'ignoranza in cui siamo sulla natura della riforma che avrebbe imperniato le centurie sulle tribù. L'opinione dominante (3) è che anche nell'epoca più recente, le centurie votino solo finchè s'è raggiunta la maggioranza.

Alla *renuntiatio* parziale — *pro centuria* o *pro*

(1) Liv., 1, 43, 11; 10, 13, 13; Dionys, 4, 20; 7, 59; 10, 17.

(2) Cic., *pro L. Manil.*, 1, 2; *pro Sulla*, 32, 91; in *Pison.*, 1, 2; Liv. 26, 22, 13; 24, 9, 3; 27, 21, 4; 28, 38; 29, 22, 5: specialmente 26, 18, 9 e 31, 6, 3 per la *lex de bello Philippo indicendo* nel 200 a. C. respinta *ab omnibus fere centuriis*. Nel senso di questi testi è Klebs, op. cit.

(3) Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 475; Pacchioni, *Corso*, 1, 100: contro Lange, *R.A.*, 2, 525.

tribù — fa seguito la *renuntiatio* complessiva, fatta essa pure dal *praeco* per incarico del magistrato (1). Per essa, nei comizi centuriati il primo posto spetta alla *praerogativa*; nei c. tributi — o curiati — in cui manca un uso analogo, l'ordine della *recitatio* si determina mediante sorteggio: la prima tribù — o curia -- prende il nome di *principium*, ed è espressamente ricordata nella *praescriptio* della legge insieme col nome di chi in essa ha votato per primo (2).

Se la rogazione è respinta, lo stesso magistrato non la può ripresentare nello stesso anno: questa massima costituzionale è desunta dal Mommsen (3) dal testo di Cicerone (*de leg.*, 3, 4, 11... *nec plus quam de singulis rebus semel consulunto*) con interpretazione però alquanto forzata, anche senza ritenere il *semel* interpolato (4) o emendarlo in *simul*, che parrebbe la parola più adatta al contesto. La *lex de bello Philippo indicendo* del 200 a. C. fu presentata due volte (5).

Terminato il procedimento che, specie per i comizi centuriati, può durare a lungo (6), il magistrato scioglie l'assemblea (7).

(1) Tab. Malac., c. 57; Cic., *pro Mur.*, 1, 1; Gell., 12, 8, 6.

(2) Per le curie cf. Liv., 9, 38: per c. tributi e *conci- lia plebis*, Cic., *Pro Plane.*, 14, 35; *de dom.*, 30, 79; cf. *l. Cornelia de XX quaestoribus*, 81, a. C.; *l. agraria*, 111, a. C.; *l. Antonia de Termessibus*, a. 71, a. C. e specialmente *l. Quinctia*, 9, a. C.: *tribus Sergia principium fuit; pro tribu Sex... L. F. Virro (primus scivit.)*.

(3) *Dr. public.*, 6, 1, 384.

(4) Lange, *R. A.*, 2, 650, n. 7.

(5) Liv., 31, 5 e seg.

(6) Cf. Lange, 2, 392, 528: 4-5 ore; v. Liv., 45, 36; Plut., *Aemil.*, 30 (c. elettorali).

(7) *Comitia dimittere* Cic., *ad Att.*, 1, 14, 5: per i c. cen-

Il procedimento può essere interrotto ad arbitrio del magistrato in qualunque stadio fino alla *renuntiatio* definitiva: come pure per l'esercizio del diritto d'*intercessio*. Speciale importanza hanno gli ostacoli di carattere religioso: gli *auspicia e diris* (1) e *coelo*, particolarmente un lampo (2). Se l'augure dichiara *servasse se* o *servaturum esse de coelo* (3), i comizi devono essere differiti (4). Questa facoltà dell'*obnuntiatio*, strumento all'oligarchia per ostacolare le proposte dei tribuni, fu regolato dalle leggi *Aelia* e *Fufia* e una legge di Clodio nel 58 a. C. tentò eliminarne l'efficacia, vietando il *servare de coelo* in tutti i *dies fasti*: a ogni modo il magistrato può vietare all'inferiore di far uso di questa facoltà (5).

Si interrompono pure se — per i centuriati — si toglie la bandiera dal Gianicolo (6) o se un cittadino è colpito da epilessia (*morbis comitalis*) (7). In tutti questi casi, o se, per la lunghezza delle operazioni o per tumulti insorti l'operazione non può finire pel tramonto, si rinviando i comizi al giorno prossimo: così è avvenuto, ad esempio, per la *lex Sempronia agraria* 133 a. C. e *de ma-*

turiati *remittere exercitum* Fest., v. *remisso*, p. 289 M.; se pure non è espressione esclusivamente militare.

(1) Liv., 9, 38.

(2) Cic., *de div.*, 2, 15, 42; 2, 35, 74; in *Vatin.*, 8, 20; *Phil.*, 5, 3, 8; *de dom.*, 15, 39; Liv., 30, 39; Tac., *Hist.*, 1, 18.

(3) Dio C., 38, 13; Non. Marc., v. *cis*, p. 92 M.

(4) *Alio die*, Cic., *de leg.*, 2, 31.

(5) Gell., 13, 15, 1, *ne quis magistratus minor de coelo servasse velit*.

(6) Dio C., 37, 27, 3 e 28.

(7) Fest., v. *prohibere*, p. 234 M.; Dio C., 46, 33 ἡ νόσος ἢ ἐπὶ καλομένη.

gistratu C. Octavio abrogando 133 a. C. (1); *lex Vatinia* 55 a. C. (2); *lex Trebonia* 55 a. C. (3).

CAPITOLO V.

DESIGNAZIONE, ELEMENTI, EFFICACIA DELLA LEGGE.

SOMMARIO.

16. Denominazione della legge: sue parti: *praescriptio*, *rogatio*, *sanctio*. *Leges imperfectae*, *minus quam perfectae*, *perfectae*.
17. Entrata in vigore: sfera d'applicazione: l'applicabilità di leggi romane ai non cittadini.
18. Abrogazione, dispensa, cassazione.
19. Pubblicazione e conservazione.

16. La legge è designata col nome gentilizio del magistrato proponente: è questa — come s'è altrove notato — la caratteristica formale che distingue le rogazioni legislative dalle elettorali o giudiziarie. Solo in via eccezionale, e tardi, si usò indicarla col *cognomen* al genitivo (p. es. *lex Augusti*) o coll'aggettivo da esso derivato (*lex Sullana*, *Gracchana* ecc.: cfr. specialmente nel *liber coloniarum*): ma non come designazione ufficiale. Le leggi consolari portano il nome d'entrambi i consoli: precede di regola quello che presiedette i comizi, per quanto spesso l'ordine sia liberamente invertito. La regola è che i due nomi siano accostati asindeticamente (*lex Papia Poppaea*, *l. Fufia Caninia*, ecc.) e ciò è un criterio di qualche valore per distinguere le leggi consolari uniche dalla citazione simultanea di due leggi diverse (p. es.

(1) Plut., *Ti. Gr.*, 12; App., *B. Civ.*, 1, 12.

(2) Dio C., 39, 35; Plut., *Cato Min.*, 43.

(3) Cic. in *Vat.*, 11, 27-28.

lex Julia et Papia, forse anche *l. Julia et Titia*): però non è raro l'uso dell' « et », anzi tale sembra l'uso preferito di Cicerone (1).

Le leggi pretorie sono designate coll'unico nome del proponente: (p. es. *lex Papiria de civitate acerranorum*, *l. Coecilia de vectigalibus*) (2). Un nome solo portano pure le leggi tribunizie, per quanto spesso proposte collegialmente: l'eccezione rilevata dal Mommsen (3) della *lex Acilia Rubria* menzionata in C. I. Gr. 2485 (S. C. *de Astypalaeensibus*) non è però unica (4).

Il nome della legge, seguito dalla sommaria designazione del contenuto (p. es. *lex Furia de sponsu*, *l. Julia de adulteriis coercendis*) costuisce l'*index* (Cic., *Phil.*, 1, 9, 20) che — talora, non sempre — si scriveva in alto alla tavola della legge: così in capo all'ottava tavola della *lex Cornelia de XX quaestoribus*, a noi conservata, « VIII de XX q[uaestoribus] ». Non sembra quindi da confondere

(1) Karlowa, *Röm. R. Gesch.*, 1, 426. Cfr. *Gellia et Cornelia (pro Balb. 32)*; *Caecilia et Didia (Phil., 5, 7)*; *Junia et Licinia (Phil., 5, 8; in Vatin, 33)*: cfr. però *pro Sest.*, 135.

(2) È singolare rispetto a quest'ultima l'attestazione di Dio C., 37, 51, che il senato avrebbe tentato — invano — di cancellare il nome del proponente (Q. Caec. Metellus Nepos) per sostituirvene un altro: τὸ τε ὄνομα αὐτοῦ ἀπαλεῖψαι ἀπὸ τοῦ νόμου καὶ ἕτερον ἀντεγγράψαι) forse per togliere a lui il vanto di dar il nome a una legge bene accetta?

(3) *Dr. public*, 6, 1, 359, n. 1.

(4) Cfr. in generale l'elenco, quantunque non sempre il nome con cui la legge si designa ora comunemente si possa sicuramente ritenere come corrispondente alla terminologia classica: assolutamente strana è la denominazione data dai gramatici alla *lex* (?) *Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*.

l'*index* colla *praescriptio* che è la parte iniziale del testo legislativo e quello che corrisponde al protocollo nel linguaggio diplomatico. Essa indica per intero il nome e la carica del magistrato che fece la proposta, il tempo e il luogo in cui avvenne la votazione e, nei comizi tributi, il nome della tribù che fu *principium* e del cittadino che in essa votò per il primo; così la *praescriptio* — unica conservata intera — della *lex Quinctia*, 745/9: « T. Quinctius Crispinus consul populum iure rogavit populusque iure scivit in foro pro rostris aedis divi Iulii pridie [K.] Iulias. Tribus Sergia principium fuit, pro tribu Sex... L. f. Virro [primus scivit]. ». Altre *praescriptiones* si conservano in modo frammentario od indiretto (1).

Segue il testo della legge (*rogatio*), nella identica formulazione con cui era stato promulgato.

È noto lo stile solenne della redazione: la minuziosa precisione, ricca d'incisi quasi sinonimi è, come si disse, probabilmente frutto della elaborazione senatoria: sembra anche irrequente il caso

(1) Cfr. *lex agraria* 643/111 [Tribus.....princi]pium fuit, pro tribu Q. Fabius Q. f. primus scivit; *l. Cornelia de XX quaestoribus* 673/81 [tribus....] principium fuit, pro tribu....; *l. Antonia de Termessibus* 683/71: C. Antonius M. f., Cn. Corne[lius].... f.; Q. Marcius.. f.; L. Hostilius.. f.; C. Popilius.. f.: M. Valerius.. f.; C. Antius.. f.; Q. Caecilius.. f.; L. V.... f.;] C. Fundanius C. f., tr(ibunus) pl(ebus) de s(enatus) s(ententia) plebem [iure rogaverunt.....] preimus scivit; — *fragm Veléiate* in C. I. L. I, n. 211 ...co... plebesque iure scivit; cfr. anche la * *lex Tappula* (v. elenco in fine).

V. pure Cic., *Phil.*, 1, 10, 26: « in aes incidi iubetis illa legitima: consules populum iure rogaverunt populusque iure scivit », e Prob., *litt. sing.*, 3, 1, P. I. R. P. Q. I. S. I. F. P. R. E. A. D. P. « populum iure rogavit populus que iure scivit in foro pro rostris ex ante diem pridie ».

che una legge, trattando una materia già contemplata da leggi precedenti, ne riproduca integralmente intere parti (*tralaticea*) (1): quando il testo è notevolmente ampio suole essere diviso in capitoli numerati (2).

La legge si chiude colla *sanctio*, ossia, secondo il valore comunemente dato alla parola, il complesso delle disposizioni che mirano ad assicurarne l'efficacia. Tali sono in primo luogo le clausole con cui si mira ad impedirne la abrogazione (3), o in particolare la cassazione per parte del senato obbligando i senatori a giurare di osservare la legge (4) o vietando di trattarne in senato (5): poi quelle con cui si assicura l'impunità a chi, per osservare la legge, violasse altre disposizioni precedenti con essa in conflitto (*si quid contra alias leges eius legis ergo factum sit*) (6). Di carattere inverso è la clausola, frequentissima sia nella chiusa che nel testo di molte leggi, con cui il *rogator* si premunisce contro eventuali sanzioni di leggi ante-

(1) Cfr. Plin., *N. H.*, 10, 50 (71), 139 a proposito di una disposizione della *lex Fannia* 593/161 « quod deinde caput translatum per omnes leges ambulavit ».

(2) Fra le conservate, la *lex de Gallia Cisalpina*, *l. Coloniae genitivae*, *l. Salpensana* e *Malacitana*: Cfr. per le *leges Iuliae iudicariae* e *de vi*, *Fr. Vat.*, 197, 198; *Coll.*, 9, 2.

(3) *Fragn Tudertin.* in C. I. L., 1, 1409 (v. elenco); *Fest.*, p. 314, M., v. *Satura*.

(4) Così avvenne per le *lex Appuleia*. 600/154: cfr. *lex Iulia agraria* 695/59 e *lex lat. tab. bantinae*.

(5) Così nella *lex Clodia de exilio Ciceronis* 696/58.

(6) Cic., *ad. Att.*, 3, 23, 2; cfr. *Fr. Tudert.*, lin. 7 e specialmente nella *lex de imperio Vespasiani* « si quis huiusce legis ergo adversus alias leges rogationes plebisve scita senatusve consulta fecit fecerit, sive quod eum ex hac lege rogatione plebisve scito senatusve consulto facere oportebit non fecerit huius legis ergo, id ei ne fraudi esto ».

riori, dichiarando di non volerle intaccare: « si quid ius non est rogarier, eius hac lege nihilum rogatur » (Cic., *pro Caec.*, 33, 95; cfr. *de domo.*, 40, 106) e più ampiamente (Cic., *ad Att.*, 3, 23, 3): « si quid in hac rogatione scriptum est quod per leges plebisve scita promulgare abrogare derogare obrogare sine fraude sua non liceat non licuerit, quodve ei qui promulgavit abrogavit derogavit obrogavit ob eam rem poenae multae sit, eius hac lege nihil rogatur » (1).

Una sanzione diretta contro i trasgressori della legge sembra mancare alle leggi più antiche (2), o era di carattere religioso (*consecratio*) nelle cosiddette *leges sacrae*: nelle più recenti accanto alla sanzione penale la legge stessa determina la forma processuale con cui si dovrà applicarla (3).

Sulla diversa natura ed efficacia della *sanctio* si basa — almeno secondo l'opinione generale (4) —

(1) Cfr. Prob., *Litt. sing.*, 3, 2; per leggi di carattere sacro: « si quid sacri sancti est quod non iure sit rogatum, eius h. l., n. r. (Prob., *Litt. sing.*, 3, 13; cfr. Cic., *pro Balb.*, 14, 33). Per formule analoghe v. l. *Acilia repetundarum* lin. 78; l. *agraria*, lin. 12, 34, 36, 87, 89; l. *Antonia de Termessibus*, 2, 30; l. *Galliae cisalpiniae e fragm. Atestinum* passim; *Tab. heracleensis* lin. 52, 65, 67, 76, 79, 82, 158; l. *col. genitivae*, c. 95; l. *Quinctia* in fine; *fr. Tudert.*, in fine.

(2) Cfr. Herzog., *Ueber die Glaubwürdigkeit*, ecc., p. 10. La *lex Valeria de provocatione* 454/300 si limita a considerare la violazione come *improbe factum* cfr. Liv., 10, 9, 3; l. *osca tab. bantinae*, lin. 30 « izic amprufid facus estod » = « is improbe factus esto »: cfr. Pacchioni, *Corso*, 1, 111.

(3) V. l. *latina tab. bantinae*; l. *acilia repet.*; l. *municipii tarentini*, etc.: cfr. l. 1, D., 13, 2.

(4) Nella nuova e rifiuta edizione del suo scritto sulle *Leges imperfectae*, ecc (in *Studi giuridici*, vol. I [Palermo,

la nota distinzione delle *leges* in *perfectae*, *minus quam perfectae* e *imperfectae*. La ripartizione è formulata in un unico testo lacunoso di Ulpiano (*Reg.*, 1-2) e — limitatamente alle *leges imperfectae* — vi accenna Macrobio (*Comm. de somn. Scip.*, 2, 17, 3 « sed quia inter leges quoque illa imperfecta dicitur in qua nulla deviantibus poena sancitur.. »): nel *Corpus Iuris* non compare. Si è d'accordo nel ritenere che essa è opera della giurisprudenza imperiale, e si è pure in sostanza d'accordo sul concetto delle singole categorie: leggi *perfectae* quelle che dichiarano nullo l'atto compiuto in violazione di esse; *minus quam perfectae* quelle che infliggono una pena al trasgressore ma non annullano l'atto; *imperfectae* quelle che non hanno nessuna sanzione diretta (1). Nulla s'opponne in astratto ad ammettere leggi che, oltre al rescindere l'atto, comminano una pena, ma non sarebbe logico farne un quarto gruppo di *leges plus quam perfectae*, che non avrebbe del resto base nelle fonti.

Quando si tratta di determinare in concreto quali leggi rientrino in ciascuna categoria, e più quando si tratta di spiegare la ragioni su cui la distinzione riposa, regnano gravi controversie. Sebbene logicamente la tripartizione sarebbe suscettibile d'applicazione a qualunque categoria di leggi che vietino un determinato atto giuridico o lo sottopongano

1909], p. 201 sg.) il Baviera nega che la tripartizione vada riferita alla *sanctio* insistendo (p. 214) sul carattere sacrale di questa, a cui si riferisce solo l'obbligo — imposto nella legge — del giuramento, il divieto d'abrogare, il *caput tralaticium de impunitate*.

(1) Cfr. per analogia la *cretio imperfecta* (Ulp., 22-34). Savigny (*System*, 4, 550) dà rilievo, per le *leges imperfectae*, alle formalità da esse imposte per ostacolare il compimento dell'atto.

a determinate condizioni — quindi anche a talune leggi di diritto pubblico (1) — pure l'opinione dominante limita la tricotomia ulpiana alle leggi proibitive riguardanti istituti di diritto privato (2); e veramente gli esempi che si adducono sono tutti leggi di diritto privato od affini. Di *leges imperfectae* l'unico esempio sicuro è la *lex Cincia de donis et muneribus* 550/204 che era certo l'esempio addotto da Ulpiano; verosimilmente anche la analoga *lex Publicia de cereis* 545/209?; forse la *lex Plaetoria di circumscriptione adolescentium* 561-563/193-192 (secondo altri *m. q. p.*) e più dubitativamente ancora la *lex Cornelia de sponsu* (3): infine le due leggi *Calpurnia* 605/149 e *Iunia de repetundis*, e forse la dubbia *lex Genucia de feneratione* 342/412).

Minus quam perfecta è la *lex Furia testamentaria* (550-585/204-169) che colpisce i trasgressori colla pena del quadruplo ma lascia sussistere il legato eccessivo (Ulp., loc. cit.); inoltre — pare — la *lex Marcia fenebris* (argom. Gai, 4, 23): si

(1) P. es. alle leggi che fissano i requisiti per l'elezione alle cariche, che vietano di creare una magistratura non provocabile, che fissano i giorni di tenuta dei comizi o del Senato, le modalità di votazione, ecc.

Che a questi gruppi di leggi la tricotomia di Ulpiano non si trovi applicata, è un fatto; ma non sembra che in astratto essa non vi possa esser applicabile (v. contro F. Senn, *Leges perfectae, minus quam perfectae, imperfectae*, Paris, 1902, p. 2, n. 2: questo è del resto sinora lo studio più largo sull'argomento).

(2) Cfr. Pacchioni, *Corso*, 1, 112, n. 2; Senn, loc. cit.; Baviera, *Leges perfectae, m. q. perfectae, imperfectae* in *St. per Fadda*, 2, p. 213; Perozzi, *Istituz.*, 1, 41.

(3) In questo senso Mitteis, *Röm. Privatr. bis auf die Zeit. Diocletians*, 1, 247; contro Senn, op. cit., p. 115. Il testo lacunoso di Gaio (3, 124) non permette decisione sicura.

è pensato anche alla *lex Furia de sponsu* nella parte relativa alla divisione e alla *lex Voconia* 565/169 nel capo in cui limita l'ammontare dei legati (1).

Di *leges perfectae* gli esempi tipici sono la *lex Falcidia* 714/40 e specialmente la *lex Aelia Sentia* 757/4 e *Fufia Caninia* 752/2 (Gai, 1, 36 e 46).

Certo le leggi *imperfectae* rappresentano un tipo più antico, e la sanzione delle leggi si rafforza coll'intensificarsi dell'autorità dello Stato: la distinzione dottrinale sorge nell'impero probabilmente perchè le leggi repubblicane con sanzione insufficiente o addirittura mancante cominciavano a parere un'anomalia: nel 439 la *constitutio Theodosiana* (5 C., 1. 14) le tolse finalmente ogni valore pratico. Delle diverse ipotesi avanzate per spiegare questo fenomeno, certo assai singolare, nessuna sembra finora adeguata sebbene parecchie contengano un fondo di vero.

All'opinione che la mancanza di sanzione sia una prova dell'antico rispetto per la libertà dei singoli (2) fu giustamente osservato dal Krüger (3) che qualunque legislazione positiva implica necessariamente una limitazione dei diritti individuali.

Che (4) la ragione si trovi nell'originaria sanzione religiosa non è spiegazione adeguata perchè (5) si tratta di leggi relativamente recenti, e per cui di *consecratio* non si può certo parlare:

(1) Così ancora Mitteis, loc. cit.: contro Senn, op. cit., p. 113. Per la *lex Furia*, v. elenco.

(2) Huschke, *Nexum*, p. 120.

(3) *Hist. der sources*, p. 25.

(4) Huvelin, *Le tablettes magiques et le droit romain* in *Annal. internat. d'hist.*, 1902, II sez., p. 31, n. 1.

(5) Mitteis, op. cit., 1, 248.

che poi i plebisciti *imperfecti* posteriori alla *lex Hortensia* — e tali sono appunto tutti quelli sicuri — siano tali per qualche difetto formale che impedisce la loro *exaequatio* è opinione meritamente dal Senn (1) rigettata.

Il Senn mette in rapporto questo fenomeno del progressivo affermarsi dell'efficacia della legge collo svolgimento dell'attività pretoria in seguito alla *lex Aebutia*: al che mi sembra potersi muovere quest'obbiezione fondamentale, che cioè la tricotomia d'Ulpiano non rispecchia un maggiore o minor vigore con cui l'organo giurisdicente applica la legge, ma una maggiore o minore perfezione intrinseca della legge considerata in sé stessa (2).

(1) Op. cit., p. 6, n. 1.

(2) Cfr. più ampiamente le mie *Osservazioni ecc.*, in *Filangieri*, 1910, 641 seg.

La *lex perfecta* comminava testualmente la nullità degli atti compiuti contro il divieto: vedasi per la *lex Fufia Caninia*; Gai, 1, 46 « quia lex F. C. quae in fraudem eius facta sint rescindit ». Quando, nel travagliato tema della *fraus legi*, si riferisce questa ed altre espressioni consimili al divieto espresso degli atti « in frode alla legge » si fraintende la terminologia romana. Ai giuristi romani, in base alla tripartizione di cui qui si tratta, preme caso per caso di rilevare se la legge colpisce o no di nullità gli atti compiuti contro le sue prescrizioni (*quibus fraus legi fit*): ma che la violazione occulta e indiretta (la *fraus legi* nel senso tecnico odierno) possa dover subire altra sorte dalla violazione palese e diretta (*contra legem*) i giuristi romani non hanno mai, a mio avviso, dubitato: la teoria della *fraus legi* è costruzione romanistica, non romana: rinvio per questo argomento al mio scritto *Gli atti in frode alla legge nella dottrina romana* (Torino, 1911). Ricordo qui, a completare l'esposizione, che il Senn diverge dall'opinione comune anche riguardo ai criteri differenziali

Che poi le leggi romane fossero in origine sprovviste di sanzione perchè il « senso civile » bastava di per sé stesso ad assicurarne l'osservanza (1) difficilmente si può ammettere ove non si abbia un ben roseo concetto della società romana, non dico primitiva, ma del 6.^o o anche del 7.^o secolo, a cui gli esempi si riferiscono: l'assenza della *sanctio* — intesa nel senso usuale — va piuttosto spiegata con qualche ragione di impossibilità o d'incapacità concettuale che non col semplice motivo che non se ne sentisse il bisogno.

Il Baviera (2) mette in rilievo da un lato il carattere contrattuale della prisca *lex romana*, come vincolo tra i vari elementi dello stato, non ancora ben fusi e mancanti d'un' autorità superiore che non sia la divina, e dall'altro il fatto che gli esempi di *lex m. q. p.* e *imperfecta* sono tutti o

delle due prime categorie. Secondo S. la *lex imp.* non rescinde l'atto, però accorda un'azione in restituzione, sia essa specialmente designata dalla legge, sia la *legis actio sacramento (generalis)*, Gai, 4.13). La *lex m. q. p.* si distingue dalla precedente solo in quanto l'azione di restituzione non è *in simplum*, ma in misura multipla (quadrupla per la *l. Furia de sponsu* e la *testamentaria*): di qui il carattere penale. E di più, quasi ad eliminare meglio quella differenza intrinseca che a me dal tenore dei testi sembra essenziale, ritiene il S. che non si tratti di una *poena quadrupli* fissata *ab initio* nel testo della legge, ma che questa misura si raggiunga processualmente col sovrapporsi di due *manus iniectioes* (cfr. op. cit., p. 70 sg. e, per l'interpretazione della *man. iniectio pro iudicato*, p. 79 sg.). La distinzione tra *lex imp.* e *m. q. p.* vien quindi a dipendere dall'andamento del processo perchè — in ogni caso — se il convenuto in restituzione rende senz'altro, questa *poena temere litigantium* non c'è.

(1) Costa, *Storia delle fonti*, p. 41, n. 3.

(2) Op. cit., p. 209 sg. e 213 sg.

quasi sicuramente plebisciti. Su quest'ultimo punto insiste ora anche il Mitteis ritenendo, per quanto dubitativamente, che la imperfezione — per così dire — si ricollegli all'originaria inferiorità dei plebisciti. A mio avviso, il fatto che si tratta di plebisciti va messo in correlazione coll'altro dianzi accennato che si tratta di leggi tutte più o meno direttamente attinenti al diritto privato; e in ciò credo convenga il Baviera che recentemente ha pensato di limitare appunto al diritto privato e campi affini la efficacia generale dei plebisciti.

A me par verosimile che l'imperfezione della *sancitio* in queste leggi dipenda essenzialmente dalla parte affatto eccezionale che la legislazione comiziale ha nel campo del diritto privato: la tipica antitesi tra il prisco *ius civile* e le formazioni nuove e sporadiche dovute alla legge si rispecchiò probabilmente a lungo nella misurata e solo indiretta efficacia riconosciuta a queste ultime (1). Le statuizioni plebiscitarie — altrettanti strappi all'*ius civile* imposti dalle circostanze — avevano forse prevalentemente il valore di moniti sprovvisti di diretta sanzione (2): in seguito la semplice sanzione penale

(1) Cfr. per lo sviluppo di questi concetti il mio scritto citato addietro.

(2) Per qualche rapporto v. Manenti, *Ius ex scripto e ius ex non scripto*, in *St. senesi per Moriani*, 1, p. 209 sg. spec. p. 270, n. 1. Non è mai, a ogni modo, esclusa la esistenza di qualche sanzione indiretta. Quale fosse è controverso, specie pel caso della *lex Cincia*: secondo alcuni (Wlassak, in *Z. S. St.*, 28, p. 100; Mitteis, op. cit., 1, 247) anche al tempo delle *legis actiones* il magistrato avrebbe in questi casi potuto e dovuto negare il suo intervento; altri (Girard e con lui Senn, op. cit., p. 28 sg.) negando al pretore in quel periodo il diritto aia di concedere *exceptiones* sia di *denegare actionem*, smettono un'azione di ripetizione.

rappresentò uno stadio di transizione, per assicurare praticamente alla legge il risultato voluto senza però offendere un sistema che forse alla coscienza giuridica pareva impossibile, o ripugnava, intaccare. Solo alla fine della repubblica, quando da un lato lo stato si è rafforzato in modo da potersi permettere le innovazioni più radicali (p. es. le leggi matrimoniali d'Augusto), e dall'altro l'antico *ius civile*, per il seguito delle leggi precedenti, per l'opera del pretore e della giurisprudenza, ha perduto gran parte della sua venerata rigidità, la *lex* e il *plebiscitum* dettano norme di diritto privato con efficacia piena e con sanzione adeguata.

17. La legge entra in vigore non appena il magistrato ha annunciato l'esito della votazione (1): la clausola con cui si impone talora al popolo o ai senatori di giurare l'osservanza entro un dato numero di giorni non rappresenta, come s'è visto, che un rafforzamento della sanzione e un mezzo per colpire fino dal principio coloro che si propongono di non osservare la legge; ma il valore obbligatorio della legge come tale non è da essa sottoposto a una condizione sospensiva (2). Le fonti riferiscono casi in cui il senato avrebbe imposto l'osservanza della legge prima della votazione, casi urgenti in cui si credette di non potersi attendere l'esito del lento processo legislativo: ma non si tratta veramente di anticipare l'efficacia della legge, bensì di senatoconsulti, che hanno valore come tali, e talora anzi sono esplicitamente riferiti ai soli senatori (3). Al Senato poi è spesso

(1) È notevole che *intercessio*, possibile in ogni stadio del procedimento legislativo, non pare ammessa contro la *renuntiatio*: cfr. Mommsen, *Dr. publ.*, 1, 1, 326, n. 1.

(2) Contro Lange, *Röm. Alt.*, 2, 652.

(3) Cfr. nell'elenco *lex Fannia*, 593/161 (V. Mommsen,

dato l'incarico di provvedere all'esecuzione della legge coll'emanare quelle che noi diremmo disposizioni regolamentari: così nel 665/89 quando la *lex Plautia Papiria* concesse la cittadinanza agli italici, pare che al senato spettasse il compito di darle man mano esecuzione (1).

Della legge romana si può dire che ha valore personale in quanto essa si applica ai cittadini e — di regola — ovunque vi trovino: quindi anche ai municipii di *cives cum* o *sine suffragio* (2): non si applica ai non cittadini anche se risiedono in territorio romano.

Vi sono peraltro leggi la cui efficacia fu limitata a determinati luoghi: per esempio la *lex Furia de sponsu* (Gai, 3, 121-122) vale solo in Italia, mentre la *lex Appuleia* si applica anche in provincia (3): di altre disposizioni l'efficacia può trovarsi limitata per le espressioni usate nella legge: tale il caso del divieto di alienazione del fondo dotale (Gai, 2, 63; *fr. Sinait.*, 5) per cui forse (4)

Dr. publ., 7.404) e *l. Licinia*, 651/103 (« priusquam trinundino confirmaretur » *Macrob., Sat.*, 2, 13 (3, 13, 7, Eyss). V. anche retro c. III, § 11.

(1) *Liv., Epit.*, 80; *Gran. Licin.*, pag. 15.

(2) Cfr. specialm. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht*, pag. 117 (*l. Atilia de tutela, Furia testamentaria, Voconia, Falcidia, Julia vicesimaria, J. de cessione bonorum, J. de mar. ordinibus, Junia Norbana, Aelia Sentia*): v. anche Wlassak, *Röm. Prozessgesetze*, 2, 89 seg.; 141 seg.; Krüger, *Hist. des sources*, pag. 154; Mitteis, *Röm. Privatrecht*, 1, 68, n. 17; per i SC. Pacchioni, *Corso*, I, pag. 227, n. 2. Che le leggi santuarie non si applicassero ai latini risulta da *Liv.*, 34, 7, 5.

(3) Cfr. per un capo della *lex Julia de mar. ordin.*, Gai, 1, 178; *Ulp., Reg.*, 11, 20; per la *lex Julia de cessione bonorum*, 1, 4, C. 771.

(4) Mitteis, loc. cit.

si disputava se *abalienatio* andasse riferito esclusivamente al dominio quiritario.

I non cittadini conservano di regola la facoltà di vivere secondo le loro leggi (*suis legibus uti*) (1): per ciò che riguarda i latini sappiamo per es. da Gellio (4, 4, 3) che le loro norme sugli sponsali, profondamente diverse dalle romane, restarono in vigore fin quando essi ottennero la cittadinanza: è poi naturale che le città nella loro legislazione autonoma si uniformino in gran parte ai modelli romani (2). La legge romana può acquistare efficacia nelle città alleate solo quando esse dichiarino formalmente, con apposita deliberazione, di accettarla: e questo dicesi, con termine oscuro e disputato, *fundus fieri* (3).

È controverso se vi fossero leggi romane che estendessero direttamente la loro efficacia alle città federate.

Appleton (4) dichiara che si può far questione solo di applicazione di leggi romane agli alleati per opera di magistrati romani (*praetor qui inter*

(1) V. per esempio il *plebisc. de Termessibus*: cfr. Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 2, 323, n. 1. In Sicilia rimaneva in vigore la *lex Hieronica* di Gerone II (+ 510/244), cfr. *Cic., Ferr.*, 2, 13, 32; 15, 38; 55, 120.

(2) *Cic., de leg.*, 3, 16, 36, ricorda l'introduzione della votazione scritta ad Arpino, a imitazione delle *leges tabellariae* romane.

(3) *Gell.*, 16, 13, 6; *Fest. v. fundus*, pag. 69 M.; su quest'espressione cfr. A. Schulten in De Ruggiero, *Diz. epigr.*, 3, 347, anche Costa, *Storia del d. rom. pubblico*, pag. 210, n. 6. E *Cic., pro Balbo*, 8, 20: « tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus; innumerabiles aliae leges de iure civili latae sunt, quas latini voluerunt adsciverunt ».

(4) *Z.S.St.*, 26 (1905), pag. 20.

cives et peregrinos ius dicit e suoi delegati), non per opera dei magistrati municipali, e ritiene, nella prima ipotesi, che la soluzione varii secondo che si tratti di istituti *iuris civilis* o *iuris gentium*.

Alcuni (1) ritengono che già fin da quando nel 416/338 si sciolse la lega nazionale latina, Roma non esitò a dichiarare alcune sue leggi obbligatorie per i latini: con minore frequenza essa avrebbe esercitato questa facoltà in confronto ai socii italici: altri (2) lo nega assolutamente, e invero i casi addotti, quantunque di difficile soluzione, non sono decisivi. La *lex Sempronia* 561/193 per evitare le frequenti frodi alle *leges fenebres* romane stabilì « ut cum sociis ac nomine latino pecuniae creditae ius idem quod cum civibus romanis esset »: Pacchioni osserva, seguendo il Wlassak, che si deve trattare non di mutui veri tra socii ma di mutui simulati tra socii e cittadini; del resto — egli dice — si tratta esclusivamente di un'istruzione data al pretore come regola della sua attività basata sull'*imperium*. Quanto alla *lex Didia* 611/143 è ben probabile che si riferisca ai socii aventi la cittadinanza romana: l'antitesi di Macrobio (*Sat.*, 3, 17, 6) tra *socios* e *cives urbanos* è un buon indizio in questo senso ed anche ragioni di intrinseca verosimiglianza fanno ritenere probabile che la *lex Fannia* non si applicasse che in Roma. Quanto alla *lex Furia de sponsu* è detto che essa si applica *in Italia*, ma non è sicuro affatto che ivi essa si applichi anche ai *socii* e al *nomen latinum* (3).

(1) Cuq. in Daremberg, *Dictionnaire d'antiquités*, v. *Lex*, v. 2.º, p. 3, pag. 1126.

(2) Pacchioni, op. cit., pag. 116.

(3) Lo nega Wlassak, *Röm. Prozessgesetze*, 2, 157; Lenel, *Edict.*² 209, n. 1; lo ammettono Mommsen,

Anche le città soggette godono di larga autonomia legislativa: le leggi — di solito *leges datae* — con cui Roma organizza le provincie conquistate si limitano per lo più a regolare i rapporti di diritto pubblico e le prestazioni fiscali, o a scindere — in omaggio alla direttiva non mai smentita del *divide et impera* — i legami esistenti tra le città indigene: ma i rapporti interni di diritto privato di solito non sono alterati.

L'uniformità di diritto nei vari territori soggetti a Roma si fa strada più largamente nella età imperiale, per opera del senato o dell'imperatore (1) ma solo dopo la *constitutio antoniniana* del 212 si può parlare di una unità di diritto per tutto l'impero nel senso che le norme giuridiche generali — le quali emanano non più dai comizi ma dal senato o dal principe — sono efficaci per tutto l'impero, che è tutto di cittadini: il che non toglie però la sopravvivenza larga e tenace di leggi e costumanze locali.

18. Le clausole, a cui s'è accennato, minaccianti pene a chi voglia proporre l'abrogazione della legge, oltre al valore morale possono avere anche efficacia giuridica per tutti i casi in cui con una proposta posteriore si verrebbe a ledere le norme preesistenti senza un'abrogazione espressa: in

Dr. publ., 6, 2, pag. 327, n. 8; Appleton, loc. cit. Il fatto che la *fidei promissio*, che nella *lex Furia* doveva essere menzionata, è negozio *iuris gentium* non è decisivo, nè meglio convince l'altra osservazione (Appleton pag. 31) che, anche se il testo della *lex Furia* si riferiva ai soli cittadini, il plebiscito Sempronio aveva ad essi equiparato i socii e i latini in materia di *pecunia credita*.

(1) Cfr. l. 4 C. 7, 71, per la *lex Julia de cessione bonorum*; Gai, 1, 47, per l'estensione, sotto Adriano, della *lex Aelia Sentia*, nella parte relativa alla *manumissio in fr. creditorum*.

questo caso i proponenti si premuniscono colla clausola, pure già ricordata, « si quid ius non est rogarier, eius hac lege nihilum rogatur ». Ma il diritto del popolo di abrogare con una legge la legge anteriore non sembra essere mai stato contestato (1), nè vi ostano le sanzioni della legge precedente perchè cadono con essa (2): anzi chi propone la legge nuova suole premunirsi espressamente.

Si ritengono — almeno praticamente — irrevocabili le leggi confermate dal giuramento dei magistrati, e corrispondentemente i plebisciti giurati dalla plebe (3). Nel periodo in cui le tendenze democratiche si affermarono più largamente, sembra si facesse strada il concetto che qualunque deliberazione del popolo, ancorchè non fosse una *lex* in senso tecnico, avesse valore di legge in senso formale, in modo da abrogare implicitamente disposizioni legislative contrarie: specialmente in casi di elezioni in cui non si erano osservati i limiti legali, particolarmente quanto all'età dei candidati (4).

(1) Ciò sarebbe stato espressamente sancito nelle XII tavole: « ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset ». Liv., 7, 17, 12; cf. 9, 33, 9 e 34, 6; Cic., *pro Balb.*, 14, 33.

(2) Cf. Cic., *ad Att.*, 3, 23, 2: « vides numquam esse observatas sanctiones earum legum quae abrogarentur. Nam si id esset, nulla fere abrogari posset (neque enim ulla est quae non ipsa se saepiat difficultate abrogationis): sed, quum lex abrogatur, illud etiam abrogatur quo non eam abrogari oporteat ».

(3) Mommsen, *Dr. public.*, 6, 1, 416.

(4) Cf. Mommsen, *Dr. publ.*, 6, 1, 420, n. 2; Pernice, *Formelle Gesetze*, p. 25. V. Appiano, *Pun.*, 112; Liv., *Epit.*, 50, per il 607/147; Liv., 7, 17, 12, per l'elezione di due patrizi al consolato (*iussum populi et suffragia esse*).

L'abrogazione può essere parziale o totale: qui va riferita la nota distinzione romana esposta da Ulpiano (*Reg.*, 1, 3) (1): « lex aut rogatur idest fertur, aut abrogatur idest prior lex tollitur, aut derogatur idest pars primae legis tollitur, aut subrogatur idest adiicitur aliquid primae legi, aut obrogatur idest mutatur aliquid ex prima lege ».

Il diritto di dispensare uno o più individui dall'osservanza di una legge spetta logicamente all'organo legislativo, ai comizi (2), e tale sembra essere infatti la pratica più antica (3). La dispensa non è infatti che un'abrogazione a titolo singolare, ed è qui appunto che si faceva sentire la sopra accennata tendenza democratica: la deliberata trascuranza delle norme relative alla qualifica per le varie magistrature si voleva considerare come un'espressa dispensa. Ma già *ab antiquo* in casi d'urgenza il Senato si assumeva la facoltà di dispensare, salvo sottoporre poi il relativo senatoconsulto alla ratifica popolare (4), fino a che, allo scorcio della repubblica, dopo Silla, il senato cominciò a trascurare questa riserva della conferma comiziale: così espressamente Asconio (p. 57 *Or.*) « in omnibus senatusconsultis quibus aliquem legibus solvi placebat adjici erat solitum ut de ea re ad populum ferretur; sed paulatim ferri erat desitum, resque iam in eam consuetudinem vene-

(1) V. anche Modestinus, *libro VII regularum* (102, D. 50, 16); Festus, v. *derogare*, p. 69 M.; v. *obrogare*, p. 187 M.

(2) Pernice, *op. cit.*, p. 18.

(3) Cf. la serie di queste leggi retro al c. 3.º, § 9.º, num. 8.

(4) Per esempio quando il senato dispensava il magistrato dall'osservanza del *trinundinum*. V. retro c. IV, § 13.

rat ut postremo ne adjiceretur quidem in senatus-consultis de rogatione ad populum ferenda ». Nel 687/67 il tribuno C. Cornelius tentò con un progetto di legge di opporsi a quest'abuso rivendicando al popolo il diritto di dispensare (1), ma il progetto non approdò che ad una limitazione del diritto del senato: si esige l'intervento di almeno duecento senatori e la successiva ratifica dei comizi, la quale però non è che una formalità.

Questa facoltà del senato persiste anche nella prima fase del principato: ne fa prova il S. C. *de ludis saecularibus* che sospese in parte l'efficacia della *lex Iulia de maritandis ordinibus* (2): solo più tardi essa fu assorbita dal principe.

Un caso più importante è quello in cui il senato esercita la sua funzione costituzionale di controllo cassando le leggi affette da vizi di forma: in base alla pronunzia del senato « ea lege non videri populum teneri » il magistrato considera la legge come inesistente e nega il suo concorso all'applicazione di essa. Di questa facoltà fu fatto grande uso specialmente nell'ultimo secolo della repubblica (3) quando il senato, organo della *nobilitas*, si trova in perpetua lotta colla legislazione, in mano quasi completamente a tribuni rivoluzionari. I motivi — o pretesti — di cassazione possono es-

(1) Ascon., loc. cit. « ne quis nisi per populum solveretur, quod antiquo quoque iure erat cautum ». Non solo ragioni di verosimiglianza logica, ma lo stesso inciso *antiquo iure* sembrano opporsi all'opinione del Mommsen (*Dr. publ.*, 6, 1, 385, n. 2) che l'originaria facoltà esclusiva del popolo avesse la base in una legge speciale.

(2) V. *Lex Iulia de maritandis ordinibus* nell'elenco.

(3) V. nell'elenco i casi: i più salienti sono quelli delle *leges Appuleiae* 654/100; *Liviae* 655/99; *Sulpiciae* 666/88; *Antoniae* 710/44.

sere diversi; spesso di carattere religioso, come l'essersi la legge votata *contra auspicia* (1): talora per essersi votata senza l'osservanza del *trinundinum*, o trascurando l'*intercessio*, o contro il divieto delle *rogationes per saturam*, o finalmente come *per vim latae*, concetto quest'ultimo che si presta assai all'applicazione abusiva. Casi di cassazione di una legge per incompetenza dei comizi che la votarono non sono attestati, e veramente la ipotesi ben raramente potrebbe presentarsi: mentre invece la questione si faceva per i comizi giudiziarii (l'incompetenza dei *tributa capitis comitia*: Cic., *de leg.*, 3, 19, 45).

Contro il pericolo della cassazione cercavano premunirsi i proponenti colle clausole, pure già accennate, imponenti ai senatori il giuramento o vietanti ogni discussione in senato: spediti la cui efficacia pratica dipende com'è naturale dalle circostanze politiche.

19. Il diritto pubblico romano non esige, per la entrata in vigore della legge, una formalità che corrisponda a quello che è per noi la pubblicazione del testo approvato. La diretta partecipazione del popolo alla formazione della legge, e la *renuntiatio*, da parte del magistrato, del risultato della votazione possono spiegare l'assenza di quella formalità, sebbene, in pratica, la scarsa partecipazione dei cittadini ai comizi tolga a quelle due considerazioni il valore di una giustificazione praticamente adeguata. Peraltro a far conoscere il testo legislativo valeva la precedente formalità della *promulgatio* del progetto, il quale — come si disse — doveva restar esposto per lo spazio di un *trinundinum* e non poteva subire alterazioni. Certo anche questa pubblica affissione del progetto,

(1) Cic., *Phil.*, 12, 12; 13, 5.

che poteva benissimo in seguito venir ritirato, o fallire nei comizi, non garantiva una sufficiente e sicura conoscenza delle leggi: questo difetto, che gli antichi stessi lamentano (1) rendeva di fatto un monopolio delle classi dirigenti, specialmente degli auguri, la cognizione piena delle molteplici e complicate riforme del diritto pubblico.

A questa che si può dire l'opinione generale (2) si oppose fra noi il Landucci (3) che peraltro si può dire non abbia trovato seguaci. Non sembra infatti esatto l'appunto da lui mosso all'opinione dominante in quanto essa ritiene la pubblicazione necessariamente posteriore alla approvazione: nessuno disconosce la pubblicità data alle proposte prima del voto e la sua efficacia pratica, ma la promulgazione di un progetto non è la pubblicazione di una legge. Nè è convincente l'argomentazione diretta a dimostrare che la legge *Licinia Iunia* del 692/63 la quale (4) stabilì *ne clam aerario legem ferre liceret* si riferisca alle leggi approvate e non piuttosto, come è generalmente

(1) Cic., *de leg.*, 3, 20, 46. V. anche, ma specialmente pel diritto greco, Vianello, in *Atene e Roma*, XII (1909), 208 sg.

(2) Specialm. Mommsen, *Sui modi usati dai romani nel conservare e pubblicare le leggi e i senatoconsulti*, in *Ann. dell'Istit. di corr. archeol.*, 30 (1858), p. 181 sg.; e *Dr. public.*, 6, 1, 481.

(3) *La pubblicazione delle leggi nell'antica Roma*, in *Atti e memorie della r. accad. di sc. lett. e arti in Padova*, anno 297, n. s., vol. 12 (1896), p. 119-149.

(4) Cic., *pro Sest.*, 64, 135; *Sch. Bob.*, p. 310 *Or.* Poco prova Servio ad *Aen.*, 8, 322 (*nam ideo et acceptae a populo leges in aerario claudabantur*). Anche Cic., *de leg.*, 3, 4, 11 (*promulgata proposita in aerario cognita [condita?] agunt*) è più in favore dell'opinione generale, perchè la deposizione all'erario vi è fatta procedere all'agere, ossia al ferre.

ammesso, ai progetti promulgati. L'argomentazione *a fortiori* (1) dalle norme per la conservazione dei senatoconsulti non regge: a parte che mal si argomenta in simili materie per analogia, parmi potersi osservare che l'obbligo di una pubblicità si comprende meglio per le deliberazioni spesso immediatamente proposte e votate nel chiuso consesso del senato che non per le votazioni comiziali (2).

La copia del progetto depositata all'erario ve-

(1) Landucci, *op. cit.*, p. 130.

(2) I S.C. sono depositati per cura dei questori all'*aerarium Saturni* (Cic., *Phil.*, 5, 4, 12; 12, 5, 12; 13, 9, 19; Liv., 39, 4; Svet., *Caes.*, 94; cf. Mommsen, in *Annali*, *cit.*, p. 188; Willems, *Sénat*, 2, 216 sg.; Landucci, *op. cit.*, p. 127): formalità verosimilmente osservata *ab antiquo*, ed obbligatoria alla fine della repubblica: vedi Flav. Ios., *Antiq.*, 14, 10, 10 sul S.C. dell'anno 710/44 relativo ai Giudei, che si dovè rinnovare perchè non depositato; e Svet., *Caes.*, 94 sul preteso S.C. *ne quis eo anno genitus educaretur*, che rimase lettera morta perchè gli interessati ottennero *ne ad aerarium deferretur*: cf. anche Cic., *Catil.*, 1, 2, 4. Il deposito avveniva subito: per i S.C. contenenti sentenza capitale si fissò nel 774/21 il termine di 10 giorni. La tradizione (Liv., 3, 55, 13; Zonar., 7, 15) attribuisce ai consoli del 449/305 una disposizione (legge? v. elenco) per cui i S.C. devon custodirsi dagli edili plebei nel tempio di Cerere: si sarebbero quindi avute due custodie parallele: la seconda — forse — solo per i S.C. interessanti la plebe (forse s'allude alla conferma dei plebisciti?). Una più larga pubblicità diede ai S.C. Cesare (Svet., *Caes.*, 20) colla pubblicazione degli *acta senatus*, abolita da Augusto (Svet., *Aug.*, 36; cf. Landucci, p. 128). È notevole che l'obbligo della pubblicità dei S.C. si svolge e si fissa man mano che la loro efficacia esorbita dal campo meramente amministrativo fino ad assumere nell'impero il valore di una fonte del diritto.

niva poi — dopo l'approvazione — diffusa dagli scribi questorii (*librarii* Cic., *de leg.*, 3, 20, 46); l'originale pare restasse al proponente. Per i plebisciti la tradizione (1) accenna a una conservazione per parte degli *aediles plebis* nel tempio di Cerere.

Solo per le leggi di speciale importanza si provvedeva a un'affissione pubblica e perpetua; ciò che tecnicamente dicesi *figere*, e quindi in caso d'abrogazione *refigere* (2). A parte le attestazioni leggendarie, quale l'affissione nel foro delle leggi di Numa per opera di Anco, ciò risulta espressamente per una serie di leggi, e il luogo d'affissione è assai vario. Le XII tavole erano esposte nel foro, presso il *tribunal* (3); nel tempio di Diana — secondo la testimonianza di Dionigi (4) — la *lex Iulia de Aventino publicando*; nel tempio di Saturno la *lex Cornelia de XX quaestoribus* (5) e questa era forse la località più usata; altre nel tempio di Giove Capitolino (6), o in quello della *Fides* sul Campidoglio (7): è ricordato anche il tempio di Ops (8), e in un caso (9) la *curia*.

(v. note 8 e 9 a pag. seg.)

(1) Zonar., 7, 15; l. 2, § 21, D., 1, 2.

(2) Cic., *Phil.*, 2, 36, 91; 12, 5, 12; 13, 3, 5; *ad fam.*, 12, 1, 2; Verg., *Aen.*, 6, 622.

(3) Liv., 3, 57; Diodor., 12, 26, 1; Dionys., 10, 57; Zonar., 7, 18; cf. Cato in Fest., p. 241, M. v. *probrum*, da cui risulta che ivi erano affisse anche altre leggi.

(4) Dionys., 10, 32.

(5) C., 1, L., 1, 202, l. 40.

(6) Liv., 7, 3; Plut., *Cato min.*, 40; Dio C., 39, 21.

(7) Gli atti di carattere internazionale: di essi pare fosse regola redigere due esemplari di cui uno si consegnava alla parte contraente (Liv., 24, 26): l'altro si affiggeva in Campidoglio: cf. C. I. Gr., 2485; Cic., *Phil.*, 3, 12, 30; 5, 4, 10; Catil., 3, 8, 19; Polyb., 3, 26; Flav. Ios., *Antiq.*, 12, 10, 6; 14, 5; 14, 10; Svet., *Vesp.*, 9; App., *Syr.*, 39; Dio C., 45, 17; Iul. Obseq., *de prodig.*, 68.

L'affissione era talora ordinata anche per i senatoconsulti: così nel 568/186 per il *SC. de Baechanalibus* (1).

In origine l'affissione avveniva su tavole di legno (2); in seguito si usa costantemente il bronzo: infatti, oltre alle costanti attestazioni delle fonti per cui il bronzo è la materia tipica per la affissione delle leggi come in genere per le altre pubblicazioni permanenti (3), sono in tavole di bronzo tutte le leggi a noi conservate, tanto le *leges rogatae* quanto le *datae* (4). Non è forse però da escludere in modo assoluto l'impiego di altre materie, in ispecie di tavole di marmo; a parte le *leges dictae* a noi conservate in marmo — tranne la *lex metalli Vipascensis* — e delle quali anzi la diversità della materia denota anche esteriormente la diversa natura, è in marmo il *SC. de pago*

(8) Cic., *Phil.*, 2, 14.

(9) Cic., *ad Att.*, 3, 15, 6: parte della *lex Clodia de exilio Ciceronis*.

(1) C. I. L. I. 196 = X, 104 *ut ei hoc in tabulam ahenam inceideretis... utique eam figier joubeatis ubi facilumed gnoscier potisit*: cf. anche C. I. L., X, 1401.

(2) Horat., *ad Pison.*, v. 396 *...leges incidere ligno*, e Porphir., *ad h. l.*: *aeneis tabulis antiqui non sunt usi, sed roboreis, in has incidebant leges*; l. 2, § 4, D. 1, 2 *...tabulas eboreas* per le XII tavole, già da Scaligero emendato in *roboreas*: cf. Dionys., 3, 36.

(3) Macrob., *Sat.*, 1, 13, 21 per la *lex Pinaria Furia*; Dionys. 10, 32 per la *l. Icilia de Aventino*; Ovid., *Metam.*, 1, 91; Plin., *N. H.*, 33, 9, 99; l. 10 (8) D. 48, 13.

(4) *Lex tabulae bantinae*, l. *Acilia repetundarum*, l. *agraria*, 643/111, l. *Tarentina*, l. *Cornelia de XX quaestoribus*, l. *Antonia de Termessus*, l. *de Gallia Cisalpina*, *Tabula Atestina*, *tab. Heracleensis*, l. *coloniae genetivae*, l. *Narbonensis de flumine*, l. *de imperio Vespasiani*, l. *malacitana e salpensana*, nonché i frammenti.

montano (1) e il *fragmentum esquilinum* (2) che parrebbe riferirsi a una *lex publica*: ma si può sempre osservare che non è provato che le lapidi che ce li conservano sian quelle originariamente destinate alla loro affissione pubblica e ufficiale: perchè può ben essere che anche quando la legge era affissa in bronzo nei soliti luoghi, alcune sue disposizioni fossero, secondo i bisogni, esposte in vario luogo e in vario modo.

Le leggi comiziali così esposte si tramandarono fino alla età imperiale. A parte alcune attestazioni poco attendibili, ciò è indubbiamente attestato per una gran parte, e non solo delle più recenti. E veramente la evoluzione lenta e senza scosse apparenti compiuta dalla costituzione romana nel passare dalla repubblica al principato non poté implicare un rinnegamento della tradizione repubblicana: anche quando l'attività comiziale era da tempo estinta, e la potestà legislativa assunta dal principe, non poche delle antiche leggi restano ancora in vigore. Certo nel campo del diritto pubblico le nuove condizioni di fatto avevano eliminato l'applicazione di buon parte delle antiche disposizioni, ma se si guarda in modo principale, non però esclusivo, alle leggi di diritto privato e penale, esse di regola conservano piena efficacia (3). Questo valore spesso effettivo, talora anche

(1) C. I. L., 6, 3838.

(2) V. elenco.

(3) Così, oltre una parte ancor notevole delle XII tavole, la *lex Aquilia* (salvo la desuetudine del capo 2.^o), la *l. Cincia*; *l. Plactoria* (cf. *B. G. U.*, n. 611); *leges Apuleia*, *Furia*, *Cicereia de sponsu* (Gai, 3, 121 sg.); *l. Voconia testamentaria* (cf. Plin., *Paneg.*, 42, peraltro dubbio) *l. Scatinia de nefanda Venere* (Svet., *Dom.*, 8); *l. Fabia de plagiariis* (D. 48, 15; C. 9, 20), per tacere delle più recenti leggi penali Sillane e posteriori, e in genere

solo nominale, unito al caratteristico rispetto per le antiche tradizioni assicurò la lunga conservazione di gran parte di quei testi. Pare (1) che Cesare avesse in animo di far procedere a una compilazione ufficiale delle leggi (« ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros »): da queste generiche espressioni non risulta con sufficiente sicurezza se si trattasse di raccogliere in una collezione ufficiale le leggi comiziali o, come pare fosse più probabile, di ordinare una compilazione organica e ordinata di tutto il diritto. Certo è che sotto Vespasiano il senato nominò dei commissarii *qui aera legum vetustate delapsa noscerent figerentque* (2): e anche nei secoli del basso impero molti fra gli scrittori, parlando delle leggi mostrano di averne sott'occhio il testo (3). E infatti, nonostante i numerosi incendi che devastarono biblioteche ed archivii, Roma dall'incendio gallico alla venuta dei Visigoti andò per otto secoli esente da invasioni straniere, ed i tesori di monumenti in essa accumulati si poterono in buona parte conservare, fonte di valore inestimabile ma troppo scarsamente utilizzata dai pochi e superficiali com-

della legislazione dell'età augustea, le quali — cogli ampi commentari dei giureconsulti — sono una delle fonti principali del diritto privato e penale di Roma imperiale.

(1) Svet., *Caes.*, 44; Isid., *Orig.*, 5, 1, 5.

(2) Tac., *Hist.*, 4, 40. Cf. specialmente per gli atti internazionali distrutti nell'incendio del Campidoglio, Svet., *Vesp.*, 8.

(3) Cf. Macrob., l. cit. per la *lex Pinaria*; 3, 16, 2 per la *lex Orchia*, 573/181. Cf. Gellio, 11, 17, 1 per gli editti degli antichi pretori conservati nella biblioteca del tempio di Traiano.

pilatori dell'ultima epoca. Ma dopo, e per quasi altrettanti secoli, la bufera barbarica fece Roma segno del suo accanimento: da Alarico a Roberto il Guiscardo si succedettero schiatte diverse di nome e di civiltà ma pari nell'opera devastatrice; e poi le fazioni comunali, e poi il sacco del Borbone: è ventura se il caso ha conservato a noi qualche frammento di quella vastissima produzione.

CAPITOLO VI.

LE RACCOLTE DI LEGGI: CRITERI E LIMITI DELL'ELENCO PRESENTE.

SOMMARIO.

20. Le collezioni di leggi finora esistenti.
21. Contenuto e ordinamento dell'elenco presente: criteri seguiti.

20. Le leggi romane il cui testo ci è — in tutto o in parte — direttamente pervenuto si trovano oltre che nel *Corpus inscriptionum latinarum*, nelle note collezioni del Bruns (1) e del Girard (2) a cui è ora da aggiungere quella italiana del Riccobono (3); e indicazioni copiose si trovano anche nei più recenti trattati di storia del diritto romano (4).

(1) *Fontes iuris romani antiqui* (parte I), 7.^a ediz., curata da Gradenwit, 1909, Tübingen.

(2) *Textes de droit romain*, 3.^a ediz., 1903, Paris.

(3) *Fontes iuris romani antijustiniani*, parte I, 1908, Firenze.

(4) Fra i nostri più recenti cfr. Pacchioni, *Corso di diritto romano*, vol. I, *La costituzione e le fonti del diritto*, pag. 14, 59, 257; Costa, *Storia delle fonti del diritto romano*, pag. 172 seg.; Bonfante, *Storia del diritto romano*, pag. 756 seg.

Ma se queste sole possono figurare in una raccolta di fonti, è manifesta l'utilità di un indice di tutte le leggi romane che, pur non essendosi tramandate nel testo, sono ricordate nelle fonti classiche: sia per lo studio di determinati periodi storici, sia per le ricerche su singoli istituti di diritto privato o pubblico è opportuno poter avere sotto mano un elenco, possibilmente completo, delle leggi relative. Tentativi di questo genere non sono mancati, fin dagli albori del rinascimento: ma qui non è neppure il caso di ricordare una serie di opere che, interessanti senza dubbio per lo studio della coltura romanistica attraverso i secoli sono, per il metodo e per le fonti a cui attingono, assolutamente inservibili (1). Bisogna discender fino agli inizi del secolo XIX, col rifiorire degli studi, per trovare in questo campo opere che abbiano ancora oggi un'immediata utilità. Il primo posto spetta qui all' « *Index legum romanarum quarum apud Ciceronem eiusque scholiastas, item apud Livium, Velleium Paterculum, A. Gellium nominatim mentio fit* », redatto dal Baiter, e che costituisce l'ultima parte dell'*Onomasticon Tullianum* annesso all'edizione di Zurigo delle opere di Cicerone curata da Orelli e Baiter (edizione 1830, vol. III dell'*Onomasticon*, VIII delle opere, pag. 117-305). La natura dell'elenco destinato essenzialmente a sussidio dello studio di Cicerone, e la conseguente limitazione delle fonti a cui le indicazioni furono attinte lo rendono neces-

(1) Copiosa bibliografia su queste opere antiche si trova nella *Cronologia* del Gaddi, pag. 499 seg.: mi basta ricordare qui che il primo umanista ad occuparsi dell'argomento fu Francesco Filelfo in una epistola (11 aprile 1439) in cui cinquantun leggi sono disordinatamente illustrate.

sariamente incompleto, mentre per le cresciute esigenze la data lo rende omai insufficiente, per quanto sempre utilissimo.

Pure la data piuttosto arretrata rende inadeguato al bisogno l'elenco delle *leges* inserito dal Rein nella *Pauly's Real Encyclopädie* (t. IV, pag. 956-1007, v. *Lex*: anno 1846): in quella raccolta, del resto assai pregevole per quanto succinta ed incompleta, non si potè trarre profitto nè della nuova revisione critica dei classici greco-latini che allora solo cominciava, nè dei molteplici e decisivi risultati di tutte quelle ricerche filologiche, storiche e giuridiche che ebbero in quest'ultimo mezzo secolo uno slancio prodigioso.

Un elenco sotto ogni riguardo ben fatto, ma pur esso alquanto invecchiato è quello del Rudorff (*Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, §§ 9-44, anno 1857-59), ma, lungi dall'aver l'intenzione di dare un elenco completo, l'illustre autore mirava semplicemente ad esporre i punti più salienti dell'attività legislativa romana.

Quell'opera di prodigiosa erudizione che sono le *Römische Alterthümer* del Lange, è, ancor oggi, per lo studio delle leggi romane la guida principale: ben poche delle leggi che dalle fonti allora note potessero ricavarsi sfuggì all'infaticabile raccoglitore; e delle rogazioni non approvate ma semplicemente promulgate, come pure di quelle che non sono contrassegnate dal nome del rogatore, spetta a lui il merito di avere per primo tentato un elenco a cui poco manca per essere completo. Ma i criterii particolari che presiedettero alla distribuzione della materia nell'opera del Lange la rendono meno adatta per lo studio delle leggi la cui trattazione è spesso ripartita sotto varie rubriche: e, trascorsi omai più di trent'anni, i recenti contributi della dottrina la rendono sempre più insufficiente, specie dal lato bibliografico.

All'opera di riunire, dagli elenchi variamente foggiate di scrittori anteriori o direttamente dalle fonti, le singole *leges* e di disporle in un elenco autonomo si accinse — primo fra noi — Luigi Gaddi, colla sua *Cronologia delle leggi comiziali romane* edita dall'Unione Tip. Ed. Torinese nel 1887 come appendice alle *Fonti del diritto romano* del Cogliolo (vol. II, pag. 496-660). Dopo un'introduzione bibliografica molto accurata e — per ciò che riguarda gli scrittori antichi — davvero esauriente, il Gaddi dà l'elenco di tutte le leggi comiziali che ha potuto raccogliere (per la massima parte desunte dal Lange o dal copiosissimo Padelletti-Cogliolo), col nome e la carica del magistrato proponente, coi testi classici che vi si riferiscono; riportando testualmente i principali, coll'indicazione delle principali controversie e la bibliografia relativa.

L'indice è diligente e quasi completo ma il metodo seguito non è forse il più opportuno. Se l'indicazione delle fonti è indispensabile, lo stesso non si può dire della materiale trascrizione dei passi: essa — quando si tratta, come per lo più avviene, di scrittori che ognuno può avere a sua disposizione — riesce un ingombro inutile; e d'altra parte del passo riportato spesso non si può rilevare adeguatamente il valore, separato com'è dal contesto originario: di più in moltissimi casi la tirannia dello spazio esige che si riportino alcuni testi e e se ne omettano altri, con un criterio non sempre felice e ad ogni modo sempre più o meno arbitrario, mentre per arrivare a risultati sicuri occorre anzitutto l'esame comparativo di tutti i testi relativi all'argomento, anche di quelli che sono apparentemente di scarso interesse. Le indicazioni bibliografiche e gli accenni alle controversie recentemente svoltesi sulla data o sul contenuto delle singole leggi sono talora troppo scarsi, e si

limitano per lo più al Lange, al Padelletti-Cogliolo, al Mommsen e al Willems, dal quale ultimo forse l'autore si lascia troppo spesso convincere: e finalmente oggidì si sente troppo grave la lacuna di quel ventennio che è trascorso dalla sua pubblicazione, è che fu così fecondo per questo ramo di studi (1).

Una larga parte alle leggi comiziali è fatta naturalmente in tutti i moderni manuali di storia del diritto: nessuno peraltro intende di dare un elenco completo, e i più si limitano a indicare, per ogni argomento o per ogni periodo storico, le leggi più salienti che vi si riferiscono. Fra quelli che danno alle *leges* una parte più notevole ricordo fra gli stranieri, oltre il Rudorff dianzi citato, il Karlowa (*Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, pag. 425 sg.; 616 sg.), Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, *passim*); Krüger (tr. Brissaud, *Histoire des sources*); Bruns-Pernice-Lenel (*Gesch und Quellen des Röm. Rechts in Holtzendorff, Encyclopädie der Rechtswissenschaft*): Kipp., *Gesch. der Quellen des Röm. Rechts* (sp. p. 25 sg., cfr. tr. it. di Pacchioni); Cuq (*Les institutions juridiques des Romains*) e Girard (traduz. Longo, *Manuale elementare di diritto romano*): fra i nostri Padelletti-Cogliolo (*Storia del diritto romano*, Firenze, 1886: cfr. l'indice copiosissimo); Ferrini (*Storia delle fonti del diritto romano*, Milano, 1885); Landucci (*Storia del dir. romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano*, vol. I, p. 67-118); Pacchioni (*Corso*, I, p. 40, n. 3; 120 sg.; 157 sg.; 219 sg.; 257 sg.); Costa (*Storia del diritto romano dalle origini alle compilazioni giustiniane*, Bologna, 1901-02; poi *Storia del diritto pubblico romano*, Firenze, 1906; da ultimo

(1) Nella recente nuova edizione dell'opera del Cogliolo (Torino 1910), l'elenco del Gaddi non figura più.

Storia delle fonti, Torino, 1909 spec. c. I in note, e c. XII); Bonfante (*Storia del diritto romano*, 2. ediz., Milano, 1909, *passim*).

Un elenco autonomo e assai largo è quello inserito dal prof. Edoardo Cuq nel *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio (vol. III, p. 2, pp. 1107-1174, voce *Lex*, anno 1904). Quest'elenco, preceduto da una succinta esposizione storica sulla terminologia classica e sul meccanismo della legislazione romana, rappresenta un notevole perfezionamento dell'opera del Gaddi: abolita la trascrizione dei testi, si limita ad esporne brevemente il contenuto; alle date spesso malsicure l'autore — che segue un ordinamento alfabetico — preferisce una dichiarazione di assoluta incertezza: la bibliografia è tenuta al corrente, e particolarmente copiosi sono i richiami al *Diritto pubblico romano* del Mommsen (trad. francese) di tanto più utili in quanto si deplora in quell'opera la mancanza di indici analitici. Ma l'autore non mira a dare un elenco veramente completo e, specialmente per ciò che riguarda le *leges non nominatae* (*de bello indicendo — de triumpho — de imperio prorogando o abrogando*, ecc.), si limita ad accennarne poche, e solo di sfuggita.

Sulle mende particolari che tanto nell'opera del Gaddi come in quella del Cuq si potrebbero agevolmente riscontrare (inesattezze nelle citazioni delle fonti — nella data — nei nomi — e talora anche nella determinazione del contenuto) non sarebbe giusto insistere: esse si possono considerare in buona parte inevitabili ad opere di siffatta natura. Ma è invece da osservare che tanto la *Cronologia* del Gaddi quanto l'elenco del Cuq, non avendo il preciso scopo di servire — per dir così — di materiale allo studio dell'attività legislativa dei comizi, non sempre hanno cura di mettere nelle singole leggi in evidenza quegli elementi (co-

mizi in cui furono approvate — modalità della promulgazione e della votazione, ecc.) che sotto questo punto di vista hanno speciale importanza.

21. Io ho tentato di raccogliere e riordinare tutto il materiale relativo alle singole leggi romane di cui ci è conservata memoria, colla scorta delle opere dianzi indicate, ma non trascurando mai l'esame diretto delle fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche (1), e cercando di tener conto di quanto in opere generali o speciali o in pubblicazioni periodiche di storia e di diritto è stato finora scritto relativamente a ciascuna di esse.

Di ciascuna legge, tenuto presente lo scopo di consultazione a cui l'elenco deve servire, ho indicato la denominazione — le fonti classiche — la data, l'autore e, quando fu possibile, i comizi in cui fu votata — il contenuto e le controversie ad esso relative — la bibliografia speciale.

Per ciò che riguarda la denominazione di ciascuna legge mi sono attenuto all'uso più generale: che se in alcuni casi, specie di *leges* che non portano il nome del rogatore, l'uso è talmente vario da non permettere un criterio costante di scelta, l'indice alfabetico posto in appendice servirà sempre ad agevolare la ricerca.

Nell'indicazione delle fonti ho cercato di essere il più che fosse possibile completo, ricordando gli accenni non solo nelle fonti giuridiche o nelle letterarie più importanti, ma anche quelli, per quanto scarsi e sfuggevoli, di scrittori minori. Data la na-

(1) Non furono trascurate neppure le recenti collezioni di papiri ma — come si prevedeva — scarso è il risultato che se ne può trarre per questa materia, tranne sporadici accenni: la dominazione romana si radica in Egitto in un'epoca troppo tarda, in cui l'attività legislativa è spenta e delle antiche leggi poche conservano importanza pratica.

tura dell'elenco, che si propone in modo particolare di servir di base e materiale alle ricerche speciali, non è sembrato il caso di far differenza circa all'età o all'attendibilità degli scrittori; e questa stessa ragione dispensa dalla necessità di porre qui una per quanto sommaria serie di indicazioni bibliografiche sulle fonti, bastando fare richiamo in generale per le opere e il valore storico dei singoli scrittori ai trattati di storia letteraria (1) nonchè, per cenni più sommarii, a molti fra i trattati di storia o d'antichità romane (2).

La determinazione della data delle singole *leges* è uno dei problemi più difficili, potendosi essa desumere da vari indizi dei quali è assai diversa la precisione e l'attendibilità. Le leggi la cui data sia esplicitamente attestata dalle fonti in modo sicuro sono relativamente scarse (3), almeno per ciò che riguarda le leggi più antiche per le quali le fonti storiche o mancano o sono inattendibili.

(1) In modo particolare per la letteratura latina cf. Teuffel (*Geschichte der Röm. Literatur*, 5.^a ediz., Lipsia, 1890) e Schanz (*Gesch. des Röm. Liter.* (1898-1904), in I. Müller's, *Handbuch d. Klass. Altertumswiss.*); per la greca Christ (*Gesch. der griechischen Literatur bis auf die Zeit Justinians*, 4.^a ediz., 1905, nella medesima collezione). Delle edizioni migliori — fino al 1900 — dei classici latini v. l'elenco in *Thesaurus linguae latinae*, vol. I, *praef.*, p. 5 sg.: per lo spoglio mi valsi, di regola, delle edizioni teubneriane.

(2) Fra i nostri recenti cfr. Pais, *Storia di Roma*, volume I, p. 72 sg.; De Sanctis, *Storia dei Romani*, vol. I, cap. I; Costa, *Storia delle fonti*, c. 13, p. 205-227.

(3) Quelle espressamente ricordate da Livio nel corso della esposizione — a parte la questione dell'attendibilità per le più antiche —; alcune di quelle ricordate da altri scrittori: specialmente per l'ultima epoca della repubblica sulla quale le notizie sono più copiose e sicure.

Alle volte la data si può argomentare dalla legge medesima: rarissimo però è il caso (1) che la legge sia conservata coll'indicazione della data precisa. Il nome del magistrato proponente non sempre basta a determinarla: per le leggi consolari la ricerca è abbastanza semplice, e il risultato sicuro perchè — almeno per l'età storica — i fasti sono un'ottima base; ma per quelle rogate da pretori o da tribuni della plebe, il nome è un troppo scarso elemento. Non è mai abbastanza censurato il malvezzo di volere ad ogni costo identificare gli autori di determinate leggi coi pochi personaggi omonimi di cui Livio e le altre fonti fanno menzione: i fasti pretorii e tribunizi che da esse si poterono ricostruire sono troppo incompleti per offrire una base sufficiente; che anzi, per il periodo di storia a cui si riferiscono le *deche liviane* conservate (dalle origini al 461/293 e dal 536/218 al 557/167) giustamente fu osservato (2) che lungi dal potersi legittimamente attribuire ai magistrati ivi menzionati le leggi omonime di cui abbiamo altre notizie, vi è piuttosto una legittima presunzione in contrario, dal momento che Livio nella sua amplissima trattazione ne tace. Del resto la gran maggioranza delle leggi di data certa appartiene ad un'epoca (VI, VII secolo) che è posteriore al periodo accennato. Talora la data si può desumere con sufficiente precisione dal contenuto: esso non dà di regola un criterio preciso ma per lo meno approssimativo, in quanto permette di sta-

(1) L'unica di cui si conservi l'intestazione completa colla data è la *lex Quinctia de aquaeductibus* del 30 giugno 745/9.

(2) Girard, *Manuale elementare di diritto romano*, p. 48 n. 1; cfr. *Date de la loi Æbutia* in *Zschr. d. Sav. St.* XIV (1893), p. 12.

bilire che la legge non è anteriore a un dato fatto, nè posteriore ad un altro (1): e di questi risultati dobbiamo chiamarci fortunati, posti come siamo spesso tra l'assoluta incertezza e le arbitrarie assegnazioni. Talora anche un criterio di valore molto relativo ma non sempre disprezzabile può essere dato dal posto che la legge occupa — rispetto ad altre di certa data — nelle enumerazioni fatte da scrittori, e delle quali si possa legittimamente supporre che siano disposte in serie cronologica.

La designazione dell'autore interessa specialmente in quanto si possa conoscere la magistratura da lui coperta al tempo della rogazione, e subordinatamente i comizi ai quali egli si sia rivolto. Anche qui le fonti non danno sempre notizie precise: io ebbi cura di rilevare ogni indizio relativo, sia alla carica del proponente sia al luogo di tenuta dei comizi che è per lo più uno dei migliori indizi per determinarne la natura. Se non è difficile nella maggior parte dei casi identificare le leggi votate da *tribuni plebis* e quindi nei *concilia plebis* — che sono, come fu già osservato, la maggioranza — più spinoso si presenta il problema di assegnare le rogazioni consolari, pretorie o dittatorie piuttosto alle centurie che alle tribù. Per un raffronto numerico dei casi che si possono ritenere sicuri gioveranno, oltre le indicazioni dell'elenco, le sigle apposte alle singole *leges* negli specchietti del capo III: per la maggior parte di quelle leggi il problema rimane insoluto e forse insolubile, in mancanza di accenni testuali sicuri.

(1) Così p. es. il Mommsen per la *Lex Papiria de IIIviris capitalibus*, per la *Lex Acilia de repetundis*, etc.; il Girard per la *Lex Æbutia de formulis* (v. elenco), l'esempio forse più elaborato e d'altra parte più controverso.

Certo, nel dubbio, la probabilità maggiore sta in favore delle tribù, ma le considerazioni generali non possono applicarsi ai casi singoli: quanto poi alle rogazioni pretorie già fu osservato che non è lecito attribuirle *a priori* ai comizi tributi.

Nell'esposizione del contenuto delle singole leggi si imponeva la massima sobrietà, e specialmente per quelle relative al diritto privato o al diritto penale, il cui interesse per il diritto pubblico propriamente detto si limita quasi esclusivamente al lato formale: le indagini di carattere puramente dogmatico furono quindi lasciate da parte, ritenendo sufficiente un'indicazione — possibilmente completa — del contenuto e delle controversie d'indole storica ad esse relative. Delle leggi più o meno integralmente conservate in iscrizioni o nelle fonti letterarie e giuridiche non credetti necessario riportare il testo, rimandando alle *Fontes* del Bruns o del Riccobono, o ai *Textes* del Girard: fatta solo eccezione per quelle di cui non si hanno che brevi frammenti. Ai tentativi di ricostruzione (specialmente delle leggi di diritto privato processuale e penale di Silla e d'Augusto) accennai senza riprodurli trattandosi di ricerche di carattere troppo speciale e prevalentemente dogmatico, nonchè di risultati sempre malsicuri.

Alle singole leggi ho finalmente aggiunto le indicazioni bibliografiche degli scritti, specialmente recenti, che ad esse si riferiscono in modo speciale. Delle opere di carattere generale, che interessano tutto lo svolgimento della legislazione comiziale, o speciali periodi di attività legislativa, o interi gruppi organici di leggi, ho fatto cenno in più luoghi dei capitoli precedenti, senza aver la pretesa di dare una bibliografia ma specialmente per giustificare caso per caso le singole affermazioni, e per indicare le opere principali a cui io ho fatto ricorso

e a cui più utilmente si potrà ricorrere per approfondire singoli punti.

Quanto all'ordine esteriore da dare all'elenco, non senza esitazione mi sono indotto a scegliere quello cronologico. E veramente, per l'incertezza che regna sulla data di moltissime leggi, anche di quelle che si sogliono assegnare tradizionalmente ad un anno determinato, il sistema cronologico non è scevro di inconvenienti, dovendosi quelle leggi collocare con un criterio che ha sempre dell'arbitrario.

Ma d'altra parte gli altri due ordinamenti possibili, quello sistematico e quello alfabetico presentano inconvenienti non minori. L'ordine sistematico, quale fu adottato per esempio dal Rudorff e — con criteri affatto particolari — dal Lange, si dovette fin dal principio scartare per le troppe difficoltà intrinseche che esso presenta: infatti ognun vede come sia praticamente quasi impossibile raggruppare la vastissima congerie delle leggi romane a noi tramandate sotto categorie sistematiche, nettamente ed organicamente distinte e che non risentano invece l'arbitrio dell'ordinatore.

Limitandosi, come già il Rudorff, alle sole leggi più importanti, la difficoltà è meno grave e l'arbitrarietà della collocazione è meno manifesta; ma entrambe aumentano assai in un elenco che cerca di essere, per quanto è possibile, completo.

In ogni modo poi quando si tratta delle cosiddette *leges saturae* che si riferiscono ad argomenti diversissimi, bisognerebbe scinderle nelle loro parti — o ripeterle — o assegnarle arbitrariamente all'uno piuttosto che all'altro gruppo, aiutandosi con richiami. Un elenco delle leggi per ordine sistematico può peraltro tornar utile a chi voglia avere d'un subito sott'occhio lo svolgimento legislativo di una data materia; e perciò credetti non

inopportuno tentare — nel cap. III — uno schema di tale distribuzione, ispirandomi ai criteri che mi parvero migliori: ad essa però — come semplice tentativo personale — non era conveniente che si subordinasse l'elenco completo.

Il metodo alfabetico — seguito, per es., nel suo elenco dal Cuq — nonostante gli innegabili vantaggi della semplicità ed oggettività mi parve presentare due notevoli difetti: il primo che, rimescolando in omaggio alla progressione alfabetica tutte le leggi senza alcun riguardo di contenuto o di data, non permette di raccostare anche materialmente leggi che pur sono in strettissima connessione, e per conseguenza rende spesso indispensabili tediose ripetizioni; il secondo e non meno grave che, per le leggi non contraddistinte dal nome del *rogator*, la denominazione è dal più al meno arbitraria, e col variare di essa varia la collocazione della legge nell'elenco, con notevole disturbo per la consultazione: difetto quest'ultimo che nell'elenco del Cuq è forse meno manifesto perchè alle *leges non nominatae* vi è fatta una parte relativamente scarsa.

L'ordine cronologico ha, dopo tutto, il vantaggio di presentare, se non sempre con tutta precisione, almeno nelle grandi linee, l'andamento della legislazione nel suo sviluppo storico, e agevola l'immediato raffronto tra le leggi che, sorte nelle medesime circostanze di tempo, hanno fra di loro i più intimi rapporti. Per le leggi la cui data non si può precisare con bastante sicurezza, si hanno quasi sempre elementi che valgono almeno a fissare i due termini entro cui collocarle; e, ove questi pure manchino, la data tradizionalmente insegnata, quando anche malsicura, rappresenta sempre il luogo di collocazione meno inadatto: solo per le poche di data assolutamente ignota fu giuocoforza collocarle a parte, in fine all'elenco.

In conformità dei criteri esposti nel corso di questa introduzione, l'elenco abbraccia le *leges publicae*, tanto le *rogatae* quanto le *datae*. Per le prime si sono comprese tanto le leggi effettivamente votate nei comizi quanto le rogazioni semplicemente promulgate che dai comizi furono respinte o che non arrivarono neppure alla votazione. Spesse volte è dubbio se una *rogatio* menzionata nelle fonti sia stata approvata o semplicemente promulgata: talora anche è dubbio se il progetto sia stato promulgato o semplicemente ventilato dal magistrato o dal senato, senza nessuna concreta attuazione: naturalmente si dovette tener conto nella serie cronologica anche di questi casi, salvo indicare nel testo l'opinione che parve migliore.

Per lo studio dell'attività legislativa dei comizi — che più particolarmente interessa — non c'è ragione di distinguere tra le leggi in senso materiale e quelle in senso formale; distinzione del resto che, come si è già accennato, non va intesa troppo a rigore nè -- soprattutto — con criteri moderni: non c'era per esempio ragione di escludere le leggi « *de bello indicendo* », che sogliono considerarsi come appartenenti a quella seconda categoria. E potrebbero trovarvi posto anche le *leges curiatae (de imperio)* — le leggi formali per eccellenza — e le corrispondenti *leges centuriatae de potestate censoria*. Alla loro esclusione mi indusse non già la difficoltà della ricerca — che sarebbe del resto limitata quasi esclusivamente a Livio — ma piuttosto considerazioni sostanziali. La *lex curiata* è proposta, come è noto, per tutti i magistrati maggiori ogni anno cioè per i due consoli e, pare, per il sempre crescente numero dei pretori, e a parte la questione se, come fu ritenuto, occorresse anche, nell'ultima epoca, pei promagistrati provinciali —; si aggiunga ogni lustro la *lex centuriata* per i censori. I pochi casi

inopportuno tentare — nel cap. III — uno schema di tale distribuzione, ispirandomi ai criteri che mi parvero migliori: ad essa però — come semplice tentativo personale — non era conveniente che si subordinasse l'elenco completo.

Il metodo alfabetico — seguito, per es., nel suo elenco dal Cuq — nonostante gli innegabili vantaggi della semplicità ed oggettività mi parve presentare due notevoli difetti: il primo che, rimescolando in omaggio alla progressione alfabetica tutte le leggi senza alcun riguardo di contenuto o di data, non permette di raccostare anche materialmente leggi che pur sono in strettissima connessione, e per conseguenza rende spesso indispensabili tediose ripetizioni; il secondo e non meno grave che, per le leggi non contraddistinte dal nome del *rogator*, la denominazione è dal più al meno arbitraria, e col variare di essa varia la collocazione della legge nell'elenco, con notevole disturbo per la consultazione: difetto quest'ultimo che nell'elenco del Cuq è forse meno manifesto perchè alle *leges non nominatae* vi è fatta una parte relativamente scarsa.

L'ordine cronologico ha, dopo tutto, il vantaggio di presentare, se non sempre con tutta precisione, almeno nelle grandi linee, l'andamento della legislazione nel suo sviluppo storico, e agevola l'immediato raffronto tra le leggi che, sorte nelle medesime circostanze di tempo, hanno fra di loro i più intimi rapporti. Per le leggi la cui data non si può precisare con bastante sicurezza, si hanno quasi sempre elementi che valgono almeno a fissare i due termini entro cui collocarle; e, ove questi pure manchino, la data tradizionalmente insegnata, quando anche malsicura, rappresenta sempre il luogo di collocazione meno inadatto: solo per le poche di data assolutamente ignota fu giuocoforza collocarle a parte, in fine all'elenco.

In conformità dei criteri esposti nel corso di questa introduzione, l'elenco abbraccia le *leges publicae*, tanto le *rogatae* quanto le *datae*. Per le prime si sono comprese tanto le leggi effettivamente votate nei comizi quanto le rogazioni semplicemente promulgate che dai comizi furono respinte o che non arrivarono neppure alla votazione. Spesse volte è dubbio se una *rogatio* menzionata nelle fonti sia stata approvata o semplicemente promulgata: talora anche è dubbio se il progetto sia stato promulgato o semplicemente ventilato dal magistrato o dal senato, senza nessuna concreta attuazione: naturalmente si dovette tener conto nella serie cronologica anche di questi casi, salvo indicare nel testo l'opinione che parve migliore.

Per lo studio dell'attività legislativa dei comizi — che più particolarmente interessa — non c'è ragione di distinguere tra le leggi in senso materiale e quelle in senso formale; distinzione del resto che, come si è già accennato, non va intesa troppo a rigore nè -- soprattutto — con criteri moderni: non c'era per esempio ragione di escludere le leggi « *de bello indicendo* », che sogliono considerarsi come appartenenti a quella seconda categoria. E potrebbero trovarvi posto anche le *leges curiatae (de imperio)* — le leggi formali per eccellenza — e le corrispondenti *leges centuriatae de potestate censoria*. Alla loro esclusione mi indusse non già la difficoltà della ricerca — che sarebbe del resto limitata quasi esclusivamente a Livio — ma piuttosto considerazioni sostanziali. La *lex curiata* è proposta, come è noto, per tutti i magistrati maggiori ogni anno cioè per i due consoli e, pare, per il sempre crescente numero dei pretori, e a parte la questione se, come fu ritenuto, occorresse anche, nell'ultima epoca, per i promagistrati provinciali —; si aggiunga ogni lustro la *lex centuriata* per i censori. I pochi casi

in cui le fonti ne fanno cenno rappresentano dunque delle menzioni sporadiche di fronte alla regolare frequenza; menzioni preziose per chi ha da studiare a parte quell'istituto singolare, ma insufficienti a formare sia pure la base di una serie cronologica, che vi sarebbe d'altra parte quasi invincibilmente tentati di completare *a priori* (1).

Le cosiddette *leges datae* rientrano anch'esse sotto il concetto della *lex publica*, mentre formalmente rappresentano l'antitesi colle leggi comiziali: perciò se ne è formata una serie cronologica a parte.

(1) Diverso è il caso delle *leges curiatae* in materia di arrogazione: sono esse pure leggi meramente formali ma, non trattandosi di formalità che si avvicendino periodicamente, poteva interessare l'elenco dei casi noti — pochi del resto e d'epoca recente — perciò si sono indicati in nota al paragrafo sulla competenza delle curie.

Elenco cronologico delle *leges publicae*

1.° LEGES ROGATAE (1).

244/510 *Lex Iunia de Tarquiniiis exilio multandis*. — Liv., I, 59; II, 1, 2; Dionys., IV, 71; 75; 84; V, 1, 3; Cic., *de rep.*, II, 25, 46; 31, 53; Tac., *Ann.*, XI, 22; l. 2, § 3 e 16, D, I, 2. M. Iunius Brutus, *tribunus celerum* (in questo senso *l. tribunicia*) avrebbe proposto, *ex SCo.*, al popolo « ut omnes Tarquiniae gentis exules essent ». Altri (Lange, *Röm. Alt.*, I, 569; cf. Pacchioni, *Corso di dir. Rom.*, I, p. 40, n. 3) crede che l'oggetto principale dovè esserne di modificare l'attribuzione dell'*imperium (l. curiata?)*, ossia l'istituzione del consolato. Sul carattere rivoluzionario della deliberazione, in quanto il *trib. celerum* non aveva il diritto di convocare i comizi legislativi, cf. Bertolini, *I celeres e il tribunus celerum*, p. 51 seg.

(1) Colloco in fine dell'elenco le leggi di data assolutamente incerta: quelle però che, nonostante i dubbi, si possono ricollegare con qualche verosimiglianza, secondo la tradizione, a una data anche solo approssimativa, sono inserite cronologicamente. Quando la data oscilla entro due limiti, si è scelto come criterio di collocazione il più recente.

- 245/509 Lex Valeria de provocatione.** — Liv. II, 8; III, 20; cf. X, 9, 5; Cic., *de rep.*, II, 31, 53; Dionys., V, 19, 4; 70, 2; Plut., *Poplic.*, 11; Val. Max., IV, 1, 1; l. 2, § 16 e 23, D. 1, 2. Legge del console P. Valerius Poplicola: introdusse la *provocatio* contro le condanne capitali e corporali pronunciate dai consoli, in città o entro un miglio. Essa (Cic., *de rep.*, l. cit.) sarebbe la prima legge votata nei comizi centuriati. La *sanctio* era affatto inefficace (Cic., l. cit.; Liv., X, 9, 5). La si ritiene dai più un'anticipazione della *Lex Valeria* del 454/300: cf. Mommsen, *Röm. Feldmesser*, II, 226; E. Meyer, *Untersuchungen über Diodors Röm. Geschichte in Rh. Museum*, LXVII (1882), p. 626. Sull'inattendibilità di queste *leges Valeriae* in genere cf. Mommsen, *Röm. Chronologie*, p. 88, 199: v. anche C. F. H. Richter, *De P. Valerio Poplicola legislatore* (Görlitz, 1875); Binder, *Die Plebs*, p. 469.
- 245/509 Lex Valeria de sacrando cum bonis capite eius qui regni occupandi consilium inisset.** — Liv., II, 8, 2; Dionys., V, 19, 4; Plut., *Poplic.*, 12, 1 cf. 11, 3. Proposta pure dal console P. Valerio Poplicola, avrebbe punito di morte chi mirasse a farsi re: secondo una tradizione (v. avanti al 268/486) sarebbe stata applicata nel caso di Sp. Cassius. Dionys., l. cit., sembra considerarla come un capo della *Lex Valeria de provocatione*: sull'inesatta espressione di lui e di Plutarco cf. Mommsen (*Droit public*, III, 16, n. 3). Herzog (*Ueber die Glaubwürdigkeit der aus der röm. Republik bis zum Jahre 387 d. St. überlieferten Gesetze*, p. 9) la ritiene una duplicazione della precedente legge che aveva abbattuto i Tarquini.
- 245/509 Lex Valeria de candidatis.** — Plut., *Poplic.*, 11. Pure del console P. Valerius Poplicola, avrebbe

vietato l'usurpazione del consolato per parte di chi non fosse eletto dal popolo. Cf. Lange, *Röm. Alt.*, I, 582.

- 245/509 Lex Valeria de domo publica.** — Ascon., p. 13. Or. Legge con cui al console P. Valerius Poplicola, proponente, il popolo avrebbe concesso un'area per fabbricarvi la casa.
- 245/509 Lex Valeria de vectigalibus?** — Plut., *Poplic.*, 11, 3 ... [νόμος]... ἢ τὰ τέλη τῶν πολιτῶν ἀφείλε.... Avrebbe scemato il peso dei *vectigalia*. A parte la generale inattendibilità è incerto a che cosa Plutarco voglia riferirsi. Cfr. anche Liv., II, 9, 6 « portorii et tributo plebes liberata ».
- 245/509 Lex Valeria de multae dictione.** — Plut., *Poplic.*, 11. Avrebbe stabilito multe (βοῶν πέντε καὶ δυοῖν προβάτων) per chi trasgredisce al comando dei consoli. Cfr. Lange, *Röm. Alt.*, I, 581; Re, *Frammento d'iscrizione*, in *Arch. giur.*, XVII, (1876) p. 15.
- 245/509 Lex Valeria de quaestoribus.** — Plut., *Poplic.*, 12, 3; Zon., VII, 13; cfr. Tac., *Ann.*, XI, 22, l. 1, § 22, D. 1, 2. Secondo Plutarco, una legge del console P. Valerius Poplicola avrebbe istituito due questori come custodi dell'*aerarium*. La attestazione di Plutarco ha certo poco valore, ma (Mommsen, *Droit public*, IV, 223, 1) risulta (Tac., l. cit.) che i questori figuravano già nell'antico formulario della *lex curiata* consolare.
- 249/505 Lex de bello Sabinis indicendo.** — Dionys., V, 37, 3, προσιπον αὐτοῖς πόλεμον. È la più antica ricordata dalle fonti per l'epoca repubblicana. per quanto non sia espressamente designata la deliberazione comiziale.
- 255/499? Lex de dictatore creando?** — Liv., II, 18, 4 seg.; Dionys., V, 70, 4; cfr. l. 1, § 18, D. 1, 2.

L'esistenza di una legge che abbia introdotto la dittatura, anche prescindendo dal fissarne la data, è assai dubbia. Mommsen (*Dr. Public*, III, 163, n. 2) osserva che Livio, l. cit., la invoca a sostegno del principio per cui solo i *consulares* potrebbero aspirare alla dittatura; principio che per l'epoca antica (cfr. C. I. L., I, p. 557; Liebenam, v. *Dictator* in Pauly-Wissowa, 5, 372) è falso, e si fissò solo più tardi per consuetudine. La *rogatio* « *ut (dictatori) equum escendere liceret* » (Zon., VII, 13; Liv. XXIII, 14; cfr. Plut., *Fab.*, 4, 2) è probabilmente da riferirsi (Willems, *Sénat*, II, 335) alla *lex curiata de imperio dictatoris*, in ciò riprodotto forse l'antica *lex curiata regia*. Per il cavallo insegna della dittatura v. Dionys., X, 24, 2; Prop., III, 4, 8; cfr. per il *flamen dialis* Gell., X, 15, 3.

260/494 Lex sacrata (*de tribunis plebis - de postulatione tribunatus*). — Liv. II, 32-33; Dionys., VI, 89-90; Cic., *de rep.*, II, 33, 58; *pro Sest.*, 7, 16; *de prov. cons.*, 19, 46; Ascon., p. 76, *Or.*; Festus, v. *sacer mons*, p. 318 M.; Gell., XVII, 21, 11; l. 1, § 20, D. 1, 2. Dopo la prima sessione (*crustumina*) si sarebbe accordato alla plebe con una legge *sacrata* (o due distinte) — che si ritiene rogata nei comizi centuriati (Cic., *pro Tull.*, 49; cf. Herzog, *Glaubwürdigkeit*, p. 18; Stella Maranca, *Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla l. Cornelia*, p. 24 sg.) dal dittatore M. Valerius — « *ut plebi sui magistratus essent sacrosancti quibus auxilii latio adversus consules esset* » e « *ne cui patrum capere eum magistratum liceret* » (Liv., II, 33). I tribuni eletti sarebbero stati due (L. Sicinius Velutus, L. Albinus Paterculus secondo Ascon., loc. cit.) i quali se ne sarebbero aggiunti altri tre (Liv., II, 33; Zonar., VII, 15). Nel 297/457

(v.) si elevarono a dieci, che rimase il numero definitivo. Cf. Lange, *R. A.*, I, 589 seg.; II, 565, 613, 651; e *De sacrosanctae potestatis tribuniciae natura eiusque origine commentatio*; Herzog, *Glaubwürdigkeit*, p. 17; e *Die lex sacrata und das sacrosanctum*, in *Fleckeisen's N. Jahrbücher für Philol. und Pädag.*, CXIII (1876), p. 147; Ihne, *Ueber Entstehung und älteste Befugnisse des Volkstribunats*, in *Rh. Museum*, 1866, p. 166; P. F. Garofalo, *Le leges sacratae del 260 a. U. c.*, 1891; E. Meyer, *Der Ursprung des Tribunats und die Gemeinde der vier Tribus*, in *Hermes*, XXX (1895), p. 1 sg. Sulle due opposte tendenze di Mommsen (*Dr. publ.*, 3, 331, n. 1 e 348), che dà esclusivo rilievo al giuramento della plebe, e di Lange (loc. cit.), che ammette un vero riconoscimento legale, v., in senso intermedio, Stella Maranca, p. 28.

262/492 Lex Icilia de tribunicia potestate. — Dionys., VII, 17, 5; cf. X, 32, 1; Cic., *pro Sest.*, 37, 79. Plebiscito di un tribuno Sp. Icilius, antichissimo certo, sebbene da Dionigi narrato con particolari assurdi (Mommsen, *Droit public*, III, 332, n. 1): in Livio manca. Esso rappresenta in certo modo un'interpretazione delle *leges sacratae* 260/494 dal punto di vista della plebe: considera come violazione della sacrosanta potestà tribunicia il disturbare il tribuno quando tratta colla plebe: sarebbe quindi una garanzia del suo *jus cum plebe agendi* (così Mommsen, *Dr. publ.*, III, 322; Fadda, *Agere cum populo*, ecc., in *Dig. it.*, n. 19). Willems (*Dr. publ. rom.*, p. 297, e con lui Stella Maranca, *Il tribunato della plebe dalla l. Hortensia a Silla*, p. 94 sg.) crede invece che tutelasse il suo *jus concionandi cum populo*. Il violatore è punito con

una multa e, se non voglia dare dei *praedes*, colla morte: ammessa la *provocatio* (ἐπι τοῦ δήμου Dionys.). Cf. Lange, *Röm. Alt.*, I, 567. Herzog (*Glaubwürdigkeit*, p. 12) nega fede all'esistenza di questa legge, e crede che le norme ad essa attribuite non siano che uno svolgimento delle *leges sacrae*: con lui Binder, *Die Plebs*, p. 471.

265/489 Lex de bello Volscis indicendo? — Dionys., VIII, 15, 3. Il Senato, alla domanda dei latini che Roma facesse causa comune nella guerra contro i Volsci, ordinò ai consoli di preparare l'esercito, ma di non condurlo per allora in campo: καὶ ὁ δῆμος τὰτα ἐπεκύρωσεν: così Dionigi. Non accenna quindi a una dichiarazione di guerra: se a ogni modo intervenne una deliberazione comiziale, non si può in quest'epoca pensare che alle centurie.

268/486 Rogatio Cassia agraria. — Liv., II, 41, 3; Dionys., VIII, 72; Val. Max., V, 8, 2; Flor., I, 17 (I, 26, 7). Secondo la tradizione sarebbe stata proposta dal console Sp. Cassius Viscellinus e avrebbe ordinato la distribuzione di due terzi del territorio degli Ernici ai latini e alla plebe. Questa prima *lex agraria* che si sia promulgata pare non sia arrivata alla votazione (v. Nitzsch, *Rh. Mus.*, XXIV, p. 171 sg.: contro Schwe-

er, *Röm. Gesch.*, II, 478): solo si sarebbe
gl o un SC. favorevole alla plebe, che rimase
fatti servato (cf. Liv., II, 48, 2, all'anno 275/479).
inoss erodes, *De Sp. Cassio*, Vratislav, 1867;
Cf. H. De *Sp. Cassii lege agraria*, Köln, 1868;
Stahl, n (*Sp. Cassius, M. Manlius, Sp. Mae-*
Mommse *drei Demagogen der älteren republi-*
lius: die *Zeit*, in *Hermes*, V (1871), p. 228;
canischen h., II, 153) nega valore alla tradi-
Röm. Forsch. dola un' invenzione (forse di Va-
zione, reputa.

lerius Antias) nell'età Sillana. Pais (*Storia di Roma*, I, I, 432 e 504) nega anche la personalità storica di Sp. Cassius, console secondo le fonti citate, *trib. plebis* secondo Dio C., fr. 22, cf. Val. Max., loc. cit. Sulla doppia tradizione della sua morte (ucciso dal padre o condannato dal popolo come che aspirasse al regno) le fonti oscillano: v. Diod. Sic., XI, 37, 7; Liv., II, 41, 10; Dionys., VIII, 78; Val. Max., VI, 3; I e V, 8, 2; Cic., *de rep.*, II, 35, 60; *de dom.*, 38, 101. I tre figli furono risparmiati (Dionys., VIII, 78-80).

269/485? Rogatio agraria? — Liv., II, 42: i tribuni lusingano la plebe « *dulcedine agrariae legis* »: la tradizione non basta a stabilire se veramente si trattò di una *rogatio*: forse si trattava di insistere sull'applicazione del Senatoconsulto dell'anno precedente.

272/482 Rogatio agraria. — Liv., II, 43, 3. Il trib. Sp. Licinius (o Icilius) tentò costringere i patrizi ad accogliere le riforme agrarie coll'impedire le operazioni della leva: ma fallì.

272/482 Lex (?) de bello Veientibus indicendo. — Dionys., VIII, 91, 4, parla di una deliberazione del Senato (ἡ βουλὴ πολεμειν ἐψηφίσασα), confermata dal popolo (ἐκύρωσε καὶ ὁ δῆμος τὸ τῆς βουλῆς δόγμα).

273/481 Rogatio Agraria. — Liv., II, 44, 1; cf. Dionys., IX, 2 e 5. Un tribuno Tib. Pontificius tentò di nuovo inutilmente di impedire la leva per ottenere le concessioni agrarie.

278/476 Rogatio Agraria. — Liv. II, 52, 2. I tribuni Q. Considius e T. Genucius avrebbero di nuovo avanzato una proposta di legge agraria.

278/476 Plebiscitum de multa T. Menenius dicenda. — Liv. II, 52, 5: tribuni... « *quam capitis anquisitionis duo millia aeris damnato multam dixerunt* »:

cf. Dionys., IX, 17. Livio parla solo dei tribuni (Q. Considius e T. Genucius): Dionigi dice che Menenio fu condannato quasi ad unanimità dalle tribù (δικάζοντος τοῦ δημοτικοῦ ὄχλου κατὰ φιλίας). Si tratta a ogni modo di esplicazione di attività giudiziaria, in quest'epoca antichissima ed incerta male distinta da quella legislativa in senso proprio che è, come l'elettorale, in via di formazione.

280/474 Rogatio agraria? — Liv. II, 54, 2, « agrariae legis tribuniciis stimulus plebs furebat ». È incerto se qui Livio voglia accennare a una vera nuova *rogatio*, o solo all'attività esplicata dai tribuni per tener viva nella plebe l'agitazione. Certo è che, pur secondo Livio, nessuna di queste pretese rogazioni sarebbe stata approvata.

282/472? Lex (?) Pinaria Furia de mense intercalari. — Macrobr., *Sat.* I, 13, 21. Secondo Varrone, riferito in Macrobio, questa « lex antiquissima », incisa su una colonna di bronzo, apparterebbe al consolato di L. Pinarius Mamercinus e P. Furius Medullinus 282/472: essa avrebbe regolato il periodo quadriennale dell'*intercalatio* per coordinare l'anno civile coll'anno solare. Nessun argomento sicuro giustifica l'identificazione di questa legge colla *Lex Pinaria de legis actione*. Già nell'età repubblicana si disputava sull'origine dell'*intercalatio* e la si attribuiva ora ai re, ora ai *Xviri*, ora persino (M. Fulvius Nobilior cf. Macrobr. l. cit.) a M. Acilius Glabrio nel 563/191: Pais (*St. di Roma*, I, 2, p. 635, n. 2) ne argomenta essere questa legge una falsificazione, da collegarsi ad altre di questa medesima *gens Pinaria* (cf. Plin., *N. H.*, VII, 60, 213): e veramente l'*intercalatio* fu sempre competenza dei pontefici: cf. di nuovo e più

largamente Pais, in *St. Storici per l'antichità classica*, 1909, p. 184, sg. Cf. anche Huschke, *Röm. Jahr.*, p. 57; Mommsen, *Röm. Chron.*, p. 11, 252, n. 46, il quale in base al contenuto stesso della legge spiega il fatto della sua conservazione; Lange, *Röm. Alt.*, II, 608 che la considera non come legge comiziale ma come prescrizione sacrale pontificia (cf. *lex de clavo pangendo*, 291/463).

283/471 Lex Publilia Voleronis de plebeis magistratibus. — Liv., II, 54; 56, 2 e seg.; Dionys., IX, 41-49; Zonar., VII, 17, 6; Diod. Sic., XI, 68, 7. Plebiscito del tribuno Publilius Volero, già inutilmente proposto l'anno precedente. Esso, secondo l'opinione quasi concorde (v. Lange, *Röm. Alt.*, I, 614; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 102; Mommsen, *Droit public.*, VI, I, 170; Pais, *Storia di Roma*, I, 1, p. 436; Costa, *Storia del D. Rom. pubbl.*, p. 158: cfr. A. De Marchi, *L'elezione dei tr. pl. avanti la L. Publilia in Rendic. del R. Ist. Lomb.*, 1904, pagina 605 sg.) trasferì l'elezione dei tribuni dalle curie alle tribù (cfr. dopo la caduta dei *Xviri* Liv., III, 54): è controverso se si trattasse dei comizi curiati o di riunioni per curie di soli plebei (così Mommsen); e contemporaneamente ne aumentò il numero da due a quattro (o cinque): Liv., II, 58, 1-2; Diod. e Zon., l. cit. Altri (v. Herzog, *Ueber die Glaubwürdigkeit etc.*, p. 14 sg.) le nega fede, ritenendo che sempre i tribuni fossero eletti nelle tribù e che a ogni modo il nuovo regolamento dell'elezione avrebbe richiesto una *lex centuriata*. Altri (Platshnik, *Die Publilische Rogation in Zschr. für Oesterr. Gymn.*, XVII (1866) p. 161) pensa che questo plebiscito abbia già riconosciuto efficacia di legge alle deliberazioni dei *concilia plebis*. Ne scrisse

anche Dihle A., *De lege Publilia, a. U.* 282 (1859) e se ne occupò ultimamente Hirschfeld (*Ver-muthungen zur altröm. Geschichte*, presentate nel dicembre 1909 alla *Kön. Ak. der Wiss.* di Berlino, ma tuttora inedite).

291/463 Lex de clavo pangendo. — Liv., VII, 3 (« lex vetusta est priscis literis verbisque scripta ut qui praetor maximus sit, idibus septembribus clavum pangat »). Riguarda la cerimonia religiosa della infissione del *clavus* nella parete del tempio capitolino (nell'occasione della introduzione di anni fittizii per corregger la differenza tra anni naturali e anni consolari?) Secondo Mommsen (cfr. *Röm. Chronologie*, p. 11, 176-252) si tratta di una legge, votata nei c. centuriati: secondo Lange (*Röm. Alt.*, II, 608) di una prescrizione emanata dal collegio dei pontefici. Cfr. Unger, *Jahresnagel in Philologus*, XXXII, (1873), p. 531-540; Saglio, v. *Clavus* in *Diet. d'antiquités* di Daremberg e Saglio; Premerstein v. *Clavus annalis* in Pauly-Wissowa, IV, 2 seg.; Mommsen, *Zur Lehre vom Schalttag* in *Ges. Schr.*, III, n. 29; da ultimo G. Costa, *La cronologia romana preflaviana* in *Riv. St. antica*, XIII (1910), fasc. 2. In relazione a questa legge, per la infissione del *clavus* si nominava un *dietator clavi figendi causa* (cfr. Liv., III, 6; VII, 3; VIII, 18; IX, 28; Lyd., *de magistr.*, I, 38; Oros., II, 12, 3; Fest., v. *Clavus*, p. 56 M.).

292/462 Rogatio Terentilia de quinqueviris legibus scribundis. — Liv., III, 9; Dionys., X, 3, 4. Proposta dal tribuno C. Terentilius Harsa, avrebbe proposto l'istituzione di una commissione di cinque magistrati (plebei?) con imperio consolare per la redazione di un corpo di leggi. Secondo la tradizione liviana dopo cinque anni di reiterati

tentativi sarebbe stata abbandonata: Dionisio invece la fa accogliere dal Senato. Cfr. Herzog, *Glaubwürdigkeit*, p. 17; Lange, *R. A.*, II, 616; Karlowa, *R. Rg.*, 1, 103.

292/462 Lex de bello Aequis et Volscis indicendo. — Dionys., IX, 69, 2: « καὶ αὐτίκα τῆς βουλῆς ψηφισαμένης καὶ τοῦ δήμου τὸν πόλεμον επικυρώσαντος ». Certo anch'essa nei comizi centuriati.

297/457 Plebiscitum de tribunis plebis decem creandis. — Liv., III, 30, 5 sg.; Dionys., X, 30, 2. Deliberazione della plebe che elevò il numero dei tribuni da cinque a dieci: Dionisio parla al solito di un *προβούλευμα* del senato provocato dai tribuni, e in seguito approvato con una legge dal popolo. Cf. Herzog, *Glaubwürdigkeit*, p. 17.

298/456 Lex Icilia de Aventino publicando. — Liv., III, 31; 32; Dionys., X, 31; 32. Sarebbe un plebiscito del trib. L. Icilius Ruga, che il senato dovette suo malgrado ratificare: attribuì il suolo dell'Aventino ai cittadini più poveri perchè vi si fabbricasse. Secondo Dionigi si tratterebbe invece di una *lex* votata dai comizi centuriati, rogata dai consoli *ex SCo.* (in questo senso Herzog, *Glaubwürdigkeit*, p. 18), ma la sua attestazione di aver letto il testo della legge inciso su una colonna di bronzo nel tempio di Diana sull'Aventino, è ben dubbia (Lange, *Röm. Alt.*, I, 619) poichè difficilmente egli avrebbe potuto comprendere un documento così antico: del resto non dice Dionigi di averla letta (De Sanctis, *Storia di Roma*, 2, 24, n. 1). Binder (*Die Plebs*, 473) pensa che la tavola a cui allude Dionisio non sia che dell'età dei Gracchi. I nomi poi dei consoli potevano esser menzionati nel senato-consulto che accompagna il plebiscito. Icilius del resto sembra nome prettamente plebeo. Secondo Pernice (*Labeo*, 2, 1, p. 389, 425,

n. 5; cf. *Z. S. St.*, 5 [1884], 74; 17 [1896], 195, n. 1) il suo contenuto non si conviene a una epoca anteriore alle XII tavole.

300/454 Lex Aternia Tarpeia e

302/452 Lex Menenia Sestia de multa et sacramento. — Cic., *de rep.*, II, 35, 60; Dionys., X, 48, 1, 50, 2; Fest., v. *peculatus*, p. 237, M.; cf. Gell., XI, 1, 2; Plin., *NH.*, VII, 28 (29), 1-10; XVIII, 3, 11; XXXIII, 1, 1. La prima sarebbe stata proposta ai comizi centuriati (Cic., l. cit., e Dionys., X, 50, 1), dai consoli A. Aternius Varus e Sp. Tarpeius Montanus; la seconda sarebbe (Fest., l. cit.), dei consoli T. Menenius Lanatus e P. Sestius Capitolinus. A queste leggi si riferisce l'estensione a tutti i magistrati (anche ai *tribuni* ed *aediles plebis*) del diritto di irrogare multe (cf. Dionys., X, 50, che il Niccolini, *Fasti tribunicii*, p. 128, riferisce a una speciale *lex de maiestate*) e l'ammissione della *provocatio* per le multe superiori al massimo legale (*suprema multa*) fissata in 30 buoi e 2 pecore. È oscuro il rapporto tra le due leggi: Festo, che ne invertisce l'ordine cronologico, riferisce alla *lex Tarpeia* la valutazione delle multe in denaro (un bue = 100 assi; una pecora = 10 assi); cf. Gell., l. cit. Sull'inammissibilità di queste ipotesi cf. spec. Mommsen, *Münzwesen*, p. 175; v. anche *Dr. pénal*, 1, 56, n. 2: questa valutazione, introdotta dopo che il popolo romano « aere signato uti coepit » non è anteriore alla metà del IV sec. av. C. — Pais (*Storia di Roma*, I, 1, 533 sg.) preferisce la tradizione raccolta da Festo e ritiene che la *lex Aternia Tarpeia* sia posteriore: egli richiama il fatto che sono questi gli unici *Aternii* e *Tarpei* patrizi menzionati nelle fonti, e lo collega colla singolare attestazione di Livio (III, 65) secondo cui nel

306/448 questi due *consulares* sarebbero stati cooptati fra i tribuni della plebe. Cf. anche *lex Iulia Papiria* a. 324/430.

303/451 Lex de creandis decemviris legibus scribundis. — Liv., III, 32; Dionys., X, 56, 2; l. 2, §§ 4 e 24, D. 1, 2. Legge che avrebbe istituito questa magistratura straordinaria: i plebei (con un apposito plebiscito: Lange, *R. A.*, I, 625; II, 616) avrebbero consentito che i *Xviri* fossero patrizi, a condizione « *ne lex Icilia de Aventino aliaque sacratae leges abrogarentur* » (Liv., III, 32, 7).

303-304/451-450 Leges XII tabularum. — Tentativi di ricostruzione: Dirksen, *Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölftafelfragmente*, 1824; Schöll, *Legis XII tabularum reliquiae*, 1866; Voigt, *Die Zwölf Tafeln*, 1883. Cf. Bruns, *Fontes*, p. 15 seg.; Girard, *Textes*, p. 9 seg.; Riccobono, *Fontes*, p. 21; Pacchioni, *Corso di diritto romano*, I, p. 59 sg. Ad essi si rinvia per il contenuto e gli innumerevoli testi giuridici relativi. Secondo la tradizione sarebbero state compilate dai *Xviri* e votate (le prime dieci, poi anche le ultime due) nei comizi centuriati: indi affisse nel *comitium*: ricostruite dopo l'incendio Gallico, si conservarono fino alla più tarda epoca: cf. le affermazioni (retoriche?) di Cyprian., *ad Donat.*, 10; Salvian., *de gubern. Dei*, 8, 5; Sidon. Apollin., *Carm.*, XXIII, 447. Cf. Cic., *de rep.*, II, 36-37; *de orat.*, I, 43; Diod. Sic., XII, 23-26; Liv., III, 33-57; Tac., *Ann.*, III, 27; Gell., XVI, 10; XX, 1; cf. XVII, 21, 15; XI, 18, 6; Dionys., X, 1-60; l. 2, §§ 3-4-23, D. 1, 2. V. Mommsen, *Droit public*, IV, 441 seg.; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 108 sg.; Krüger, *Sources*, p. 10 sg. Le recenti ipo-

tesi radicali del Pais (*Storia di Roma*, 1, 1, p. 550-605; 1, 2, 546-573; 631 sg.: cf. *Sazum Tarpeium*, p. 17; v. anche *St. stor. per l'ant. class.*, 2 [1909], p. 1 sg.) e del Lambert (in *Nouv. Rèv. Hist.*, 1902, p. 147-200; *Rèv. gén. de droit*, 1902, p. 385 sg., 481 sg.; 1903, p. 15 sg.; *Mélanges Appleton*, p. 518 sg.) che negando la tradizione dei *Xciri*, riportano la redazione delle XII tavole a Cn. Flavio o a Sesto Elio, hanno provocato una serie di nuove ricerche sull'origine e sul contenuto dell'opera decemvirale che — a parte gli elementi leggendarii — sembra si debba veramente ritenere, contro il Lambert, una opera legislativa. Cf. Appleton, *Nature et antiquité des leges XII Tabularum*, in *Atti del Congresso internaz. di sc. stor.*, 1903, vol. IX, p. 23; *Le droit comparé appliqué à la restitution du droit romain ancien*, in *Rèv. gén. de droit*, 1902-1903; *Le testament romain*, p. 3-24; Girard, *L'histoire des XII Tables*, in *Nouv. Rèv. Hist.*, 1902, p. 381 sg.; *Manuale*, p. 35 sg.; May, *La question de l'autenticité des XII Tables*, in *Rèv. d'études anciennes*, 1902, p. 201 sg.; Erman, *Sind die XII Tafeln echt?*, in *Z. der S. St.*, 1902, p. 452 sg.; Bréal, *Sur la langue des lois des XII Tables*, in *Journ. des savants*, 1902, p. 599 sg.; Kipp, *Gesch. der Quellen*, p. 32; Lenel, in *Z. der S. St.*, 1905, p. 498 sg.; Solazzi, *La questione dell'autenticità delle XII Tavole*, in *Ann. dell' Univ. d' Urbino*, 1902-03; Bonfante, *Storia del dir. romano*, p. 569 e sg.; cf. *Boll. di filol. class.*, 10, p. 181; 11, p. 132; Pacchioni, *Corso di dir. romano*, I, p. 41-51; Collard, *De l'autenticité de la loi des XII Tables*, in *Musée Belge*, XI [1907], p. 143 sg.; Kalb, in *Jahresbericht. der Fortschr. d. Klass. Altertumswiss.*, 1907, p. 17 sg.; Costa, *Storia*

delle fonti, p. 6 sg.; Niese, *Röm. Geschichte*, p. 53, n. 1; Binder, *Die Plebs*, p. 488 sg.; Hoekstra I. E., *De Xciri en hunne wetgeving*, Leida, 1908; Brugi, in *Atti Acc. Padova*, v. 25, fasc. 2.^o; De Sanctis, in *Riv. filolog. class.*, 1903, 107.

305/449 Lex Duilia de consulibus restituendis. — Liv., III, 34, 15. Plebiscito del tribuno M. Duilius, col quale, dopo la caduta dei decemviri, si sarebbe ripristinato il consolato. Che il ritorno all'antica costituzione sia stato proclamato con un plebiscito è per più riguardi inverosimile (cf. Herzog, *Glaubwürdigkeit*, p. 22-23): forse si tratta di una finzione, allo scopo di glorificare la plebe.

Analogamente deve dirsi per la

305/449 Lex Duilia de provocatione. — Liv., III, 55, 14. Plebiscito di M. Duilius, *tr. pl.*, che comminò la pena capitale (*tergo ac capite*) contro chi lasciasse la plebe senza tribuni o creasse magistrati non soggetti a provocazione. La seconda di queste disposizioni sembra avere il carattere di una duplicazione, in senso plebeo, della legge consolare avente lo stesso contenuto.

305/449 Lex Duilia de impunitate? — Dionys., XI, 46, 5; cf. Liv., III, 59, 2. Il tribuno M. Duilius avrebbe dichiarato che in quell'anno non avrebbe permesso « nec diem dici cuiquam nec in vincula duci quemquam ». Si tratterebbe di un esercizio del diritto di intercessione e non sicuramente di un plebiscito, quale lo ammette Niccolini (*Fasti trib.*, p. 30').

305/449 Lex Valeria Horatia de plebiscitis. — Liv., III, 55; Dionys., XI, 45. Proposta — si deve supporre ai comizi centuriati — dai consoli L. Valerius Poplicola e M. Horatius Turrinus Barbatus: avrebbe — secondo le fonti — riconosciuto

l'obbligatorietà generale dei plebisciti (Liv., I, cit. « ut quod tributim plebs iussisset, populum teneret »). Sulle diverse ipotesi emesse intorno al rapporto tra questa legge e le due successive del 415/339 e 468/286 v. bibliografia a *Lex Hortensia* 468/286. L'opinione del Mommsen (*Röm. Forschungen*, I, p. 154 sg.; con lui Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 120; Pais, *Storia di Roma*, I, 1, 452) che essa si riferisca non ai *concilia plebis* ma ai *comitia tributa* ha contro di sé l'esplicito tenore delle fonti, che occorrerebbe reputare alterate: altri (Willems, *Sénat*, II, pag. 81) ritiene che l'obbligatorietà dei plebisciti sia stata subordinata all'assenso del senato. Sulla concessione ai tribuni dell'*jus auspicii* in questa (Zonar, VII, 19, cf. 15) o in successiva legge (*l. Hortensia?*) nulla si può ritenere sicuro: cf. Mommsen, *Röm. Forsch.*, I, 165; *Dr. publ.*, III, 225 sg.

305/449 Lex Valeria Horatia de provocatione — Liv., III, 55; Cic., *de rep.*, II, 31, 54; *de dom.*, 17, 43; *pro Sest.*, 30, 65; cf. Dionys., XI, 45; cf. V, 70, 2; Fest., v. *optima lex*, p. 198, M. Legge proposta ai comizi (centuriati?) dai consoli L. Valerius Poplicola e M. Horatius Barbatus, in cui, dopo la caduta dei *Xviri*, si sarebbe ripristinata la *provocatio* vietando la creazione di magistrature improvocabili, sotto la sanzione della *consecratio*: in Livio, loc. cit., è riferita solo la facoltà concessa a chiunque [*ius fasque esset*] di uccidere il colpevole: cf. Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 116. L'applicabilità di questa norma alla dittatura fu oggetto di aspre controversie tra patrizi e plebei. È forse una anticipazione della *lex Valeria* del 454/300: cf. Pais, *Storia di Roma*, I, 1, 563.

305/449 Lex Valeria Horatia de tribunicia potestate —

Liv., III, 55, 6-7; App., *B. civ.*, II, 108. Legge dei medesimi consoli L. Valerius Poplicola e M. Horatius Barbatus: sancì l'inviolabilità dei tribuni, degli edili plebei, degli *iudices decemviri*: non certo i *Xviri legibus scribundis* allora appunto abbattuti. Sarebbero i *Xviri stlitibus iudicandis*, secondo l'interpretazione del Mommsen seguita dai più (Lange, *Röm. Alt.*, I, 601; Karlowa, *R. Rg.*, I, 118, De Sanctis, *St. dei Romani*, 2, 39): in senso contrario, ritenendo *iudices* e *Xviri* due cose distinte, Wlassak, *Röm. Processges.*, I, 140, e II, 361; Kübler, v. *Decemviri*, in Pauly Wissowa, IV, 2261 sg.: la tesi dominante è ora difesa con nuovi argomenti da Brassloff, *Die Reform des Collegium der Xviri stl. iud. unter Claudius und das zweite Val. Hor. Gesetz*, in *ZSSSt.*, XXIX (08), p. 170 sg. Garofalo (in *Bull. Ist. D. Rom.*, XV [1902] p. 313-314) crede che *Xviri* altro non sia che la designazione numerica dei tribuni. I colpevoli son dichiarati sacri a Giove, e la loro *familia* alla triade plebea: Cerere, Libero e Libera. V. Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, § 21, p. 116 sg.; Pais, *Storia di Roma*, I, 1, p. 563 sg.

305/449 Lex (?) Valeria Horatia de senatus consultorum custodia. — Liv., III, 55, 13; cf. Zon., VII, 15, 10; l. I, § 21, D. 1, 2. I consoli M. Horatius e L. Valerius avrebbero stabilito che i senato-consulti fossero custoditi dagli *aediles plebis* nel tempio di Cerere. Gaddi (*Cronologia ad h. l.*) pensa a un decreto consolare: è più probabile che si tratti di una speciale clausola delle *leges Valeriae Horatiae*. Sembra però (Mommsen, *Droit public*, VII, 205) che questa disposizione si riferisca solo ai SC. che interessano la plebe (quelli a cui è subordinata la validità dei plebisciti?): il luogo normale e più antico di de-

posizione dei SC: è l'*aerarium Saturni*. Cf. Willems, *Sénat*, II, 216 seg.

- 305/449 *Lex Horatia de Taracia virgine vestali*. — Plin. N. H., XXXIV, 4 (11), 25; Gell., VII, 7, 2. Avrebbe concesso vari privilegi (quello p. es. di *funger da teste* in atti solenni) alla vestale Taracia, per aver donato al popolo il *Campus Tiberinus*. La data e il contenuto di questa legge del console Horatius sono leggendarii. Cf. Cuq, *Institutions juridiques des Romains*, I, 255: v. anche, sulla condizione giuridica delle vestali, I. Santinelli, in *Riv. it. di filologia e istruz. classica*, 1904, p. 63-81, e G. May, *Le flamen dialis et la virgo vestalis*, in *Revue d'études anciennes*, VII (05), pp. 3-16: v. anche Böhm, *Gaia Taracia*, in Pauly-Wissowa, 7, 1, 480.
- 305/449 *Lex Icilia de secessione*. — Liv., III, 54, 14. Plebiscito di un tribuno L. Icilius, avrebbe sancito l'amnistia in seguito alla seconda secessione (« ne cui fraudi esset secessio a Xviris facta »). Sulla sua inattendibilità cf. Herzog, *Ueber die Glaubwürdigkeit*, ecc., p. 22; Madwig, *Verfassung und Verwaltung*, I, 242.
- 305/449 *Lex Icilia de triumpho consulum*. — Liv., III, 63, 8-11; Zonar., VII, 19, 2; Dionys., XI, 50. Plebiscito pure del trib. L. Icilius. Avendo il Senato negato ai cons. L. Valerius Potitus e M. Horatius Barbatum il trionfo, essi lo ottennero dalla plebe (cf. Liv., loc. cit., *omnes tribus*: incorretto *tulit ad populum*). È il più antico esempio (v. peraltro Dionys., VI, 30, anno 261) di un trionfo celebrato *populi iussu, sine senatus auctoritate*. Cf. Mommsen, *Droit public*, VII, 462, n. 3.
- 306/448 *Lex Trebonia de tribunorum plebis creatione*. — Liv., III, 65, 4; cf. V, 10, 11-12, 2; Diod. Sic.,

- XII, 25, 3; cf. Dio C., fr. 22; Zon., VII, 17. Plebiscito di un tribuno L. Trebonius, abolì il diritto dei tribuni di integrarsi per cooptazione e ordinò che l'elezione di essi (nei *concilia plebis tributa*) non dovesse arrestarsi fino a che tutti e dieci non fossero eletti: non bastando il giorno, si continuano le operazioni in quello immediatamente successivo (Mommsen, *Droit public*, I, 249; III, 321). Sull'inammissibilità di un precedente plebiscito, da cui la *cooptatio* sarebbe stata introdotta (cf. Liv., III, 64, 10), v. Herzog, *Glaubwürdigkeit*, p. 26. Per un caso posteriore (353/401, Liv., V, 10) cf. Pais, *Storia di Roma*, I, 1, 533.
- 308/446 *Lex de agro Coriolano*. — Liv., III, 71-72; Dionys., XI, 52. Secondo la narrazione di Livio i consoli A. Furius Medullinus e T. Quinctius Capitolinus, per decidere una controversia tra Aricini ed Ardeates riguardo all'agro di Corioli, avrebbero, per la prima volta, eccitato la competenza legislativa dei comizi tributi i quali « iudicaverunt agrum publicum populi romani esse ». La decisione esorbita evidentemente dall'oggetto della contesa: forse si trattava di far assegnare agli Ardeates quel territorio che per diritto di conquista spettava a Roma, e il popolo avrebbe respinto la domanda. Sarebbe l'unico caso di arbitrato in cui fu chiamato a decidere il popolo: cf. E. De Ruggiero, *L'arbitrato pubblico presso i Romani*, p. 268; cf. 109, n. 3. L'anno seguente gli Ardeates ricorsero al senato perchè rescindesse la deliberazione popolare (Liv., IV, 7, 4); cf. anche Schwegler, *Röm. Gesch.*, 3, 97.
- 309/445 *Lex Canuleia de conubio patrum et plebis*. — Liv., IV, 1-3; Flor., 1, 17 (1, 25); Cic., *de rep.*, II, 37, 63. Plebiscito del tribuno C. Canuleius, abolì il divieto del *connubium* tra patrizi e

plebei: secondo Bernhoeft (in *Zschr. für Vergl. Rechtswiss.*, VIII (1889), p. 10; 198; X (1891), p. 300) ad essa si collegherebbe l'ammissibilità dei matrimoni senza *conventio in manum*: cf. Karlowa, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 121; II, 16: egli ritiene che anche prima potessero i plebei contrar nozze coi patrizi, e i figli nati esser soggetti alla p. potestà, e la moglie alla *manus* (nella forma della *coemptio*) salvo che la donna e i figli non entravano nella *gens* del marito: opinione improbabile. Pais, *Storia di Roma*, I, 1, 455 rileva che l'orazione che Livio mette in bocca a Canuleio fu imitata da Claudio quando parlò degli onori da concedersi ai Galli: Tac., *Ann.*, XI, 24; cf. Suet., *Claud.*, 41. Dell'autenticità della data dubita Binder, *Die Plebs*, p. 405.

309/445 Lex (?) de tribunis militum consulari potestate creandis. — Liv., IV, 6; cf. l. 1, § 25, D. 1, 2. Per la elezione dei *tr. mil. cos. pot.* è verosimile l'intervento di una legge, per quanto non sia direttamente attestata. Per altro Mommsen (*Droit public*, III, 209) ritiene trattarsi soltanto del Senato (cf. Liv., IV, 12, 4; 55, 6) e che Dionys., XI, 60 alluda al voto popolare solo per la sua falsa concezione abituale di ogni Senatoconsulto come *προβούλευμα*. Cf. anche Mommsen, *Röm. Forsch.*, I, 95; *Röm. Chronol.*, p. 90 sg.; Nipperdey, *Die leges annales*, p. 65. Quanto alla data, essendo stati i *tr. mil. cos. pot.* eletti per il 310/444 a ragione Gaddi (*Cronologia ad h. l.*) pone la legge nell'anno precedente. Pare (Liv., IV, 1-2; 6; Dionys. XI, 53; Zon., VII, 19), che lo spediante dell'elezione dei *tr. mil. cos. pot.* sia stato preceduto da una rogazione tribunicia per l'ammissione dei plebei al consolato. Quanto al numero dei *tr. mil.* cf. da ultimo Hülsen, in *Klio-Beitr. zur alt. Gesch.*, II, 248.

311/443? Lex de censoribus creandis. — Liv., IV, 8, 2; Dionys., XI, 63 (la pone al 295/459); Zon., VII, 19; cf. Cic., *ad fam.*, IX, 21, 2; l. 1, § 17, D, 1, 2. Avrebbe istituito la censura: Mommsen, (*Droit public*, IV, 5, n. 4: cf. *Röm. Chronol.*, p. 95) ritiene interpolati questi primi pretesi censori del 311 (Papirius e Sempronius) e crede che la relativa tradizione sia piuttosto recente: secondo lui la censura non sarebbe stata istituita prima del 319; v. contro Nipperdey (*Leges annales*, p. 65); Zumpt (in *Rh. Museum*, XXV (1870), p. 481). Herzog (*Glaubwürdigkeit*, p. 29) pensa che la durata originaria di questa magistratura fosse non un quinquennio ma il periodo normale di un anno: la *lex Aemilia* del 320/434 rappresenterebbe quindi non una diminuzione ma un aumento.

313/441 Rogatio Poetelia agraria. — Liv., IV, 12, 4. Un tribuno Poetelius avrebbe proposto « ut de agris dividendis plebi referrent consules ad senatum »: ma la proposta non attecchì.

314/440 Plebiscitum de cura annonae L. Minucio tribuenda. — Liv., IV, 12, 8. Avrebbe, sulla base di un senatoconsulto, istituito questa magistratura straordinaria del *praefectus annonae*, nominando L. Minucius. Forse il suo potere analogo a quello dei tribuni (Lange, *Röm. Alt.*, I, 917) o la elezione per parte della plebe spiega i testi [Liv., IV, 16, 3; Plin., N. H. XVIII, 3 (4), 15], che considerano Minucio come un undecimo tribuno. Pais (*Storia di Roma*, I, 1, p. 452), crede che si tratti di un'anticipazione di un fatto assai più recente osservando (cf. anche De Sanctis, *St. dei Romani*, 2, 15 sg.) che la *cura annonae* appare per la prima volta, come magistratura straordinaria, nel 653/101 (Cic., *de har. resp.*, 20, 43; *pro Sest.*, 17, 39) e che nel

ROTONDI — 14.

- 644/110 fu eretto da M. Minucius (Vell. Pat., II, 8, 3) il portico Minucio frumentario, vicino alla località dell'Equimelio (v. *Rogatio Maelia*, 318/436): nella leggenda questo preteso *curator annonae* o undecimo tribuno sarebbe da identificarsi coll'omonimo decemviro del 304/450.
- 315/439 Plebiscitum de honoribus L. Minucii** — Liv., IV, 16, 2; Plin., N. H. XXXIV, 5, (11) 21; Dionys., XII, 4, 6. Conferì speciali onori a L. Minucius, eletto *praefectus annonae*: secondo Lange (*Röm. Alt.*, II, 628) è inverosimile, perchè si trattava di distinzioni che potevano esser concesse dal Senato [cf. Dionys., XII, 4; Plin., N. H. XVIII, 3 (4), 15 e XXXIV, 4 (11) 21].
- 317/437 Lex de triumpho Mam. Æmilii dictatoris**. — Liv., IV, 20, 1; *iussu populi triumphans* (il dittatore Mamercus Aemilius).
- 317/437 Lex de corona aurea lovi dedicanda**. — Liv., IV, 20, 4. Per essa il dittatore Mam. Aemilius offrì a Giove una corona d'oro a spese dello Stato. È dubbio se sia una *lex* proposta dal dittatore stesso (nei comizi tributi?) o un *plebiscitum*.
- 318/436 Rogatio Maelia de publicandis bonis C. Servilii Ahalae**. — Liv., IV, 21, 3; Cic., *de dom.*, 32, 86; *de rep.*, I, 3, 6; Val Max., V, 3, 2. Un tribuno Sp. Maelius propose la confisca dei beni di C. Servilius Ahala che tre anni prima come *magister equitum* del dittatore L. Quinctius Cincinnatus aveva ucciso l'altro e celebre demagogo Sp. Maelius. Secondo Livio, loc. cit., la rogazione fallì: secondo Cicerone e Val. Massimo S. Ahala sarebbe stato condannato (nei c. centuriati) e andato in esilio. Sulla leggenda di Sp. Melio e di Servilio Ahala cf. Pais, *Storia di Roma*, I, 1, p. 539, che la considera come una duplicazione dell'altra leggenda di Sp. Cas-

- sio: cf. pure 1, 2, p. 12; sul nome cf. da ultimo De Sanctis, *Per la scienza dell'antichità*, pagina 319; De Marchi, in *Rend. Ist. Lomb.*, 1908, 270 sg.
- 320/434 Lex Æmilia de censura minuenda**. — Liv., IV, 24, 5, cf. IX, 33; Zon., VII, 19, 7. Legge del dittatore M. Æmilius Mamercinus, avrebbe limitato la durata della censura da cinque anni a diciotto mesi. Mommsen (*Droit. public*, IV, 22) pensa che la tradizione confonda l'intervallo tra le censure colla durata normale delle funzioni relative, ed inclina a credere che questa legge abbia istituito la censura come magistratura distinta, e con durata di diciotto mesi. L'*oratio M. Æmilii Porcinae uti lex Æmilia abrogaretur* (Priscian., IX, 38 *Keil.*) non può certo riferirsi a questa legge, e con molto miglior fondamento il Mayer (*Or. Rom. fragm.*, p. 195) la riferisce a una delle leggi *Aemiliae* del 639/115.
- 322/432 Lex de ambitu**. — Liv., IV., 25, 13; « ne cui album in vestimento addere petitionis causa liceret ». Null'altro se ne conosce. Secondo Pais (*Storia di Roma*, I, 2, p. 45) non sarebbe che un'anticipazione della *Lex Poetelia*, v. a. 396/358.
- 324/430 Lex Iulia Papiria de multarum aestimatione** — Cic., *de rep.*, II, 35, 60; Liv., IV, 30, 3; Fest., v. *ovibus*, p. 202, M. Proposta dai consoli L. Iulius Iulus e C. Papirius Crassus, introdusse la valutazione pecuniaria delle multe, sulla base dell'equivalenza di una pecora a 10 assi, e di un buè a 100 (*levis aestimatio*, Cic., loc. cit.); la *suprema multa* corrispose quindi a 3020 assi. Cf. Mommsen, *Röm. Münzwesen*, p. 176 e *Dr. pénal*, I, 57, il quale ritiene che la data non possa dar luogo a fondata esitazione: per la tra-

- 644/110 fu eretto da M. Minucius (Vell. Pat., II, 8, 3) il portico Minucio frumentario, vicino alla località dell'Equimelio (v. *Rogatio Maelia*, 318/436): nella leggenda questo preteso *curator annonae* o undecimo tribuno sarebbe da identificarsi coll'omonimo decemviro del 304/450.
- 315/439 Plebiscitum de honoribus L. Minucii** — Liv., IV, 16, 2; Plin., N. H. XXXIV, 5, (11) 21; Dionys., XII, 4, 6. Conferì speciali onori a L. Minucius, eletto *praefectus annonae*: secondo Lange (*Röm. Alt.*, II, 628) è inverosimile, perchè si trattava di distinzioni che potevano esser concesse dal Senato [cf. Dionys., XII, 4; Plin., N. H. XVIII, 3 (4), 15 e XXXIV, 4 (11) 21].
- 317/437 Lex de triumpho Mam. Æmilii dictatoris**. — Liv., IV, 20, 1; *iussu populi triumphans* (il dittatore Mamercus Aemilius).
- 317/437 Lex de corona aurea lovi dedicanda**. — Liv., IV, 20, 4. Per essa il dittatore Mam. Aemilius offrì a Giove una corona d'oro a spese dello Stato. È dubbio se sia una *lex* proposta dal dittatore stesso (nei comizi tributivi?) o un *plebiscitum*.
- 318/436 Rogatio Maelia de publicandis bonis C. Servilii Ahalae**. — Liv., IV, 21, 3; Cic., *de dom.*, 32, 86; *de rep.*, I, 3, 6; Val Max., V, 3, 2. Un tribuno Sp. Maenius propose la confisca dei beni di C. Servilius Ahala che tre anni prima come *magister equitum* del dittatore L. Quinctius Cincinnatus aveva ucciso l'altro e celebre demagogo Sp. Maenius. Secondo Livio, loc. cit., la rogazione fallì: secondo Cicerone e Val. Massimo S. Ahala sarebbe stato condannato (nei c. centuriati) e andato in esilio. Sulla leggenda di Sp. Melio e di Servilio Ahala cf. Pais, *Storia di Roma*, I, 1, p. 539, che la considera come una duplicazione dell'altra leggenda di Sp. Cas-

- sio: cf. pure 1, 2, p. 12; sul nome cf. da ultimo De Sanctis, *Per la scienza dell'antichità*, pagina 319; De Marchi, in *Rend. Ist. Lomb.*, 1908, 270 sg.
- 320/434 Lex Æmilia de censura minuenda**. — Liv., IV, 24, 5, cf. IX, 33; Zon., VII, 19, 7. Legge del dittatore M. Æmilius Mamercinus, avrebbe limitato la durata della censura da cinque anni a diciotto mesi. Mommsen (*Droit. public*, IV, 22) pensa che la tradizione confonda l'intervallo tra le censure colla durata normale delle funzioni relative, ed inclina a credere che questa legge abbia istituito la censura come magistratura distinta, e con durata di diciotto mesi. L'*oratio M. Æmilii Porcinae uti lex Æmilia abrogaretur* (Priscian., IX, 38 Keil.) non può certo riferirsi a questa legge, e con molto miglior fondamento il Mayer (*Or. Rom. fragm.*, p. 195) la riferisce a una delle leggi *Æmiliae* del 639/115.
- 322/432 Lex de ambitu**. — Liv., IV., 25, 13; « ne cui album in vestimento addere petitionis causa liceret ». Null'altro se ne conosce. Secondo Pais (*Storia di Roma*, I, 2, p. 45) non sarebbe che un'anticipazione della *Lex Poetelia*, v. a. 396/358.
- 324/430 Lex Iulia Papiria de multarum aestimatione** — Cic., *de rep.*, II, 35, 60; Liv., IV, 30, 3; Fest., v. *ovibus*, p. 202, M. Proposta dai consoli L. Iulius Iulus e C. Papirius Crassus, introdusse la valutazione pecuniaria delle multe, sulla base dell'equivalenza di una pecora a 10 assi, e di un buè a 100 (*levis aestimatio*, Cic., loc. cit.): la *suprema multa* corrispose quindi a 3020 assi. Cf. Mommsen, *Röm. Münzwesen*, p. 176 e *Dr. pénal*, I, 57, il quale ritiene che la data non possa dar luogo a fondata esitazione: per la tra-

dizione divergente v. *leges Aternia Tarpeia e Meneria Sestia*, 300/454 e 302/452.

327/427 Lex de creandis tribunis militum consulari potestate. — Una legge per l'istituzione di questa magistratura — introdotta a modo di compromesso tra patrizi e plebei — si suppone (argom. Liv., IV, 35, 11: Herog, *Glaubwürdigkeit* p. 18) ma non è direttamente attestata: che sia un plebiscito non risulta affatto da Liv., III, 30 (citato in Gaddi, *Cronologia ad h. l.*).

327/427 Lex de bello Veientibus indicendo — Liv., IV, 30, 15. Secondo Livio si era tentato far senza della deliberazione popolare, con un semplice senatoconsulto, ma i tribuni si opposero, minacciando di impedire la leva. La *lex* fu rogata da un console e approvata da tutte le centurie, espressamente indicate.

330/424 Rogatio agraria? — Liv., IV, 36, narra che i candidati al tribunato militare promisero alla plebe assegnazioni dell'*ager publicus* e deduzione di colonie: ma evidentemente non si tratta di *rogationes* promulgate (Lange, *Röm. Alt.*, II, 626) bensì di semplici promesse fatte nelle *contiones* elettorali: la stesso dicasi della proposta di devolvere il provento dell'*ager publicus* a pagare lo *stipendium* ai soldati, impropriamente qualificata dal Gaddi (*Cronologia ad h. a.*) come *rogatio de stipendio militari*. L'assunzione, per parte dell'erario, del pagamento del soldo, fu operata in seguito, ma senza intervento legislativo (Lange, l. cit.).

333/421 Lex de quaestoribus quattuor creandis. — Liv., IV, 43, 12, cfr. Tac., *Ann.*, XI, 22. Legge per cui il numero dei questori fu elevato da due a quattro: occasionò contese tra il Senato e i tribuni i quali volevano che a quella carica potessero liberamente adire i plebei (« promiscue de plebe

ac patribus libero suffragio fierent »). Cfr. Herzog, *Glaubwürdigkeit*, p. 28-29.

333/421 Rogatio agraria? — Liv., IV, 43, 6: « agrariae legis seditiosae actiones existunt »: qui pure una espressa *rogatio* non pare attestata.

334/420 Rogatio de agris dividendis (?) — Liv., IV, 44, 7. I tribuni Sex. Pompilius, Antistius e M. Canuleius presentarono una « mentio in senatu de agris dividendis »: secondo la narrazione Liviana non si tratta dunque di una promulgazione legislativa.

337/417 Rogatio Maecilia Metilia agraria. — Liv., IV, 48, 2. Proposta dai tribuni Sp. Maecilius e Metilius per dividere fra i plebei le terre tolte ai nemici nelle ultime guerre: che mirasse anche a porre un'imposta sulle *possessiones* dei patrizi (Schwegler, *Röm. Gesch.*, III, 164) non risulta. La proposta fallì per l'*intercessio* di altri tribuni provocata da A. Claudius.

339-340/415-414 Rogatio Sexta de agris dividendis et de colonia Bolam deducenda. — Liv., IV, 49, 6-11: cfr. Diod. Sic., XIII, 42, 6. Proposta da un trib. L. Sextius; la *rogatio agraria* riproduceva forse il contenuto della *rogatio Maecilia Metilia*: l'altra, dianzi formulata dall'altro tribuno L. Decius, proponeva la deduzione d'una colonia a Bola. Entrambe (verosimilmente fuse in una) fallirono per l'*intercessio* di alcuni tribuni interposta per non avere il Senato concesso il senatoconsulto: così la narrazione di Livio.

341/413 Plebiscitum de quaestione Postumianae caedis. — Liv., IV, 51, 2; Flor., I, 17 (1, 22, 2); cfr. Zonar., VII, 20, 5. In seguito all'uccisione di M. Postumius Regillensis (trib. mil. cos. pot.) opponendosi i tribuni alla istituzione di una *quaestio* per parte del Senato, questo avrebbe ri-

messo la cosa alla plebe, la quale prepose alla *quaestio* i consoli.

342/412 Rogatio Icilia agraria. — Liv. IV, 52, 2 «L. Icilius tr. pl... quum.... seditiones agrariis legibus promulgandis cieret.... ». Notizia incerta da cui non risulta un'effettiva promulgazione tribunitia, il cui contenuto verosimilmente avrebbe dovuto esser analogo alle precedenti.

344/410 Rogatio Maenia (o Menenia) agraria. — Liv., IV, 53, 2. Proposta da un tribuno M. Maenius (o Menenius), di cui si ignorano i particolari: fallì per l'*intercessio* degli altri tribuni.

349/405 Lex de bello Veientibus indicendo. — Liv. IV, 58, 8; 60, 9. Deliberazione popolare, certo dei com. centuriati.

353/401 Rogatio agraria. — Liv. V, 12, 3. Promulgata dai tribuni, tra i quali un Trebonius e un Minucius: il contenuto ne è ignoto. I patrizi, pur di non cedere su questo punto, avrebbero concesso che un plebeo fosse eletto *tribunus militum cos. pot.*

359-361/395-393 Rogatio Sicinia de parte civium Veios deducenda. — Liv. V, 24-30; Plut., *Cam.*, 7, 2. Proposta dai tribuni (l'avrebbe promulgata un T. Sicinius: Liv. V, 25) come minaccia per indurre i patrizi alle concessioni agrarie: si sarebbe trattato di una migrazione a Veio, col'assegnazione di sette iugeri di terreno a testa. La proposta si trascinò — secondo il racconto di Livio — per oltre due anni, ostacolata dall'opposizione dei patrizi e dall'*intercessio* di alcuni tribuni: portata finalmente dinanzi ai *conclia plebis* fu respinta con una tribù di maggioranza.

363/391 Lex de postulatis Gallorum. — Liv., V, 36, 10; Diod. Sic. XIV, 113, 8. I Galli richiesero al

Senato romano la *deditio* dei tre Fabii che avevano violato i loro doveri di legati: il Senato non volendo lui stesso decidere, rimise la cosa al popolo, che respinse la domanda.

364/390 Lex (curiata) de M. Furio Camillo revocando. — Liv. V, 46, 10. Il Senato decise « ut comitiis curiatis revocatus de exilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur ». L'intervento delle curie per la revoca di Camillo è spiegata dal Mommsen in quanto qui il riacquisto della cittadinanza implicava anche quello della gentilità, poichè Camillo era patrizio. Certo è però che d'un intervento delle curie in simili casi la tradizione non offre altri esempi.

post **264/390 Lex de vacatione militiae.** — Plut., *Marcell.*, 3: cfr. *Camill.*, 41. Per cui in caso di *tumultus gallicus*, cessa la dispensa dei sacerdoti dal servizio militare. Cfr. Mommsen, *Dr. publ.*, VI, 1, 273, n. 4; 274, n. 2.

365/389 Rogatio de civibus Veios deducendis. — Liv., V, 50, 8. Dopo la distruzione di Roma nell'incendio gallico, i tribuni avrebbero proposto di fare una migrazione in massa a Veio: ma la rogazione sarebbe stata respinta mercè le istanze di Camillo.

367/387 Rogatio Sicinia de agro Pomptino. — Liv., VI, 6, 1. Proposta dal trib. L. Sicinius per l'assegnazione dell'*ager Pomptinus*: fallì.

369/385 Rogatio agraria. — Liv., VII, 11, 8. Proposta dai tribuni, e favorita da M. Manlius Capitolinus, *tr. mil. cos. pot.*: fallì anche questa, se pure fu effettivamente promulgata. Certo non a una promulgazione ma a semplici progetti nelle *contiones* allude Livio (VI, 5, 1) riguardo ai moti agrarii di tre anni prima (366/388).

371/383 Lex de bello Veliternis indicendo. — Liv., VI,

21, 5. Certo anch'essa, come le altre, votata dai comizi centuriati, onde erra Livio, l. cit., nel dire che « omnes tribus bellum iusserunt » (cf. errore analogo in Liv., V, 18, 2, a proposito dei comizi per la elezione dei consoli). Forse Livio è tratto in errore dalla posteriore composizione dei c. centuriati, imperniata sulle tribù.

371/383 Lex de patriciorum habitatione. — Liv., VI, 20, 13. Stabili, in seguito alla condanna di Manlio, « ne quis patricius in arce aut Capitolio habitaret ». Livio dice « latum ad populum »; Lange (*Röm. Alt.*, II, 620) pensa trattarsi di un plebiscito.

373/381 Lex de bello Praenestinis indicendo. — Liv., VI, 22, 4. Votata *ex senatus consulto*, certo dai comizi centuriati.

387/367 Leges Liciniae Sextiae. — Liv., VI, 34-42; spec. 35, 4-5; Gell. XX, I, 23. Secondo la tradizione narrata da Livio, i tribuni C. Licinius Stolo e L. Sextius Lateranus avrebbero nel 377/377 presentato le loro proposte sui debiti — sulla limitazione del possesso agrario — sulla ammissione dei plebei al consolato. Per dieci anni l'opposizione dei *patres* avrebbe ritardato la loro riuscita, da cui disordini e un periodo di quinquennale anarchia. I due tribuni, continuamente rieletti, riuscirono a far trionfare le loro proposte nel 387/367 (Liv., VI, 42, 9). A parte l'attendibilità assai dubbia di questa tradizione è difficile determinare se si tratti di una rogazione unica (*Lex satura*) o di più rogazioni distinte: l'attestazione di Livio, VI, 39, che nel 386/368 la proposta agraria e fenebre sarebbe stata approvata, ma non quella « de consule plebeo », e che i tribuni invece dichiararono « se in omnia simul consulere plebem » pare in favore della prima ipotesi: invero la *lex*

Licinia Sextia suole citarsi come il tipo delle *leges saturae*.

1.º de aere alieno. — Liv., VI, 35 e 39. Avrebbe stabilito che le usure pagate si imputassero a diminuzione del capitale, e che i debitori potessero soddisfare i loro creditori in tre rate annue uguali (disposizione che ha riscontri numerosi negli usi pubblici [Liv., XXIX, 16, 3; XXXI, 13, 8] e privati [cf. *annua bima trima die* per la dote]). Matzat (*Röm. Chronologie*, II, 133, n. 5) crede che questa non sia che una anticipazione di quella del 407/347 (Liv., VII, 27, 3) ma veramente l'attendibilità dell'una val l'altra. Così Pais (*Storia di Roma*, I, 2, 136 seg.) il quale, ricordate le varie date in cui si verificarono crisi economiche di questa natura (467/287, Dio C., I, XXXVII, fr. 2 *Boiss.*; 561-562/193-192, Liv. XXXV, 7) ritiene che la disposizione attribuita a questa legge possa essere del 3.º secolo av. C.

2.º de modo agrorum. — Liv., VI, 35, 5; Varro, *De re rust.*, I, 2, 9; Cato, *Orig.*, V, 5 (in Jordan, p. 24); Gell., VI, 3, 37 seg., e XX, I, 23; Cic., *De leg. agr.*, II, 21; Colum., *De re rust.*, I, 3, 15; Vell. Pat., II, 6, 3; Val. Max., VIII, 6, 3; Auct., *De vir. ill.*, 20; Plut., *Camill.*, 39, 5; *Ti. Gracch.*, 8, 1; App., *B. civ.*, I, 8. Vietò di possedere più di 500 iugeri di *ager publicus*: così secondo la migliore e più diffusa opinione (Niebuhr, *Röm. Gesch.*, II, 146 seg.; III, 13; Savigny, *Das Recht des Besitzes*, p. 199, n. 1; Lange, *Röm. Alt.*, I, 575; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 125; De Ruggiero, *Agrariae leges*, in *Enciclop. giur. ital.*): la riferisce tanto all'*ager publicus* che alla proprietà privata Huschke (*Ueber die Stelle des Varro von den Liciniern*, p. 75: con lui Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, § 15; Ihering, *Geist.*, II, 157; Mar-

quardt, *Handb. d. Röm. Alt.*, III, 1, 321; Clason, *Röm. Gesch.*, 1, 186): alla sola proprietà privata Puchta (*Instit.*, 1, 104). Vietò di far pascolare sui terreni pubblici più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di minuto. Impose ai proprietari di servirsi del lavoro di un certo numero di persone libere (App., loc. cit.). Sanzione era una multa edilizia, di cui fu pel primo colpito lo stesso Licinio che, emancipando il figlio, aveva frodato la legge (Liv., VII, 16; Plin., *N. H.*, XVIII, 3 (4), 17: cf. altri casi di multa in Liv., X, 13, 4; 23, 13; 47, 4, ecc. Cf. Sunden, *De lege Licinia de modo agrorum quaestio* (1858); Dumas, *Causes et effets de la rogat. agraire de L. Stolon* (1892); Niese, *Das sogenannte Licinisch.-Sextische Ackergesetz*, in *Hermes*, XXIII (1888), p. 410 sg.; cf. *Röm. Gesch.*, p. 55, n. 5; 148, n. 2; Soltau, in *Hermes*, XXX (1895), p. 624; Voigt, in *Abh. d. Kön. Sächs. Ges.*, XXIII (*Phil. hist. cl.*, X), (1887), p. 221 sg. Il Niese osserva che le condizioni a cui questa legge si riferisce non possono risalire sì addietro: v. contro O. E. Schmidt, in *Illustr. Geschichte des Alterthums*, p. 351, e in *Neue Jahrbücher für das Classische Alterthum* (1900), p. 14. Pais (loc. cit.) reputa che tutto è falso in questa tradizione, la quale rispecchia le condizioni dell'età dei Gracchi: tale è pure l'opinione del Maschke (*Zur Theorie und Geschichte der röm. Agrargesetze*, p. 59), a cui peraltro (De Sanctis, *Storia dei Romani*, II, 216, n. 2) sembra ostare la testimonianza di Catone.

3.^o de consule plebeio. — Liv., VI, 35, 5; 37-42; Gell., XVII, 21, 27; Flor., 1, 17 (1, 26, 4); Plut., *Cam.*, 42, 3-8; Sch. Bob., p. 375, Or.; cf. 1. 2, § 26, D. 1, 2. Ammise i plebei al consolato e stabilì che uno dei due posti fosse ri-

servato a loro: primo console plebeo sarebbe stato appunto L. Sextius Lateranus. La tradizione — raccolta da Diodoro, XII, 25, 2 — che fa risalire quest'ammissione al 449 a. C., rappresenta forse (Mommsen, *Röm. Forsch.*, 2, 188) un'anticipazione: Meyer (*Rh. Mus.*, 37, 623) la crede una tradizione inesatta, corretta da Livio: cf. Binder, *Die Plebs*, p. 362 sg. Cessò così il sistema, durato dal 309/445 al 387/367, dei *tribuni militum consulari potestate*. Contemporaneamente si sarebbe istituita la magistratura del pretore, come collega minore dei consoli, affidandogli l'amministrazione della giustizia: carica riservata ai patrizi (cf. Liv., VI, 42; l. 2, § 27, D. 1, 2; Suidas, v. *πραιτωρ*). Alcuni (Lange, *Röm. Alt.*, I, 679; II, 603) attribuiscono questa riforma a una legge del dittatore M. Furius Camillus (*Lex Furia de consule altero ex plebe et de praetore ex patribus creando*), ma su ciò la tradizione non è esplicita. Nella quale è difficile sceverare quanto vi sia di vero; se pure l'ammissione dei plebei al consolato risale sì addietro (cf. Niese, loc. cit., pag. 410, che seguendo Diod., XII, 25, la crede poco posteriore alle XII Tavole: contro Pais, loc. cit.) la riserva di un posto per essi fu certo più volte violata (nel 399/355, 400/354, 401/353, 403/351, 405/349, 409/345, 411/343, 420/334, 431/323, 433/321). E così non è forse originaria la distinzione di attribuzioni tra consoli e pretore: il quale (come il nome indica) è collega dei consoli: Pais (*Storia di Roma*, 1, 2, 625) ritiene l'originaria identità di funzioni, e crede che il pretore non potè avere proprie attribuzioni civili e giudiziarie se non dopo il 440/314 (pubblicaz. dell'*jus flavianum*): cf. anche De Sanctis, *Storia dei Romani*, 1, 405 e seg., che pensa a una originaria esistenza di tre pretori, che, con poca verosi-

miglianza, mette in rapporto, fin nell'epoca regia, colle tre tribù romulee. Ammessi al consolato, i plebei avrebbero poi a poco a poco conquistato le altre magistrature superiori (390/364 edilizia curule; 398/356 dittatura; 403/351 censura; 417/337 pretura).

4.^o de decemviris sacris faciundis. — Liv., VI, 42, 2. Questo plebiscito, pure dei due tribuni C. Licinius Stolo e L. Sextius Lateranus avrebbe elevato a dieci i *duoviri sacris faciundis* istituiti secondo la tradizione da Tarquinio il Superbo e specialmente incaricati della custodia dei libri sibillini: e i posti furono resi accessibili per metà ai plebei. Cf. Marquardt, *Le culte chez les Romains*, II (XIII del *Manuel d'antiquités*), p. 83. Pais (*Storia di Roma*, 1, 2, 136 sg.) ritiene trattarsi d'un'anticipazione della *rogatio Licinia* del 558/196 sui *IIIviri epulones*.

387/367 *Lex Furia de aedilibus curulibus?* — Liv., VI, 42, 11; cf. 2, § 26, D. 1, 2; Lydus, *de magistr.*, 1, 38. Proposta dal dittatore M. Furius Camillus avrebbe istituito l'edilizia curule, eleggendosi due edili patrizi. V. Mommsen, *Droit public*, IV, 172, n. 2.

387/367 *Plebiscitum de multa M. Furio Camillo dicenda.* — Liv., VI, 38, 9; cf. Plutarco., *Cam.*, 39, 4. Avrebbe minacciato a Camillo una multa di 500 mila (o 50 mila) assi se si servisse dei suoi poteri dittatoriali. Si tratterebbe quindi (Lange, *Röm. Alt.*, II, 582 e 628) di una specie di dimostrazione: ma Livio stesso dubita della autenticità: Pais (*Storia di Roma*, 1, 2, p. 136 seg.) refuta il racconto della quarta dittatura di Camillo.

388/366 *Plebiscitum de triumpho M. Furii Camilli.* — Liv., VI, 42, 3. Al dittatore M. Furius Camillus fu « consensu patrum plebisque triumphum de-

cretum ». Sul valore di questi plebisciti accordanti il trionfo nell'epoca più antica — qui, del resto, d'accordo col Senato, — v. Mommsen, *Droit public*, 1, 154, n. 2.

392/362 *Lex de tribunis militum senis a populo creandis.* Liv., VII, 5. Una legge avrebbe attribuito al popolo (nei comizi tributi) l'elezione di sei fra i *tribuni militum*, prima tutti eletti liberamente dai consoli. Cfr. per il successivo ampliamento di questo diritto popolare agli anni 443/311 e 547/207.

392/362 *Lex de bello Hernicis indicendo.* — Liv., VII, 6. Rogata *ex Senatus consulto*: il *populus* (certo c. centuriati) *frequens iussit*.

396/358 *Lex Poetelia de ambitu.* — Liv. VIII, 15, 12. Plebiscito del trib. C. Poetelius (« auctoribus patribus ») per frenare l'*ambitio* dei *novi homines* (« qui nundinas et conciliabula obire soliti erant ») nell'interesse della nobiltà patrizia e plebea. Può considerarsi (Liv., l. cit.) la prima *lex de ambitu* in senso proprio: v. peraltro all'anno 322/432: cfr. Mommsen, *Dr. pén.*, III, 95, n. 3. Cf. M. Isler, *Ueber das Pötelische Gesetz de ambitu* in *Rh. Museum*, XXVIII (1873), p. 473; e L. Lange *Ueber das Pötelische Gesetz, ibid.*, XXIX (1874), p. 500. Pais, *St. di Roma*, 1, 1, 156 e con lui Binder, *Die Plebs*, p. 482 trova strano che, poco dopo l'ammissione dei plebei alle magistrature, un tribuno promovesse una legge a danno degli *homines novi*: pensa possa trattarsi di un equivoco con Poetelius cos. 314 e ditt. 313.

396/358 *Lex de bello Tarquiniensibus indicendo.* — Liv., VII, 12 « iussu populi » (certo c. centuriati).

397/357 *Lex Manlia de vicesima manumissionum.* — Liv., VII, 16; Cic., *ad Att.*, II, 16; Arian. *Diss. epictet.*, III, 26. Rogata dal console Cn. Manlius

Capitolinus davanti ai comizi, riuniti, con nuovo esempio, per tribù, nel campo a Sutrium. Istituì una imposta del 5% sulla manomissione degli schiavi, il cui provento (almeno fino al 545/209: Liv., XXVII, 10, 11) va all'*aerarium sanctius*. Forse (Ihne, *Röm. Gesch.*, IV, 25, n. 1) affinché lo Stato partecipasse al profitto del riscatto pagato dai numerosi prigionieri. Pais (*Storia di R.*, 1, 2, 147, n. 1) ritiene trattarsi d'un'anticipazione; e congettura che, dato il rapporto tra l'erario, Saturno, i *Saturnalia* e gli schiavi, sia da mettersi in relazione colla fondazione del tempio di Saturno, alla metà del quarto secolo (Macrob., *Sat.*, 1, 8, 1): ipotesi ardita. La legge fu ratificata nonostante l'anomalo procedimento, ma la convocazione dei comizi in campo fu l'anno stesso vietata. Cfr. Hirschfeld, *Die Freilassungsteuer*, 1, pag. 78; Menardière, *De l'impôt du vingtième sur l'affranchissement des esclaves*, 1872.

397/357 Plebiscitum de populo non sevocando. — Liv., VII, 16, 8. I tribuni (in seguito alla *Lex Manlia* votata a Sutrium), stabilirono — sotto pena capitale — che non fosse lecito convocare i comizi al di là del primo miglio per impedire che l'*imperium militare* violasse la libertà del voto. Cfr. Mommsen, *Droit public*, VI, 1, 437, n. 2.

397/357 Lex Duilia Menenia de unciario fenore. — Liv., VII, 16; Cato, *de re rust. praef.*; Ps. Ascon., p. 116, *Or.* Plebiscito dei tribuni M. Duilius e L. Menenius: avrebbe fissato il limite legale delle usure nella misura del *fenus unciarium*: se stabilisse anche la pena del quadruplo contro i *fenratores* è incerto. Poiché la fissazione dell'*unciarium fenus* è fatta risalire alle XII tavole (Tac., *Ann.*, VI, 16) si è supposto che essa fosse caduta in desuetudine, o che dopo l'incendio

gallico fosse stata autorizzata un'elevazione del limite legale. Cfr. Herzog, *Gesch. und System*, I, 245; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 557; Cuq, *Instit. jur.*, I, 379; Billeter, *Gesch. des Zinsfusses*, p. 116; Klingmüller v. *Fenus* in Pauly-Wissowa, VI, 2188. In quest'ultimo (pagina 2190 sg.) vedasi l'esame delle varie ipotesi avanzate sulle misura del *fenus unciarium*: l'opinione ora generalmente accolta è che sia $\frac{1}{12}$ del capitale, ossia $8\frac{1}{3}\%$ all'anno.

398/356 Lex Marcia militaris. — Liv., VII, 17. Rogata dal dittatore C. Marcius Rutilus, per farsi concedere i mezzi per la guerra contro gli Etruschi, negatigli dal Senato. Che sia stata votata nei c. tributi è ipotesi del Lange (*Röm. Alt.*, 2, 629), insufficientemente basata sul fatto che Rutilo era plebeo, ma del resto sempre probabile.

398/356 Lex de triumpho C. Marci Rutii. — Liv., VII, 17. Concesse gli onori del trionfo al dittatore contro il volere del Senato: è incerto se votata nei comizi (tributi? v. la precedente *L. militaris*) diretti dal dittatore o, più probabilmente, nei *concilia plebis*. Questi plebisciti accordanti il trionfo non rappresentano in sostanza se non il gradimento del popolo e la constatazione della non opposizione dei tribuni: nè devono quindi far meraviglia anche in epoca in cui i plebisciti sono legati all'assenso del Senato (Mommsen, *Droit public.*, I, 154, n. 2).

401/353 Lex de bello Caeritibus indicendo. — Liv., VII, 19. Del dittatore T. Manlius « ex auctoritate patrum et populi iussu » (certo c. centuriati).

401/353 Lex de pace cum Caeritibus facienda. — Liv., VII, 20. Concessa dal popolo (c. tributi? Lange, *Röm. Alt.*, II, 625) convocato dal dittatore T. Manlius: si stabilì una tregua di cento anni (*et in senatus consulta [inducias] referri placuit*).

Capitolinus davanti ai comizi, riuniti, con nuovo esempio, per tribù, nel campo a Sutrium. Istituì una imposta del 5% sulla manomissione degli schiavi, il cui provento (almeno fino al 545/209: Liv., XXVII, 10, 11) va all'*aerarium sanctius*. Forse (Ihne, *Röm. Gesch.*, IV, 25, n. 1) affinché lo Stato partecipasse al profitto del riscatto pagato dai numerosi prigionieri. Pais (*Storia di R.*, 1, 2, 147, n. 1) ritiene trattarsi d'un'anticipazione; e congettura che, dato il rapporto tra l'erario, Saturno, i *Saturnalia* e gli schiavi, sia da mettersi in relazione colla fondazione del tempio di Saturno, alla metà del quarto secolo (Macrob., *Sat.*, 1, 8, 1): ipotesi ardita. La legge fu ratificata nonostante l'anomalo procedimento, ma la convocazione dei comizi in campo fu l'anno stesso vietata. Cfr. Hirschfeld, *Die Freilassungsteuer*, 1, pag. 78; Menardière, *De l'impôt du vingtième sur l'affranchissement des esclaves*, 1872.

397/357 Plebiscitum de populo non sevocando. — Liv., VII, 16, 8. I tribuni (in seguito alla *Lex Manlia* votata a Sutrium), stabilirono — sotto pena capitale — che non fosse lecito convocare i comizi al di là del primo miglio per impedire che l'*imperium militare* violasse la libertà del voto. Cfr. Mommsen, *Droit public*, VI, 1, 437, n. 2.

397/357 Lex Duilia Menenia de unciario fenore. — Liv., VII, 16; Cato, *de re rust. praef.*; Ps. Ascon., p. 116, *Or.* Plebiscito dei tribuni M. Duilius e L. Menenius: avrebbe fissato il limite legale delle usure nella misura del *fenus unciarium*: se stabilisse anche la pena del quadruplo contro i *fenneratores* è incerto. Poiché la fissazione dell'*unciarium fenus* è fatta risalire alle XII tavole (Tac., *Ann.*, VI, 16) si è supposto che essa fosse caduta in desuetudine, o che dopo l'incendio

gallico fosse stata autorizzata un'elevazione del limite legale. Cfr. Herzog, *Gesch. und System*, 1, 245; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 557; Cuq, *Instit. jur.*, 1, 379; Billeter, *Gesch. des Zinsfusses*, p. 116; Klingmüller v. *Fenus* in Pauly-Wissowa, VI, 2188. In quest'ultimo (pagina 2190 sg.) vedasi l'esame delle varie ipotesi avanzate sulle misura del *fenus unciarium*: l'opinione ora generalmente accolta è che sia $\frac{1}{12}$ del capitale, ossia $8\frac{1}{3}\%$ all'anno.

398/356 Lex Marcia militaris. — Liv., VII, 17. Rogata dal dittatore C. Marcius Rutilus, per farsi concedere i mezzi per la guerra contro gli Etruschi, negatigli dal Senato. Che sia stata votata nei c. tributi è ipotesi del Lange (*Röm. Alt.*, 2, 629), insufficientemente basata sul fatto che Rutilo era plebeo, ma del resto sempre probabile.

398/356 Lex de triumpho C. Marci Rutii. — Liv., VII, 17. Concesse gli onori del trionfo al dittatore contro il volere del Senato: è incerto se votata nei comizi (tributi? v. la precedente *L. militaris*) diretti dal dittatore o, più probabilmente, nei *conclia plebis*. Questi plebisciti accordanti il trionfo non rappresentano in sostanza se non il gradimento del popolo e la constatazione della non opposizione dei tribuni: nè devono quindi far meraviglia anche in epoca in cui i plebisciti sono legati all'assenso del Senato (Mommsen, *Droit public.*, 1, 154, n. 2).

401/353 Lex de bello Caeritibus indicendo. — Liv., VII, 19. Del dittatore T. Manlius « ex auctoritate patrum et populi iussu » (certo c. centuriati).

401/353 Lex de pace cum Caeritibus facienda. — Liv., VII, 20. Concessa dal popolo (c. tributi? Lange, *Röm. Alt.*, II, 625) convocato dal dittatore T. Manlius: si stabilì una tregua di cento anni (*et in senatus consulta [inducias] referri placuit*).

402/352 Lex (?) de quinqueviris mensariis creandis. —

Liv., VII, 21, 4. Furono istituiti, verosimilmente per legge, cinque magistrati incaricati di anticipare danaro ai debitori che offerissero sufficienti garanzie: nel tempo stesso i creditori furono obbligati a ricevere in pagamento anche fondi o altri oggetti a prezzo di stima. Sulla grave crisi economica che rese necessario il provvedimento cfr. Liv., l. cit.; Dionys., V, 69.

407/347 Plebiscitum de fenore semunciario. — Liv., VII,

27, 3; Tac., *Ann.*, VI, 16. Plebiscito che ridusse di metà il limite massimo delle usure, ossia, secondo l'opinione prevalente, da $8\frac{1}{3}$ a $4\frac{1}{6}$ per cento; e contemporaneamente accordò ai debitori una moratoria di tre termini annali: sembra aver avuto scarsa efficacia perchè già nel 410/344 (Liv. VII, 28) gli annali registrano numerose multe edilizie contro gli usurai. Matzat (*Röm. Chronologie*, II, 129, n. 6; 133, n. 5) pensa che la *L. Licinia Sextia de usuris* sia un'anticipazione di questa: del resto anche l'autenticità di questa è dubbia.

411/343 Lex de bello Samnitibus indicendo. — Liv.,

VII, 32. Portata, *ex decreto patrum*, dinanzi al *populus* (certo comizi centuriati).

412/342 Plebiscitum ne quis eundem magistratum intra

X annos caperet — neu duos magistratus uno anno gereret — utique licere! consules ambos plebeios creari. — Liv., VII, 42; Zon., VII, 25, 9. Un plebiscito, della cui autenticità Livio stesso dubita — e la cui attribuzione a Genucius da Livio non risulta -- avrebbe disposto:

1.° La necessità di un intervallo di dieci anni fra due assunzioni alla stessa magistratura: non è certo se il divieto, oltre che ai magistrati ordinarii curuli si estendesse anche alle cariche plebee: certo esisteva per esse prima

del 623/131 (v. *Rogatio Papiria*). Pais (*Storia di Roma*, I, 2, 277) reputa questa disposizione molto più recente: Mommsen (*Droit public*, II, 172, n. 4) la trasporta dal 412/342 al 424/330. Certo molti furono i casi in cui venne violata (cf. p. es. Liv., VIII, 16; IX, 7) nè sempre risulta di una formale *rogatio de lege solvendo*. Scopo della disposizione era impedire il monopolio delle cariche.

2.° Il divieto del cumulo, nello stesso anno, di due magistrature ordinarie (non di una ordinaria con una non permanente, o di due straordinarie: cf. Liv., VIII, 12, 2; XXIII, 24; 30; XXVIII, 10, 1; XXXIV, 45, 2): si riferiva pure al tribunato e all'edilità plebea: la loro incompatibilità con cariche curuli è ovvia. Era controverso (Liv., XXXIX, 39, 4) se alcuno potesse contemporaneamente esser designato a più cariche, salvo poi l'obbligo di optare per una.

3.° L'ammissibilità dei plebei ad entrambi i posti di console. L'autenticità della disposizione è dubbia perchè solo nel 539/215 si pensò ad eleggere due consoli plebei, e il tentativo fallì per considerazioni religiose (Liv., XXIII, 31; Plut., *Marc.*, 12): solo nel 582/172 si ebbero due consoli plebei. Certo è che dal 412/342 la *Lex Licinia Sextia* non fu più violata coll'elezione di due consoli patrizi.

412/342 Lex Valeria militaris. — Liv., VII, 41; Zonar.,

VII, 25, 9. Del dittatore M. Valerius Maximus Corvus: votata dai comizi centuriati convocati nel *lucus Poetelinus* (Liv., l. cit.). Questa *lex [sacrata]* portò una limitazione alla pienezza dell'*imperium militare*, assicurando i soldati contro il licenziamento e la retrocessione: « ne cuius militis scripti nomen nisi ipso volente

deleteretur » e « ne quis, ubi tribunus militum fuisset, postea ordinum ductor esset » (Liv., I. cit., cf. II, 55 e XLII, 33). Sul carattere sacro della legge cf. E. Herzog, *Die lex sacrata und das sacrosanctum* (in *N. Jahrb. für Phil. und Päd.*, 1876, p. 139 og.). Forse nella stessa legge era contenuta l'altra disposizione riferita da Livio « ne cui militum fraudi secessio esset ».

412/342 Lex Genucia de feneratione. — Liv., VII, 42, 1; Tac., *Ann.*, VI, 16; cf. App., *B. civ.*, I, 54. Plebiscito del trib. L. Genucius che avrebbe assolutamente vietato il prestito a interesse. Se l'attribuzione a Genucius è per Livio stesso (l. cit.) dubbia, le fonti concordemente attestano questa abolizione, la quale peraltro sembra strana, specie in epoca così antica. Karlowa (*RRG.*, II, 1, 558; cf. Schwegler, II, 215; Peruzzi in trad. Glück, 22, 1, p. 69 n. t.: contro Klingmüller in Pauly-Wissowa, v. *fenus*, VI, 2192) pensa che il divieto si riferisse solo all'anatocismo: Lange (*Röm. Alt.*, II, 41; cf. III, 114) pensa che non si vietasse il mutuo a interesse, ma che si volessero semplicemente colpire le frodi al limite legale. Pare (Senn, *Leges perfectae* etc., p. 53 sg.) fosse una *lex imperfecta*. Billeter, *Gesch. des Zinsfuss.*, 194, osserva che non è da riferire a questa legge la notizia data in Appiano (*B. civ.*, I, 54) di una pena privata contro gli usurai perchè la repressione dell'usura è — ancora nel 192 a. C. (Liv., XXXV, 41, 9) — rappresentata esclusivamente dalle multe edilizie.

415/339 Leges Publiliae Philonis. — Liv., VIII, 12, 14-16. Proposte (ai com. centuriati? Lange, *Röm. Alt.*, II, 46; contro Clason, *Röm. Gesch.*, II, 303) dal dittatore Q. Publilius Philo.

a) de plebiscitis. — Secondo il testo di Liv.,

VIII, 12, 14, sarebbe una mera ripetizione della precedente *lex Valeria Horatia* del 305/449 (*ut plebiscita omnes quirites tenerent*). È oscuro quale fosse il suo vero contenuto, se pure non si tratta di un'anticipazione: opinione diffusa è che essa abbia sottratto l'efficacia dei plebisciti — quale che fosse — alla necessità dell'assenso del Senato (cf. Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, § 21 in fine): secondo Lange invece (*Röm. Alt.*, II, 53) avrebbe anche ampliato la sfera di competenza dei *concilia plebis*, subordinando però la validità generale delle loro deliberazioni all'*auctoritas patrum* che egli — secondo il concetto un tempo dominante — confonde colla *lex curiata*. Non credo destinata a trovar seguito la recente opinione del Botsford (*The roman assemblies*, p. 301 sg.) secondo cui questa legge avrebbe escluso i patrizi dai comizi tributi: come sostanzialmente fallito mi sembra il tentativo di negare la distinzione tra *comitia* e *concilium* la quale se è oscurata dall'improprietà di moltissimi passi, in alcuni è posta in modo evidente. V. *lex Hortensia* 468/286.

b) de patrum auctoritate. — Liv., VIII, 12, 15: stabilì che alle proposte di legge portate dinanzi ai comizi centuriati l'*auctoritas patrum* dovesse venir data in anticipazione (« ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur patres ante initum suffragium auctores fierent »). Anche di questa norma si dubita (v. Pacchioni, *Corso di d. romano*, I, 108): Pais (*Storia di Roma*, I, 2, 279) ritiene che essa non possa essere anteriore al 299-290 av. C. alla quale data egli riferisce la *lex Maenia* che dispose in modo analogo per le elezioni.

c) de censore plebeio creando. — Liv., VIII, 12, 16: stabilì che uno dei censori dovesse esser

plebeo, e che la plebe potesse aspirare ad entrambi i posti. Di fatto due censori plebei non si ebbero che nel 623/131 (Liv., *Epit.*, 59).

416/338? Lex Maenia de die instaurationis. — Macrob., *Sat.*, I, 11, 3-5. Aggiunse ai *ludi circenses* un nuovo giorno (*dies instaurationis*). Sulla leggenda del fatto di Titus (o Annius) Latinius che l'avrebbe determinata, cf. Liv., II, 36, 2, in relazione colla falsa etimologia ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. Sull'epoca di questo fatto discordano le fonti: Livio, l. cit., Dionys, VII, 68, 3 (cf. Plut., *Coriol.*, 24, 2 sg.; Val Max., I, 7, 4) lo riferiscono al tempo di Coriolano; Cic., *de divin.*, 26, 56 al tempo della battaglia al lago Regillo; Macrob., l. cit., al 474 di Roma, ma già il Lange, (*Röm. Alt.*, II, 634) e ora il Pais (*St. di Roma*, I, 2, p. 367), ritengono il testo corrotto. Dovendo il fatto coincidere con una guerra latina (Cic., l. cit.), è probabile si tratti del 416/338, cos. C. Maenius. È vano ogni tentativo di ricollegar questa colla *lex Maenia de patrum auctoritate* (Cic., *Brut.*, 4, 55).

420/334 Lex (?) (Veturia Postumia) de colonia Cales deducenda. — Liv., VIII, 16; Vell. Pat., I, 14, 3. I consoli T. Veturius Calvinus e Sp. Postumius Albinus, per ingraziarsi la plebe « de colonia Cales deducenda rettulerunt, factoque senatus-consulto... »; Livio non accenna alla legge, che per altro è concordemente ritenuta necessaria. Che essa sia stata rogata dagli stessi consoli è probabile, sebbene non risulti.

422/332 Lex Papiria de civitate Acerranorum. — Liv., VIII, 17; Vell. Pat., I, 14, 4. Proposta dal pretore L. Papirius Cursor, probabilmente *ex Senatus consulto*, per concedere agli Acerrani la *civitas sine suffragio*. È la più antica legge che si conosca rogata da un pretore: e per questo

la si ritiene dei c. tributi, per quanto non sia espressamente attestato. Willems (*Sénat*, 2, 684 n. 2) ritiene che anche nel 416/338, in cui (Liv., VIII, 13-14) il senato concesse la cittadinanza ad alcune città latine, sia intervenuta una legge, la quale probabilmente autorizzò il Senato a tale concessione.

423/331 Lex (?) de questione extraordinaria instituenda. — Liv., *Epit.*, 8, cf. VIII, 18; Val. Max., II, 5, 3; Oros. III, 10; Augustin. *De civ. Dei*, III, 17. Una legge avrebbe — per la prima volta — istituito una *quaestio extraordinaria de veneficiis* per reprimere tale reato con cui alcune matrone adrebbero fatto sorgere una pestilenza. Una *lex* è menzionata solo nell'epitome (*lex de veneficio tum primum constituta est*) e non nel testo di Livio, e non lo è neppure negli altri testi riferiti; e non mi parrebbe improbabile che a *lex* sia da sostituire *quaestio*.

423-425/331-329? Lex de stupro matronarum? — Supposta dal Voigt (in *Berichten der Kön. Sächs Ges. d. Wiss.* v. XLII (1890) p. 271) come base legislativa delle ammende edilizie per casi di *stuprum* (Liv., VIII, 22, 3; X, 31, 9; XXV, 2, 9; Val. Max., VI, 1, 8; VIII, 2, 2) ammesso che (v. in contrario Rein, *Criminalrecht*, p. 860: cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 187, 2) non si tratti di una competenza implicita nelle loro funzioni. A ogni modo la data e il contenuto di questa presunta legge sono ignoti.

425/329 Lex de civitate Privernatibus danda. — Liv., VIII, 21, 10; cf. Dio C. lib. 7, fr. 35, 11, *Boiss.* « Ex auctoritate patrum » fu proposta ed approvata la rogazione per concedere la cittadinanza ai Privernates: da chi sia stata proposta, e in quali comizi, non risulta.

426/328 Lex (?) da colonia Fregellam deducenda. — Liv.,

VIII, 22: « Fregellas... colonia deducta »: la legge non è menzionata ma si suole supporre.

427/327 Plebiscitum de imperio Publii Philoni prorogando. — Liv., VIII, 23; cf. *Acta triumph.* in C. I. L. I.^o, p. 456. Plebiscito proposto dai tribuni per invito del Senato, per prorogare l'*imperium* al console Q. Publilius Philo fino a che avesse compiuto le operazioni militari in corso. È questo (Liv., VIII, 26) il primo esempio di una *prorogatio imperii* (v. le contraddittorie asserzioni di Dionys, IX, 63, e Liv., III, 4, relative al 290/464. Sulla autenticità di questo proconsolato, come degli altri di quest'epoca, v. i dubbi di Pais (*Storia di Roma*, I, 2, p. 618 n. 2).

427/327 Lex de bello Palaepolitanis indicendo. — Liv., VIII, 22, « ex auctoritate patrum, populus (c. centuriati) Palaepolitanis bellum fieri iussit ».

428/326 Lex Poetelia Papiria de nexis. — Liv. VIII, 28; Dionys, XVI, 5; Cic., *de rep.*, II, 34; *de Or.*, II, 63, 255; cf. Sall., *Catil.*, 33; Quintil., *Inst.*, *Or.*, VII, 3, 26; *Decl.*, 311; Gai, IV, 25; Plaut., *Asin.*, V, 2, 87; *Bacch.*, V, 2, 88. Rogata — secondo l'opinione più diffusa (Lange, *Röm. Alt.*, II, 69; Cuq., l. cit.; Pais ecc.) — dai consoli C. Poetelius Libo e L. Papirius Cursor, non si sa in quali comizi. Altri (Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 47; cf. Mommsen, *Röm. Forschungen*, II, 243) l'attribuiscono a C. Poetelius solo, dittatore nel 441/313, sulla base di un corrotto luogo di Varrone (*de l. lat.*, VII, 105: Popillius). Sul fatto che avrebbe provocato la legge v. le varie versioni in Liv., l. cit., Val. Max, VI, 1, 9; Suidas, v. Γάιος Δαιτόριος, I p. 1061 *Bernh.* Essa mitigò l'antica fierezza dell'esecuzione personale, stabilendo il principio: « pecuniae creditae bona debitoris non corpus obnoxium esse » (Liv., l. cit.), massima che fu

considerata l'inizio di una nuova era di libertà. Stabili che per l'avvenire i debitori non potessero essere tenuti « in nervo aut compedibus », tranne coloro « qui noxam meruissent » e che coloro i quali erano attualmente « nexi » fossero messi in libertà se « bonam copiam iurarent » (Varro, l. cit.). Sul significato del « bonam copiam iurare » (cf. *Tab. Heracl.*, lin. 113) regna controversia: per alcuni (Rudorff, op. cit., I, 47; II, 295; Huschke, *Nexum.* p. 137) = promessa di pagare (*Solvenseid*); per altri (Dirksen, *ad Tab. Heracl.*, II, 105) = dichiarazione di insolubilità (*Insolvenseid*); per altri (Mazzocchi, *Comm. ad Tab. Her.*, p. 431; Giraud in *Mém. de l'inst. de France*, V, 495) = promessa di lasciare a disposizione del creditore di proprio patrimonio (*Offenbarungseid*); la prima interpretazione sembra preferibile. La condizione dei debitori rimane peraltro dura anche in seguito (cf. Pais, *Storia di Roma*, I, 1, 282 seg.) giacché la vera esecuzione patrimoniale (*bonorum venditio*) è assai più tarda; e il *nexum* sussiste, per quanto con minore efficacia. Cf. Van Heusde, *De lege Poetelia Papiria*, Utrecht, 1842; Kleidenam, *Beiträge zur Kenntniss der lex Poetelia*, in *Festgabe für Dahn*, 1905, 2, pp. 1-31 (recens. Erman in *Zschr. d. Sav. Stift.*, XXVI (1905), p. 556). Secondo Kretschmar (*Zur Auslegung von Varro de l. l.*, 7, 105, in *Z.S.St.*, XXX (1909), 63) daterebbe dalla *lex Poetelia* il prevalere nella giurisprudenza del nuovo e più ristretto concetto di *nexum*.

428/326 Lex de bello Samnitibus indicendo. — Liv., VIII, 25; Dionys, XV, 10, 2, « iussu populi » certo delle centurie.

429/325 Lex de bello Vestinis indicendo. — Liv., VIII, 29, « ex auctoritate patrum populus (c. centuriati) iussit ».

431/323 Rogatio Flavia de Tusculanis. — Liv., VIII, 37, 8; Val. Max., IX, 10, 1; Plin., *N. H.*, VII, 43 (44), 136. Proposta dal trib. M. Flavius, per la punizione dei Tuscolani, che avevan prestato aiuto ai Privernates e ai Veliterni in una ribellione: si trattava forse di privarli della cittadinanza (cf. *L. Antistia*). Fu respinta da tutte le tribù tranne una (Pollia), la quale avrebbe votato « *puberes verberatos necari, coniuges liberosque sub corona lege belli venire* » — Cf. A. Schäfer, *Miszellen sur Röm. Geschichte in Comment. Philol. in honorem Th. Mommsen*, Berlin, 1877, p. 3.

435/319 Lex Antistia de Satricanis. — Liv., XXVI, 33; cf. IX, 16, 2. Plebiscito del trib. M. Antistius, per cui venne autorizzato il Senato a procedere alla punizione dei Satricani ribellatisi. Il Senato li privò dell'autonomia cittadina (v. Mommsen, *Droit public*, VI, I, 374; VII, 433).

436/318 Lex de quattuorviris iuridicundo creandis. Liv., IX, 20; cf. Fest. v. *praefecturae*, p. 233, M.; C. I. L. 1.º n. 637. Avrebbe istituito per la prima volta quattro prefetti per l'amministrazione della giustizia a Capua: è incerto se trattasi di un plebiscito (Lange, *Röm. Alt.*, II, 632): i *praefecti* furono eletti, probabilmente, nei comizi tributi presieduti dal pretore L. Furius. Però la espressione di Livio, l. cit., *legibus ab L. Furio praetore datis*, fa pensare a una *lex data* che designasse per tali *praefecti* l'ambito delle loro attribuzioni. Secondo Pais (*Storia di Roma*, I, 2, p. 622) si tratterebbe di un'anticipazione: i *praefecti i. d. Capuae* sarebbero stati istituiti solo dopo il 543/211.

436/318 Rogatio de foedere cum Samnilibus faciendo. — Liv., IX, 20, 30. Il Senato fece presentare al popolo la domanda di rinnovazione della lega

coi Sanniti: il popolo (incerto di quali comizi si tratti) la respinse.

440/314 Plebiscitum de quaestione coitionum? — In occasione di una congiura scoppiata a Capua fu eletto dittatore C. Maenius e fu istituita — pare — una *quaestio* (Liv., IX, 26): per il che Lange (*Röm. Alt.*, II, 637) e Willems (*Sénat*, II, 283) ritengono necessaria un'autorizzazione legislativa: ma nulla è sicuro.

436-442/318-312 Lex Ovinia de senatus lectione. — Fest. v. *praeteriti*, p. 246, M.; cf. Zonar, XII, 19, 7; Cic., *pro Cluent.*, 43, 121. Plebiscito di un tribuno Ovinus: trasferì dai consoli ai censori il compito della integrazione del Senato stabilendo « *ut ex omni ordine optimum quemque iurati [emendaz. comune: cf. Cic., l. cit.: il ms. ha curiati: altri lesse curiatim (v. Bloch, Les origines du Sénat romain, p. 290) o viritim (v. Bergk, Die lex Ovinia in Zschr. f. Alterthumswiss., 1848, p. 598)] in senatum legerent* ». I censori devono tener conto di tutti gli ex magistrati curuli, quando non vi siano difetti morali: essi acquistano anche il diritto di escluder dal senato, ma limitatamente al tempo d'esercizio della loro carica, e con deliberazione motivata (Mommsen, *Droit public*, VII, 53). La data è vivamente controversa: poichè è un plebiscito nell'interesse della nuova nobiltà plebea (v. Mommsen, *Droit public*, IV, 102, 1: contro Hofmann, *Röm. Senat*, p. 12) è certo posteriore alla *Lex Licinia* 387/367 e anche alla *Lex Publilia* 415/339, che ammise i plebei alla censura. Verosimilmente è posteriore al 435/319, nel quale anno i censori esclusero Mamercus Aemilius dalla tribù (« *tribu moverunt... aerarium fecerunt* » Liv., IV, 24, 7), ma non dal senato; e anteriore al 442/312, anno della celebre cen-

sura di Ap. Claudius, a cui si ricollega la prima *lectio senatus* (cf. Lydus *de magistr.*, I, 43, che chiama Appio Claudio il primo censore). P. Cornelius Rufinus è il primo che si conosca escluso dal Senato dai censori C. Fabricius e Q. Æmilius nel 478/276. Cf. Bergk, op. cit.; Boot, *Lex Opinia* in *Atti della R. Accad. di Scienze e Lettere di Amsterdam*, XI (1868), p. 28; Lange, *De plebiscitis Opinio et Atinio disputatio*, Lipsia, 1879; Willems, *Sénat*, I, 153 e 668; Herzog, *Gesch. und Syst.*, I, 260 e 881; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 357 seg. V. anche *Lex Atinia de trib. pl. in senatum legendis*.

- 443/311 Lex Atilia Marcia de tribunis militum senis denis a populo creandis.** — Liv., IX, 30, 3. Plebiscito dei trib. L. Atilius e C. Marcius; stabilì che dei ventiquattro tribuni militari sedici (e non più solo sei come dal 392/362) fossero creati dal popolo.
- 443/311 Lex Decia de duumviris navalibus.** — Liv., IX, 30, 3-4. Plebiscito del trib. M. Decius, attribuì al popolo la nomina dei due capi della flotta consolare (*II viri navales classis ornandae reficiendaeque causa*): cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 284. Livio accenna espressamente a un plebiscito: Lange (*Röm. Alt.*, II, 639) dubita che si tratti di una legge pretoria, o anche di un mero senatoconsulto.
- 448/306 Lex de bello Hernicis indicendo.** — Liv., IX, 43, « bellum iussum erat » (certo dai c. centuriati).
- 448/306 Lex de civitate Anagninis danda.** — Liv., IX, 43. Concesse agli abitanti di Anagni la *civitas sine suffragio*.
- 450/304 Lex (Papiria) de dedicatione templi araeve.** —

Liv., IX, 46, 7. Legge occasionata dalla dedizione del tempio della Concordia per opera di Cn. Flavius, edile curule, libertino, la quale spiacque al Senato: stabilì « ne quis templum aramve iniussu senatus aut tribunorum plebis partis maioris dedicaret ». Cicerone (*Pro domo*, 49, 127) cita una « vetus lex Papiria tribunicia quae vetat iniussu plebis aedes terram aram consecrari »: Willems (*Sénat*, 2, 309) ritiene trattarsi della medesima legge di cui Livio non enumererebbe tutte le clausole: è forse più probabile trattarsi di una legge posteriore che integrò la precedente (cf. Mommsen, *Droit publ.*, VII, 251; III, 530). V. anche Cic., *ad Att.*, IV, 2, 2; Plin., *N. H.* XXXIII, 1 (6) 19; Tertull., *adv. nat.*, 1, 10.

- 454/300 Lex de bello Aequis indicendo.** — Liv., IX, 45. Certo anche questa votata nei comizi centuriati.
- 454/300 Lex Valeria de provocatione.** — Liv., X, 9. Legge proposta — ai comizi centuriati? — dal console M. Valerius Corvus. Secondo la tradizione essa avrebbe confermato e integrato (cf. Lange, *Röm. Alt.*, II, 99) le due prececenti *leges Valeriae* sullo stesso argomento, vietando di uccidere o battere con verghe un cittadino romano senza avergli concesso l'esercizio della provocazione. In realtà la inefficace sanzione di questa legge (« *improbe factum* » Liv., I, cit.) la fa apparire come la più antica: è notevole che Sallustio (*Catil.*, 51, 39) nomina come la legge più antica in materia la *lex Porcia*, e Cicerone (*pro Rab. perd.*, 4, 12; *Catil.*, IV, 5, 10) menziona solo la *leges Porciae* e la *lex Sempronia*. Cf. spec. Pais, *Storia di Roma*, I, 2, 635, in nota; 735. Sulla dittatura e il consolato di M. Valerius cf. B. Bruno, *La terza guerra*

sannitica in *St. di Storia antica* pubbl. da G. Beloch, VI (1906), p. 5 seg.

454/300 Lex Ogulnia de auguribus et pontificibus. — Liv., X, 6. Plebiscito dei tribuni Q. e Cn. Ogulnius, approvato nonostante la viva opposizione dei patrizi che riuscirono a lungo ad ostacolarlo guadagnando l'*intercessio* di alcuni tribuni (Liv. X, 9). Esso aumentò il numero dei pontefici e degli auguri da quattro, secondo Livio (X, 6, 6; 9, 3) a otto e nove e stabilì che cinque auguri e quattro pontefici dovessero esser plebei. Poiché in seguito anche i pontefici si trovano in numero di nove (cf. Bardt, *Die Priester der vier grossen Collegien*, p. 8, 17, 32 etc.) si dubita se Livio erri, o se un nuovo posto siasi introdotto tra il 454/300 e il 536/218 in cui probabilmente si deferì l'elezione del Pf. Max. alle 17 tribù (Mommsen, *Droit. public*, III, 24, 1): Pais invece (*Storia di Roma*, I, 2, p. 575, n. 1) ritiene che auguri e pontefici fossero otto, patrizi e plebei *ex parte dimidia* (cf. Cic., *de dom.*, 14, 38). Se i posti non riservati ai plebei fossero esclusivi ai patrizi (Herzog, *Gesch. und Syst.*, I, 279) o liberi (Lange, *Röm. Alt.*, II, 97) è incerto: di fatto però furono sempre occupati da patrizi. Cf. anche Kittlitz, *De rerum auguralium post legem Ogulniam facta mutatione*, Liegnitz, 1858.

454/300 Lex de foedere cum Lucanis. — Liv., X, 12, 1; Dionys, XVII, 1, 3 Jacoby. Livio accenna solo al voto del Senato: Dionigi dice che fu approvato dal *θημος*: incerto se trattasi di comizi tributi o di *concilia plebis* (Lange, *Röm. Alt.*, II, 635).

456/298 Plebiscitum de lege solvendo Q. Fabio Rulliano (?). — Liv., X, 13, 9 narra che volendosi eleggere Q. Fabius a console per il 457/297, e ciò contra-

stando al plebiscito del 412/342 « ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet », i tribuni dichiararono che avrebbero proposto « uti legibus solveretur ». Q. Fabio fu eletto, e occorrerebbe dedurre che il plebiscito sia stato approvato: ma tra il 3.^o consolato di lui (446/308) e il 4.^o (457/297) passarono più di dieci anni: bisogna quindi, se si vuol tener ferma la narrazione di Livio, riferire la dispensa al suo 5.^o consolato (459/295): così Lange (*Röm. Alt.*, II, 641); o al 3.^o (446/308), due anni soli dopo il 2.^o del 454/310. Queste, e le altre frequenti infrazioni alla regola dei dieci anni danno buon argomento a chi ne pone in dubbio la esistenza fin da epoca così antica (v. anno 412/342).

456/298 Lex de bello Samnitibus indicendo. — Liv., X, 12, « patres censuerunt et populus (certo nei comizi centuriati) iussit ».

458/296 Plebiscitum de triumviris coloniae deducendae. Liv., X, 21, 9. Plebiscito che istituì come magistratura straordinaria i *IIIviri* per la deduzione di colonie « circa Vescinum et Falernum agrum » incaricando il pretore P. Sempronius di provvedere all'elezione, verosimilmente nei comizi tributi.

459/295 Lex Decia (?) de permutatione provinciarum. — Liv. X, 24. Proposta dal console P. Decius Mus ai comizi tributi, come protesta contro la decisione del Senato che voleva attribuire al console (patrizio) Q. Fabius Maximus la guerra in Etruria. Le tribù decisero in favore di Fabio. Livio stesso (X, 26) dubita della autenticità di questa legge: infatti risulta che i due consoli andarono entrambi in Etruria, mentre la guerra nel Samnium fu condotta da L. Volumnius come proconsole. Cf. Willems, *Sénat*, II, 531.

- 459/295 Plebiscitum de imperio L. Volumnio prorogando.** — Liv., X, 22, 9. Plebiscito previo senatoconsulto con cui si prorogò per un anno l'*imperium* a L. Volumnius.
- 461/293 Lex de bello Faliscis indicendo.** — Liv., X, 45, « ex auctoritate patrum iussu populi » (certo c. centuriati).
- 463/291 Lex de lege solvendo L. Postumio Megello?** — Lange (*Röm. Alt.*, II, 641), suppone che nella terza sua elezione al consolato (Liv., *Epit.*, 11) L. Postumius Megellus sia stato per legge dispensato dal plebiscito del 412/342: manca però ogni accenno testuale.
- 467/287 Rogatio (?) de aere alieno minuendo.** — Dio C. *fragm.*, 37, 2, lib. VIII, *Boiss.*; cf. Zon., VIII, 2, 1. Una proposta per la remissione dei debiti sarebbe stata avanzata dai tribuni poco prima della quarta secessione, ma avrebbe cozzato contro l'ostinata resistenza del Senato. Sul fram. di Dione v. Niebuhr, *Ergänzung des Inhalts eines wichtigen Fragments von Dio C.* in *Rh. Mus.*, II (1828), p. 588; e l'integrazione proposta da Boissevain, I, p. 110.
- 468/286 circa Lex Hortensia de plebiscitis.** — Liv., *Epit.*, 11; Dio C., fr. 37, 2, lib. VIII, *Boiss.*; Zonar., VIII, 2; Gell., XV, 27, 4; Plin., *NH.*, XVI, 10 (15), 37; Diodor. Sic., XXI, 18, 2; Gai., I, 3; l. 2, § 8, D., 1, 2; § 4, I, 1, 2. Proposta dal dittatore Q. Hortensius in seguito alla secessione della plebe sul Gianicolo, e votata in *aesculeto* (Plin., l. cit.), località incerta ma probabilmente fuori delle mura: quindi nei comizi centuriati (cf. Mommsen, *Droit public*, VI, I, 436, n. 4): ai c. tributivi la assegna invece Baviera (in *St. per Brugi*, p. 373), senza però addurre argomenti. Essa riconobbe in modo generale l'obbligatorietà dei plebisciti per tutto

il popolo (Gai., l. cit.: « ut plebiscita universum populum tenerent »; Plin., l. cit.: « ut quod plebs iussisset omnes quirites teneret »; Gell., l. cit.: « ut eo iure quod plebs statuisset omnes quirites tenerentur »). Si è d'accordo nel ritenere — conforme alla tradizione delle fonti giuridiche — che la completa *exaequatio* non data che da questa legge: la questione dell'autenticità e del contenuto delle due altre leggi (*Valeria Horatia* 305/449 e *Publilia* 415/339) rimane insoluta e forse — allo stato attuale delle fonti — insolubile. Quanto alla *lex V. H.* l'opinione del Mommsen (*Röm. Forsch.*, I, 154 sg.; cf. *Dr. publ.*, VI, I, 176 sg.) che la riferisce ai comizi tributivi ha in suo favore il fatto che appunto poco dopo si ha la prima menzione di essi (307 av. C. elezione dei questori; 305 *lex de agro coriolano*) ma vi osta il tenore delle fonti: Karlowa (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 118) congettura che la *lex V. H.* riconoscesse contemporaneamente la validità delle deliberazioni dei comizi tributivi per il popolo, e dei plebisciti per la plebe, e che gli annalisti abbiano confuso. Una volta ottenuto il consenso del senato pare (Mommsen, *Dr. publ.*, VI, I, 176, cf. Karlowa, I, 410) che la obbligatorietà generale dei plebisciti non sollevasse difficoltà, e questa antica necessità pare attestata da Appiano, *B. civ.*, I, 59, il quale dice avere Silla ripristinato un sistema antico quando richiese che i plebisciti fossero « ex senatus sententia ». Anche più dubbio è il nuovo passo fatto colla *lex P.*: secondo Soltau (*Gültigkeit der Plebiscite*, p. 149, cf. già Lange, *Röm. Alt.*, II, 54) essa avrebbe dato ai tribuni il diritto di convocare il senato per ottenerne il consenso: secondo altri invece (Karlowa, l. cit.) avrebbe abolito la necessità di questo assenso. Mommsen (*Röm. Forsch.*, I, 163), riferisce anche questa

ai comizi tributi, e dubita (*Dr. public*, VI, 1, 369) che essa possa aver regolato la loro convocazione per parte del pretore. Maschke (in *Z.S.St.*, VII (1886), p. 147) osserva che qualora la *auctoritas patrum* fosse anteriormente richiesta anche per i plebisciti, questa legge dovrebbe aver introdotto rispetto a questi la stessa modificazione che l'altra (*lex P. de patrum auctoritate*) rispetto ai comizi centuriati. La tendenza più radicale scorge in quelle due leggi delle anticipazioni: cf. Pacchioni, *Corso di D. Rom.*, I, 35, n. 1; Bonfante, *Storia del D. Rom.*, 175; E. Meyer (*Untersuchungen über Diodor's Römische Geschichte* in *Rh. Museum*, LXVII (1882), 652) ritiene che la *lex VH.* sia affatto leggendaria, mentre la *lex P.* non sarebbe che una variante della tradizione genuina: la *lex Hortensia* è la sola sicura (cf. anche Kipp, *Gesch. der Quellen*, p. 23; Bruns-Pernice-Lenel, *Gesch. und Quellen der Röm. Rechts*, p. 104). Sul tentativo di Baviera di limitarne la portata cf. Introd. c. 3, § 8. Su queste tre leggi e le questioni relative v. anche, in generale: Tophoff, *De lege Valeria Horatia, Publilia, Hortensia* (1852); Platschnick, *Die Centuriatgesetze von 305 und 415 a. u. C.* in *Zschr. für Öst. Gymn.*, XXI (1870), p. 497, e *Lex Hortensia, ibid.*, XXIII (1872), p. 241 sg.; M. Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, I, app. 1, p. 814 sg.; W. Soltau, *Die Gültigkeit der Plebiscite* (1884); A. De Marchi, *Sulle leggi che diedero validità legale ai plebisciti* in *Rendic. del R. Ist. Lomb.*, 1901, p. 616; F. E. Vassalli, *La plebe romana nella funzione legislativa* in *St. senesi*, XXIV (1907), p. 90 sg.; F. Tilman, *De la valeur légale des plebiscites*, in *Musée Belge*, 1906, p. 205 sg. Secondo Macrobio (*Sat.*, I, 16, 30) una *lex Hortensia*, che verosimilmente è da identificare con questa, stabilì « ut nundi-

nae fastae essent»: permise cioè al pretore di amministrare la giustizia in quei giorni, che divennero *dies fasti non comitiales*: ciò - pare - per comodità dei *rustici*. Da allora anche i *concilia plebis* sarebbero stati soggetti alle stesse regole, quanto al calendario, che i comizi. Cf. Lange, *Röm. Alt.*, II, 113 sg.

468/286? Lex Aquilia de damno. — Bruns, *Fontes*, 45. — Gai, III, 210-219; IV, 9; D. IX, 2; C. III, 35; I, IV, 3; cfr. Theoph., IV, 3, 15; Sch. anon. Basil., LX, 3, 1; Nov. XVIII, 8; Cic., *Brutus*, 34, 131; *pro Tull.*, 4, 9 e sg.; *pro Roscio C.*, 9; Isid., V, 15, 2. Plebiscito (l. 1, § 1, D., *h. t.*) di un Aquilius, *tr. pl.* La data è vivamente controversa. Tranne l'arbitraria assegnazione del Pighius (seg. da Baiter) al 572-3/182-1, la si attribuì costantemente in passato al 467-68/287-86 ossia dopo la terza secessione sul Gianicolo, in base a Theoph., l. c.; Girard (*Manuale*, p. 425, n. 2) reputa falsa tale collocazione, in quanto l'errore di Teofilo potrebbe derivare dal fatto che al 467/287 (*Lex Hortensia*) risale l'efficacia dei plebisciti, e si limita a ritenerla anteriore al 678/76 (Cic., *pro Tull.*, cit.); cfr. Mommsen, *Dr. pën.*, III, 146, n. 3; così anche Costa (*St. del D. Rom. priv.*, 319; però anteriore di molto): Pais (*St. di Roma*, 1, 2, 551, n. 3, cfr. 734) osserva che la sedizione di cui Teofilo può esser quella del 536/218 (Sall., *hist.*, fr. 1, 11; Liv., *fr. l.*, XX in *Hermes*, IV, 371) o del tempo dei Gracchi o di Saturnino; e tende a raccostarla alle formole aquiliane *de dolo malo*. Cuq (*Elenco*) e Pacchioni (*Corso di D. Rom.*, 1, 45, n. 2) tengono per una data antica (prima della 2.^a guerra punica), rilevando il carattere arcaico. La legge Aquilia — che sarebbe stata preceduta da altre leggi analoghe (l. 1, *pr.*, D., *h. t.*)

— regolò la materia della colpa extracontrattuale a cui diè il nome. Costava di tre capi: 1.^o punisce l'uccisione d'uno schiavo altrui o di un quadrupede *quae pecudum numero sit* con una pena pecuniaria a favore dell'*herus*, pari al maggior valore di esso nell'anno. Gai, III, 210; 2. D., *h. t.*; 2.^o (già desueto al tempo di Gaio) dà azione — per il valore attuale — per l'obbligazione verbale altrui che l'*adstipulator* ha estinto con *fraudolosa acceptilatio* (Gai, III, 215; cfr. l. 27, § 4, D., *h. t.*); 3.^o punisce gli altri danni (« si quis alteri damnum faxit quod ve usserit fregerit ruperit iniuria ») con multa pari al maggior valore della cosa nell'ultimo mese (Gai, III, 217, sg.; l. 27, § 5, D., *h. t.*). Il processo è un *iudicium publicum rei privatae* e l'azione è di quelle che *infittiatione duplantur* (Gai, III, 216; IV, 9). Cic., *Brut.*, 34, 131, parla di una *lex Aquilia de iustitia* che stabiliva una ammenda a favore dello Stato: i più l'identificano con questa (si riferirebbe forse allo scopo di assicurare l'esecuzione: Karl., *Röm. Rechtsgesch.*, II, 794): Mommsen (*Dr. pén.*, III, 146, n. 3) dubita trattarsi di legge diversa. V. Pernice, *Zur Lehre von den Sachbeschädigungen*, 1867; Grüber, *The roman law of damage to property*, 1886; Pacchioni, *A disputed point in the lex Aquilia* in *Law Quaterly Review*, 1888, n. 14; Castellari, *Lex Aquilia* in *Arch. Giur.*, XXII, 387; Ferrini, *La legittimazione attiva dell'A. l. Aquiliae* in *Riv. it. per le Sc. Giur.*, XII, 361; v. Thur, *Zur Schätzung des Schadens in der L. Aquilia*, 1892; cfr. Huvelin, *La notion de l'injuria dans le plus ancien droit romain* in *Mélanges Appleton* (1904), p. 131 seg.

473/281 *Lex (?) de bello cum Tarentinis differendo*. — Dionys, XIX, 6, 3, Jacoby. In seguito all'affronto

fatto dai Tarentini al legato romano Postumius, il Senato discusse a lungo se convenisse dichiarar subito la guerra, o attendere un'occasione più propizia, quando fossero finite le altre guerre in corso: prevalse questa opinione. Secondo Dionigi il popolo la ratificò (*καὶ ὁ δῆμος ἐπεκύρωσε τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ*): Lange (*Röm. Alt.*, II, 680) ammette una legge: ma essa è nel caso assolutamente inverosimile: probabilmente si tratta del solito errore di Dionigi di considerare ogni deliberazione del Senato come un *προβούλευμα*, a cui sussegue sempre la votazione popolare.

481/273 *Lex de donis regis Ptolemaei*. — Val. Max., IV, 3, 9; Dio. C., lib. X, fr. 41, *Boiss.*; Zonar, VIII, 6. Q. Fabius Gurgus, N. Fabius Pictor, A. Ogulnius ottennero licenza (« non solum patrum conscriptorum decreto, sed etiam populi permissu ») di tener per sé i doni ricevuti nella loro ambasceria al re Tolomeo Filadelfo, da essi previamente deposti nel pubblico erario. Sui rapporti di Tolomeo Filadelfo con Roma cf. Lehmann in *Klio*, 2 (1902).

484/270 *Lex de praesidio rheimino*. — Polyb., I, 7, 12; Val. Max., II, 7, 15; Liv., *Epit.*, 15; Dionys., XX, 4-5; Frontin., *Stratag.*, IV, 1, 38; Oros., IV, 3, 3 seg. La *legio campana*, inviata di guarnigione a Reggio, vi si ribellò. Presi e condotti a Roma i ribelli furono « iussu populi, virgis caesi et securi percussi ». Conf. un caso analogo di 270 disertori romani nel 540/214, « virgis in comitio caesi omnes et de saxo deiecti », Liv., XXIV, 20; v. Willems, *Sénat*, II, 286, n. 2.

485/269 *Lex Fabia Ogulnia?* — Ammessa da Lenormant (v. *as* in *Dict.* Daremberg), sulla base di Plin. N. H., XXXIII, 3, (13), 44; sarebbe dei consoli C. Fabius Pictor e Q. Ogulnius Gallus,

e avrebbe introdotto in Roma la monetazione d'argento. Cuq (*Elenco*) a ragione la nega; la innovazione è dovuta al Senato, non al popolo (Fest., pag. 347 M.).

487/267 Lex de quaestoribus octo creandis. — Liv., *Epit.*, 15; Lyd., *De Mag.*, I, 27; Tac., *Ann.*, XI, 22: elevò ad otto il numero dei questori. Lange (*Röm. Alt.*, II, 654) dubita che possa essere questa la *Lex Titia de provinciis quaestoribus* (Cic., *pro Mur.*, 8, 18; *in Vat.*, 5, 12; Sch. Bob., pag. 316 Or.).

488/266 Lex de deditioe Q. Fabii Apolloniatis. — Val. Max., VI, 6, 5; Dio C., *lib.*, X, fr. 42 *Boiss.*; Zonar., VIII, 7; Liv., *Epit.*, 15. Si consegnò Q. Fabio agli Apolloniates (colonia di Corinto sullo Ionio) perchè aveva offeso alcuni loro legati: verosimilmente si tratta di deliberazione popolare. Gli Apolloniates lo rilasciarono incolume.

489/265 Lex de censura non iteranda. — Liv., XXIII, 23; *Epit.*, 16; Plut., *Cor.*, I; Val. Max., IV, I, 3; cfr., C., I, L, I, n. 1166: Fasti capit., *ad h. ann.* Forse un plebiscito, promosso — non certo rogato — dal censore C. Marcius Rutilus (cognominato poi Censorinus): vietò che alcuno potesse essere eletto censore per la seconda volta. Cfr. Mommsen, *Droit public*, II, 173, 2.

490/264 Lex de bello Carthaginiensibus indicendo. — Polyb., I, 11, 3: è la dichiarazione della prima guerra punica: e la più antica *lex de bello indicendo* che sia esteriormente attestata, al dire del Mommsen (*Droit public*, VI, I, 391, 2). È certamente dei c. centuriati: è dubbio se sia o no a distinguersi dalla seguente.

490/264 Lex de auxilio Mamertinis praebendo. — Polyb., I, 11, 3. Autorizzò il console A. Claudius a pre-

star aiuto ai Mamertini contro i Cartaginesi (κυρωθέντος τοῦ δόγματος ὑπὸ τοῦ δήμου): l'Epitomatore di Livio (16) accenna solo al Senato.

491/263 Lex de foedere cum Hierone faciendo. — Polyb., I, 17, 1: autorizzò l'alleanza con Gerone (προσδεξαμένου τοῦ δήμου, καὶ κυρώσαντος τὰς πρὸς τὸν Ἱέρωνα διαλύσεις...).

501/253 Lex (?) de ora maritima tutanda. — Zonar., VIII, 14, 6; Eutrop., II, 23; cfr. App., *Sicil.*, I. In seguito ai danni subiti dalla flotta, fu deciso di limitare le forze marittime alla difesa delle coste italiane (con sessanta navi): secondo Zonara si tratterebbe di una legge: secondo Eutropio, forse con maggior probabilità, di un semplice senatoconsulto.

502/252 Plebiscitum de stipendio equitum. — Frontin., *Stratag.*, IV, 1, 22; cfr. Liv., XXV, 5; XXVII, 11; Val. Max., II, 7, 15. Sembra (poichè i testi son poco chiari e quello di Frontino lacunoso) aver confermato un senatoconsulto che, in seguito alla nota infitta dai censori a 400 equites che avevan disobbedito al console, decise non doversi pagar loro gli arretrati.

512/242 Lex de praetoribus duobus creandis? — Liv., *Epit.*, 19; Lyd., *de magistr.*, I, 38; 45; I, 2, § 28, D. 1, 2. Presupposta dal Lange (*Röm. Alt.*, I, 779; II, 654) per la istituzione del secondo pretore.

post **512/242 Lex Plaetoria de praetore urbano.** — Censorin., *de d. nat.*, 24, 3; Gell., III, 2, 4; Varro, *de l. lat.*, VI, 5; Plaut., *Epid.*, I, 1, 25; cf. Bruns, *Fontes*, p. 45; Riccobono, *Fontes*, p. 68. Plebiscito di un tribuno M. Plaetorius, stabilì che il pretore fosse assistito da due littori, ed esercitasse la *jurisdictio* fra i cittadini (« praetor urbanus qui nunc est quisque posthac fuat duo

lictos apud se habeto iusque inter cives dicitur»). La qualifica di *praetor urbanus* induce il Mommsen (*Droit public*, II, 15, n. 3) a ritenere questa legge posteriore all'istituzione del « praetor qui inter cives et peregrinos ius dicit » (512/242): secondo altri (Baiter in Orelli, *Onom. Tull. ad h. l.*; Cuq, *Elenco*, cf. Gaddi, *Cronologia*) sarebbe da attribuirsi all'origine stessa della pretura: Lange (*Röm. Alt.*, II, 654) la pone dopo il 527/227.

post 513/241 *Lex Appuleia de sponsu.* — Gai, III, 122. Legge (o probabilmente plebiscito) di incerta data che stabilì fra *sponsores* e *fideipromissores* di un medesimo debitore una specie di società, accordando un regresso verso gli altri a chi pagò più della sua quota. Essa (Gai., I, c.) si applica ai cittadini anche nelle provincie, e par quindi posteriore al 513/241 (istitut. della prima provincia, la Sicilia), e non può quindi attribuirsi (Lange, *Röm. Alt.*, II, 621; Schulin, *Lehrb. der Gesch. des R. Rechts*, p. 351) al 363/391 (Liv., V, 32): d'altra parte pare anteriore — probabilmente di poco — alla *Lex Furia* (Gai., I, cit.). L'opinione comune la pone nel sesto secolo. Appleton (*Les lois romaines sur le cautionnement* in *Zschr. der Sav. Stift.*, XXVI (1905), p. 1-48) al 651/103, tribunato di L. Appuleius Saturninus: tra la 1.^a e la 2.^a guerra punica E. Lévy, *Sponsio, fidepromissio, fideiussio*, Berlino, 1907, cf. Wenger in *Z. d. Sav. Stift.*, XXVIII (1907) p. 487. V. più largamente *Lex Furia de sponsu.* Ai *fideiussores* sembra che la disposizione della *Lex Appuleia* non si sia applicata (l. 39, D. XLVI, 1).

513/241 *Lex de lege solvendo L. Caecilio Metello.* — Polyb., VI, 16, 3; Plin., *N. H.*, VII, 43 (45), 141. Concesse a C. Metello, rimasto cieco

in seguito all'incendio del tempio di Vesta (v. anche Liv., *Epit.*, 19) di recarsi al Senato in cocchio. Cf. Wende, *De Caeciliis Metellis*, Bonn 1875. Sulla tarda origine della leggenda che Metello fosse rimasto ucciso per aver veduto il *Palladium* (prima menzione in Seneca *Contr.*, IV, 2) v. O. Leuze, *Metellus Caecatus* in *Philologus*, LXIV (1905), p. 95-115.

513/241 *Lex de pace cum Carthaginiensibus facienda.* — Liv., *Epit.*, 19; Polyb., I, 62-63; cf. III, 21; 27 e seg.; Zonar., VIII, 17. Confermò la pace fatta da L. Lutatius Catulus coi Cartaginesi. V. Meltzer, *De pace anno U. C. 513 inter Romanos Poenosque constituta*, Dresda, 1884.

518/236 *Lex (?) de deditione M. Claudii Gliciae (?)* — Dio C., lib. XII, fr. 45, *Boiss.*, Val Max., VI, 3, 3; Zonar., VIII, 18, 8. M. Claudius Glicia (forse legato del cos. L. Licinius Varus) per aver fatto guerra ai Liguri dopo che con essi era stata concluso un trattato, fu consegnato ad essi, indi, non volendolo questi ricevere, fu mandato in esilio. Le fonti non accennano a deliberazione comiziale: Willems (*Sénat.*, II, 467, n. 2) pensa a una ratifica popolare del relativo senatoconsulto: ratifica non formalmente necessaria: cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 1, 387.

526/228 *Lex de bello illyricis indicendo.* — Zonar., VIII, 19; cf. Dio C., *lib.*, XII, fr. 49 *Boiss.* I Romani dichiararono la guerra (certo nei c. centuriati) agli abitanti di Issa, l'odierna isola di Lissa.

526/228 *Lex Flaminia de agro piceno et gallico viritim dividendo.* — Cic., *Brut.*, 14, 57; *de Sen.*, 4, 11; *de inv.*, II, 17, 52; *Acad. prior.*, 2, 13; *de leg.*, III, 8, 20; Polyb., II, 21, 7-8; Val. Max., V, 4, 5; cf. Cato., *orig.*, II, 10 (lordan, p. 10) Varro, *de re rust.*, I, 2, 7. Plebiscito del tribuno C.,

Flaminius: secondo Cicerone (*de sen.*, I. cit.), sotto il consolato di Q. Fabius Maximus e Sp. Carvilius, 526/228; secondo Polibio (I. cit.) sotto il consolato di M. Æmilius Lepidus, 522/232 (così Mommsen in C. I. L., I, p. 88). La proposta fu osteggiata dal Senato che minacciò la nomina di un dittatore e ridusse persino (Val. Max., I. cit.) il padre del tribuno a strapparla dai rostri. Ma il plebiscito — col quale si assegnavano il territorio piceno e gallico (presso Rimini) ai cittadini più poveri in quote virili — passò (Cato., I. cit.). Nel 534/220 lo stesso Flaminius, fatto censore, costruì la via Flaminia da Roma ad Ariminum.

527/227 Lex de creandis praetoribus quatuor. — Liv., *Epit.*, 20; cf. I. 2, § 32, D., 1, 2. Deve presupporci per l'istituzione di due nuovi pretori per le provincie di Sicilia e di Sardegna. Lange, (I, 781; 784; II, 152, 654) opina sia da identificarsi colla *Lex Plaetoria* che assegnò due littori al pretore urbano: Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 841) la identifica, con molto ardimento, colla *Lex Titia* che ai presidi delle provincie affidò la *datio tutoris* (vedi).

531/223 Plebiscitum de triumpho C. Flamini. — Acta triumph. cap., *ad ann.*, 531 (C. I. L. I. p. 458); Liv., XXI, 63, 2; Plut., *Marcell.*, 4, 5; Zonar., VIII, 20, 7. Una deliberazione del *concilium plebis* (cf. Zon., I. cit., τὸ πλῆθος: inesatto Plut., I. cit., ὁ δήμος) concesse a Flaminio, vincitore degli Insubri, il trionfo negatogli dal Senato per la sua inobbedienza.

462-535/292-219? Lex Maenia de patrum auctoritate. — Cic., *Brut.*, 14, 55; *pro Planc.*, 3, 8. Legge di incerto autore e data: Niebuhr (*Röm. Gesch.*, III, 494) la attribuisce al Maenius che fu dittatore nel 440/314 e poi nel 467/287: Lange (*Röm.*

Alt., II, 116) la crede un plebiscito, contemporaneo della *Lex Hortensia*: si può ritenere sicuro col Mommsen (*Röm. Forsch.*, I, 242; *Droit public*, VII, 242, n. 3) che appartiene al periodo 462-535 di cui ci mancano gli annali di Livio il quale certo non poteva tacerne. Essa stabilì che l'*auctoritas patrum* dovesse precedere e non più seguire le operazioni elettorali: estendendo così ai comizi elettorali quello che la *Lex Publilia* 415/339 avrebbe stabilito per le rogazioni legislative. È infondata la identificazione colla *Lex Maenia de die instauratio* (v. a. 416/338?); cf. Mommsen, op. cit.; Willems, *Sénat*, II, 70 seg.; Pantaleoni, *L'auctoritas patrum nei primi quattro secoli di Roma*, in *Arch. giur.*, XXIX, p. 194.

ante 536/218? Lex de notis censoriis? — Supposta dal Lange (*Röm. Alt.*, II, 188) sulla base di Liv., XXXIX, 42; cf. XXVII, 34-35: avrebbe — nell'interesse della *nobilitas* — limitata la libertà dei censori nell'escludere dal Senato gli indegni. Altrove (II, 361) avanza l'ipotesi che questa disposizione fosse contenuta nella *lex Atinia de tribunis plebis in senatum legendis*.

536/218 Lex de bello Carthaginiensibus indicendo. — Liv., XXI, 17, 4 « *latum ad populum* » (c. centuriati): è la dichiarazione della 2.^a guerra punica.

536/218? Lex Claudia [Flaminia] de senatoribus. — Liv., XXI, 63, 2; cf. Cic., *Verr.*, II, V, 18, 45. Plebiscito del trib. Q. Claudius, sostenuto, contro la opposizione del Senato, da C. Flaminio (*cos. des.*) 536/218: secondo Gaddi sarebbe del 530/224, in cui pure Flaminio era *cos. des.*). Limitò assai la capacità dei senatori e dei figli di senatori ad esercitare il commercio marittimo (« ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam CCC amphorarum es-

set, haberet », Liv., l. cit.); cf. Willems, *Sénat.*, I, 202; Cuq, *Instit. jurid.*, I, 503, n. 1. — Fu abolita dalla *Lex Julia repetundarum* (l. 3, D. 50, 5).

537/217 Plebiscitum de lege solvendis consularibus. — Liv., XXVII, 6, 7, cf. XXII, 35. Per le necessità militari della 2.^a guerra punica dispensò tutti i *consulares*, finchè durasse la guerra, del plebiscito del 412/342 che ne vietava la rielezione entro dieci anni.

537/217 Lex Flaminia minus solvendi? — Fest., v. *Sesterti nota*, p. 347, M.; cf. Plin., *N. H.*, XXXIII, 3 (13) 45. — Sarebbe stata proposta dal cos. C. Flaminius, e avrebbe stabilito, per il deprezzamento della moneta di rame, il valore di 1 denaro d'argento equivalere a 16 assi di rame, che corrispondono così a 10 degli antichi, realizzando un vantaggio sia per lo Stato che pei creditori (Lange, *Röm. Alt.*, II, 167, 674; Böchk, *Metrolologische Untersuchungen*, p. 472). Il nome riposa in una restituzione congetturale del testo lacunoso di Festo (... *lege Fla]minia minus solvendi...*): Willems, *Sénat*, II, 438, n. 3; 449, n. 1) combatte questa ipotesi perchè Plin., l. c., riferisce la riforma alla dittatura di Q. Fabius Maximus, e perchè C. Flaminius non rimase neppur un giorno in Roma durante il suo consolato (Liv., XXI, 63; XXII, 6; cf. al riguardo Tartara, *Osservaz. di Storia romana*, in *Atti della R. Accad. dei Lincei*, s. III. cl., *scienze morali e stor.*, vol. V (1880), p. 239), e restituisce il testo « *parte d]imidia minus solvendi* ». — V. anche Mommsen, *Münzwesen*, p. 379, n. 39.

537/217 Rogatio de vere sacro vovendo. — Liv., XXII, 10, 2. Avendo i pontefici dichiarato non potersi votare il *ver sacrum iniussu populi*, fu portata

al popolo la rogazione di cui Livio, l. cit., riporta la formola: « Velitis iubeatisne hoc sic fieri. Si res populi romani quiritium ad quinquennium proximum sicut velim eam salva hisce duellis... datum donum duit populus romanus quiritium quod ver attulerit ex suillo ovillo caprillo [bovillo] grege quaeque profana erunt lovi fieri ex qua die senatus populusque iusserit qui facet quando volet quaque lege volet facito ». — Cf. Mommsen, *Droit publ.*, VI, 388; VII, 260. Non appar chiaro dal testo da chi la rogazione sia stata fatta: forse dal pretore M. Aemilius, in seguito a parere dato dai pontefici.

537/217 Lex de prodicatore creando. — Liv., XXII, 8, 6. Nell'assenza dei consoli che soli potevano *dictatorem dicere* il popolo (nei comizi tributi diretti da un pretore? Cf. Lange, *Röm. Alt.*, II, 710) creò prodittatore Q. Fabio Massimo, e *Magister equitum* fu eletto M. Minucio Rufo.

537/217 Rogatio de imperio Q. Fabio Maximo dictatoris abrogando. — Liv., XXII, 25, 10. Del tribuno M. Metilius (a torto Liv., l. cit., M. Metellus) mirava a far deporre il dittatore: non passò, e si addivenne alla legge « de aequando magistri equitum et dictatoris iure ».

537/217 Lex Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure. — Liv., XXII, 25-26; Val. Max., V, 2, 4; cf. Cic., *de leg.*, III, 3, 9; Polyb., III, 103, 4; Zonar., VIII, 26; Dio C., *lib.*, XIV, *fr.* 57, 16, *Boiss*; Plutarc. *Fab.*, 9, 3; Auctor, *de vir. ill.*, 43. — Plebiscito del trib. M. Metilius: con cui, fallita l'anteriore proposta di abrogare l'*imperium* a Q. Fabius Maximus dittatore, si stabilì che il *magister equitum* e il *dictator* avessero una *par potestas*. Probabilmente influi sulla decadenza dell'istituto della dittatura: infatti dopo il 552/202 dict. C. Servilius Geminus [Liv.,

XXX, 39] non vi son più dittatori fino a Silla, la cui dittatura del resto è affatto anormale. Mommsen (*Droit public*, III, 169) ritiene che Minucius fosse realmente eletto dittatore al pari di Fabius: cfr. Polyb., l. cit.; C. I, L. I, p. 556.

537/217? Lex Metilia de fullonibus. — Plin., *N. H.*, XXXV, 17 (57) 197. Probabilmente plebiscito del trib. M. Metilius (Liv., XXII, 25, M. Metilius?) contro il lusso degli abiti, con norme sui procedimenti tecnici da impiegarsi dai *fullones*, e relative sanzioni penali. Plinio, l. cit., si riferisce alla censura di C. Flaminius e L. Aemilius 534/220 e Borghesi (*Oeuvres*, I, 315) ammette in quell'anno un trib. Metilius: forse è più probabile che nel 217 si sia trasformato in plebiscito un provvedimento censorio precedente: così Willems (*Sénat*, I, 343): l'espressione di Plinio (« censores... dedere ad populum ferendam ») è a ogni modo infelice.

538/216 Lex de predictatore creando. — Liv. XXIII, 22. Secondo Willems (*Sénat*, I, 285; cf. Gaddi, *Cronolog. ad h. l.*) il Senato consulto che ordinò la nomina in via straordinaria di un dittatore *qui senatum legeret* deve essere stato autorizzato da una legge di cui però Livio non fa menzione. Fu scelto M. Fabius Buteo.

538/216 Lex Minucia de triumviris mensariis. — Liv., XXIII, 21, 6; XXII, 60, 4; XXIV, 18, 12; XXVI, 36, 8. Plebiscito (probabilmente *ex Senatusconsulto*) del trib. M. Minucius Rufus, per l'istituzione di tre magistrati straordinari (furon eletti L. Aemilius Papus, M. Atilius Regulus, e L. Scribonius Libo tribuno della plebe). Sul compito di questi *IIIviri mensarii*, eletti *propter penuriam argenti*, si disputa: Lange (*Röm. Alt.*, II, 173, 693) li crede destinati a rafforzare, con prestiti fatti dallo Stato, il credito privato: Mom-

msen (*Droit public*, IV, 355, 2) ritiene ciò impossibile, date le condizioni dell'erario, e crede fossero incaricati di provveder al riscatto dei prigionieri (cfr. Liv., XXII, 61); v. anche Willems, *Sénat*, II, 455.

539/215 Lex de imperio proconsulari M. Marcelli. — Liv., XXIII, 30, 19. Concesse a M. Claudius Marcellus, pretore, la *prorogatio imperii* col titolo di pro console: unico caso in questo periodo.

539/215 Lex Sempronia de duoviris aedi dedicandae. — Liv., XXIII, 30, 14. Proposta, per decreto del Senato, dal console Ti. Sempronius Gracchus appena entrato in carica, in occasione della *dedicatio* del tempio di Venus Erycina. Uno dei *IIviri* fu Q. Fabius Maximus.

539/215 Lex de civitate equitum Campanorum. — Liv., XXIII, 31, 10. Concesse la cittadinanza romana a trecento *equites* campani, per le benemerenze acquistatesi col servizio militare in Sicilia. Cfr. per l'anno 415/319, Liv., VIII, 11, 6 (Herzog, *Gesch. und System.*, I, p. 988).

539/215 Plebiscitum (?) ut servi publice emerantur. — Val Max., VII, 6, 1. Il senato, su proposta del console Ti. Sempronius Gracchus, decise l'acquisto di schiavi per la guerra, « eaque de re per tribunos plebis apud populum (?) lata rogatione, tres creati sunt viri qui IV et XX millia servorum comparaverunt ». Willems (*Sénat*, 2, 637) nota esser questo un caso unico (è dopo la rotta di Canne) perchè di regola all'acquisto di schiavi basta la autorizzazione del Senato (cfr. Liv., XXII, 61; XXIV, 18; Val. Max., V, 6, 8): veramente anche qui l'intervento del popolo è attestato solo per la designazione dei *IIIviri*. A questo acquisto di schiavi accenna anche Livio (XXXIV, 6, 12) come una delle

misure straordinarie occasionate dalla guerra annibalica, ma lascia oscuro (cfr. § 17) se riferirla a un SC. o a una legge. Gli schiavi acquistati furono nel 540/214 ricompensati colla cittadinanza romana (Liv., XXIV, 16; XXV, 6) e organizzati in due *legiones colonum* (« volones quia sponte hoc voluerunt appellati »: così Macrob., *Sat.*, I, 11, 30).

539/215 Lex Oppia sumptuaria. — Liv., XXXIV, 1-8; Tacit., *Ann.*, III, 33-34; Val. Max., IX, 1, 3; Gell., X, 23; XVII, 6 (Cato); Oros., IV, 20, 14; Zonar., IX, 17, 1; Auctor., *de vir. ill.*, 47. Plebiscito del trib. C. Oppius contro il lusso delle donne: vietò di portare vesti di più colori (cf. l. 32, §§ 6-7, D. 34, 2) e ornamenti d'oro d'oltre mezza libbra di peso: vietò pure in città l'uso di cocchi a due cavalli. Fu abrogata vent'anni dopo dalla *L. Valeria Fundania*.

540/214 Lex de imperio prorogando? — Fest., v. *triginta*, p. 352, M, integrato da Mommsen (*Röm. Forsch.*, II, 407) « transit ipso iure imperium nec [jex curiata fertur quod Hanni]bal in locis vicinis] Romae cum esset nec ex praesidi[is tuto decedi posset] Q. Fabius Maximus Verruc[ossus et M. Claudius Mar]cellus cos. facere instituerunt ». Una legge avrebbe stabilito che per la *prorogatio imperii* non occorresse rinnovare la *lex curiata*, la quale avrebbe richiesto la presenza del magistrato. Fabio era stato cos. l'anno prima, e a Marcello era stato conferito l'anno prima un *imperium proconsulare* (cf. Mommsen, *Die l. curiata de imperio*, in *Rh. M.*, N. F., XIII (1858), p. 565). Karlowa (in *Festgabe für Imm. Bekker*, 1899, p. 76) osserva in contrario che i due eletti avevan già l'*imperium consulare* subito dopo la elezione e che, non essendo la *lex curiata* quella che trasferi-

sce l'*imperium*, non si può parlare di un *transire ipso iure* che ne tenga luogo: che se l'*imperium* di Marcello fosse una continuazione del precedente, sarebbe semplicemente proconsolare e non consolare; che finalmente a un *transire ipso iure* mal si conviene l'espressione *facere instituerunt*. Secondo Karlowa, i consoli avrebber mandato a Roma per iscritto l'ordine di convocazione delle curie e la rogazione: ed egli integra il testo: « transmittendo [jex curiata fertur, etc. ».

542/212 Lex Carvilia de exilio M. Postumii Pyrgensis. — Liv., XXV, 4, 9, Plebiscito dei tribuni Sp. e L. Carvilius: la plebe sancì che se Postumio (un appaltatore delle gabelle, sottoposto ad accusa capitale per attentato alla libertà di voto) non si fosse presentato al primo di maggio, « videri eum in exilio esse, bonaque eius venire, ipsi aqua et igni placere interdici ». Cf. per questo e i casi analoghi (Liv., III, 13, 9; III, 58, 10; XXVI, 3, 12) Mommsen, *Dr. pén.*, I, 82, n. 1.

542/212 Plebiscitum de dilectu militum. — Liv., XXV, 5, 8, stabilì (in occasione della istituzione di due straordinarie commissioni di leva) « ex senatusconsulto, ut qui minores XVII annis sacramento dixissent, iis perinde stipendia procederent ac si XVII annorum aut maiores milites facti essent ».

542/212 Plebiscitum de quinqueviris et triumviris. — Liv., XXV, 7, 5. Approvò, *ex senatusconsulto*, l'istituzione di *Viri sacris conquirendis donisque persignandis* (inventario dei mobili serventi al culto) — *IIIviri aedibus reficiendis* (per restaurare il tempio della Fortuna e della Mater Ma-

tuta). Questi magistrati furono eletti nei comizi tributi presieduti dal pretore urbano.

543/211 Plebiscitum de imperio in Hispania (?). — Liv., XXVI, 2, 5. Il senato decise « agendum cum tribunis plebis esse ut primo quoque tempore ad plebem ferrent quem cum imperio mitti placeret in Hispaniam.... Ea res cum tribunis acta promulgataque est ». Livio non riferisce l'esito del plebiscito: ma (XXVI, 18) descrive i comizi (centuriati) tenuti « pro consule creando in Hispaniam » ai quali dapprima non si presentò nessun candidato: da ultimo si fece innanzi il giovane Scipione che fu eletto a unanimità (« omnes non centuriae modo sed etiam homines P. Scipioni imperium in Hispania esse iusserunt »). La menzione dei c. centuriati è dal Lange reputata erronea.

543/211 Plebiscitum de exilio Cn. Fulvii Flacci. — Liv., XXVI, 3, 12; Val. Max. II, 8, 3; Cn. Fulvius, per sfuggire al giudizio capitale, si rifugiò a Tarquinii: la plebe decise « ut ei iustum exilium esset ». V. retro all'anno 542/212 il caso analogo di M. Postumio. In entrambi non si tratta veramente di una diretta irrogazione di pena, quanto piuttosto di un riconoscimento e conferma della sanzione penale previamente inflitta dal magistrato: perciò sembrano doversi escludere dal concetto di *privilegium*: cf. Legras in *N. R. H.*, 1908, p. 598.

543/211 Plebiscitum (?) de imperio Q. Fulvii. — Liv., XXVI, 9-10. Nelle distrette della guerra si decise che il proconsole Q. Fulvius avesse un *imperium* pari a quello dei consoli, per poter assumere il comando in Roma, in caso di bisogno. Livio parla solo di un senatoconsulto: Lange (*Röm. Alt.*, II, 710) suppone un plebiscito (*de imperio consularium*) di portata generale,

in quanto si sarebbe riferito a tutti gli ex-dittatori, consoli o censori.

543/211 Plebiscitum (?) de civitate Sosidi et Merico danda. — Liv., XXVI, 21, 11. Lo si ritiene promosso dai tribuni *ex Senatusconsulto*, per premiare lo spagnolo Merico e il siracusano Sosida conferendo loro la cittadinanza romana, e inoltre cinquecento iugeri di terreno.

543/211 Plebiscitum de ovatione M. Claudii Marcelli. — Liv., XXVI, 21, 5. È il primo esempio (plebiscito *ex auctoritate senatus*) in cui si protrasse a un proconsole l'*imperium* per il giorno « quo urbem ovans iniret ».

544/210 Plebiscitum de civitate Mutini danda. — Liv., XXVII, 5, 7; Ascon., p. 13. Plebiscito (« ex auctoritate patrum ») per premiare quel Cartaginese col conferirgli la cittadinanza romana: oltre a ciò gli si donò una casa e una somma di denaro (Ascon., l. cit.).

544/210 Lex Atilia de dediticiis. — Liv., XXVI, 33, 12. Plebiscito del trib. L. Atilius, proposto « ex auctoritate senatus »: si trattava di autorizzare il senato alla punizione dei Campani ribelli (cf. Liv., XXVI, 16; XXXI, 29; XXXIX, 37; Cic., *de l. agr.*, II, 32; Zonar., IX, 6): la plebe decise: « quod senatus iuratus maxima pars censeat qui adsint, id volumus iubemusque », Livio riporta le parole della *rogatio* (« ...de iis rebus quid fieri velitis vos rogo quirites ») in una forma affatto inconcepibile, dati il sistema romano della *promulgatio* e il modo della votazione: la *rogatio* doveva senza dubbio consistere nella proposta di rimettere la cosa al Senato (p. es. « velitis iubeatis quirites quod senatus iuratus maxima pars censeat... id ratum », ecc.) e la risposta della plebe non potè

essere se non la solita formola dell'accettazione (*uti rogas*).

544/210 Plebiscitum de dictatore creando. — Liv., XXVII, 5, 16-17. Il Senato, su proposta del trib. M. Lucretius, decretò che il console, o il pretore, o i tribuni interrogassero il popolo per la scelta del dittatore. Il console non volle proporre la *rogatio* e ne fece divieto al pretore. Allora « tribuni plebis rogarunt plebesque scivit ut Q. Fulvius, qui tunc ad Capuam erat, dictator diceretur ». Procedimento affatto anomalo, come non pochi altri di questo periodo.

544/210 Plebiscitum de agro romano. — Liv., XXVII, 11, 8. Regolò l'appalto censorio dell'*ager campanus*; fu « latum ex auctoritate patrum ».

545/209 Rogatio Publicia de imperio M. Claudio Marcello abrogando. — Liv., XXVII, 20-21; Plut., *Marc.*, 27. Proposta ai *concilia plebis* dal trib. C. Publicius Bibulus, fu respinta.

545/209? Lex Publicia de cereis. — Macrob., *Sat.*, 1, 7, 33. Plebiscito di un tribuno Publicius che limitò l'uso dei doni da farsi dai clienti nell'occasione dei Saturnalia, restringendolo ai *cerei* [*non nisi cerei ditioribus missitarentur*]. Si suole attribuirlo al trib. C. Publicius Bibulus a. 545/209; e veramente la legge è coeva alla *Lex Cinciu*, probabilmente un po' anteriore (Mitteis, *Röm. Privatrecht*, 1, 154, n. 9; in senso contrario Girard, *Manuale*, 955, n. 4), e ispirata agli stessi fini; forse, come quella, *lex imperfecta* (Senn, *Leges perfectae*, etc., p. 52). Cfr. M. Voigt, *Ueber die Clientes und Libertinität*, p. 175; Cuq, *Instit. juridiques des Rom.*, 1, 557, 2.

545/209? Lex Fabia de plagiaris. — Cic., *pro Rab. perd.*, 3, 8; Apul., *Metam.*, VIII, 24; Coll. XIV,

2 e 3; D. XLVIII, 15; C. Th., IX, 18; C. IX, 20; § 10, I, IV, 18 (*Cornelia?*). Legge di data ed autore incerto: molti, seguendo Voigt (*Ueber die Lex Fabia de plagiaris* in *Bericht. der Kön. Sächs. Gesell. d. Wiss.*, XXXVII (1885), p. 319 sg.) la assegnano a Q. Fabius Verrucosus console 545/209; Rudorff (*R.R.gesch.*, 1, 91) e Lange (*Röm. Alt.*, II, 663) dubitativamente a Q. Fabius Labeo, console 571/183; Wlassak (*Röm. Proceßgesetze*, II, 167) al VI o VII secolo; Mommsen (*Dr. pën.*, III, 90) la crede posteriore alla guerra sociale; per il tempo delle guerre civili cfr. Pauly Wissowa, 6, 1743, voce. Fabius, n. 2. Voigt si appoggia specialmente a Plauto, *Mere.*, 657 sg.: v. contro Vissering (*Quaestiones plautinae*, II, 46). Essa vieta la dolosa usurpazione di diritti dominicali su un cittadino romano o sul liberto di un romano, di condizione latina e dediticia (da ciò Mommsen, l. cit. argomenta la recente data della legge) e il sequestro di uno schiavo altrui e l'istigazione alla fuga: forse anche aveva norme sulle ricerche dei fuggitivi, completate da posteriori senatoconsulti (cfr. 1, § 2, D., XI, 4, *Modesto consule*). La pena era una multa di *L. millia aeris*: se del *plagium* era colpevole un *servus*, la multa gravava sul *dominus* (se consapevole) e il servo non poteva per dieci anni venir manomesso). Nella tarda età imperiale (l. 7, D., *h. t.*, Hermogenianus) si applicarono al *plagium* le usuali pene criminali (*specie in metalla*).

522-545/232-209? Lex de tribunis et aedilibus plebis creandis? — Dovrebbe presupporre in base a Liv., XXX, 19, 9 (v. anno 551/203) cfr. XXVII, 21 ed avrebbe vietato l'elezione a tribuni o edili plebei di coloro il cui padre o avo avesse coperto cariche curuli e fosse ancora vivente: a danno quindi degli appartenenti alla *nobilitas*

essere se non la solita formola dell'accettazione (*uti rogas*).

544/210 Plebiscitum de dictatore creando. — Liv., XXVII, 5, 16-17. Il Senato, su proposta del trib. M. Lucretius, decretò che il console, o il pretore, o i tribuni interrogassero il popolo per la scelta del dittatore. Il console non volle proporre la *rogatio* e ne fece divieto al pretore. Allora « tribuni plebis rogarunt plebesque scivit ut Q. Fulvius, qui tunc ad Capuam erat, dictator diceretur ». Procedimento affatto anomalo, come non pochi altri di questo periodo.

544/210 Plebiscitum de agro romano. — Liv., XXVII, 11, 8. Regolò l'appalto censorio dell'*ager campanus*; fu « latum ex auctoritate patrum ».

545/209 Rogatio Publicia de imperio M. Claudio Marcello abrogando. — Liv., XXVII, 20-21; Plut., *Marc.*, 27. Proposta ai *concilia plebis* dal trib. C. Publicius Bibulus, fu respinta.

545/209? Lex Publicia de cereis. — Macrob., *Sat.*, 1, 7, 33. Plebiscito di un tribuno Publicius che limitò l'uso dei doni da farsi dai clienti nell'occasione dei Saturnalia, restringendolo ai *cerei* [*non nisi cerei ditioribus missitarentur*]. Si suole attribuirlo al trib. C. Publicius Bibulus a. 545/209; e veramente la legge è coeva alla *Lex Cincius*, probabilmente un po' anteriore (Mitteis, *Röm. Privatrecht*, 1, 154, n. 9; in senso contrario Girard, *Manuale*, 955, n. 4), e ispirata agli stessi fini; forse, come quella, *lex imperfecta* (Senn, *Leges perfectae*, etc., p. 52). Cfr. M. Voigt, *Ueber die Clientes und Libertinität*, p. 175; Cuq, *Instit. juridiques des Rom.*, 1, 557, 2.

545/209? Lex Fabia de plagiariis. — Cic., *pro Rab. perd.*, 3, 8; Apul., *Metam.*, VIII, 24; Coll. XIV,

2 e 3; D. XLVIII, 15; C. Th., IX, 18; C. IX, 20; § 10, I, IV, 18 (*Cornelia?*). Legge di data ed autore incerto: molti, seguendo Voigt (*Ueber die Lex Fabia de plagiariis in Bericht. der Kön. Sächs. Gesell. d. Wiss.*, XXXVII (1885), p. 319 sg.) la assegnano a Q. Fabius Verrucosus console 545/209; Rudorff (*R.R.gesch.*, 1, 91) e Lange (*Röm. Alt.*, II, 663) dubitativamente a Q. Fabius Labeo, console 571/183; Wlassak (*Röm. Proceßgesetze*, II, 167) al VI o VII secolo; Mommsen (*Dr. pën.*, III, 90) la crede posteriore alla guerra sociale; per il tempo delle guerre civili cfr. Pauly Wissowa, 6, 1743, voce Fabius, n. 2. Voigt si appoggia specialmente a Plauto, *Merc.*, 657 sg.: v. contro Vissering (*Quaestiones plautinae*, II, 46). Essa vieta la dolosa usurpazione di diritti dominicali su un cittadino romano o sul liberto di un romano, di condizione latina e dediticia (da ciò Mommsen, l. cit. argomenta la recente data della legge) e il sequestro di uno schiavo altrui e l'istigazione alla fuga: forse anche aveva norme sulle ricerche dei fuggitivi, completate da posteriori senatoconsulti (cfr. 1, § 2, D., XI, 4, *Modesto consule*). La pena era una multa di *L. millia aeris*: se del *plagium* era colpevole un *servus*, la multa gravava sul *dominus* (se consapevole) e il servo non poteva per dieci anni venir manomesso). Nella tarda età imperiale (l. 7, D., *h. t.*, Hermogenianus) si applicarono al *plagium* le usuali pene criminali (*specie in metalla*).

522-545/232-209? Lex de tribunis et aedilibus plebis creandis? — Dovrebbe presupporre in base a Liv., XXX, 19, 9 (v. anno 551/203) cfr. XXVII, 21 ed avrebbe vietato l'elezione a tribuni o edili plebei di coloro il cui padre o avo avesse coperto cariche curuli e fosse ancora vivente: a danno quindi degli appartenenti alla *nobilitas*

plebea, e verosimilmente per gelosia di poteri. Ma Mommsen (*Dr. public.*, II, 135, n. 1) suppone trattarsi di un equivoco di Livio.

546/208 Lex de imperio C. Aurunculeio prorogando. — Liv., XXVII, 22, 6 « in C. Aurunculeium decretum ab senatu latumque de prorogando imperio ad populum est ». Willems (*Sénat*, II, 550, n. 4) osserva che di regola la *prorogatio imperii* avviene per senatoconsulto: per Aurunculeius sarebbe occorsa una legge in quanto si sarebbe concesso, come a Marcello nel 539/215, un *imperium proconsulare* mentre non era stato che pretore. Mommsen (*Staatsrecht*, II, 203) pensa che occorresse una legge per attribuir la Sardegna o la Sicilia, provincie pretorie ordinarie, a un magistrato. Il caso a ogni modo si presenta dubbio (Pernice, *Formelle Gesetze in Festgabe für Gneist*, p. 16, n. 45 estr.).

546/208 Lex Licinia de ludis apollinaribus. — Liv., XXVII, 23, 7. Proposta del *praetor urbanus* P. Licinius Varus per incarico del Senato: stabilì che i *ludi apollinares* si celebrassero in perpetuo a epoca determinata: così divennero anch'essi *ludi stativi*, come i *ludi Romani* e i *ludi plebei*. Lo stesso pretore li celebrò per la prima volta come tali *ante diem III nonas quintiles*: la legge quindi (probabilm. dei com. tributari) è della prima metà di quell'anno.

547/207 Lex de tribunis militum creandis. — Liv., XXVII, 36, 14; cf. Polyb., VI, 19. Si stabilì in quell'anno (certo per legge sebbene non sia dichiarato) che i 24 trib. mil. delle prime quattro legioni fossero eletti dal popolo: dei quali sembra che 14 dovessero scegliersi tra i cavalieri. V. anche la *Lex Rutilia de tribunis militum*.

549/205 Rogatio (?) de provincia Africa. — Liv., XXVIII,

45. Il console P. Cornelius Scipio, non potendo indurre il Senato ad assegnargli come provincia l'Africa, minacciò di portarne la proposta al popolo; ma i tribuni dichiararono di intercedere, e il console desistette e la *rogatio* non fu quindi — pare — neppure promulgata.

ante 550/204? Lex alearia. — Plaut., *Mil. glor.*, II, 2, 9. Legge di incerta data, che vietò il giuoco dei dadi. Cf. Cic., *Phil.*, II, 23, 56; Ps. Ascon., p. 110, *Or.*; Horat., *Od.*, III, 24, 58; Martial., *Ep.*, IV, 14; V, 84; Svet., *Aug.*, 71. Sulla punizione dell'*alea* nell'epoca repubblicana (procedimento civile colla *poena quadrupli* — procedimento penale con *multae irrogatio*) cf. Schönardt, *Ueber die Bestrafung des Glücksspiels ins älteren Röm. Recht*, p. 102; recens. da H. Pernice, in *Z. der Sav. Stift.*, VII, p. 148).

ante 550/204 Lex Silia de legis actione. — Gai., IV, 19. Legge di incerto autore (forse un plebiscito) che introdusse una nuova e più semplice procedura per i crediti liquidi di danaro (*condictio certae creditae pecuniae*): sembra che abbia istituito il giuramento obbligatorio, ed è quindi anteriore a Plauto (*Rudens*, *prol.*, 14; *Pers.*, 4, 3, 9; *Cureul.*, 4, 2, 10). Non c'è ragione di porla col Gaddi, sebbene dubitativamente, al 325-329/429-425; come pure è arbitrario identificarla colla *Lex Silia de ponderibus publicis*, pur essa dubbia quanto alla data ed anche all'esistenza.

550/204 Lex Cincia de donis et muneribus. — Bruns, *Fontes*, 47. - Cic., *de or.*, II, 71, 286; *ad Att.*, I, 20, 7; *de sen.*, 4, 10; cf. Liv., XXXIV, 4, 9; Polyb., XXXII, 12-13; Tacit., *Ann.*, XI, 5; XIII, 42; XV, 20; Fest. (*epit. Paul.*), v. *Muneralis*, p. 143 M.; *Fragm. Vatic.*, 266-316; Pau-

lus, *libro sing. ad l. Cinciam e Sent.*, V, 11, 6; Plin., *Epist.*, V, 21; Svet., *Nero*, 7; Arnob., *adv. gent.*, 2, 91. Plebiscito del tribuno M. Cincius Alimentus (cf. Liv., XXIX, 20, 11) dell'anno 550/204 (quattro anni dopo la presa di Taranto: Cic., *de sen.*, loc. cit.); promosso anche da Q. Fabius Maximus. Essa vieta: 1.^o le donazioni per le difese in giudizio (Tac., *Ann.*, XI, 5, cit.). V. per una diversa interpretazione Pfaff, *Zur Lehre vom sogenannten in fraudem legis agere*, p. 93, n. 10: cf. Gell., XII, 12. La norma fu integrata da Augusto (Dio C., XLIV, 18). Cf. per il divieto ai magistrati di ricever doni per atti del loro ufficio Cic., *de leg.*, III, 4, 11; L. Col. Genet., c. 93 e Mommsen, *Ephem. Epigr.*, II, p. 139. — 2.^o qualunque donazione oltre una certa misura, che è ignota (20 mila HS: Savigny, *Verm. Schrift.*, 1, 12; *System.*, IV, 165; mille assi: Unterholzner in *Rh. Museum.*, II, p. 441: assai bassa secondo Ascoli in *Enc. giur.*, 3, 2a, 209: e se si tratta di *res mancipi* occorre la forma della *mancipatio*. La donazione *ultra modum* è vietata, ma rimane valida nè è colpita da pena (esempio tipico di *lex imperfecta*: Ulp., *Reg.*, 1; *Fr. Vat.*, 304. Cf. Senn, *Leges perfectae* etc., p. 17 sg.). Cessa la limitazione per le *exceptae personae* (cognati entro il 5.^o grado, e del 6.^o i *sobrini*; e le persone ad essi legate per *potestas-manus-mancipium*: gli sposi, i più prossimi affini; forse il patrono rispetto ai liberti [cf. Schirmer, in *Z. S. St.*, XII, p. 23], il pupillo rispetto al tutore; qualunque cognato quando sia per scopo di dotazione: *Fr. Vat.*, 298-309) e per le donazioni officiose. Forse per interpretazione giurisprudenziale, l'*exceptio legis Cinciae*, unica difesa del donante, non passa ai suoi eredi (*morte Cincia removetur*, *Fr. Vat.*, 259, 266, 294, 312).

Cf. Savigny, *Ueber die lex Cincia*, in *Z. für GRW.*, IV (1820), p. 1 sg.; e *Verm. Schriften*, I, 320; Rudorff, *De lege Cincia* (1825); Francke, *Civilistische Abhandlungen* (1826) 1.^o *Ueber die Lex Cincia*; Hasse, *Vom Rechte der Lex Cincia*, in *Rh. Mus. für Jurispr.*, I, p. 185 e III, p. 174; Unterholzner, *ibid.*, II, 436, III, 153; Ascoli, *Sulla legge Cincia*, in *Bull. dell'Ist. di D. Romano*, VI, 173; *Cincia lex*, in *Enc. giur.*, 3, 2a, 205; Garofalo, *La lex Cincia de donis et muneribus*, in *B.I.D.R.*, XV, 310; Mitteis, *Röm. Privatrecht*, I, p. 153 sg.; Rambach, *Inhalt der lex Cincia* (Leipzig, diss. 1908).

550/204 Lex de pace cum Philippo facienda. — Liv., XXIX, 12. Il proconsole P. Sempronius Tuditanus fissò le condizioni della pace col re di Macedonia, e una tregua di due mesi per domandar l'approvazione del popolo. Se è esatto Livio (« ut populus... pacem iuberet. Iusserunt omnes tribus ») si tratterebbe dei com. tributi; ma può anche trattarsi dei *concordia* della plebe.

550/204 Lex de imperio in Hispania. — Liv., XXIX, 13, 7. Si domandò al popolo « quos in Hispaniam provinciam duos proconsulibus mitti placeret »: il popolo (com. tributi: *omnes tribus*) prorogò l'*imperium* ai due che già vi erano, L. Cornelius Lentulus e L. Manlius Acidinus.

550/204 Rogatio (?) de imperio P. Scipioni abrogando. — Liv., XXIX, 19, 6. Essendosi Scipione allontanato dalla provincia contro il parere del Senato questi propose « agi cum tribunis plebis ut de imperio eius abrogando ferrent ad populum ». Ma la proposta non fu neppure dal Senato accolta e quindi non si addivenne neppure alla promulgazione.

post 550/204 Lex Calpurnia de legis actione. — Gai, IV, 19. Legge d'autore e data incerta (Lange, *Röm.*

lus, *libro sing. ad l. Cinciam* e *Sent.*, V, 11, 6; *Plin., Epist.*, V, 21; *Svet., Nero*, 7; *Arnob., adv. gent.*, 2, 91. Plebiscito del tribuno M. Cincius Alimentus (cf. *Liv.*, XXIX, 20, 11) dell'anno 550/204 (quattro anni dopo la presa di Taranto: *Cic., de sen.*, loc. cit.); promosso anche da Q. Fabius Maximus. Essa vieta: 1.^o le donazioni per le difese in giudizio (*Tac., Ann.*, XI, 5, cit.). V. per una diversa interpretazione Pfaff, *Zur Lehre vom sogenannten in fraudem legis agere*, p. 93, n. 10: cf. *Gell.*, XII, 12. La norma fu integrata da Augusto (*Dio C.*, XLIV, 18). Cf. per il divieto ai magistrati di ricever doni per atti del loro ufficio *Cic., de leg.*, III, 4, 11; *L. Col. Genet.*, c. 93 e Mommsen, *Ephem. Epigr.*, II, p. 139. — 2.^o qualunque donazione oltre una certa misura, che è ignota (20 mila HS: *Savigny, Verm. Schrift.*, 1, 12; *System.*, IV, 165; mille assi: *Unterholzner in Rh. Museum.*, II, p. 441: assai bassa secondo Ascoli in *Enc. giur.*, 3, 2a, 209: e se si tratta di *res mancipi* occorre la forma della *mancipatio*. La donazione *ultra modum* è vietata, ma rimane valida nè è colpita da pena (esempio tipico di *lex imperfecta*: *Ulp., Reg.*, 1; *Fr. Vat.*, 304. Cf. *Senn, Leges perfectae* etc., p. 17 sg.). Cessa la limitazione per le *exceptae personae* (cognati entro il 5.^o grado, e del 6.^o i *sobrini*; e le persone ad essi legate per *potestas-manus-mancipium*: gli sposi, i più prossimi affini; forse il patrono rispetto ai liberti [cf. *Schirmer, in Z. S. St.*, XII, p. 23], il pupillo rispetto al tutore; qualunque cognato quando sia per scopo di dotazione: *Fr. Vat.*, 298-309) e per le donazioni officiose. Forse per interpretazione giurisprudenziale, l'*exceptio legis Cinciae*, unica difesa del donante, non passa ai suoi eredi (*morte Cincia removetur, Fr. Vat.*, 259, 266, 294, 312).

Cf. *Savigny, Ueber die lex Cincia*, in *Z. für GRW.*, IV (1820), p. 1 sg.; e *Verm. Schriften*, I, 320; *Rudorff, De lege Cincia* (1825); *Francke, Civilistische Abhandlungen* (1826) 1.^o *Ueber die Lex Cincia*; *Hasse, Vom Rechte der Lex Cincia*, in *Rh. Mus. für Jurispr.*, I, p. 185 e III, p. 174; *Unterholzner, ibid.*, II, 436, III, 153; *Ascoli, Sulla legge Cincia*, in *Bull. dell'Ist. di D. Romano*, VI, 173; *Cincia lex*, in *Enc. giur.*, 3, 2a, 205; *Garofalo, La lex Cincia de donis et muneribus*, in *B.I.D.R.*, XV, 310; *Mitteis, Röm. Privatrecht*, I, p. 153 sg.; *Rambach, Inhalt der lex Cincia* (Leipzig, diss. 1908).

550/204 Lex de pace cum Philippo facienda. — *Liv.*, XXIX, 12. Il proconsole P. Sempronius Tuditanus fissò le condizioni della pace col re di Macedonia, e una tregua di due mesi per domandar l'approvazione del popolo. Se è esatto Livio (« ut populus... pacem iuberet. Iusserunt omnes tribus ») si tratterebbe dei com. tributi; ma può anche trattarsi dei *conciilia* della plebe.

550/204 Lex de imperio in Hispania. — *Liv.*, XXIX, 13, 7. Si domandò al popolo « quos in Hispaniam provinciam duos proconsulibus mitti placeret »: il popolo (com. tributi: *omnes tribus*) prorogò l'*imperium* ai due che già vi erano, L. Cornelius Lentulus e L. Manlius Acidinus.

550/204 Rogatio (?) de imperio P. Scipioni abrogando. — *Liv.*, XXIX, 19, 6. Essendosi Scipione allontanato dalla provincia contro il parere del Senato questi propose « agi cum tribunis plebis ut de imperio eius abrogando ferrent ad populum ». Ma la proposta non fu neppur dai Senato accolta e quindi non si addivenne neppure alla promulgazione.

post 550/204 Lex Calpurnia de legis actione. — *Gai*, IV, 19. Legge d'autore e data incerta (*Lange, Röm.*

Alt., II, 667, la attribuisce a C. Calpurnius Piso pr. urb. 543/211), certo posteriore alla *Lex Silia*: estese la *legis actio per condictionem* introdotta dalla *Lex Silia* o ogni credito liquido anche non di danaro: qui pure v'è la dilazione di 30 giorni e l'obbligo del giuramento (l. 34 pr., D., XII, 2): alla condanna deve seguire la riduzione in danaro (*arbitrium litis aestimandae*). È per lo meno dubbia la identificazione di questa colla *Lex Calpurnia de repetundis* 605/149, che il Mommsen (*Dr. pën.*, III, 5: cfr. Pernice, *Labeo*, III, 233) tiene per sicura.

551/203 Plebiscitum ne C. Servilio fraudi esset quod contra legem fecisset. — Liv., XXX, 19, 9. Esentò C. Servilio dalla sanzione (ignota) in cui sarebbe incorso per avere in buona fede violato la legge (di data incerta) che vietava potesse esser tribuno o edile della plebe alcuno il cui padre avesse coperto un ufficio curule e fosse ancor vivo. Cfr. Hofmann, *Röm. Senat*, 127; Mommsen, *Dr. publ.*, 2, 135, n. 2, il quale pensa ad un' inesattezza di Livio. Stella-Maranca (*Il tribunato dalla l. Hortensia a Silla*, pag. 67) pensa che Servilio fosse patrizio e che per la sua *transitio ad plebem* occorreva il consenso del padre.

552/202 Plebiscitum de imperio in Africa. — Liv., XXX, 27, 3-4. « Consules iussi cum tribunis plebis agere ut si eis videretur populum rogarent quem vellent in Africa bellum gerere ». I *concilia plebis* all'unanimità scelsero P. Cornelius Scipio.

553/201 Plebiscitum de imperio in Hispania. — Liv., XXX, 41, 4. Il senato stabilì « ut consules cum tribunis plebis agerent, si eis videretur, ut plebem rogarent cui iuberent in Hispania imperium esse ». Sembra che la plebe abbia desi-

gnato C. Cornelius Cethegus. Cf. Lange (*Röm. Alt.*, II, 709).

553/201 Lex Acilia Minucia de pace cum Carthaginensibus faciendae et de exercitu ex Africa deportando. — Liv., XXX, 40, 14; 43, 2 seg.; Polyb., XV, 1; 4; 8; 18; 19; Zonar., IX, 14; Dio C., lib. XVII, fr. 57, 83, *Boiss.* Plebiscito dei tribuni M. Acilius Glabrio e Q. Minucius Thermus: autorizzò il senato a far la pace coi Cartaginesi, alle condizioni fissate da P. Scipione, e incaricò costui di ricondurre l'esercito. Fu approvato da tutte le tribù. Cf., per esempio raro di plebiscito portante due nomi, la *Lex Acilia Rubria* del 632/122. V. H. Nissen, *De pace anno 201 a. Chr. Carthaginensibus data*, Marburg, 1870.

553/201 Lex de pace cum Vermina faciendae. — Liv., XXXI, 19, 6. Avendo Vermina, figlio di Siface, chiesto la pace, un'ambasceria Romana ne fissò le condizioni che furono poi mandate a Roma per essere ratificate: Livio tace dell'avvenuta ratifica.

553/201 Lex de regno Massinissae. — Val. Max., VII, 2, 6. Avrebbe concesso, *ex senatus sententia*, l'autonomia al regno di Massinissa: è per lo meno dubbia (Lange, *Röm. Alt.*, II, 681).

554/200 Lex de bello Philippo Macedonum regi indicendo. — Liv., XXXI, 6-8 (fallace il riassunto in *Epit.*, 31): con cui i comizi centuriati (espressamente indicati da Livio) dichiararono guerra a Filippo. In una prima votazione la proposta era fallita (Liv., XXXI, 6) ma ripresentata dal console P. Sulpicius Galba, riuscì (Liv., XXXI, 7-8).

554/200 Plebiscitum de ovatione L. Cornelii Lentuli? — Liv., XXXI, 20. Il senato non volle concedere a L. Cornelius Lentulus, proconsole, il trionfo, ma si decise ad accordargli l'*ovatio*. Lange

(*Röm. Alt.*, II, 667) ritiene che dovè intervenire un plebiscito, di cui Livio tace, per concedere al proconsole l'*imperium* per il giorno della *ovatio*.

554/200 Plebiscitum de imperio in Hispania. — Liv., XXXI, 50, 10, C. Cornelius Cethegus, che si trovava in Spagna, eletto edile curule dovè ritornare « ad magistratum gerundum ». L. Manlius Acidinus fu pure richiamato e al loro posto la plebe « rogantibus tribunis » mandò « cum imperio proconsulari » in Spagna Cn. Cornelius Lentulus e L. Stertinius.

554/200 Plebiscitum de iureiurando C. Valerii Flacci. — Liv., XXXI, 50, 7-9. Eletto edile curule C. Valerio Flacco che, come *flamen dialis*, non poteva prestar giuramento secondo la legge (cf. l. 34, § 6, D. XII, 2; Gell., X, 15, 5 e 31), un « plebiscitum ex senatus consulto » permise che il fratello L. Valerio Flacco potesse prestar giuramento per lui. Singolare è l'aggiunta di Livio: « et de altero aedili scitum plebi est factum » (?).

556/198 Lex de foedere cum Achaëis faciend. — Liv., XXXII, 23, 2. Ratificò la pace conclusa cogli Achei « quia iniussu populi non poterat rata esse ».

556/198 Lex de creandis praetoribus sex. — Liv., XXXII, 27, 6, dice che in quest'anno si cominciò ad eleggere sei pretori: è a presumere sia intervenuta una legge, come intervenne poco dopo per stabilirne la nomina alternativa di quattro e sei (*Lex Baebia*).

557/197 Lex Atinia (o Acilia) de coloniis quinque deducendis. — Liv., XXXII, 29, 3; Vell. Pat., I, 15, 2. Plebiscito del trib. C. Atinius (o sec. Gaddi e Cuq Acilius) ordinò la deduzione di cinque colonie « in oram maritimam » che furono

Vulturnum, Liternum, Puteoli, Salernum in Campania e Buxentum in Lucania: a ciascuna si assegnarono trecento famiglie, e si nominarono triumviri, con poteri triennali, M. Servilius Geminus, Q. Minucius Thermus, Ti. Sempronius Longus. La effettiva *deductio* avvenne solo allo spirar del triennio, nel 560/194 (Liv., XXXIV, 45).

558/196 Lex Licinia de III viris epulonibus creandis. — Liv., XXXIII, 42, 1; Cic., *de orat.*, III, 19, 73. Plebiscito del trib. C. Licinius Lucullus per la istituzione degli *epulones*, specialmente pel solenne *epulum Iovis* del 14 novembre. Lucullo fu *IIIvir epulo ex sua lege*. Ai triumviri la legge concessa l'*jus togae praetextae habendae*.

559/195 Lex Marcia Atinia de pace cum Philippo faciend. — Liv., XXXIII, 25, 6-7; Polyb., XVIII, 25. Plebiscito dei tribuni Q. Marcius Rex e C. Atinius Labeo, indusse il Senato a trattar la pace con Filippo di Macedonia. Fu votata dai *conc. plebis* sul Campidoglio, e approvata da tutte le 35 tribù (Liv., loc. cit.). — Per il doppio nome v. retro alla *Lex Aelia Minucia*, 553/201.

559/195 Lex Valeria Fundania de lege Oppia sumptuaria abroganda. — Liv., XXXIV, 1-8; Val. Max., IX, 1, 3; Gell., X, 23; XVII, 6; Zonar., IX, 17, 1; Auctor, *de vir. ill.*, 47; Oros., IV, 20, 14. Plebiscito dei tribuni M. Fundanius e L. Valerius; abrogò la *lex Oppia* del 539, nonostante l'opposizione del partito di Catone. Due tribuni che avevano dichiarato di voler intercedere ne furono dissuasi dalle matrone: tutte le 35 tribù votarono in favore. Cfr. Meyer, *Orat. rom. fragm.*, pag. 23 e Jordan, *M. Catonis quae exstant*, pag. 64, sulla « oratio Catonis ne legi Oppiae abrogaretur » È anche verosimile (Ferrero, *Repubbl. d'Augusto*, p. 281), che Li-

vio (XXXIV, 2, 8), introduca qui gli argomenti che si dibattevano al suo tempo pro e contro la legislazione suntuaria d'Augusto: ma sull'opposizione di Catone, e la probabilità che Livio avesse presente l'orazione genuina di lui, cf. Pais, *L'orazione di Catone a favore della legge Oppia*, in *Atti della R. accad. di Napoli*, 1909, pag. 121.

circa 559/195 ?? *Leges Porciae de provocazione o de tergo civium*. — Cic., *de rep.*, I, 40, 63; II, 31, 54, *pro Rab. perd.*, 3, 8; 4, 12; in *Verr.*, II, 69, 163; Liv., X, 9, 4; cf. *Epit.*, 55 e 57; Fest., v. *pro scapulis*, pag. 234 M.; cf. Non. Marc., v. *compluries*, I, pag. 121 M.; Gell., X, 3, 13; Plin., *N. H.*, VII, 43 (44) 136; Sall., *Cat.*, 51, 39; Ps. Sall., in Cic. 3; Appian., *Numid.*, 3. — L' unica ma esplicita attestazione di Cicerone (*de rep.*, II, 31, 54, « tres leges Porciae trium Porciorum ») induce ad ammettere l'esistenza di tre leggi di questo nome e di analogo contenuto. — Sull'autore, la data e il contenuto di ciascuna, ben poco si può ritenere, e forse il silenzio di Livio, che pur le conosce (loc. cit.) deve far inclinare a una data recente. Certo una ha per autore un Porcius Laeca (P. Porcius Laeca, *praet.*, 559/195, Liv., XXXIII, 42, 7; M. P. Laeca, *tr. pl.*, 553/199, Liv. XXXII, 7, 4), come risulta da una moneta di quella famiglia (Mommsen, *Münswesen*, 552): una suole essere attribuita a Catone, che pronunziò una *suasio* in questo senso (v. Fest., loc. cit., cf. Liv. X, 9, 4): i più la pongono al 556/198, in cui M. P. Cato era pretore in Sardegna (Liv. XXXII, 8): per quanto si possa anche pensare (Herzog, *Gesch. und Syst.*, I, 1085) che la *suasio* si riferisca a una legge proposta da altri, e verosimilmente alla precedente. — La terza, senza ragioni sicure,

si suole assegnare a L. Porcius Licinus, console 570/184. Le *leges Porciae* convalidarono l'istituto della *provocatio*, con sanzioni contro i magistrati che non ne tenessero conto: ammisero a goderne anche i cittadini fuori di Roma (Gell., loc. cit.; Cic. in *Verr.*, V, 69, 163; *pro Rab.*, 4, 12). La *provocatio* fu estesa anche ai soldati prima del 646/108 (Mommsen, *Dr. publ.*, III, 134, n. 1; *Dr. pén.*, I, 34, n. 3; argom. Sall., *Iug.*, 46): il processo dev'esser rinviato a Roma: questa limitazione dell'*imperium militare* è probabilmente dovuta alla più recente delle tre leggi. L'esclusione della *provocatio* per i soldati in Cicerone (*de leg.*, III, 3, 6) non pare quindi che un suo desiderio. Pare si ricollegli a Catone la norma che proibì di battere con verghe un cittadino romano, la quale appare già in vigore nel 620/134 (guerra Numantina: cf. Liv., *Ep.*, 57; Plin., *N. H.*, XIV, 1, (3) 19; Plut., *C. Gracch.* 9, sul ripiego usato da Mario di far battere i soldati non dai littori con *virgae* ma dai centurioni con *vites*). Cf. Lange, *Röm. Alt.*, II, 205, 211, 249, 558; Id., *De legibus Porciis libertatis civium vindicibus*, Gissae, 1862-63; Zumpt, *Criminalrecht*, I, 2, 47 seg.; Herzog, loc. cit., Mommsen, loc. cit.

— *Lex Porcia de sumptu provinciali*. — C. I. L. I, n. 204, *lin.* 54, Legge unicamente menzionata nella *Lex Antonia de Termessibus*: sembra limitasse il diritto di requisizione dei magistrati provinciali. L'attribuzione al console M. Porcius Cato, 559/195 (Lange, *Röm. Alt.*, II, 673) ha in suo favore Liv., XXXII, 27 (« fugatique ex insula foeneratores et sumptus quos in cultum praetorum socii facere soliti erant circumcisi aut sublatis »): ma qui pare accennarsi ai metodi di governo di Catone più che non a una legge: la quale, se regolava le facoltà dei magi-

strati nelle provincie, forse più verisimilmente si colloca in epoca più recente, quando l'organizzazione provinciale è più vasta e complessa. Che su questa legge Catone avesse pronunciato un discorso è ipotesi del Meyer (*Or. rom. fr.* p. 17).

560/194 Lex Baebia de coloniis deducendis. — *L. agraria*, 643/111 (C. I. L. I., n. 200) c. 43; cf. Liv., XXXIV, 45. Se si accoglie l'ipotesi assai verosimile che l'autore della legge sia lo stesso di cui parla Livio (cf. Mommsen, in C. I. L. I., p. 95), si tratta di un plebiscito del tribuno M. Baebius Tamphilus; ordinò la deduzione di una colonia di cittadini romani a *Sipontum*; probabilmente anche altre due a Tempa e a Crotona nel Bruttium. *IIIviri c. d.* furono D. Iunius Brutus, M. Helvius e lo stesso M. Baebius Tamphilus.

560/194 dicembre, Lex Aelia de coloniis duabus latinis deducendis. — Liv., XXXIV, 53, I. cf., XXXV, 9, 7. Plebiscito (*ex Senatusconsulto*) del trib. Q. Aelius Tubero, subito dopo la sua entrata in carica: ordinò la deduzione di due colonie latine: una a Copia, presso Thurium, l'altra a Valentia nel Bruttium: nella prima si mandarono 3000 fanti e 300 cavalieri, rispettivamente con 20 e 40 iugeri di terreno; nella seconda 3700 e 300, rispettivamente con 15 e 30 iugeri. La prima fu dedotta nel 561/193 dai IIIviri Cn. Manlius Vulso, L. Apustius Fullo, Q. Aelius Tubero; la seconda nel 562/192 dai IIIviri Q. Naevius, M. Minucius, M. Furius Crassipes (Liv., XXXV, 9 e 40): cf. Willems (*Sénat*, II, 678 seg.) il quale ritiene per la deduzione di colonie latine non esser necessaria la deliberazione popolare, per quanto essa sempre concorra a datare dalla seconda guerra punica. A questa legge fu congetturato riferirsi

il fr. fiorentino in C. I. L. I., n. 1409 col. 2.^a riga 3.^a di cui sfortunatamente si ignora la provenienza.

561/193 Lex Sempronia de pecunia credita. — Liv., XXXV, 7, 2; cf. Plaut., *Curcul.*, 4, 2, 22. Plebiscito del tribuno M. Sempronius Tuditanus (« ex auctoritate patrum ») col quale, per reprimere le frodi alle *leges fenebres*, che vincolavano solo i cittadini, si estesero quelle norme anche ai *socii* e al *nomen latinum* (« ut cum sociis et nomine latino pecuniae creditae ius idem quod cum civibus romanis esset »): la legge sarebbe stata (Liv., XXXV, 7, 1) preceduta da un Senatoconsulto che avrebbe stabilito « ut ex ea die (21 febbraio 561/193) pecuniae creditae quibus debitor vellet legibus ius creditorum redderetur ». Sul campo d'applicazione delle *leges fenebres* cf. Savigny, *System*, VIII, 78; Voigt, *Jus naturale*, IV, 177; Mitteis, *Reichsrecht u. Volksrecht*, p. 116, n. 3; cf. Pfaff, *Zur Lehre vom sog. in fraudem legis agere*, p. 112, n. 11; e specialm. Appleton, *Les lois romaines sur le cautionnement*, in *Zschr. d. Sav. Stift.*, XXVI (1905), p. 23, n. 1; Pacchioni, *Corso di D. Romano*, I, 116.

561-562/193-192 Lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium. — Cic., *de off.*, III, 15, 61; *de nat. deor.*, III, 30, 74; Plaut., *Pseudol.*, I, 3, 69-70; *Rudens*, III, 5, 24; cf. Ulp., XII, 4; Gai, II, 163; IV, 57; Tab. Heracl., l. 108 seg.; Priscian., *Inst.*, VIII, 27 e XVIII, 149 *Keil*; Gai, *Epit.*, I, 2, C. Th., VIII, 12; 7, § 1, D., XLIV, 1; cf. Capit., *Vita Marci*, 10; B. G. U., n. 611 (*oratio d. Claudii*) e n. 378. Plebiscito verosimilmente di un trib. Plaetorius, la cui data fu determinata dal Costa (*La data della Lex Plaetoria* in *Bull. dell'Istit. di D. Rom.*, II (1889) p. 72 seg.) sulla

base dei testi di Plauto tra la fine del 561 e il principio del 562. *Plaetoria* è chiamata nella *tab. Heraeleensis*: *Laetoria* nei due papiri di Berlino e in più mss.: *Mitteis* (*Röm. Privatrecht bis auf Dioclet.*, I, p. 247) propende per questa lezione. Essa, per tutelare contro i pericoli della loro inesperienza i minori di 25 anni (*aetas legitima*) istituì contro chi ne abusasse un *iudicium publicum rei privatae* (Cic., *de nat. deor. l. cit.*), a titolo nossale quando l'ingannatore è *alieni iuris* (cf. *Fragm. de formula Fabiana*, in *Mittheil. aus der Papyrussamml. des Erzherz. Raineri*, 1888 [cf. *Lenel, Paling.*, II, 1231], n. 4, *Laetoriae noxae sunt*). La pena è una multa, e l'infamia, con conseguente incapacità alle cariche municipali (*Tab. Heracl.*, l. cit.). Sulla base di questa legge il pretore concesse al minore un' *exceptio (annalis) legis Plaetoriae*: è dubbio (v. l'oscuro testo di Capitolino, cit., ... *ex lege Laetoria...* e Ulp., l. cit., assai corrotto) se pure alla *Lex Plaetoria*, o non piuttosto ad epoca più tarda, si ricollegli l'istituzione della *cura minorum*. È controverso se fosse *minusquam perfecta* (Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 307) o *imperfecta* (Senn, *Leges perfectae*, etc., p. 67). Vedi Savigny, *Von der lex Plaetoria* in *Zschr. für Gesch. Rechtswiss.*, X, 232 e *Verm. Schrift.*, II, 321; Rudorff, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 97; Pernice, *Labeo*, I, 225; Costa, loc. cit.; Ferrara, *La lex Plaetoria e la cura minorum* in *Filangieri*, 1899, p. 426 seg.; Girard, *Manuale*, p. 242 seg.

562/192 Plebiscitum de permutatione provinciarum. — Liv., XXXV, 20, 9. Con plebiscito preceduto da Senatoconsulto si mutò l'assegnazione delle provincie risultata dal sorteggio: a M. Baebius Thamphilus, pretore, a cui era toccata la Spagna citeriore, fu assegnato il Bruttium; al pre-

tore A. Atilius, a cui era toccata la Spagna ulteriore, la flotta e la Macedonia. E ciò a motivo della guerra con Antioco.

562/192? Lex Iunia de feneratione. — Fest. v. *prorsus*, p. 234 M.; Non. Marc., v. *pedatu*, I, p. 86 M.; cf. Jordan, *M. P. Catonis quae exst.*, p. 39; Meyer, p. 38; cf. Liv., XXXV, 7 e 41, 9; XXXVI, 2. 6. Sappiamo che una *lex Iunia de feneratione* fu dissuasa da Catone: ma ne ignoriamo l'autore: male si argomenta per l'edile P. Iunius Brutus da Liv., XXXV, 41, 9: perchè l'edile non ha l'*jus agendi*: potrebb'essere di M. I. Brutus pretore nell'anno successivo (Liv., XXXVI, 2, 6) ma ogni determinazione precisa è arbitraria: è pure dubbio se la legge sia stata approvata.

563/191 Lex Acilia de intercalatione? Macrobi., *Sat.*, I, 13, 21; Censorin., *de d. nat.*, 20, 6. Sarebbe una legge del console M. Acilius Glabrio, che rimise all'arbitrio dei pontifices l'*intercalatio* dei giorni nel calendario: cf. Liv., XLIII, 11; XLV, 44; v. Marquardt, *Le culte chez les Romains*, v. II (XII del *Manuel d'antiquités*) p. 342, n. 1. Pais (*Le leggi Pinaria Furia, decemvirale ed Acilia sull'intercalazione sono esistite?* in *St. stor. per l'ant. class.*, 1909, p. 201) opina che Macrobio non voglia dire altro se non che Acilio fra il primo ad intercalare, non già che abbia proposto una legge: mentre d'altra parte (*ibid.*, p. 202 seg.) vi sono casi di intercalazioni anteriori.

563/191 Lex de bello Antiocho indicendo. — Liv., XXXVI, I, 4-5. Per dichiarare guerra ad Antioco re di Siria: il cons. P. Cornelius, « iussu patrum » portò la rogazione ai comizi (centuriati).

565/189 Lex de pace cum Antiocho. — Liv., XXXVII, 45; Polyb., XXII, 7, cf. XXI, 8. Ratificò la pace conclusa da Scipione con Antioco, già dal Se-
ROTONDI — 18.

nato approvata (τοῦ δήμου συνεπιψηφίσαντος). Sulla determinazione dei confini cf. Viereck, *Die Festsetzung der Grenze im Frieden des Antiochus*, in *Klio*, 1909, 371; Cardinali, *Ancora sui confini nella pace di Antiocho*, *ibid.*, 1910, 249.

565/189 Lex Terentia de libertinorum liberis. — Plutarc., *Fam.* 18, 1. Plebiscito del trib. Q. Terentius Culleo. Sembra aver stabilito doversi censire come *cives optimo iure* anche i figli dei liberti ed anche (Lange, *Röm. Alt.* 1, 467) i padri per ragione dei figli (« ut libertini quibus liberi essent cives optimo iure essent »): cf. per la loro equiparazione agli *ingenui* quanto agli oneri militari Liv., XXII, 11). Essi quindi dovevano esser censiti anche nelle tribù rustiche, in ragione della loro fortuna. Cf. Voigt, *Ueber die Clientel und Libertinität*, in *Bericht. d. Kön. Sachs. Ges.*, XXX (1878), pag. 193; Cuq, *Inst. jurid.*, 1, 492. Livio (XXXVIII, 28) dice solo che la censura fu in quell'anno *mitis admodum*.

circa **565/189? Lex Maevia (de provincia Asia?).** — Priscian., XII, 17, accenna a una *suasio* di Catone per questa legge che il Lange (*Röm. Alt.*, II, 682) congettura riferirsi all'ordinamento provinciale dell'Asia. Ipotesi assolutamente incerta come quella che la identifica colla ipotetica *Lex Maenia de dote* (vedi).

565/189 Lex de pace cum Aetolis facienda. — Polyb., XXII, 13-15. Gli Etoli mandarono legati a Roma, e la pace fu approvata dal senato e dal popolo (δόξαντος δὲ τῶ συνεδρίῳ καὶ τοῦ δήμου συνεπιψηφίσαντος). Per le condizioni della pace cf. Liv., XXXVIII, 11, che però tace della rogazione comiziale.

566/188 Lex Valeria de civitate cum suffragio Formianis et Arpinatibus danda. — Liv., XXXVIII, 36, 7. Plebiscito del trib. C. Valerius Tappius per concedere

ai *municipes* Formiani, Fundani ed Arpinati la *civitas cum suffragio*. La proposta incontrò l'*intercessio* di quattro tribuni, perchè non s'era ottenuto, come di solito, il previo Senato consulto (cf. Willems, *Sénat*, II, 684): ma finalmente passò. I Formiani e i Fundani furono iscritti e censiti nella tribù *Æmilia*; gli Arpinates nella *Cornelia*.

567/187 Lex Petillia de pecunia regis Antioch. — Liv., XXXVIII, 54; cf. Gell., IV, 18; Val. Max., VIII, I, *damn.* 1; Plutarc. *Cat.*, 15, 1. Plebiscito di 2 tribuni di nome Petillius, appoggiata da M. Porcius Cato (cf. Jordan *Catonis quae exstant*, p. 46) per la istituzione di una commissione speciale d'inchiesta. Vedi le parole della *rogatio* in Liv., l. cit.: « Velitis iubeatis quaeratur quae pecunia capta ablata coacta ab rege Antiocho est, quique sub eius imperio fuerunt, quod eius in publicum relatum non est uti de ea re Ser. Sulpicius praetor urbanus ad senatum referat quem eam rem velit senatus quaerere de iis qui praetores nunc sunt ». Tutte le tribù approvarono. Ma sul valore storico di tutta la tradizione relativa cf. Bloch, *Le procès des Scipions* in *Rév. ét. anciennes*, 1906, 93, seg., e Mommsen, *Dr. pén.*, I, 198, n. 1.

ante **568/186 Lex Atilia de tutore dando.** — Gai, 1, 185-195: cfr. Ulp., 11, 18; pr. Inst., I, 20; Theoph., *ad h. tit.*; cfr. *Lex Flavia Salpensana*, c. 29. Regolò per Roma la *datio tutoris*, attribuendola al *praetor urbanus* d'accordo colla maggioranza dei tribuni della plebe (cf. Liv., XL, 29): o forse limitando con questo intervento la competenza dianzi esclusiva del pretore (cf. Mitteis, *Röm. Privatrecht*, I, 41, n. 4). Sistema esteso più tardi alle provincie dalle *leges Iulia et Titia*. — L'autore e la data sono

incerte: Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, 1, 837) la assegna a M. A. Regulus, *cos. suff.*, 537/217, ma assai probabilmente è un plebiscito: meglio di L. Atilius, *tr. pl.*, 544/210 (Liv., XXVI, 33) che non di L. Atilius, *tr. pl.*, 433/311 (Liv., IX, 30). Certo anteriore al 568/186 (scoperta della congiura dei baccanali) in cui c'è il primo esempio di una *datio tutoris* così regolata (Liv. XXXIX, 9).

568/186 Plebiscitum de P. Aebutio et de Fecennia Hispala. — Liv., XXXIX, 19, 3, sg. È un *privilegium* rogato a favore di P. Aebutius e di Fecennia Hispala per ricompensarli di aver denunciato le orgie dei baccanali. Ebuzio fu liberato dall'onere del servizio militare, e Fecennia ottenne i diritti di una ingenua e altri privilegi (« *datio (capitis?) deminutio, gentis enuptio tutoris optio item esset quasi ei vir in testamento dedisset, utique ei ingenuo nubere liceret* »).

573/181 Lex Orchia de coenis. — Macrob., *Sat.*, I, 13 (III, 16, 2, Eyss); cf. Fest., v. *percunctatum*, p. 242 e v. *obsonitavere*, p. 201 M.; Sch. Bob., p. 310; cf. Liv., XXXIX, 6. Plebiscito del trib. C. Orchius, *ex senatus sententia*: è del terzo anno della censura di Catone, il quale la favorì e la difese nel 593/161 contro un tentativo di abolizione (Jordan, *Catonis quae exst.*, pag. 52; Meyer, p. 91). È la prima *lex de coenis*: pose un limite al numero dei convitati: il testo se ne conservava ancora al tempo di Macrobio (« *cuius verba quia prolixa sunt praetereo* », Macr., l. cit.). Fu congetturato (Costa, *Il dir. priv. rom. nelle commedie di Plauto*, pag. 50 e Voigt in *Berichte der Kön. Säch. Gesell. d. Wiss.*, XLII (1890), p. 248, n. 9) che questa sia da identificarsi colla *lex alcaria* mentovata da Plauto (*Mil. glor.*, 2, 2, 9) ma ciò è affatto incerto.

573/181 Lex Cornelia Baebia de ambitu. — Liv. XL, 19, 11. Sch. Bob., p. 361, *Or.* Forse ad essa si riferiscono le *orationes Catonis de ambitu e ne lege Baebia derogaretur* (Jordan, *Catonis quae exst.*, p. 52; Meyer, *Or. rom. fr.*, p. 88. Cfr. Mommsen, *Dr. pén.*, III, 196, n. 4). Proposta *ex auctoritate senatus* dei consoli P. Cornelius Cethegus e M. Baebius Tamphilus: inizia la serie storica delle leggi criminali *de ambitu* (cf. le leggi *de ambitu* antichissime 322/432 e 358/396): si ritiene dai più che stabilisse come pena la ineleggibilità per dieci anni: cf. per altro Polyb., VI, 56 e Lange *Röm. Alt.*, II, 312: v. avanti *Lex Cornelia Fulvia*, 595/159. A questa legge il Mommsen (*Droit public*, III, 227, n. 3) riferisce dubitativamente la disposizione sulla nomina alternativa di 4 e 6 pretori: v. *Lex Baebia de praetoribus*.

573/181? Lex Baebia de praetoribus. — Liv., XL, 44, 2. Stabili che si nominassero alternativamente quattro o sei pretori ogni anno, e non sempre sei, come avveniva dal 556/198 (Liv., XXXII, 27, 6). L'espressione di Livio (« *praetores quattuor post multos annos lege Baebia creati* ») si intese da alcuni nel senso che la legge, da tempo rogata (M. Baebius Tamphilus pretore 562/192) fosse a lungo rimasta inosservata: ma ciò non risulta da Livio, che allude solo al periodo 556-573 (?) in cui si crearono sempre sei pretori. Mommsen (*Droit public*, III, 227, 3) ritiene probabile fosse una disposizione della *Lex Cornelia Baebia de ambitu* 573/181: i più una legge di quell'anno del *cos. M. Baebius Tamphilus*: altri (Wilsdorf, *Fast. Hispan. prov.*, in *Leipz. Stud.*, 1, 1, 70) plebiscito di un tribuno del 574/180. Lo scopo sembra quello di frenare l'avidità delle cariche: perciò fu tosto abrogata (Fest., v. *rogat*, p. 282; Non., v. *largi*, II,

p. 80 M.; cf. forse la *Dissuasio Catonis*, in Jordan, p. 83; Meyer, p. 89. V. Mommsen, loc. cit.; Herzog, *Gesch. und Syst.*, I, p. 747.

ante 574/180? Rogatio Pinaria annalis. — Cic., *de or.*, II, 65, 261; cf. Liv., XL, 18, 2. Proposta da M. Pinarius Rusca (forse come tribuno, se plebeo: fu pretore (Liv., l. cit.) nel 572/182: *lex annalis*, dissuasa da M. Servilius (Cic., l. cit.): parrebbe sia rimasta allo stato di *rogatio*, forse per la opposizione della *nobilitas*, perché gli scrittori considerano come prima *lex annalis* la *Lex Villia*. Però Nipperdey, *Die leges annales*, p. 6, la reputa posteriore alla *Lex Villia* e può essere un argomento in questo senso il vederla omessa da Livio, che considera la Villia prima *rogatio* di questo genere. Cf. C. I. L., I, n. 538 e Mommsen, *Droit public*, II, 183.

574/180 Lex Villia annalis. — Liv., XL, 44, 1; *Epit.*, 50; Cic., *de off.*, II, 17, 59; *ad fam.*, X, 25, 2; *Phil.*, V, 17, 47; Tac., *Ann.*, XI, 22; App. *Punica*, 112; *Hispan.*, 84; Fest., *epit.* Paul., v. *an-naria*, p. 27 M. Plebiscito del trib. L. Villius, (inesattamente l'Epitome d'Oxyrhynchus (lin. 78) L. Livius) la cui famiglia acquistò perciò il cognome di Annalis: stabili: « quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque », determinando così il « certus ordo magistratum ». Essa, relativa solo alle magistrature patrizio-plebee deve aver fissato l'età minima almeno per una delle prime cariche, ma nulla ci è direttamente attestato. Al tempo di Cicerone occorre- vano 37 anni per l'edilità curule, 40 per la pretura, 43 pel consolato (Cic., *Phil.*, I, cit.): l'età di 31 anni per la questura fu, secondo Herzog (*Gesch. und System*, I, § 170) determinata da Silla: prima la età minima per essa risultava solo indirettamente dai dieci anni di

servizio militare che ne erano il presupposto. L'intervallo tra edilità, pretura e consolato fu dalla *Lex Villia* portato a due anni: non furono modificate le norme per la rielezione alla stessa magistratura (plebiscito del 412/342; poi plebiscito del 603/151 per il consolato). V. Lange, *Röm. Alt.*, I, 707; Mommsen, *Droit public*, II, 183; Herzog, *Gesch. und System*, I, 664; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 179; Wex, *Die leges annales der Römer*, in *Rh. Museum*, II (1845), p. 276; Nipperdey, *Leges annales der Röm. Republik*, in *Abh. der Sächs. Gesell. Phil. hist. cl.*, V (1865), p. 1 sg.; Humbert, *Annales leges*, in *Dictionn. d'antiquités* di Daremberg-Saglio.

575/179 Plebiscitum (?) de latrocinio duorum equitum. — Fest., v. *Cuppes*, p. 48 e v. *Macello*, p. 125; Varro, *de l. lat.*, I, 146 e seg.; Cato, *Orig.*, IV, 13 (Jordan, p. 21); Don., *ad Ter. Eunuch.*, II, 2, 25. Una *lex publica* (verosimilmente un plebiscito) istituì una *quaestio* per giudicare Aomanus Macellus e Numerius Equitius Cuppes, accusati di latrocinio. Essi furono mandati in esilio, confiscati i beni e sull'area delle loro case abbattute fu costruito per deliberazione censoria il *macellum*. Cf. Jordan, *Das Macellum der Republik* in *Hermes*, II, (1867), p. 89.

575/179? Lex de abroganda lege Baebia. — Fest., p. 282 M. v. *Rogat.*; Nonius, v. *Largi*, II, p. 80, M. Cf. in Jordan (*M. Catonis quae exst.*, p. 52) *dissuasio Catonis ne lex Baebia derogaretur*. Abrogò la *Lex Baebia de praetoribus*.

circa 575/179? Lex de triumpho. — Val. Max., II, 8, 1. cf. Liv., XL, 38; Oros., V, 4, 7. Legge di epoca incerta, la quale stabilì « ne quis triumpharet nisi qui quinque millia hostium una acie cecidisset »: sarebbe stata ripristinata dalla *L. Maria Porcia* del 692/62 *vedi*.

576/178 Rogatio Licinia Papiria de A. Manlio imperio abrogando. — Liv., XLI, 6, 2. Proposta dai tribuni A. Licinius Nerva e C. Papirius Turdus per far sì che A. Manlius (a cui il senato aveva già prorogato l'*imperium* per un anno) ne fosse dichiarato decaduto a datare dalle idi di marzo. Fallì per l'*intercessio* del trib. Q. Aelius.

ante **577/177 Lex de civitate latinis danda.** — Liv., XLI, 8, 9. Sembra aver limitato l'acquisto della cittadinanza per parte dei latini mediante l'*jus migrandi* col subordinarlo alla condizione che essi lasciassero almeno un figlio nella città di origine. Cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 2, 262, n. 1. Che si tratti di una legge comiziale par certo (*lex dabat... ea lege male utendo*; Liv., *l. cit.*), ma nulla si può dire quanto alla data e all'autore.

577/177 Lex Claudia de sociis. — Liv., XLI, 9, 9. Proposta *ex SCO.* dal console C. Claudius Pulcher; impose ai latini e ai socii immigrati in Roma a datare dal 565/189 (censura di M. Claudius e T. Quinctius) di ritornare alla loro città d'origine prima delle calende di novembre. Contemporaneamente un senatoconsulto pose un freno alle manomissioni che si facevano « civitatis mutandae causa »: cf. Walter, *Gesch. des Röm. Rechts*, p. 333, n. 33 e sg.

577/177 ? Lex de imperio veteris proconsulis? — Gell., XX, 2, dice che Catone avrebbe appoggiato una proposta « ne imperium sit veteri [proconsuli] ubi novus venerit ». Di tale *rogatio* non trovasi altrove alcuna traccia: Lange (*Röm. Alt.*, II, 673), dubita se sia una proposta legislativa o un semplice senato consulto (cf. p. es. Liv., XXXII, 8). Meyer (*Or. rom. fr.*, p. 27), vorrebbe riferire la legge al 194 a. C., mettendola in rapporto colla controversia insorta per la

successione di Scipione a Catone nel governo della Spagna (Nep., *Cato*, 2).

580/174 Lex (?) de feriis vovendis. — Liv., XLI, 21, 11. È un voto fatto dal popolo su proposta del *Xvir saerorum* Q. Marcius Philippus, in occasione di pestilenza: « Q. Marcio Philippo verba praeunte populus in foro votum concepit: si morbus pestilentiaque ex agro romano emota esset, biduum ferias ac supplicationem se habiturum ». Secondo Mommsen (*Droit public*, I, 278, 2), il voto obbligava i singoli individualmente. Ad ogni modo non è una *lex*.

581/173 Lex agraria. — Liv., XLII, 4, 3. Livio parla solo di un Senatoconsulto che avrebbe ordinato la divisione in quote virili di parte dell'*ager Ligustinus* e dell'*ager Gallicus*: è però a credere che sia intervenuta una legge; verosimilmente un plebiscito. - Furono creati dei *Xviri agris dandis assignandis* dal pretore urbano A. Atilius (nei comizi tributivi). All'assegnazione parteciparono anche i « socii nominis latini », sebbene in misura minore (tre iugeri a testa in luogo di dieci).

582/172 Lex Marcia de liguribus. — Liv., XLII, 21, 4. Plebiscito dei tribuni M. Marcius Sermo e Q. Marcius Scylla: autorizzò il Senato ad istituire una *quaestio extraordinaria* per la ingiusta riduzione in servitù delle popolazioni liguri (Statielli) sottomesse, per opera di M. Popillius Laenas. « Plebs magno consensu scivit iusitque »: la *quaestio* fu presieduta dal pretore C. Licinius.

582/172 Rogatio Marcia de M. Popillio Laenate. -- Liv., XLII, 22, 7. Promulgata dai medesimi tribuni per indurre M. Popillius Laenas a comparire davanti alla *quaestio* istituita contro di lui, colla minaccia di una condanna in contumacia. La

proposta, pare, non fu votata, perchè Popillio si presentò.

582/172 Lex Lucretia de agro campano. — Liv., XLII, 19, 1. Plebiscito del trib. M. Lucretius, autorizzò i censori ad appaltar i *vectigalia* dell'*ager campanus*. Cf. il precedente plebiscito del 544/210: secondo il Willems (*Sénat*, 2, 334) la locazione fatta nel 544 non sarebbe ancora stata finita, e perciò sarebbe occorso un plebiscito per rinnovarla.

582/172 Lex Licinia Cassia de tribunis militum a populo non creandis. — Liv., XLII, 31. Dei consoli P. Licinius Crassus e C. Cassius Longinus, *ex patrum auctoritate*; stabilì « ne tribuni militum eo anno suffragiis crearentur sed consulum praetorumque in iis faciendis iudicium arbitriumque esset ». A questa legge si vuol riferire (Jordan *M. Catonis quae exst.*, p. 83), la *oratio Catonis de tribunis militum*. Questa legge è una deroga al diritto dei comizi tributi di elegger tutti i 24 trib. mil. delle prime quattro legioni in base alla legge del 547/207. Willems (*Sénat*, 2, 634) ritiene che anche nel 586/168 in cui il Senato accordò al console L. Aemilius la facoltà di scegliersi per due legioni di Macedonia quelli fra i trib. mil. che meglio credesse, sia occorsa la ratifica popolare di cui Livio (XLIV, 21) tace: ma veramente qui una deroga alla legge citata non v'è.

583/171 Lex de ballo Perseo indicendo. — Liv., XLII, 30, 10-11. Rogata dai consoli *centuriatis comitiis*, qui da Livio espressamente indicati.

550/204-585/169 Lex Furia testamentaria. — Varro, *de l. lat.*, IX, 83; *de vita pop. rom.*, 3; Cic., *pro Balb.*, 8, 21; *in Verr.*, 2, 1, 42, 109; Gai, II, 226; IV, 23-24; Ulp., 1, 2; Fr. Vatic., 301; *pr.*, I, II, 22. Plebiscito di un tribuno C. Furius che

è vano voler identificare (cf. Liv., XXXVIII, 55; XXXIX, 7; XLI, 1; XLIII, 9): certo anteriore alla *lex Voconia* e posteriore assai probabilmente alla *lex Cincia* poichè (Fr. Vat., 298, 299, 301) segna su di essa un progresso nel favore della parentela naturale. Di questa determinazione del Bruns (*Kl. Schrift.*, 2, 311), dubita Mitteis (*Röm Privatrecht bis auf Dioclet.*, I, p. 52, n. 30). Vietò: « plus mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere »; fatta eccezione pei coniugi e fidanzati e pei cognati entro il sesto grado e, nel settimo, il « sobrino natus ». Il legato eccedente la misura legale rimane valido, ma il legatario è colpito colla pena del quadruplo (*lex minus quam perfecta*: Ulp., *l. cit.*) garantita da una *manus iniectio pura* (Gai, IV, 23), v. Senn, *Leges perfectae etc.*, p. 95. Cf. Göppert, *De lege Furia quae vocatur testamentaria*, 1858; Ferrini, *Teoria generale dei legati e fidecommessi*, p. 417 seg.; Ihering, *Esprit du dr. rom.*, IV, p. 115 scorge nella *lex F. testamentaria* e in quella *de sponsu* due capi di una stessa legge.

585/169 Lex Voconia de mulierum hereditatibus. — Gai., II, 226, 274; Ulp., 22, 17; Paul., *Sent.*, IV, 8, 19 = Coll., XVI, 3, 20; *pr.* I, II, 22; Liv., *Epit.*, 41: cf. Cic., *Verr.*, II, 1, 42, 107; *de fin.*, II, 17, 55; *de rep.*, III, 7; *de leg.*, II, 19, 48; *pro Balb.*, 8, 21; *pro Cluent.*, 7, 21; *pro Caec.*, 4, 12; 5, 15; *de sen.*, 5, 14; Gell., VII, 13; XX, 1, 23; Fest. v. *recepticium*, p. 282, M.; Dio C., LVI, 10, 2; Plin., *Paneg.*, 42; Ps. Quintil., *Decl.*, 264; Augustin., *de civ. Dei*, III, 21. Plebiscito del tribuno Q. Voconius Saxa, appoggiato da Catone (Gell., VII, 13; Cic., *de sen. l. cit.*: cf. Meyer, *Or. rom. fragm.*, p. 98. Il 1.^o cap. stabilì che le donne non potessero ereditare per testamento

da cittadini censiti nella prima classe (100 mila assi sec. Gai., II, 274; sec. Gell., VII, 13, 125 mila, o 100 mila HS: cf. Böckh, *Metrol. Untersuch.*, p. 429). Nel 2.^o cap. che non si può ricevere per legato « mortisve causa » più di quanto ricevano gli eredi (Gai., II, 226): allo scopo — come già la *Lex Furia* — di salvaguardare gli eredi, ma in modo inadeguato. In base a Ps. Quintil. l. cit., si argomenta (Hasse in *Rh. Mus.*, III, p. 183-214: cf. Kahn, *Zur Geschichte des Röm. Frauenerbrechts*, p. 32) un terzo capitolo che avrebbe vietato di lasciare a una donna per testamento o legato più di metà dei beni. Rispetto al 2.^o capo si pensa da alcuni che si tratti di *lex imperfecta* (Cuq. *Inst. jur.*, I, p. 553, n. 3) o *minus quam perfecta*, in quanto l'eccedenza sarebbe versata all'erario a titolo di pena (cf. Plin. *Paneg.*, 42; v. Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 941): v. contro Senn., *Leges perfectae*, etc., p. 113. La *Lex Voconia* non fu abolita dalla *Lex Iulia et Papia* (Kahn, op. cit., p. 74: contro Bachofen, *Die Lex Voconia*, p. 112): ma la desuetudine del censo e l'uso dei fidecommessi servirono a eluderla: alla norma del c. 2.^o sottentrò nel 714/40 quella della *Lex Falcidia*. Cf. Bachofen, op. cit.; Kahn, op. cit.; Savigny, *Ueber die Lex Voconia*, in *Verm. Schriften*, I, 409; Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 56; Vangerow, *Die lex Voconia* (1863); Giraud, *Le vrai caractère de la loi Voconia*, in *Mém. de l'Acad. de Se. Mor. et Polit. de l'Inst. de France* (1841), I, p. 159; Hölder, *Beiträge zur Geschichte des Röm. Rechts* (1881), p. 108 - 117; Mommsen, *De Lege Voconia: excursus ad Juven. Sat.*, I, 55, in *Ges. Schr.*, 3, n. 19.

585/169 Rogatio Rutilia de locatione censoria. — Liv., XLIII, 16; Cic., *de rep.*, VI, 2; cf. Polyb., VI,

17; Auctor, *de vir. ill.*, 57; Val. Max., VI, 5, 3; Proposta del trib. P. Rutilius Calvus per far annullare gli appalti dei *vectigalia* e degli *ultratributa* fatti dei Censori C. Claudius e Ti. Sempronius: voleva si procedesse a nuovi appalti a cui tutti fossero ammessi. Pare che la proposta non sia stata votata: i censori infatti vi si opposero e Claudio, accusato di *perduellio* del tribuno, fu assolto per pochi voti (Liv., l. cit.).

586/168 Lex de provincia L. Aemilio Paulo extra sortem danda (?). — Plut., *Aem.*, 10; cf. Liv., XLIV, 17, 9; Val. Max., I, 5, 3; Cic., *de div.*, I, 46, 103. Assegnò direttamente al console L. Aemilius Paullus la provincia di Macedonia: così secondo Plutarco: Livio e Valerio, e indirettamente anche Cicerone, mostrano di pensare che la Macedonia gli sia invece toccata in sorte regolarmente.

587/167 Lex Sempronia de triumpho L. Aemilii Paulli, Cn. Octavii, L. Anicii Galli. — Liv., XLV, 35-36 cf. Acta triumph. cap. c. XIX, *ad h. a.*, in C. I. L., I, p. 459; Plut., *Aem.*, 30-32. Plebiscito del trib. T. Sempronius Gracchus, *ex auctoritate patrum* e per invito del pretore Q. Cassius, prorogò l'*imperium* al console L. Aemilius Paullus e ai propretori Cn. Octavius e L. Anicius Gallus fino al giorno del loro trionfo. Le prime tribù chiamate respinsero la proposta ma, persuase dalle parole di M. Servilius Geminus e « ad suffragium revocatae », approvarono tutte (Liv., l. cit., c. 36).

587/167 Lex de ornamentis triumphalibus L. Aemilii Paulli. Auctor, *de vir. ill.*, 56. Certo un plebiscito come il precedente o forse una semplice clausola di esso: concesse a L. Aemilius Paullus Macedo-

nicus di intervenire ai *ludi circenses* in veste trionfale.

587/167 *Rogatio Iuventia de bello Rhodiis indicendo.* — Liv., XLV, 21, 1, sg.; Polyb., XXX, 4, 4. Proposta da M. Iuventius Thalna, *praetor peregrinus*, per far dichiarare la guerra ai Rodii, e fare eleggere chi dovesse capitanare la flotta: fallì per l'opposizione dei tribuni: cfr. anche *l'oratio Catonis pro Rhodiensibus* (Jordan, *M. Catonis quae exstant*, p. 21). — Che sia stata proposta ai comizi tributi suole ritenersi in base alla supposta incompetenza del pretore a convocare le centurie per proposte legislative, ma non risulta testualmente dai due passi citati.

588/166 *Lex (?) regibus Romam non admittendis.* — Liv., *Epit.*, 46: per impedire la venuta a Roma di Eumene. Secondo Polyb., XXX, 17, 6 si tratterebbe, forse con maggior verosimiglianza, di un senato consulto.

ante 592/162? Lex Maenia (de dote?). — Varro, *Sat. menipp.*, in Non. Marc. v. *suggillare*, I, p. 251, M. (« contra lex maenia est in pietate ne filii patribus luci claro suggillant oculos »); Gell., X, 23, 4: cf. Polyb., XXXII, 13, 5; Priscian., *Inst.*, XII, 17. Il Voigt (*Die lex Maenia de dote*, Weimar, 1865 e poi *Gesch. d. Röm. R.*, I, 797, n. 24: cf. Arndts in *Z. für R.G.*, VII (1868), p. 1 sg.; Cogliolo, *Quaestiones vexatae* in *Arch. Giur.*, XXIX, p. 187) vi scorge una *Lex Maenia de dote* che attribuisce a T. Maenius, pretore nel 568/186 (Liv., XXXIX, 8, 2: 18, 1). Essa avrebbe sostituito l'*iudicium de moribus* all'antico *consilium domesticum* (cf. II, § 2, C. 5, 17; Val. Max., VIII, 2, 3 (a. 654), Plin., N.H., XIV, 13 (14), 90 (a. 658), e istituito l'*actio rei uxoriae*, coll'obbligo per gli eredi del marito di restituire la dote alla vedova [Liv., *Epit.*, 46 (a. 594):

Plut., *C. Gracch.*, 17 (a. 633)], le *retentiones dotis* e i tre termini di dieci mesi per la restituzione (Polyb., l. cit.; Cic., *ad fam.*, VI, 18, 5; *ad Att.*, XI, 2, 2; 4, 2; XVI, 6, 3; 15, 2). A questa legge si riferirebbe *l'oratio Catonis de dote* riferita in Gellio, l. cit., che sarebbe poi la *suasio legis Maeviae (= Maeniae)* di cui Prisciano. Cf. Jordan, p. 70; Meyer, p. 76 e 142. Ma gli argomenti del Voigt non sono decisivi (v. contro Czylharz, *Röm. Dotatrecht*; Bruns-Pernice in Holtzendorff's, *Encyclop.*); l'*a. rei uxoriae* (cfr. Esmein in *Nouv. Rev. Hist. de droit fr. et étr.*, 1893, p. 152) è d'origine pretoria: non è peraltro del tutto improbabile che quest'azione, originariamente di carattere penale e per il solo caso di divorzio, sia stata estesa al caso di premorienza del marito da una legge (così nel suo primo scritto il Voigt, e ora Girard, *Manuale*, p. 968) e che pure a una legge si riferisca l'*annua bima trima dies* della restituzione (*tempus legitimum, legibus datum o statutum* paiono interpolati: l. 24, § 3, D. 24, 3; l. 27, § 2, D., 2, 14; l. 17, D., 23, 4: però cf. Fr. Vat., 112 « peto ex legibus et edictis »: ma è affatto impossibile determinare la data che dovrebbe a ogni modo essere, in quest'ipotesi, più recente di quella ritenuta dal Voigt. In Ulpiano, fr. 5, 8, la *lex mensia* dei mss. che Voigt riferiva alla *lex Maenia*, leggesi ora (cf. Gai., I, 78-79 suppl. Krüger e Mommsen) *lex Minicia*.

593/161 *Lex Fannia cibaria.* — Gell., II, 24, 2 seg.; XX, 1, 23; Macrobi., *Sat.*, II, 13 (= III, 17, 3 seg., *Eyss.*); Plin., *N. H.*, X, 50 (71) 139; Athen., *Deipnos.* VI, 108. Portata dal console C. Fannius; essa: 1.º limitò la spesa massima per i conviti (*sumptibus modum fecit assibus centum* Macrobi., l. c.: cf. *Fanni centussis miscellus*

nicus di intervenire ai *ludi circenses* in veste trionfale.

587/167 Rogatio Iuventia de bello Rhodiis indicendo. — Liv., XLV, 21, 1, sg.; Polyb., XXX, 4, 4. Proposta da M. Iuventius Thalna, *praetor peregrinus*, per far dichiarare la guerra ai Rodii, e fare eleggere chi dovesse capitanare la flotta: fallì per l'opposizione dei tribuni: cfr. anche l'*oratio Catonis pro Rhodiensibus* (Jordan, *M. Catonis quae exstant*, p. 21). — Che sia stata proposta ai comizi tributi suole ritenersi in base alla supposta incompetenza del pretore a convocare le centurie per proposte legislative, ma non risulta testualmente dai due passi citati.

588/166 Lex (?) regibus Romam non admittendis. — Liv., *Epit.*, 46: per impedire la venuta a Roma di Eumene. Secondo Polyb., XXX, 17, 6 si tratterebbe, forse con maggior verosimiglianza, di un senato consulto.

ante **592/162?** Lex Maenia (de dote?). — Varro, *Sat. menipp.*, in Non. Marc. v. *suggillare*, I, p. 251, M. (« contra lex maenia est in pietate ne filii patribus luci claro suggillent oculos »); Gell., X, 23, 4: cf. Polyb., XXXII, 13, 5; Priscian., *Inst.*, XII, 17. Il Voigt (*Die lex Maenia de dote*, Weimar, 1865 e poi *Gesch. d. Röm. R.*, I, 797, n. 24: cf. Arndts in *Z. für. R.G.*, VII (1868), p. 1 sg.; Cogliolo, *Quaestiones vexatae* in *Arch. Giur.*, XXIX, p. 187) vi scorge una *Lex Maenia de dote* che attribuisce a T. Maenius, pretore nel 568/186 (Liv., XXXIX, 8, 2: 18, 1). Essa avrebbe sostituito l'*iudicium de moribus* all'antico *consilium domesticum* (cf. II, § 2, C. 5, 17; Val. Max., VIII, 2, 3 (a. 654), Plin., N.H., XIV, 13 (14), 90 (a. 658), e istituito l'*actio rei uxoriae*, coll'obbligo per gli eredi del marito di restituire la dote alla vedova [Liv., *Epit.*, 46 (a. 594);

Plut., *C. Gracch.*, 17 (a. 633)], le *retentiones dotis* e i tre termini di dieci mesi per la restituzione (Polyb., l. cit.; Cic., *ad fam.*, VI, 18, 5; *ad Att.*, XI, 2, 2; 4, 2; XVI, 6, 3; 15, 2). A questa legge si riferirebbe l'*oratio Catonis de dote* riferita in Gellio, l. cit., che sarebbe poi la *suasio legis Maeviae* (= *Maeniae*) di cui Prisciano. Cf. Jordan, p. 70; Meyer, p. 76 e 142. Ma gli argomenti del Voigt non sono decisivi (v. contro Czychharz, *Röm. Dotalrecht*; Bruns-Pernice in Holtzendorff's, *Encyclop.*); l'*a. rei uxoriae* (cfr. Esmein in *Nouv. Rev. Hist. de droit fr. et étr.*, 1893, p. 152) è d'origine pretoria: non è peraltro del tutto improbabile che quest'azione, originariamente di carattere penale e per il solo caso di divorzio, sia stata estesa al caso di premorienza del marito da una legge (così nel suo primo scritto il Voigt, e ora Girard, *Manuale*, p. 968) e che pure a una legge si riferisca l'*annua bima trima dies* della restituzione (*tempus legitimum, legibus datum o statutum* paiono interpolati: l. 24, § 3, D. 24, 3; l. 27, § 2, D., 2, 14; l. 17, D., 23, 4: però cf. Fr. Vat., 112 « peto ex legibus et edictis »: ma è affatto impossibile determinare la data che dovrebbe a ogni modo essere, in quest'ipotesi, più recente di quella ritenuta dal Voigt. In Ulpiano, fr. 5, 8, la *lex mensia* dei mss. che Voigt riferiva alla *lex Maenia*, leggesi ora (cf. Gai., I, 78-79 suppl. Krüger e Mommsen) *lex Minicia*.

593/161 Lex Fannia cibaria. — Gell., II, 24, 2 seg.; XX, 1, 23; Macrobi., *Sat.*, II, 13 (= III, 17, 3 seg., *Eyss.*); Plin., *N. H.*, X, 50 (71) 139; Athen., *Deipnos.* VI, 108. Portata dal console C. Fannius; essa: 1.º limitò la spesa massima per i conviti (*sumptibus modum fecit assibus centum* Macrobi., l. c.: cf. *Fanni centussis misellus*

Lucilius *ap.*; Gell., l. cit.): cento assi, secondo Gellio, nei giorni dei ludi romani, ludi plebei, Saturnali e qualche altro; trenta in dieci altri giorni al mese; dieci di regola; 2.° vietò cibarsi di volatili, salvo le galline non ingrassate (Plin., l. cit.: « quod caput translatum per omnes leges ambulavit); 3.° limitò a 3 (5 nei giorni di mercato) il numero dei convitati (Athen., l. cit.). Da Gellio risulta che la legge era stata preceduta da un Senatoconsulto (C. Fannio M. Valerio Messalla *cos.*) in cui era fatto obbligo ai *principes civitatis*, in occasione dei *ludi megalenses*, di giurare innanzi ai consoli « non amplius in singulas coenas sumptus esse facturos quam centenos vicenosque aeris, praeter olus et far et vinum, neque vino alienigena sed patriae usuros, neque argenti in convivio plus pondo quam libras centum illaturos ».

595/159 Lex [Cornelia Fulvia] de ambitu. — Liv., *Epit.*, 47 « lex de ambitu lata »: si suole attribuirle ai consoli di quell'anno Cn. Cornelius Dolabella e M. Fulvius Nobilior (Lange, *Röm. Alt.*, II, 312, 663) ma senza alcun argomento sicuro. È pure ignoto il suo contenuto: Lange (loc. cit.) ritiene introducesse come nuova pena l'esilio (cf. Polyb., VI, 56): certo la *Lex Cornelia Baebia* del 573/181 s'era dimostrata insufficiente: dell'anno 588/166 è ricordato « comitia cum ambitiosissime fierent » (Iul. Obs., *de prodig.*, 12: cf. Mommsen, *Dr. pén.*, III, 196, n. 5).

circa 596/158 Lex Aelia e lex Fufia de modo legum ferendarum. — Sono due leggi distinte (Cic., *de har. resp.*, 27, 58), talora citate separatamente (Cic., *pro Sest.*, 53, 114; *ad Att.*, II, 9, 1; IV, 16, 5; Ascon., p. 9), per lo più insieme (Cic., *in Vat.*, 2, 5; 7, 18; *in Pis.*, 5, 10; *p. red. in sen.*, 5, 11, *de prov. cons.*, 19, 46). La data

è approssimativamente fissata da Cic., *in Pis.*, 5, 10 che le dice anteriori di circa 100 anni alla loro abrogazione (*Lex Clodia*, 696/58): gli autori sono ignoti: verosimilmente si tratta di plebisciti (Mommsen, *Dr. publ.*, I, 127, n. 2). Quanto al contenuto, sappiamo (Ascon., l. cit.) che regolarono l'*obnuntiatio*: in qual modo è affatto oscuro. L'affermazione contenuta in Sch. Bob., p. 319 *Or.* (« leges dicit Aeliam et Fufiam quae non sinebant prius aliqua de re ad populum ferri quam comitia haberentur ad designandos magistratus ») è probabilmente inesatta. Lange (*Röm. Alt.*, II, 477 e *De legibus Aelia et Fufia* [1861]) raccosta quest'affermazione al fatto che verso quest'epoca (601/153), fissata al 1.° gennaio l'entrata in carica dei magistrati, interessava fissare con regolarità anche il tempo delle elezioni. Forse la *lex Aelia* si limitò a stabilire il diritto all'*obnuntiatio* nei comizi legislativi, sia dei magistrati patrizii che dei tribuni: la *lex Fufia* (Cic., *ad Att.*, IV, 16, 5) stabilì una azione penale contro i trasgressori. Erano in ogni modo strumento degli *optimates* per intralciare le innovazioni legislative: cf. le lodi di Cicerone (*leges sacratissimae: in Vat.*, 9, 23; *maxime salubres: de har. resp.*, 27, 58; *remedia reipublicae: ad Att.*, II, 9, 1; *subsidia certissima contra tribunicios furores: p. red. in sen.*, 5, 11; *propugnacula murique tranquillitatis et otii: in Pis.*, 4, 9).

600/154? Lex Caecilia (de quaestione extraordinaria instituenda)? — Val. Max., VI, 9, 10. Secondo questo testo, L. Cornelius Lentulus (*cos.*, 598/156) fu condannato in base a una *lex Caecilia*: di solito si corregge in *Calpurnia (repetundarum)* 605/149: cf. Mommsen, *Dr. pén.*, III, 5, n. 1): ma Willems (*Sénat*, II, 277, 5: cf. Cuq, *Elenco*)

ritiene strano che Lentulo sia stato eletto censore nel 607/147, subito dopo una condanna e pensa trattarsi realmente d'una *lex Caecilia* che avrebbe istituito una *quaestio extraordinaria*.

circa 600/154? Lex Licinia e Lex Aebutia de magistratibus extraordinariis. — Cic., *de dom.*, 20, 51; *de leg. agr.*, II, 8, 21. Probabilmente due plebisciti, i quali vietavano di eleggere ad una magistratura straordinaria chi ne avesse proposto l'istituzione, i suoi colleghi, cognati e affini: non è indicato limite di grado, ma se realmente, come ha dimostrato il Perozzi (*St. per Brugi*, pag. 269 seg.), la cognazione non si arresta di per sé a un dato grado, parmi probabile che queste leggi ne dovessero fissare uno. Gli autori e i reciproci rapporti delle due leggi son ignoti: Herzog (*Gesch. und Syst.*, I, 835, n. 1) crede anteriore la *Lex Licinia*. Lange (*Röm. Alt.*, II, 315, 655) le colloca verso il 600/154, riferendole al tentativo allora fattosi di rassodare l'oligarchia: Perozzi (in *St. cit.*, p. 281, n. 1), rileva che certo non sono anteriori a Catone: Mommsen (*Droit public.*, II, 151, 2) pensa siano state provocate dai moti gracciani (cf. Plut., *C. Gr.*, 10; App., *B. civ.*, I, 24). Per i casi in cui alcuno è creato magistrato straordinario *ex lege sua* si deve supporre una dispensa: per es. per Livio, *tr. pl.*, 663/91 e *Xvir a. d. a. ex lege sua* (C. I. L., I, pag. 279, n. 7) e per Ti. S. Gracchus, *Illvir a. d. a. lege sua* (v. *lex Sempronia agraria* 621/133) ove non si accolga l'opinione del Mommsen.

circa 603/151 Lex de consulatu non iterando. — Arg. Oratio Catonis « ne quis consul bis fieret » (Jordan, p. 55, Meyer, pag. 113); cf. Liv. *Epit.*, 56. Probabilmente un plebiscito, appoggiato da Catone: vietò assolutamente la rielezione al

consolato: potrebbe averlo occasionato la illegale elezione di M. Claudius Marcellus nel 602/152 in violazione del plebiscito del 412/342.

582-605/172-149? Rogatio de rege Attalo et de vectigalibus Asiae. — Se ne argomenta l'esistenza dall'aver Catone pronunciato una *dissuasio* su quest'argomento: Fest., v. *portisculus* (p. 234 M): ma se ne ignora affatto il contenuto e la data precisa.

ante 605/149 Lex Atinia de usucapione. — Bruns, *Fontes*, 47; Girard, *Textes*, 31; Riccobono, *Fontes*, pag. 69. — Gell., XVII, 7, 1; Gai, II, 45, 49; Cic., *Verr.*, II, 1, 42, 109; *Phil.*, III, 6, 16; Ps. Asc., p. 190 Or.; I. 4 § 6; 33 pr. D. XLI, 3; 215 D., L., 16; § 2, I, 2, 6, cf. anche M. Psell., *Synops.*, 640. La data e l'autore ne sono ignoti, ed è arbitrario attribuirli all'uno o all'altro degli *Atinii* conosciuti (C. Atinius Labeo *praet. peregr.*, 558/196; Pighius, *Ann.*, II, 255; Pagenstecher, *Die Röm. Lehre von Eigenthum*, II, 217, n. 10; Voigt, *Die XII Tafeln*, II, 240; C. Atinius Labeo Macerio, *tr. pl.*, 622/132, Baiter in *Onom. Tullianum ad h. l.*, cf. Liv., *Epit.*, 59): probabilmente è un plebiscito: certo anteriore di poco a Q. Mucius (cos. 621) che, con M. Manilius (cos. 605) e Brutus disputava sulla retroattività. Rinnovò il divieto delle XII tavole dell'usucapione delle *res furtivae*, integrandolo collo stabilire per esse perpetua l'azione d'evizione (« quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto », Gell., I. cit.), e collo stabilir la purgazione della furtività col ritorno della cosa al derubato (I. 4 § 6, D., XLI, 3: la giurisprudenza trasformò il concetto in quello di *reversio ad dominum*). Cf. Gandolfo, *Lex Atinia: reversio ad dominum*, in *Arch. giur.*, XXXV, 161 seg.

605/149 Rogatio Scribonia de Lusitanis. — Liv., *Epit.*, 49; Val. Max., VIII, 1, 2; Cic., *de orat.*, I, 53, 227; *Brut.*, 23, 89; *pro Mur.*, 28, 59; Appian., *Hisp.*, 60; cf. Cic., *ad Att.*, XII, 5, 3. Promulgata dal trib. L. Scribonius Libo, per restituire la libertà ai Lusitani che erano stati da S. Sulpicius Galba venduti schiavi in Gallia dopo che s'erano rimessi alla *fides* del popolo romano e, pare, contemporaneamente, per istituire contro Galba una *quaestio extraordinaria*: Cic., *Brut.*, l. cit., la qualifica come *privilegium*. Fu sostenuta da Catone (Gell., I, 12; 13, 24: cf. Jordan, *M. Catonis quae exstant, proleg.*, p. 57) e abilmente combattuta da Galba (Meyer, *Orat. rom. fragm.*, p. 166): venne respinta.

605/149 Lex Calpurnia de repetundis. — Cic., *Brut.*, 27, 106; *de off.*, II, 21, 75; *in Verr.*, II, 6, 15; III, 84, 195; IV, 25, 56; *de divin.*, 5, 17; 20, 65; *pro Caec.*, 20, 65; Sch. Bob., p. 233, *Or.*; Tac., *Ann.*, XV, 20; Fest., v. *relig.*, p. 285 M.; Non. Marc., v. *priores*, II, p. 412 M.; Val. Max., VI, 9, 10 (v. *lex Caecilia*). Plebiscito del trib. L. Calpurnius Piso Frugi: fissò il concetto del *crimen repetundarum* e istituì (secondo Zumpt ciò sarebbe avvenuto in seguito) la *quaestio de repetundis* (la prima delle *quaestiones perpetuae*). La azione si intenta a Roma davanti a *recuperatores* presieduti dal *praetor qui inter cives et peregrinos ius dicit*: essa (Mommsen, *Droit public*, III, 256) ha carattere ibrido: estrinsecamente è una *quaestio*, intrinsecamente è un procedimento civile (*l. actio sacramento*) rinforzata come *judicium publicum* (v. *Tab. Bant.*, l. 2; *L. Acil. repet.*, l. 11): il condannato deve restituire il mal tolto, ma non c'è pena. Mommsen (*Dr. pén.*, I, 220, n. 4; III, 5) la identifica colla *Lex Calpurnia de legis actione* di cui Gaio, IV, 19: ma ciò è affatto incerto.

605/149 ? Lex Scantinia (o Scantia) de nefanda Venere.

— Cic., *Phil.*, III, 6, 16; *ad fam.*, VIII, 12 e 14; Suet., *Domit.*, 8; Juven., *Sat.*, II, 44; Auson., *Epigr.*, 89, 4; Tertull., *De monog.*, 12; Quintil., *Inst. Or.*, IV, 2, 69; cf. VII, 4, 42; cf. Liv., *Epit. Oxyrh.*, l. 116. Legge che punì l'attentato ai costumi commesso su un ingenuo: Paul. (*Sent.*, II, 26, 12-13) accenna a una pena capitale straordinaria: quella pecuniaria di XM. HS. (Quintil., loc. cit.) sembra al Lange (*Röm. Alt.*, II, 667) un' invenzione retorica. La data — certo anteriore al 704/50 — è vivamente discussa: Voigt (in *Bericht. d. Kön. Sächs. Ges.*, XLII (1890), p. 273) l'assegna al tr. pl. P. Scantinius, 528-529/226-225, in seguito al processo intentato nel 527/227 all'edile plebeo P. Scantinius Capitolinus, e per vendicare l'onore della *gens Scantinia* (Plut., *Marc.*, 2; Val. Max., VI, 1, 7). Con qualche verosimiglianza può riferirsi a questa legge un accenno nei frammenti d'Ossirinco (*Epit.*, l. 50, lin. 116: *M. Sca[n]tinius (?) am (= plebiscitum?) tulit de in stupro deprehensis*): si tratterebbe allora di un plebiscito del 605/149: ma la lezione è dubbia: Kornemann (*Die neue Livius-Epitome*, pag. 25 e 51) legge *M. Sca[n]tius*. — Cf. anche Göttberg, in *Philologus*, I (1846), p. 167, e sul nome (*Scantinia* o *Scantia*) Stroppolati, in *Ann. dell' Ist. di St. del D. Rom. di Catania*, VII (1900), 49.

607/147 Plebiscitum de lege solvendo P. Cornelio Scipione.

— Liv., *Epit.*, 50; Appian., *Pun.*, 112. P. Cornelius Scipio fu eletto console ma poichè « per annos consulem fieri non licebat » (allude alle disposizioni, d'altronde non ben note, della *Lex Villia* « legibus solutus est » dalla plebe. Secondo Appiano, l. cit., Scipione si sarebbe presentato come candidato all'edilità e i consoli

non avrebbero voluto tenerne conto nelle elezioni consolari non avendo l'età richiesta: ma il popolo insistette, dichiarando ἐκ τῶν Τυλλίου καὶ Ῥωμόλου νόμων τὸν δῆμον εἶναι κύριον τῶν ἀρχαιρεσιῶν καὶ τῶν περὶ αὐτῶν νόμων ἀκυροῦν ἢ κυροῦν ἐν ἐθέλοιεν »: finalmente il Senato permise ai tribuni di sospendere per quell'anno la legge, ripristinandola l'anno dopo. Cf. l'altra legge del 620/134.

- 607/147 Lex de provincia P. Cornelio Scipioni extra sortem danda.** — Liv., *Epit.*, 51; App., *Pun.*, 112; Auctor *de Vir. ill.*, 58; Val. Max., VIII, 15, 4; Vell. Pat., I, 12, 3. Assegnò *extra sortem* a P. Cornelius Scipio Aemilianus la provincia d'Africa.
- 608/146? Lex theatralis de XIV ordinibus?** — È da presumersi una disposizione legislativa che concesse ai cavalieri ai *ludi scaenici* le quattordici file dopo i posti dei senatori: privilegio abolito da Silla e ripristinato dalla *Lex Roscia* 687/67. Lange (*Röm. Alt.*, II, 336, 672) la pone al 608/146: Mommsen (*Droit public*, VI, 2, 122) la reputa verosimilmente del tempo dei Gracchi, nel quale coincide l'affermazione della importanza della classe dei cavalieri.
- 609/145 Rogatio Laelia agraria.** — Plutarco., *Ti. Gr.*, 8, 3. Proposta da C. Laelius (forse C. Laelius Sapiens pretore in quell'anno?) per tentare una ripartizione dell'*ager publicus*. Se pure fu promulgata, certo il proponente stesso la ritirò. Alcuni (v. De Ruggiero, *Agrariae leges*, p. 784, in *Encicl. giur. ital.*) ritengono che nello stesso anno un'altra *rogatio agraria* fosse stata presentata dal trib. C. Licinius Crassus: e ciò in base all'oscura attestazione di Varrone, *de re rust.*, I, 2, 9: ma ciò è affatto incerto. Su quel passo vedi Huschke, *Ueber die Stelle des Varro*

von den Liciniern, e anche Karlowa, *Miscellanea*, in *Festgabe für Bekker*, 1899, p. 65.

- 609/145 Rogatio Licinia de sacerdotiis.** — Cic., *de nat. deor.*, III, 2, 5; 17, 43; *pro Sest.*, 46, 98; *Brutus*, 21, 83; *de rep.*, VI, 2; *de amic.*, 25, 96: cf. Varro, *de re rust.*, I, 2, 9. Proposta dal tribuno C. Licinius Crassus per attribuire al popolo la elezione dei sacerdoti, abolendo la *cooptatio*: fallì per l'opposizione di C. Laelius Sapiens (cf. Meyer, *Or. rom. fr.*, p. 170, *Oratio Laelii*). È quel trib. Licinius « qui primus populum ad accipiendas leges in septem iugera forensia a comitio eduxit » (Varro, l. cit.; cf. Cic., *de amic.*, l. cit.). V. *Lex Domitia*, 651/103.
- 611/143 Lex Didia sumptuaria.** — Macrob., *Sat.*, II, 13 (= III, 17, 6, *Eyss.*); cf. Plin., *N. H.*, X, 50 (71), 139. Rogata diciotto anni dopo la *Lex Fannia* per estendere anche agli invitati le sanzioni comminate dalla *Lex Fannia* e per estenderne il valore da Roma a tutta Italia (*Italicis existimantibus Fanniam legem non in se sed in solos cives urbanos esse conscriptam*). L'autore è ignoto: assai probabilmente un tribuno: è menzionato un C. Didius Quirinus, senatore verso il 656/98 (*Eph. epigr.*, IV (1881), p. 212); un T. Didius fu console nel 656/98: Münzer, in Pauly-Wissowa, v. *Didius*, 5, 406, crede trattarsi di un T. Didius, padre al T. Didius T. f. tribuno nel 103 a C. L'antitesi stessa *italicis — cives urbanos* mostra che si tratta non dei *socii* ma degli italici cittadini romani. Cf. Pacchioni, *Corso di D. romano*, I, 117 (v. Gell., XX, 1, 23).
- 613/141 Lex de foedere infirmando.** — Liv., *Epit.*, 54; Vell. Pat., II, 90, 3; Eutrop., IV, 17. Il popolo (o, secondo le fonti, solo il Senato) cassò un

trattato conchiuso dal console Q. Pompeius coi Termestini e Numantini. Pare (Cuq, *Elenco*) che si sia progettata una legge per consegnare il console al nemico: ma fallì (Liv., *Epit.*, 55; Vell. Pat., II, 1, 5; cf. Cic., *de off.*, III, 30, 109 « accepta lex non est »).

613/141 Lex de foedere cum Numantinis confirmando. — Appian., *Iber.*, 69: con cui il popolo (ὁ δῆμος) confermò la pace fatta con Viriato dal proconsole Q. Fabius Servilianus. I nuovi frammenti di Oxyrhynchus (lin. 186) trasportano questa pace al 614/140: per la nuova luce gettata da essi sulla cronologia della guerra con Viriato cf. *P. Ox.*, 4, p. 108 sg., e Kornemann, *Die neue Livius epitome*, Lipsia, 1904.

613/141 Lex Mucia de L. Hostilio Tubulo. — Cic., *de finib.*, II, 16, 54; IV, 28, 77. Plebiscito del trib. P. Mucius Scaevola, istituì una *quaestio extraordinaria* contro L. Hostilius Tubulus che, nell'anno precedente, come pretore presidente di una *quaestio inter sicarios* (Cic., *de nat. deor.*, III, 30, 74; Ascon., p. 23: cf. Mommsen, *Dr. pén.*, I, 228, n. 4) si era reso colpevole di corruzione. Il plebiscito rimise al Senato la formazione della *quaestio*, e questo ne affidò la presidenza al console Cn. Caepio. Tubulo andò in esilio.

614/140 Lex de foedere infirmando. — Flor., I, 34 (II, 18); Eutrop., IV, 17; Oros., V, 4; Cic., *de rep.*, III, 18, 28. Il trattato conchiuso dal console C. Hostilius Mancinus coi Numantini fu cassato: Gaddi (*Cronologia*) crede che ciò sia avvenuto con una legge speciale nel 614/140, distinta dalla posteriore *Lex Furia Atilia* che ordinò la *deditio* di Mancino ai Numantini. Potrebbe anche trattarsi di una legge unica: i testi al riguardo sono oltremodo confusi.

615/139 Lex Gabinia tabellaria. — Cic., *de leg.*, III, 16, 35, cf. *de lege agr.*, II, 2, 4; *de amicis.*, 12, 41; Liv., *Epit. Ox.*, (lin. 193). Plebiscito del trib. Gabinius; introdusse la votazione segreta (prima *lex tabellaria*) nei comizi elettorali.

615/139? Lex Gabinia de coitionibus? — Porc. Latro *in Catil.*, 19. Su quest'unica, e dubbia (Mommsen, *Dr. pén.*, II, 265, n. 2) testimonianza, si suole ammettere un plebiscito del trib. Q. Gabinius nel 615/139: essa avrebbe sancito la pena capitale *more majorum* contro chi « coitiones clandestinas in urbe conflavisset ».

617/137 Lex Cassia tabellaria. — Cic., *de leg.*, III, 16, 35; *Brutus*, 25, 97; 27, 106; *pro Sest.*, 48, 103; *de amic.*, 12, 41; *Cornel.*, fr. 1, 50; Ascon., p. 78; Sch. Bob., p. 303, 310, *Or.*; Ps. Ascon., p. 141, *Or.*, Plebiscito del trib. L. Cassius Longinus Ravilla (ostacolata dal trib. M. Antistius Briso e del cons. M. Aemilius Lepidus; favorita — pare — da P. Scipione. Cic., *Brut.*, 25, 97, cf. Meyer, *Or. rom. fr.*, p. 137) introdusse (seconda legge tabellaria, v. retro anno 615/139) la votazione segreta negli *iudicia populi*, esclusa la *perduellio*. Una moneta di Q. Cassius, portante sul retro una *sella curulis* e le lettere A(*bsolvo*) C(*ondemno*) si è riferita a questa legge, dell'avo L. Cassius, dal Riccio (*Monete delle ant. fam. romane*, 35, 6-9: cf. Cavedoni, in *Ann. Istit. Corr. Archeol.*, XXI, 191); il Mommsen (*Hist. della Monn.*, II, 504, n. 2) crede si riferisca a una *quaestio*, o alluda al processo che nel 641/113 Cassius intentò alle tre vestali. Cf. Babelon, 1, 330; Costa, *Le figurazioni allusive alle leggi sopra le monete consolari romane*, in *Bull. dell'Ist. di D. Rom.*, XV (1902) p. 70.

618/136 Lex Furia Atilia de C. Hostilio Mancino Numantini is dedendo. — Cic., *de off.*, III, 30, 109; cf. *de*

rep., III, 19, 28; *de or.*, I, 40, 181; 56, 238; II, 32, 137; Liv., *Epit.*, 56, Vell. Pat., II, 1, 5; Val. Max., I, 6, 7; Appian., *Hisp.*, 83; Dio. C., *lib.* XXIII, fr. 79, *Boiss.*; Flor., I, 34 (II, 18); Oros., X, 5, 10. Proposta dai consoli P. Furius Philus e S. Atilius Serranus, *ex senatusconsulto*, e sostenuta dallo stesso Mancino (Cic. *de off. cit.*); cassò il trattato da lui conchiuso, senza consenso del Senato, coi Numantini, e lo fece ad essi consegnare dai *fetiales*.

620/134 Plebiscitum de lege solvendo P. Cornelio Scipione? — Liv., *Epit.*, 56; App. *Iber.*, 84, Secondo Livio Scipione sarebbe stato dispensato dalla legge (*sicuti priore consulatu*, v. anno 607/147) per poterlo eleggere la seconda volta console. Secondo Appiano egli era minore dell'età voluta pel consolato (*ἔτα νεώτερος τῆς νενομισμένης τοῖς ὑπάτοις ἡλικίας*) e il senato, come s'era fatto per il suo primo consolato, stabilì che i tribuni abrogassero per quell'anno le *lex annalis* (*λῶσαι τὸν περὶ τῆς ἡλικίας νόμον καὶ τοῦ ἐπιόντος ἔτους θέσθαι*). Non si tratta qui della *Lex Villia*, perchè Scipione aveva 51 anni, nè del plebiscito del 412/342, perchè dal 1.º al 2.º suo consolato eran passati tredici anni, ma neppure è forse a supporre (Niccolini, *Fasti tribunicii*, p. 223) un equivoco completo degli scrittori: poteva trattarsi del recente plebiscito del 604/150 che vietava assolutamente l'iterazione del consolato, ma non era questione di età.

620/134 Lex (?) de provincia Hispania P. Cornelio Scipioni extra sortem danda. — Val. Max., VIII, 15, 4, Ammessa dal Lange (*Röm. Alt.*, II, 706), ma Valerio Massimo dice che tale attribuzione fu fatta dal senato.

621/133 Lex Sempronia agraria. — App., *B. civ.*, I, 9 seg.; Plut., *Ti. Gracch.*, 8-13; Liv., *Epit.*, 58;

Cic., *pro Sest.*, 48, 103; *de leg. agr.*, II, 5, 10; 12, 31; Vell. Pat., II, 2, 3; Auctor, *de vir. ill.*, 64; *C. I. L.*, I, n. 200 (L. Agraria, 643/111) cf. n. 551; Meyer, *Or. rom. fr.*, p. 160 (*Oratio C. Metelli contra Ti. Gr. de l. agr.*). — Plebiscito del tribuno Ti. Sempronius Gracchus, rinnovò modificandole le norme che si attribuiscono alla *Lex Licinia*. Limitò il godimento dell'*ager publicus* a 500 iugeri per ogni *paterfamilias* (più 250 per ogni *filius familias*, ma non oltre 1000 in tutto); il di più vien tolto, dietro compenso, ai *possessores* e, da una commissione di *III viri a. d. a.*, da eleggersi ogni anno, distribuito in lotti inalienabili di 30 iugeri, dietro il corrispettivo di un *vectigal*. Se agli antichi *possessores* sia o no stato rimesso il *vectigal*, non è sicuro. - Vietò per l'avvenire le occupazioni dell'*ager publicus*. Essa si riferisce soltanto all'*ager italicus*; non riguarda l'*ager Campanus* e l'*ager Stellatinus* che rimasero direttamente amministrati dallo stato (*locatio censoria*) fino alle assegnazioni della *Lex Julia*, 695/59 (1).

(1) Sui Gracchi e la loro legislazione in generale vedasi, oltre le opere generali di storia, anche: Ahrens, *Die drei Volkstribunen: T. Gracchus, Drusus und Sulpicius*, Lipsia, 1836; Gerlach, *T. und C. Gracchus*, Basel, 1843; Hegewisch, *Geschichte der Gracch. Unruhen in der Röm. Republik*, Hamburg, 1801; Schmidt, *Kritik der Quellen zur Geschichte der Gracch. Unruhen*, Berlin, 1874; Prodingger, *Das Tribunat des C. Gracch.*, Gottschee Progr., 1908; K. W., Nitzsch, *Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger*, Berlin, 1847; H. E. Worbs, *De legibus a C. Sempronio Graccho latis*, 1857; I. Blasel, *Die Motiven der Gesetzgebung des C. Sempronius Gracchus*, Trier, 1878; W. G. C. Bijvanck, *Studia in Ti. Gracchi historiam*, Leida, 1879; H. Klinke, *Beiträge zur Geschichte der Gracchen*, 1893; Krahe F., *Der Reformversuch des Ti. Gracchus in Lichte*

621/133 *Lex Sempronia agraria altera*. — Liv., *Epit.*, 58; Vell. Pat., II, 2, 3; Plut., *Ti. Gracch.*, 13, 1. — Altro plebiscito del tribuno Ti. Sempronius Gracchus col quale ai triumviri eletti si conferì anche il potere di giudicare delle controversie sulla natura pubblica o meno dei fondi: di qui la loro qualifica di *IIIviri agris d(andis) a(dsi-gnandis) i(udicandis)*.

621/133 *Rogatio (?) Sempronia de civitate sociis danda*. — Vell. Pat., II, 2, 3; App. *B. civ.*, I, 23. Secondo questi scrittori Tiberio Gracco nel suo tribunato avrebbe proposto di concedere la cittadinanza a tutta Italia. Lange (*Röm. Alt.*, II, 685; III, 16) la stima inverosimile: a ogni modo se anche Gracco aveva questo pensiero non consta che ne abbia promulgato la rogazione.

621/133 *Rogatio Sempronia de pecunia regis Attali*. — Liv., *Epit.*, 58; Plutarc., *Ti. Gracch.*, 14, 1; Auctor *de vir. ill.*, 64; Oros., V, 8, 14; cf. Flor., I, 35 (II, 20); Meyer, *Or. rom. fragm.*, p. 163. Proposta dal trib. Ti. Sempronius Gracchus: voleva dividere fra coloro che dovevan ricevere terre dalla *Lex Sempronia Agraria*, il danaro lasciato da Attalo re di Pergamo che morendo aveva istituito erede il popolo romano (cf. Vell. Pat., II, 4, 1; Strab., XIII, 42; Appian., *Mithr.*, 62; *B. civ.*, V, 4; Flor., II, 20; Sall., *Hist. fr.*,

alter und neuer Geschichtschreibung (1892); E. Meyer, *Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen*, Halle, 1904; E. Calligari, *La legislazione sociale di C. Gracco*, Padova, 1906; E. Kornemann, *Zur Geschichte der Gracchenzeit*, in *Klio, Beiträge zur alten Geschichte*, v. I, app., 1903; cf. anche *Klio*, 1909, n. 3; R. Pöhlmann, *Zur Geschichte der Gracchen*, in *Sitzungsbericht. d. Kön. Ak. d. Wiss. zu München*, 1907, Phil.-Hist. Kl., pp. 443-493, sul carattere sociale della legislazione graccana.

[*Epist. Mithridatis ad Arsacem*]. Questo intervento tribunizio in un campo dianzi liberamente regolato dal Senato è un indice del nuovo indirizzo democratico che amplia la competenza legislativa. Sulle circostanze storiche cf. da ultimo G. Cardinali, *La morte di Attalo III e la ricolta di Aristonico*, in *Saggi di St. antica* ecc. in onore di Beloch (1910), p. 269 seg.

621/133 *Rogatio Sempronia de provocatione*. — Plut., *Ti. Grac.*, 16, 1; cf. Macrob., II, 10 (III, 14, 6, *Eyss*), Progetto dello stesso tribuno per accordare la *provocatio* anche contro le sentenze dei giudici nelle *quaestiones extraordinariae*.

621/133 *Rogatio (?) Sempronia militaris*. — Plutarc., *Ti. Gracch.*, 16, 1; Dio C., *lib.*, XXIV, fr. 83, *Boiss.* Mirava a ridurre l'obbligo del servizio militare: pare un semplice progetto messo fuori da Ti. Gracco (e forse neppure promulgato) per cattivarsi la plebe in occasione della sua rielezione.

621/133 *Rogatio Sempronia iudiciaria*. — Plutarc., *Ti. Gracch.*, 16, 1; Dio C., *lib.*, XXIV, fr. 83, 7, *Boiss.*, cf. Macrob., *Sat.*, III, 14, 6. Proposta da Ti. Gracchus, mirava a ripartire il *munus iudiciarium* tra senatori e cavalieri. Fu dissuasa da P. Scipio Africanus (cf. Meyer *Or. rom. fr.*, pag. 191), cf. Flor., II, 1, (III, 13, 1 e 6) e non passò.

621/133 *Lex Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando*. — Cic., *De leg.*, III, 10, 24; Ascon., pag. 71; Liv., *Epit.*, 58; Vell. Pat., II, 2, 3; Appian., *B. Civ.*, I, 12; Plut., *Ti. Gracch.*, 12, 1; Auct., *de vir. ill.*, 64. Plebiscito del medesimo tribuno per deporre il collega M. Octavius: è il primo esempio di abrogazione della potestà tribunicia.

621/133 Lex Sempronia agraria altera. — Liv., *Epit.*, 58; Vell. Pat., II, 2, 3; Plut., *Ti. Gracch.*, 13, 1. — Altro plebiscito del tribuno Ti. Sempronius Gracchus col quale ai triumviri eletti si conferì anche il potere di giudicare delle controversie sulla natura pubblica o meno dei fondi: di qui la loro qualifica di *IIIviri agris d(andis) a(dsi-gnandis) i(udicandis)*.

621/133 Rogatio (?) Sempronia de civitate sociis danda. — Vell. Pat., II, 2, 3; App. B. civ., 1, 23. Secondo questi scrittori Tiberio Gracco nel suo tribunato avrebbe proposto di concedere la cittadinanza a tutta Italia. Lange (*Röm. Alt.*, II, 685; III, 16) la stima inverosimile: a ogni modo se anche Gracco aveva questo pensiero non consta che ne abbia promulgato la rogazione.

621/133 Rogatio Sempronia de pecunia regis Attalae. — Liv., *Epit.*, 58; Plutarc., *Ti. Gracch.*, 14, 1; Auctor de vir. ill., 64; Oros., V, 8, 14; cf. Flor., 1, 35 (II, 20); Meyer, *Or. rom. fragm.*, p. 163. Proposta dal trib. Ti. Sempronius Gracchus: voleva dividere fra coloro che dovevan ricevere terre dalla *Lex Sempronia Agraria*, il danaro lasciato da Attalo re di Pergamo che morendo aveva istituito erede il popolo romano (cf. Vell. Pat., II, 4, 1; Strab., XIII, 42; Appian., *Mithr.*, 62; B. civ., V, 4; Flor., II, 20; Sall., *Hist. fr.*,

alter und neuer Geschichtschreibung (1892); E. Meyer, *Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen*, Halle, 1901; E. Calligari, *La legislazione sociale di C. Gracco*, Padova, 1906; E. Kornemann, *Zur Geschichte der Gracchenzeit*, in *Klio, Beiträge zur alten Geschichte*, v. I, app., 1903; cf. anche *Klio*, 1909, n. 3; R. Pöhlmann, *Zur Geschichte der Gracchen*, in *Sitzungsbericht. d. Kön. Ak. d. Wiss. zu München*, 1907, Phil.-Hist. Kl., pp. 443-493, sul carattere sociale della legislazione graccana.

[*Epist. Mithridatis ad Arsacem*]. Questo intervento tribunizio in un campo dianzi liberamente regolato dal Senato è un indice del nuovo indirizzo democratico che amplia la competenza legislativa. Sulle circostanze storiche cf. da ultimo G. Cardinali, *La morte di Attalo III e la rivolta di Aristonico*, in *Saggi di St. antica ecc.* in onore di Beloch (1910), p. 269 seg.

621/133 Rogatio Sempronia de provocatione. — Plut., *Ti. Grac.*, 16, 1; cf. Macrob., II, 10 (III, 14, 6, *Eyss*), Progetto dello stesso tribuno per accordare la *provocatio* anche contro le sentenze dei giudici nelle *quaestiones extraordinariae*.

621/133 Rogatio (?) Sempronia militaris. — Plutarc., *Ti. Gracch.*, 16, 1; Dio C., *lib.*, XXIV, fr. 83, *Boiss.* Mirava a ridurre l'obbligo del servizio militare: pare un semplice progetto messo fuori da Ti. Gracco (e forse neppure promulgato) per cattivarsi la plebe in occasione della sua rielezione.

621/133 Rogatio Sempronia iudiciaria. — Plutarc., *Ti. Gracch.*, 16, 1; Dio. C., *lib.*, XXIV, fr. 83, 7, *Boiss.*, cf. Macrob., *Sat.*, III, 14, 6. Proposta da Ti. Gracchus, mirava a ripartire il *munus iudicarium* tra senatori e cavalieri. Fu dissuasa da P. Scipio Africanus (cf. Meyer *Or. rom. fr.*, pag. 191), cf. Flor., II, 1, (III, 13, 1 e 6) e non passò.

621/133 Lex Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando. — Cic., *De leg.*, III, 10, 24; Ascon., pag. 71; Liv., *Epit.*, 58; Vell. Pat., II, 2, 3; Appian., *B. Civ.*, I, 12, Plut., *Ti. Gracch.*, 12, 1; Auct., *de vir. ill.*, 64. Plebiscito del medesimo tribuno per deporre il collega M. Octavius: è il primo esempio di abrogazione della potestà tribunicia.

623/131 *Lex Papiria tabellaria*. — Cic., *de leg.*, III, 16, 35; *de amic.*, 12, 41. Plebiscito del trib. C. Papirius Carbo: introdusse la votazione segreta nei comizi legislativi (terza legge tabellaria), cf. Meyer, op. cit., pag. 213. Per l'atto del voto rappresentato su una moneta di T. Nerva cf. Babelou (*Monn. de la Rép. Rom.*, II, 129; Mommsen, *Hist. de la monn.*, II, 350; *Droit public*, VI, 2, pag. 461, n. 4; Friedländer in *Zschr. für Numismatie*, II, 86).

623/131 *Rogatio Papiria de tribunis plebis r. ficiendis*. — Liv., *Epit.*, 59; Cic., *de amic.*, 25, 96; cf., *de orat.*, II, 40, 170; *pro Mil.*, 8; Val. Max., VI, 2, 3; Plut., *Apopht. Africani min.*, 22. Proposta dal medesimo trib. C. Papirius Carbo « ut eundem tribunum plebis quoties vellent creare liceret ». Dissuasa da Scipione e da Lelio, fallì. Cf. « orationes Scipionis, Laelii, Gracchi, Carbonis » in Meyer, *Orat. Roman. fragm.*, pagine 189, 173, 228, 212, 296 (cf. Charis, pag. 196, 223, Keil).

623/131 *Lex de bello cum Aristonico gerendo*. — Cic., *Phil.*, XI, 8, 18; Liv., *Epit.*, 59. Il popolo interrogato « quem id bellum gerere placeret » scelse il console P. Licinius Crassus: a P. Cornelius Scipio Aemilianus toccarono i voti di due sole tribù. Dalle espressioni di Cicerone (*populus... iussit... duas tribus*) pare trattarsi di comizi tributivi. La scelta fra rimessa al popolo perchè dei due consoli uno (L. Flaccus) era *flamen martialis* e non poteva allontanarsi da Roma: l'altro (P. Crassus) era *Pontifex maximus*, anch'esso, dalla consuetudine, vincolato a rimanere in città: ma il popolo « ne tum quidem ad privatum detulit bellum » Cic., l. cit. (cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 368, n. 3). P. Crassus fu vinto ed ucciso: e a questo

è forse da riferire l'espressione di Liv., *Epit. cit.* « quod numquam antea factum erat », poichè già Scipione Nasica s'era trovato nella stessa condizione di Crasso: così G. Cardinali, *La morte di Attalo 3.º e la rivolta di Aristonico*, in *Saggi di St. antica*, ecc., per Beloch (1910), pag. 312, n. 1.

624/130 *Lex de regno Aegypti*. — Liv., *Epit.*, 59 ([*Cleopatrae regnum a populo datum*]). Legge relativa alle contese dinastiche d'Egitto: null'altro se ne conosce: cf. Lange, *Röm. Alt.*, II, 682. Diodor., XXXIV, 36, citato da Gaddi, *ad h. l.*, parla invece di un re che ottenne il regno col consenso del popolo romano: che sia intervenuta una legge non risulta.

625/129 *Lex (?) de lege Sempronia agraria abroganda (?)*. — Supposta da Lange (*Röm. Alt.*, II, 688; III, 22), sulla base di App., *B. civ.*, I, 19 il quale narra che in quest'anno ai *IIIviri a. d. a.* nuovamente eletti non fu più attribuita la relativa giurisdizione, attribuendola invece ai consoli. Poichè tale competenza giurisdizionale nelle controversie sull'*ager publicus*, in mancanza di una speciale attribuzione ai *IIIviri*, sembra di per sé rientrare nella generale competenza consolare, è dubbio se ci sia stato bisogno di una legge in senso formale, o se non sia bastato una mutazione nella *rogatio* per l'elezione dei *IIIviri*. È chiaro a ogni modo che non si trattò veramente di abrogare la *Lex Sempronia*.

625/129 (?) *Plebiscitum reddendorum equorum*. — Cic., *de rep.*, IV, 2, cf. Q. Cic., *de pet. cons.*, 8, 33. Per cui i senatori perdettero l'*equus publicus* e con esso il diritto di voto nelle centurie dei cavalieri, di cui fin allora godevano. Cf. Madvig, *Opusc.*, I, 74; Lange, *Röm. Alt.*, III, 25; Mommsen, *Droit public*, VI, 2, pag. 104, n. 2.

628/126 Lex Iunia de peregrinis. — Cic., *de off.*, III, 11, 47; *Brut.*, 28, 108; Festus v. *respublica*, pag. 286 M.; Meyer, *Or. Rom. fr.*, pag. 229. Plebiscito del trib. M. Iunius Pennus contro i peregrini che usurpavano la cittadinanza romana: li espulse da Roma: è incerto se sancisse contro di loro anche delle pene, e relativa *quaestio* (cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 1, 225). A questa legge va forse riferito il processo del padre di M. Perpenna cos. 624/130: a ogni modo non certo alla *Lex Papia*, come erroneamente Val. Max., III, 4, 5. Nei passi citati di Cic. e Fest. si volle da alcuni leggere Fannius in luogo di Pennus, e argomentarne una *Lex Fannia de peregrinis* di C. Fannius Strabo cos. 632/122.

605-629/149-125 Lex Aebutia (de formulis). — Gai, IV, 30; Gell., XVI, 10, 8. A questa legge si richiama l'introduzione della procedura formulare: ma è impossibile determinarne il contenuto preciso e la portata immediata. L'opinione più probabile (Wlassak, *Röm. Prozessgesetze*, I, 171 e 188) è che si limitasse ad ammettere il concorso elettivo tra la nuova procedura *per formulas* e l'antica *per legis actiones* che sopravvive fino alle nuove riforme delle *leges Iuliae*: secondo Cuq (*Instit. jur.*, I, 712: contro Girard, *Manuale*, 1011, n. 2) solo la *legis actio per conditionem* sarebbe stata da essa abolita. L'autore è ignoto e così la data precisa, che sembra però oscillare entro i due termini determinati dalle indagini del Girard, *La date de la loi Aebutia* in *Zschr. d. Sav. Stift.*, XIV (1893), p. 11 sg. e *Nouv. Rev. hist. de Droit fr. et étr.*, XXI (1897), p. 249. V. contro spec. Wlassak, *Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren* in *Zschr. der Sav. Stift.*,

XXV (1904), p. 81 seg.; e XXVIII (1907), p. 1 seg.; di nuovo Girard, *Nouvelles observations sur la date de la loi Aebutia* in *Zschr. der Sav. Stift.*, XXIX (1908), p. 138 seg. Essa infatti dev'essere posteriore ai *tripertita* di C. Aelius Paetus, alla *Lex Vallia* che a sua volta è posteriore alla *Lex Furia testamentaria*; e probabilmente posteriore parimenti alla data della *Lex Calpurnia de repetundis* 609/149 e a quella, non precisabile, della *Lex Iunia*: d'altra parte sembra già esistere nel 629 e 631 (Cic., *de or.*, I, 36, 166; Auct., *ad Her.*, II, 13, 19; cf. Cic., *de dom.*, 53, 136). Che non sia anteriore al settimo secolo di Roma è del resto opinione generale (Padellesti-Cogliolo, *Storia del D. R.*, p. 403-404; Ferrini, *St. delle fonti*, pagina 16; Landucci, *Storia del D. Romano*, pagina 57, n. 11; cf. *La lex Aebutia* in *Atti del R. Ist. Veneto di Sc. lett. e arti*, 1896-97, pagina 1618 seg.): ad età più antica la fanno risalire Appleton (*Propriété prétorienne*, I, 22, n. 2; a. 577 o 583 a. U. c.); Rudorff (*Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 104: metà del 6.^o secolo); Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 828: a. 513-517, a. U. c.). Mitteis (*Röm. Privatrecht*, I, 52, n. 30) pur ritenendo inesatto l'argomento desunto dalla procedura per *l. a. sacramento* nella *l. Calpurnia* e impugnando quello desunto dalla *lex Vallia*, perchè la *manus iniectio* sopravvive anche dopo la *lex Aebutia*, la colloca alla fine del 6.^o o principio del 7.^o secolo di Roma. Che il sistema processuale introdotto dalla *l. Aebutia* in Italia esistesse già nella giurisdizione di talune provincie ritiene I. Partsch, *Die Schriftformel im Röm. Provincialprocess*, Breslau, 1905: cf. Wenger in *Z. der S. Stift.*, XXVI (1905) p. 530 seg.

629/125 Rogatio Fulvia de civitate sociis danda. — Val. Max., IX, 5, 1; cf. App., *B. civ.*, 1, 21. Proposta dal console M. Fulvius Flaccus per concedere ai socii la cittadinanza (*leges perniciosissimas*, Val. Max., l. cit.): non passò. Lange (*Röm. Alt.*, III, 27) reputa un articolo di questa *rogatio* la proposta relativa alla *provocatio*. Pare (Lange, II, 685; III, 27) che concessioni sporadiche di cittadinanza siano avvenute per opera di leggi singole che a ogni modo ignoriamo.

629/125 Rogatio Fulvia de provocazione. — Val. Max., IX, 5, 1; App., *B. civ.*, 1, 21; 34; cf. Plut., *C. Gracch.*, 10, 2-3. Proposta da M. Fulvius Flaccus, per concedere a coloro che non volessero, in base alla sua precedente rogazione, acquistare la cittadinanza romana, il privilegio della provocazione. — Forse non è che un articolo della *Rogatio de civitate*: essa pure non passò.

623-631/131-123 Plebiscitum de tribunis plebi reficiendis. — App., *B. civ.*, 1, 21. Ammise che, quando non ci fossero candidati in numero sufficiente, potessero rieleggersi i tribuni scaduti: tale almeno sembra l'interpretazione più ovvia del testo (εἰ δῆμαρχος ἐνδέοι ταῖς παραγγελίαις, τὸν δῆμον ἐκ πάντων ἐπιλέγεσθαι): cf. Caspari, in *Class. Review*, 1911, p. 106 sg. Si sarebbe raggiunto così lo scopo della *Rogatio Papiria* del 623/131: così — forse inducendo il presidente delle elezioni a non accettare candidature oltre la nona — si rese possibile la rielezione di C. Gracco.

605-631/149-123 Lex Iunia de repetundis. — Si conosce l'esistenza di questo plebiscito dalla *Lex Acilia*, lin. 74 [...*lege quam M. Iunius D. f. tr. pl. rogavit*] ma nulla di sicuro quanto al contenuto. Karlowa (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 431)

opina che la si debba identificare colla *lex latina tabulae bantinae*: ma ciò è affatto incerto. Contro le varie ipotesi per assegnarla a determinate persone cf. Girard in *N. Rev. Hist.*, XXI (1897), p. 283, n. 1.

631/123 Lex Sempronia agraria. — Liv., *Epit.*, 60; Vell. Pat., II, 6, 3; App., *B. civ.*, 1, 21; Plut., *C. Gracch.*, 5, 1; Auctor., *de vir. ill.*, 65; Flor., II, 1 (III, 13, 1); cfr. Cic., *de off.*, II, 80; *de leg. agr.*, II, 6, 10. Plebiscito del tribuno C. Sempronius Gracchus: rinnovò la legge agraria di Tiberio rimasta ineseguita, e vi introdusse nuove disposizioni (fra cui, pare, l'estensione ai latini del beneficio dell'assegnazione: cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 32). Sulle leggi di Caio Gracco in genere, cf. oltre i trattati di storia, le monografie citate sotto le *leges Semproniae* di Tiberio (621/133): per la cronologia, specie quanto all'assegnazione, spesso dubbia, al 1.º o 2.º tribunato, cf. Kornemann in *Klio*, I, *Beiheft*, pagina 42 sg.

631/123 Lex Sempronia frumentaria. — Cic., *pro Sest.*, 48, 103; *Tuscul.*, III, 20, 48; *de off.*, II, 21, 72; *Brut.*, 62, 222; *pro Fonteio*, 39; Sch. Bob., pagine 233, 300, 303 *Or.*; Flor., II, 1 (III, 13); Liv., *Epit.*, 60; App., *B. civ.*, 1, 21; Plut., *C. Gracch.*, 5, 1; Vell. Pat., II, 6, 3; Auctor., *de vir. ill.*, 65; Diod. Sic., XXXIV-XXXV, 25, 1. Plebiscito del tribuno C. Sempronius Gracchus: aprì la serie delle leggi frumentarie disponendo che ogni cittadino avesse diritto a ricevere ogni mese una data misura (forse 5 *modii*) di grano al prezzo di sei assi e un terzo (*senos aeris et trientes*, Sch. Bob., cit.; in Liv., *Epit.*, cit.: *semisse et triente* è corretto *senis cum triente*: Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 44; Rostowzew in Pauly Wissowa, 7, 1, 173). Cf.

Meyer, *Or. Rom. fragm.*, p. 243 (« Oratio C. Gracchi pro lege sua frumentaria »). Forse a questa legge si riferisce la edificazione di granai (*horrea semproniana*) di cui Plutarco, *C. Gracch.*, 6, 2.

631/123 Rogatio Sempronia iudiciaria (= de senatu). — Liv., *Epit.*, 60; cf. Flor., II, 1 e 5 (III, 13, 1 e 17, 3); Plut., *C. Gracch.*, 5, 1. Proposta da C. Sempronius Gracchus, per aumentare il numero dei senatori con 300 (Plutarco) o 600 (Liv., *Epit.*) cavalieri, e modificare così indirettamente l'organizzazione giudiziaria. Sembra quindi un tentativo di riforma meno violenta di quella dallo stesso G. Gracco eseguita l'anno successivo. Cf. Mommsen in *Zeitschr. für Alterthumswissenschaft*, 1843, p. 817, e *Droit public*, VI, 2, 133, n. 2; Niese, *Röm. Gesch.*³, 152, n. 2.

631/123 Lex Sempronia militaris. — Plutarco., *C. Gracch.* 5, 1; cf. Ascon., p. 68, *Or.*; cf. Liv., XXV, 5; Diodor. Sic., XXXIV, 25, 1; Polyb., VI, 39. Plebiscito del tribuno medesimo; mise a carico dello Stato le spese per le vesti dei soldati, vietando che si detraesser dal soldo, e vietò di assumere sotto le armi alcuno minore di diciassette anni: pare che abbreviasse anche il servizio militare. Fu presto abrogata, assai probabilmente dalla *Lex Iunia* del 645/109: certo è che ancora al principio dell'impero (Tacit., *Ann.*, I, 17) le spese di vestiario eran trattenute sul soldo.

631/123 Lex Sempronia de abactis — Plut., *C. Gracch.*, 4, 1; Fest., v. *abacti*, p. 23 M. Plebiscito dello stesso: stabilì che il magistrato destituito dal popolo non possa adire altre magistrature.

631/123 Lex Sempronia de provincia Asia. — Cic., in *Verr.*, III, 6, 12; Frontone, *ad Verr.*, II, 1;

cf. Cic., *ad Att.*, I, 17, 9; Sch. Bob., p. 259; *L. agraria*, 643/111, lin. 82. Plebiscito dello stesso; regolò l'appalto censorio della provincia d'Asia; ignoriamo con quali modalità.

631/123 Rogatio Auefia de provincia Asia. — Gell., XI, 10, 1 (Meyer, *Or. Rom. fr.*, p. 241) ricorda un'oratio C. Gracchi qua legem Auefiam dissuasit. Lange (*Röm. Alt.*, III, 35, cf. II, 674) la reputa di un pretore Auefius e pensa con molta probabilità trattarsi di un controprogetto alla precedente *Lex Sempronia*: esso sarebbe quindi fallito. Secondo Pighio si sarebbe trattato di restituire a Nicomede, figlio di Ariarate, il regno di Cappadocia occupato da Mitridate (Liv., *Epit.*, 46).

631/123 Lex Sempronia de P. Popillio Laenate. — Cic., *de domo*, 31, 82; *de rep.*, I, 3, 6; *pro Cluentio*, 35, 95; *pro C. Rabirio*, 4, 12; *Brutus*, 34, 128; *de leg.*, III, 11, 26; in *Verr.*, V, 63, 163; in *Catil.*, I, 11; *de amicis*, 11, 37; Sch. Bob., p. 252; Plutarco., *C. Gracch.*, 4, 1; Gell., I, 7, 7; XI, 13, 1; cf. Festus., v. *Malo cruce*, p. 150 M. Plebiscito del medesimo C. Sempronius Gracchus, per istituire una *quaestio extraordinaria* contro Popillius Laenas per avere lui istituito, *iniussu populi*, un processo contro i fautori di Ti. Gracchus. Prima dell'esito del giudizio, Popillio andò in esilio.

631/123 Lex Sempronia de capite civis romani. — Cic., *pro Rab. perd.*, 4, 12; *pro Cluent.*, 55, 151; in *Verr.*, V, 63, 163; *Catil.*, I, 11, 28; IV, 5, 10; Sch. Bob., p. 370, *Or.*; Sch. Gronov., p. 412, *Or.*; Gell., X, 3, 13; Plut., *C. Grac.*, 4. Plebiscito di C. Sempronius Gracchus: mirava a rafforzare le norme della *provocatio* (« ne de capite civium romanorum iniussu populi iudicaretur ») impedendo che taluni delitti vi fosser

sottratti facendoli passare come casi di *perduellio* (Cuq, *Eleneo*, argom. Cic., *Catil.*, IV, 5, 10). Il divieto « ne quis iudicio circumveniretur » è dal Lange attribuito non a questa legge ma alla *Lex Sempronia de sicariis et veneficiis* (vedi).

631/123 Lex Sempronia de sicariis et veneficiis? — La esistenza di un plebiscito di C. Sempronius Gracchus su questo argomento, non direttamente attestata, e ritenuta da Willems (*Sénat*, II, 291) e Lange (*Röm. Alt.*, II, 664) non è improbabile. Le *quaestiones de sicariis et de veneficiis* preesistevano alla legislazione Sillana (v. Cic., *pro Roscio Am.*, 4, 11; Ascon., p. 40; Cic., *de nat. deor.*, III, 30, 74 [cf. *Lex Mucia*, 613/141], *C. I. L.*, I, p. 279, n. IX; Cic., *de fin.*, II, 16, 54). Lange (l. cit.), riferisce a questa legge, e non alla *L. Sempronia de capite civis*, la disposizione « ne quis iudicio circumveniretur » di cui Cic., *pro Cluent.*, 55, 151; 56, 154.

631/123 Lex Sempronia de coloniis Tarentum et Capuam deducendis. — Liv., *Epit.*, 60; Vell. Pat., II, 6, 3; Plut., *C. Gracch.*, 8, 3 seg.; App., *B. Civ.*, I, 23-24; Auctor, *de vir. ill.*, 65. Plebiscito dello stesso tribuno alla fine dell'anno 631/123 (quindi già nel 2.^o suo tribunato) per la deduzione di parecchie colonie fra cui Tarentum, Capua (Plut., l. cit.) e forse anche Scylacium (Vell. Pat., I, 15).

631/123 Lex Rubria de colonia Carthaginem deducenda. — *C. I. L.*, 1.^o n. 200, lin. 59 (*l. agraria*, 643/111), n. 198, lin. 22 (*l. Acilia repet.*): cf. Plut. *C. Gracch.* 10, 2; App., *B. Civ.*, I, 24; *Pun.*, 136. — Plebiscito di un tribuno Rubrius, collega di C. Gracco, per la deduzione di una colonia romana a Cartagine: è verosimilmente posteriore a quello di C. Gracco per la deduzione di colonie

a Taranto e Capua: secondo Kornemann (loc. cit., p. 46) cadrebbe nel dicembre di quest'anno.

631/123 Lex Sempronia de novis portoriis. — Vell. Pat., II, 6, 3; Sch. Bob., p. 259 Or; cf. Cic., *Verr.*, III, 6, 12; *ad Att.*, I, 17, 9; *l. agraria*, 643/111, l. 82. Avrebbe istituito nuove gabelle e, a quanto sembra da Sch. Bob., cit., introdotto disposizioni relative al rendimento dei conti dei publicani: è pure un plebiscito di C. Sempronius Gracchus.

631/123? Rogatio Marcia de tribunis mititum? — Charis., p. 208 Keil: « C. Gracchus in rogatione Cn. Marci Censorini: Si vobis probati essent homines adolescentes, tamen necessario vobis tribuni militares veteres faciundi essent ». Si tratta forse di una proposta di Cn. Marcius Censorinus (pretore 631/123) per abolire o diminuire i limiti d'età stabiliti per i *tribuni militum* di elezione popolare.

631-632/123-122 Lex Sempronia de provinciis consularibus. — Cic. *de prov. consularibus* (2, 3; 7, 17 e *passim*); *de domo*, 9, 24; *pro Balb.*, 27, 61; *ad fam.*, I, 7, 10; Sall., *Jug.*, 27, 3. Plebiscito di C. Sempronius Gracchus: stabilì che la designazione annua delle provincie consolari sarebbe fatta dal Senato prima dei comizi consolari (per impedire ogni ingerenza dei nuovi eletti) e che contro tale senatoconsulto sarebbe vietata l'*intercessio*. Sul diritto del senato di designare le provincie consolari prima di questa legge vedasi in senso affermativo Willems, *Sénat*, II, 562: contro Mommsen, *Droit public*, I, 61, 324; VII, 310.

631-632/123-122 Lex Sempronia viaria? — App., *B. Civ.*, I, 23; Plutarc., *C. Gracch.*, 6, 2. Plebiscito del primo o del secondo tribunato di C. Sempronius Gracchus: avrebbe ordinato la co-

struzione di strade. Non è peraltro improbabile che sia una disposizione contenuta nella *Lex Sempronia agraria*, resa necessaria dalla divisione dell'*ager publicus* in piccoli appezzamenti. Cfr. M. Voigt, *Ueber das römische System der Wege in alten Italien* (in *Berichten der Kön. Sächs. Ges. d. Wiss.*, 1872, pag. 68). L'altra disposizione riferita da Plutarco, l. cit., relativa alla costruzione di *horrea*, forse meglio si riferisce alla *Lex Sempronia frumentaria*.

512-632/242-122 Lex Papiria de IIIviris capitalibus. — Bruns, *Fontes*, p. 47; Girard, *Textes*, p. 26; Riccobono, *Fontes*, p. 68. Fest. v. *Sacramentum*, p. 347. M. Plebiscito di un trib. L. Papirius: stabilì che i *tresviri capitales* fossero eletti dal popolo (nei c. tributi) sotto la presidenza del *praetor urbanus*, e assegnò ad essi il compito di riscuotere le multe processuali, destinate alle spese di culto (« quicumque praetor posthac factus erit qui inter cives ius dicet IIIviro capitalibus populum rogato hique IIIviri [capitales] quicumque [posthac] facti erunt sacramenta ex[igunt] indicant[ur] eodemque iure sunt uti ex legibus plebeisque scitis exigere iudicare esseque oportet »). Fest., l. cit.). Essa è posteriore all'istituzione del « *praetor peregrinus* », ed anteriore alla *Lex (Acilia) repetundarum* e alla *Tab. Bantina*, nelle quali i IIIviri compaiono già come magistrati. Cf. Mommsen, *Droit public.*, IV, 302. V. anche Girard, *Ory. judiciaire*, I, 178; Danz, *Das Sacramentum und die Lex Papiria* in *Z. für Rechtsgesch.*, VI, p. 339.

631-632/123-122 Lex (Acilia) repetundarum. — C. I. L. I, n. 198; Bruns, *Fontes*, p. 56; Girard, *Textes*, p. 32; Riccobono, *Fontes*, p. 72. I frammenti di una *lex de repetundis* contenuti nelle tavole dette del Bembo (ora a Napoli e a Vienna) e

prima attribuiti alla *Lex Servilia de repetundis* sono ora generalmente riferiti alla *Lex Acilia*, di cui Cic., *Verr.*, I, 17, 51; plebiscito certo posteriore alle leggi *Calpurnia* e *Iunia*, che cita, e anteriore alla *lex Servilia* che ne modifica le disposizioni (limitando il numero delle *comperendinationes*): cf. Cic., *Verr.*, I, 9, 26; errato P. Ascon., p. 144, *Or.* - Mommsen (*Lex repetundarum*, in *C. I. L.*, l. cit., = *Gesammte Schriften*, I, p. 1 seg.) ne precisò la data tra il 631/123 e il 632/122 per la menzione in essa contenuta dai *IIIviri lege Rubria col. in Afr. deduc.*, poichè quella legge del 631 fu abrogata nell'anno successivo. Assai probabilmente può attribuirsi a M'Acilius Glabrio che può esser stato collega di C. Gracco nel tribunato. Essa inasprì le disposizioni sul reato *de repetundis* trasformando l'antecedente azione di risarcimento *in duplum* in un'azione penale: regolò la formazione del giurì, col diritto di scelta e di reiezione dei giudici: in caso di vittoria, l'accusatore è premiato, se cittadino coll'esenzione dal servizio militare, se peregrino colla cittadinanza ed il *suffragium* nella tribù dell'accusato (lin. 76 seg.). Cf. Rudorff, *Ad legem Acilianam*, 1862; Zumpt, *Röm. Criminalrecht*, I, 99; Huschke in *Zschr. für Rechtsgesch.*, V (1866) p. 46; De Ruggiero, in *Diz. epigr.*, I, 46; Mommsen, l. cit., e *Dr. pen.*, III, 5 n. 4; Hesky, *Anmerkungen zur l. Acilia repetundarum* in *Wiener Studien*, XXV (1903), p. 272; Bormann in *Festschr. f. Hirschfeld* (1903), p. 434; Brassloff, *Beiträge zur Erläuterung der l. Acilia repet.*, *ibid.*, XXVI (1904) p. 106 sg.

632/122 Lex Sempronia iudiciaria. — Appian., *B. Civ.*, I, 22; Varro *ap. Nonium v. bicipite*, II, p. 52 M.; Diod. Sic., XXXV, 25, 1; Vell. Pat., II, 6, 3; Plin., *N.H.*, XXXIII, 1, (6), 34; Tac., *Ann.*, XII, 60; Flor., II, 5 (III, 17, 3); cf. Cic., in

Verr., 1, 13, 38; Ps. Ascon., p. 103 e 145 Or. Cf. le anteriori rogazioni giudiziarie del 621/133 e 631/123. Plebiscito del trib. C. Sempronius Gracchus. Ammise a far parte dell'*album iudicum* gli *equites equo publico*, escludendone invece, a quanto sembra, i senatori. Varie opinioni furono emesse (Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 92; Willems, *Droit public*, pag. 126) per conciliare i testi suindicati con Liv., *Epit.*, 60 e Plut., *C. Gr.*, 6, che parlano di una ammissione di cavalieri in senato: ma pare effettivamente trattarsi di due rogazioni diverse: v. retro anno 631/123. V. Mommsen, *Droit public*, VI, 2, p. 133. Cf. anche Zumpt, *Criminalrecht*, II, 1, p. 62 seg.; Niese, *Grundriss der Röm. Geschichte*³, p. 152, n. 2.

632/122 Rogatio Sempronia de suffragiorum confusione. — Ps. Sall., *de rep. ord.*, 2, 8; cf. Cic., *pro Mur.*, 23, 47. Proposta da C. Sempronius Gracchus per alterare in senso democratico l'ordine della votazione nei comizi centuriati (« ut ex confusis quinque classibus sorte centuriae vocarentur »). Vedi varie ipotesi sulle modalità di questa tentata innovazione in Lange (*Röm. Alt.*, III, 43).

632/122 Rogatio Livia agraria. — C. I. L. 1.^o, n. 200 (*L. agraria*, 642/111) lin. 81; cf. Plut., *C. Gracch.*, 9, 2; App., *B. Civ.*, 1, 23. Proposta dal trib. M. Livius Drusus per abolire il *vectigal* imposto dalla *Lex Sempronia* sulle nuove assegnazioni. Questa, come le successive proposte di Druso, in antagonismo con C. Gracco, cade verosimilmente nei primi mesi del 632/122 (Kornemann, op. cit., p. 44).

632/122 Rogatio Livia de coloniis duodecim deducendis. Plut., *C. Gracch.*, 9, 2; cf. App., *B. Civ.*, 1, 23. Proposta, per emulare la popolarità di

Gracco, da M. Livius Drusus: si trattava di dedurre in Italia dodici colonie di cittadini romani; con tremila coloni ciascuna. C. Gracco intercedette e la proposta cadde.

632/122 Rogatio (?) Livia frumentaria. — Sch. Bob., p. 301, *Or.*: « frumentariam legem tulit ut gratuito populus acciperet ». Il trib. M. Livius Drusus avrebbe proposto una legge per distribuzioni gratuite di grano. È probabile che sia una rogazione distinta da quella agraria, ed è pure probabile che sia, come quella, fallita.

632/122 Rogatio Livia de provocazione latinis concedenda. — Plut., *C. Gr.*, 9, 2; cf. App., *B. Civ.*, 1, 23. Proposta dallo stesso tribuno per concedere anche ai latini il privilegio della *provocatio*, ed escludere anche per essi la *verberatio*, anche nella milizia. Sembra sia caduta, forse per l'opposizione di Gracco: cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 44; Zumpt, *Criminalrecht*, II, 77. In senso contrario Greenidge, *History of Rome*, p. 243; Caspari, *On the rogatio Livia de latinis*, in *Class. Quaterly*, 1911, p. 115, il quale argomenta, in modo non del tutto persuasivo, da Sall., *Jug.*, 69, 4, che la *verberatio*, fosse esclusa pei soldati latini e non pei cittadini. Cic. *ad Att.*, V, 11, 2, pure addotto, è piuttosto un argomento contrario, perchè Cicerone riconosce che non si trattava d'un' illegalità.

632/122 Lex Acilia Rubria de cultu Iovis Capitolini. — C. I. Gr., II, 2485, II, 11-12 [*SC. de Astypalaensibus*]. Plebiscito dei tribuni M'. Acilius Balbus e C. Rubrius Poblilius: sembra si riferisse alla partecipazione dei deputati di nazioni straniere al culto di Giove Capitolino. Per l'esistenza d'un tribuno Rubrius nel 632/122 cf. Plut., *C. Grac.*, 10, 2; C. I. L., I, pag. 56; *Ephem. Epigr.*, IV, (1881) pag. 212 (cf. Cavedoni, *Ann.*

Corr. Archeol., XXI (1849) pag. 187). È raro esempio di plebiscito designato con doppio nome (cf. Mommsen, *Droit public*, VI, I, 358).

632/122 Rogatio Sempronia de civitate sociis danda. — App., *B. Civ.*, I, 23-24; Plut., *C. Gracch.*, 5, 1; Vell. Pat., II, 6, 2. Proposta dallo stesso tribuno (cf. Meyer, *Or. rom. fr.*, p. 199) per conceder la cittadinanza ai confederati. Cf. Marquardt, *Organis. de l'Empire*, I, 80, n. 6. La portata di questa proposta — l'ultima forse — di C. Gracco è oscura: pare (cf. Appian., l. cit.) che in una precedente proposta egli si fosse limitato alla concessione ai latini dell'*ισοψηφία*, ossia del diritto di voto in tutte le tribù e non in una sola.

633/121 Lex Minucia de colonia Carthaginem deducenda (=de lege Rubria abroganda), App., *B. civ.*, I, 24; *Pun.*, 136; Solin., 27; Oros., V, 11. Plebiscito del trib. M. Minucius Rufus che abolì la deduzione della colonia a Cartagine progettata dalla *Lex Rubria*.

633/121 Leges Minuciae de legibus Semproniis abrogandis. — Flor., II, 3 (III, 15, 4), Auct., *de vir. ill.*, 65; Oros., V, 12, 5; Fest., v. *osi*, pag. 201 M. Il tribuno M. Minucius Rufus presentò varie proposte per l'abrogazione di alcune disposizioni delle *leges Semproniae*. Il primo tentativo di votazione suscitò il tumulto di cui C. Gracco fu vittima: Mommsen, *Dr. publ.*, VI, I, 438, n. 5, pensa si trattasse di comizi tributari riuniti (sul Campidoglio) dal console Opimio: argom. Plutarc., *C. Gracch.*, 13, 2: « ἡ δ' οὖν ἐμελλον ἡμέρᾳ τοὺς νόμους λύσειν οἱ περὶ τὸν Ὀπίμιον... θύσαντος δὲ τοῦ ὑπάτου... ». In seguito alla reazione oligarchica, è a ritenere che varie di queste proposte siano state ripresentate e approvate,

quantunque manchino indizi espliciti, tranne che per la seguente:

circa **633/121 Lex agraria.** — App. *B. civ.*, I, 27; cf. Mommsen in *C. I. L.*, I, pag. 77. Verosimilmente un plebiscito, che tolse il divieto di alienazione imposto dalla *Lex Sempronia* sui fondi assegnati. G. Corradi (*Modificazioni alle leggi dei Gracchi* in *St. storici per l'ant. class.*, 2 (1909), pag. 67), osserva che probabilmente ne è autore il medesimo tribuno Q. Minucius Rufus.

634/120 (?) Lex Calpurnia de P. Popillio Laenate revocando. — Cic., *Brut.*, 34, 128; *de dom.*, 32, 87; *p. red. in Sen.*, 15, 38; *ad quir.*, 3, 6; 4, 10; Sch. Bob., pag. 347. Plebiscito del trib. L. Calpurnius Piso Bestia per richiamare Popillio Laenate espulso da C. Gracco. È il più antico esempio di deliberazione popolare per revoca dall'esilio.

634/120? Lex Octavia frumentaria. — Cic., *de off.*, II, 21, 72; *Brut.*, 62, 222; Sall., *Hist.*, fr. 1, 62 M. Plebiscito probabilmente del trib. M. Octavius, che modificò la *lex Sempronia frumentaria* elevando i prezzi e scemando la misura delle *frumentationes*: perciò Cicerone la loda. A quest'anno 634/120 la attribuisce Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 45, in conformità al testo di Cicerone (*Brut.*, l. cit.): Lange (*Röm. Alt.*, II, 693; III, 161) la pone verso il 664/90: certo è anteriore a Silla, e verosimilmente (così Cardinali, in De Ruggiero, *Diz. epigr.*, 3, 231, in base a Sall., l. cit.) anche alla *lex Apuleia*: così anche Rostowzew, in Pauly-Wissowa, 7, 1, 173.

635/119 Rogatio frumentaria. — Plut., *Mar.*, 4, 6. Proposta da un tribuno collega di C. Marius, ma da questo impedita. Non risulta che Mario abbia alla sua volta promulgato una *rogatio*

Corr. Archeol., XXI (1849) pag. 187). È raro esempio di plebiscito designato con doppio nome (cf. Mommsen, *Droit public*, VI, I, 358).

632/122 Rogatio Sempronia de civitate sociis danda. — App., *B. Civ.*, I, 23-24; Plut., *C. Gracch.*, 5, 1; Vell. Pat., II, 6, 2. Proposta dallo stesso tribuno (cf. Meyer, *Or. rom. fr.*, p. 199) per conceder la cittadinanza ai confederati. Cf. Marquardt, *Organis. de l'Empire*, I, 80, n. 6. La portata di questa proposta — l'ultima forse — di C. Gracco è oscura: pare (cf. Appian., l. cit.) che in una precedente proposta egli si fosse limitato alla concessione ai latini dell'*ισοψηφία*, ossia del diritto di voto in tutte le tribù e non in una sola.

633/121 Lex Minucia de colonia Carthaginem deducenda (=de lege Rubria abroganda), App., *B. Civ.*, I, 24; *Pun.*, 136; Solin., 27; Oros., V, 11. Plebiscito del trib. M. Minucius Rufus che abolì la deduzione della colonia a Cartagine progettata dalla *Lex Rubria*.

633/121 Leges Minuciae de legibus Semproniis abrogandis. — Flor., II, 3 (III, 15, 4), Auct., *de vir. ill.*, 65; Oros., V, 12, 5; Fest., v. *osi*, pag. 201 M. Il tribuno M. Minucius Rufus presentò varie proposte per l'abrogazione di alcune disposizioni delle *leges Semproniae*. Il primo tentativo di votazione suscitò il tumulto di cui C. Gracco fu vittima: Mommsen, *Dr. publ.*, VI, I, 438, n. 5, pensa si trattasse di comizi tributari riuniti (sul Campidoglio) dal console Opimio: argom. Plutarc., *C. Gracch.*, 13, 2: « ἡ δ' οὖν ἔμελλον ἡμέρᾳ τοὺς νόμους λύσειν οἱ περὶ τὸν Ὀπίμιον... θύσαντος δὲ τοῦ ὑπάτου... ». In seguito alla reazione oligarchica, è a ritenere che varie di queste proposte siano state ripresentate e approvate,

quantunque manchino indizi espliciti, tranne che per la seguente:

circa **633/121 Lex agraria.** — App. *B. Civ.*, I, 27; cf. Mommsen in *C. I. L.*, I, pag. 77. Verosimilmente un plebiscito, che tolse il divieto di alienazione imposto dalla *Lex Sempronia* sui fondi assegnati. G. Corradi (*Modifiche alle leggi dei Gracchi* in *St. storici per l'ant. class.*, 2 (1909), pag. 67), osserva che probabilmente ne è autore il medesimo tribuno Q. Minucius Rufus.

634/120 (?) Lex Calpurnia de P. Popillio Laenate revocanda. — Cic., *Brut.*, 34, 128; *de dom.*, 32, 87; *p. red. in Sen.*, 15, 38; *ad quir.*, 3, 6; 4, 10; Sch. Bob., pag. 347. Plebiscito del trib. L. Calpurnius Piso Bestia per richiamare Popillio Lenate espulso da C. Gracco. È il più antico esempio di deliberazione popolare per revoca dall'esilio.

634/120? Lex Octavia frumentaria. — Cic., *de off.*, II, 21, 72; *Brut.*, 62, 222; Sall., *Hist.*, fr. 1, 62 M. Plebiscito probabilmente del trib. M. Octavius, che modificò la *lex Sempronia frumentaria* elevando i prezzi e scemando la misura delle *frumentationes*: perciò Cicerone la loda. A quest'anno 634/120 la attribuisce Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 45, in conformità al testo di Cicerone (*Brut.*, l. cit.): Lange (*Röm. Alt.*, II, 693; III, 161) la pone verso il 664/90: certo è anteriore a Silla, e verosimilmente (così Cardinali, in De Ruggiero, *Diz. epigr.*, 3, 231, in base a Sall., l. cit.) anche alla *lex Apuleia*: così anche Rostowzew, in Pauly-Wissowa, 7, 1, 173.

635/119 Rogatio frumentaria. — Plut., *Mar.*, 4, 6. Proposta da un tribuno collega di C. Marius, ma da questo impedita. Non risulta che Mario abbia alla sua volta promulgato una *rogatio*

frumentaria (supposta in Gaddi, *Cronologia*, p. 568, n. 2).

635/119 *Lex Maria de suffragiis ferendis*. — Plut., *Mar.*, 4, 2; Cic., *de leg.*, III, 17, 38. Plebiscito del trib. C. Marius, approvato dalla plebe nonostante la opposizione dei consoli L. Aurelius Cotta e L. Caecilius Metellus Dalmaticus. Esso mirava ad assicurare la libertà e la segretezza del voto, e a prevenire le possibilità di broglio, stabilendo che i *pontes*, attraverso i quali i votanti dovevan passare dando il voto, fossero più stretti. Landucci (*Storia del dir. rom.*, I, 3, p. 828, n. 3) opina che questa legge abbia istituito la *quaestio de ambitu*: il che veramente non mi sembra risultare.

635-636/119-118 *Lex Thoria agraria*. — App., *B. civ.*, 1, 27; Cic., *Brut.*, 36, 136; *de or.*, II, 70, 284. Plebiscito del tribuno Sp. Thorius (App., l. cit., Σπ. Βόριος: errore) che continuò l'opera di abrogazione della *lex Sempronia*, iniziata colla legge del 633/121: la data è approssimativamente fissata da Appiano, l. cit., col dire che i *IIIviri* istituiti dalla *Lex Sempronia* 621/133 rimasero in carica 15 anni. Essa abolì per l'avvenire le assegnazioni, e per conseguenza anche la magistratura dei *IIIviri*, e confermò i *possessores* nel loro possesso, anche oltre i limiti della *Lex Sempronia*, imponendo loro un *vectigal* che andava distribuito ai proletari. Un tempo si volle identificare questa legge con quella conservataci in *C. I. L.*, I, n. 200 (cf. Zeiss, *Commentatio de lege Thoria* (1841); Rudorff, in *Zschr. f. Gesch. R. W.* (1839): v. *lex agraria* 643/111): la rettifica è dovuta a Mommsen (*Ber. der K. Sächs. Ges.*, II, (1850), p. 90). La data del 119-118 è generalmente ammessa: Kornemann (op. cit., p. 52: cf. già Neumann, *Gesch.*

Roms, p. 265) tenta assegnarla al 114, basandosi sulle espressioni d'Appiano, da cui si dice che la terza legge (643/111) fu a questa posteriore di poco. In tale ipotesi i 15 anni di durata della *lex Sempronia* daterebbero dalla morte di Scipione 625/129.

621-636/133-118 *Lex latina tabulae bantinae*. — *C. I. L.*, I, n. 197; Bruns, *Fontes*, 53; Girard, *Textes*, 29; Riccobono, *Fontes*, p. 70. Tavola scoperta a Bantia, e contenente la *sanctio* di una legge romana di dubbio contenuto: secondo Karlowa (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 431) *lex repetundarum* (*Iunia?*): secondo Kirchhof (*Stadtrecht von Bantia*, p. 90) *lex iudiciaria*: secondo Mommsen (*C. I. L.*, I, cit.) *lex de foedere cum Bantia*. La data è fissata dal Mommsen tra 621 e 636 perchè vi son menzionati i *IIIviri a. d. a.* che la *Lex Sempronia* creò nel 621 e che nel 636 furon soppressi (v. *lex Thoria*). Pare (cf. c. 2.^o) un plebiscito. Maschke (*Theorie und Geschichte der röm. Agrargesetze*) ritiene che i *IIIviri* qui accennati non siano quelli della *lex Sempronia*, bensì una magistratura straordinaria: e, appoggiandosi all'obbligo del giuramento imposto nella *sanctio* vi scorge un frammento della *lex Appuleia agraria* del 654/100. V. anche Naber, *Over de lex latina tab. bantinae*, in *Acti Acc. Scienze di Amsterdam*, 1909, n. 4.

636/118 *Lex de colonia Narbonem deducenda*. — Vell. Pat., I, 15, 5; Eutrop., IV, 23; Cic., *pro Font.*, I, 3; *Brut.*, 43, 160; *pro Cluent.*, 51, 140; *de or.*, II, 55, 223; Quintil., *Inst. Or.*, VI, 3, 44. Legge — forse in rapporto colla *Lex Thoria agraria* — di autore ignoto, ma appoggiata da L. Licinius Crassus: ordinò la deduzione della colonia di Narbo Martius nella Gallia da allora in poi chiamata perciò *Narbonensis*.

Cf. E. Herzog, *Galliae Narbonensis provinciae romanae historia* etc., Leipzig, 1864.

636/118? Lex Porcia (*fenebris?*). — Prisc., III, 11 (Keil., 2, 90). Unica menzione di una *oratio Catonis (nepotis)* [M. Porcius Cato cos. 636/118] *ne lex sua abrogetur*. Cf. Meyer, *Or. Rom. fragm.*, p. 223. Il Lange opina si trattasse di una *lex fenebris* da lui rogata in quello stesso anno, indi difesa contro tentativi di abrogazione promossi forse dagli *optimates* (*Röm. Alt.*, III, 52).

639/115 Lex Aemilia sumptuaria. — Gell., II, 24, 12; Plin., *N. H.*, VIII, 57 (82), 223; Plutarc., *De for. Rom.*, 4; Cicer., *pro Mur.*, 7, 16; Val. Max., IV, 4, 11; Auctor, *de vir. ill.*, 72. Del console M. Aemilius Scaurus (cf. *oratio pro lege sua de sumptibus* in Meyer, *Or. rom. fragm.*, p. 255) determinò in modo più preciso « *ciborum genus et modum* ». Fu assai mal veduta dalla nobiltà, abituata al lusso: e M. Aemilius Lepidus Porcina parlò poco dopo per la sua abrogazione (se a questa legge allude Priscian., *Inst.*, IX, 38, Keil.). Macrobio (*Saturn.*, II, 13, 3; III, 17, 13 Eyss.) attribuisce per equivoco questa legge a M. Aemilius Lepidus, cos. 676/78. Contemporaneo a questa legge fu un editto dei censori L. Caecilius Metellus Delmaticus e Cn. Domitius Ahenobarbus intorno al lusso e ai trattenimenti musicali esotici: v. Cassiod., *Chron.*, a. 639, Plin., *N. H.*, l. cit. e VIII, 51, 209; XXXVI, 1, 4. Cf. Voigt, in *Bericht. der Kön. Sächs. Ges. Ph.-hist. cl.*, XLII, p. 251 n. 20. Secondo Cuq (*Elenco*) sarebbe una cosa sola colla successiva.

639/115 Lex Aemilia de libertinorum suffragiis. — Auctor, *de vir. ill.*, 72; cf. Plin., *N. H.*, VIII, 57 (82), 223; Priscian., *Inst.*, IX, 38 (Keil., 2, 474); cf.

Meyer, *Orat. rom. fr.*, p. 255 (*Oratio Scauri*). Proposta dal console M. Aemilius Scaurus: dal testo *de vir. ill.*, pare una cosa sola colla *lex Aemilia sumptuaria*; peraltro le due leggi avrebbero contenuto affatto diverso e, pur prima del 656/93 (*Lex Caecilia Didia*) le *rogationes saturae* erano vietate: cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 1, 384. Il contenuto ne è ignoto: verosimilmente accentuò la inferiorità dei libertini quanto al diritto di voto.

640/114 Lex Peducaea de incestu virginum Vestalium. — Cic., *de nat. deor.*, III, 30, 74; Ascon., p. 46; cf. Dio C., *lib.*, XXVI, fr. 87 Boiss.; Macrobi. *Sat.*, 1, 10. Plebiscito del trib. Sex. Peducaeus, istituì una *quaestio extraordinaria de incestu* per rinnovare il giudizio contro le vestali Aemilia, Marcia e Licinia, già giudicate dai pontefici ma, tranne la prima, assolte. *Quaesitor* fu eletto L. Cassius (v. Mommsen, *Dr. pen.*, I, 229, n. 1): le vestali furono condannate (Cic., *Brut.*, 43, 160; cf. *de dom.*, 33, 136). Vedi anche *Lex Memmia de absentibus* a. 641/113. Cf. per una probabile allusione a questo processo (altri la riferisce alla *Lex Cassia tabellaria* 617/137) una moneta di Q. Cassius in Cohen, *Méd. consul.*, pl. XI. *Cassia*, n. 7: Mommsen, *Münz-wesen*, p. 635.

641/113? Lex Memmia de absentibus? — Val. Max., III, 7, 9; VI, 8, 1; cf. Meyer, *Or. rom. fr.* p. 282. Probabilmente un plebiscito del trib. C. Memmius. Da Valerio Massimo sappiamo che M. Antonio l'oratore fu implicato in un processo d'incesto davanti alla *quaestio* presieduta da L. Cassius, e comparì, pur potendo fruire del beneficio della *Lex Memmia* « *quae eorum qui reipublicae causa abessent recipi nomina vetabat* ». Vi si vede di solito (Lange, *RONDI* — 21.

Röm. Alt., II, 665; III, 55) una *lex de incestu*: ma ciò è dubbio, potendo Antonio essere citato in base ad altra legge (L. Cassio era *quaesitor de incestu* in base alla *Lex Peducaea* del 640/114): della *Lex Memmia* non c'è tramandata che quella norma processuale.

608-643/146-111 Lex Livia de agris africanis (= *de provincia africa ordinanda*). — *C. I. L.*, I, n. 200, *lin.* 81 « eum agrum locum quem Xvirei quei ex lege Livia factei createive fuerunt, Uticensibus reliquerunt adsignaverunt ». Cf. App. *B. pun.*, 112 e 135; Cic., *d. l. agr.*, II, 19, 51. Probabilmente un plebiscito di un trib. Livius: secondo Lange (*Röm. Alt.*, II, 674) nel 608/146, anno della distruzione di Cartagine: certo prima del 643/111. A contenuto ne è ignoto, tranne l'accenno ai *Xviri* per essa nominati e incaricati dell'assegnazione.

circa 643/111 Lex Servilia repetundarum. — Ascon., p. 21; Cic., *pro Seaur.*, I, 2; *Verr.*, I, 1, 9 e 26; *pro Balb.*, 23, 53; 24, 54; *pro Rab. post.*, 4, 9; cf. Val. Max., VIII, 1, 8. Verosimilmente plebiscito del trib. C. Servilius Glaucia: probabilmente anteriore di poco al 643/111 perchè le tavole della *lex Acilia* da lei abrogata furono in quell'anno usate per incidervi nel retro la *lex agraria* (vedi). Poco si conosce del contenuto: pare (Lange, *Röm. Alt.*, II, 273 argom. Cic., *pro Balb.* l. cit.) che la concessione della cittadinanza fatta dalla *lex Acilia* agli accusatori peregrini fosse dalla nuova legge limitata ai latini: essa introdusse pure l'infamia dei condannati (Mommsen, *Dr. pén.*, III, 6, n. 1). Un tempo si qualificavano come *lex Servilia* i frammenti (tavole del Bembo) ora identificati colla *Lex Acilia* 631-632/123-122 (vedi).

643/111 Lex (Baebia?) agraria (de agro italico afri-

cano et corinthiaco). — *C. I. L.*, I, n. 200; Bruns, *Fontes*, 73; Girard, *Textes*, 45; Riccobono, *Fontes*, 86; cf. App., *B. civ.*, I, 27. È la terza ed ultima delle leggi che, secondo Appiano, l. cit., demolirono l'opera agraria dei Gracchi, abolendo anche il *vectigal* che la *Lex Thoria* aveva lasciato a carico dei *possessores* confermati. Il testo ne è conservato sul retro della *Lex (Acilia) repetundarum*: iscrizione identificata dapprima (Rudorff, *Das Acker-gesetz des Sp. Thorius* in *Zschr. f. Gesch. Rechtswiss.*, X (1839), p. 1 sg.) colla *lex Thoria*: opinione poi generalmente abbandonata (cf. Mommsen in *C. I. L.*, I, 200 = *Gesammte Schifrt.*, I, 65 seg.; v. però contrò Neumann *Geschichte Roms*, p. 264 e Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 433). V. anche Bormann in *Festschr. für Hirschfeld* (1903). La data era stata determinata dal Rudorff tra 639/115 e 644/110 perchè la legge nomina i censori del 639/115 come gli ultimi: e, poichè parla al futuro della raccolta da farsi nel 643/111, è degli inizi di quell'anno. L'autore della legge (certo tribunizia) fu supposto (cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 56) essere il trib. C. Baebius (Sall., *Iug.*, 33-34); ma ciò non è certo. La legge tratta dell'*ager italicus* (*lin.* 1-44), *africanus* (45-95) e *corinthiacus* (96-105) ed offre fondamentale interesse per la conoscenza dell'amministrazione demaniale, nonchè per vari punti di diritto privato.

643/111 Lex Memmia de Iugurtha Romam ducendo. — Sall., *Iug.*, 32; cf. Liv., *Epit.*, 64. Plebiscito di C. Memmius *trib. pl.* ordinò che L. Cassius Longinus allora pretore (secondo Lange, *Röm. Alt.*, III, 59 figlio del L. Cassius *quaesitor* nel processo delle vestali) fosse mandato in Africa coll'incarico di condurre a Roma con salvo-

condotto Giugurta per prestar la sua testimonianza su M. Scaurus e gli altri accusati di corruzione.

643/111 Lex de bello Iugurthae indicendo. Oros., V, 15, 1 « populi consensu »; Liv., *Epit.*, 64: era certamente menzionata nelle fonti più antiche, e certo dei comizi centuriati: così Lange, *Röm. Alt.*, II, 601.

645/109 Lex Iunia militaris. — Ascon., p. 68 *Or.* Del console M. Iunius Silanus: abrogò alcune leggi degli anni precedenti (probabilm. le graccane) che, per cattivarsi il popolo, avevan ridotto il servizio militare.

646/108 Lex Mamilia de coniuratione Iugurthina. — Sall., *Iug.*, 40, cf. 65; Cic., *Brut.*, 33, 127-128; *de nat. deor.*, III, 30, 74; Sch. Bob., p. 311. Plebiscito del trib. C. Mamilius Limetanus; ordinava un'inchiesta su coloro che avevano favorito Giugurta: fu approvata nonostante l'opposizione della *nobilitas* che se ne sentiva profondamente ferita. M. Aemilius Scaurus presiedette la commissione: cf. su ciò Bloch in *Biblioth. de la Faculté de lettres de Paris*, v. XXV, p. 59.

646/108 Lex Manlia de bello Iugurthino. — Sall., *Iug.*, 73, 7; cf. Gell., VII, 11, 2; *C. I. L.*, I.^o, p. 290, eleg. 33; cf. Meyer, *Or. rom. fr.*, p. 273. Plebiscito del trib. C. Manlius Mancinus: la plebe, interrogata « quem vellet cum Iugurtha bellum gerere », elesse C. Marius (il quale quindi « extra sortem bellum cum Iugurtha rege Numidiae cos. gessit. », eleg. cit.).

647/107 Lex Caelia tabellaria. — Cic., *de legib.*, III, 16, 36; *pro Planc.*, 6, 16; Plin., *Epist.*, III, 20, 1; cf. Oros, V, 15, 24. Plebiscito del trib. C. Caelius Caldus: estese la votazione segreta

(quarta *lex tabellaria*) al giudizio di *perduellio* che ne era rimasto escluso dalla *lex Cassia*. Sulle cause che indussero Celio alla proposta (il rancore personale contro C. Popillius) v. Cic., l. cit.; cf. H. La Ville de Mirmont, *C. Popillius Laenas* in *Mél. Boissier*, p. 319 sg. Sul nome del tribuno cf. *Ephem. epig.*, IV, 253. Cf. una moneta del *IIIvir monetalis* Coelius Caldus colle lettere L(ibera) C(ondemno) in Cohen, *Méd. consul.*, pl. XIII *Coelia*, n. 4; cf. Mommsen, *Münzwesen*, p. 636; Babelon, I, 372.

648/106 Lex Servilia Iudiciaria. — Cic., *de inv.*, I, 49, 92; *Brutus*, 43, 161; 44, 164; 86, 296; *de orat.*, II, 55, 223; *pro Cluentio*, 51, 140; Priscian., 2, 428 Keil. (*oratio L. Crassi*, cf. Meyer, *Or. rom. fragm.*, p. 299): cf. Cic., *in Verr.*, I, 13, 38 e Ps. Ascon., 103, 145 *Or.*; Tac., *Ann.*, XII, 60; Iul. Obseq., 41; cf. *C. I. L.*, V, I, n. 396 (falsa). Proposta dal console Q. Cornelius Caepio, modificò l'ordinamento graccano, togliendo i giudici dal solo senato (Tacito, l. cit.) o da senato e cavalieri promiscuamente (Iul. Obs.): quest'ultima ipotesi pare più probabile al Lange (*Röm. Alt.*, III, 67) posta la grande influenza acquistata dai cavalieri. Se pure passò, certo rimase poco tempo in vigore, ma non sappiamo come sia stata abrogata.

649/105 Plebiscitum de imperio Q. Servilii Caepioni abrogando. — Auct., *ad Her.*, I, 14, 24; Cic., *de or.*, II, 47, 197; Ascon., p. 78; Liv., *Epit.*, 67. Abrogò l'*imperium proconsulare* a Q. Servilius Caepio (v. la successiva *Lex Norbana* 650/104): primo esempio (sec. Liv., *Epit.*, cit.) di *abrogatio imperii* dopo la cacciata dei re. E poichè pochi dei *nobiles* si presentavano aspiranti al consolato (Plut., *Mar.*, 11) fu riletto C. Mario, dispen-

sandolo dal divieto legislativo, e gli fu assegnata come provincia la Gallia (Sall., *Iug.*, 114; Plut., *Mar.*, 12; Liv., *Epit.*, cit.). Cf. Lange (*Röm. Alt.*, III, 68).

650/104? Lex Clodia de victoriato. — Plin., *N. H.*, XXXIII, 3 (13) 46; Maecianus, *Assis distr.*, 45. Plebiscito di data incerta: secondo Lange (*Röm. Alt.*, II, 674) di C. Clodius Pulcher nel 650; secondo Borghesi (*Oeuvres*, II, 208) di un M. Claudius Marcellus, pure verso quella data. Introdusse i quinari coll'immagine della vittoria. Cf. Mommsen, *Röm. Münzwesen*, p. 391.

650/104 (?) Lex Marcia de fenore — Gai, IV, 23: cf., Cato, *de re rust. praef.*; Ps. Ascon., p. 111, *Or. Legge* che accordò ai debitori la *manus iniectio* per farsi restituire gli interessi indebitamente pagati: forse anche introdusse (v. *Lex Duilia Menenia* 397/357) la *poena quadrupli*. — L'autore è incerto, la data controversa: Lange (*Röm. Alt.*, II, 623) la assegna al 402/352, dubitando che sia la stessa che istituì i *Viri mensarii*; ma Gaio, l. cit., la nomina dopo delle *leges Furiae*, certo non anteriori alla 2.^a guerra punica: Gaddi (*Cronologia ad h. l.*), seguendo il Voigt, la assegna al 562/192: Pais (*Storia di Roma* I, 2, 276) dubita che appartenga a uno dei Marcii democratici del 2.^o o del 1.^o secolo av. C.: forse a L. Marcius Philippus *tr. pl.* 650/104, *cos.* 663/91. Billeter (*Geschichte des Zinsfusses*, p. 151, n. 6) si limita a fissarne i due termini estremi: non prima del 562/192 in cui (Liv., XXXV, 41, 9) la repressione dell'usura è affidata ancora solo al processo edilizio, né dopo il 665/89.

650/104 Rogatio Marcia agraria — Cic., *de off.*, II, 21, 73. Proposta verosimilmente dal trib. L. Marcius Philippus (v. Cic., *Brut.*, 47, 173; 50, 186):

v. Meyer, *Or. Rom. fragm.*, pag. 324 (*Oratio L. Marci Phil. de lege agraria*): fallì per l'opposizione degli ottimati, nonchè per la fiacchezza con cui il tribuno la sostenne. Il suo contenuto è affatto ignoto: Lange (*Röm. Alt.*, III, 74) ritiene che mirasse a dar valore retroattivo alla legge agraria del 643/111. È interessante la affermazione di Cicerone (l. cit.) che non c'erano allora in tutta la cittadinanza più di duemila famiglie possidenti.

650/104 Lex Norbana de auri tolosani questione — Cic., *de nat. deor.*, III, 30, 74; *pro Balb.*, 11, 28; Gell., III, 9, 7; Val. Max., IV, 7, 3; Dio. C., *lib.*, XXVII, fr. 90 *Boiss.*; Oros., V, 15, 25; Strabo, IV, 1, 13. Plebiscito del trib. C. Norbanus, stabilì una *quaestio extraordinaria* per la sparizione del tesoro del tempio di Tolosa, durante la guerra Cimbrica. La proposta passò nonostante i tumulti (cf. Cic., *de or.*, II, 28, 124; 47, 197): Q. Servilius Caepio (forse difeso da L. Crassus cf. Cic., *Brut.*, 44, 162 e Lange *Röm. Alt.*, III, 70, n. 5) non fu ucciso nel carcere (v. Val. Max. VI, 9, 13, che va forse riferito ad altro personaggio) ma, lasciato libero da un tribuno L. Rheginus, andò in esilio (Val. Max., IV, 7, 3; Cic. *pro Balb.*, 11, 28).

650/104 Lex Cassia de senatu — Ascon., p. 78; Cic., *fragm. Corn.*, I, 50. Plebiscito del tribuno L. Cassius Longinus: stabilì « ut quem populus damnasset cuive imperium abrogasset in senatu ne esset ». — E poichè in quell'epoca il diritto di seder in senato è correlativo con quello di coprir magistrature, ne vien di conseguenza anche la ineleggibilità. Mommsen, *Droit public*, II, 140, 2; VII, 57.

ante **651/103 (?) Lex Licinia sumptuaria** — Gell., II, 24, 7, cf., XV, 8, 1; XX, 1, 23; Fest., v. *cen-*

tenariae, p. 54 M.; Macrobi., *Sat.*, II, 13 (= III, 13, 7 Eyss.): cf., Meyer, *Or. rom. fr.*, p. 207 (*oratio Favorini*). Rogata da P. Licinius Crassus Dives (Macrobi. *Sat.* I. cit.), ma non sappiamo in qual anno e in quale qualità: la legge sembra anteriore non solo al 657/97 (censura di M. Antonius e L. Valerius Flaccus, cf. Val. Max., II, 9, 5, v. *lex Duronia*), ma anche al 651/103 (morte di Lucilio, che la conosce: cf., Gell., II, 24, 10): cf. Suet., *Aug.*, 89: nel 649/105 P. Rutilius Rufus, console, tenne un'*oratio de modo aedificiorum*. — Sul contenuto, che è in sostanza analogo a quello della *Lex Fannia*, discordano Gellio e Macrobio: essa avrebbe mitigato secondo Gellio la *L. Fannia*, elevando il *maximum* di spesa a trenta assi nei giorni normali, e fin a duecento nelle feste nuziali: secondo Macrobio, forse meno attendibile, l'avrebbe ridotto, anche per le feste, a trenta. Inoltre stabilì « *carnis et salsamenti certa pondera* » (rispettivamente 3 e 1 libbra), lasciando illimitato l'uso di « *quidquid esset e terra vite arbore* » (cf. Cic. *ad Fam.*, VII, 26). Macrobio rileva che la legge stava tanto a cuore agli ottimati, che appena promulgata « *priusquam trinundino confirmaretur* » fu resa obbligatoria per senato consulto.

ante 651/103 *Lex Aufidia de feris africanae* — Plin., *N. H.*, VIII, 17 (24), 64; cf., Cic., *Tusc.*, V, 38, 112. Plebiscito di un trib. Cn. Aufidius che permise l'importazione di fiere dall'Africa in occasione dei *ludi circenses*, limitando così l'assoluto divieto fatto anteriormente da un Senato consulto. L'attribuzione di questa legge al 584/170 (Lange, *Röm. Alt.*, II, 311 e 672) è incerta: è anzi probabile che vada collocata in epoca alquanto più recente, quando da un lato divennero più intimi

i rapporti coll'Africa e dall'altra più sontuosi i giuochi nel circo. Sappiamo (cf. Mommsen, *Röm. Gesch.*, II, 401) che per la prima volta nel 651/103 apparvero nell'arena parecchi leoni, e nel 655/99 per la prima volta gli elefanti.

651/103 *Lex Domitia de sacerdotiis* — Cic., *de l. agr.*, II, 7, 18; *ad Brut.*, I, 5, 3; Suet., *Nero*, 2; Dio C., XXXVII, 37, 1; Vell. Pat., II, 12, 13. Plebiscito del trib. Cn. Domitius Ahenobarbus: abolì la *cooptatio* per i quattro massimi collegi sacerdotali (*pontifices* — *augures* — *XVviri* — *epulones*: v. Mommsen, *Droit public*, III, 32, 3), affidando l'elezione alla *minor pars populi* (17 tribù: *comitia sacerdotum*), su una lista presentata (*nominatio*) dai membri del collegio ove un posto s'era reso vacante. — Vell. Pat. I. cit. pone il tribunato di Domitius nel 651/103; Ascon., p. 72 nel 650/104: probabilmente egli entrò in carica il 10 dicembre 650/104: cf. Niccolini, *Fasti tribunicii*, p. 349. Vedasi anche Pais, *L'elezione del Pontefice massimo romano per opera delle 17 tribù* in *Atti Acc. Napoletana*, N. S., I, 31 sg.

651/103? *Lex Appuleia de maiestate minuta*. — Cic., *de or.*, II, 25, 107; 49, 201; 75, 307; *partit. orat.*, 30, 105; Gran. Licinian., p. 21, B. Plebiscito del trib. L. Appuleius Saturninus: non ben certo se del 1.º (651/103), come è più probabile, o del 2.º suo tribunato (654/100): Mommsen (*Dr. pén.*, I, 229, n. 3) la pone in relazione ai fatti avvenuti poco prima nelle Gallie e specialmente a Tolosa. Essa ampliò il concetto della *minuta maiestas* (v. Cic., *partit. orat.*, I. cit.): in base ad essa fu nel 659/95 processato C. Norbanus (Cic., *de or.*, II, 75, 307; cf. 49, 201 e 21, 89; *de off.*, II, 14, 49; Val. Max., VIII, 5, 2) ma non sembra che abbia istituito una *quaestio* permanente. Cf. anche G. Niccolini,

Saturnino e le sue leggi, in *St. Ital. di Filologia classica*, v. V, p. 474; von der Mühl, *De L. Appuleio Saturnino tribuno plebis*, Basel, 1906.

651/103 Lex Appuleia de quaestione extraordinaria instituenda. — Gran. Licin., p. 21 B = 57 Pertz: « Cn. Manilius ob eandem causam quam et Caepio L. Saturnini rogatione e civitate est cito (*plebiscito?* Bernays) eiectus ». Plebiscito del medesimo tribuno: sembra aver istituito una *quaestio extraordinaria* onde ottenere la condanna di Cn. Manilius (Manlius, Mallius?) Maximus. Cf. Cic., *de or.*, II, 28, 125.

651/103 Lex Appuleia de coloniis in Africam deducendis. — Auctor, *de vir. ill.*, 73, 1; *C. I. L.*, I, p. 97. Plebiscito dello stesso, forse promulgato già nel primo anno di tribunato dopo il trionfo di Mario su Giugurta: ordinò l'assegnazione di terre in Africa ai veterani di Mario assegnando a ciascuno cento iugeri. Rimase senza esecuzione.

ante 652/102 Lex Atinia de tribunis plebis in senatum legendis. — Gell., XIV, 8, 2. L'autore è assolutamente ignoto, ma secondo ogni verosimiglianza si tratta di un plebiscito. Data e contenuto sono vivamente controversi, secondo la interpretazione che si dà al testo di Gellio: « nam et tribunis plebis senatus habendi ius erat, quamquam senatores non essent ante Atinium plebiscitum ». Hofmann (*Der Röm. Senat*, p. 151) interpreta *senatores* nel senso di effettiva appartenenza al Senato, e richiamando un oscuro testo di Appiano (*B. civ.*, I, 100) secondo cui Silla avrebbe stabilito che solo senatori potesser aspirare al tribunato, vi scorge un plebiscito poco anteriore a Silla: in senso analogo (plebiscito sotto Silla) Herzog (*Gesch. und Syst.*, I, 889, n. 1 e 891, n. 2). I più ritengono invece che si tratti dell'*jus sententiae di-*

dicendae (grado intermedio: cf. Zonar., VII, 15): così Rubino (*De trib. potestate*, p. 45), Willems (*Sénat*, I, 676 sg.; 689 sg.), Lange (*Röm. Alt.*, II, 359 sg.), Mommsen (*Dr. publ.*, VII, 33, n. 1). Quanto alla data, Lange (l. cit., v. anche *De plebiscitis Ovinio et Atinio disputatio*, 1879, p. 32-52) la pone tra 538/216 e 545/209; Willems tra il 631/123 e il 639/115, argomentando da *lex Acil.*, I, 16, in cui i *senatores* (fra i quali sembrano compresi anche quelli che hanno solo l'*jus sent. dicendae*) sono distinti dagli ex-tribuni; certo è prima del 652/102 (Cuq, *Elenco*) in cui (App., *B. civ.*, I, 28) il tribuno L. Appuleius Saturninus ha l'*j. sententiae dicendae*: cf. anche Niccolini, *Fasti tribunorum plebis (ad h. a.)*.

654/100 Lex Appuleia agraria. — Cic., *pro Sest.*, 16, 37; *pro Balb.*, 21, 48; *de dom.*, 31, 82; *de leg.*, II, 6, 14; III, 11, 26; App., *B. civ.*, I, 29; Liv., *Epit.*, 69; Sch. Bob., p. 272, 347, Or.; Plut., *Mar.*, 29, 2; Auct., *de vir. ill.*, 73. Plebiscito del trib. L. Appuleius Saturninus: stabilì che l'*ager gallicus* conquistato da Mario fosse distribuito ai veterani, in ragion di cento iugeri a testa. Nonostante l'opposizione del Senato e l'*intercessio tribunicia*, la legge passò: i senatori dovettero giurarne l'osservanza entro cinque giorni, tranne Q. Caecilius Metellus Numidicus che preferì l'esilio (Cic., *pro Sest.*, 47, 101; Flor., II, 5 [III, 16, 2]). Dopo l'uccisione d'Apuleio questa e le altre leggi di lui (tranne quella *de maiestate*) furono dal Senato cassate (Cic., *de leg.*, II, 5, 14). I più considerano questa legge sull'*ager gallicus* come agraria, ritenendo trattarsi di assegnazione *viritana* e non *coloniaria*: v. però in contrario gli argomenti di De Ruggiero in *Agrariae leges*, p. 832 sg., in *Enc. Giur. Ital.*, v. I, p. II, sez. I.

654/100 Lex Appuleia de coloniis in Siciliam Achaïam Macedoniam deducendis. — Auctor, *de vir. ill.*, 73, 5; Cic., *pro Balb.*, 21, 48. Plebiscito dello stesso tribuno: forse distinto dall'altro « de coloniis in Africam deducendis » e probabilmente come quello già promulgato nel 651/103. Ordinò la deduzione di diverse colonie transmarine: in ciascuna di esse diede a C. Mario la facoltà di conferire a tre individui la cittadinanza romana (Cic., l. cit.): pare (Mommsen, *Lex agraria* in *Ges. Schr.*, I, 123) si trattasse di latini. Fu dal Senato cassata insieme colle altre. — De Ruggiero (*Agrariae leges*, p. 832 e sg., in *Enc. giur. ital.*, I, 2, 1) ritiene che questa *lex de coloniis deducendis* e la *lex agraria* ne costituiscono una sola: i più le considerano come distinte (v. *L. Appuleia agraria*). All'acquisto dei fondi si doveva provvedere coll'*aurum tolosanum*, in parte recuperato dopo le dilapidazioni di Q. Servilius Caepio.

654/100 Lex Appuleia frumentaria. — Auct., *ad Her.*, I, 12, 21. Plebiscito del medesimo tribuno, per ridurre il prezzo del grano da distribuire al popolo da sei assi e un terzo a cinque sestri di asse (*semis et trientes*). Il Senato, su proposta del quaestor urbanus Q. Servilius Caepio vietò che si procedesse alla votazione di questa proposta, incompatibile colle condizioni dell'erario: ma la legge, nonostante i tentativi di Cepione per impedire la votazione, fu approvata. — In seguito fu cassata dal Senato come *per vim lata* (Cic., *de leg.*, II, 6, 14).

654/100 dicembre Rogatio Porcia Pompeia de Q. Caecilio Metello revocando. — Oros., V, 17, 11; App., *B. civ.*, I, 33; Plut., *Mar.*, 31, 1. Proposta dai tribuni L. Porcius Cato e Q. Pompeius Rufus, per ottenere la revoca di Q. Caecilius Metellus Nu-

midicus, esiliato in principio di quell'anno per non aver voluto prestare il giuramento imposto dalla *Lex Appuleia*. Fallì per l'opposizione di Mario, console ancora in carico, e del tribuno P. Furius.

655/99 Lex Titia de agris dividendis. — Iul. Obseq., 46; Val. Max., VIII, 1, *damn.* 3; Cic., *de leg.*, II, 6, 14; 12, 31: *de orat.*, II, 11, 48; 66, 265; *pro Rab. perd.*, 9, 24. — Plebiscito dal tribuno Sex. Titius, di contenuto ignoto, ma probabilmente analogo alla cassata *Lex Appuleia agraria*. — Nonostante l'opposizione del cos. M. Antonius e l'*intercessio* di alcuni tribuni, fu approvata; ma fu cassata poi dal Senato per non essersi sospesa la votazione in seguito all'*obnuntiatio* degli *haruspices*. — Alcuni la vollero identificare colla *Lex Titia de provinciis quaestoriis*, ritenendo che avesse istituito una *provincia quaestoria* per raccogliere il *vectigal* imposto agli agri divisi.

655/99? Lex Titia de tutela. — Gai., I, 185, 195; Ulp., I, 18; Fr. *Sinait.*, 20; *pr.*, I, 1, 20; Theoph., *ib.* P. Ox., IV, n. 720. — Legge (verosimilmente un plebiscito) di data incerta che estese ai magistrati provinciali la *datio tutoris*, introdotta in Roma dalla *Lex Atinia*. Da Cic., *Verr.* II, 1, 55, 146 e Diod. Sic., XXXVII, 8, 4, pare che già nella 2.^a metà del settimo secolo il pretore di Sicilia avesse tale facoltà. Lange (*Röm. Alt.*, II, 661) pensa a S. Titius, tribuno 655/99; o a P. Titius, tribuno 711/43: con minor verosimiglianza Rudorff (*R. Rg.*, I, 71; cf. Voigt, *R. Rg.*, I, 841) identifica questa legge col plebiscito del 527/227 che elevò i pretori a quattro. V. anche *Lex Iulia de tutela*.

655/99? Lex Titia de provincia aquaria? o de provinciis quaestoriis. — Cic., *pro Mur.*, 8, 18 « habuit

[Murena] lege Titia provinciam tacitam et quietam » cf. *in Vat.*, 5, 12 « provincia aquaria » che lo Sch. Bob., p. 316 dice « e lege Titia provinciam tacitam et quietam ». Ne ignoriamo assolutamente l'autore e la data: Lange (*Röm. Alt.*, II, 654) opina pel 487/266; Gaddi (*Cronologia*) la attribuisce dubitativamente a S. Titius, tribuno 655/99. Istituì o regolò la provincia (*quaestoria*) aquaria, la quale si riferirebbe secondo Willems (*Sénat.*, II, 603, n. 1) alla sorveglianza delle coste d'Italia (*provincia classica*); secondo Mommsen (*Dr. publ.*, V, 227, n. 1) alla cura degli acquedotti di Roma. Altri vuole identificarla alla *Lex Titia de agris dividundis* 655/99; ma senza ragione.

655/99 dicembre *Lex Calidia* de Q. Caecilio Metello revocando. — Cic., *pro Plane.*, 28, 69; *de dom.*, 32, 87; *p. red. in sen.*, 15, 38; *ad Quir.*, 4, 10; Liv., *Epit.*, 69; Val. Max., V, 2, 7; Plut., *Mar.*, 31, 1; Diod. Sic., XXXVI, 16. Plebiscito del trib. Q. Calidius, ottenne la revoca di Q. Caecilius Metellus Numidicus, già da due anni (Diod. Sic., XXXVI, 16) in esilio. Cf. per la data Niccolini, *Fasti tribunorum plebis*, p. 355.

656/98 *Lex Valeria* de civitate Calliphanae Veliensi danda. — Cic., *pro Balb.*, 24, 55; Val. Max., I, 1, 1. Proposta dal *praetor urbanus* C. Valerius Flaccus, *de senatus auctoritate* (nei c. tributari?) per concedere la cittadinanza romana a Calliphane, sacerdotessa di Cerere.

656/98? *Lex Duronia* de lege Licinia sumptuaria abroganda. — Val. Max., II, 9, 5 cf. Cic., *de oratore*, II, 68, 274. Plebiscito del trib. M. Duronius, certo anteriore, e di poco, al 657/97 perchè in quell'anno Duronio, per aver portato questa legge, fu rimosso dal senato dai censori L. Valerius Flaccus, e M. Antonius. Cfr. M.

Voigt, *Ueber die L. Cornelia Sumptuaria* (in *Berichten der Kön. Sachs. Gesellsch. der Wissenschaft.*, 1890, p. 251).

656/98 *Lex Caecilia Didia* de modo legum promulgandarum. — Cic., *Phil.*, V, 3, 8; *pro Sest.*, 64, 135; *de dom.*, 16, 41; 19, 50; 20, 53; *pro Mur.*, 8, 17; *de legib.*, III, 4, 11; 19, 43; *ad Att.*, II, 9, 1; Sch. Bob., p. 310, *Or.*; Fest, v. *Satura*, pagina 314, M.; cf. *l. Acil. rep.*, l. 72; Liv., III, 35; Dionys., VII, 58; IX, 41; cf. Isid., V, 16. — Promulgata dai consoli Q. Caecilius Metellus Nepos e T. Didius: rinnovò il divieto (già esistente al tempo dei Gracchi: cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 1, 384) di comprendere in un'unica proposta disposizioni eterogenee [*rogatio per saturam*] e rinnovò la prescrizione del *trinundinum* tra la *promulgatio* e la votazione. — Su questo v. specialmente Bardt, *Zur Lex Caecilia Didia*, etc., in *Hermes*, IX (1875), p. 305, e Lange, *Die Promulgatio trinum undinum, die Lex Caecilia Didia*, etc. in *Rh. Mus.*, XXX (1875), p. 350.

659/95 *Lex Licinia Mucia* de civibus redigundis. — Sch. Bob., p. 296, *Or.*; Ascon., p. 67; Cic., *de off.*, III, 11, 47; *pro Balb.*, 21, 48; 24, 54; *Brutus*, 16, 63; *de orat.*, II, 64, 257. Proposta dai consoli L. Licinius Crassus e Q. Mucius Scaevola, per precisare i limiti del diritto di cittadinanza ed escluderne quelli a cui non spettava (specialmente i latini): istituì una apposita *quaestio*. Cf. Mommsen, *Röm. Gesch.*, II, 214; *Dr. pén.*, III, 186; *Droit public*, VI, 2, 262, 4.

663/91 *Lex Livia* de coloniis deducendis. — App., *B. civ.*, I, 36. Plebisc. del tribuno M. Livius Drusus per la deduzione di nuove colonie: Gaddi (*Cronologia ad h. l.*), seguendo Mommsen, crede, in base ad App., *B. civ.*, I, 35 che si tratti del

plebiscito di C. Livius Drusus, tribuno nel 632/122, e che il tribuno del 663/91 non abbia fatto che richiamarlo in vigore. De Ruggiero (*Agrariae leges*, p. 846 in *Enciclop. giur. ital.*, v. I, 2, 1) ritiene che questa legge sia una cosa sola colla *lex Livia agraria* (vedi).

663/91 Rogatio (?) Livia de civitate sociis danda. — Liv., *Epit.*, 71; Vell. Pat., II, 14, 1; Flor., II, 5 (III, 17); App., *B. civ.*, 1, 35-36. Il trib. M. Livius Drusus promise ai *socii* (secondo Oros., V, 18, 2; Auctor, *de vir. ill.*, 66, solo ai latini) la concessione della cittadinanza, ma è dubbio se ne abbia promulgato la rogazione. V. in genere su questo tribuno W. Strehl, *M. Livius Drusus Volkstribun 91 v. Chr.*, Marburg, 1887; J. Asbach, *Das Volkstribunat des jüngeren M. Livius Drusus*, Bonn, 1888. Per il giuramento degli Italici vedi probabilmente Diodor., XXXVII, 11.

663/91 Lex Livia nummaria. — Plin., *N. H.*, XXXIII, 3 (13), 46. Questo plebiscito dello stesso tribuno « de octava parte aeris argento miscenda » legalizzò probabilmente l'emissione di monete federate, nella proporzione di 1 a 7. A questa legge sembrano riferirsi i denari federati di L. Thorius Balbus, di L. Cotta e di L. Memmius (Mommsen, *Hist. de la monn.*, II, p. 379, n. 188; p. 398, n. 204; p. 399, n. 205). Lange (*Röm. Alt.*, III, 103) opina che essa non sia che un capitolo della *Lex Livia frumentaria*; ma sembra più verisimile una *rogatio* speciale.

663/91 Lex Livia frumentaria. — Liv., *Epit.*, 71; App., *B. civ.*, 1, 35; Cic., *de dom.*, 16, 41; Ascon., p. 68. Plebiscito dello stesso tribuno: di contenuto ignoto, ma probabilmente diretto a scemare il prezzo del grano da distribuirsi nelle *frumentationes*. Votata per *saturam* insieme

colla *Lex agraria* e la *iudiciaria*, fu con esse cassata; v. *Lex Livia agraria*.

663/91 Lex Livia iudiciaria. — Appian., *B. civ.*, I, 35; Liv., *Epit.*, 70, 71; Vell. Pat., II, 13, 2; Auct., *de vir. ill.*, 66; cf. Cic., *pro Cluentio*, 56, 153; *pro Rab. Post.*, 7, 16; Sch. Bob., p. 356, Or. — Plebiscito dello stesso tribuno; attribuiva i giudizi al senato che doveva però aumentarsi con 300 cavalieri. Istituì pure una « quaestio si quis ob rem iudicatam pecuniam cepisset » (Cic., *pro Rab. post.*, l. cit.; cfr. per la mala amministrazione della giustizia fatta dai cavalieri, Vell. Pat., l. cit.): Lange vi scorge (*Röm. Alt.*, III, 98) una *quaestio perpetua*, a sanzione della responsabilità dei giudici per l'avvenire: Mommsen (*Droit public*, VI, 2, 136, n. 2) solo un'inchiesta contro i giudici equestri del periodo anteriore. Per il modo di votazione e la successiva cassazione, v. *Lex Livia agraria*.

663/91 Lex Livia agraria. — Liv., *Epit.*, 71; Auct., *de vir. ill.*, 66, Flor., II, 5, (III, 17); Val. Max., IX, 5, 2; App., *B. civ.*, 1, 35-36; Cic., *de dom.*, 16, 41; 19, 50; *de leg.*, II, 6, 14; 12, 31, Ascon., p. 68; Diod. Sic., XXXVII, 17; *C. I. L.*, I, pagina 279 *elog.* VII. Plebiscito dello stesso, che ripristinava le riforme agrarie dei Gracchi, con assegnazioni di terreno pubblico ai poveri (sec. De Ruggiero, *Agrariae leges*, p. 846, in *Enciclop. Giur. it.*, non *viritim* ma con deduzione di colonie) e istituendo a ciò una commissione di *Xviri a. d. a.* (pare, quindi, senza funzioni giudicanti) dei quali uno fu egli stesso (*C. I. L.*, l. cit.) contro il divieto della *Lex Licinia*. Non avendo potuto far votare separatamente le tre leggi (agraria frumentaria iudiciaria) le riunì in una sola, contro il divieto delle *Lex Caecilia*

ROTONDI — 22.

Didia (Cic., *de dom.*, l. cit.) e, *per vim* (Liv., e Flor., l. cit.) e contro gli auspicii (Ascon., l. cit.), furono votate: il Senato, su proposta di L. Marcius Philippus, console ed augure, con un'unica deliberazione le cassò (Cic., *de leg.*, l. cit.).

663/91? *Lex Saufeia agraria*. — *C. I. L.*, I, p. 279, elog. VII (cf. X, I, n. 1509). « M. Livius, M. f. C. n. Drusus.....: Vvir a. d. a. lege Saufeia ». — È probabilmente un plebiscito di un collega di Druso. — In Gell., XI, 10, 1, non è accettabile la correzione di *aufeia* in *saufeia*, la quale riporterebbe questa legge al 631/123.

ante 664/90 Lex Minicia de liberis. — Ulp., 5, 8; Gai., I, 78-79. Il nome (il ms. di Ulpiano ha *mensia*) è stato stabilito coll'ultima lettura di Gaio: è una legge di carattere restrittivo, in quanto stabilisce che il figlio nato da genitori che non hanno fra loro il *connubium*, segue la condizione deteriore. Essa si applicava in origine ai latini « qui proprios populos propriasque civitates habebant » (Gai., I, 79) e non può quindi essere posteriore alla guerra sociale nella quale gli abitanti del Lazio ottennero la cittadinanza; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 182; Girard, *Manuale*, 119, n. 1; Cuq, *Elenco*: Gaddi invece (*Cronologia*, p. 653) la crede dell'età d'Augusto. L'applicazione di questa legge ai figli di genitori di diritto latino fu esclusa da un SC: dell'età d'Adriano (Gai., I, 80).

664/90 Lex Iulia de civitate latinis (et sociis) danda. — Cic., *pro Balb.*, 8, 21; App. *B. civ.*, I, 49; Gell., IV, 4, 3; cf. *C. I. L.*, I, n. 1148 e 1166. Proposta dal console L. Iulius Caesar: verosimilmente negli ultimi mesi di quell'anno, perché prima egli era assente da Roma. Accordò la cittadinanza al *Latium* e, pare, anche a quelle

fra le città alleate rimaste fedeli che dichiararono d'accettarla (« qui populi fundi facti essent »): del solo Lazio parla Gellio, l. cit., mentre Cic., l. cit., parla in genere della concessione *sociis atque latinis*. Cf. Bonfante, *St. del D. romano*, p. 340. Pare che la legge contenesse una clausola autorizzante i magistrati *cum imperio* a conferire, col concorso di un *consilium*, la cittadinanza a singoli stranieri: cf. la *lex (data) Cn. Pompei Strabonis de civitate equitibus hispanis danda* edita dal Gatti in *Bull. della Comm. Arch. Munic. di Roma*, 1909, 171 seg.; v. elenco delle *leges datae* per la già ricca bibliografia relativa. Pare che i nuovi cittadini dovessero avere il diritto di voto in otto tribù (Vell. Pat., II, 20, 2; invece secondo App., *B. civ.*, l. cit., in dieci tribù). — A torto si volle (Büchner) ravvisare un avanzo di questa legge nella *tabula heracleensis* 709/45 (v.).

664/90 Lex Varia de maiestate. — Appian., *B. civ.*, I, 37; Val Max., VIII, 6, 4; Ascon., p. 19, 22, 73, 79; Cic., *Tuseul.*, II, 24, 57; *Brutus*, 56, 205; 89, 304-305; *pro Scauro*, I, 3; Auctor, *de vir. ill.*, 72; Quintil., *Inst. orat.*, V, 12, 10. Plebiscito del trib. Q. Varius Hybrida, per istituire una *quaestio extraordinaria* « de iis quorum ope consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent ». La legge passò nonostante l'opposizione di alcuni colleghi (Q. Metellus Celer: Cic., *Brut.*, 89, 305). Per le orazioni pronunciate in quell'occasione v. Meyer, p. 290, 321, 337, 338, 340. Accusati *ex lege Varia* furono M. Aemilius Scaurus (Cic., *pro Scauro*, l. cit.); cf. E. Pais in *Rendic. Lincei (cl. sc. storiche)*, 1901, p. 50 sg.); M. Antonius (Cic., *Tuseul.*, l. cit.); C. Aurelius Cotta (Cic., *Brut.*, 56, 205; App., *B. civ.*, l. cit.); L. Mummius Achaicus

(App., *B. civ.*, I, 37: sul nome [Mummius, non Memmius] cf. F. Rühl, in *Rh. Museum*, LVI (1901), p. 634). La *quaestio* fu in principio diretta da Vario stesso e, secondo l'ordinamento processuale, composta di cavalieri (App., *B. civ.*, I, cit.): la composizione fu mutata l'anno dopo dalla *Lex Plautia* e Vario stesso fu condannato a morte (Cic., *de nat. deor.*, III, 33, 81; Val. Max., VIII, 6, 4; IX, 2, 2). La legge fu poi abrogata dal senato.

665/89 Lex Calpurnia de civitate sociorum. — Sisenna, III, fr. 17 Peter (ex Nonio Marc., v. *Senati*, II, 106, M.): cf. Cic., *pro Balb.*, 22, 50; *pro Archia*, 10, 26. Probabilmente un plebiscito del trib. L. Calpurnius Piso Frugi: diede ai generali la facoltà di conceder la cittadinanza ai socii a titolo di premio. Nulla del resto se ne sa di sicuro: è dubbio il riferimento a questa del fr. di Sisenna, IV, 119 e di Vell. Pat., II, 16, 3: v. nell'elenco delle *Leges datae* la *Lex de civitate Munatio Magio danda*. Cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 1, 151, n. 6.

circa **665/89 Lex de civitate Tudertibus danda.** — Sisenna, IV, fr. 120, Peter (ex Non. M., v. *ergo*: I, p. 149 M.) « tamen Tudertibus senatus sententia et populi iussu dat civitatem ». Gaddi, (*Cronologia, ad h. l.*), riferisce il passo dubitativamente alla *Lex Calpurnia*: il testo peraltro formalmente pare alludere a una legge speciale e si potrebbe forse anche pensare a una *lex data*. La data cade a ogni modo al tempo della guerra sociale, di cui trattava C. Sisenna nel libro quarto.

665/89 Lex Plautia Papiria de civitate sociis danda. — Cic., *pro Arch.*, 4, 7; *ad fam.*, XIII, 33; Sch. Bob., p. 353; Vell. Pat., II, 16-17; App., *B. civ.*,

I, 53; cf. Liv., *Epit.*, 80. — Plebiscito dei tribuni M. Papirius Silvanus e C. Papirius Carbo Arvina (sec. Niccolini, *Fasti trib. pl.*, pag. 40, questi sarebbe stato tribuno nell'anno antecedente, e si tratterebbe qui invece di un Cn. Papirius). Accordò la cittadinanza a tutti i *socii* che al giorno della rogazione della legge fossero domiciliati in Italia (fino all'Arno e all'Esino) e che entro sessanta giorni ne presentassero domanda al pretore urbano: cf. Bonfante, *St. del d. rom.*, p. 340. Sembra che il Senato fosse incaricato di dare man mano applicazione alla legge (cf. Dio C., lib. XXX-XXXV, fr. 102, 7, *Boiss.*; Liv., *Epit.*, 80), ma senza allargarne il campo. Cf. Mommsen, *Ein zweites Bruchstück des Rubrischen Gesetzes*, in *Hermes*, XVI (1881), p. 29.

665/89? Lex Papiria semunciarum. — Plin., N. H., XXXIII, 3 (13) 46. La data non è assolutamente sicura, ma assai probabilmente si tratta di un plebiscito del trib. C. Papirius Carbo Arvina. È verosimilmente in relazione colla *Lex Plautia Papiria de civitate*; anzi, secondo Mommsen (*Hist. de la monnaie*, II, 73 n. 1), sarebbe la medesima legge che dovette provvedere per le monete emesse da città allora incorporate nello stato romano, di cui alcune (Valentia) avevano assi semunciali. Cfr. le monete colla scritta E L (*ege*) P (*apiria*) in Mommsen, op. cit., II, 411, n. 212-213; 419 n. 219; Borghesi, *Oeuvres*, V, 171; Babelon, *La Loi Papiria*, in *Revue numismatique*, 3.^a serie (1884) t. II, p. 36. Al Pais (*St. di R.*, I, 2, p. 145, 1), sembra strano che Roma abbia tanto ritardato questa riforma, e pure strano che intercedano solo 3 anni tra questa legge e la *Lex Valeria* del 668/86: egli inclina ad attribuirle a un tribuno anteriore o coevo ai Gracchi: appoggiandosi anche a Plinio,

l. cit., che dice la riforma semunciale fatta poco dopo (*mox*) quella unciale del 537/217.

665/89 Lex Pompeia de transpadanis. — Ascon., 3; Dio C., XXXVII, 9, 3; Plin., *N. H.*, III, 20 (24), 138. Proposta dal console Cn. Pompeius Strabo, concesse alle comunità della Gallia transpadana l'*jus latii*, e così la facoltà « ut gerendo magistratum civitatem romanam adipiscerentur ».

665/89 Lex Plautia iudiciaria. — Ascon., p. 79; Cic., *pro Corn.*, I, fr. 53: cf. Ps. Sall., *in Cie.*, 2; Gell., XIII, 5, 3. Plebiscito del trib. M. Plautius Silvanus, favorito dalla *nobilitas*: per cui i giudici avrebbero dovuto eleggersi dal popolo in numero di quindici per tribù (analogamente a quanto già da tempo avveniva per i *centumviri*) in modo che potessero farne parte non solo cavalieri, ma anche senatori e semplici cittadini. È incerto se la legge sia del 665/89 o della fine del 664/90, perchè i tribuni solevan proporre le rogazioni appena entrati in carica: ma l'osservanza del *trinundinum* porta quasi necessariamente almeno nel gennaio del 665/89. La legge durò poco: è incerto se sia stata abrogata già nel 666/88 da Cinna (Lange, *Röm. Alt.*, III, 134) o nel 672/82 da Silla (Belot, *Hist. des chev. Rom.*, II, 263, e Zumpt, *Crim. Recht*, II, 1, 264).

665/89? Lex Plautia agraria. — Cic., *ad Att.*, I, 18, 6. Probabilmente un plebiscito dello stesso tribuno: il contenuto ne è affatto ignoto, nè giova argomentarlo dalle parole di Cicerone che la paragonano alla *Lex Flavia* del 694/60. Non risulta neppure se sia stata o no approvata. Altri (Zumpt) la reputa posteriore a Silla, e quindi non prima del 684/70, in cui la potestà tribunicia fu ripristinata per opera di Pompeo.

666/88 Rogatio ut exules quibus causam dicere non licuisset revocarentur. — Auct., *ad Her.*, II, 28, 45, proposta da un tribuno del partito di Mario, probabilmente a favore di quegli *equites* che eran stati banditi in seguito alla *Lex Varia*. Fallì per l'*intercessio* del trib. P. Sulpicius Rufus.

666/88 Lex Cornelia Pompeia de comitiis centuriatis e de tribunicia potestate. — App., *B. civ.*, I, 59; Liv., *Ep.*, 77; cf. Cic., *de leg.*, III, 9, 22. È incerto se si tratti di una unica legge, o di due intimamente connesse,rogate dai consoli L. Cornelius Sulla e Q. Pompeius Rufus. Il contenuto, risultante dal testo d'Appiano, è discusso. La prima avrebbe, secondo i più, ristabilito l'ordinamento serviano dei comizi centuriati: ma il testo (τάς χειροτόνιας μή κατά φυλάς ἀλλά κατά λόχους ὡς Τούλλιος βασιλεὺς ἔταξε γίνεσθαι) pare in favore dell'opinione di Ed. Meyer (*Die angebliche Centurienreform Sullas in Hermes*, XXXIII (1898), p. 652) secondo cui Silla avrebbe abolito affatto i comizi per tribù (e con essi anche i *concilia plebis tributa*) togliendo quindi alla plebe ogni competenza legislativa. La seconda disposizione ricordata da Appiano (μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι) si rifeirebbe in tal caso alle rogazioni sottoposte alle centurie. Ma alla esclusività dei c. centuriati nel periodo sillano osta la *lex Cornelia de XX quaestoribus*, che risulta votata dalla tribù: e d'altra parte il *plebiscitum de Termesibus* del 683/71 prova che alla necessità del *προβούλευμα* eran soggette anche le rogazioni tribunicie; si sarebbe — a quanto pare — ripristinato così un uso anteriore alla *lex Hortensia*. Fröhlich (*L. Cornelius Sulla Felix in Pauly Wissowa*, IV, 1537) accoglie l'opinione del Meyer limitata ai comizi elettorali. Cf. Willems, *Sénat*, II, 104:

l. cit., che dice la riforma semunciale fatta poco dopo (*mox*) quella unciale del 537/217.

665/89 Lex Pompeia de transpadanis. — Ascon., 3; Dio C., XXXVII, 9, 3; Plin., *N. H.*, III, 20 (24), 138. Proposta dal console Cn. Pompeius Strabo, concesse alle comunità della Gallia transpadana l'*jus latii*, e così la facoltà « ut gerendo magistratum civitatem romanam adipiscerentur ».

665/89 Lex Plautia iudiciaria. — Ascon., p. 79; Cic., *pro Corn.*, I, fr. 53: cf. Ps. Sall., *in Cic.*, 2; Gell., XIII, 5, 3. Plebiscito del trib. M. Plautius Silvanus, favorito dalla *nobilitas*: per cui i giudici avrebbero dovuto eleggersi dal popolo in numero di quindici per tribù (analogamente a quanto già da tempo avveniva per i *centumviri*) in modo che potessero farne parte non solo cavalieri, ma anche senatori e semplici cittadini. È incerto se la legge sia del 665/89 o della fine del 664/90, perché i tribuni solevan proporre le rogazioni appena entrati in carica: ma l'osservanza del *trinundinum* porta quasi necessariamente almeno nel gennaio del 665/89. La legge durò poco: è incerto se sia stata abrogata già nel 666/88 da Cinna (Lange, *Röm. Alt.*, III, 134) o nel 672/82 da Silla (Belot, *Hist. des chev. Rom.*, II, 263, e Zumpt, *Crim. Recht*, II, 1, 264).

665/89? Lex Plautia agraria. — Cic., *ad Att.*, I, 18, 6. Probabilmente un plebiscito dello stesso tribuno: il contenuto ne è affatto ignoto, nè giova argomentarlo dalle parole di Cicerone che la paragonano alla *Lex Flavia* del 694/60. Non risulta neppure se sia stata o no approvata. Altri (Zumpt) la reputa posteriore a Silla, e quindi non prima del 684/70, in cui la potestà tribunicia fu ripristinata per opera di Pompeo.

666/88 Rogatio ut exules quibus causam dicere non licuisset revocarentur. — Auct., *ad Her.*, II, 28, 45, proposta da un tribuno del partito di Mario, probabilmente a favore di quegli *equites* che eran stati banditi in seguito alla *Lex Varia*. Fallì per l'*intercessio* del trib. P. Sulpicius Rufus.

666/88 Lex Cornelia Pompeia de comitiis centuriatis e de tribunicia potestate. — App., *B. civ.*, I, 59; Liv., *Ep.*, 77; cf. Cic., *de leg.*, III, 9, 22. È incerto se si tratti di una unica legge, o di due intimamente connesse,rogate dai consoli L. Cornelius Sulla e Q. Pompeius Rufus. Il contenuto, risultante dal testo d'Appiano, è discusso. La prima avrebbe, secondo i più, ristabilito l'ordinamento serviano dei comizi centuriati: ma il testo (τάς χειροτόνιας μή κατά φυλάς ἀλλά κατά λόχους ὡς Τούλλιος βασιλεὺς ἔταξε γίνεσθαι) pare in favore dell'opinione di Ed. Meyer (*Die angebliche Centurienreform Sullas in Hermes*, XXXIII (1898), p. 652) secondo cui Silla avrebbe abolito affatto i comizi per tribù (e con essi anche i *concilia plebis tributa*) togliendo quindi alla plebe ogni competenza legislativa. La seconda disposizione ricordata da Appiano (μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεισθαι) si rifeirebbe in tal caso alle rogazioni sottoposte alle centurie. Ma alla esclusività dei c. centuriati nel periodo sillano osta la *lex Cornelia de XX quaestoribus*, che risulta votata dalla tribù: e d'altra parte il *plebiscitum de Termesibus* del 683/71 prova che alla necessità del *προβούλευμα* eran soggette anche le rogazioni tribunicie; si sarebbe — a quanto pare — ripristinato così un uso anteriore alla *lex Hortensia*. Fröhlich (*L. Cornelius Sulla Felix in Pauly Wissowa*, IV, 1537) accoglie l'opinione del Meyer limitata ai comizi elettorali. Cf. Willems, *Sénat*, II, 104:

Mommsen, *Droit public*, VI, I, 177: v. anche *lex Cornelia de tribunicia potestate* 672/82. — Pure nel medesimo anno Livio (*Epit. cit.*) riferisce una deduzione di colonie, ed è quindi forse a pensare ad una *lex coloniarum* che non è peraltro attestata.

666/88 Lex Cornelia Pompeia unciaria. — Fest., v. *unciaria*, pag. 375 M. « Unciaria lex appellari coepta est quam L. Sulla et Pompeius Rufus tulerunt, qua sanctum est ut debitores decimam partem... ». Dal testo lacunoso si rileva con sicurezza solo che si tratta di una *lex fenebris* dei consoli L. Cornelius Sulla e Q. Pompeius Rufus: è incerto se abbia rimesso ai debitori un decimo del debito, o se abbia fissato le usure al 10 per cento: in quest'ultimo senso è l'integrazione del Niebuhr (« ut deciman partem sortis annuis usuris penderent »). Cf. Voigt, *Jus naturale*, IV, 615; *Röm. Rechtsgesch.*, I, 716; Mommsen, *Röm. Geschichte*, II, 258; Billeter, *Gesch. des Zinsfußes*, p. 155.

666/88 Lex Cornelia de exilio Marianorum. — Vell. Pat., II, 19, 1. Proposta dal console L. Cornelius Sulla, in seguito al Senatoconsulto che aveva dichiarato *hostes populi Romani* C. Marius, il suo figlio adottivo, P. Sulpicius, P. Cornelius Cethegus, M. Junius Brutus, Cn. e Q. Granius, P. Tullius Albinovanus, M. Laetorius, Q. Rubrius Varro e due altri. Salvo Sulpicio che, denunciato da uno schiavo, fu ucciso, gli altri furono con deliberazione popolare interdetti *aqua et igni*, e i loro beni confiscati (cf. Vell. Pat., l. cit.; Liv. *Epit.*, 77; Diod. Sic., XXXVII, 29, 3; Appian., *B. civ.*, I, 60): a torto Plutarco (*Sull.* 10) parla di condanna a morte pronunciata dal Senato: v. Mommsen, *Droit public*, VII, 476, n. 4.

666/88 Lex (?) de provincia Gallia Q. Pompeio Rufo danda. — Val. Max., IX, 7, *mil.*, 2; App., *B. civ.*, I, 63. Al console Q. Pompeius Rufus uscente da carica fu prorogato l'*imperium*, e fu assegnata come provincia la Gallia Cisalpina, tenuta da Cn. Pompeius Strabo. L'accenno d'Appiano, l. cit., a una deliberazione popolare è dubbio.

666/88 Lex Sulpicia de bello mithridatico C. Mario decernendo. — Vell. Pat., II, 18, 5-6; Appian., *B. civ.*, I, 56; Flor., II, 9, 6 (= III, 21, 6); Liv., *Epit.*, 77; Plut., *Sull.*, 8, 5, *Mar.*, 34, 1 seg.; Val. Max., IX, 7, *mil.*, 1; Auct. *de vir. ill.*, 75; Diod. Sic., XXXVII, 29, 2, Sch. Gronov., pag. 410 *Or.* Plebiscito del trib. P. Sulpicius Rufus: attribuita a C. Mario, privato, la provincia d'Asia e quindi la guerra con Mitridate, abrogando l'*imperium* a Silla a cui già era toccata in sorte quella provincia. La legge fu tosto cassata per vizi di forma (per essersi votata durante l'*justitium*) in seguito al trionfo del partito Sillano (cf. Appian., *B. civ.*, I, 59; Cic., *Phil.*, VIII, 2, 7).

666/88 Lex Sulpicia de revocandis vi eiectis. — Auct., *ad Her.*, II, 28, 45; Liv., *Epit.*, 77; Vell. Pat., II, 18, 6. Plebiscito dello stesso P. Sulpicius Rufus, nell'interesse del partito Mariano; salvo la mutazione di nome per dissimulare il cambiamento d'opinione sarebbe sostanzialmente identica alla *rogatio de exilibus revocandis* a cui poco prima Sulpicio s'era opposto. È forse il più antico caso in cui il popolo esercitò il diritto di grazia verso persone condannate in una *quaestio* (cf. Pernice, *Formelle Gesetze in Festgabe für Gneist*, pag. 9 est.). Fu, colle altre *leges Sulpiciae*, cassata per vizio di forma (v. *L. Sulpicia de bello mithridatico*).

666/88 Lex Sulpicia de aere alieno senatorum. — Plut.,

Sulla, 8, 4; cf. Vell. Pat., II, 18, 6; Appian., *B. civ.*, I, 59. Plebiscito dello stesso tribuno: vietò ai senatori di avere debiti superiori a duemila dramme. Fu presto abolita, colle altre *leges Sulpiciae*, da Silla (Appian., I. cit.; Cic., *Phil.*, VIII, 2, 7).

6/88 Lex Sulpicia de novorum civium libertinorumque suffragiis. — Liv., *Epit.*, 77; Ascon., pag. 74; Vell. Pat., II, 18, 6; App., *B. civ.*, I, 55-56; Plut., *Sulla*, 8, 2. Plebiscito dello stesso tribuno che, abolendo le limitazioni della *Lex Julia* 664/90 e della *Lex Emilia* 639/115, concesse ai neocittadini ed ai libertini il diritto di voto in tutte le tribù. Il plebiscito fu tosto cassato dal Senato come *per vim latum* (App., *B. civ.*, I, 59). Nel successivo anno il console L. Cornelius Cinna pare abbia inteso riproporla (Vell. Pat., II, 20, 2: avrebbe promesso ai neocittadini il diritto di voto in tutte le tribù, ai libertini nella tribù del rispettivo patrono: cf. Cic., *Phil.*, VIII, 2, 7; Sch. Gronov., pag. 410 *Or.*; App., *B. civ.*, I, 64), ma è dubbio se una *rogatio* sia stata promulgata (cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 2, pag. 24, n. 5). Nel 670/84, quando Cinna e Mario assediavano Roma, il Senato richiamò la *lex Sulpicia* in vigore, cf. Dio C., lib. 30-35 fr. 102 § 8 *Boiss.* (inesatto Liv., *Epit.*, 84 « civitas a senatu data »).

667/87 Lex Cornelia de exilibus revocandis. — Flor., II, 9 (III, 21, 9); Auct., *de vir. ill.*, 69; Vell. Pat., II, 21, 5; Cic., *post red. ad Quir.*, 4, 10, *in sen.*, 15, 38; Plut., *Mar.*, 43, 4; App., *B. civ.*, I, 64-70; Dio C., lib. 30-35, fr., 102, 8, *Boiss.* Proposta del console L. Cornelius Cinna per richiamare Mario e gli altri che eran stati banditi. Alcuni tribuni (App., *B. civ.*, I, 64: sul nome [Lucilius o Licinius] v. Vell. Pat., II, 24; Plut.,

Mar., 45, Liv., *Epit.*, 80) intercedettero: il console fece proseguir la votazione; e allora il collega Cn. Octavius fece invadere il foro armata mano e disperse i comizi (quindi tributi, cf. Plut., I. cit., εἰς ἀγοράν). Cf. Liv., *Epit.*, 79; Cic., *Catil.*, III, 10, 24, *pro Sest.*, 36, 77; Vell. Pat., II, 20, 5. Ma al ritorno di Mario la legge fu riproposta e approvata.

667/87 Plebiscitum de imperio A. Claudio abrogando. — Cic., *de dom.*, 31, 83. Abrogò, non si sa per quali ragioni, l'*imperium*, ad Appius Claudius propreteore, il cui esercito si trovava nella Campania (Liv., *Epit.*, 79; cf. Cic., *pro Arch.*, 5, 9).

667/87 Lex (?) Octavia de consulatu Cinnae abrogando. Liv., *Epit.*, 79; Cic., *Catil.*, V, 10, 24; *pro Sest.*, 36, 77; Vell. Pat., II, 20, 3. È assai dubbio se si tratti di una legge (che sarebbe del console Cn. Octavius). È l'unico caso ricordato in cui si sia abrogato l'*imperium* a un magistrato durante l'anno di carica: ma Cinna considerò l'abrogazione come nulla appunto perchè non s'era interrogato il popolo (Appian., *B. civ.*, I, 65, ἡ βουλὴ δ' ἀφειλετό με χωρὶς ἡμῶν) e anche Velleio, I. cit., si riferisce esclusivamente all'*auctoritas senatus*.

668/86 Lex Valeria de aere alieno. — Vell. Pat., II, 23, 2; Cic., *pro Font. fr.* 1; *de off.*, III, 20, 80; *pro Quinct.*, 4, 17; Sall., *Cat.*, 33. Proposta dal *consul suff.* L. Valerius Flaccus, in seguito ai gravi dissesti occasionati dalla guerra d'Asia, rimise tre quarti dei debiti (*creditoribus quadrantem solvi iusserat*): forse (Lanzani in *St. stor. ant. class.*, 2 (1909), 426 sg.) solo per i debiti contratti anteriormente all'inizio della crisi (666/88). Essa non era più in vigore nel 673/81 (Cic., *pro Font.*, I. cit.) ma non risulta che sia

Sulla, 8, 4; cf. Vell. Pat., II, 18, 6; Appian., *B. civ.*, I, 59. Plebiscito dello stesso tribuno: vietò ai senatori di avere debiti superiori a duemila dramme. Fu presto abolita, colle altre *leges Sulpiciae*, da Silla (Appian., I. cit.; Cic., *Phil.*, VIII, 2, 7).

6/88 Lex Sulpicia de novorum civium libertinorumque suffragiis. — Liv., *Epit.*, 77; Ascon., pag. 74; Vell. Pat., II, 18, 6; App., *B. civ.*, I, 55-56; Plut., *Sulla*, 8, 2. Plebiscito dello stesso tribuno che, abolendo le limitazioni della *Lex Julia* 664/90 e della *Lex Emilia* 639/115, concesse ai neocittadini ed ai libertini il diritto di voto in tutte le tribù. Il plebiscito fu tosto cassato dal Senato come *per vim latum* (App., *B. civ.*, I, 59). Nel successivo anno il console L. Cornelius Cinna pare abbia inteso riproporla (Vell. Pat., II, 20, 2: avrebbe promesso ai neocittadini il diritto di voto in tutte le tribù, ai libertini nella tribù del rispettivo patrono: cf. Cic., *Phil.*, VIII, 2, 7; Sch. Gronov., pag. 410 *Or.*; App., *B. civ.*, I, 64), ma è dubbio se una *rogatio* sia stata promulgata (cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 2, pag. 24, n. 5). Nel 670/84, quando Cinna e Mario assediavano Roma, il Senato richiamò la *lex Sulpicia* in vigore, cf. Dio C., lib. 30-35 fr. 102 § 8 *Boiss.* (inesatto Liv., *Epit.*, 84 « civitas a senatu data »).

667/87 Lex Cornelia de exilibus revocandis. — Flor., II, 9 (III, 21, 9); Auct., *de vir. ill.*, 69; Vell. Pat., II, 21, 5; Cic., *post red. ad Quir.*, 4, 10, *in sen.*, 15, 38; Plut., *Mar.*, 43, 4; App., *B. civ.*, I, 64-70; Dio C., lib. 30-35, fr., 102, 8, *Boiss.* Proposta del console L. Cornelius Cinna per richiamare Mario e gli altri che eran stati banditi. Alcuni tribuni (App., *B. civ.*, I, 64: sul nome [Lucilius o Licinius] v. Vell. Pat., II, 24; Plut.,

Mar., 45, Liv., *Epit.*, 80) intercedettero: il console fece proseguir la votazione; e allora il collega Cn. Octavius fece invadere il foro armata mano e disperse i comizi (quindi tributi, cf. Plut., I. cit., εἰς ἀγοράν). Cf. Liv., *Epit.*, 79; Cic., *Catil.*, III, 10, 24, *pro Sest.*, 36, 77; Vell. Pat., II, 20, 5. Ma al ritorno di Mario la legge fu riproposta e approvata.

667/87 Plebiscitum de imperio A. Claudio abrogando. — Cic., *de dom.*, 31, 83. Abrogò, non si sa per quali ragioni, l'*imperium*, ad Appius Claudius propretore, il cui esercito si trovava nella Campania (Liv., *Epit.*, 79; cf. Cic., *pro Arch.*, 5, 9).

667/87 Lex (?) Octavia de consulatu Cinnae abrogando. Liv., *Epit.*, 79; Cic., *Catil.*, V, 10, 24; *pro Sest.*, 36, 77; Vell. Pat., II, 20, 3. È assai dubbio se si tratti di una legge (che sarebbe del console Cn. Octavius). È l'unico caso ricordato in cui si sia abrogato l'*imperium* a un magistrato durante l'anno di carica: ma Cinna considerò l'abrogazione come nulla appunto perchè non s'era interrogato il popolo (Appian., *B. civ.*, I, 65, ἡ βουλὴ δ' ἀπειλεῖτό με χωρὶς ὑμῶν) e anche Velleio, I. cit., si riferisce esclusivamente all'*auctoritas senatus*.

668/86 Lex Valeria de aere alieno. — Vell. Pat., II, 23, 2; Cic., *pro Font. fr.* 1; *de off.*, III, 20, 80; *pro Quinct.*, 4, 17; Sall., *Cat.*, 33. Proposta dal *consul suff.* L. Valerius Flaccus, in seguito ai gravi dissesti occasionati dalla guerra d'Asia, rimise tre quarti dei debiti (*creditoribus quadrantem solvi iusserat*): forse (Lanzani in *St. stor. ant. class.*, 2 (1909), 426 sg.) solo per i debiti contratti anteriormente all'inizio della crisi (666/88). Essa non era più in vigore nel 673/81 (Cic., *pro Font.*, I. cit.) ma non risulta che sia

stata abrogata (Lange, *Röm. Alt.*, III, 162) da una *Lex Cornelia de aere alieno*.

670/84 *Lex (?) Papiria de novorum civium libertinorumque suffragiis*. — Liv., *Epit.*, 84. Secondo il Lange (*Röm. Alt.*, III, 141) una legge del console Cn. Papirius Carbo avrebbe regolato la concessione del diritto di voto ai *novi cives*, ed iscritto i libertini in tutte le trentacinque tribù. Ma l'epitome liviana parla solo di *senato consulto*, e ciò sembra più probabile, dati i poteri che la *Lex Plautia Papiria* del 665/89 sembra avesse conferito al Senato. Così Willems, *Sénat*, II, 685.

670/84 *Rogatio (?) de imperio Cn. Papirio Carboni abrogando*. — App., *B. Civ.*, 1, 78. Non sembra che la *rogatio* sia stata effettivamente promulgata: sembra che i tribuni si siano limitati a minacciare il console Cn. Papirius Carbo di farlo deporre perchè, dopo l'uccisione di Cinna, indugiava a convocar i comizi per l'elezione del *consul suffectus*. I quali comizi, due volte indetti, si dovettero rimandare per infausti auspicii.

671/83 *Lex Iunia de colonia Capuam deducenda*. — Cic., *de leg. agr.*, II, 33, 89; 34, 92; 36, 98; *pro Quinctio*, 20, 65. Plebiscito del trib. M. Iunius Brutus, ordinò la deduzione di una colonia a Capua: la quale fu poi fondata dai partigiani di Mario.

672/82 *Lex Valeria de Sulla dictatore*. — App., *B. civ.*, 1, 99; Cic., *de lege agr.*, III, 2, 5; *de leg.*, I, 15, 42; *pro Roscio Am.*, 43, 125; *ad Att.*, IX, 15, 2; Sch. Gronov., p. 435, *Or.*; Plut., *Sull.*, 33, 1 sg. Rogata nei comizi centuriati dall'*interrex* L. Valerius Flaccus, per istituire una dittatura « *legibus scribendis et reipublicae con-*

stituendae »: ratificò tutto l'operato di Silla (Cic., *de l. agr.*, I, cit.), specialmente le disposizioni da lui date in Asia, le proscrizioni, le confische e le assegnazioni. Silla fu proclamato dittatore dall'*interrex* (Cic., *ad Att.*, I, cit.) il quale fu poi scelto a *magister equitum* (*C. I. L.*, I², p. 27, 36). Cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 152; Mommsen, *Droit public*, IV, 427.

672/82 *Lex Cornelia de proscriptione*. — Cic., *pro Rose. Am.*, 43, 125; 44, 128; *de leg. agr.*, III, 2, 6; *in Verr.*, I, 47, 123; Vell. Pat., II, 28, 4; Ps. Ascon., p. 193, *Or.*; Dionys., VIII, 80, 2; Liv., *Epit.*, 88, 89; Suet., *Caes.*, 11; Plutarc., *Sull.*, 31; Quintil., XI, 1, 85; Appian., *B. Civ.*, I, 100. Legge del dittatore L. Cornelius Sulla: sec. Mommsen (*Droit public*, IV, 451, n. 1) è *lex data*, non sottoposta ai comizi, perchè solo così si spiega il dubbio (Cic., *pro Rose.*, 43: *sive Valeria, sive Cornelia*) se essa avesse forza per sè stessa o per la *lex Valeria* che la autorizzava. — Essa ordinava « *ut eorum boua venenant qui proscripti sunt. aut eorum qui in adversariorum praesidiis occisi sunt* » (Cic., *pro Rose.*, 43, 125); toglieva loro la *testamentifactio passiva* (Cic., *Verr.*, II, 1, 47, 123); vietava di portar assistenza ai proscritti (Cic., *Verr.*, *ibid.*) e tolse ai loro figli e nipoti l'*ius honorum* (Vell. Pat., II, 28). — Le tavole di proscrizione rimasero aperte fino alle calende di giugno (Cic., *pro Rose.*, 44, 128). Forse a questa legge va pure riferito (Gaddi, *Cronol. ad h. l.*); Cic., *Verr.*, III, 35, 81, da cui Lange (*Röm. Alt.*, III, 162) arguisce una *Lex Cornelia de aere alieno* di cui non v'è altrimenti traccia (1).

(1) Per la legislazione di Silla vedi anche: H. M. Vo.

672/82 Lex Cornelia de tribunicia potestate. — Liv., *Epit.*, 89; App., *B. civ.*, I, 100 cf. II, 29; Caes., *B. civ.*, I, 5 e 7; Suet., *Caes.*, 5; Cic., *de leg.*, III, 9, 22; *in Verr. acc.*, I, 13, 38; 60, 155; *pro Cluent.*, 40, 110; *pro Tull.*, 38; Ascon., p. 66 e 78; Ps. Ascon., p. 200, 202 *Or.*; Vell. Pat., II, 30, 4; Sall., *hist.*, III, fr. 48, *Maur.*; Dionys., V, 77; Dio C., XXXVII, 9, 4; Auct., *de vir. ill.*, 75. Probabilmente una fra le prime leggi emanate dal dittatore L. Cornelius Sulla: ripristinò, aggravandole, le norme della *Lex Cornelia Pompeia* del 666/88. Stabili che solo i senatori potessero esser eletti tribuni (Dio C. e App., I. cit.) e che gli ex-tribuni fossero esclusi dalle cariche curuli (Ascon., I. cit.): essi non possono fare proposte legislative se non col consenso del Senato (Liv., I, cit., *ius legum ferendarum ademit* cf. *Plebisc. de Termesibus*) e sembra limitato, se non escluso, anche il diritto di portar un'accusa dinanzi alla plebe (Cic., *de leg.*, I. cit.: *in Verr. acc.*, I, 13, 38): l'*intercessio* è limitata, sotto sanzioni penali, all'*auxilii latio* (Cic., *in Verr.*, 2, 1, 60, 155, di incerta interpretazione). La potestà tribunicia è quindi ridotta a un'*imago sine re* (Vell. Pat., I. cit.) fino a che non fu ripristinata, in parte nel 679/75 (*Lex Aurelia*), poi nel 684/70 (*Lex Pompeia Li-*

ckeartaert, *De L. Cornelio Sulla legislatore*, Lugd. Bat., 1816; Zachariae, *L. Cornelius Sulla als Ordner des Römischen Freistaates*, Heidelberg, 1834; Th. Lau, *L. Cornelius Sulla*, Hamburg, 1855; H. Fritzsche, *Die Sullanische Gesetzgebung*, Essen, 1832; Cantalupi, *La magistratura di Silla*, Roma, 1899; J. Lenglé, *Untersuchungen über die Sullanische Verfassung*, Freiburg in B., 1899; Fröhlich, *L. Cornelius Sulla Felix*, in Pauly-Wissowa's, *Realencyclopädie*, IV. 1522 sg. (spec. 1558 sg. sulle leggi).

cinia). — V. *lex Cornelia Pompeia*, 666/88: cf. anche Rubinò, *De tribunicia potestate qualis fuerit inde a Sullae dictatura usque ad primum consulatum Pompei*, Cassel, 1825.

672/82 Lex Cornelia de magistratibus. — App., *B. civ.*, I, 100; Caes., *B. civ.*, I, 32; Dio C., XL, 51; Cic., *de leg.*, III, 3, 9; *Phil.*, XI, 5; cf. Liv., VII, 42 e X, 13. Promulgata da L. Cornelius Sulla, probabilmente essa pure fin dagli inizi della sua dittatura. Ristabilì l'intervallo decennale per la rielezione alla stessa magistratura (cf. *plebisc.* 412/342) abrogando il plebiscito del 603/151 che per il consolato la vietava: precisò il *cursum honorum* (questura, pretura, consolato): che l'aver gerito la questura fosse necessario per adire al tribunato Mommsen (*Droit public*, II, 212) non crede. Secondo Mommsen (op. cit., II, 193) avrebbe anche fissato l'età minima per la questura. Non è improbabile che questa e la *Lex Cornelia de tribunicia potestate* costituissero una legge unica.

672/82 Lex Cornelia iudiciaria. — Vell. Pat., II, 32, 3. Il dittatore restituì ai senatori l'ufficio di giudici rimasto fino allora ai cavalieri (abolita o trascurata la *Lex Plautia* del 665/89): sembra pure aumentasse il Senato con 200 cavalieri (Appian., *B. civ.*, I, 100; cf. Liv., *Epit.*, 89). Inoltre prescrisse al presidente delle *quaestiones* di domandar all'accusato se volesse il voto palese o segreto (Cic., *pro Cluentio*, 20, 55) e ammise la ricasazione di non più di tre giudici (Cic., *Verr.*, 2, 31, 77; cf. I, 13, 37; 16, 49; Ps. Ascon., p. 99, 103, 145, 149; Sch. Gronov., p. 384, *Or.*; Tac., *Ann.*, XI, 22). Cf. Willmanns, *Ueber die Gerichtshöfe während des Bestehens der Lex Cornelia iudiciaria*, in *Rh. Museum*, XIX (1864), p. 528.

672-3/82-81 Lex Cornelia de sacerdotiis. — Cic., *de leg. agr.*, II, 7, 18; Ps. Ascon., p. 102, *Or.*; Liv., *Epit.*, 89; Serv., *ad Aen.*, VI, 73; Auctor, *de vir. ill.*, 75; cf. Tac., *Ann.*, VI, 12; Dio C., XXXVII, 37, 1. Legge del dittatore che abrogò la *Lex Domitia* ristabilendo per i collegi sacerdotali la *cooptatio* ed elevando a quindici il numero dei pontefici e degli auguri. Fu abrogata nel 691/63 dalla *Lex Atia*.

673/81 Lex (?) Cornelia de ludis Victoriae instituendis. — Sch. *gronov.*, p. 396, *Or.*; Vell. Pat., II, 27, 6; cf. Cic., *in Verr.*, I, 10, 31. Il dittatore L. Cornelius Sulla stabilì annui *ludi* per festeggiare la vittoria di Porta Collina: essi si celebravano dal 26 ottobre al 1.º novembre. Lange (*Röm. Alt.*, III, 162) ritiene sia stata necessaria una legge: v. contro Mommsen, *Droit public*, I, 279, n. 4.

673/81 Lex Cornelia de civitate Volaterranis adimenda. — Cic., *de dom.*, 30, 79; *pro Caecina*, 33, 95; 35, 102; cf. 7, 18; Appian., *B. civ.*, I, 100; Sall., *hist. fr.*, I, 41, 12 (*Oratio M. Ae. Lepidi in Sullam*, e *L. Philippi contra Lepidum*); Ps. Ascon., p. 102, *Or.*; cf. Cic., *de leg. agr.*, II, 28; III, 2; Liv., *Epit.*, 89. Proposta dal dittatore L. Cornelius Sulla ai comizi centuriati: privò della cittadinanza alcune città ribelli [Volterra, Arezzo (Cic., *pro Caecina*, 33; *ad Att.*, I, 19, 4)] e le spogliò delle loro terre: le ridusse nella condizione dei latini di Ariminum, lasciando loro l'*ius commercii* e la *testamentifactio (nexa et hereditates* Cic., *pro Caecina*, 35). Sulla condizione delle XII colonie latine sul tipo di Rimini cf. Savigny, *Verm. Schrift.*, I, 20; III, 301; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 309; Mommsen, *Münzwesen*, p. 317;

e *Droit public*, VI, 1, 156; VI, 2, 245; Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 262, n. 23.

673/81 Lex Cornelia de provinciis ordinandis. — Cic., *ad fam.*, I, 9, 13; III, 6, 1-3; 10, 3; *ad Q. fr.*, I, 1, 9, 26; *Phil.*, X, 11, 26; Plut., *Lucull.*, 35; cf. Dio C., XXXVI, 37; XXXIX, 39. Legge di Silla che regolò il governo delle provincie. Per essa ogni pretore esercita un anno la giurisdizione in Roma e per un anno governa la provincia sorteggiatagli; l'innovazione si riferisce secondo Mommsen (*Rechtsfrage*, p. 29, e *Droit public*, III, 108: contro Willems, *Sénat*, II, 575) anche ai consoli, che non possono andar in provincia nell'anno del consolato, nè possono più esercitare l'*imperium militare* in Italia. I promagistrati conservano di diritto l'*imperium* fino all'arrivo del successore ma devono entro trenta giorni abbandonare la provincia: conservano pure l'*imperium* fino al loro ritorno in Roma, per cui possono trionfare (Cic., *ad fam.*, I. cit.) e possono loro esser affidati *ex SCO* nuovi incarichi militari (Sall., *Cat.*, 30; Caes., *B. civ.*, I, 5; Cic., *ad Att.*, VII, 3, 3; 7, 4).

673/81 Lex Cornelia de praetoribus octo creandis. — Dio C., XLII, 51; Vell. Pat., II, 89, 3; I. 2, § 32, D., 1, 2. Il dittatore aumentò il numero dei pretori, necessaria conseguenza della istituzione delle nuove *quaestiones*: Gaddi anzi (*Cronologia, ad h. l.*) dubita che non si tratti di una legge speciale. Secondo Pomponio (I. 2, § 32, cit.) Silla li avrebbe elevati da sei a dieci: ma Velleio, I. cit., dice che prima di Augusto i pretori eran otto, e nello stesso senso si esprime Dione. V. Mommsen, *Droit public*, III, 229.

673/81 Lex Cornelia de quaestoribus XX creandis. — *C. I. L.*, I, n. 202; Bruns, *Fontes*, p. 89; Girard, *Rotondi* — 23.

Textes, p. 64; Riccobono, *Fontes*, p. 102; cf. Tac., *Ann.*, XI, 22. Una legge di Silla portò il numero dei questori a venti: e, coll'ammissione degli ex-questori in Senato, si rese inutile la *lectio censoria*. Una parte di questa legge (capo VIII) fu trovata nel XVI secolo a Roma e conservasi a Napoli: essa tratta delle decurie degli *apparitores*, elevate da 9 a 13 e da eleggersi per terzi dai questori dei tre anni precedenti. Così Mommsen, *Ad legem quam dicunt de scribis viatoribus etc.*, Kiel, 1843 = *Ges. Schr.*, III, 455; *Droit public*, I, 387, 2; II, 275, 4; Keil, in *Wiener Studien*, XXIV (1902), p. 548-551. Della *praescriptio* (che correva in una sola linea in capo a tutte le tavole che erano nove) rimane solo: « principium fuit pro tribu » il che prova trattarsi di legge votata dalle tribù: che sia rogata da Silla non risulta, ma è ben probabile.

673/81 Lex (?) Cornelia agraria. — Liv., *Epit.*, 89; Cic., *de l. agr.*, II, 28, 78; III, 2, 6 — 8; 3, 12. App., *B. Civ.*, I, 100. Il dittatore divise fra i veterani di quarantasette (Liv., l. cit.: ventitre secondo App., l. cit.) legioni le terre confiscate in seguito alle proscrizioni, specialmente colla deduzione di colonie. Le *sortes* assegnate furono dichiarate inalienabili. Non risulta se tali provvedimenti siano stati sottoposti ai comizi, o emanati dal dittatore in virtù dei suoi pieni poteri.

673/81 Lex Cornelia frumentaria? — Sall., *Hist. fr.*, I, 55, 11. M. Silla abolì le *frumentationes*: se con apposita legge comiziale o in virtù dei poteri dittatorii *ex lege Valeria* è dubbio.

673/81 Lex Cornelia sumptuaria. — Gell., II, 24, 11; Macrob., *Sat.*, II, 13 (III, 17, 11, Eyss.); Plu-

ta-rc. *Sull.*, 35, 4; Cic., *ad Att.*, XII, 35-36, modificò di nuovo il massimo di spesa per i banchetti, stabilendo « ut kalendis idibus nonis diebusque Indorum et feriis quibusdam solemnibus sestertios trecenos in cenam insumere ius potestasque esset ceteris autem diebus omnibus non amplius tricenos » (Gell., l. cit.): avrebbe anche fissato minori prezzi per i cibi, secondo Macrobio che considera ciò come un incitamento al lusso. La sanzione sembra fosse una ammenda a favore dell'erario, e pari all'eccedenza dello speso (cf. Cic., l. cit.). V. M. Voigt *Ueber die lex Cornelia sumptuaria*, in *Bericht. der Kön. Sächs. Gesell. der Wiss.*, XLII (1890), p. 244 sg.: cf. Perozzi, in *Riv. It. Sc. Giur.*, XI (1891), p. 261: oltre le disposizioni sulle spese della tavola, il Voigt riconnette a questa legge: 1.° le disposizioni sul giuoco e sulle garanzie per debiti di giuoco (cf. Cic., *Phil.*, II, 23, 56; Martial, V, 84, 3; XIV, 1, 3): la ignota *Lex Cornelia* citata in l. 3 D., XI, 5 sarebbe appunto la *sumptuaria*; 2.° le norme sull'ammontar delle somme per cui si può prestar garanzia, identificandola colla *L. Cornelia de sponsu* di cui parla Gaio, III, 124; 3.° le norme limitatrici delle spese sui funerali e monumenti funebri; il che è ben probabile (cf. Plut. l. cit. e Cic. *ad Att.*, XII, 36, 1, che sembra alludere a una legge non tanto recente quanto la *lula sumptuaria* del 708/46): meno sicuro è il riferimento di disposizioni sulla protezione dei monumenti funebri (cf. l. 12, D. XI, 7; 5 D. XLVII, 12; *C. I. L.*, VI, 9404); 4. le norme che sappiamo aver Silla emanato sull'adulterio e lo stupro (Plutarc., *Comp. Lys. et Sull.*, 3) e che sogliono riferirsi a una *L. Cornelia de adulteriis*, d'altronde ignota: ipotesi anche questa non troppo sicura.

673/81? Lex Cornelia de confirmandis testamentis eorum qui in hostium potestate decessissent, 15 D., XXVIII, 3 (Iavolenus). Una *lex Cornelia*, assai probabilmente di Silla, ammise la validità delle istituzioni d'erede e delle nomine di tutore fatte da chi poi cadde *in hostium potestate* e in tal condizione morì (*factio legis Corneliae*: l. 10; 11, § 1; 12, § 1 D., XLIX, 15; 15 pr. D., XLI, 3; 18 pr. D., XXXV, 2; 5, C. II, 53; 8, C. VI, 58; l. § 8 e 9 pr. C., VIII, 50 (51); § 5, l. II, 12; cf. Paul., *Sent.*, III, 4 a, 8; Ulp., 23, 5). Rudorff, (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 92: cf. Voigt, *R. Rg.*, I, 271) la ritiene un capo della *Lex Cornelia de falsis*: Cuq (*Elenco*) la considera — in mancanza di indizii precisi — come una legge a sé: così anche Girard (*Manuale*, 207, 3): cf. Bechmann, *Ius postliminii*, 187; Buhl, *Salvius Iulianus*, I, 254 seg.; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, I, 124. La formulazione generale della massima (« in omnibus partibus iuris »): Ulp., l. 18, D., XLIX, 15) è opera della giurisprudenza: cf. Mitteis, *Röm. Privatrecht bis auf die Zeit Diocletians*, I, 134.

673/81 Lex Cornelia de falsis (nummaria, testamentaria). — Paul., *Sent.*, V, 25; D. XLVIII, 10; C. Th., IX, 19; C. IX, 22; § 7, l. IV, 18. Cf. Cic., *Verr.*, I, 42, 108; *de nat. deor.*, III, 30, 74; Ps. Ascon., p. 189 *Or.*, Svet., *Aug.*, 33. Legge del dittatore L. Cornelius Silla: istituì una nuova *quaestio perpetua* per giudicare di varie specie di falso (indi i vari nomi; cf. Inst., l. cit.). Tali sono: 1.° la dolosa amozione, distruzione, cancellazione o falsificazione di un testamento, o la dolosa divulgazione di un testamento prima della morte del testatore (Paul., *Sent.*, V, 25, 1 e 7; l. 1, § 5, e 2, D. h. t.). Nell'impero il SC. Liboniano la estese a chi re-

digendo il testamento vi inserisce disposizioni a favore proprio, o del suo *paterfamilias*, o di persone in sua potestà (l. 15 D. h. t.). Pure un S. C. (lo stesso?) estese le disposizioni a qualunque altro atto (Coll. VIII, 7, 1); 2.° l'altezzazione dei metalli preziosi in verghe o monetati (Paul., *Sent.*, V, 25, 1; l. 8, 9, 19 D. h. t.), la fabbricazione e uso di moneta falsa (*nummos stagnaeos plumbeos* l. 9, § 2, D. h. t.). Nell'impero, il rifiuto di accettare le monete dello Stato (Paul., l. cit.); 3.° la subornazione dei testimoni (Paul., *Sent.*, V, 25, 2) la prevaricazione e corruzione dei giudici (Paul., *Sent.*, V, 25, 2, 4, 13) e l'uso di false costituzioni (l. 33, D., h. t.); 4.° l'usurpazione di nome, grado o funzione per intimorire altri (Paul., *Sent.*, V, 25, 11-12); 5.° la supposizione di parto (l. 11, § 1, D., XLVIII, 2; 19, § 1 e 30, § 1, D. h. t.). — La pena era in origine l'*aqua et igni interdictio*; nell'impero per i nobili (*honestiores*) la *deportatio in insulam*; per gli altri talora i *metalla*, di regola la morte.

673/81 Lex Cornelia de sicariis et veneficiis. — Bruns, *Fontes*, p. 92; Cic., *pro Cluent.*, 54, 148 seg.; Senec., *Contr. exe.*, 3, 9; Paul., *Sent.*, V, 23; Coll., 1, 2 e 3; D., XLVIII, 8; C. Th., IX, 14; C., IX, 16; § 5, l. IV, 18. Legge del dittatore che istituì (Coll., 1, 3, 1) o riformò (v. *L. Semproniana*, 631/123) una *quaestio perpetua de sicariis et veneficiis* (secondo Mommsen, *Dr. publicae*, III, 230 e Willems, *Sénat*, II, 292, n. 6 si tratterebbe bensì di una legge unica ma di due *quaestiones* distinte: cfr. Cic., *de nat. deor.*, III, 30, 74; *pro Cluent.*, l. cit.). Essa colpiva: 1.° chi, in città o entro un miglio da essa, va attorno armato a scopo di ledere le persone o la proprietà (Coll. 1, 3, 2; Paul., *Sent.*, V, 23, 1; l. 1, pr. D., h. t.; cf. l. 3, § 4, D. h. t.; l. 28,

§ 15, D., XLVIII, 19); 2.º l'omicidio e il tentativo d'omicidio (Coll., 1, 3, 2; 7, § 1, D., XLVII, 10, cf. Cic., *de inv.*, II, 20), senza distinzione tra libero o servo, nel qual caso il *dominus* ha la scelta tra l'*a. l. Aquiliae* e l'*a. l. Corneliae* (§ 11, I, IV, 3). Va impunita (Suet., *Caes.*, 11) l'uccisione di persone comprese nelle liste di proscrizione. Per il parricidio v. *lex Pompeia* 699/55; 3.º chi prepara, vende, compra, detiene o somministra un *venenum malum necandi hominis causa* (Paul., *Sent.*, V, 23, 1; l. 3, D., *h. t.*; Cic., *pro Cluent.*, l. cit.); forse anche (Mommsen, *Dr. pén.*, II, 358) la magia. In seguito la si applicò all'aborto volontario (Paul., *Sent.*, V, 23, 14), alla castrazione e alla circoncisione, tranne per gli Ebrei: l. 11, pr. D., *h. t.*; 4.º chi appicca dolosamente incendio (l. 1, pr. D., *h. t.*); 5.º il magistrato o *judex quaestionis* che accogliendo scientemente una falsa testimonianza o lasciandosi corrompere o altrimenti violando la legge (l. 1, pr. e § 1; 4, pr., D., *h. t.*) procura la morte di un innocente. La responsabilità era — conforme all'ordinamento sillano — limitata ai giudici di rango senatorio: per il posteriore tentativo di estensione (processo di A. Cluentius) v. Lange, *Röm. Alt.*, III, 322; Mommsen, *Dr. pén.*, II, 352, n. 2 (cf. Cic., *pro Rab. post.*, 7, 16; *pro Cluent.*, 56, 153). Parimenti il testimonio che colla falsa deposizione determina una condanna a morte (*iudicium interneciei*: l. 1, § 1, D., *h. t.*). — La pena — qualificata come capitale (Cic., *pro Cluent.*, l. cit., cf. 103, D, L, 16) è l'*interdictio aqua et igni* (Paul., *Sent.*, V, 23, 1) e la confisca; un premio spetta all'accusatore (l. 25, pr., § 1, D., XXIX, 5); nell'impero (Coll., IV, 10; l. 3, § 5, D., *h. t.*) è la morte, almeno per gli *humiliores*.

673/81 *Lex Cornelia de iniuriis*. — Paul., *Sent.*, V, 4; D., XLVII, 10; 12, § 4, D., XLVIII, 2; 23 (22), § 2, D., XLVIII, 5; § 8, I, IV, 4. Legge del dittatore assai verosimilmente rogata insieme colle altre leggi criminali. Essa regolò l'*a. iniuriarum* istituendo un *iudicium publicum rei privatae* (Paul., *Sent.*, V, 4, 8; cf. Pernice, *Labeo*, II², I, p. 14: le fonti lo chiamano per lo più *actio*, non *accusatio*). Zumpt (*Crim. Recht*, II, 2, 50), nega l'esistenza autonoma di una tal legge che ricollega alla *Lex Cornelia de sicariis*; ma le fonti sembrano decisive in contrario. — La legge contemplava gli attentati alla libertà personale e la violazione di domicilio (« quod se pulsatum verberatumve domumve suam vi introitum esse dicat »: l. 5, pr. D. *h. t.*) — la corruzione di un *puer praetextatus* o di una donna (Paul., *Sent.*, V, 4, 14) — i *libelli famosi* (Paul., *Sent.*, V, 4, 15). Il condannato è *infamis*, e deve prestare il risarcimento pecuniario: la pena pubblica è, nell'impero, la morte o la *deportatio in insulam* secondo i casi. La legge non istituì una *quaestio* con un pretore speciale: è discusso (cf. Rudorff, *R. Rg.*, 1, 100) se la presidenza spettasse al *praetor urbanus* o al *quaesitor inter sicarios*. Non possono sedere giudici (l. 5, pr., D. *h. t.*) i parenti dell'attore (« gener, socer, vitricus privignus, propiusve eorum quem..... quive eorum eius parentisve cuius eorum patronus erit »). A questa legge si è pensato di richiamare (Fadda, *Diritto delle persone* [Corso 1909-1910], p. 209) la facoltà di agire *iniuriarum* riconosciuta al *filius familias* (cf. 9, D., XLIV, 7).

673/81 *Lex Cornelia de adulteriis et de pudicitia*. — Plut., *Comp. Lys. et Sull.*, 3, 3 (περι γάμων και σωφροσύνης), citando Sallustio: affatto incerta, ma forse probabile, essendo difficile ammettere che

le relative disposizioni fossero contenute nelle *Lex Cornelia de iniuriis* (cf. l. 23 (22), § 2, D., XLVIII, 5; Coll., IV, 2, 2; cf. Lange, *Röm. Alt.*, II, 665, III, 166): Voigt le riferisce alla *Lex Cornelia sumptuaria* (vedi).

673/81 Lex Cornelia de maiestate. — Cic., *in Pis.*, 21, 50; *pro Cluent.*, 35, 97; *in Verr.*, I, 5, 12; *ad fam.*, III, 11, 2; Ascon., p. 59; Auct., *ad Herrenn.*, II, 12, 17; Tac., *Ann.*, I, 72. — Legge del dittatore: regolò il procedimento per il *crimen maiestatis*, mediante una *quaestio perpetua*; la pena è, al solito, l'*aqua et igni interdictio*. Sono considerati come reati di *maiestas* il levar truppe e l'iniziare ostilità senza il consenso del Senato o del popolo, e in genere gli atti dei magistrati contrari alla dignità dello Stato: le offese ai magistrati (le declamazioni contro un cittadino? Cic., *ad fam.*, I, cit. « ne in quemvis impune declamari liceret »).

673/81? Lex Cornelia de repetundis. — Cic., *pro Rab. post.*, 4, 9, cf. 5, 11; *pro Cluentio*, 37, 104. Probabilmente una delle leggi con cui Silla dittatore riorganizzò la giustizia criminale: si sa solo che conservava la *persecutio* del terzo, come già la *lex Servilia* e poi la *lex Julia* (« totidem verbis translatum caput », Cic., *pro Rab.*, I, cit.) e che, come quest'ultima, si riferiva alle persone d'ordine senatorio.

673/81 Lex Cornelia de peculatu? — Cic., *pro Cluentio*, 53, 147; cf. *de nat. deor.*, III, 30, 74 (v. Mommsen, *Röm. Forsch.*, II, 448, n. 71); *in Verr. act.*, I, 13, 39; *accus.*, I, 4, 11; III, 36, 83. — La ammettono Lange (*Röm. Alt.*, III, 166) e Zumpt (*Crim. Recht*, II, 2, 78); la nega Mommsen, in quanto la *quaestio de peculatu* non fu istituita da Silla ma esisteva già nel 668/86 (Plut., *Pomp.*,

4) e da Cicerone (*pro Cluent.*, I, cit.) è contrapposta alla *quaestio testamentaria* introdotta *lege nova*. — Non è però impossibile che Silla abbia innovato la legislazione *de peculatu*: Willem's (*Sénat*, II, 290) osserva che prima di Silla la *quaestio de peculatu* è presieduta da un *Judex quaestionis* (Plut., I, cit., cf. Vell. Pat., II, 56) mentre, dopo Silla, è presieduta da un pretore: nel qual caso potrebbe trattarsi di una semplice conseguenza della *lex C. de praetoribus*.

673/81? Lex Cornelia de vi? — È affatto incerto, nella mancanza di ogni accenno testuale, se il dittatore L. Cornelius Sulla abbia proposto una legge su questo argomento (Lange, *Röm. Alt.*, III, 166).

673/81? Lex Cornelia de ambitu? — Sch. Bob., p. 361, *Or.* « damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant ut magistratum petitione per decem annos carerent ». I più mettono in dubbio l'esistenza di una tal legge di Silla, riferendo lo Scolio alla *Lex Cornelia Baebia* del 573/181 (vedi); Mommsen (*Dr. pén.*, III, 197, n. 2) ritiene invece che esso vada attribuito ad una legge di Silla, di cui null'altro sappiamo.

673/81 Lex Popillia de nexis? — Varro, *de l. lat.*, VII, 105. Il testo di Varrone riferisce a un C. Popillius (*tr. pl.?*) durante la dittatura di Silla una legge mitigante la condizione dei *nexi* (« omnes qui bonam copiam iurarent ne essent nexi dissoluti sunt »); ma è quasi concordemente ritenuto corrotto, e riferito all'antica *lex Poetelia de nexis* del 429/325 o 440/314. — V. contro Pais, *Storia di Roma*, I, 2, p. 282 seg., il quale nega fede all'emendazione corrente e inclina a vedere in C. Popillius il dittatore Q. Publilius del 415/339. Van Heusde (*de lege Poetelia Papiria*, p. 113)

le relative disposizioni fossero contenute nelle *Lex Cornelia de iniuriis* (cf. l. 23 (22), § 2, D., XLVIII, 5; Coll., IV, 2, 2; cf. Lange, *Röm. Alt.*, II, 665, III, 166): Voigt le riferisce alla *Lex Cornelia sumptuaria* (vedi).

673/81 Lex Cornelia de maiestate. — Cic., *in Pis.*, 21, 50; *pro Cluent.*, 35, 97; *in Verr.*, I, 5, 12; *ad fam.*, III, 11, 2; Ascon., p. 59; Auct., *ad Herrenn.*, II, 12, 17; Tac., *Ann.*, I, 72. — Legge del dittatore: regolò il procedimento per il *crimen maiestatis*, mediante una *quaestio perpetua*; la pena è, al solito, *l'aqua et igni interdictio*. Sono considerati come reati di *maiestas* il levar truppe e l'iniziare ostilità senza il consenso del Senato o del popolo, e in genere gli atti dei magistrati contrari alla dignità dello Stato: le offese ai magistrati (le declamazioni contro un cittadino? Cic., *ad fam.*, I. cit. « ne in quemvis impune declamari liceret »).

673/81? Lex Cornelia de repetundis. — Cic., *pro Rab. post.*, 4, 9, cf. 5, 11; *pro Cluentio*, 37, 104. Probabilmente una delle leggi con cui Silla dittatore riorganizzò la giustizia criminale: si sa solo che conservava la *persecutio* del terzo, come già la *lex Servilia* e poi la *lex Julia* (« totidem verbis translatum caput », Cic., *pro Rab.*, I. cit.) e che, come quest'ultima, si riferiva alle persone d'ordine senatorio.

673/81 Lex Cornelia de peculatu? — Cic., *pro Cluentio*, 53, 147; cf. *de nat. deor.*, III, 30, 74 (v. Mommsen, *Röm. Forsch.*, II, 448, n. 71); *in Verr. act.*, I, 13, 39; *accus.*, I, 4, 11; III, 36, 83. — La ammettono Lange (*Röm. Alt.*, III, 166) e Zumpt (*Crim. Recht*, II, 2, 78); la nega Mommsen, in quanto la *quaestio de peculatu* non fu istituita da Silla ma esisteva già nel 668/86 (Plut., *Pomp.*,

4) e da Cicerone (*pro Cluent.*, I. cit.) è contrapposta alla *quaestio estamentaria* introdotta *lege nova*. — Non è però impossibile che Silla abbia innovato la legislazione *de peculatu*: Willems (*Sénat*, II, 290) osserva che prima di Silla la *quaestio de peculatu* è presieduta da un *Judex quaestionis* (Plut., I. cit., cf. Vell. Pat., II, 56) mentre, dopo Silla, è presieduta da un pretore: nel qual caso potrebbe trattarsi di una semplice conseguenza della *lex C. de praetoribus*.

673/81? Lex Cornelia de vi? — È affatto incerto, nella mancanza di ogni accenno testuale, se il dittatore L. Cornelius Sulla abbia proposto una legge su questo argomento (Lange, *Röm. Alt.*, III, 166).

673/81? Lex Cornelia de ambitu? — Sch. Bob., p. 361, *Or.* « damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant ut magistratum petitione per decem annos carerent ». I più mettono in dubbio l'esistenza di una tal legge di Silla, riferendo lo Scolio alla *Lex Cornelia Baebia* del 573/181 (vedi): Mommsen (*Dr. pén.*, III, 197, n. 2) ritiene invece che esso vada attribuito ad una legge di Silla, di cui null'altro sappiamo.

673/81 Lex Popillia de nexis? — Varro, *de l. lat.*, VII, 105. Il testo di Varrone riferisce a un C. Popillius (*tr. pl.?*) durante la dittatura di Silla una legge mitigante la condizione dei *nexi* (« omnes qui bonam copiam iurarent ne essent nexi dissoluti sunt »); ma è quasi concordemente ritenuto corrotto, e riferito all'antica *lex Poetelia de nexis* del 429/325 o 440/314. — V. contro Pais, *Storia di Roma*, I, 2, p. 282 seg., il quale nega fede all'emendazione corrente e inclina a vedere in C. Popillius il dittatore Q. Publilius del 415/339. Van Heusde (*de lege Poetelia Papiria*, p. 113)

la crede veramente una legge speciale rogata sotto Silla da un *quaestor urbanus* (?): anche M. Voigt (*Ueber die Geschichte des Röm. Executionsrechtes*, in *Bericht. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. — Phil-hist. Cl.*, XXXIV (1882), p. 108) reputa attendibile il testo di Varrone.

673/81 Lex Cornelia de supplendo senatu e de censura?

— Sono inammissibili; sebbene da Silla in poi la *lectio senatus* sia divenuta superflua, e nel tempo successivo si trascurasse anche di eleggere i censori, nessun accenno testuale fa credere che una legge di Silla abbia abolito questa magistratura. Lange, *Röm. Alt.*, I, 819; II, 611 seg.; III, 164, cf. Cic., *divin. in Caec.*, 3, 8; Sch. Gronov., pag. 384 *Or.*

673/81 ? Lex Cornelia de sponsu. — Gai, III, 124; cf.

Fest., pag. 375 M. — Legge comunemente attribuita, con verosimiglianza sebbene senza indizi sicuri, a Silla, e quindi al 666/88 o 673/81: certo posteriore alla *Lex Furia de sponsu*, perchè contempla anche la più recente forma della *fideiussio*. Vieta che alcuno presti garanzia per lo stesso debitore verso lo stesso creditore nello stesso anno per somma superiore a ventimila sesterzi (Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 262, n. 23 legge *XX milia*: ma sembra eccessivo): si fa eccezione (l. 49 p. D. XLVI, 1; per la *cautio dotis*, la *cautio legatorum servandorum causa*, le stipulazioni giudiziali e, dopo la *Lex Iulia vicesimaria*, la tassa ereditaria (Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 51). Lo scopo par quello di evitare le eccessive spese nel prestar malleveria cf. Hor., *Sat.*, 2, 6; Cic., *ad Att.*, XII, 14, 2; 17, 2) e sembra quindi a favore dell'ipotesi del Voigt, del resto non sufficientemente sicura, che essa sia un capo della *Lex sumptuaria* di Silla (vedi). Se fosse una *lex imperfecta* è dubbio:

in senso contrario Senn, *Leges perfectae etc.*, pag. 117; v. anche Lenel, *E. P.*², 211.

673/81 ? Lex Cornelia de aleatoribus. — L. 2 § 1 e 3 D., XI, 5, cf. Cic., *Phil.*, II, 23, 56; Martial., V, 84; XIV, 1. Legge, forse di Silla, che riconosce la validità delle scommesse solo se fatte per giuochi *virtutis causa* (« hasta vel pilo iaciendo vel currendo saliendo luctando pugnando »). Cf. le altre due leggi (*Titia e Publicia*), ed un Senatoconsulto (l. 2, § 1 *cit.*), sullo stesso argomento. Voigt (*Ueber die Lex Cornelia sumptuaria*, in *Bericht. der Kön. Sächs. Ges. der Wiss.*, XLII, 1890, pag. 259) vi scorgé un capo della *Lex sumptuaria* di Silla, alla quale pure si riferirebbero le disposizioni relative alla *sponsio* riferite da Gaio, III, 124: v. *L. Cornelia sumptuaria* e *L. Cornelia de sponsu*. — Tale riferimento è sempre incerto.

ante **674/80 Lex Remmia de calumniatoribus.** — Cic., *pro Rose. Am.*, 19, 55; 20, 57; Sch. Gronov., pag. 431 *Or.* Cf. l. 1 § 2, D. XLVIII, 16; 13, D. XXII, 5; cf. 17, C. IX, 47. Probabilmente plebiscito di un trib. Remmius, ma ignoto quanto alla data: certo non dopo del 674/80 in cui Cicerone difese Roscio, nè prima dell'istituzione del procedimento per *quaestiones*. L'Auct. *de vir. ill.*, 66, 2, menziona un Remmius collega di Livio nel 663/91: e a quest'anno l'assegna Lange (*Röm. Alt.*, III, 101), che la pone in relazione colla *quaestio* istituita nella *Lex Livia iudiciaria*. Per essa il *calumniator* doveva esser perseguito davanti agli stessi giudici che avevan condannato il *reus*, e, *si crimen adprobare non poterat*, condannato, coll'impressione di un K sulla fronte (Cic., *pro Rose. Am.*, l. *cit.*). Se la legge abbia anche escluso i condannati:

per calunnia e prevaricazione dai pubblici onori (Willems, *Sénat*, I, 221) è dubbio.

674/80 Lex Cornelia de reditu Cn. Pompei. — Gell., X, 20, 10, citando Sallustio. Proposta da L. Cornelius Sulla console, per permettere a Pompeo di ritornare dall' Africa coll' esercito per celebrare il trionfo: ma la *rogatio* fu ostacolata dalla *obnuntiatio* di C. Herennius, *tr. pl.* — Deve però presupporci che la rogazione sia stata ripresentata ed approvata: Pompeo ritornò e trionfò il 12 marzo 674/80. (Plutare., *Pomp.*, 14, 1; Cic., *pro lege Manilia*, 21, 61; Plin., *N. H.*, VII, 26 (27), 96; Liv., *Epit.*, 89; Eutrop., V, 9; cf. Auctor., *de vir. ill.*, 77; Gran. Licin., pag. 39).

676/78 Lex de cura Capitoli restituenti. — C. I. L., I, n. 592; Cic., *in Verr.*, II, IV, 31, 69. Dopo la morte di Silla, il cos. Q. Lutatius Catulus fu autorizzato ad assumersi la restaurazione del Campidoglio: dalle parole di Cicerone (l. cit.: *senatus populi que romani beneficio*), Mommsen argomenta essere intervenuta una legge: Willems (*Sénat*, II, 400, n. 5) lo nega, e ritiene che la legge sia invece intervenuta nel 685/69, in cui avvenne la *dedicatio* del tempio.

676/78 Lex Aemilia frumentaria. — Gran. Licin., p. 43, *Bonn.*; cf. Cic., *ad Att.*, IX, 15, 2. Proposta dal console M. Aemilius Lepidus, e approvata senza difficoltà: sembra aver ripristinate le *frumentationes* (« ut annonae quinque modii populo darentur »), v. Franke in *Jahrb. f. Philol.*, 143 (1893) pag. 49: la misura di 5 moggi è forse una limitazione nuova.

678/76 Rogatio (?) Sicinia de tribunicia potestate restituenda. — Sall., *Hist. fr.*, I, III, 48, 8; Ps. Ascon., pag. 103, *Or.*, cf. anche Gran. Licin., pag. 43.

Il trib. Cn. Sicinius (Cic., *Brut.*, 60, 216), per il primo parlò in favore della potestà tribunicia (cioè per far abolire le leggi sillane): Nicolini *Fasti trib. pl.*, pag. 367), ne argomenta una apposita *rogatio Sicinia*: ma da Ps. Ascon., l. cit. sembra piuttosto che Sicinius (come in seguito Quinctius e Palicanus) non abbia presentato un progetto proprio, ma preparato la via alla rogazione consolare del 684/70.

679/75 Lex Aurelia de tribunicia potestate. — Cic., *Corn. fragm.*, I, 18 e 51; Ascon, p. 66 e 78, citando Sallustio, Livio e Fenestella; Ps. Ascon., pag. 200, *Or.*; Sall., *Hist.*, III, fr. 48, 8, M. — Proposta dal console C. Aurelius Cotta: abolì in parte le disposizioni Sillane avverse al tribunato, ammettendo gli ex-tribuni a coprire altre magistrature, e forse (Lange, *Röm. Alt.*, III, 179) ammettendo al tribunato anche chi non fosse senatore (Cic., *pro Cluent.*, 40, 112).

679/75 Lex Aurelia de iudiciis privatis. — Cic., *fr. Corn.*, I, 9; Ascon., p. 67 *Or.* Proposta dal console C. Aurelius Cotta, di contenuto affatto ignoto ma probabilmente ispirata a criteri democratici: fu abrogata l'anno appresso.

679/75 Lex de locatione censoria. — Cic. *in Verr. acc.*, III, 8, 19: cf. I, 50, 130; III, 7, 18; Ps. Ascon., p. 194 *Or.* — Una deliberazione popolare, di cui sono ignote le modalità, autorizzò i consoli L. Octavius e C. Aurelius Cotta (come già nel 674/80 si era fatto per i consoli L. Cornelius Sulla e Q. Caecilius Metellus) a intraprender le locazioni censorie in luogo dei censori. Lange, *Röm. Alt.*, II, 695, III, 193.

680/74 Lex Aurelia de lege Aurelia de iudiciis privatis abroganda. — Cic., *fragm. Corn.*, I, 9; Ascon., p. 67. Del console M. Aurelius Cotta: abrogò la legge rogata dal fratello l'anno prima.

681/73 Lex Plautia de redito Lenidanorum. — Svet., *Caes.*, 5; Gell., XIII, 3, 5; cf. Dio C., XLIV, 47, 4; Non. Marc., v. *necessitas*, I, 574 M. Probabilmente plebiscito di un tribuno Plautius, sostenuta anche da Cesare: accordò l'amnistia ai seguaci di Lepido che eran passati a Sertorio. È possibile (Mommsen, *Dr. pén.*, II, 373, n. 4) che sia una cosa sola colla *Lex Plautia de vi* (vedi). Cuq (*Elenco*) la assegna al 677/77: Niccolini (*Fasti trib. plebis*, p. 41*) al 682/72.

681/73 Lex Terentia Cassia frumentaria. — Cic., *in Verr.*, III, 30, 72; 70, 163; 75, 173; V, 21, 52; *pro Sest.*, 25, 55; Ascon., pag. 3, *Or.*; cf. Plut., *Cato min.*, 26, 1; *Caes.*, 8, 4; Sall., *Hist. fragm.*, III, 48, 19 M. Proposta dai consoli M. Terentius Varro Lucullus e C. Cassius Longinus Varus: regolò le compere di grano in Sicilia (*frumentum emptum*: cf. l. 18, § 25, D., L. 4; 27, § 3, D., VII, 1) per le *frumentationes*. A questo riduce il Gaddi (*Cronologia ad h. l.*), seguendo il Mommsen, il contenuto della legge, osservando che le *frumentationes*, abolite da Silla, eran già state ripristinate nel 676/78 dalla *Lex Aemilia*: Lange invece (*Röm. Alt.*, III, 185) ritiene che *Lex Aemilia frumentaria* sia stata dal Senato cassata nel 677/77 in occasione della sua lotta con Lepido, e che le *frumentationes* siano quindi state ripristinate nel 681/73: in senso analogo Cardinali, in De Ruggiero, *Diz. epigr.*, III, 232. Rimase il limite di 5 moggi mensili: perciò, in base a Cic., *Verr.*, III, 20, 72, che parla di 33.000 medimni al mese si argomenta che fossero allora 40.000 gli ammessi alle distribuzioni, che eran gratuite: cf. Rostowzew, in Pauly-Wissowa, 7, 1, 174.

682/72 Lex Cornelia de pecunia quam Sulla bonorum

emptoribus remiserat exigenda. — Gell., XVIII, 4, 4, citando Sallustio. Rogata dal console Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, di contenuto non precisabile.

682/72? Lex Visellia de cura viarum. — C. I. L., I, n. 593 « L. V.... | cur. viar.... | e lege Visellia de conl. sent. | Cn. Corneli, Q. Marci, L. Hostili | C. Antoni, C. Fundani, C. Popili | M. Valeri, C. Anti, Q. Coecili | opus. constat n.... ». — Legge di autore ignoto (forse C. Visellius Varro: Cic., *Brut.*, 76, 264), che attribui, a quanto pare, ai tribuni la *cura viarum*. Non è da confondersi colla *Lex Visellia de libertinis* (777/24 d. C.: cf. Ritschl, *In leges Viselliam Antoniam Corneliam observationes epigraphicae* (in *Opusc. Philol.*, IV, 427); Mommsen, *Comm. in legem Viselliam, Antoniam, Corneliam* (in *Jahrb. des ges. deutschen Rechts* di Bekker e Muther, II (1858) pag. 335 e *Droit public*, IV, 386).

682/72 Lex Gellia Cornelia de civitate. — Cic., *pro Balb.*, 8, 19; 14, 32-33; 17, 38. Proposta dai consoli L. Gellius Poplicola e Cn. Cornelius Lentulus Clodianus: autorizzò Cn. Pompeo a concedere, *de consilii sententia*, la cittadinanza romana come ricompensa ad individui singoli. La *lex* menzionata nel *plebisc. de Termesibus* come « rogata L. Gellio Cn. Lentulo coss. » è un'altra, di contenuto ignoto.

683/71 Plebiscitum de triumpho Cn. Pompei? — Supposto dal Lange (*Röm. Alt.*, II, 677) per analogia colla legge dell'anno 674/80; v. Plut., *Pomp.*, 22, 1; Cic., *pro l. Manil.*, 21, 61-62.

683/71 Lex Antia sumptuaria. — Gell., II, 24, 13, Macrobian., *Sat.*, II, 13 (= III, 17, 13 Eyss.): cf. Cic., *ad fam.*, VII, 26, 2. — Certo (dai testi citati) dopo Silla e prima dal 697/57: l'autore, Antius

Restio, è quasi certamente il tribuno del 683/71 e la legge è assai verosimilmente di quell'anno. Oltre la spesa massima per i banchetti stabili: « ne qui magistratus esset magistratumve capturus esset ne quo ad cenam, nisi ad certas personas, itaret (Gell., l. cit.): ciò dal punto di vista della repressione dell'*ambitus* (cf. Q. Cic., *de pet. cons.*, 11, 45). La legge non trovò osservanza, e, sec. Macrobio, il suo autore Restio « fertur quoad vixit foris postea non cenasse, ne testis fieret contemptae legis ».

683/71 Lex Antonia de Termesibus. — *C. I. L.*, I, n. 204; Bruns, *Fontes*, p. 92; Riccobono, *Fontes*, p. 105; Girard, *Textes*, p. 66. Plebiscito *de senatus sententia* (cf. *lex Pompeia Cornelia*, 666/88) dei tribuni C. Antonius, Cn. Cornelius, Q. Marcius, L. Hostilius, C. Popilius, M. Valerius, C. Antius, Q. Caecilius, L. V....., C. Fundanius, Niccolini, *Fasti tr. pl.*, p. 42, crede la si debba riferire al 684/70. Confermò l'autonomia dei cittadini di Termessus maior in Pisidia, riconoscendo essi e i loro discendenti come *liberi amici atque socii populi romani*: riconobbe loro il diritto di *suis legibus uti*, di stabilir dogane, di non dover alloggiare milizie se non in base a S.C.; di non sottostare a requisizioni salvo quelle stabilite da una ignota *Lex Porcia*. Ne sono conservate due colonne in un'iscrizione scoperta a Roma nel XVI secolo, ora a Napoli: una trascrizione più completa all'Ambrosiana di Milano del cui valore ora si dubita: cf. Borman, in *Festschr für Hirschfeld* (1903), p. 434. L'iscrizione è restituita da Mommsen in base a quella della *Lex Visellia* (*C. I. L.*, I, n. 593). Cf. Dirksen, *Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen* (1823), p. 137; Mommsen, *Droit public*, VI, 2, 315 e seg.

684/70 Lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate. — Cic., *de leg.*, III, 9, 22; 11, 26; *div. in Caec.*, 8; *in Verr. actio*, 1, 15, 44; V, 63, 163; 68, 175; *Corn. fr.*, 1, 23; Liv., *Epit.*, 97; Ascon., p. 67 e 72; Ps. Ascon., p. 103, 147, *Or.*; Sch. Gronov., p. 397; Caesar., *B. civ.*, 1, 7; Sall., *Cat.*, 38; Tac., *Ann.*, III, 27; App., *B. civ.*, 1, 121, II, 29; Plut., *Pomp.*, 22, 2; Suet., *Caes.*, 5; Vell. Pat., II, 30, 4; Dio C., XXXVI, 38, 2; XXXVIII, 30, 3. Dei consoli Cn. Pompeius Magnus e M. Licinius Crassus: abolì le ultime tracce delle leggi Siliane avverse ai tribuni. V. per le fasi precedenti gli anni 678/76 e 679/75.

684/70 Plebiscitum de ornamentis consularibus Cn. Papirii Carbonis et M. Aureli Cottae. — Dio C., XXXVI, 40, 4-5; cf. Val. Max., V, 4, 4. Plebiscito che accordò a Cn. Papirius Carbo, quantunque semplice *tribunicus*, il diritto di comparire ai ludi pubblici cogli ornamenti consolari (toga pretesta), mentre lo tolse a M. Aurelius Cotta.

684/70 Lex Aurelia iudiciaria. — Ascon., p. 16, 59, 70; Ps. Ascon., p. 103, 127, *Or.*; Sch. Bob., p. 339; Sch. Gronov., p. 386, *Or.*; Cic., *Verr.*, II, 71, 174; V, 69, 177; *Philipp.*, 1, 8, 20; *pro Cluentio*, 47, 130; *ad Att.*, 1, 16, 3; Tac., *Ann.*, XI, 22; Vell. Pat., II, 32, 3; Liv., *Epit.*, 97. Proposta dal pretore L. Aurelius Cotta, di nuovo ripartì il *munus iudicarium* tra senatori, cavalieri e tribuni erarii: a torto l'epitome di Livio dice essersi trasferito ai cavalieri i quali però sono in maggioranza in quanto anche i *tribuni aequarii* hanno censo equestre (cf. Vell. Pat., l. cit.; v. Mommsen, *Droit public*, VI, 2, 136).

684/70? Lex Aurelia (de ambitu?). — Cic., *ad Q. fratrem*, 1, 3, 8; Ascon., p. 66. La *lex Aurelia* le cui disposizioni furono opposte a Q. Tullius

Cicero quando aspirava all'edilità nel 688/66 era verosimilmente una *lex de ambitu*: forse di L. Aurelius Cotta, pretore nel 684/70, o di C. Aurelius Cotta console nel 679/75, o di altro ignoto. La pena pare fosse qui pure l'ineleggibilità per dieci anni (cf. Lange, *Röm. Alt.*, 3, 198). Il divieto dei *nomenclatores* (cf. per il caso di Cato quando aspirava al tribunato militare: Plutarco., *Cato min.*, 8) è incerto se appartenga a questa *lex de ambitu* o a una legge speciale all'incirca contemporanea, o alla *Lex Fabia de sectatorum numero* (a. 687-691/67-63 vedi).

687/67 Rogatio Cornelia de ambitu. — Dio C., XXXVI, 38, 4 cfr. Cic., *frag. Corn.*, 1, 40. Proposta dal tribuno C. Cornelius, proponeva gravi pene (probabilm. l'esilio) contro i candidati convinti di *ambitus* e contro i loro favoreggiatori (*divisores*). Il Senato, ritenendo che per la soverchia severità la legge sarebbe stata inefficace, ne fece proporre un'altra dai consoli. Sul tribunato di Cornelius e le sue leggi in genere cf. Münzer in Pauly-Wissowa, 4, 1252.

687/67 Lex Cornelia de legibus solvendo. — Ascon., p. 57 cf. 72; Dio C., XXXVI, 39. Plebiscito del medesimo C. Cornelius, mirante a limitare la facoltà del Senato di dispensare dalle leggi: stabilì: « ne quis in senatu legibus solveretur nisi CC affuissent, neve quis cum solutus esset intercederet cum de eadem re ad populum ferretur » (Asc., l. cit.). Il tribuno, irritato contro il Senato per la promulgazione della *Lex Calpurnia de ambitu*, micava a toglier del tutto al Senato la facoltà di dispensa (« ne quis nisi per populum legibus solveretur: quod antiquo iure erat cautum ») ma il progetto riuscì modificato; lasciando quella facoltà al Senato subordinatamente alla presenza di duecento sena-

tori e alla conseguente ratifica popolare, che non doveva potersi ostacolare o ritardare con intercessione.

687/67 Lex Cornelia de iurisdictione. — Ascon, p. 58; Dio C., XXXVI, 40, 1-2. Plebiscito dello stesso tribuno che, per impedire gli abusi che talora nascevano dai diversi criteri adottati dal magistrato nella giurisdizione, stabilì (nonostante l'opposizione di molti) che i pretori dovessero attenersi alle norme proposte nei loro editti (« ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent »). Cf. Puchta, *Institutionen*, p. 198; Erman (in *Mél. Appleton*, 1903) osserva però che questa limitazione non deve intendersi in modo troppo assoluto. Che la legge contemplasse anche un'estensione della procedura formulare (agli *arbitria honoraria*) è ipotesi del Velsen (*Beitr. z. Gesch. des Edictum pr. urb.*) difficilmente accettabile: cf. Duquesne in *NRH.*, 1910, 706.

687/67 Rogatio Cornelia ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret? — Ammessa dal Lange (*Röm. Alt.*, 3, 204 cf. 2, 661) sulla base di Ascon., p. 57: ma esso dice solo che il tribuno C. Cornelius aveva fatto tale proposta in Senato, per evitar gli scontri dell'usura a danno dei legati stranieri e che avendo il Senato respinto la proposta « questus est de ea re in contione »: non si allude a una promulgazione legislativa.

687/67 (gennaio) Lex Ga'inia de bello piratico. — Cic., *pro l. Manil.*, 17, 52; 18, 54; 19, 56 seg.: *post red. in sen.*, 5, 11; *p. Corn. fragm.*, 1, 30; Ascon., p. 71 seg.; Sch. Bob., p. 235, *Or.*; Liv., *Epit.*, 99; Vell. Pat., II, 31; Dio C., XXXVI, 23, 4 seg.; 30; 37, 1 seg.; Zonar., X, 3; Plut., *Pomp.*, 25, 2; Appian., *Mithr.*, 94. Plebiscito

del trib. Aulus Gabinus « de uno imperatore contra praedones constituendo »; con poteri proconsolari su tutti i mari e sulle terre del litorale fino a cinquanta miglia; con facoltà di levare truppe e di allestir la flotta, fino a un massimo rispettivamente di 20 legioni e di 500 navi (Plut., *Pomp.*, 26); di eleggersi quindici legati, e con un credito aperto di seimila talenti. La legge passò nonostante l'opposizione degli *optimates* e l'*imperium* fu conferito a Pompeo, di cui prima non s'era fatto il nome espressamente. Sul tribunato di Gabinio cf. Van der Mühl in Pauly-Wissowa, 7, 424; su questa legge, e i poteri da essa conferiti per la guerra piratica, cf. Groebe, *Zur Seeräuberkrige des Pompeius Magnus*, in *Klio*, 1910, p. 374 seg.

687/67 Rogatio Gabinia de magistratu L. Trebellio abrogando. — Ascon., p. 71; cf. Cic., *fragm. Corn.*, 1, 14; Dio C., XXXVI, 30, 1-2. Avendo il tribuno L. Trebellius posto il veto alla *rogatio Gabinia de bello piratico*, il trib. A. Gabinus « intro vocare tribus coepit ut Trebellio magistratum abrogarent »: si tratta quindi di una *rogatio* proposta in modo rivoluzionario, non preceduta dalla *promulgatio trinum nundinum*. Ma dopo il voto della maggioranza delle tribù, Trebellio ritirò la sua opposizione, e si desistette.

687/67 Rogatio Gabinia de consulatu C. Calpurnio Pisoni abrogando. — Plutarc., *Pomp.*, 27, 2; Dio C., XXXVI, 37, 2. Il trib. A. Gabinus aveva già preparata (*νόμον ἤδη συγγεγραμμένον*) una proposta per far deporre il console C. Calpurnius Piso, ostile a Pompeo: ma non ce ne fu bisogno (e a quanto sembra la *rogatio* non fu neppure promulgata) perchè Pompeo seppe vincerne la opposizione.

687/67 Lex Gabinia (de provinciis consularibus?). — Sall. *Hist.*, citato in Priscian, XVIII, 4; cf. Dio C., XXXVI, 14, 4, Plut. *Luc.*, 35. Secondo il Lange (*Röm. Alt.*, III, 207), questo plebiscito del trib. A. Gabinus, oscuramente accennato nel frammento di Sallustio, avrebbe avuto per iscopo di agevolare la successione di Pompeo a Lucullo nella guerra mitridatica (perciò è detta anche *Lex G. de bello mithridatico*): assegnò la Bitinia e il Ponto al console M. Acilius Glabrio.

687/67 Lex Gabinia de senatu legatis dando. — Cic. *ad Q. fr.*, II, 11, 3; *ad. fam.* I, 4, 1; *ad Att.*, I, 14, 5. Probabilmente un plebiscito del trib. A. Gabinus, stabilì che in ciascun giorno del mese di febbraio il Senato desse udienza ai legati stranieri: ciò forse allo scopo di abbreviarne la residenza in Roma, pericolo continuo di corruzione dei magistrati (cf. Cic. *in Verr. acc.*, 2, 31, 76): il che importò probabilmente una modificazione della *Lex Pupia*, ammesso che questa sia anteriore. — Sembra che la consuetudine del Senato di dedicare il febbraio alle udienze delle deputazioni straniere esistesse già prima: cf. nell'anno 684/70 Cic. *in Verr.*, II, 3, 31, 76 e I, 35, 90; Ascon., pag. 184 *Or.* — Secondo Willems (*Sénat.* II, 157, 1) la *lex Gabinia* sarebbe del 693/61 (pretura di A. Gabinus) perchè nel febbraio 61 non esisteva: e lo desume da Cic. *ad Att.*, I, 14, 5; ma il testo non pare decisivo.

687/67 Lex Gabinia de versura Romae provincialibus non facienda. — Cic. *ad Att.*, V, 21, 12; VI, 1, 5; 2, 7. Plebiscito del medesimo tribuno: proibì i prestiti ai provinciali, imponendo ai magistrati giudicanti di non riconoscere validità alle relative *syngraphae*: è dubbio se abbia anche stabilito una multa pei trasgressori. Mommsen, *Dr.*

pén., III, 220, n. 1; Savigny, *Verm. Schrift.*, I, 13.

687/67 Lex [Acilia] Calpurnia de ambitu. — Ascon., p. 68, 75, 88; Sch. Bob., p. 361 *Or.*; Dio C., XXXVI, 38, 5; Cic., *fragm. Corn.*, 21; *pro Mur.*, 23, 46; 32, 67; *pro Sull.*, 26, 74; Sall., *Cat.*, 18. Proposta, per incarico del Senato e come controprogetto alla *rogatio Cornelia*, dai consoli M. Acilius Glabrio (che non prese parte alla *rogatio* nei comizi) e C. Calpurnius Piso. Sembra che la pena fosse, oltre una multa, la perdita perpetua dell'*jus honorum* (che però si otteneva riuscendo a convincere di *ambitus* altri candidati). I comizi (*in foro*, Ascon, l. cit.: quindi c. tributivi) furono tumultuosi: Pisone dovette invocare con un editto il concorso dei suoi partigiani (Cic. *fr. Corn. cil.*) e riuscì a far approvare la legge. — Per la interpretazione della quale Cicerone nel suo consolato provocò un Senato consulto (Cic. *pro Mur.*, 32, 67).

687/67 Lex Roscia theatralis. — Ascon., p. 78; Cic., *pro Murena*, 19, 40, *Phil.*, II, 18, 44; *ad Att.*, II, 19, 3; Liv., *Epit.*, 99; Horat., *Ep.*, I, 1, 62; *Epod.*, 4, 15; Juvenal., 3, 159; 14, 324; Suet., *Domit.*, 8; Plin., *N. H.*, VII, 30, (31), 116; Vell. Pat., II, 32, 3; Dio C., XXXVI, 24; cf. Tacit., *Ann.*, XV, 32; Suet., *Nero*, 11, *Aug.*, 40; Plin., *N. H.*, XXXIII, 2, 8; Spartian., *Hadr.*, 17. — Plebiscito del trib. L. Roscius Fabatus che assegnò in teatro a coloro che avevano il censo equestre (fissato in 400000 H. S.) le file subito dietro l'orchestra (ove sedevano i Senatori) [*ius in XIV ordinibus sedendi*]: ripristinando, a quanto pare, un privilegio antico (Vell. Pat.; Ascon.; Cic., *pro Mur. ll. citt.*) abolito probabilmente da Silla (cf. Mommsen, *Röm. Gesch.*, II, 346). — Plutarco (*Cic.*, 13, 2) attribuisce

questa legge a Q. Roscius Otho, pretore nel 691/63. Cf. Cobet, *Lex Roscia in Mnemosyne batava*, X (1861), p. 337. — Un posto speciale era pure dalla *Lex Roscia* assegnato ai *decoctores* (Cic., *Phil.*, II, 18, 44).

687/67 Lex de legatis decem mittendis. — Dio C. XXXVI, 43, 2. Furono inviati dal popolo (o dalla plebe? Dio C. *ὁ ἄμιλος*) dieci legati a L. Lucullus, per ordinare la provincia d'Asia in seguito alla guerra. Ne facevano parte M. Lucullus e L. Murena: cf. Cic. *ad Att.*, XIII, 6, 4; Willems, *Sénat*, II, 507, n. 2; I, 433, n. 11.

687/67 (29 dicembre) Lex Manilia de libertinorum suffragiis. — Cic., *pro Corn. fragm.*, I, 8, 16; *pro Mur.*, 23, 47; Ascon., p. 65; Dio C., XXXVI, 42, 2. Plebiscito proposto dal trib. C. Manilius subito dopo l'entrata in carica, per dare ai libertini il diritto di voto in tutte le tribù (ciascuno in quella del patrono) e fatto approvare irregolarmente nelle feste Compitali, in fine di dicembre: fu dal Senato, su proposta dei nuovi consoli M. Aemilius Lepidus e L. Volcatius Tullus, immediatamente cassato al 1.º gennaio 688/66, cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 2, 25, VI, 1, 431, n. 1; Lange, *Röm. Alt.*, II, 469.

688/66 Lex Manilia de imperio Cn. Pompei. — Cic., *pro l. Manilia*; *Orat.*, 102; *pro Mur.*, 16, 34; Liv., *Epit.*, 100; Gell., II, 33; Vell. Pat. II, 33, 1; Dio C., XXXVI, 43; Zon., X, 4; Plut., *Pomp.*, 30, 1-4; *Lucull.*, 35, 4; App., *Mithr.*, 97; Eutrop., VI, 12. Plebiscito del trib. C. Manilius per affidare a Pompeo la guerra contro Mitridate, con diritto di dichiarar guerra e concludere trattati, o col governo delle provincie d'Asia, Bitinia e Cilicia. La legge, combattuta da molti fra gli ottimati, ma favorita da Cesare

(Dio C., l. cit.) e sostenuta da Cicerone, passò a grande maggioranza.

688/66 *Lex Manilia de suffragiorum confusione?* — Cic., *pro Mur.*, 23, 47. Plebiscito dello stesso tribuno il cui contenuto non è sicuramente determinabile. Secondo Lange (*Röm. Alt.*, III, 225) si tratterebbe di una modificazione del sistema elettorale per favorire la elezione al consolato di L. Aurelius Cotta e L. Manlius Torquatus, i quali avevan accusato e fatto condannare per *ambitus*, *ex lege Calpurnia*, i loro competitori P. Autronius Paetus e P. Cornelius Sulla. Orelli-Baiter (*Index legum ad h. l.*) la identificano colla precedente *Lex Manilia de libertinorum suffragiis*.

689/65 *Lex Papia de peregrinis*. — Cic., *de off.*, III, 11, 47; *pro Balbo*, 23, 52; *pro Archia*, 5, 10; *de l. agr.*, I, 4, 13; *ad Att.*, IV, 18, 4 (16, 12); Sch. Bob., 354 Or.; Val. Max., III, 4, 5; Dio C., XXXVII, 9, 5. Plebiscito del tribuno C. Papius con cui si cacciarono da Roma (cf. Cic., *de off.*, l. cit.) i peregrini, ossia i non italici; e si istituì una *quaestio extraordinaria* per giudicare di coloro che avevano usurpato la cittadinanza. Cf. Mommsen, *Dr. pén.*, I, 236; III, 186, n. 5; *Droit public*, VI, 1, 125. In base a questa legge si accusò, fra altri, Archia (Sch. Bob., cit.): Val. Max., l. cit., a torto riferisce alla *Lex Papia* il caso più antico del padre di M. Perpenna cos. 624/130. Cf., per una dubbia allusione, un denaro di un L. Papius in Mommsen, *Hist. de la monn.*, II, 465; Babelon, II, 281, cit. in Costa (*Bull. Ist. D. Rom.*, XV (1902), 71).

689/65? *Lex Papia de vestalium lectione*. — Gell., I, 12, 11. Limitò il diritto del *Pontifex Maximus* all'elezione delle Vestali, facendovi intervenire anche il popolo (*in contione*). I più (Lange,

Röm. Alt., II, 707; III, 229; cf. Gaddi, *Cronologia ad h. a.*) la considerano un plebiscito di C. Papius, tribuno nel 689/65: altri (Niccolini, *Fasti trib. pl.*, p. 187) la fa risalire a un tribuno Papius nel 501/253, anno in cui fu eletto Ti. Coruncanus primo pontefice massimo plebeo. La prima ipotesi mi pare più verosimile: ma potrebbe anche trattarsi di una legge di un'epoca intermedia e di autore ignoto.

689/65 *Rogatio de Aegypto*. — Svet., *Caes.*, 11; cf. Cic., *de l. agr.*, II, 17, 44. Proposta di plebiscito per cui Cesare, dopo la sua edilità, doveva esser incaricato di ridurre a provincia l'Egitto, allora governato da Tolomeo Aulete, non ancora riconosciuto da Roma.

690/64 *Rogatio Caecilia de poena ambitus P. Sullae et P. Autronio Paeto remittenda*. — Dio C., XXXVII, 25, 3; Cic., *pro Sulla*, 22, 62-66; cf. *de l. agr.*, II, 8, 10. Proposta dal trib. L. Caecilius Rufus (cf. *C. I. L.*, I, n. 639) per rimettere la pena a P. Cornelius Sulla e P. Autronius Paetus, stati condannati per *ambitus ex lege Calpurnia*: probabilmente si trattava di ridurre per loro all'antico limite decennale la permanente incapacità alle cariche. Fu lasciata cadere dal proponente perchè al 1.º gennaio 691/63 (la *rogatio* deve quindi esser stata promulgata nel dicembre 690, subito dopo entrati in carica i tribuni) il pretore Q. Caecilius Metellus Celer dichiarò, a nome di L. C. Sulla, che questi non era contento della proposta.

676-691/78-63 *Lex Plautia de vi*. — Sall., *Cat.*, 31, 4; *in Cic.*, 2, 3; Cic., *pro Coel.*, 29, 70; *pro Mil.*, 13, 35; *de har. resp.*, 8, 15; *ad fam.*, VIII, 8, 1; *ad Q. fr.*, II, 3; *ad Att.*, II, 24; Ascon., p. 55; Sch. Bob., p. 368 Or.; Gai, II, 45; Quintil., *Inst. or.*, IX, 3, 56; l. 33, § 2, D. XLI,

3; § 2, I, II, 6. Legge di incerta data; Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 835) l'assegna al 665/89; certo cade tra Silla e Catilina (cf. Girard, *Man.*, p. 321, n. 4): regolò il *erimen vis*, istituendo una *quaestio*. Essa contemplava la *sedition*; il fatto di coloro « qui armati senatum obsederint, magistratibus vim attulerint (Cic., *pro Coel.*, I. cit.); qui loca occupaverint et cum telo fuissent » (Cic., *ad Att.*, I. cit.), e la distruzione di edifici (Cic., *de har. resp.*, I. cit.). La istituzione della *quaestio* relativa è da Cicerone (*pro Coel.*, I. cit.) riferita a Q. Lutatius Catulus: ma — meglio che ammettere una *Lex Lutatia de vi* — è verosimile che Catulo abbia indotto un altro magistrato — probabilmente un tribuno — a promulgare una legge. Cf. anche Hermann, *De lege Lutatia*, Gottinga, 1844; Weilmayr, *Ueber lex Plautia de vi und lex Lutatia*, Augsburg, 1888; Zellmer, *De lege Plautia quae fuit de vi*, Rostock, 1875. Forse (Mommsen, *Strafrecht*, 654, 2) questa *lex Plautia* è da identificare con quella omonima che accordò l'amnistia ai partigiani di Lepido (v. *Lex Plautia de redivo lepidanorum*) alla quale certo va riferita la *suasio* di Cesare (Gell., XIII, 3, 5; cf. Svet., *Caes.*, 5). *De vi ex lege Plautia* furono accusati Catilina e i suoi complici (Sall., I. cit.; Sch. Bob., I. cit.) L. Vargunteius (Cic., *pro Sull.*, 2, 6) S. e P. Cornelius Sulla, M. Porcius Laeca (*ibid.*); M. Tuccius (Coel., *ad Cic.*, VIII, 8); P. Autronius (Cic., *pro Sull.*, 2, 7; 3, 10; 6, 18; Sch. Bob., p. 362); M. Coelius Rufus (Cic., *pro Coel.*, I. cit.). Alla medesima legge si richiama (Gai, I. cit.) il divieto d'usucapione delle *res vi possessae*, rinnovato poi dalla *Lex Iulia*.

687-691/67-63 *Lex Fabia de numero sectatorum*. — Cic.,

pro Mur., 34, 70 sg.; cf. Q. Cic., *pet. cons.*, 9, 34-37. L'autore ne è ignoto: forse un M. Fabius Hadrianus (tribuno nel 688/66? Lange, *Röm. Alt.*, II, 666; III, 224): certo dopo la *L. Calpurnia de ambitu* e prima della *L. Tullia*. Frenò l'abuso di farsi accompagnare nei periodi elettorali da un codazzo di partigiani. È dubbio se a questa legge, o alla *Lex Aurelia de ambitu* (684/70? vedi) o ad una legge autonoma si riferisca il divieto dei *nomenclatores* (Plut., *Cato min.*, 8, 2).

691/63 *Lex Tullia de ambitu*. — Cic., *pro Mur.*, 2, 3, 23, 47; 32, 67; 41, 89; *pro Sest.*, 64, 133; *pro Plane.*, 34, 83; Ascon., p. 83; Sch. Bob., 269, 309, 324, 362, *Or.*; Cic., *in Vat.*, 15, 37; Dio C., XXXVII, 29, 1. Proposta del console M. Tullius Cicero, per inasprire le disposizioni sull'*ambitus*. Essa: 1.º vietava nel biennio anteriore alla candidatura di dar giochi gladiatorii, salvo che per obbligo testamentario con data fissa (« nisi ex testamento praestituta die »; Cic., *in Vat.*, I. cit.); — 2.º aggiungeva alle pene della *L. Calpurnia* un esilio di 10 anni; (Dio C., I. cit.); — 3.º minacciò pene contro gli *iudices quaestionis* che cercasser di sottrarsi al loro ufficio (Cic., *pro Mur.*, 23, 47); — 4.º forse anche vietò che si ponessero le candidature di assenti (cf. Cic., *de l. agr.*, II, 9, 24; Svet., *Caes.*, 18).

691/63 *Lex (?) Tullia de legationibus liberis*. — Cic., *de leg.*, III, 8, 18; *pro Flacco*, 34, 86; *de l. agr.*, I, 3, 8; II, 17, 45; *ad Att.*, II, 18, 3; *ad fam.*, XII, 21. Il console M. Tullius Cicero per reprimere gli abusi della *libera legatio* presentò al senato una proposta di legge mirante ad abolirla, ma per la *intercessio* di un tribuno dovette rinunciarvi: riuscì però a ridurre la durata a un anno. Willems (*Sénat*, I, 150, n. 2) pensa

che a ciò sia bastato un Senatoconsulto: v. contro Mommsen, *Droit public*, IV, 413. La limitazione sembra esser stata riprodotta in una *Lex Iulia* (Cic., *ad Att.*, XV, 11, 10).

691/63 Lex petitione absentium (?) — Cic., *de l. agr.*, II, 9, 24; Svet., *Caes.*, 18. Legge dell'anno del consolato di Cicerone, che vietò agli assenti di porre la propria candidatura. Forse non è che un capo della *Lex Tullia de ambitu* (vedi).

691/63 Lex Ampia Atia de triumphalibus ornamentis Cn. Pompei. — Vell. Pat., II, 40, 4; Dio C., XXXVII, 21; XLIII, 43; Plebiscito dei tribuni T. Ampius Balbus e T. Atius Labienus: permise a Pompeo di portare la *toga praetexta* e la corona d'alloro nei *ludi scaenici*, e di presentarsi ai *ludi circenses* in abbigliamento trionfale.

691/63 Lex Atia de sacerdotiis. — Ps. Ascon., p. 102 *Or.*; Svet., *Caes.*, 13; Vell. Pat., II, 12, 3; Sall., *Cat.*, 49; Plut., *Caes.*, 7, 1; Dio C., XXXVII, 37, 1. Cf. *C. I. L.*, I, 387 (*fasti praenestini*). Plebiscito del trib. T. Atius Labienus che restituì al popolo l'elezione dei sacerdoti, ripristinando la *lex Domitia* abrogata da Silla nel 672/82.

691/63 Rogatio de aere alieno et agraria. — Dio C., XXXVII, 25, 4. Secondo la notizia molto generica di Dione si tratterebbe di una o più proposte tribunicie miranti alla remissione dei debiti e alla assegnazione di terre in Italia e fuori. Cicerone (*ad Att.*, II, 1, 11; *ad fam.*, V, 6, 2; *de off.*, II, 24, 84) si vanta d'aver fatto fallire questo disegno, forse ispirato dal partito di Catilina per acquistarsi popolarità. Cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 236.

691/63 Rogatio de restituendis proscriptorum liberis. — Cic., *ad Att.*, II, 1, 3; Vell. Pat., II, 43, 4; Plut.,

Cic., 12, 1; Quintil., *Inst. Or.*, XI, 1, 85; Dio C., XXXVII, 25, 3. Proposta, per incarico di Cesare, da un tribuno ignoto, per abolire le incapacità alle cariche derivanti dalla *Lex Cornelia de proscriptione*. Cicerone console pronunciò un'orazione contro di essa, e la proposta fallì.

691/63 Rogatio Servilia agraria. — Cic., *Orationes de lege agraria*; cf. Gell., VII, 16, 7; XIII, 24, 4; Dio C., XXXVII, 25, 4. Promulgata nel dicembre 690/62 dal trib. P. Servilius Rullus, ispirata e favorita da Cesare (Cic., *de l. agr.*, II, 5, 11-13) e combattuta da Cicerone. Costava di almeno quaranta capi (Cic., *de l. agr.*, III, 2, 4): e stabiliva: α) le terre assegnate dopo il 672/82 o vendute, o lasciate occupare da privati (*possessores sullani*) dovevano riconoscersi come libera proprietà privata (Cic., *de l. agr.*, III, 2, 7-11); β) dovevano venderli i beni demaniali esistenti in Italia, fatta eccezione per l'*ager campanus* e *stellatis* che lo Stato dava in affitto (Cic., *de l. agr.*, I, 1, 3; 6, 8; II, 14, 35; 28, 76; III, 4, 15); quelli esistenti in Sicilia (Cic., *de l. agr.*, I, 2, 4; II, 18, 48) salvo l'*ager Recentoricus*, garantito ai *possessores* da un *foedus publicum* (Cic., *de l. agr.*, I, 4, 10; II, 21, 57); quelli in Africa salvo la porzione garantita da un *foedus* a Hiempsale (Cic., *de l. agr.*, I, 4, 10; II, 22, 58); quelli conquistati in Asia nel 666/88, nel 676-680/78-74, quelli ereditati nel 679/75 dallo Stato romano in Bitinia; quelli che Pompeo avrebbe ulteriormente conquistati, nonché altri in Macedonia, Acaia e Spagna (Cic., *de l. agr.*, I, 3, 10; II, 15, 38; 18, 49; 19, 51 sg.); γ) i beni demaniali non venduti (salvo l'*a. Recentoricus*) dovevan assoggettarsi a un *vectigal* (Cic., *de l. agr.*, I, 4,

10; II, 21, 56); δ) si istituivano dei *Xviri a. d. a. i.*, eletti per cinque anni dalla *minor pars populi* (Cic., *de l. agr.*, II, 7, 16-18) con giurisdizione sulle controversie relative (Cic., *de l. agr.*, I, 3, 9; II, 21, 56) e 200 subalterni di grado equestre (Cic., *de l. agr.*, II, 13, 32); con poteri larghissimi, e senza possibilità di intercessione tribunizia (Cic., *de l. agr.*, II, 12, 30). Il primo o l'ultimo eletto tra i pretori dovevan portare per essi la *l. curiata de imperio* (Cic., *de l. agr.*, II, 10, 26); ε) i *Xviri* dovevan dedurre colonie, con larghissima facoltà e proprii auspicii (Cic., *de l. agr.*, II, 13, 31); i mezzi dovevan esser forniti dall'*ager campanus* e *stellatis*, deducendovi 6000 coloni con 10 iugeri nel primo e 12 nel secondo (Cic., *de l. agr.*, I, 6, 18; 7, 20; II, 28, 76 seg.; 29, 79; 31, 85) e da altre terre acquistate col ricavo delle vendite e del *rectigal* suaccennato, e col bottino di guerra ancora disponibile (Cic., *de l. agr.*, I, 4, 12). Le quote assegnate sono inalienabili (Cic., *de l. agr.*, II, 28, 78).

La proposta fu discussa nel gennaio: Cicerone la combattè e si assicurò il veto del trib. L. Caecilius Rufus (Cic., *pro Sull.*, 23, 65) ma la *rogatio* non arrivò alla votazione (Plin., *N. H.*, VII, 30 (31), 116; Plut., *Cic.*, 12; Cic., *ad fam.*, XIII, 4, 2; *pro Rab. perd.*, 12, 32). Cf. Zumpt, *Comment. epigraphicae* (1860), p. 262; De Ruggiero, *Agrariae leges* in *Encicl. giur. ital.*, vol. I.^o, p. 2.^a, sez. 1.^a, p. 858 seg.

692/62 *Lex Maria* (o *Marcia*) *Porcia de triumphis*. — Val Max., II, 8, 1. Plebiscito dei tribuni P. Marius (o Marcius) e M. Porcius Cato: avrebbe perfezionato una legge precedente che stabiliva non potersi accordar il trionfo se non a chi avesse ucciso in campo cinque mila nemici; comminò

ciò pene ai comandanti che dessero notizie esagerate ed impose loro, non appena tornati in città, di giurare dinanzi ai *quaestores urbani* l'esattezza delle loro relazioni quanto al numero dei soldati perduti e dei nemici uccisi.

692/62 *Rogatio Caecilia ut absens Pompeius consul fieret*. — Sch. Bob., p. 302 *Or.*; cf. Plut., *Cato min.*, 26. Proposta dal trib. Q. Caecilius Metellus Nepos, per dispensare Pompeo dalla recente legge che vietava l'elezione di assenti. La proposta fallì.

692/62 *Rogatio Caecilia de Cn. Pompeio ex Asia revocando*. — Sch. Bob., p. 302 *Or.*; Svet., *Caes.*, 16; Plut., *Cato min.*, 26, 2 e seg.; Dio C., XXXVII, 43 seg. Proposta dal trib. Q. Caecilius Metellus Nepos, probabilmente nel principio del suo tribunato (Cic., *ad fam.*, V, 2, 8) per ottenere l'immediato ritorno di Pompeo (anche perché potesse proporre la sua candidatura). La rogazione fu violentemente impedita dai tribuni M. Porcius Cato e Q. Mintucius, e si dové ricorrere al *SC. ultimum*: di nuovo presentata, fu respinta. Sul ritorno di Pompeo v. le contraddittorie versioni in Dio C., l. cit. e Cic., *ad Att.*, I, 14.

692/62 *Lex Iunia Licinia de legum latone*. — Cic. in *Vatin.*, 14, 33; *Phil.*, V, 3, 8; *pro Sest.*, 64, 135; *ad Att.*, II, 9, 1; IV, 16, 5; *de legibus*, III, 4, 11, cf. 20, 46; Sch. Bob., p. 310, *Or.*; cf. Suet., *Caes.*, 28. Proposta dai consoli Iunius Silanus e L. Licinius Murena: ordinò l'immediata deposizione all'erario di una copia del progetto di legge promulgato, e col concorso di testimoni all'atto della consegna (*ne clam aenario legem ferri liceret*): ciò per evitare alterazioni. L'obbligo di depositare all'erario una

copia della legge sembra antico: certo esisteva prima della guerra sociale (Sisenna, fr.117 in Peter). Chi viola l'obbligo della *L. Iunia Licinia* va soggetto a un *iudicium publicum* di portata ignota. Cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 246; VI, 1, 426, 1: contro Landucci, *Sulla pubblica delle leggi nell'antica Roma* in *Atti della R. Accad. di Padova*, a. CCXCVII, n. s, vol. 12, p. 119 seg.: sp., p. 141 seg. il quale ritiene che l'obbligo del deposito si riferisca alle leggi dopo la loro approvazione.

692/62 Rogatio Iulia de cura Capitolii restituendi. — Suet., *Caes.*, 15; Dio C., XXXVII, 44, 1. Promulgata dal pretore C. Iulius Caesar, ma tosto ritirata. Si voleva revocare a Q. Lutatius Catulus l'incarico datogli nel 676/78 per conferirlo ad altri (Pompeo?). Cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 388.

692/62 Lex Porcia frumentaria? — Plut., *Cato min.*, 26, 2; *Caes.*, 8, 1. M. Porcius Cato, *tr. pl.*, aumentò il numero di coloro che avevan diritto alle distribuzioni frumentarie, di modo che lo Stato ne risentì l'annuo aggravio di 1250 talenti. — Lange (*Röm. Alt.*, III, 265) rileva che pare trattarsi di una deliberazione del Senato provocata dal tribuno, e nulla induce ad ammettere un apposito plebiscito.

693/61 Rogatio Anfidia de ambitu. — Cic., *ad Att.*, I, 18, 3, cf. I, 16, 13. Pronosta dal trib. M. Aufilius Lurco. Sappiamo solo che per essa la semplice promessa di denaro restava impunita, mentre la dazione effettiva era punita con una multa di 3000 HS all'anno (*quoad vivat*) da pagarsi a ciascuna tribù. — Sembra che la proposta sia andata a vuoto, sebbene pare che la si ritenesse urgente, poichè — contro le norme delle *leges Aelia et Fufia* — fu rogata nel tempo

già fissato pei comizi elettorali, che si dovettero differire (Cic., *ad Att.*, I, 16, 3; cf. Dio C., XXXVI, 22; v. Lange, *Röm. Alt.*, II, 478).

693/61 Lex Pupia Valeria de incestu Clodii. — Cic., *ad Att.*, I, 13, 3. Proposta, per invito del Senato, dai consoli M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus e M. Valerius Messalla Niger, per istituire una *quaestio* che giudicasse Clodio, per il delitto (qualificato d'incesto: cf. Vell. Pat., II, 45, 1; Sch. Bob., p. 329 e 336; Quintil., *Instit.*, IV, 2, 88; Cic., *pro Milone*, 22, 59; Ascon., pag. 45; Val. Max., IV, 2, 5; IX, 1, 7) di aver illecitamente assistito, nel dicembre 692/62, alle feste della *bona dea*, da cui gli uomini eran esclusi. I giurati della *quaestio* avrebbero dovuto eleggersi dal pretore che la presiedeva (Cic., *ad Att.*, I, 13, 3; I, 14, 1-2). Il console Pupio non si curò di sostenere il progetto, e i partigiani di Clodio ne impedirono la votazione.

693/61 Lex Fufia de religione. — Cic., *ad Att.*, I, 16, 2; I, 13, 3; *Parad.*, 4 (ove è detta *privilegium*). Plebiscito del trib. Q. Fufius Calenus, pur esso rivolto ad istituire una *quaestio* contro Clodio, ma con più miti disposizioni sulla composizione del giuri. Fu approvato, ma Clodio, corrotti i giurati, riuscì a sfuggire la pena (v. Cic., *ad fam.*, I, 10, 5; Sch. Bob., p. 330; Dio C., XXXVII, 46; Liv., *Epit.*, 103; Plutare., *Cicero*, 28-29) la quale sarebbe stata l'esilio (cf. Willems, *Sénat.*, II, 323 seg.; Mommsen, *Dr. pen.*, I, 230, n. 2).

693/61 Rogatio de repetundis. — Cic., *ad Att.*, I, 17, 3; II, 1, 6. Promulgata non si sa da qual magistrato, nel novembre di quell'anno, per incarico del Senato, a ciò indotto da Catone. Avrebbe proposto « ut de iis qui ob iudicandum pecu-

copla della legge sembra antico: certo esisteva prima della guerra sociale (Sisenna, fr.117 in Peter). Chi viola l'obbligo della *L. Iunia Licinia* va soggetto a un *iudicium publicum* di portata ignota. Cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 246; VI, 1, 426, 1: contro Landucci, *Sulla pubblica delle leggi nell'antica Roma* in *Atti della R. Accad. di Padova*, a. CCXCVII, n. s, vol. 12, p. 119 seg.: sp., p. 141 seg. il quale ritiene che l'obbligo del deposito si riferisca alle leggi dopo la loro approvazione.

692/62 Rogatio Iulia de cura Capitolii restituendi. — Suet., *Caes.*, 15; Dio C., XXXVII, 44, 1. Promulgata dal pretore C. Iulius Caesar, ma tosto ritirata. Si voleva revocare a Q. Lutatius Catulus l'incarico datogli nel 676/78 per conferirlo ad altri (Pompeo?). Cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 388.

692/62 Lex Porcia frumentaria? — Plut., *Cato min.*, 26, 2; *Caes.*, 8, 1. M. Porcius Cato, *tr. pl.*, aumentò il numero di coloro che avevano diritto alle distribuzioni frumentarie, di modo che lo Stato ne risentì l'annuo aggravio di 1250 talenti. — Lange (*Röm. Alt.*, III, 265) rileva che pare trattarsi di una deliberazione del Senato provocata dal tribuno, e nulla induce ad ammettere un apposito plebiscito.

693/61 Rogatio Anfidia de ambitu. — Cic., *ad Att.*, I, 18, 3, cf. I, 16, 13. Pronosta dal trib. M. Aufidius Lurco. Sappiamo solo che per essa la semplice promessa di denaro restava impunita, mentre la dazione effettiva era punita con una multa di 3000 HS all'anno (*quoad vivat*) da pagarsi a ciascuna tribù. — Sembra che la proposta sia andata a vuoto, sebbene pare che la si ritenesse urgente, poichè — contro le norme delle *leges Aelia et Fufia* — fu rogata nel tempo

già fissato pei comizi elettorali, che si dovettero differire (Cic., *ad Att.*, I, 16, 3; cf. Dio C., XXXVI, 22; v. Lange, *Röm. Alt.*, II, 478).

693/61 Lex Pupia Valeria de incestu Clodii. — Cic., *ad Att.*, I, 13, 3. Proposta, per invito del Senato, dai consoli M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus e M. Valerius Messalla Niger, per istituire una *quaestio* che giudicasse Clodio, per il delitto (qualificato d'incesto: cf. Vell. Pat., II, 45, 1; Sch. Bob., p. 329 e 336; Quintil., *Instit.*, IV, 2, 88; Cic., *pro Milone*, 22, 59; Ascon., pag. 45; Val. Max., IV, 2, 5; IX, 1, 7) di aver illecitamente assistito, nel dicembre 692/62, alle feste della *bona dea*, da cui gli uomini eran esclusi. I giurati della *quaestio* avrebbero dovuto eleggersi dal pretore che la presiedeva (Cic., *ad Att.*, I, 13, 3; I, 14, 1-2). Il console Pupio non si curò di sostenere il progetto, e i partigiani di Clodio ne impedirono la votazione.

693/61 Lex Fufia de religione. — Cic., *ad Att.*, I, 16, 2; I, 13, 3; *Parad.*, 4 (ove è detta *privilegium*). Plebiscito del trib. Q. Fufius Calenus, pur esso rivolto ad istituire una *quaestio* contro Clodio, ma con più miti disposizioni sulla composizione del giuri. Fu approvato, ma Clodio, corrotti i giurati, riuscì a sfuggire la pena (v. Cic., *ad fam.*, I, 10, 5; Sch. Bob., p. 330; Dio C., XXXVII, 46; Liv., *Epit.*, 103; Plutare., *Cicero*, 28-29) la quale sarebbe stata l'esilio (cf. Willems, *Sénat.*, II, 323 seg.; Mommsen, *Dr. pen.*, I, 230, n. 2).

693/61 Rogatio de repetundis. — Cic., *ad Att.*, I, 17, 3; II, 1, 6. Promulgata non si sa da qual magistrato, nel novembre di quell'anno, per incarico del Senato, a ciò indotto da Catone. Avrebbe proposto « ut de iis qui ob iudicandum pecu-

niam acceperent quaereretur »; falli per l'intercessione di un tribuno.

694,60 (*gennaio*) **Rogatio Flavia agraria.** — Cic., *ad Att.*, I, 18, 6; 19, 4; II, 1, 6; Dio C., XXXVII, 50. Proposta dal tribuno L. Flavius, nell'interesse dei veterani di Pompeo: proponeva la distribuzione ad essi dell'*ager publicus*, delle possessioni dei *Sullani*, dei fondi di Volterra e d'Arezzo *publicati* da Silla ma rimasti in possesso degli antichi proprietari, e finalmente di nuovi fondi da acquistarsi col reddito di cinque anni dei nuovi *vectigalia* imposti da Pompeo. — La proposta incontrò viva opposizione: Cicerone ne combattè le singole disposizioni tranne l'ultima: il console Q. Metellus Celer che pure la contrastava fu dal tribuno fatto incarcerare. Ma pare che il popolo non prendesse troppo a cuore la proposta, e Pompeo stesso indusse il tribuno a ritirarla.

694,60 **Lex Caecilia de vectigalibus.** — Dio C., XXXVII, 51, 3, cf. Cic., *ad Q. fr.*, I, 11, 33; *ad Att.*, II, 16, 1. Proposta dal pretore Q. Caecilius Metellus Nepos; avrebbe abolito, a quanto sembra, i *portoria* in Italia, nonostante l'opposizione del Senato (il quale avrebbe voluto τὸ τε ὄνομα αὐτοῦ ἀπολεῖσθαι ἀπὸ τοῦ νόμου, καὶ ἕτερον ἀντεγγράψαι?). Cf. Cagnat, *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains*, p. 8.

694,60 **Rogatio Herennia de P. Clodio ad plebem traducendo.** — Cic., *ad Att.*, I, 18, 6; 19, 5; Dio C., XXXVII, 51, 1-2; cf. Liv., *Epit.*, 103. Proposta dal trib. C. Herennius per la *transitio ad plebem* di P. Clodius Pulcher che aspirava al tribunato. Pare si trattasse di convocare i comizi centuriati (*ut universus populus in campo martio...*) e pare che (stante l'assoluta incompetenza del tribuno a tale convocazione) il console

Q. Caecilius Metellus si sia acconciato a promulgarla. A ogni modo o se ne fece nulla, o il procedimento fu impugnato: infatti la *transitio* avvenne collo spediente dell'arrogazione. Cf. Holzapfel, *De transizione ad plebem*, Lipsiae, 1877 e Buonamici, *Transitio ad plebem* (*Arch. Giur.*, XX, p. 481): v. anche Lange, *Ueber die tr. ad pl.* in *Rh. Mus.*, XX (1865) p. 90; Mommsen, *Dr. publ.*, VI, I, 154.

695,59 (*aprile*) **Lex Iulia agraria.**

695,59 **Lex Iulia agraria campana (?)** — Dio C., XXXVIII, 1-7; Plut., *Cato min.*, 32-33; Suet., *Caes.*, 20; Vell. Pat., II, 44, 4; App., *B. civ.*, II, 10; Liv., *Epit.*, 103; cf. Cic., *ad Att.*, II, 6, 4; 18, 2; 16, 1; *ad fam.*, XIII, 4, 2; Sch. Bob., p. 263 *Or.* Proposta dal console C. Iulius Caesar: rispettando gli attuali *possessores* ordinava l'assegnazione di quanto ancor rimaneva disponibile del demanio italico, specialmente del *Pager Campanus* e del *campus Stellatis*, nonché di altre terre da acquistarsi da privati al prezzo risultante dall'ultimo censo, col provento delle provincie asiatiche e del bottino di guerra. Le *sortes* (forse nella stessa misura progettata dalla *Rogatio Servilia* 691/63) furono assegnate ai cittadini poveri che avessero almeno tre figli e furono dichiarate inalienabili per venti anni (App., *B. civ.*, III, 2). All'esecuzione fu preposta una commissione di *XXviri* (cf. Dio C., XXXVIII, 1; Cic., *ad Att.*, II, 3, 7; Varro, *de re rust.*, I, 2, 10; Vell. Pat., II, 45, 2; Suet., *Aug.*, 4; Lib. col., p. 231) eletta dalle tribù e coll'obbligo di giurare di nulla fare in opposizione alla legge (Cic., *ad Att.*, II, 18, 2): a una sotto-commissione di *Vviri* allude Cic., *de prov. cons.*, 17, 41; un'altra è forse quella a cui è dovuta la cosiddetta *Lex Mamilia* (v.). Fu imposto ai senatori

l'obbligo del giuramento sotto pena pecuniaria e poi - pare - (App., *B. civ.*, II, 12) di morte. — Alcuni dei testi accennati distinguono le disposizioni relative all'*ager Campanus* e *Stellatis* dalle altre: e si è quindi indotti ad ammettere (cf. Zumpt, *Comm. Epigr.*, I, 277; Lange, *Röm. Alt.*, III, 380) che le leggi agrarie di Cesare siano due (cf. Liv., *Epit.*, I. cit.; Suet.; Vell. Pat.; Dio C., II. citt.; Plut., *Cato min.*, 31; *Pomp.*, 47, 3; *Caes.*, 14, 1); le norme relative all'*ager Campanus* e l'assegnazione ai cittadini aventi tre o più figli si riferirebbero alla seconda: De Ruggiero (*Agrariae leges in Encicl. giur. Ital.*, v. I.^a, p. 2.^a, sez. I.^a, p. 874) combatte questa distinzione, che sembra peraltro abbastanza fondata nelle fonti. — La proposta incontrò vivissima opposizione in Senato (Dio C., XXXVIII, 2, 3; Plut., *Cato min.*, 31-32; Gell., IV, 10, 8; Val. Max., II, 10, 7 etc.) e la ripetuta *obnuntiatio* dell'altro console Bibulo (Dio C., XXXVIII, 6; Cic., *pro dom.*, 15, 39; *de har. resp.*, 23, 48): ma Cesare fece occupare il foro dai soldati e ivi (quindi comizi tributivi) la legge fu votata. Il Senato non accolse la proposta di cassarla fatta da Bibulo e il giuramento venne prestato (Cic., *pro Sest.*, 28, 61; Sch. Bob., 302 *Or.*; Dio C., XXXVIII, 7; App., *B. civ.*, I. cit.). Cf. anche Harless, *Die Ackergesetzgebung C. Iulius Caesars im Zusammenhange mit den vorausgegangenen Rogationen*, Bielefeld, 1841; Fröhlich, *Die Iulischen Ackergesetze vom Jahre 59 a. Chr.*, 1876.

695/59 Lex [Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia] de limitibus. — Grom. veteres, I, 263, Lachm.; Bruns *Fontes*, 95; Girard, *Textes*, 69; Riccobono, *Fontes*, 108; Cic., *de legib.*, I, 21, 55. Tre capi ne sono contenuti nei *grom. veteres*: in Cic., I. cit.

è ricordata la disposizione per cui le controversie sui confini dovevano esser definite da un solo arbitro e non da tre come per le XII tavole. Lange (*Röm. Alt.*, II, 662) l'attribuiva a C. Mamilius Turrinus *cos.* 515/239; Mommsen, (*Die Schriften der Röm. Feldmesser*, II, 221, cf. *Ges. Schr.*, V, p. 200; *Droit public*, IV, 341, 1) dimostrò che è in stretta relazione colla *Lex Iulia agraria* del 695/59: secondo lui sarebbe un regolamento di *Voiri*, istituiti da quella legge: secondo Willems (*Sénat*, I, 498, n. 5) un plebiscito di cinque tribuni che reputa appartenere al 699/55. L'opinione di Mommsen è convalidata dalla l. 3 *pr.* D. XLVII, 21 e dalla *L. Col. Geneticae* c. 104. — Cf. Cuq, *Instit. jurid.*, I, 276; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 461; M. Voigt, *Ueber die agrimensurischen genera controversiarum in Bericht. d. Kön. Sächs. Gesell. d. Wiss.*, XXV (1873), p. 76.

695/59 Lex Iulia de pecuniis repetundis. — Cic., *pro Sest.*, 64, 135; *in Vat.*, 12, 29; *pro Rab. post.*, 4, 8; 5, 12; *in Pis.*, 16, 37; 21, 50; 37, 90; *pro dom.*, 9, 23; *de proc. cons.*, 4, 7; *ad fam.*, II, 17; V, 20; VIII, 8, 3; *ad Att.*, V, 10; 16, 21; Sch. Bob., p. 310, 321, *Or.*; Svet., *Caes.*, 42-43; Tac., *Ann.*, XIV, 28; *Hist.*, I, 77; Val. Max., VIII, 1, 10; Plin., *Ep.*, II, 11, 3; 19, 8; IV, 9, 9; VI, 29, 9; Paul., *Sent.*, V, 28; C. Th., IX, 27; D., XLVIII, 11; C., IX, 27; § 11, I, IV, 18. Legge del console C. Iulius Caesar, regolò di nuovo e con maggior severità (Cic., *pro Sest.*, I. cit.; *in Pis.*; 16, 37) il *erimen repetundarum*; constava di almeno 101 capitoli (Cic., *ad fam.*, VIII, 8, 3). Vietò ai magistrati di ricevere doni per l'amministrazione della giustizia (l. 7, *pr.* D. h. t.: « ne quis ob iudicem arbitrumve dandum mutandum iubendumve ut iudicet, neve ob non

dandum non mutandum non iubendum ut iudicet; neve ob hominem in vincula publice coiciendum vincendum vincirive iubendum exve vinculis dimittendum; neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve; neve ob litem aestimandam iudiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit»: e cf. § 2: « ne in acceptum feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dandum praebendum adprehendendum, sarta tecta tuenda, antequam perfecta probata praestita lege erunt »: e ad ogni modo non mai oltre 10 mila HS. (100 aurei l. 6, § 2, *h. t.*) eccetto che « a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore » (l. 1, § 1, *h. t.*) durante l'anno di carica: la donazione eccedente è nulla, e non corre usucapione (l. 8 *pr. h. t.*). La legge — che come le precedenti si riferisce solo a persone di rango senatorio — stabilisce la condanna *in quadruplum*, e concede azione entro l'anno contro gli eredi, e anche contro i terzi nella misura dell'arricchimento: il condannato perde il grado senatorio. — Limita le tasse da imporsi ai provinciali (Cic., *ad Att.*, I, cit.), e, per impedire falsificazioni, ordina che, oltre che nell'*aerarium*, due esemplari dei conti siano depositati in due città della provincia (Cic., *in Pis.*, 23, 61; *ad Att.*, VI, 7, 2; *ad fam.*, II, 17, 2-4; V, 20, 2-7); e che il materiale probatorio raccolto sia entro tre giorni presentato al pretore, e sigillato (Cic., *pro Flacc.*, 9, 21; Sch. Bob., p. 238). Il procedimento è semplificato e abbreviato (Cic., *pro Flacc.*, 33, 82, Plin., *Ep.*, I, cit.; *Lex Col. Gen.*, c. 102): i voti delle tre classi di giudici sono contati assieme (Cic., *ad Fam.*, VIII, 8, 3). — Conteneva anche disposizioni eterogenee, quale il divieto ai magistrati di abbandonare la provincia o di farvi la guerra a loro arbitrio (Cic.,

in Pis., 21, 50): forse anche (Lange, *Röm. Alt.*, III, 292) la limitazione delle *legationes liberae* (v. *Lex Iulia de legationibus liberis*).

695/59 Lex Iulia de actis Cn. Pompei confirmandis. — Dio C., XXXVIII, 7, 5; cf. Plut., *Pomp.*, 46, 4 e 48, 3; Caes., *de b. alex.*, 68; Vell. Pat., II, 44, 2; App. *B. civ.*, II, 13. Proposta del Console C. Iulius Caesar, per ratificare gli ordinamenti dati in Asia da Pompeo.

695/59 Lex Iulia de publicanis. Cic., *ad Att.*, II, 16, 2; *pro Planc.*, 14, 35; Sch. Bob., p. 259, 261, *Or.*; Dio C., XXXVIII, 7, 4; Suet. *Caes.*, 20; Appian. *B. Civ.*, II, 13; V, 4; Val. Max., II, 10, 7. Proposta, pure dal console C. Iulius Caesar, ai comizi tributivi (Cic. *pro Planc.*, I, cit.), e in contrasto col Senato, per rimettere ai publicani della provincia d'Asia un terzo delle somme da loro dovute. Col che Cesare (Lange, *Röm. Alt.*, 3, 282) si cattivava il partito dei cavalieri.

695/59 Lex Iulia de rege alexandrino. — Caes., *B. civ.*, III, 107; Cic., *pro Rab. post.*, 3, 6; *ad Att.*, II, 16, 2; Svet., *Caes.*, 54; Plin., *N. H.*, XXXIII, 10 (47), 136; Dio C., XXXIX, 12. Pure del console C. Iulius Caesar: riconobbe Tolomeo Aulete come re d'Egitto e « socius atque amicus populi romani ». Seimila talenti ne furono la ricompensa.

695/59 Lex Vatinia de reiectione iudicium. — Cic., *in Vatin.*, 11, 27; *pro Planc.*, 15, 36; Sch. Bob., p. 321, 323, 235 *Or.* Plebiscito del trib. P. Vatinus (nei primi mesi di quell'anno) regolò la *reiectio iudicium* (dei *consilia iudicium* in cui si divideva la giuria?) in modo più liberale che non lo fosse per lo innanzi in base alle leggi di Silla che stabilivano dei privilegi per i senatori (Cic., *in Verr. acc.*, II, 31, 77) ma non ben chiaro (cf. Cic., *in Vat.*, I, cit.).

- 695 59** Lex Vatinia de provincia Caesaris. — Svet., *Caes.*, 22; Cic., in *Vatin.*, 15, 35-36; de *prov. cons.*, 17, 41; *pro Sest.*, 64, 135; Sch. Bob., p. 317 *Or.*; Vell. Pat., II, 44, 5; App., *B. civ.*, II, 13; Plut., *Caes.*, 14, 5; *Pomp.*, 48, 6; *Cato Min.*, 33, 3; Dio C., XXXVIII, 8, 5; Zonar., X, 6; Oros., VI, 7, 1. Plebiscito di P. Vatinus: conferì a Cesare per 5 anni fino al 1.º marzo 700/54 (Cic., de *prov. cons.*, 15) la Gallia Cisalpina e l'Illirico, con tre legioni; una indennità fissa pagabile dal tesoro e il diritto di eleggere legati: il Senato (Svet., *Caes.*, l. cit.) vi aggiunse una nuova legione, e la Gallia Narbonese, o per uguale durata (Drumann, III, 218) o senza termine (Lange, *Röm. Alt.*, III, 291; Nissen, *Der Ausbruch des Bürgerkriegs* 49 v. Chr., in *Hist. Zschr.*, LXXXI, p. 56).
- 695 59** Lex Vatinia de colonia Comum deducenda. — Svet., *Caes.*, 28; App., *B. civ.*, II, 26; Cic., *ad Att.*, V, 11, 2; Plut., *Caes.*, 29, 1; Strabo, V, 1, 6. Plebiscito dello stesso tribuno, accordò a Cesare la facoltà di dedurre una colonia latina a Comum, da allora chiamata Novum Comum (Catull., 35, 3).
- 695 59** I ges Vatiniae de foederibus? — Cic., in *Vatin.*, 12, 29; *ad Att.*, II, 9, 1; *ad fam.*, I, 9, 7. Sembra, dagli incerti accenni di Cicerone, trattarsi di diversi plebisciti, promossi dal trib. P. Vatinus, coi quali si sarebbero strette alleanze con città e principi stranieri a danno del pubblico erario: ma nulla si sa di preciso.
- 695 59** Lex Vatinia de Vettii iudicio. — Cic., in *Vatin.*, 10, 24; 11, 26; *pro Sest.*, 63, 132; *ad Att.*, II, 24, 2; Sch. Bob., p. 320 *Or.*; Svet., *Caes.*, 20; App., *B. civ.*, II, 12; Dio C., XXXVIII, 9; Plut., *Lucull.*, 42, 9. Plebiscito promosso dal trib. P. Vatinus, per istituire una *quaestio* contro coloro

che L. Vettius aveva accusato di aver congiurato contro Pompeo. Ma chiaritasi la menzogna di Vettius, fu fatto uccidere in carcere forse da quegli stessi che lo avevano istigato a mentire.

- 696 58** Plebiscitum de dedicatione simulacri Minervae. — Iul. Obseq., *prodig.*, 68; Cic., *ad fam.*, XII, 25, 1; Dio C., XLV, 17, 3. Autorizzò M. T. Cicerone a dedicare un simulacro a Minerva Custos nel tempio capitolino.
- 696 58** Lex Clodia de collegii. — Cic., in *Pis.*, 4, 9; *de domo*, 129; Ascon., p. 9; Cic., *pro Sest.*, 17, 34; 25, 55; *post. red. in Sen.*, 13, 33; *ad Att.*, III, 15, 4; Dio C., XXXVIII, 13, 2. Plebiscito del trib. P. Clodius Pulcher, con cui si permise di rinnovare i collegia soppressi con Senatoconsulto nel 690/64 e di istituirne altri. Cf. Gaudenzi, *Collegi d'artigiani in Roma* (*Arch. giur.*, XXXIII, 294) e Waltzing, *Étude sur les corporations professionnelles chez les Romains*, t. I, p. 94.
- 696 58** Lex Clodia de provinciis consularibus. — Cic., *de dom.*, 9, 24; 21, 55; 23, 60; 26, 70; 47, 124; *pro Sest.*, 10, 24; 19, 44; 24, 53; 25, 55; *p. red. in sen.*, 7, 18; *de har. resp.*, 27, 58; in *Pis.*, 16, 37; 24, 57; *de prov. cons.*, 2, 3; 4, 7; *ad Att.*, III, 1. Plebiscito del tribuno P. Clodius Pulcher, votata contemporaneamente a quella *de capite civis*. Contro le disposizioni della *Lex Sempronia de provinciis consularibus*, assegnò nominativamente ai consoli L. Calpurnius Piso e A. Gabinius le provincie di Macedonia e Cilicia, con poteri straordinari in contraddizione colla *Lex Iulia de repetundis*, quali di far guerra, di nominarsi dei legati, nonchè di disporre di grosse somme. A questa stessa legge pare da riferirsi anche la facoltà concessa di esercitar la giurisdizione (in materia di *pecunia*

credita: Cic., *de prov. cons.*, 4, 7) anche sulle città libere: Cuq (*Elenco*) vi scorge una speciale *Lex Clodia de iurisdictione*.

696/58 Lex Clodia de permutatione provinciarum. — Cic., *pro Sest.*, 25, 55; *de dom.*, 9, 23; 26, 70; *de prov. cons.*, 2, 3; Plut., *Cic.*, 30, 1; Auctor, *de vir. ill.*, 81. Plebiscito di P. Clodius Pulcher: commutò la provincia assegnata ad A. Gabinius, dandogli in luogo della Cilicia la Syria. Cf. Mommsen, *Droit public*, 1, 66; v. Chr. Godt, *Quomodo provinciae romanae per decennium bello civili caesariano antecedens administratae sint*, Kiel, 1876.

696/58 Lex Clodia de capite civis romani. — Cic., *pro Sest.*, 24, 53-54; *in Pis.*, 7, 16; 11, 26; *pro dom.*, 19, 50; 21, 54; 24, 62; 42, 110; Vell. Pat., II, 45, 1; Dio C., XXXVIII, 14-17; App., *B. civ.*, II, 15; Liv., *Epit.*, 103; Plut., *Cic.*, 30-31; *Cato min.*, 35, 1; *Caes.*, 14, 7; *Pomp.*, 48, 6; Cassiod., *Chron. ad a.* 696. Plebiscito del tribuno P. Clodius Pulcher: sancì l'*aqua et igni interdictio* per quei magistrati che avessero ucciso senza sentenza un cittadino romano (Vell. Pat., l. cit.): essa mirava a colpir Cicerone per l'uccisione, da lui ordinata, dei Catilinarii, ma non lo nominava direttamente (Vell. Pat., l. cit., Cic., *ad Att.*, III, 15, 5, *prior lex nos nihil laedebat*; *de dom.*, 24, 62) Cicerone sollecitò gli aderenti perchè il progetto non riuscisse: si tennero in suo favore *contiones* tumultuose (Cic., *pro Mil.*, 14, 37; *de dom.*, 21, 54; 42, 110) ma, visto l'atteggiamento piuttosto contrario dei consoli e la passività di Pompeo (Cic., *ad Att.*, III, 15, 4) Cicerone partì da Roma. Il plebiscito fu votato verso il 20 di marzo (poichè Cicerone era già partito [Dio C., XXXVIII, 17] e Cesare, partito poco dopo di

lui [Plut., *Caes.*, 14] era già in provincia prima del 28 marzo [Caes., *de b. gall.*, I, 6, 7]). Secondo il procedimento normale, Clodio avrebbe dovuto procedere alla *diei dictio* per l'accusa di Cicerone innanzi al popolo, o, con nuova *rogatio*, far istituire una *quaestio extraordinaria* (cf. Cic., *de dom.*, 22, 57; 31, 83; *pro Mil.*, 14, 36) invece — come pare risultare dai testi numerosissimi, ma poco chiari — propose (v. Lange, *Röm. Alt.*, III, 303; contro Willems, *Sénat.*, II, 205, 257) una nuova legge speciale.

696/58 Lex Clodia de exilio Ciceronis. — Cic., *de dom.*, 18, 47; 19, 50; 31, 83; Ascon., p. 10 *Or.*; Sch. Bob., p. 253; 309 *Or.*; Liv., *Epit.*, 103; Dio C., XXXVIII, 17; Plut., *Cic.*, 32, 1. Nuovo plebiscito di P. Clodius Pulcher promulgato verso il 25 marzo, e circa il 24 aprile votato dal *concilium plebis* (Cic., *pro Sest.*, 30, 65; *in Pis.*, 13, 30) sculpì Cicerone coll'*aqua et igni interdictio* per avere ucciso dei cittadini romani senza processo ma in base a un falso senatoconsulto (Cic., *de dom.*, 19, 50 « quod M. Tullius falsum senatus consultum rettulerit »; Willems, l. cit., ritenendo spuria la *oratio de domo* crede che questa non sia che un'alterazione dell'accusa realmente mossagli di aver falsificato il resoconto della seduta [Cic., *pro Sull.*, 14, 40-42; Sch. Bob., p. 309 *Or.*]). I suoi beni furono confiscati e la casa demolita: messi fuori della legge quanti lo ospitassero (Cic., *de dom.*, 19, 51; 32, 85; *ad fam.*, XIV, 4, 2; *ad Att.*, III, 4; *pro Plane.*, 41, 97): Cicerone doveva tenersi lungi da Roma 400 mila passi (Cic., *ad Att.*, III, 4), limite poi elevato (Cic., *ad Att.*, III, 2; cf. Dio C., XXXVIII, 17 [3750 stadii]; Plut., *Cic.*, 32) in modo da impedirgli il soggiorno in Sicilia o a Malta. Cf. W. Sternkopf, *Ueber*

die Verbesserung des Clodianischen Gesetzentwurfes de exilio Ciceronis in *Philologus*, LIX (1900), p. 272-304 e L. Gurlitt, *Lex Clodia de exilio Ciceronis, ibid.*, p. 578-583. Secondo quest'ultimo la fissazione a 400 miglia era a favore di Cicerone, il quale era per legge bandito da tutto l'impero: cf. in contrario ancora Sternkopf, in *Philol.*, LXI (1902) 42 e in *Bursian's Jahresberichte*, 139 (1908²), p. 41, sia per il carattere più grave della modificazione in quanto solo con essa il divieto d'accogliere Cicerone si sarebbe esteso anche alle comunità federate, sia sulla necessità di emendare in 500 la cifra di 400 miglia riferita nei testi. La votazione, in cui le formalità estrinseche sembrano esser state osservate (Cic., *de dom.*, 16, 42; *de proc. Cons.*, 19, 45) sebbene in sostanza si trattasse, al dir di Cicerone, di un vero *privilegium*, deve essere avvenuta ai primi d'aprile (cf. Cic., *ad Att.*, III, 4, 5 a. d. IV *id. apr.*). Fu opinato (Greenidge, *The legal procedure of Cicero's Time*, p. 362) che il plebiscito fissasse a Cicerone un termine per comparire, trascorso il quale egli sarebbe stato bandito, ma i testi sembrano poco favorevoli a quest'ipotesi. La *sanctio* della legge conteneva la clausola che vietava al senato ed ai tribuni di far proposte a favore di Cicerone (Cic., *de dom.*, 31, 83 « ne referre neve dici liceret »; *post red. in Sen.*, 4, 8 « ne quis ad vos referret, ne quis decerneret, ne disputaret, ne loqueretur, ne pedibus iret, ne scribendo adesset »; *ad Att.*, III, 12, 1; 15, 6; 23, 2-4; *pro Sest.*, 32, 69; *in Pis.*, 13, 29).

696/58 Lex Clodia de iniuriis publicis. — Cic., *de dom.*, 30, 81. Plebiscito di P. Clodius Pulcher, a favore di un tal Menula, turbolento cittadino di Anagni: probabilmente per dispensarlo dalle

disposizioni della *Lex Cornelia de iniuriis*. Cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 308; Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 705 n. 22.

696/58 Lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum. — Cic., *pro Sest.*, 15, 33; 26, 56; *in Vat.*, 7, 18; *post red. in sen.*, 5, 11; *de har. resp.*, 27, 58; *in Pis.*, 4, 9; *de proc. cons.*, 19, 46; Ascon., p. 7; Dio C., XXXVIII, 13, 3. Plebiscito del medesimo tribuno: stabilì che in tutti i *dies fasti* si potessero tenere i comizi; che non si potesse ostacolare l'azione dei comizi col *servare de coelo*, coll'*obnuntiatio* nè coll'*intercessio*, sconvolgendo le regole delle leggi *Aelia* e *Fufia*.

696/58 Lex Clodia de rege Deiotaro et Brogitaro. — Cic., *pro Sest.*, 26, 56; *de har. resp.*, 13, 28-29; 27, 58; *de domo*, 50, 129. Plebiscito che riconobbe a Deiotaro il titolo di re già riconosciuto dal Senato, ma gli tolse la carica di sacerdote della Magna Mater a Pessinunte per darla a Brogitaro.

696/58 Lex Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda. — Cic., *de domo*, 20, 52-53; 8, 20; 25, 65; *pro Sest.*, 26, 56-57-62; *de har. resp.*, 58; Sch. Bob., p. 301 *Or.*; Vell. Pat., II, 45, 4; Liv., *Epit.*, 104; Dio C., XXVIII, 30, 5; Plutarco., *Cato min.*, 34, 3. Plebiscito di P. Clodius Pulcher: stabilì che l'isola di Cipro fosse ridotta a provincia e i beni del re Tolomeo confiscati. Ad eseguirla fu mandato M. Porcius Cato, che si voleva allontanare da Roma, come questore con imperio pretorio: sembra quindi non essere che un capo di questa legge la « lex Clodia de Catone proquaestore cum imperio praetorio mittendo ». Appian. *B. Civ.*, II, 23; Plut., *Caes.*, 21, *Pomp.*, 48; Strabo, XIV, 6, 6. La stessa legge incaricava Catone di ricondurre gli *exules* a Bisanzio (Cic., *de domo*, 20, 52).

696/58 *Lex Clodia de censoria notione.* — Ascon., p. 9; Cic., *pro Sest.*, 25, 55; *in Pis.*, 4, 9; *de prov. cons.*, 19, 46; Sch. Bob., p. 300 *Or.*; Dio C., XXXVIII, 13, 2. Plebiscito dello stesso tribuno: sembra aver stabilito che i censori non potessero più *praeterire* nella *lectio senatus* se non quelli che fossero stati innanzi a loro formalmente accusati, e da essi riconosciuti a unanimità colpevoli. Fu abrogato nel 702/52 dalla *Lex Caecilia*.

696/58 ? *Lex Clodia de scribis quaestoris.* — Svet., *Domit.*, 9. È probabilmente un plebiscito del trib. P. Clodius Pulcher, che vietò agli *scribae* dei questori di fare commercio, allo scopo di evitare abusi: cf. il divieto ai magistrati provinciali in Cic., *in Verr.*, IV, 5, 9.

696/58 *Lex Clodia frumentaria.* — Ascon., p. 9; Cic., *pro Sest.*, 25, 55; *de domo*, 10, 25; Sch. Bob., p. 300-301 *Or.*; Dio C., XXXVIII, 13, 1. Plebiscito che ordinò distribuzioni gratuite di frumento ai poveri, pare senza limite di numero (Rostowzew in Pauly-Wissowa, 7, 1, 175): le quali, a dir di Cicerone (*pro Sest.*, l. cit.) ridussero di un quinto le rendite dello Stato. Colla stessa legge, o con una successiva (Cic., *de dom.*, l. cit.). Clodio fece conferire a un suo cliente Sex. Clodius la soprintendenza all'annona, colla facoltà di redigere le liste dei poveri che avevan diritto alla *frumentatio* gratuita.

696/58 *Rogatio Manlia de libertinorum suffragiis.* — Ascon., p. 46; Sch. Bob., p. 284 *Or.* — Proposta da un tribuno C. Manlius (così Orelli-Baiter in Ascon., l. cit.: cf. Cuq, *Elenco*; Manilius secondo Kiessling e Schöll: cf. Gaddi, *Cronologia ad h. l.*), per iscrivere i libertini indistintamente in tutte le tribù (cf. la *Lex Manilia*

del 687/67). Sorsero tumulti, domati dal pretore L. Domitius Ahenobarbus: e la proposta fallì.

696/58 *Lex Fufia iudiciaria.* — Sch. Bob., p. 235 *Or.*; Dio C., XXXVIII, 8, 1 cf. Cic., *ad fam.*, VIII, 21; *ad Q. fr.*, II, 6, 6; 16, 3. — Proposta dal pretore Q. Fufius Calenus: stabilì che i tre ordini dei giudici (senatori-cavalieri-tribuni erarii) votassero separatamente; per impedire ai Senatori di riversare l'odiosità delle pronuncie sulle altre due categorie.

ante 697/57 *Lex Pupia de senatu diebus comitialibus non habendo.* — Cic., *ad fam.*, 1, 4, 1; VIII, 8, 5; *ad Q. fr.*, II, 2, 3; II, 13, 3; *pro Sest.*, 34, 74; *ad Att.*, 1, 14, 5; Caes., *B. civ.*, 1, 5. La legge è di autore ignoto: la si attribuisce comunemente a M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus, *cos.* 693/61 e, forse, pretore nel 683/71: ma ciò è affatto incerto. Mommsen (*Droit public*, VII, 103 cf. Cuq, *Elenco*) la crede circa il 600/154: certo è anteriore al 697/57 (oraz. *pro Sestio*) e assai probabilmente al 687/67 (*Lex Gabinia de senatu legatis dando*). Il contenuto fu vivamente controverso: secondo Lange (*Die lex Pupia und die an dies comitiales gehaltene Senatsitzungen der späteren Republik in Rh. Museum*, XXIX (1874), p. 321 sg.; e *Die promulgatio trinum nundinum, die lex Caecilia Didia und nochmals die lex Pupia, ib.*, XXX (1875), p. 350 sg.; *Röm. Alt.*, II, 392; 657; III, 191) e con lui Herzog (*Gesch. und System*, 1, p. 810) avrebbe stabilito che non si potesse convocar il Senato in quei giorni comiziali in cui effettivamente si tenessero comizi, fino a che questi non fossero finiti: secondo Bardt (*Die Senatsitzungstage der späteren Republik in Hermes*, VII (1873), p. 14 sg. e *Zur lex Caecilia Didia und noch einmal Senatsitzungstage der späteren Re-*



publik, ib., IX (1875), p. 305 sg.) avrebbe stabilito in genere l'incompatibilità delle sedute del Senato colle riunioni comiziali. Hofmann (*De origine belli civilis Caesariani* (1857), p. 119) riferiva il divieto a una data epoca dell'anno, senza riguardo a *dies comitiales* o meno; Willems (*Sénat.*, II, 151) a un determinato numero di giorni comiziali. — Che molte sedute del Senato siano state in *dies comitiales* è certo: per le citazioni e le ipotesi v. op. cit.; e Mommsen, *Droit public*, VII, 101, n. 2 e 102, n. 1. — La deliberazione presa dal Senato in un giorno non adatto (ἡμέρα μὴ κερκυλεύουσα) non è *senatusconsultum*, ma si qualifica *senatus auctoritas* (Dio C., LV, 3).

696/58 e 697/57 Rogationes de revocando Cicerone. —

Sulle proposte presentate per ottenere la revoca di Cicerone dall'esiglio abbiamo in Cicerone stesso (gli altri scrittori, sp. Plutarco e Dione attingono evidentemente a lui) notizie copiosissime ma assai poco precise: le proposte fatte in Senato e le deliberazioni ivi prese, le discussioni nelle *contiones* popolari e le vere e promulgate *rogationes* non sempre si possono con sicurezza distinguere: basti rilevare quelle che sembrano sicure. Cicerone andò in esiglio nel marzo e l'agitazione in suo favore cominciò subito. Il 1.º giugno il Senato deliberò in suo favore su proposta del tribuno L. Ninnius Quadratus (Cic., *pro Sest.*, 31, 68; 11, 26; *post red. in Sen.*, 2, 3; cf. *ad Att.*, III, 23, 4; *de dom.*, 48, 125; *de har. resp.*, 3, 5; Ascon., pagina 11 *Or.*), ma il trib. Aelius Ligus intercedette: che Ninnius abbia ciò non ostante portato la proposta alla plebe (*Rogatio Ninnia*?) è detto solo da Dio C., XXXVIII, 30, 3: ad ogni modo il tentativo fallì. — Anche il pretore

L. Domitius Ahenobarbus, nel luglio (Cic., *ad Att.*, III, 15, 6) si dichiarava pronto ad una formale proposta, ma non se ne fece nulla. — Al 29 ottobre (Cic., *ad Att.*, III, 23, 1) gli otto tribuni favorevoli a Cicerone (ossia l'intero collegio ad eccezione di P. Clodius e di A. Ligus) promulgarono collettivamente (Cic., *pro Sest.*, 32, 59) a istanza di Pompeo (*p. red. in sen.*, 11, 29) una proposta (*Rogatio VIII tribunorum de reditu Ciceronis*): il contenuto è esposto, e criticato, in Cic. *ad Att.*, III, 23: c. 1.º per la revoca — c. 2.º « caput tralaticium de impunitate, si quid contra alias leges eius legis ergo factum sit » — c. 3.º « si quid in hac rogatione scriptum est quod per leges plebisve scita promulgare abrogare derogare obrogare s. f. non liceat non licuerit, quodve ei qui promulgavit abrogavit derogavit obrogavit eam rem poenae multaevae sit, et (ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur) »: clausola in correlazione coll'accennato divieto della Lex Clodia. Del resto essa non venne neppure in votazione. — I tribuni eletti per l'anno successivo, tutti favorevoli a Cicerone tranne Q. Numerius Rufus e S. Atilius Serranus, già nell'autunno prepararono progetti (Cic. *ad Att.*, III, 19, 2; 20, 3; 23, 4): entrati in carica, cominciò il trib. C. Messius con una proposta (*Rogatio Messia de reditu Ciceronis*) (Cic., *p. red. in sen.*, 8, 21... *legem separatim, initio de salute mea, promulgavit*) e poi gli otto tribuni collettivamente con una nuova che dal *princeps rogationis* Q. Fabricius è detta *Rogatio Fabricia* o genericamente ancora *VIII tribunorum de reditu Ciceronis* (Cic., *pro Sest.*, 35, 75, cf. 33, 72; *in Pis.*, 15, 35; *ad fam.*, 1, 9, 16; Plut. *Cic.*, 33; Liv., *Epit.*, 104): essa fu portata alla votazione nel *concilium plebis* al 23 gennaio, ma i partigiani di Clodio colla vio-

ROTONDI — 26.

lenza cacciarono i proponenti dal foro (Cic., *pro Sest.*, 35, 75; *p. red. in Sen.*, 3, 6; 8, 22; *pro Mil.*, 14, 38; Plut., *Pomp.*, 49, 3; Dio C., XXXIX, 7). Anche sette degli otto pretori avrebbero (Cic., *in Pis.*, 15, 35, *pro Mil.*, 15, 29) promulgato per parte loro una analoga proposta: è attestata esplicitamente una *Rogatio Caecilia* del pretore L. Caecilius Rufus (Cic., *p. red. in Sen.* cit.: « L. Caecilius ...publice promulgavit de mea salute cum collegis paene omnibus »). — Anche il Senato, nonostante il tentativo di S. Atilius Serranus di far protrarre la deliberazione (Cic., *pro Sest.*, 34, 74; *p. red. ad Quir.*, 5, 12; *ad Att.*, IV, 2, 4) fu tutto per Cicerone: e con 416 voti contro uno (Clodio) (Cic., *p. red. in Sen.*, 10, 26; *ad Quir.*, 6, 15; *de dom.*, 6, 14; 12, 30; *pro Sest.*, 61, 129; *pro Mil.*, 15, 39) deliberò che il console P. Cornelius Lentulus Spinther portasse la proposta dinanzi alle centurie.

697/57 Rogatio Messia de cura annonae Cn. Pompeo mandanda. — Liv., *Ep.*, 104, Cic., *ad Att.*, IV, 1, 7; Plut., *Pomp.*, 49, 4. Proposta dal trib., C. Messius; per attribuire a Cn. Pompeius la *cura annonae* per cinque anni in tutto il territorio dello Stato, e con essa flotta, esercito, libera disposizione dell'erario e *imperium maius* in tutte le provincie. Fallì di fronte al progetto consolare più moderato.

697/57 Lex Cornelia Caecilia de cura annonae Cn. Pompeo mandanda. — Cic., *ad Att.*, IV, 1, 7; *ad fam.*, I, 1, 3; *ad Q. fr.*, II, 5; *de domo*, 4, 8; Liv., *Epit.*, 104; Plut., *Pomp.*, 49, 4 e 50, 1; Dio C., XXXIX, 9, 3 e 24, 1. Proposta dai consoli P. Cornelius Lentulus Spinther e Q. Caecilius Metellus Nepos: conferì a Pompeo per cinque anni la cura dell'annona (acquisto e distribuzione dei cereali) con *imperium proconsulare infinitum*.

— Cf. una moneta allusiva a questa legge in Borghesi, *Oeuvres*, I, 449: cf. Cohen, *Méd. cons. tan.*, 15: *gens cornelia*, 21-22. Le nuove liste a cui allude Dio C., XXXIX, 24, 1, sembrano doversi riferire solo a coloro che erano stati manomessi per la speranza di esser ammessi a partecipare delle *frumentationes* (Cardinali in De Ruggiero, *Diz. epigr.*, 3, 234).

697/57 (4 agosto) Lex Cornelia Caecilia de revocando Cicerone. — I consoli P. Cornelius Lentulus Spinther e Q. Caecilius Metellus Nepos furono dal Senato incaricati di portare la proposta ai comizi centuriati (Cic., *in Pis.*, 15, 35; Dio C., XXXIX, 8, 2): e un successivo SC. stabilì che ogni tentativo di impedire i comizi si considerasse come attentato alla sicurezza dello Stato (Cic., *pro Sest.*, 61, 129; *p. red. in Sen.*, 11, 27). Il progetto fu nelle *contiones* appoggiato da Lentulo e da Pompeo (Cic., *Pis.*, 15, 34; 32, 80; *pro Sest.*, 50, 107, *p. red. in Sen.*, 10, 26; *ad Quir.*, 7, 16; *de dom.*, 12, 30) e votata dalle centurie al 4 agosto, con gran concorso di popolo dai municipii e dalle colonie (Cic., *Pis.*, 15, 36; *pro Sest.*, 51, 109; 60, 128; *p. red. in Sen.*, 11, 27; *ad Quir.*, 7, 17; *de dom.*, 28, 75; 33, 90).

698/56 Rogatio Caninia de rege Alexandrino. — Plut., *Pomp.*, 49, 6 (*Καντιος* errato): cf. Dio C., XXXIX, 16; Cic., *ad Q. fr.*, III, 2 e 4; *ad fam.*, I, 2-4-5. Proposta dal trib. L. Caninius Gallus perchè si affidasse a Pompeo, senza esercito e scortato solo da due littori, l'incarico di rimettere sul trono d'Alessandria Tolomeo Aulete. Sembra che la *rogatio* sia fallita: fu A. Gabinius, proconsole in Siria nel 699/55 che reintegrò colle armi il re (Dio C., XXXIX, 55).

698/56 Rogatio Porcia de imperio L. Cornelio Lentulo abrogando. — Cic., *ad Q. fr.*, II, 3 e 4; *ad fam.*,

I, 5 a, 2; 5 b, 2; *pro Sestio*, 69, 144; Sch. Bob., p. 313 *Or.* Proposta dal trib. C. Porcius Cato per far abrogare l'imperio consolare a P. Cornelius Lentulus Spinther, per impedirne la stabilita missione militare in Egitto: non passò. Per le vicende dei progetti di reintegrazione di Tolomeo Aulete sul trono cf. Dio C., XXXIX, 12 seg.; Cic., loc. cit., e *pro Rab. post.*, 3, 6. V. Mommsen, *Droit public*, II, 303, n. 2; Willems, *Sénat*, II, 314.

698/56 Rogatio Porcia de quaestione extraordinaria instituerda. — Cic., *ad Q. fr.*, II, 3, 4. Proposta dallo stesso tribuno, per istituire una *quaestio extraordinaria* che giudicasse Milone.

699/55 Lex Pompeia Licinia de provincia C. Iulii Caesaris. — Caes., *B. gall.*, VIII, 53; Cic., *Phil.*, II, 10, 20; *ad Att.*, VIII, 3, 3; Svet., *Caes.*, 24; App., *B. civ.*, II, 18; Vell. Pat., II, 46, 2; Plut., *Crass.*, 15, 7; Dio C., XXXIX, 33. Proposta dai consoli Cn. Pompeius Magnus e M. Licinius Crassus per prorogare a Cesare l'*imperium* concessogli dalla *lex Vatinia*. Quale fosse la scadenza del nuovo termine costituisce *Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat* (Mommsen, in *Abh. der hist.-phil. Gesell. in Breslau*, I (1857), p. 1-58): cf. Hofmann, *De origine belli civilis Caesariani*, 1857; Zumpt, *Comm. epigr.*, II, 82; *Studia romana*, p. 81 e 188; Guiraud, *Le différend entre César et le Sénat* (1878); Willems, *Sénat*, II, 596, n. 3; Lange, *Röm. Alt.*, III, 339; Hirschfeld, *Der Endtermin der gallischen Statthalterschaft Caesars*, in *Klio-Beiträge zur alten Geschichte*, IV (1904), 76 sg. L'opinione comune è che la legge prorogasse l'*imperium* per altri cinque anni: la scadenza si pone al 31 dicembre (Drumann, III, 240 e 283) o al 1.º marzo (Hofmann, l. cit., p. 18) del 705/49. Dio

C., l. cit., cf. XLIV, 43, parla di una proroga triennale: su questa base Zumpt, l. cit., pone la scadenza all'11 novembre 704/50: Hirschfeld, l. cit., p. 81 sg. (cf. anche Cic., *ad Att.*, VII, 9, 4; VII, 7, 6) al 1.º marzo di quell'anno. Una clausola della legge vietava di fare proposte in Senato per la successione prima di quella data (Coel., *ad Cic.*, in *Ep. ad fam.*, VIII, 8, 4: cf. Mommsen, *Die Rechtsfrage*, p. 51; Hirschfeld, l. cit., p. 83 sg.

699/55 Lex Pompeia de quaestione extraordinaria. — Cic., *pro Mil.*, 6, 15; cf. *pro Rab. post.*, 6, 13; Sch. Bob., p. 276; Sch. Gronov., p. 443 *Or.*; Liv., *Epit.*, 107. Proposta dal console Cn. Pompeius Magnus per istituire una *quaestio* « de caede quae in Appia via facta esset, in qua Clodius occisus fuit » (Cic., *pro Mil.*, l. cit.).

699/55 Lex Pompeia iudiciaria. — Ascon., p. 16; Cic., *in Pis.*, 39, 94; *Phil.*, I, 8, 20. Pure del console Cn. Pompeius Magnus: lasciò le funzioni giudiziarie ai tre ordini (*senatores, equites, tribuni aerarii*) ma limitò, non si sa in qual modo, l'arbitrio del magistrato nella scelta dei giudici. Sembra non aver fatto buona prova (Ps. Sall., *de rep.*, 2, 3). Cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 2, 138, n. 4. Si è voluto (Klenz, *ad leg. Servil.*, p. IV) riferir a questa legge il frammento fiorentino riprodotto in *C. I. L.*, I, n. 207, 208: ma senza prove decisive.

699/55 Rogatio Pompeia sumptuaria. — Dio C., XXXIX, 37. Progettata dal console Cn. Pompeius Magnus, ma da lui stesso, dietro consiglio d'Hor-tensius, lasciata cadere.

699/55 Rogatio (?) Pompeia de repetundis. — Cic., *pro Rab. post.*, 6, 13. Il console Cn. Pompeius Magnus propose di modificare la legislazione *de repetundis*, nel senso che di questo reato po-

tessero venir incriminati anche i non-senatori: ma dopo averne riferito in Senato lasciò cadere il progetto: non sembra quindi che una *rogatio* sia stata promulgata.

699/55 Lex Pompeia de parricidio. — Paul., *Sent.*, V, 24; D., XLVIII, 9; § 6, I, IV, 18: cf. Cic., *pro S. Roscio*, 23, 64; 25, 70 etc. Legge di Cn. Pompeius Magnus: si dubita se del suo secondo (699/55) o terzo (702/52) consolato. L'antinomia tra l. 1 (Marcianus) e l. 9 (Modestinus) D., *h. t.*, fece dubitare del suo contenuto, in rapporto alla *Lex Cornelia de sicariis*. Sembra (cf. Landucci, in *Arch. giur.*, LXI (1898), p. 304 sg.) che la legge di Silla non contenesse norme speciali per quel reato (a torto Pomponio, l. 2, § 32, D., 1, 2, parla di una *quaestio de parricidio* da lei istituita: v. però anche l. 4, C. Th., IX, 19) e che solo Pompeo abbia istituito per esso una *quaestio*, sostituendo così la pena dell'*aqua et igni interdictio* a quella tradizionale del *culleus*. Contemporaneamente avrebbe esteso il concetto di parricidio all'uccisione di genitori, avi, fratelli, zii, cugini, nipoti, coniugi e fidanzati, affini di primo grado, figliastri e patroni; equiparato al dolo la colpa ed applicata a tutti i correi la medesima pena. Al magistrato — secondo Landucci — sarebbe rimasto libero prescindere dalla *quaestio* ed applicare l'antica pena, soggetta a provocazione. Nell'impero — sparita la provocazione — l'antica pena (« ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur » l. 9, D., *h. t.*) risorse; surrogata poi (Paul., l. cit.) da altre forme più usuali di pena capitale. Sulle varie etimologie della parola *parricidas* (tradizionale = *patris*

caedes; Voigt, *XII Tafeln*, 2, 795 [cf. Priscian., 1, 33] *paris caedes*, ma *paris* è breve: così per *pārare caedem* [= assassinio]; altri (Gustafsson, *De parricidio*, in *Mél. Boissier*, p. 235) la fa derivare da *patrare caedem*: meglio Fröhde, in *Bezzemberger's Beiträge*, 8, 164, *pari* da * *paso* cf. dorico *παος* = *parens*; chi uccide un parente: così D'Arbois de Jubainville, in *NRH.*, 1901, 405.

699/55 Lex Licinia de sodaliciis. — Cic., *pro Planc.*, 15, 36; 18, 44; Coelius., *ad fam.*, VIII, 2, 1; Sch. Bob., 253, 261, *Or.*, cf. Cic., *ad Q. fr.*, II, 3, 5. Proposta dal console M. Licinius Crassus per colpire il *crimen sodalitorium* (corruzione elettorale organizzata), una forma del *crimen ambitus* di cui manca un'esatta definizione giuridica (Mommsen, *Dr. pen.*, III, 203 n. 2). Essa aggravava la condizione dell'accusato in quanto gli negava il vantaggio della *reiectio alternorum consiliorum*: l'accusatore designava quattro tribù da cui si sceglievano i giudici (*iudices editicii*) e l'accusato poteva esercitare il diritto di ricasazione solo relativamente a una sola. Cf. Wunder in Orelli *Onom. Tull.*, III, 200; sul testo degli Sch. Bob. cf. Stangl in *Rh. Mus.*, 1910, 258.

698/55 Lex Licinia de ambitu? — Si è voluto ammettere l'esistenza di una *lex de ambitu* del console M. Licinius Crassus, argomentando dal plurale *leges* usato da Cicerone (*pro Planc.*, 18, 44; 20, 49) a proposito della *Lex Licinia de sodaliciis*: ma, come nota il Lange (*Röm. Alt.*, III, 341) l'argomento non vale: e, aggiungiamo, è inammissibile una *lex de ambitu* accanto alla *lex de sodaliciis* che dell'*ambitus* appunto contempla una figura speciale. Cf. pure Curth *De M. Licinio Crasso legum ambitus auctore* (1849).

699 55 Lex Trebonia de provinciis consularibus. — Liv., *Epit.*, 105; Dio C., XXXIX, 33; Plut., *Cato min.*, 43, 1; *Caes.*, 28, 3; *Crass.*, 15, 7; *Pomp.*, 52, 4; Vell. Pat., II, 46, 2; Suet. *Caes.*, 24; App. *B. Civ.*, II, 18; cf. Cic., *ad Att.*, IV, 9, 1. Plebiscito del trib. C. Trebonius, per conferire a Crasso la Siria, a Pompeo le due Spagne per cinque anni, con facoltà di fare liberamente guerra e pace. Passo nonostante l'opposizione di Catone.

700/54 Lex Sulpicia de triumpho C. Pomptini. — Dio C. XXXIX, 65, 1. Cf. Cic., *ad Q. fr.*, III, 4, 6; *ad Att.*, IV, 16, 6. Promulgata dal pretore S. Sulpicius Galba per far accordare il trionfo a C. Pomptinus che aveva sconfitto gli Allobrogi. Ma poichè i fautori di Cesare tentavano di impedirlo (Cic., *de prov. cons.*, 13, 32; *in Pis.*, 24, 58) Sulpicio, temendo qualche *intercessio*, la fece illegalmente approvare prima della prima ora di giorno.

700/54 Rogatio de tacito iudicio. — Cic., *ad Att.*, IV, 16, 6-7 cf. Plutare., *Cato min.*, 44, 2. Il Senato mirava ad istituire speciali inchieste segrete sui candidati per sradicare l'*ambitus* e a tale scopo fece (non si sa da qual magistrato) promulgare la rogazione. Ma al giorno della votazione, nel settembre, il tribuno A. Terentius Varro Murena (cf. Cic., *ad fam.*, XIII, 22, 1) intercesse.

701/53 Rogatio (?) de tribunis militum consulari potestate creandis. -- Dio C., XL, 45, 4. Durante il lungo *interregnum* della prima metà di quest'anno (Cic., *ad fam.*, VII, 11, 1; App. *B. Civ.*, II, 19) alcuni tribuni avanzarono la proposta di creare, invece dei consoli, dei *trib. mil. consulari potestate*; mentre altri (v. *Lex Lucilia Caelia*) proposero di conferire a Pompeo la dittatura. Ma non è certo se si tratti di rogazione legi-

slativa ufficialmente promulgata: certo è che la prima proposta non ebbe seguito.

701/53 Rogatio (?) Lucilia Caelia de Cn. Pompei dictatura. — Ascon, p. 34, 37, *Or.*; Dio C., XL, 45, 46; Plut., *Pomp.*, 54, 2; Cic., *ad fam.*, VIII, 4, 3; *ad Q. fr.*, III, 8, 4; 9, 3. Proposta dai tribuni C. Lucilius Hirrus Varronianus e M. Caelius Rufus Vinicianus: fallì. Cn. Pompeo, tornato in Roma, fu eletto (nei comizi consolari presieduti dall'*interrex* S. Sulpicius) *consul sine collega* (Ascon, p. 37; App. *B. Civ.*, II, 23): così formalmente il potere di Pompeo non potè dirsi eccezionale. Mommsen (*Droit public*, IV, 428) dubita che la proposta non sia stata formulata neppure in senato.

701/53 Rogatio (?) Clodia de libertinis. — Cic., *pro Mil.*, 12, 33; 32, 87; Ascon, p. 52; Sch. Bob., p. 346 *Or.* P. Clodius che si portava candidato alla pretura per il 702/52 promise di proporre una legge con la quale gli schiavi manomessi in forma privata otterrebbero la libertà e la cittadinanza romana col *suffragium* nelle tribù rustiche. Sembra trattarsi di una semplice promessa: che Clodio la promulgasse come trib. pl. (Gaddi, *Cronologia*, nell'anno 702/52) non consta. Fischer (*Röm. Zeittafeln*, p. 230) la attribuisce al tribunato di Clodio nel 696/58: v. contro Mommsen, *Röm. Tribus*, p. 172.

702/52 Plebiscitum de imperio Cn. Pompeio et M. Crasso prorogando. — Plut., *Pomp.*, 52, 2, cf. *Caes.*, 28, 3; Dio C., XL, 56; App., *B. Civ.*, II, 24. Pompeo, nonostante le disposizioni della sua *lex de provinciis*, provocò un plebiscito che gli prorogò per altri 5 anni l'*imperium* concesso dalla *Lex Trebonia*; il senato gli stanziò mille talenti all'anno per il soldo delle sue legioni. Analoga proroga fu votata (Plut., *Pomp.*, l. cit.) per Crasso.

699/55 Lex Trebonia de provinciis consularibus. — Liv., *Epit.*, 105; Dio C., XXXIX, 33; Plut., *Cato min.*, 43, 1; *Caes.*, 28, 3; *Crass.*, 15, 7; *Pomp.*, 52, 4; Vell. Pat., II, 46, 2; Suet. *Caes.*, 24; App. *B. Civ.*, II, 18; cf. Cic., *ad Att.*, IV, 9, 1. Plebiscito del trib. C. Trebonius, per conferire a Crasso la Siria, a Pompeo le due Spagne per cinque anni, con facoltà di fare liberamente guerra e pace. Passo nonostante l'opposizione di Catone.

700/54 Lex Sulpicia de triumpho C. Pomptini. — Dio C. XXXIX, 65, 1. Cf. Cic., *ad Q. fr.*, III, 4, 6; *ad Att.*, IV, 16, 6. Promulgata dal pretore S. Sulpicius Galba per far accordare il trionfo a C. Pomptinus che aveva sconfitto gli Allobrogi. Ma poichè i fautori di Cesare tentavano di impedirlo (Cic., *de prov. cons.*, 13, 32; *in Pis.*, 24, 58) Sulpicio, temendo qualche *intercessio*, la fece illegalmente approvare prima della prima ora di giorno.

700/54 Rogatio de tacito iudicio. — Cic., *ad Att.*, IV, 16, 6-7 cf. Plutare., *Cato min.*, 44, 2. Il Senato mirava ad istituire speciali inchieste segrete sui candidati per sradicare l'*ambitus* e a tale scopo fece (non si sa da qual magistrato) promulgare la rogazione. Ma al giorno della votazione, nel settembre, il tribuno A. Terentius Varro Murena (cf. Cic., *ad fam.*, XIII, 22, 1) intercesse.

701/53 Rogatio (?) de tribunis militum consulari potestate creandis. -- Dio C., XL, 45, 4. Durante il lungo *interregnum* della prima metà di quest'anno (Cic., *ad fam.*, VII, 11, 1; App. *B. Civ.*, II, 19) alcuni tribuni avanzarono la proposta di creare, invece dei consoli, dei *trib. mil. consulari potestate*; mentre altri (v. *Lex Lucilia Caelia*) proposero di conferire a Pompeo la dittatura. Ma non è certo se si tratti di rogazione legi-

slativa ufficialmente promulgata: certo è che la prima proposta non ebbe seguito.

701/53 Rogatio (?) Lucilia Caelia de Cn. Pompei dictatura. — Ascon, p. 34, 37, *Or.*; Dio C., XL, 45, 46; Plut., *Pomp.*, 54, 2; Cic., *ad fam.*, VIII, 4, 3; *ad Q. fr.*, III, 8, 4; 9, 3. Proposta dai tribuni C. Lucilius Hirrus Varronianus e M. Caelius Rufus Vinicianus: fallì. Cn. Pompeo, tornato in Roma, fu eletto (nei comizi consolari presieduti dall'*interrex* S. Sulpicius) *consul sine collega* (Ascon, p. 37; App. *B. Civ.*, II, 23): così formalmente il potere di Pompeo non potè dirsi eccezionale. Mommsen (*Droit public*, IV, 428) dubita che la proposta non sia stata formulata neppure in senato.

701/53 Rogatio (?) Clodia de libertinis. — Cic., *pro Mil.*, 12, 33; 32, 87; Ascon, p. 52; Sch. Bob., p. 346 *Or.* P. Clodius che si portava candidato alla pretura per il 702/52 promise di proporre una legge con la quale gli schiavi manomessi in forma privata otterrebbero la libertà e la cittadinanza romana col *suffragium* nelle tribù rustiche. Sembra trattarsi di una semplice promessa: che Clodio la promulgasse come trib. pl. (Gaddi, *Cronologia*, nell'anno 702/52) non consta. Fischer (*Röm. Zeittafeln*, p. 230) la attribuisce al tribunato di Clodio nel 696/58: v. contro Mommsen, *Röm. Tribus*, p. 172.

702/52 Plebiscitum de imperio Cn. Pompeio et M. Crasso prorogando. — Plut., *Pomp.*, 52, 2, cf. *Caes.*, 28, 3; Dio C., XL, 56; App., *B. Civ.*, II, 24. Pompeo, nonostante le disposizioni della sua *lex de provinciis*, provocò un plebiscito che gli prorogò per altri 5 anni l'*imperium* concesso dalla *Lex Trebonia*; il senato gli stanziò mille talenti all'anno per il soldo delle sue legioni. Analoga proroga fu votata (Plut., *Pomp.*, l. cit.) per Crasso.

702/52 Lex (curiata?) de imperio proconsulari M. Tullii Ciceronis. — Cic., *ad fam.*, XV, 9, 2; 14, 5; II, 12, 1; VIII, 8, 8; III, 6, 5; *ad Att.*, V, 1, 1; 9, 2; 15, 1; 21, 9; VI, 6, 3; VII, 7, 3; 7, 4, XI, 6, 2; cf. Plut., *Cic.*, 32, 1. Mommsen (*Droit public*, III, 277, 4) pensa trattarsi della *lex curiata*: Willems (*Sénat*, II, 590, n. 2) di una *lex centuriata* o *tributa* proposta dai consoli: così già Mommsen (*Rechtsfrage*, p. 44). La necessità di una legge (Mommsen, *Droit public* l. cit.) proviene dai SC. del 701/53 (Dio C., XL, 30) e 702/52 (Dio C., XL, 45 e poi dalla *lex Pompeia de provinciis* 702-703/52-51 che coll'esigere l'intervallo quinquennale, distrussero la continuità dell'*imperium* urbano e provinciale.

702/52 Lex Pompeia de vi. — Ascon., p. 37 sg.; Cic., *pro Mil.*, 6, 15; 26, 70; 29, 79; Sch. Bob., p. 376 *Or.*; Sch. Gronov., p. 443 *Or.*; Appian., *B. civ.*, II, 23; v. anche *Lex Pompeia de ambitu*. Proposta, *ex S. C.*, dal console Cn. Pompeius Magnus, introdusse nuove disposizioni sulla *quaestio de vi*, semplificando la procedura e aggravando le pene della *Lex Plautia*. È opinione diffusa (Padelletti-Cogl., *Storia del D. Rom.*, p. 456; cf. Gaddi, *Cronologia ad h. l.*) che questa e la *Lex de ambitu* siano una legge unica: ma dal testo di Asconio pare più probabile trattarsi di due leggi distinte, sebbene votate insieme (Mommsen, *Dr. pén.*, I, 231, n. 1; cf. Cuq, *Elenco*). Solo alla *lex de vi* si sarebbe mossa (Ascon., l. cit.) dal tribuno M. Coelius la taccia di costituire un *privilegium*, in quanto espressamente faceva menzione dell'assassinio commesso da Milone, ordinando che la *quaestio* da costituirsi dovesse conoscerne: cf. Legras in *N. R. H.*, 1908, p. 603.

702/52 Lex Pompeia de ambitu. — Ascon., p. 37 sg.;

App., *B. civ.*, II, 23; 24; Plut., *Cato min.*, 48, 3; Tacit., *Dial. de orat.*, 38; Cic., *ad Att.*, XIII, 49, 1; X, 4, 8. Proposta, pure *ex S. C.*, dal Console Cn. Pompeius Magnus: è una legge di carattere generale che sostituì la *lex Tullia* del 691/63. Non è noto in qual misura essa inasprisse la pena: si sa che conteneva norme sul numero. il sorteggio e la ricsuzione dei giudici, la durata delle arringhe (due ore per l'accusa, tre per la difesa), e l'audizione dei testi. V. Lange, *Röm. Alt.*, III, 369 e sg.: essa sarebbe stata promulgata al 1.º marzo (cf. Ascon., p. 37, 39, 40, 44). Cf. la precedente.

702/52 Lex Pompeia de iure magistratuuum. — Dio C., XL, 56; Svet., *Caes.*, 28; *Caes.*, *B. Civ.*, I, 32; III, 82; Flor. II, 13 (IV, 2, 16); cf. Cic., *ad Att.*, VII, I, 4; 3, 4; VIII, 3, 2; *ad fam.*, VI, 6, 5; *Phil.*, II, 10, 24. Legge del console Cn. Pompeius Magnus, probabilmente di portata generale, di cui peraltro sappiamo solo che rinnovò la disposizione già votata nel 691/63 per cui i candidati dovevan esser presenti a Roma per far la loro dichiarazione.

702/52? Lex Pompeia de provinciis. — Dio C., XL, 56; Cic., *ad Att.*, VIII, 3, 3. Secondo Willems (*Sénat*, II, 588, n. 2) il console Cn. Pompeius Magnus avrebbe fatto confermare con una legge il Senatoconsulto del 701/53 (Dio C., XL, 46) che stabiliva un intervallo quinquennale tra la magistratura urbana e la promagistratura provinciale: secondo Mommsen (*Droit public*, III, 277) Pompeo si sarebbe limitato a far riconfermare quella deliberazione dal Senato, e la legge sarebbe del successivo 603/51 e del console M. Claudius Marcellus; v. in senso contrario Hirschfeld in *Klio*, IV (1904), p. 85, n. 1. Altre disposizioni attribuisce Willems (l. cit.) a questa

legge (la fissazione di un numero legale di senatori per il *S. C. de provinciis* — l'ammissibilità dell'*intercessio tribunicia* contro di esso — la necessità della ratifica popolare, etc.) ma nulla è positivamente sicuro.

702/52 Lex Caecilia de censura. — Dio C., XL, 57, 1; cf. Cic., *ad Att.*, IV, 16, 14; VI, 1, 17. Proposta dal console Q. Caecilius Metellus Pius Scipio, abrogò la *lex Clodia de notis censoriis*: ma non valse (Lange, *Röm. Alt.*, III, 375) a ripristinare l'antica importanza della censura: anzi, aumentandone la responsabilità la rese meno ambita.

702/52 Plebiscitum de petitione Caesaris. — Liv., *Epit.*, 107; Svet., *Caes.*, 26: *Caes., de b. civ.*, I, 32; cf. 9; Cic., *ad Att.*, VII, 3, 4; VIII, 3, 3; *ad fam.*, VI, 6, 5; XVI, 12, 3; *Phil.*, II, 10, 24; Dio C., XL, 51; App., *B. civ.*, II, 25; Plutarco., *Pomp.*, 56, 1; Flor., II, 13 (IV, 2, 16). Plebiscito promosso collettivamente dai tribuni, per permettere a Cesare, sebbene assente, di porre la propria candidatura al consolato, dispensandolo dalla legge del 691/63 « ne cui absentem magistratum petere liceret » (*Lex Tullia de ambitu?* vedi) recentemente rinnovata da Pompeo. Cf. Svet., *Caes.*, 28 per la correzione già da Pompeo introdotta nella sua legge (prima o dopo la votazione? cf. Landucci in *Atti dell'Acc. di Padova*, n. s. XII. (1896), p. 134 n. 46 e questa *Introduzione*, § 13).

704/50 Rogatio (?) Scribonia alimentaria. — Cic., *ad fam.*, VIII, 6, 5. Proposta dal trib. C. Scribonius Curio per affidare agli edili il compito, pare, di verificare i pesi e misure adoperate nel mercato, e di misurare il grano nelle distribuzioni pubbliche. È incerto se sia o no stata approvata. Cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 391; Hirs-

chfeld, *Annona*, p. 41; Mommsen, *Droit public*, IV, 198: sull'elezione di questo tribuno cf. Durand, *L'élection de C. Scribonius Curio au tribunat de la plèbe en 51 a. C.* (Paris, 1910).

704/50 Rogatio Scribonia de itineribus (?). — Cic., *ad Att.*, VI, 1, 25. Proposta dallo stesso C. Scribonius Curio, per frenare, con gravi tasse, il lusso degli equipaggi signorili. Non passò. È forse da identificare colla

704/50 Rogatio Scribonia viaria. — Cic., *ad fam.*, VIII, 6, 5; Appian., *B. civ.*, II, 27. Proposta dal medesimo tribuno: avrebbe, a quanto pare, mirato a un generale riordinamento delle strade istituendo una magistratura quinquennale con larghi poteri (cf. Cic., l. cit. che la paragona alla l. agraria di Servilius Rullus). Non passò.

704/50 Lex (?) Scribonia de regno Iubae publicando. — *Caes., B. civ.*, II, 25: cf. Dio C., XLI, 41, 3; Lucan., *Phars.*, IV, 687. Proposta pure dal trib. C. Scribonius Curio per metter all'incanto il regno di Numidia.

704/50 Rogatio (?) Scribonia de intercalando. — Dio C., XL, 62, 1: cf. Cic., *ad fam.*, VIII, 6, 5. Il trib. C. Scribonius Curio, per aver maggior tempo alle sue proposte legislative, cercò, come Pontefice, di indurre i suoi colleghi a stabilire in quell'anno un *mensis intercalaris*. Il regolare il calendario è affare del collegio pontificale: e non può quindi trattarsi di una rogazione tribunicia (tale sembra ammetterla Niccolini, *Fasti trib. pl.*, p. 497). Cf. in senso esatto Pais in *St. Storici per l'antichità classica*, 1909, p. 195.

704/50 Rogatio Scribonia da C. Memmio restituendo (?). Cic., *ad Att.*, VI, 1, 23 (« de C. Memmio restituendo ut Curio cogitet te audisse puto »). Non è certo che C. Scribonius Curio tr. pl. abbia

effettivamente promulgato la rogazione per il ritorno di C. Memmius (cf. App., *B. civ.*, II, 24; Cic., *ad fam.*, XIII, 1, 3); e meno ancora se Memmio sia effettivamente tornato.

704 50 Rogatio Scribonia de agro Campano. — Cic., *ad fam.*, VIII, 10, 4. Proposta dello stesso tribuno di portata ignota, ma contraria ai progetti sia di Cesare che di Pompeo. Cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 391.

704 50? Lex Scribonia de usucapione servitutum. — L. 4, § 29, D. 41, 3; cf. Cic., *pro Caecina*, 26, 74; Paul., *Sent.*, 1, 17, 2. Pare abbia escluso l'applicazione dell'*usucapio* all'acquisto delle servitù: è incerto se di tutte (cf. Paul., *Sent.*, 1, 17, 2). Sono ignoti l'autore e la data: sembra posteriore al 685/69 (*oratio pro Caecina*): forse un plebiscito del trib. C. Scribonius Curio 704/50; dubbio se distinto dalla *Lex Scribonia viaria* (App., *B. civ.*, 1, 27; Cic., *ad fam.*, VIII, 6, 5). Per la confutazione delle opinioni antiche (Cujacio: 603/151; Ortolan: 719/35; Raevard [*ad legum Scriboniam*, Frankfurt, 1601], 769/15 d. C.) v. Ascoli, *La usucapione delle servitù nel diritto romano* in *Arch. Giur.*, XXXVIII (1887), p. 50 sg. Cf. anche M. Voigt, *Ueber den Bestand und die historische Entwicklung der Servitutenklagen während der Röm. Republik* (in *Berichten der Kön. Sächs. Ges. d. Wiss.*, XXVI (1874), p. 180) e *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 442. n. 7; L. Coviello, *Studi sulla Lex Scribonia* in *Crit. forense*, 1891, p. 58.

705 49 Lex Aemilia de dictatore creando. — Caes., *B. civ.*, II, 21; Cic., *ad Att.*, IX, 15; Dio C., XLI, 36, 1; App., *B. civ.*, II, 48; Plut., *Caes.*, 37, 1; Liv., *Epit.*, 112. Legge che istituì una dittatura straordinaria analoga a quella di Silla: il dittatore (C. Iulius Caesar) fu *dictus* da M. Aemi-

lius Lepidus pretore, il quale (Dio C., l. cit.) aveva rogato la legge. A torto Appiano, l. cit., attribuisce l'elezione al popolo, e Plut., l. cit., al Senato. Cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 427, 4.

705 49 Lex Iulia de pecuniis muuis. — Svet., *Caes.*, 42; Caes., *B. civ.*, III, 1, 20; Plut., *Caes.*, 37, 1; App., *B. civ.*, II, 48; Dio C., XLI, 37; XLII, 22; 51. Legge del dittatore C. Iulius Caesar: stabili (invece della temuta remissione dei debiti Cic., *ad Att.*, X, 8, 2) la remissione degli interessi arretrati di 2 anni (per cui i creditori perdettero circa il 24%) e lo scomputo degli interessi pagati dal capitale: stabili che i debitori potessero, invece che in denaro, pagare in fondi, secondo il valore che avevano prima della guerra civile, da determinarsi da arbitri: finalmente stabili, per far affluire capitali sul mercato, che nessuno dovesse tener più di quindicimila denari in contanti. L'attribuzione a questa legge dell'istituto della *cessio bonorum* è dubbia: è più probabile (Pad. Cogl., *Storia del D. R.*, p. 400) che essa si colleghi alle leggi giudiziarie di Augusto.

705 49 Lex Iulia de agris Massiliensium? — Dio C., XLI, 25, 3; cf. Cic., *Phil.*, VIII, 6, 19; XIII, 15, 32. Avrebbe, secondo il Lange (*Röm. Alt.*, III, 421) regolato la sorte dei Massilienses (τότε μὲν τὰ τε ὄπλα καὶ τὰς ναῦς τὰ τε χρήματα ἀφείλετο, ὕστερον δὲ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα πλὴν τοῦ τῆς ἐλευθερίας ὀνόματος: Dio C., l. cit.): ma non è certo che sia una legge.

705 49 Lex Iulia de civitate gaditanorum. — Dio C., XLI, 24, 1; Caes., *B. civ.*, II, 20-21; Liv., *Epit.*, 110. Una legge ratificò la concessione della cittadinanza fatta ai Gaditani da Cesare (ὁ δῆμος ἐπεκύρωσε, Dio C., l. cit.).

705/49 Lex Antonia de proscriptorum liberis. — Dio C., XLI, 18, 2; XLIV, 47, 4; Plut., *Caes.*, 37, 1; Svet., *Caes.*, 41; Vell. Pat., II, 28, 4. Plebiscito del trib. M. Antonius, per incarico di Cesare, rese ai figli dei proscritti l'*jus honorum* tolto loro da Silla. Sulla precisa data discordano Plut., l. cit. (dopo il primo ritorno di Cesare dalla Spagna) e Svet., l. cit. (dopo il quinto trionfo di Cesare).

705/49 (11 marzo) Lex Roscia (de Gallia cisalpina?). — Menzionata nella *Tab. Atestina* (« ... ante legem, seive illud pl[ebis] sc[is]itum] est quod L. Roscius a. d. V. eid. Mart. populum plebemve rogavit »): è certo un plebiscito rogato poco prima (nello stesso anno): del contenuto nulla con sicurezza risulta. Esmein (in *Melanges d'hist. de droit et de critique*, p. 269 seg.: cf. Alibrandi, in *St. e docum. di storia e diritto*, II, p. 3 sg.) la attribuisce a L. Roscius Otho, tr. pl. 687/67: Mommsen (in *Hermes*, XVI (1881), p. 34, = *Ges. Schr.*, I, 185; cf. *Hermes*, XIX (1884), p. 13 = *Ges. Schr.*, VI, 32) crede che sia precisamente la legge che accordò la cittadinanza ai transpadani e la suppone rogata l'11/3 705/49 dal pretore L. Roscius Fabatus. (Ciò posto, è certo una sua svista qualificarla ivi *als Plebiscit*; in *Droit publ.*, VI, 1, 179, n. 1, la riferisce infatti ai comizi tributi: ma d'altra parte la natura di plebiscito pare risulti dalla singolare espressione del frammento d'Este). La concessione della cittadinanza ai transpadani e a quelli tra i cispadani che ancora ne mancavano, avvenuta nel 705/49 (Dio C., XLI, 36, 3; cf. Cic., *Phil.*, XIV, 2, 10; Tac., *Ann.*, XI, 24) è dai più attribuita (Lange, *Röm. Alt.*, II, 694; III, 420; Cuq, *Elenco*) ad una *Lex Iulia de civitate transpadanorum* di Cesare.

706/48 Lex de dictatore creando. — Dio C., XLII, 20-21. Legge che conferì a Cesare una seconda dittatura: annale secondo le fonti greche: secondo Lange (*Röm. Alt.*, III, 429) a tempo indeterminato come già quella di Silla. Ne mancano a ogni modo i particolari: la nomina del dittatore dev'essere stata fatta dal console P. Servilius Isauricus. Cesare si elesse a *magister equitum* Antonio.

706/48 Lex (?) de triumpho C. I. Caesaris. — Dio C., XLIII, 14. Fu concesso a Cesare, poco dopo l'arrivo della notizia della morte di Pompeo, di trionfare sul re Iuba, prima ancora che egli avesse cominciato contro di lui la guerra. Il trionfo fu poi celebrato su cocchio tirato da bianchi cavalli e con seguito di 72 littori; prerogative che forse richiedettero una nuova legge speciale.

706/48 Plebiscitum de tribuicia potestate Caesaris. — Dio C., XLII, 20, 3; cf. XLIV, 4, 2. Deve presupporre una deliberazione dei *concilia plebis*, per la concessione a Cesare della *tribunicia potestas* a vita, col conseguente diritto di sedere sui *subsellia tribunicia* e di opporre l'*intercessio* nelle riunioni della plebe. — V. Zumpt, *Ueber die Entstehung der tribunicischen Gewalt der Röm. Kaiser* in *Abhandl. der Wiener Philologenversammlung*, 1859, p. 102.

706/48 Rogatio Caelia de mercedibus habitationum annuis — *Caes., B. civ.*, III, 21; Dio C., XLII, 22, 1. Proposta del pretore M. Coelius Rufus con cui pare si volesse rimettere agli inquilini la pigione di un anno. V. la seguente.

706/48 Rogatio Caelia de pecuniis creditis. — *Caes., B. civ.*, III, 20; Liv., *Epit.*, 111; Vell. Pat., II, 68, 2; Oros., VI, 15, 3. Progetto dello stesso
ROTONDI — 27.

pretore M. Coelius Rufus secondo il quale i debitori ottenevano facoltà di restituire il capitale senza interessi in sei termini annali. -- Pare che, irritato dall'opposizione degli altri magistrati, Celio ritirasse il progetto già promulgato per promulgarne altri ancor più rivoluzionari.

706/48 Rogatio Coelia de novis tabulis. — Caes., *B. civ.*, III, 21; Dio C., XLII, 22, 1. Proposta rivoluzionaria del pretore M. Coelius Rufus, per ridurre, o più probabilmente rimettere del tutto, i debiti. Il console P. Servilius Isauricus in base a una *Senatus auctoritas* (Dio C., l. cit.) volle rimuovere le tavole della promulgazione, indi, provocato il *SC. ultimum*, impedì colla forza al pretore di tenere la *contio*, dichiarandolo decaduto. Celio fuggì a Capua, indi a Thurii, ove fu ucciso (Caes., Dio C., ll. citt.; Liv., *Epit.*, 111; Vell. Pat., II, 68).

707/47 Rogatio Cornelia de mercedibus habitationum annuis et de novis tabulis. — Dio C., XLII, 32, 2; Liv., *Epit.*, 113; Plut., *Ant.*, 9, 1, Cic., *ad Att.*, XI, 23, 3; *Phil.*, VI, 4, 11. Proposta (non è certo se con unica o con due distinte rogazioni) dal trib. P. Cornelius Dolabella, riprendendo i disegni di Celio. Artonio colla violenza tolse le tavole del progetto: il Senato decise doversi sospendere ogni novità fino al ritorno di Cesare. V. anche Münzer in Pauly-Wissowa, 4, 1300.

705/49-708/46 Leges de restituendis damnatis. — Caes., *B. civ.*, III, 1; Suet., *Caes.*, 41; Cic., *ad fam.*, VI, 6, 11; XV, 19, 3; *ad Att.*, IX, 14, 2; X, 4, 8; Plut., *Caes.*, 37, 1, cf. *Sull.*, 31; App., *B. civ.*, II, 48; Dio C., XLI, 36, 2; XLII, 24, 2; XLIII, 27; Zon., X, 8. Le fonti attestano che in quei due anni furono richiamati in patria molti banditi *ex lege Pompeia de ambitu* o per altre cagioni: si tratta verosimilmente di varie

leggi o plebisciti ispirati da Cesare, non certo di una *Lex Iulia* di carattere generale. Cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 420, 453.

708/46? Lex Hirria de Pompeianis. — Cic., *Phil.*, XIII, 46, 32; C. I. L., I, n. 627, 628. Sembra aver limitato *Pius honorum* (escluso dal Senato?) di alcune categorie di Pompeiani. L'autore e la data sono incerti: Mommsen (in *C. I. L.*, l. cit.) e Lange (*Röm. Alt.*, II, 687; III, 455) la pongono nel 708/46, considerandola pretoria: Willems (*Sénat*, I, 592) in base a Dio C., XLII, 20, la attribuisce ad A. Hirtius, tribuno nel 706/48. Forse a questa stessa legge si ricollega la facoltà concessa a Cesare di disporre della sorte dei Pompeiani.

708/46 Lex Iulia de re pecuaria. — Suet., *Caes.*, 42. Legge del dittatore C. Iulius Caesar: stabilì che « qui pecuariam facerent » dovessero avere tra i pastori almeno un terzo di *puberes ingenui*. Cf. disposizione analoga nella *Lex Licinia Sextia de modo agrorum* 387/367.

708/46? Lex Iulia de sacerdotiis. — Cic., *ad Brut.*, I, 5; cf. *Phil.*, II, 10, 24. Legge di C. Iulius Caesar, non ricordata se non in Cic. *ad Brut.*, l. cit.: sappiamo solo che essa ammise la candidatura di assenti alle cariche sacerdotali. Secondo Lange (*Röm. Alt.*, III, 436) a questa legge si riferirebbe anche l'aumento del numero dei *Pontifices*, degli *augures* e dei *XVviri* a sedici (Dio C., XLII, 51; Cic., *ad fam.*, XIII, 68, 2).

708/46? Lex (?) Iulia de legationibus liberis. — Limitò gli abusi della *libera legatio*, già in parte limitati da Cicerone nel suo consolato. Cf. Cic., *ad Att.*, XV, 11, 4. La esistenza di una speciale *Lex Iulia* in questo argomento è ritenuta da Mommi-

sen (*Droit public*, IV, 413): v. in senso contrario Lange (*Röm. Alt.*, III, 292) il quale vi scorge una disposizione della *lex Iulia de repetundis*.

708/46 Lex Iulia de mercedibus habitationum annuis. — Suet., *Caes.*, 38; *Caes.*, *B. civ.*, III, 21; Dio C., XLII, 51. Legge del dittatore C. Iulius Caesar che stabilì una parziale remissione delle pigioni (*annuam habitationem Romae usque ad bina millia nummum, in Italia non ultra quingenos sestertios remisit*. Suet, l. cit.); Dio C., l. cit., accenna solo al limite di cinquecento sesterzi senza distinguere.

708/46 Lex Iulia de modo credendi possidendique intra Italiam. — Tac. *Ann.*, VI, 16; Suet, *Caes.*, 42 cf. Tib., 48; *Caes.*, *B. civ.*, III, 1; App. *B. Civ.*, II, 48; Plut., *Caes.*, 37, 1; Cf. Cic., *pro Marc.*, 8, 23. Il dittatore C. Iulius Caesar modificò a quanto pare la *lex de pecuniis mutuis* del 705/49; con nuove disposizioni non ben conosciute. Sembra aver stabilito che i capitalisti dovessero investire in terreni in Italia una determinata parte dei loro averi, e che le somme che si potessero dare a prestito fossero in proporzione coi terreni posseduti. Cf. Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 49; Lange, *Röm. Alt.*, III, 435.

708/46 Lex (?) Iulia de portorii mercium peregrinarum. — Suet., *Caes.*, 43 « peregrinarum mercium portoria instituit ». Lange (*Röm. Alt.*, III, 450) dubita trattarsi di *leges censoriae* (non comiziali: cf. *Lex Iulia de cotoriis insulae Cretae locandis* l. 15 D., 39, 4): Cuj ritiene probabile trattarsi di una vera legge rogata. Probabilmente ristabilì alcune delle imposte state abolite dalla *Lex Caecilia* del 694/60. Cf. Cagnat, *Étude hist. sur les impôts indirects chez les Romains*, p. 9.

708/46 Lex Iulia de provinciis. — Cic., *Phil.*, I, 8, 19; 10, 24; V, 3, 7; III, 15, 38; VIII, 9, 28; Dio C., XLIII, 25, 3. Legge rogata dal dittatore C. Iulius Caesar nei comizi centuriati (Cic., *Phil.*, I, 8, 19): stabilì che la promagistratura provinciale non dovesse durare più di un anno per gli ex-pretori e di due per gli ex-consoli.

708/46 Lex Iulia de praetoribus decem creandis (= de magistratibus). — Presupposta dal Lange (*Röm. Alt.*, II, 657; III, 437) sulla base di Dio C., XLII, 51, 3, che riferisce aver Cesare aumentato il numero dei pretori a dieci. Sulla stessa base (cf. Dio C., XLIII, 48-50; cf. pure l. 1, § 32, D., I, 2) egli ammette due altre *leges Iuliae de magistratibus*, di cui una avrebbe elevato il numero dei pretori a quattordici e quello dei questori a quaranta; un'altra avrebbe portato i pretori a sedici, introdotto gli *aediles ceriales* e aumentato il numero dei *IIIviri capitales* e *monetales* (Lange, op. cit., III, 464, 474). Ma sulla rogazione comiziale di queste leggi nessuna notizia.

708/46? Lex Iulia sumptuaria. — Svet., *Caes.*, 43; Dio C., XLIII, 25; Cic., *ad Att.*, XIII, 7, 1; *ad fam.*, VII, 26, 2; IX, 15, 5; *pro Marc.*, 8, 23 (*comprimendae libidines*). Sembra doversi attribuire alla dittatura di Cesare una legge sumptuaria, distinta da quella d'Augusto. Oltre le solite prescrizioni sui conviti (spesso violate ma rigorosamente fatte osservare cf. Svet., l. cit.), vietò l'uso delle lettighe, degli abiti di porpora e delle perle, fatta eccezione per certe persone, età e giorni.

708/46 Lex Iulia frumentaria. — Svet., *Caes.*, 41; cf. Dio C., XLIII, 25; Cic., *ad Att.*, XIII, 7, 1. Legge del dittatore C. Iulius Caesar di cui al-

curi (Nipperdey, *Die leges annales*, p. 18 sg.; Lange, *Röm. Alt.*, III, 348) vollero vedere un avanzo nel principio (*lin.*, 1, 19) della *Tabula Heracleensis*. Da Svetonio sappiamo solo che ridusse il numero di coloro che avevan diritto alla *frumentatio* da 320 mila a 150 mila.

708/46? Lex Iulia iudiciaria. — Cic., *Phil.*, I, 8, 19; Svet., *Caes.*, 41; Dio C., XLIII, 25, 1. Legge proposta da Cesare — pare ai comizi centuriati — stabili che l'*album iudicum* constasse solo di senatori e di cavalieri, censiti per almeno 400 mila H.S.; abolita la decuria dei *tribuni aerarii*. Per le *leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, v. sotto Augusto, a. 737/17.

708/46 Lex Iulia de maiestate. — Cic., *Phil.*, I, 9, 23 (« legibus Caesaris quae iubent ei ...qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni interdici »). I numerosi passi delle fonti giuridiche (l. 3-4 D., XLVIII, 4; C., IX, 8; Pœul., *Sent.*, V, 29; § 3, I, IV, 18 ecc.) che parlano di una *lex Iulia maiestatis* vanno certo riferiti a una legge d'Augusto (cfr. Tac., *Ann.*, IV, 34): ma da Cicerone (l. cit.) si argomenta che anche Cesare emanò una legge su questo argomento, che fu poi probabilmente da Augusto rimaneggiata: così Gardthausen, *Augustus und seine Zeit*, I, 911; altri (cf. Ciaceri in *St. stor. ant. class.*, 2 (1909), 377 sg.) pensa che il testo di Cicerone possa riferirsi alla *lex iudiciaria*. Lo stesso è forse a dirsi per la

708/46? Lex Iulia de vi. — Da Cic., *Phil.*, I, 9, 23, si induce che Cesare emanò una legge su questo argomento: ma le *leges Iuliae de vi publica et privata* commentate nelle fonti giuridiche sono

verosimilmente una nuova elaborazione dovuta ad Augusto (v. 737/17).

708/46? Lex Iulia de absentibus? — Svet., *Caes.*, 42. Cesare, nella sua dittatura, vietò ai cittadini tra i venti e i quarant'anni, che non fossero sotto le armi, di stare assenti dall'Italia per tre anni: ed ai figli di senatori proibì senz'altro di andar all'estero, salvo che per accompagnarvi magistrati. Forse in vista di un'eventuale chiamata sotto le armi? È dubbio se si tratti di una vera *lex*.

708/46 Lex (?) Iulia de censu agende. — Svet., *Caes.*, 41. Nulla induce a credere che il censimento ordinato da Cesare di cui parla Svetonio sia stato da lui fatto deliberare nei comizi.

708/46? Lex Iulia de viis urbis Romae tuendis et purgandis? — Secondo Lange (*Röm. Alt.*, III, 450), il dittatore C. Iulius Caesar avrebbe regolato la competenza degli edili in materia di polizia stradale con un'apposita legge, che sarebbe contenuta — per estratto — nella *Tabula Heracleensis*, *lin.* 24-26.

709/45 [Lex Iulia Municipalis] Tabula Heracleensis. — C. I. L., I, 206; Bruns, *Fontes*, p. 102. Girard, *Textes*, 78. Riccobono, *Fontes*, pag. 109. Legge conservata in buona parte su due tavole di bronzo scoperte nel 1732 ad Heraclea: ora a Napoli. È una *lex rogata* (l. 24 e 160 *populus iuserit*: quindi non plebiscito), posteriore all'abdicazione di Silla (l. 122 esclude dal decurionato chi « ob caput c(ivis) r(omani) referendum pecuniam aliudve quid cepit ceperit ») anteriore al 711/43 in cui il *mensis quintilis* (l. 98) fu denominato *Iulius*. Savigny (*Verm. Schrift.*, III, 279 seg.), dal confronto di Cic., *fam.*, VI, 18, 1, colla disposizione della *lin.* 94 la assegna al

709/45: essa appare ispirata da Cesare, ma non è punto sicuro che sia stata rogata da lui. La legge contiene disposizioni eterogenee: sugli uffici municipali (eleggibilità alle cariche ed ammissione al senato), sul censo locale, sulle distribuzioni di grano, sulla polizia stradale di Roma. L'opinione già dominante che vi scorreva una legge generale (Savigny, l. cit.) è ora meritamente abbandonata, specialmente in seguito alla scoperta della *lex Tarentina*: Mommsen (*Ephem. Epigr.*, IX (1903) p. 5 = *Ges. Schr.*, I, 153) osserva che i comizi non votarono mai leggi municipali generali: la *Lex Iulia municipalis* citata in *C. I. L.*, V., 2864 è da credere una speciale *lex data* (v. elenco *leges datae*). Rimane problematica la natura di questa legge e il perchè delle eterogenee disposizioni: v. per l'esame delle varie ipotesi: Hacken, *Die Hypothesen über die Sogenannte lex Iulia municipalis in Wiener Studien*, XXIV (1902), p. 552-562, e con larga bibliografia, H. Legras, *La table latine d'Heraclée* (Paris, 1907): non sembra però accettabile l'ipotesi emessa da quest'ultimo che la legge rappresenti l'insieme dei ritocchi imposti da Roma (*lex data*) alla città d'Eraclea che conservava, per la sua fedeltà, la sua antica costituzione: non sembra infatti che il contenuto della legge risponda a questo concetto, nè sopra tutto che si possa spostarne la data tra il 664/90 e il 672/82: cf. Nissen in *Mon. Lincei*, VI, 433; B. Kübler in *Z. der Sav. Stift.*, XXVIII (1907), p. 409 seg.; A. Zocco Rosa in *Ann. St. D. Rom.*, 1907-08 e in *Riv. It. per le Sc. Giur.*, XLIV (1908), p. 207 sg.; Arangio Ruiz in *Bull. dell' Ist. di D. Rom.*, XX (1908), p. 83 sg.; da ultimo G. De Sanctis in *Atti Acc. Torino*, 45 (1910), 148 sg.; tenendo fermo il

rapporto tra le disposizioni della tavola e quelle al cui progetto si riferiva Cicerone l. cit., egli nega però che la tavola sia il testo di un'unica legge, nè *rogata* — che avrebbe ad essere *satura* — nè *data*, ma torna a ritenere trattarsi di una collezione di norme legali di varia fonte e data: non però — come credeva il Mazzocchi — fatta in Roma per uso generale dei municipii, bensì per cura dei magistrati locali di Eraclea.

709/45 Plebiscitum de tribunicia potestate Caesaris. — Dio C., XLIV, 50, 1; Liv., *Epit.*, 116; App., *B. Civ.*, II, 106, 108. Conferì a Cesare la inviolabilità tribunicia senza limiti di spazio e non più limitatamente a Roma (Lange, *Röm. Alt.*, III, 470).

709/45 Lex Caecilia (o Pomponia) de urbe augenda. — Cic., *ad Att.*, XIII, 20, 1. Promulgata, per ordine di Cesare, da un *gentilis* di T. Pomponius Atticus (adottato da Q. Caecilius: quindi incerto se *Caecilia* o *Pomponia*), da poco venuto a Roma (Cic., *ad Att.*, XIII, 35, 1): probabilmente tribuno. Sembra si trattasse di deviare il Tevere presso il Pons Milvius e farlo passare presso i « montes Vaticani », ridurre ad area fabbricabile il Campus Martius e ridurre a una specie di Campus Martius il Campus Vaticanus (Cic., *ad Att.*, XIII, 33, 4; cf. Svet., *Caes.*, 44; Dio C., XLIII, 49).

709/45 Lex (?) de domo publica Caesari tribuenda. — Cic., *ad Att.*, XII, 45, 3; 47, 3; *Phil.*, II, 43, 110; Plut., *Caes.*, 63, 3; cf. Dio C., XLIII, 44; Flor., II, 13 (IV, 2, 91); Iul., *obseq.*, 67. Fu destinata per Cesare una casa (*domus publica*) da erigersi sul Palatino e da contraddistinguersi col « *fastigium* » come i templi: Lange (*Röm. Alt.*,

III, 462) ritiene sia intervenuta a ciò una deliberazione del senato e del popolo.

709/45 (dicembre?) Lex Cassia de plebeis in patricios ad legendis. — Tac., *Ann.*, XI, 25; Dio C., XLIII, 47, 3; Svet., *Caes.*, 41. Verosimilmente un plebiscito del trib. L. Cassius Longinus, subito dopo la sua assunzione in carica al 10 dicembre 709/45: o forse invece legge pretoria di C. Cassius Longinus (l'uccisore di Cesare) pretore 710/44. La *adlectio* di plebei nel patriziato avvenne probabilmente in quanto Cesare era Pontifex Maximus, e osservando le forme della *lex curiata*: così Mommsen, *Droit public*, V, 410. Per i plebei fatti patrizi in quest'occasione e colla successiva *lex Saenia* 724/30, cf. Fischer, *Senatus romanus qui fuerit Augusti temporibus*, Breslau, 1908.

706-710/48-44 Leges de honoribus Caesaris. — Le svariate notizie sugli onori conferiti a Cesare non sempre permettono di determinarne la natura e neppure la data. Quanto a quest'ultima il Lange (*Röm. Alt.*, III, 428, 445, 461, 467; cf. Gaddi, *Cronologia*) seguendo specialmente Dione Cassio, ne distingue quattro gruppi: 1.º dopo la notizia della morte di Pompeo; 2.º dopo la battaglia di Thapsus (Dio C., XLIII, 14; Cic., *ad fam.*, IX, 2, 3-4); 3.º dopo la battaglia di Munda (Dio C., XLIII, 42-46; Svet., *Caes.*, 76; Flor., IV, 2, 91; App., *B. civ.*, II, 106); 4.º prima della designata partenza contro i Parti. Di tali onori alcuni furono senza dubbio decretati semplicemente dal Senato, per altri invece occorre la ratifica popolare. Cf. Dio C., XLII, 21, 1 « τὰ δὲ οὖν οὕτω ἐψηφίσθη καὶ ἐκρῶθη »; Svet., *Caes.*, 45 « decretis sibi a senatu populoque honoribus ». Così certo quanto alla facoltà concessagli di disporre della sorte dei Pompeiani (cf. *Lex*

Hirtia, 708/46?) e di trionfare sul re Juba (cf. *Lex de triumpho Caesaris* 706/48); quanto alla erezione di una casa a pubbliche spese (cf. *Lex (?) de domo publica* 709/45) e all'istituzione della festività del *dies natalis* di Cesare, che sembra essere stata non istituita ma riconfermata, con mutamento di data, dai triumviri (v. *Lex (?) de die natali Caesaris* 712/42). Pure a leggi speciali si devono riconnettere il conferimento della dittatura e della potestà tribunicia (cf. *Leges de dictatore creando* e *de tribunicia potestate Caesaris*) nonchè la facoltà di designare i candidati da eleggersi nei comizi, e in seguito (709/45) anche nei *concilia plebis* (Dio C., XLIII, 45, 1; Nic. Dam., *Vit. Aug.*, 20): forse anche la disposizione che rese *dies feriati* tutti i giorni delle sue vittorie (Dio C., XLIII, 44; App., *B. civ.*, II, 106). Per gli altri numerosissimi onori (v. Lange, l. cit.) è probabile che bastassero dei *senatus consulta*. Cf. Zumpt, in *Studia romana*, p. 199; Mommsen, in *C. I. L.*, 1.º, p. 451 seg.; Willems, *Sénat*, II, 719 seg.

710/44 Lex Antonia de mense quintili. — Svet., *Caes.*, 76; Appian., *B. civ.*, II, 106; Macrob., *Saturn.*, I, 12, 34; Censorin., *de die nat.*, 22, 16; Flor., II, 13 (IV, 2, 91); Dio C., XLIV, 5, 2. Rogata, nel principio dell'anno, dal console suff. M. Antonius, mutò il nome di *quintilis* in quello di *iulius* a onore di Cesare (nato a. d. IV. idus *quintiles* a. 654/100).

710/44 Lex Antonia de candidatis. — Svet., *Caes.*, 41; Cic., *Phil.*, VII, 6, 16; *ad fam.*, XI, 16-17; Dio C., XLII, 26; XLIII, 46; Nic. Damasc., *Caes.*, 20. Legge del *cos. suff.* M. Antonius (così, da Cic., *Phil.*, I, cit., rileva il Gaddi: Mommsen, *Droit public*, IV, 458, n. 1-2; Willems, *Sénat*, I, 586, n. 7;

Lange, *Röm. Alt.*, III, 474 lo reputano un plebiscito del trib. L. Antonius *ex SCO* (Nic. Dam., l. cit.): concesse a Cesare il diritto di proporre obbligatoriamente mediante lettere di *commendatio* (Svet., l. cit.) metà dei candidati alle magistrature (forse anche alle cariche plebee): escluso il consolato (Mommsen, l. cit.: arg. Svet., l. cit.: contro Willems, l. cit.) per il quale rimase libera ai comizi la scelta. Cf. Brassloff, *Commendatio*, in Pauly-Wissowa, 4, 722.

710/44 Lex Antonia de quinto die ludorum romanorum Caesari tribuendo. — Cic., *Phil.*, II, 43, 110. Proposta pure dal console M. Antonius per consacrare alla memoria di Cesare il quinto giorno dei *ludi romani*.

710/44 Lex Helvia de magistratu C. Epidio Marullo et L. Caesetio Flavo abrogando. — Liv., *Epit.*, 116; Val. Max., V, 7, 2; App., *B. civ.*, IV, 93; Vell. Pat., II, 68, 4; Dio C., XLIV, 10; XLVI, 49, 2; Nic. Damasc., *Caes.*, 20 e 22. Plebiscito del trib. C. Helvius Cinna che dichiarò decaduti dalla magistratura i tribuni L. Caesetius Flavius e C. Epidius Marullus, che avevan fatto incarcerare alcuni che acclamavano Cesare re: Cesare, in virtù della sua potestà censoria, li cancellò dal Senato (Vell. Pat., l. cit.): il Senato li condannò all'esilio, da cui furono richiamati in seguito per un senatoconsulto, promosso dal pretore Cornelio Cinna.

710/44 Rogatio (?) Helvia de uxoriibus a C. Caesare ducentis. — Svet., *Caes.*, 52; Dio C., XLIV, 7, 3. Progetto che sarebbe stato preparato da C. Helvius Cinna per promulgarlo quando Cesare fosse partito per l'Asia: avrebbe proposto « ut Caesari uxores liberorum quaerendorum causa quas et quot vellet ducere liceret »; pare per render possibile il progettato matrimonio di lui con

Cleopatra. Ma, ucciso Cesare, non se ne fece nulla.

710/44 (marzo) Rogatio Cornelia de idibus martiis. — App., *B. civ.*, II, 122; III, 35. Proposta, subito dopo la morte di Cesare, dal *consul suffectus* P. Cornelius Lentulus Dolabella, per fare dichiarare giorno di pubblica festa l'anniversario della morte di Cesare.

710/44 Lex Cornelia de provincia Syria. — App., *B. civ.*, III, 7 seg.; Vell. Pat., II, 60, 5; Dio C., XLVII, 29, 1: cf. Cic., *ad Att.*, XV, 11, 4; Plut., *Caes.*, 67, 3; Flor., II, 17 (IV, 7, 4). Proposta, d'accordo con Antonio, dal *cos. suff.* P. Cornelius Lentulus Dolabella, per far assegnare a sé la provincia di Siria, coll'esercito preparato per la guerra contro i Parti, la quale era toccata a C. Cassius Longinus. La legge fu approvata, nonostante la *obnuntiatio* del tribuno Nonius Asprenas.

710/44 (aprile) Lex Antonia de coloniis deducendis. — Cic., *Phil.*, V, 4, 10. Proposta poco dopo la morte di Cesare, dal console M. Antonius, per la fondazione di nuove colonie: già nell'aprile egli si recava nell'Italia meridionale e vi fondava la colonia di Casilinum (Cic., *Phil.*, II, 39, 100; 40, 102; *ad Att.*, XIV, 17, 2; App., *B. Civ.*, III, 57): fu abrogata e poi ripristinata nel febbraio 711/43 dalla *Lex Vibia*. Forse a questa stessa legge si riferisce la *Lex Col. genet.* (C. I. L., II, suppl., n. 5439) c. 104 (*deducta iussu C. Caesaris diet. imp. et lege Antonia*): e in base a questa legge sarebbe stato emanato lo statuto locale conservatoci: v. l'elenco della *leges datae*.

740/44 (aprile) Lex Antonia de actis Caesaris confirmandis. — Cic., *Phil.*, V, 3, 8; 4, 10; I, 7, 16;

10, 24; II, 39, 100; VI, 2, 3; X, 8, 17; XIII, 15, 31; *ad fam.*, XII, 14, 6; *ad Att.*, XIV, 9, 2; 12, 1; App., *B. Civ.*, II, 135; III, 5 e 22; Dio C., XLIV, 53, 2; XLV, 23. Proposta dal console M. Antonius, in conferma del S.C. fatto poco dopo la morte di Cesare, e votata senza l'osservanza del *trinundinum*. La facoltà di pubblicare con efficacia di legge gli *acta Caesaris* fu concessa personalmente ad Antonio (Cic., *Phil.*, I, 7, 16; 10, 24) e pare (Lange, *De Legibus Antonii*, II, 3, sg.; cf. *Röm. Alt.*, III, 494; contro Willems, *Sénat*, II, 740, n. 8) non fosse limitata a quelli che già avevano avuto un principio di esecuzione. In quanto ripetono la loro efficacia da questa disposizione, sarebbero forse da collocare fra le *leges datae* quelle disposizioni che Antonio mandò fuori come rinvenute negli *acta Caesaris*, che sono le seguenti:

710/44 Lex Iulia de insula Creta. — Cic., *Phil.*, II,

38, 97; Dio C., XLV, 32, 4; XLVI, 23, 3. Una delle leggi pubblicate da M. Antonio dopo la morte di Cesare, in forza della *Lex Antonia de actis Caesaris confirmandis*: liberava le città dell'isola dai *vectigalia*, e stabiliva che, dopo il governo di M. Bruto, Creta non fosse più provincia. Cicerone, l. cit., la addita come una invenzione d'Antonio, perchè Cesare non poteva sapere che a M. Bruto sarebbe spettata quella provincia. V. Lange, *Röm. Alt.*, III, 504.

710/44 (fine) Lex Iulia de exilibus revocandis. — Cic., *Phil.*, II, 38, 98 (4 gennaio 711/43); V, 4, 11; Dio C., XLV, 25, 2; XLVI, 15, 2. Promulgata da Antonio come rinvenuta fra gli *acta Caesaris*, richiamò in patria diversi esuli. Cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 496; *de Legibus Antonii*, p. 14.

710/44 Lex Iulia de civitate Siculis danda. — Cic., *ad Att.*, XIV, 12, 1; *Phil.*, I, 10, 24; II, 36, 92; III, 12, 30; V, 4, 12; VII, 5, 15. Pure pubblicata da M. Antonio come una delle disposizioni lasciate da Cesare: attribuì ai siciliani la cittadinanza.

710/44 Lex Iulia de rege Deiotaro. — Cic., *Phil.*, II, 37, 93-94; *ad Att.*, XIV, 12, 1; 19, 2. Anch'essa pubblicata da M. Antonio fra le disposizioni lasciate da Cesare: reintegrava Deiotaro nei suoi diritti: probabilmente finta da Antonio.

710/44 Lex Antonia iudiciaria. — Cic., *Phil.*, I, 8, 19-20; V, 5, 8; XIII, 2, 3; 3, 5. Legge del console M. Antonius che alle due decurie di giudici conservate da Cesare (senatori e cavalieri) ne aggiunse di nuovo una terza, non più di *tribuni aerarum* ma di ex centurioni, senza considerazione di censo. La legge fu cassata nell'anno successivo. Per questa e le successive cf. Lange, *De legibus Antonii*, Lipsia, 1871.

710/44 Lex Antonia de dictatura in perpetuum tollenda. Cic., *Phil.*, V, 4, 10; Dio C., XLIV, 51, 2; App., *B. Civ.*, III, 25; Liv., *Epit.*, 116. Proposta dallo stesso console: comminò la pena capitale e la confisca dei beni contro chiunque proponesse l'istituzione della dittatura, o la assumesse. Vana protesta. Lange, *De legibus Antonii*, I, p. 8; Mommsen, *Droit public*, IV, 428, 4. La qualifica di plebiscito nell'epistola *ad Octavianum* attribuita a Cicerone (« 3. [M. Antonius prohibebat dictatorem creari plebiscito] ») è argomento per dimostrarla spuria: cf. Berns, *In Pseudociceronis epistolam ad Octavianum in Comm. Philologicae in honorem G. Curtii*, Lipsia, 1874, p. 177 sg.

710/44 Lex Antonia de permutatione provinciarum. —

Liv., *Epit.*, 117; Vell. Pat., II, 60, 5; App., *B. Civ.*, III, 27-30; cf. Dio C., XLV, 9-20-22-25; Cic., *Phil.*, I, 10, 25; II, 3, 6; 42, 109; V, 3, 8. Proposta pure dal console M. Antonius d'accordo col collega P. Cornelius Dolabella, e favorita da Ottaviano. Questa legge (*per vim lata*, Liv., l. cit.) conferiva ad Antonio la Gallia Cisalpina e la parte della transalpina allora amministrata da L. Munatius Plancus e da un legato di A. Hirtius: v. Lange, *Röm. Alt.*, III, 503, 508. Da App., *B. Civ.*, III, 30 (secondo la lez. del Bekker, che a ragione suppone una inversione nei mss.) appare che contro il parere del Senato, fu votata nel foro dai comizi tributari (« νικτὸς ἔτι τὴν ἀγορὰν περισχοιμισάμενοι, τὴν φυλῆτιν ἐκάλουν ») cf. Cic., *Phil.*, I, 10, 25-26.

710/44 (2 giugno) Lex (Antonia?) de provinciis consularibus. —

Cic., *Phil.*, V, 3, 7; cf. I, 8, 19; Dio C., XLV, 9, 3. Plebiscito, probabilmente di L. Antonius, *tr. pl.*: assegnò, contro le norme della *Lex Iulia de provinciis*, un termine quinquennale (sei anni computando la magistratura: Cic., *Phil.*, VIII, 9, 28; *ad Att.*, XV, 11, 4) al governo proconsolare dei consoli M. Antonius e P. Cornelius Lentulus Dolabella. È erroneo (Mommsen, *Droit public*, III, 293) argomentare da Cic., *Phil.*, l. cit., che il plebiscito avesse una portata generale.

710/44 (3 giugno) Plebiscitum de Caesaris actis cognoscendis cum consilio. —

Cic., *Phil.*, V, 3, 7; *ad Att.*, XVI, 16 a, 4; Dio C., XLIV, 53. — Proposto da alcuni tribuni per affidare, a datare dal primo giugno, l'esame degli *acta Caesaris* ai due consoli assistiti da una commissione. Attestazione di sfiducia ad Antonio, la quale peraltro (cf.

Cic., *Phil.*, II, 39, 100) pare non abbia avuto risultato.

710/44 Lex (?) Antonia de pontifice maximo. —

Dio C., XLIV, 53, 7; Vell. Pat., II, 63, 1; Liv., *Epit.*, 117; cf. Cic., *ad Brut.*, I, 5, 3. A proposta di M. Antonius console si sarebbe, secondo Dione, tolta al popolo la elezione del *pontifex maximus* lasciandone la scelta ai colleghi: Mommsen (*Droit public*, III, 34, n. 5) dubita che sia intervenuta una legge, perchè Velleio e Liv., *Epit.*, parlano di un'elezione illegale (*furto creatus intercepti*) e in seguito il Pf. Max. è sempre eletto dal popolo: a ogni modo è certo (Lange, *Röm. Alt.*, III, 497) che si tratterebbe di una disposizione pel caso singolo, non di una legge generale.

710/44 Lex Antonia de provocatione. —

Cic., *Phil.*, I, 9, 21. Proposta dal medesimo console M. Antonius per introdurre la *provocatio ad populum* anche a favore dei condannati nelle *questiones perpetuae de vi e de maiestate*. In seguito fu abrogata (Cic., *Phil.*, XIII, 3, 5; Dio C., XLVI, 36, 2).

710/44 Lex Antonia agraria. —

Dio C., XLIV, 5; XLV, 9; Cic., *Phil.*, V, 3, 7; 7, 20; VI, 5, 13-14; VII, 6, 17; VIII, 9, 26; XI, 6, 13; XII, 9, 23; XIII, 15, 31; 18, 37; *ad fam.*, XI, 2, 3. Plebiscito del trib. L. Antonius, votato nel giugno 710/44: stabiliva l'assegnazione ai veterani di Cesare delle terre da prosciugare nelle paludi pontine e di altri fondi, istituendo dei *Viviri* per l'assegnazione. Fu cassata con un SC. al 4 gennaio successivo, su proposta di L. Iulius Caesar (Cic., *Phil.*, VI, 5, 14; XI, 6, 13) per essere stata votata subito dopo la promulgazione, senza osser-

vare il *trinundinum* (Cic., *ad Att.*, XV, 12, 2; 15, 1; 19, 2; *Phil.*, V, 3, 7) (1).

711/43 Lex Vibia de actis Caesaris confirmandis. — Cic., *Phil.*, X, 8, 17, cf. V, 4, 10. Proposta *ex auctoritate senatus* dal console C. Vibius Pansa ai comizi centuriati, in sostituzione della abrogata *Lex Antonia de actis Caesaris confirmandis*.

711/43 Lex Vibia de coloniis deducendis. — Cic., *Phil.*, XIII, 15, 31; cf. X, 8, 17; V, 4, 10; 19, 53. Proposta pure nei comizi centuriati dello stesso console, sostituì la *lex Antonia de coloniis deducendis* che si era abrogata.

711/43 Lex Vibia de dictatura tollenda. — Cic., *Phil.*, V, 4, 10. Probabilmente proposta essa pure ai comizi centuriati dal medesimo console C. Vibius Pansa, in surrogazione della abrogata *Lex Antonia de dictatura tollenda*.

711/43 Lex Titia de IIViris reipublicae constituendae. — App., *B. civ.*, IV, 7; Dio C., XLVI, 55; XLVII, 2; 19; Mon. Ancy., *lat.*, I, 9; *gr.*, I, 13-14; Suet., *Aug.*, 27; Liv., *Epit.*, 120; Gell., XIV, 7, 5. Plebiscito del tribuno P. Titius (votato subito dopo la promulgazione, senza l'osservanza del *trinundinum* App., l. cit.), convalidò la nuova magistratura straordinaria dei *IIViri reipublicae constituendae* (C. Iulius Caesar Octavianus — M. Antonius — M. Æmilius Lepidus) con potestà consolare per cinque anni (dal 27 novembre 711/43 al 31 dicembre 716/38) e con facoltà

(1) Sulle leggi votate nel 710/44; cf. pure Groebe F. *De legibus et SC. anni 710 quaestiones chronologicae*, 1893, che non potei vedere.

di nominare i magistrati. Cf. Mommsen, *Droit public*, IV, 431.

711/43 Lex Titia de magistratu P. Servilio Cascae abrogando. — Dio C., XLVI, 49, 1; Iul. Obseq., 70. Plebiscito del tribuno P. Titius per la deposizione del trib. P. Servilius Casca che si era allontanato da Roma contrariamente all'obbligo della sua carica. — Egli, uno dei condannati, era fuggito per sottrarsi alla vendetta di Ottaviano.

711/43 Plebiscitum (?) de restituendo P. Cornelio Dolabella. — App., *B. civ.*, III, 95. Proposto, forse, da un tribuno, a istigazione di Ottaviano, per riabilitare P. Cornelius Lentulus Dolabella che dal Senato, su proposta di Q. Fuffius Calenus (Cic., *Phil.*, XI, 6, 15) era stato dichiarato *hostis rei publicae*.

711/43 Lex Paedia de interfecto Caesaris. — Liv., *Epit.*, 120; Dio C., XLVI, 48-49; App., *B. civ.*, III, 95; Plut., *Brut.*, 27, 2; Vell. Pat., II, 69, 5; Svet., *Nero*, 3; *Galba*, 3; Mon. Ancyr., 1, 10-11. Proposta, per istigazione di Ottaviano, dal *consul suffectus* Q. Paedius (eletto nell'agosto 711/43): istituì una *quaestio extraordinaria* per ricercare gli uccisori di Cesare e punirli coll'*aqua et igni interdictio* e la confisca dei beni: stabiliva pure ricompense per i delatori. Cf. Mommsen, *Dr. pén.*, I, 231, n. 2.

711/43 Lex (?) de templo Isidis et Serapidis aedificando. — Dio C., XLVII, 15, 4; Lucan., *Phars.*, VIII, 831; Arnob., II, 95. — Nelle fonti non è espressamente detto che sia intervenuta una legge comiziale (Dio C., l. cit., « *νέων ἐψηφίσατο* »). Lange (*Röm. Alt.*, II, 680) la ritiene necessaria trattandosi di disporre di un fondo pubblico.

705-712/49-42 Lex Rubria (de praefecto pro duoviro o de

damno infecto). — Plebiscito di un tribuno M. Rubrius a cui si allude nel c. XX^o della *lex de Gallia Cisalpina* (C. I. L., I, 205 = XI, 1146), prima considerata appunto come *lex Rubria*, e ora — prevalentemente — come una *lex data*. Il contenuto ne è incerto: forse si riferiva al *praefectus pro duoviro* o alla *cautio damni infecti* (Mommsen, *Eph. epigr.*, IX (1903), pag. 4; cf. *Wiener Studien*, XLII (1902), p. 238. V. all'elenco delle *leges datae*.

712/42 Lex de lictoribus virginum vestalium. — Dio C., XLVII, 19, 4. Legge, proposta forse dai IIIviri (se pure approvata nei comizi) che accordò alle vestali di diritto di farsi precedere da un littore quando uscivano in pubblico. — L'asserzione di Plutarco (*Num.*, 10, 8) che fa risalire questo uso ai primordi di Roma è inverosimile, specie di fronte alla precisa indicazione di Dione. Cf. Mommsen, *Droit public*, II, 23, n. 4.

712/42 Lex (?) de die natali Caesaris. — Dio C., XLVII, 18. I triumviri stabiliscono la festa per il giorno della nascita di Cesare, con penalità per chi ne trasgredisce le norme: e poichè quel giorno coincideva (13 luglio) coi *ludi apollinares* nei quali, per prescrizione sibillina, non si poteva solennizzare nessun'altra divinità, fu anticipata la festa al 12 luglio (Macrob., *Sat.*, I, 12, 34; Hor., *Ep.*, I, 5, 9). Non risulta da Dione se si trattò di una legge comiziale o piuttosto di un decreto dei IIIviri. Cf. A. W. Zumpt, *De dictatoris Caesaris die et anno natali*; Lange (*Röm. Alt.*, III, 555) la dice *lex sacrata*.

714/22? Lex Rufrena de Caesaris nomine. — C. I. L., I, 626 « Divo Iulio iussu — populi romani — statutum est lege — rufrena ». Cf. C. I. L., IX, n. 2628 « genio dei Iuli parentis patriae quem

senatus populus que romanus in deorum numerum rettulit ». Sembra aver assunto Cesare nel numero degli dei romani colla qualifica di *divus* (uomo divinizzato in antitesi a *deus*: Mommsen, *Droit public*, V, 13, n. 3). Forse un plebiscito di un trib. Rufrenus nel 712/42, anno in cui sappiamo essersi dedicato a Cesare un tempio (Dio C., XLVII, 18; cf. *fasti capit.*, anno 711/43) in cui Octavianus è ancora detto *C. filius* non *Divi f.* (Niccolini, *Fasti trib. pl.*, p. 46).

712/42 Lex (?) de honoribus triumvirorum. — Dio C., XLVII, 13, 3. Cf. App., *B. civ.*, IV, 31. Furono decretate ai triumviri *coronae civicae* ed altri onori: è dubbio se con deliberazione comiziale.

712/42 Lex Munatia de proscriptis restituendis. — App., *B. civ.*, IV, 37 e 45; Plut., *Ant.*, 20. Proposta dal console L. Munatius Plancus: salvò dalla proscrizione L. Iulius Caesar e un tal Sergius.

712/42 Lex (?) de abroganda lege Caecilia (= de vectigalibus). — Dio C., XLVII, 16, 3. Legge dei triumviri che abrogò la *lex Caecilia* del 694/60, ripristinando i *portoria*.

713/41 Lex de bello contra Octavianum a L. Antonio gerendo. — Secondo App., *B. civ.*, V, 31, e Dio C., XLVIII, 13, 16. L. Antonius, recatosi a Roma e ivi ottenuto il favore del popolo, fu salutato *imperator* e con apposita deliberazione fu incaricato di condurre la guerra contro Ottaviano. Sul carattere formale di questa *lex* nulla si può affermare.

713/41 Lex Julia de mercedibus habitationum annuis. — Dio C., XLVIII, 9, 4-5. Proposta da Ottaviano e analoga a quella di Cesare del 708/46: rimise la pigione di un anno a quanti pagavano fino

a duemila sesterzi in Roma, o fino a cinquecento in Italia.

714/40 Lex Falcidia de legatis. — Bruns, *Fontes*, 110; Dio C., XLVIII, 33, 5; Gai, II, 227, 254; Ulp., 24, 32; Paul., *Sent.*, III, 8; cf. IV, 5, 5; Inst., II, 22; D., XXXV, 2; C., VI, 50; cf. Isid., V, 15, 2; App., *B. civ.*, V, 67. Plebiscito del tribuno P. Falcidius emanato — a quanto sembra — per assicurare il reddito dell'imposta di guerra stabilita sulle successioni testamentarie. — Essa (l. 1, D. h. t.: v. Gradenwitz in *Zschr. d. Sav. Stift.*, XIV, p. 116) nel 1. cap. liberava i cittadini romani dalle limitazioni che la *lex Furia* e la *lex Voconia* avevano posto alla libertà di legare: nel 2. cap. stabiliva che all'erede testamentario dovesse toccare almeno un quarto della eredità (« ne minus quam quartam partem hereditatis eo testamento heredes capiant »): i legati eccedenti il dodrante si riducono proporzionalmente. — Ai fedecommessi la norma fu estesa dal SC. Pegasiano. — Scrissero *ad legem Falcidiam* i giureconsulti Rutilius Maximus (*liber singularis*) e Paulus (*lib. singularis*).

717/37 Lex de Illviris in alterum quinquennium confirmandis? — App., *Illyr.*, 28; cf. *B. civ.*, V, 95; Dio C., XLVIII, 54, 6; Mon. Ancy., *gr.*, 4, 1; Svet., *Aug.*, 27. — Avrebbe (Willems, *Sénat*, II, 761) prorogato il potere costituente dei triumviri per altri cinque anni, e cioè fino al 31 dicembre 721/33: contro Mommsen (*Dr. public.*, VI, 1, p. 443 cf. IV, 431) in base a App., *B. civ.*, l. cit. (οὐδὲν ἔτι τοῦ δήμου δεσηθέντες), ritenendo erronea la contraria attestazione in *Illyr.*, 28.

718/36 Plebiscitum de tribunicia potestate Octaviani. — Mon. Ancy., *gr.* 5, 19; Svet., *Aug.*, 27; Dio C., XLIX, 15. Conferì a Ottaviano la potestà tribu-

nicia in perpetuo (καὶ ἕνα ἔσθ' ὃ διὰ [βίον] [τ]ῆ τὴν δημοκρασίαν ἔχω ἐξουσίαν, νό[μον ἐκ]υρώθη Mon. Anc., l. cit.). Cf. Zumpt, *Ueber die tribunicische Gewalt der röm. Kaiser in Abh. der Wiener Philologenversammlung*, Wien, 1859, p. 102 e seg.

719/35 Plebiscitum de honoribus Octaviae et Liviae. — Dio C., XLIX, 38, 1. Probabilmente proposto da un tribuno per incarico di Ottaviano: conferì ad Ottavia e Livia la facoltà di disporre liberamente del loro patrimonio, nonchè la inviolabilità tribunicia, equiparandole così (Lange, *Röm. Alt.*, III, 589) in certo modo alle vestali (Gell., 1, 12; Plut., *Num.*, 10, 8).

721/33 Lex (?) de plebeis in patricios adlegendis. — Dio C., XLIX, 43, 6. Dione riferisce che in quest'anno Ottaviano integrò il patriziato coll'*adlectio* di alcuni plebei, « ψηφισαμένης τῆς βουλῆς »: non si allude a'una legge: gli altri scrittori (Tac., *Ann.*, XI, 25; Mon. Ancy., 2, 1) parlano solo dell'*adlectio* avvenuta *ex lege Saenia* nel 724/30.

ante 722/32 Lex Petronia de praefectis municipiorum — C. I. L., X, 858, 1205, 5405, 5655; II, 17-31; IX, 2666. Legge di incerta data ma anteriore al 722/32 nel quale anno la menzionano i *fasti venusini*: Mommsen la crede della fine della repubblica, estesa poi da Augusto dalle colonie a tutte le città (cf. Cuq, *Elenco*). Si riferiva alla elezione dei *praefecti iuri dicundo* (*ex decurionum decreto lege Petronia*, C. I. L., X, 858: pare, durante l'interregno delle magistrature locali), Cf. anche Marquardt, *Organisat. de l'Empire romain*, I, 237 n. 4.

722/32? Lex Iulia de tutela. — Gai., 1, 185, 195; Ulp., 11, 18; *pr.* I, 1, 20 e Theoph., *ibid.* Legge di

data non sicura, ma comunemente assegnata al 722/32 (cf., Zocco Rosa, *La lex Iulia et Titia nella parafrasi dello Pseudoteofilo* (1888) e *Ancora sulla legge Giulia e Tizia: osservazioni al Prof. M. Voigt in Ann. dell'Ist. di St. D. R.*, III (1893): ma l'accento di Teofilo, e il fr. Sinait., 20, che parla solo della *lex Titia*, fanno propendere i più ad ammettere la duplicità (cf. Girard, *Manuale*, p. 221 n. 2). La *Lex Iulia* è dal Voigt (*R. Rg.*, 1, 841) considerata come un capo della *Lex Iulia de provinciis* di Cesare (708/46). Cf. anche Pap. Oxyrh., IV, n. 720 (del 247 p. Chr.) e su di esso Wilcken in *Arch. f. Papyrusforschung*, III, 313; Mitteis in *Z. S. St.*, XXV, 374; v. anche Mitteis, *ibid.*, XXIX, 396 (1).

724 30 (noveembre-dicembre) *Lex Saenia de plebeis in patricios adlegendis*. — Tac. *Ann.*, XI, 25; Dio C., LIII, 42, 5; Mon. Ancyr., *lat.*, 2, 1. Legge rogata da C. Saenius, *consul suffectus* al 1.º novembre 724/30, quindi negli ultimi due mesi: stabilì l'ammissione di nuove famiglie plebee nel patriziato. Non risulta che per l'*adlectio* si siano, come in occasione della *lex Cassia* 709/45, seguite le forme della *lex curiata*.

724 30 *Lex de praetore a T. Statilio Tauro eligendo?* — Dio C., LI, 23, 1. Per le benemerenzze acquistatesi da T. Statilius Taurus coll'edificare a sue spese un anfiteatro nel campo di Marte, gli fu

(1) È sempre controversa la natura giuridica della *juratio* con cui, nel 722/32, tutta Italia deferì a Ottaviano il comando nella guerra con Cleopatra (Mon. Ancyr., *lat.*, 25): a ogni modo par certo che, per ragioni politiche ignote, non fu convalidata con rogazione legislativa. Cf. su questo punto Caspari, in *Class. Quarterly*, 1911, 230.

dal popolo concesso il diritto di eleggere uno dei pretori ogni anno (στρατηγὸν ἕνα παρὰ τοῦ δήμου κατ' ἔτος αἰρεῖσθαι ἐλάμβανε). La notizia è assai singolare, per quanto Dione sia una fonte attendibile. Le parole del testo, e il contenuto dalla concessione implicherebbero manifestamente una legge.

726 28 *Lex (Munatia?) de nomine Augusto Caesari tribuendo?* — L'attribuzione ad Ottaviano del nome d'Augusto è dal *monum. ancyranum* richiamata a un SC. (*lat.*, 6, 16 *senatus consulto Aug. appellatus sum*; *gr.*; 7, 22 « ἐξ ἧς αἰτίας δόγματι συγκλήτου Σεβαστός προσ[ηγορε]θήτην »): ma Dio C. (LIII, 16, 6, « καὶ παρὰ τῆς βουλῆς καὶ παρὰ τοῦ δήμου ») e Vell. Pat. (II, 91 *Planci sententia consensu senatus populi que romani*) accennano ad una deliberazione popolare: da Vell., l. cit., non risulta che la legge sia stata rogata da L. Munatius Plancus; anzi l'espressione (*P. sententia*) sembra meglio riferirsi alla iniziativa in in senato. Cf. anche Suet. *Aug.*, 7; *Censor.*, *de d. n.*, 21; Liv., *Ep.*, 134; Flor., II, 34 (IV, 12, 66); Ovid., *Fast.*, 1, 587; Zonar., X, 32; Oros., VI, 20, 2.

727 27 *Lex Pacuvia de mense Sextil.* — Macrobi., *Sat.*, 1, 12, 35; cf. Dio C., LIII, 20; Liv., *Epit.*, 134. Plebiscito del tribuno S. Pacuvius col quale si diede al mese *sextilis* il nome di *Augustus*. Il testo del Senatoconsulto, che — pare — precedette, è conservato in Macrobio l. cit. Cf. Ricobono, *Fontes*, p. 227.

732 22 *Lex (?) de Octaviani dictatura*. — Mommsen (*Droit publ.*, VI, 1, 428, n. 3) ritiene che in quest'anno un voto del popolo abbia offerto la dittatura ad Augusto, che la rifiutò. Cf. Mon. Ancyr., *lat.*, 1, 31 « dictaturam et absentem et

praesenti mihi datam... a populo et apsent[i] et M. Marce]llo e[t] L. Ar[run]tio consulibus non accepi ». Cf. Vell. Pat., II, 89; Dio C., LIV, 1, 3; cf. LIII, 17; Svet., *Aug.*, 52; Auct., *de vir. ill.*, 79, 7.

732/22 Lex Iulia de suffragiis in iudiciis. — Dio C., LIV, 3, 6. Augusto fece una legge (*ἐνομοθέτησε*): la sottoposizione ai comizi è ben verosimile ma non attestata e forse non trattasi che di una disposizione delle leggi giudiziarie: peraltro il luogo ove Dione Cassio ne parla fa pensare a una data anteriore. In base a questa disposizione nei processi contumaciali i voti dovevano essere palesi, e per la condanna occorreva la unanimità (1).

733/21? Lex Iulia de collegiis. — Svet., *Aug.*, 32; Ioseph., *Antiq.*, XIV, 10, 8; *C. I. L.*, VI, n. 4416 (statuto di un collegium symphonicorum « quibus senatus c(oi)re c(onvocari) c(ogi) permisit e lege Iulia ex auctoritate Aug(usti) ludorum causa ». Legge di Augusto che disciolse i *collegia* esistenti (« praeter antiqua et legitima », Svet., l. cit.) e subordinò la formazione

(1) Su Augusto e la sua legislazione, v., oltre le opere generali, specialmente Gardthausen, *Augustus und seine Zeit*, Lipsia, 1891-1904: specialm., I, 887 sg.; 2, 518 sg. e anche G. Ferrero, *Grandezza e decadenza di Roma*: il quale però delle disposizioni esaminate non sempre ha cura di indicare quelle di carattere formalmente legislativo. Sulle leggi d'Augusto e suoi successori vedasi ancora sempre Haenel, *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latorum* (Lipsia, 1857), in cui peraltro le non molte leggi comiziali del primo periodo dell'impero vanno frammiste colla massa delle *constitutiones*.

di nuovi alla approvazione preventiva del Senato (1 *pr.*, D. III, 4). La data non è sicura: Mitteis (*Röm. Privatrecht*, I, 395, n. 22) la pone al 7 a. C. argomentando dallo statuto di un *collegium fabrum tignariorum* (*C. I. L.*, VI, 10299) le cui tavole cominciano da quell'anno il computo dei lustris. V. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiel, 1843; M. Cohn, *Zum Röm. Vereinsrecht*, Berlin, 1873; Liebenam, *Zur Geschichte und Organisation des Röm. Vereinswesens*, 1890; Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Bruxelles, 1895-1900; Longo, *Collegium*, in *Enciclopedia giur.*, III, 2 a, 853 e seg.

736/18 Lex Iulia de ambitu. — Dio C., LIV, 16; Zonar., X, 34; Svet., *Aug.*, 34; Iuven., 10, 77; Tac., *Ann.*, 1, 2; XV, 20; Plin., *Ep.*, VI, 5, 2; 19, 4; Paul., *Sent.*, V, 30 a; D., XLVIII, 14; C. Th., IX, 26; C., IX, 26; § 11, Inst., IV, 18 e Theoph., *ad h. l.* Legge d'Augusto portata come le precedenti nei *concilia plebis* in virtù della potestà tribunicia, e verosimilmente occasionata dai torbidi che avevan suscitato le elezioni consolari dell'anno innanzi. Stabili multe per la semplice corruzione e l'*aqua et igni interdictio* (= poi *deportatio*) per le violenze: inoltre escluse il colpevole dalle cariche per cinque anni. Nell'età posteriore, cessata l'elezione comiziale dei magistrati in città, essa si applica solo alle magistrature municipali (l. 1, D., *h. t.*). Gaddi (*Cronologia*, ecc., seguendo Haenel, *Corpus legum*, p. 9 e 16) parla di due *leges Iuliae (Augusti) de ambitu*, ponendo la seconda nel 746/8.

736/18 Lex Iulia de maritandis ordinibus. — Svet., *Aug.*, 34; Dio C., LIV, 16; Mon. Ancyran., *gr.*, III, 11,

21; Hor., *Carm. saec.*, v. 17-20. Legge nella quale si impernia la riforma dei costumi voluta da Augusto: da lui proposta, certo in virtù della *tribunicia potestas*, ai *concilia plebis*: v. i testi a *Lex Iulia de adulteriis*. La data, dianzi vivamente controversa, è ora accertata dal *SC. de ludis saecularibus* del 23 maggio 737/17 (scoperto nel 1890; edito da Mommsen, in *Ephem. Epigr.*, VIII (1892), p. 248) il quale ammette alle feste, dispensandoli dal relativo divieto, coloro « qui tenentur lege de maritandis ordinibus »: cf. anche Dio C., LV, 2, per la concessione a Livia, nel 745/9, dell'*jus trium liberorum*. Già nel 728/26 Properzio, II, 7, accenna ad una *lex edicta* e poi *sublata* che costringeva al matrimonio (cf. Tac., *Ann.*, III, 28): varie opinioni furono emesse al riguardo: meglio che d'una norma emanata dai *IIIviri* e poi abrogata (Ferrerò, *Rep. d'Augusto*, p. 25) pare trattarsi di un progetto promulgato ma subito ritirato (Mommsen, *Dr. pén.*, II, 417, n. 1): a una vera legge del 726/28 pensa, con Jörs, Gardthausen, 1, p. 902. La proposta incontrò gravi difficoltà dinnanzi ai comizi (Svet., l. cit.) e non potè passare se non dopo alcune modificazioni, e la concessione di una *vacatio* triennale, a cui seguì un'altra di due anni. Ma poichè la legge era già in vigore nel 737, queste notizie (Svet., l. cit.; Dio C., LVI, 17) che ci portano verso il 757/4 sembrano doversi riferire o a un posteriore tentativo di modificazione in senso restrittivo (« quum... severius emendasset », Svet., cit.) o ad una nuova *lex Iulia* di contenuto ignoto, quale la ammettono Gaddi (*Cronologia*), Pacchioni (*Corso di D. Romano*, 1, 219) e Jörs (*Die Ehegesetze des Augustus*, p. 49). Quanto al contenuto, nonostante alcuni sporadici accenni (per

es. Ulp., 14; Fr. Vat., 214-218) e le acute indagini di Jörs (*Ueber das Verhältniss der Lex Iulia de mar. ord. zur Lex Papia Poppaea*, Bonn, 1882) non è possibile una netta e completa demarcazione tra la *Lex Iulia* e la *Papia Poppaea*, e perciò si rinvia completamente a quest'ultima.

736/18 Lex Iulia de adulteriis coërcendis. — Bruns, *Fontes*, 112; Svet., *Aug.*, 34; Hor., *Carm.*, IV, 5, 21; Ovid., *Fast.*, II, 139; Senec., *de benef.*, 6, 32; *Controc.*, 1, 4, 6-8; Plin., *Ep.*, VI, 31, 6; Plut., *Apophth. Aug.*, 9; Dio C., LIV, 16; Augustin., *De coniugiis adult.*, 2, 7; Paul., *Sent.*, II, 26; Coll., IV; C. Th., IX, 7; D. XLVIII, 5; C., IX, 9; § 4, I, IV, 18; Prob., *not.*, 3, 9 (L. I. D. A. C.); ad *legem Iuliam de adulteriis* scrisse Ulpiano (*libri V*). — Legge proposta da Augusto, pel compito da lui assunto colla *praefectura morum*: essa è, colle altre del medesimo anno, un plebiscito, rogato da Augusto in virtù della *potestas tribunicia* (cf. Sen., *de benef.*, 6, 32; Mon. Ancyrr., *gr.*, 3, 19; cf. Mommsen, *Dr. publ.*, V, 159, n. 3; Herzog, *Gesch. und Syst.*, II, 156, n. 1). La data risulta da Dio C., l. cit.: ad ogni modo deve essere anteriore al 746/8 († di Orazio), e probabilmente posteriore alla *Lex de maritandis ordinibus*, di cui integra le disposizioni. — La legge la quale, nel capo primo, « prioribus legibus pluribus obrogat » (Coll., IV, 2, 1) riguarda l'*adulterium* e lo *stuprum* (l. 101, *pr.*, D. L., 16) con donna *ingenua* e *honestu* e il *lenocinium*. — Il *paterfamilias* può uccidere sul fatto la figlia colpevole ed il complice, se li colga in propria casa (l. 21; 23, § 2; 24, § 4 D. *h. t.*; cf. Gell., X, 23; Val. Max., VI, 1, 13; Paul., *Sent.*, II, 26, 2);

il marito può uccidere l'adultero solo in determinati casi (l. 25, *h. t.*) non mai la moglie: l'adultero può essere trattenuto dal marito non oltre venti ore (Paul., *Sent.*, II, 26, 3; l. 26, *pr. h. t.* [capo quinto]). Se l'adulterio è flagrante, il marito è obbligato a far divorzio (2, § 2; 30 (29), *pr. h. t.*), altrimenti incorre nelle pene del *lenocinium*. L'azione spetta al marito e, dopo di lui (2, § 8, *h. t.*) al padre, entro 60 giorni; ed entro questo termine la legge vieta alla donna di manomettere ed alienare gli schiavi, perchè si possano usare nell'inchiesta (l. 12 e *sg.*, *h. t.*): trascorsi i 60 giorni, l'azione è libera a tutti per 4 mesi utili (4, § 2; 30, § 5, *h. t.*): trascorsi 5 anni dal reato, nessuno può più agire (30, § 6, *h. t.*): una norma speciale (16, § 1-2, *h. t.* [capo settimo]) tutela gli assenti *rei publicae causa*. — Le pene (cf. Sehling, *Das Strafsystem der lex I. de ad.* in *Zschr. d. Sav. St.*, IV (1883), p. 160 e *seg.*) sono: la relegazione (Paul., *Sent.*, II, 26, 14); la incapacità a fungere da teste in giudizio o in testamento (l. 14 e 18, D., XXII, 5; 20, § 6, D. XXVIII, 1) oltre le perdite patrimoniali che si richiamano specialmente alla dote: pel marito obbligo di immediata restituzione: per la moglie le *retentiones* (Ulp., 6, 10; 12, 13) in varia misura: il matrimonio coll'adultera è considerato *lenocinium*. — A questa legge, e non a una speciale *Lex Iulia de fundo dotali* va riferito il divieto d'alienazione del fondo dotale (Paul., *Sent.*, II, 21 *b*, 12) che in origine pare si intendesse limitato ai fondi italici (Fragm. Synait., 5; cf. Gai, II, 63; D., XXIII, 5; 1, C., V, 23; 5, § 1, C., VI, 61; 1, § 15, C., V, 13; *pr.*, I, II, 8 e Theoph., *ib.* — V. Hofmann, *Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis* (1752); Sehling, *op. cit.*; Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, p. 1, 88 *sg.*; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 617; Mommsen,

Dr. pén., II, 417. Cf. anche G. Ferrero, *La repubblica d'Augusto*, p. 318.

736/18? Lex Iulia sumptuaria. — Svet., *Aug.*, 34; 40; cf. 89; Dio C., LIV, 16; Gell., II, 24, 14; Flor., II, 34 (IV, 12, 65). Legge da Augusto fatta approvare (forse nel 736/18; Gaddi la pone al 732/22) nei *concilia plebis*, in forza della sua potestà tribunicia (Mon. Ancyr., *gr.*, 3, 19). Limitò le spese dei banchetti a 200 HS nei giorni comuni, 300 nelle calende, idi, none ed altre festività, nelle cerimonie nuziali 1000 (Gell., l. cit.): è forse la medesima legge che limitò il lusso delle donne (*Lex Iulia de vestitu et habitu*) moderando l'uso della seta. — Che Livio (XXXIV, 2, 8) parlando della *Lex Oppia* introduca le argomentazioni pro e contro che ai suoi tempi si dibattevano, è ipotesi probabile (Ferrero, *La repubblica d'Augusto*, p. 281). Gellio (l. cit.), citando Atcio Capitone, ricorda una modificazione portata da Augusto o da Tiberio: cf. Svet., *Tib.*, 34.

736/18? Lex Iulia de modo aedificiorum urbis? — Svet., *Aug.*, 89. Augusto limitò il lusso delle costruzioni: non è certo se con una legge (forse un capo della *lex sumptuaria*). M. Voigt (*Die Römische Baugesetze in Bericht. d. Kön. Sachs. Ges. Phil.-hist. Cl.*, LV (1903), pag. 180 *seg.*), ritiene che già verso la metà del sesto secolo una legge avesse limitato la grossezza delle pareti, e quindi indirettamente l'altezza delle case (Vitruv., II, 8, 17 « *leges publicae non patiuntur maiores crassitudines quam sesquipedales constitui* » cf. Plin., *N. H.*, XXXV, 173): pena è una multa edilizia, davanti ai comizi tributari (Val. Max., VIII, 1, *damn.*, 7: cf. Svet., *cit.*: *Oratio Rutilii* (P. R. Rufus *aed* 643/111) *de modo aedificiorum*). Augusto con una legge

speciale per Roma (Strab., V. 3, 7) ne avrebbe completato le norme: poi di nuovo, dopo l'incendio del 17 luglio 64, Nerone (Tac., *Ann.*, XV, 43 *cohibita aedificiorum altitudine*). La votazione comiziale di simili disposizioni non è peraltro dimostrata: nè è decisivo al riguardo l'accenno a *leges* in Ulpiano 5, § 9 D. XXXIX, 1, e 1, § 17, *ibid.* Alla supposta *lex de modo aedificiorum* di Nerone il Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, II, 293, n. 23) riferisce anche la disposizione per cui acquista l'*jus quiritium* il latino che, avendo un patrimonio di almeno 200000 HS, ne impiega almeno metà nel costruir una casa in Roma (Gai, I, 33; Ulp., III, 1; Tac., *Ann.* cit.; l. 139 D. L., 16).

736/18? *Lex Iulia de annona* — l. 2, D. XLVIII, 12 (Ulpianus): § 11, I, IV, 18; Theoph., *ibid.*; Dio C., LIV, 17. — Legge riferita da Dione al 736 (Haenel la pone al 746): Mommsen (*Dr. pén.*, III, 178) opina sia di Cesare. — Punì colla multa di 20000 sesterzi coloro che facessero crescere i prezzi delle derrate con associazioni di incettatori o ostacolando i mezzi di trasporto. Avrebbe pure, secondo Dione, istituito una speciale magistratura per la distribuzione del frumento, da affidarsi agli ex-pretori.

737/17 *Leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum.* — Edict. Augusti *de aquaed. Venafrano* (Bruns, *Fontes*, 238; Girard, *Textes*, 171) lin. 68; Svet., *Aug.*, 32; Ascon., p. 20 *Or.*; Tac., *Ann.*, VI, 12; Plin., *N. H.*, XXXIII, 1 (7), 30 seg.; Dio C., LII, 37; LIV, 18; Gai., IV, 30, 31, 104; fr. Vat., 197, 198; Macrob., *Sat.*, I, 10; Gell., XIV, 2; 2, § 2; 3 *pr.*, D., XLVIII, 2; 3, § 1, D., XLVII, 15; 3, C., IX, 2; 6, C., IX, 46. Leggi di Augusto che riordinarono la procedura: la data è determinata da Wlassak (*Röm. Prozessgesetze*, I, 174;

187, 197-201: contro Mommsen, *Dr. pén.*, I, 148; II, 374) in base a Dio C., LIV, 18 e l. 1, § 4, D., XLVIII, 14, da cui risulta posteriore alla *lex de ambitu*: a ogni modo (Girard, *Manuale*, 1013, n. 1) sarebbe posteriore al 710/44 in cui (*lex Coloniae Genetivae*, c. 61) dura la *manus iniectio*. Queste due leggi, spesso citate come un corpo unico (Gai, IV, 104) contengono norme parallele (cf. Fr. Vat., cit.) sui giudizi civili e criminali (*maleficia et negotia*, Svet., cit.). Augusto aggiunse alle tre preesistenti una quarta curia di giudici aventi metà del censo equestre (*ducenarii*): e regolò le ferie in modo che funzionino tre per turno: forse anche (Svet., *Aug.*, 36) riformò i *Cviri* e tolse la competenza speciale dei *Xviri stlitibus iudicandis*: cf. Voigt, in *St. per Fadda*, I, 147 sg. Stabilì l'età dei giudici a 25 anni (Svet., *Aug.*, 32): 20 solo su accordo delle parti (l. 40, D., IV, 8): vietò ai giudici ed alle parti di andarsi a trovare, sotto la sanzione delle pene dell'*ambitus* (Dio C., LIV, 18; l. 1, § 4, D., XLVIII, 14): rinforzò il divieto, fatto dalla *lex Cincia*, di retribuire il difensore, accordando per la ripetizione una azione penale *in quadruplum* (Dio C., XLIV, 18); regolò la materia delle testimonianze (l. 4, D., XXV, 2) e dei termini (Gell., l. cit.; l. 6, D., II, 6) fissando a 18 mesi la durata massima del processo civile (Gai, IV, 104): è ammessa la deroga convenzionale alla competenza (2, § 1, D., V, 1). Completò la riforma della *lex Aebutia* colla abolizione delle *legis actiones* (tranne per il procedimento *damni infecti* e quello davanti ai *Cviri* (Gai, IV, 30, 31, 95). Il plurale usato da Gaio (IV, 30, « per legem Aebutiam et duas Iulias), non potendosi qui pensare alla *lex I. iud. publicorum*, induce il Wlassak (l. cit.) all'ipotesi probabile che vi fossero due *leges I.*

ROTONDI — 29.

iud. privatorum, una per Roma e una per la giurisdizione municipale. V. in senso contrario M. Voigt, *Ueber die leyes Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in *Berichten der Kön. Sächs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig*, XIII (1893) p. 469 sg.: recens. Ferrini, in *Arch. giur.*, L (1893), p. 108 sg.: in senso favorevole Pacchioni, *Corso di D. Romano*, 1, 223; Girard, *Manuale*, 1013, n. 1.

737/17? *Leges Iuliae de vi publica et privata*. — Bruns, *Fontes*, p. 111. — Paul., *Sent.*, V, 26; Coll., IX, 2; D. XLVIII, 6 (*ad legem Iuliam de vi publica*) e 7 (*ad l. I de vi privata*); 3, § 5, D. XXII, 5; 1, § 2, D., XLIII, 16; 3, § 4, D., XLVIII, 2; 8, D., XLVII, 12; 32, D., XLVIII, 19; C. Th., IX, 10; C., IX, 12; § 6, I, IV, 5; § 8, IV, 18. Cf. Isid., V, 26, 5-6. Queste leggi (o legge unica secondo Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 620) costituivano un vasto corpo di almeno 88 capi (Coll., IX, 2 = 3, § 5, D., XXII, 5): i più le attribuiscono ad Augusto, pure ammettendo (Cic., *Phil.*, 1, 9, 23) una analoga legge precedente di Cesare. Esse — applicabili in origine solo nella sfera della giurisdizione del pretore urbano, in seguito estese a quella dei governatori provinciali (Wlassak, *Röm. Proz. Ges.*, 2, 88 sg.) — fissarono ed ampliarono il concetto della *vis* nelle sue due forme, *publica* e *privata*: colpiscono il porto d'armi in pubblico (Paul., *Sent.*, V, 26, 3; 3, § 1, D., XLVIII, 6) le organizzazioni di bande (5, § 1; 10, § 1, D., XLVIII, 6; 2, D., XLVIII, 7) l'ammasso di armi (1, D., XLVIII, 6). Turbare l'amministrazione della giustizia o i comizi elettorali, far battere o uccidere un cittadino senza rispetto al diritto di appello al popolo (poi all'imperatore; Paul., *Sent.*, V, 26, 1), esigere nuove imposte costituiscono *vis pu-*

blica: gli altri atti sono qualificati *vis privata* (cf. Cuq, *Elenco ad h. l.*). La pena è per la prima l'*aqua et igni interdictio*, per la seconda la *publicatio in tertiam partem bonorum* (l. 10, D., XLVIII, 6; cf. Paul., *Sent.*, V, 26, 3). A queste medesime leggi — o a quella di Cesare — si riferisce pure il divieto di usucapione della *res vi possessae*, già sancito dalla *lex Plautia* (Gai., II, 45; l. 33, § 2, D., XLI, 3). — L'ipotesi avanzata dal Mommsen (*Dr. pén.*, 1, 149; II, 374, n. 2; 378) che le *leges Iuliae de vi* siano da identificarsi colle *leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum* non è forse decisamente confermata dai testi (cf. p. es. Coll., IX, 2, 2 = l. 3, § 5, D., XXII, 5 (*l. de vi*) e l. 4, *ib.* (*l. iud. publ.*), sebbene le due materie siano veramente, secondo i concetti romani, intimamente legate. Il Mommsen peraltro riporterebbe le leggi a Cesare.

737/17? *Lex Iulia de cessione bonorum* — Gai., III, 78; Edict. Tib. Alexandri c. 4 (Girard, *Textes*, pagina 161); C. Th., IV, 20 *rubrica*; l. 4 pr., C. VII, 71. Legge di incerta data, verosimilmente d'Augusto (Girard, *Manuale*, p. 1059, n. 4; Pacchioni *Corso di D. Rom.*, 1, 224); dubbio se distinta dalle precedenti leggi giudiziarie: ne sarebbe un capo secondo Wlassak (in Pauly-Wissowa, 3, 1995, s. v. *Cessio bonorum*) Per essa il debitore, colla cessione del patrimonio, si assicura la libertà personale e va esente dall'infamia. Cf. anche Mitteis, *Neue Rechtsurkunde aus Oxyrhinchos* in *Arch. für Papyrusforschung*, 1, 352 sg.

723-740/30-14 *Lex Iulia de agris adsignandis et coloniis deducendis*. — Mon. Ancyr., 5, 35; Svet., *Aug.*, 46; Plin., *N. H.*, III, 3 (4); V, 1. Hygin., *Grom.*, p. 112; *Liber coloniarum*, *passim*. Legge di Au-

gusto con cui, completando l'opera dei *IIIviri*, si dedussero colonie militari (28 sec. Svet. *Aug.*, cit.): verosimilmente appartiene alla prima fase del suo governo.

742/12 Lex (?) Iulia de magistratibus. — Dio C., LIV, 17. Augusto stabili (*ἐνομοθέτει*: con legge comiziale?) che coloro che possedevano oltre 400 mila HS. e potessero aspirar alle magistrature, dovessero portarsi candidati: poi (Dio C., LIV, 30) avrebbe stabilito che ciascuno dei magistrati in carica designasse un cavaliere avente almeno un milione di HS e che da questi il popolo eleggesse i nuovi magistrati. Così le cariche divennero privilegio delle classi censite: cf. Ovid., *Amores*, III, 8, 55 « Curia pauperibus clausa est. Dat census honores ».

La disposizione che introdusse gli stipendi per i funzionari provinciali fu pure provocata da Augusto. Ma si tratta verosimilmente di un senatoconsulto (Dio C., LIII, 15; Svet., *Aug.*, 36: *auctor fuit.*).

745/9 Lex (?) Iulia de Senatu. — Dio C., LV, 3; Gell., IV, 10, 1. Cf. Plin., *Epist.*, V, 13, 5; VIII, 14, 19-20; Senec., *de brev. vitae*, 20, Regolamento delle sedute del Senato dato da Augusto, e modificato poi dai successori: è dubbio se sia stato votato nei comizi (*lex* lo chiama Gell. e Seneca, l. cit. ma non è argomento decisivo, dato il largo significato della parola). Stabiliva il numero legale, vario secondo gli oggetti da trattarsi, e alle decisioni prese senza le forme legali riserva il nome di *senatus auctoritas* in antitesi a *Senatus consultum*. Ne era forse un commento l'opera di Ateius Capito, *de officio senatorio* (Gell., IV, 16, 7). Cf. Willems, *Sénat*, II, 144; Mommsen, *Droit public*, VII, 83, 2.

745/9 30 giugno Lex Quinctia de aquaeductibus. — Frontin., *de aquis urbis Romae*, 129; Bruns, *Fontes*, p. 113; Girard, *Textes*, p. 103; Riccobono, *Fontes*, p. 119. Rogata dal console T. Quinctius Crispinus Sulpicianus nei comizi tributi (*in foro pro rostris aedis divi Iulii*). — Sembra aver riassunto le norme relative alla tutela degli acquedotti, stabilendo pene pecuniarie per chi li danneggiasse. Dal punto di vista esteriore è di capitale importanza perchè è la sola legge di cui siasi conservata intera la *praescriptio*, e l'argomento più sicuro per dimostrare la distinzione tra i *comitia tributa* e i *concilia plebis*. Cf. Mommsen, *Droit public*, VI, 1, 367, n. 1.

746/8 Lex Iulia maestatis. — Tac., *Ann.*, 1, 72; Paul., *Sent.*, V, 29, 1; I, 3, 4, D., XLVIII, 4; C. Th., IX, 5; C., IX, 8; § 3, I, IV, 18. Legge d'Augusto, che probabilmente non fece che rimaneggiare analoghe disposizioni di Cesare (708/46). A torto si è pensato (Gaddi *Cronologia*, cf. Haenel, *Corpus legum*, p. 34) a una *Lex Iulia maiestatis* di Tiberio (768/15) in base a Tacito (*Ann.*, l. cit.) il quale dice solo aver Tiberio rimesso in vigore (*reduxerat*) la legge già esistente. Essa contempla in generale qualunque offesa alla persona o al nome del principe: la pena è l'esilio (conservata la pena capitale per i casi rientranti nel concetto di *perduellio*?) e la confisca dei beni. — Sulle controversie relative agli abusi attribuiti a Tiberio nell'applicazione di questa legge cf. da ultimo E. Ciaceri, *La responsabilità di Tiberio nell'applicazione della lex Iulia maiestatis* in *St. stor. ant. class.*, 2, (1909), 377 sg.; 3 (1910), 1 sg.

746/8 ? Lex Iulia peculatus (et de sacrilegiis). — Paul., *Sent.*, V, 27; D., XLVIII, 13; C., IX, 28-29;

§ 9, I, IV, 18. È incerto se di Cesare o d'Augusto: a favore della prima ipotesi sta il silenzio di Suet., *Aug.*, 34; della seconda la disposizione (l. 1, D. *h. t.*), che vietava l'alterazione dell'*aureus* (cf. Mommsen, *Hist. de la Monn.*, III, 37, n. 13). Punì la sottrazione e l'uso indebito, del pubblico denaro (*pecunia sacra-religiosa-publica*), nonchè l'alterazione delle monete, o di leggi e altri documenti affissi in pubblico (l. 10 (8) D. *h. t.*). La pena era l'*aqua et igni interdictio* (nell'impero, *deportatio* e confisca dei beni: l. 3 D. *h. t.*).

746/8? *Lex Iulia de residuis*. — L. 2; 5, D. XLVIII, 13: § 11, I, IV, 18. — Incerto se di Cesare o d'Augusto: i più ne fanno una cosa sola colla *Lex Iulia peculatus*: Mommsen (*Dr. pén.*, III, 68, n. 2 e 3), pensa che sia una legge speciale, argomentando dalla separata menzione in § 11, cf. 9, I, IV, 18. Punisce chi non rende il pubblico denaro che si trova aver in mano in seguito a locazione, vendita o altro titolo: la pena è il pagamento di $\frac{1}{3}$ in più.

752/2 *Lex Fufia Caninia de manumissionibus*. — Gai, I, 42-46, 139; II, 228, 239; Paul., *Sent.*, IV, 14, e *ad l. F. Caniniam lib. sing.*; Ulp., I, 24; Suet., *Aug.*, 40; Flav. Vopisc., *Tac.*, 10, 7; pr. I, 1, 7 e Theoph., *ibid.*; l. 1, C. VII, 3. Legge dei consoli L. Caninius Gallus e C. Fufius Geminus: coppia consolare rivelata da un'ara marmorea scoperta a Roma nell'aprile 1906 (ara dedicata ai *lares augusti*: XIV, *K. oct.*, del sesto anno dal ristabilimento di quel culto: dunque 752/2), v. Gatti, *La vera data della Lex Fufia Caninia rivelata da un'iscrizione* in *Bull. dell'Ist. di D. Rom.*, XVIII, pag. 115. — Essa mirò a porre un limite alle eccessive manomissioni testamentarie (chi ha da 3 a 10 servi, può manometterne

metà: se da 10 a 30, un terzo: se da 30 a 100, un quarto; indi un quinto; ma non mai più di 100). Le *manumissiones in fraudem legis* (p. es., per mezzo di *scriptura in orbem*, Gai, I, 46, cf. *Epit.*, 1, 2, § 2-4), sono nulle. — La legge fu abrogata da Giustiniano (C. VII, 3, *Inst.*, I, 7).

Sul rapporto cronologico tra questa legge e la *Aelia Sentia* cf. da ultimo Zocco Rosa in *Rass. univ. catan.*, v. 6 (1906-07).

757/4 *Lex Aelia Sentia de manumissionibus*. — Suet., *Aug.*, 40; Dio C., LV, 13, 7; Gai., I, 13-15; 18-21; 28-41; 47; 65 e seg.; III, 74, 76; Ulp., I, 11-15; *fr. da manum.*, § 16-18; Coll., XVI, 2, 5; D., XL, 9; 5, C. VII, 1; C., VII, 11; pr. e § 1; 4; 7, I, 1, 6; § 3, I, 1, 5. — Ne scrissero Paulus *ad l. Aeliam Sentiam* l. III; Ulpianus, l. IV. Rogata dai consoli S. Aelius Catus e C. Sentius Saturninus. Essa regolò la condizione dei liberti e limitò gli effetti delle eccessive manomissioni. — 1.° Gli schiavi notoriamente malfattori (v. i casi in Gai, I, 13), colla manomissione non acquistano la cittadinanza ma divengono nella condizione dei *peregrini dediticii* (Gai, l. cit. e *passim*); Ulp., I, 11; 7, 4; 20, 14; 22, 2; *fr. Berl. de dediticiis* 2 — 2.° gli schiavi minori di 30 anni acquistano la cittadinanza solo quando siano manomessi *vindicta* davanti al magistrato e ad un *consilium* (composto di 5 senatori e 5 cavalieri o di 20 *recuperatores*), che attestino esserne essi degni (esempi in C. I. L. VI, 1877; XIV, 1437), altrimenti essi acquistano una mera libertà di fatto (*in libertate morantur*: Gai, I, 18, 38; Ulp., I, 12). Secondo Karlowa (*R. Rg.*, II, 1009) a questo *consilium manumissionis* si sarebbe pure attribuita la cognizione delle cause liberali, aboliti da Augusto i *Xviri*:

ipotesi ardita — 3.º i *domini* minori di 20 anni non posson manomettere se non colle accennate formalità (Gai e Ulp., l. cit., *Tab. Malac.* c. 28 — 4.º vieta a pena di nullità la *manumissio in fraudem creditoris* o *patroni* (Gai, I, 37; Ulp., I, 15: norma estesa da Adriano ai *manumissores peregrini*). — 5.º è esente da limitazione la manomissione per testamento dello schiavo istituito *heres necessarius* (Gai, I, 21; Ulp., I, 14) — 6.º dà azione (*a. ingrati*) al patrono contro il liberto per ingratitudine posteriore (70 pr. D. L. 16, cf. C. Th. IV, 11; C. VI, 7; Tac., *Ann.*, XIII, 26). — Anche nelle manomissioni permesse sembra che solo i figli dei manomessi acquistino il diritto di voto: cf. Mommsen, *R. Staats R.*, III, 340; Gardthausen, *Augustus*, I, 909 e 2, 529: arg. C. I. L., XIV, 2523. — Alla *lex Aelia Sentia* si soleva attribuire (Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 60, contro Lange, *Röm. Alt.*, II, 730) il disposto della *lex « Mensia » recte « Minicia »*, che è certo anteriore. — Cf. Zubli, *De lege Aelia Sentia*, 1861; Huschke, *Die lex Aelia Sentia und die Röm. Provinzialjurisdiction* in *Zschr. f. Rechtsgesch.*, VIII, 309; Brinz, *Die Freigelassenen der l. Aelia Sentia und das Berliner Fragment von den Dediticien* (Monaco, 1884); Budin, *Étude sur la loi Ae. Sentia* (Paris, 1891): v. anche alla *Lex Iunia Norbana*. — La condizione di *peregrini dediticii*, già caduta in desuetudine, e il limite d'età degli schiavi fu abolito da Giustiniano il quale pure (§ 7, I, 1, 6) permise di manomettere per testamento a chi avesse compiuto i diciassette anni. — La legge (fr. Berl., *de iudiciis* 2) che imponeva al pretore di decidere delle controversie relative ai beni di certi individui come se non fossero stati *dediticiorum numero facti* è incerta.

758/5 circa *Lex Iulia de vicesima hereditatum*. — Dio C., LV, 25; Gai, III, 125; Coll., XVI, 9, 3; Fr. *de j. fisci*, 5 (*lex vacuaria?*); il primo a scriverne fu Ofilius: cf. l. 2, § 44, D., 1, 2; indi Aemilius Macer *ad legem vicesimam (hereditatum) libri II*. Legge proposta da Augusto: stabilì una tassa del 5% (a favore dell'erario militare) sulle eredità o legati lasciate a cittadini romani. È fatta eccezione per le sostanze minime e per le successioni fra genitori e figli (le famiglie latine o peregrine che ottennero recentemente la cittadinanza possono fruire della dispensa impetrando la concessione dell'*jus cognationis*): altre eccezioni furono fatte in seguito (Plin., *Paneg.*, 37). Per assicurare la riscossione, fu regolata l'apertura delle tavole testamentarie (Paul., *Sent.*, IV, 6, 3; cf. *Berl. Gr. Urk.*, n. 326; testam. di C. Longinus). Caracalla limitò, a favore del fisco, anche i diritti di successione intestata (Dio C., LXXVII, 9; Coll., XVI, 9, 3); disposizione abolita da Macrino. La concessione della cittadinanza a tutto l'impero (l. 17, D., 1, 5: cf. Pap. Giessen, n. 15) ebbe essenzialmente lo scopo di aumentare i proventi dell'imposta ereditaria. Cf. Catinelli, *Imposta sulle successioni*, in *Studi e docum. di Storia e diritto*, VI (1885), 273; Marquardt, *Organis. financière*, p. 335 sg.; Corbe, *Étude comparé de la nature et des caractères de la loi Iulia de vic. hered.*, Paris, 1893; Cagnat, *Les impôts indirects*, p. 175 sg.

762/9 *Lex Papia Poppaea nuptialis*. — Legge proposta, per incarico d'Augusto, dai *consules suffecti* M. Papius Mutilus e C. Poppaeus Sabinus (cf. *Isid.*, V, 15, 1): integrò le disposizioni della precedente *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, colla quale è costantemente citata (*Lex Iulia*

et P. P.) formando un grandioso corpo di legislazione matrimoniale (*leges* per antonomasia: p. es. 3, § 2, D., XXV, 7): il campo d'applicazione è limitato ai cittadini romani (cf. Mitteis, *Reichs-und Volksrecht*, p. 117: arg. Ulp., XI, 20; 19, D., XXIII, 2). Lo scopo di questa legislazione è duplice.

I. Incoraggiare i matrimoni e la procreazione (cf. per le tendenze precedenti l'*oratio* di Q. Caecilius Metellus Macedonicus *de prole augenda*, che Augusto ripeté (Liv., *Epit.*, 59) e Cic., *de leg.*, III, 3, 7 « censores.... coelibes esse prohibent »). A ciò tendono: α) la diminuzione degli impedimenti derivanti dalla patria potestà o dal patronato: se il padre o il tutore negano il consenso alle nozze o alla costituzione di dote, è ammesso ricorso al magistrato che dà un tutore speciale (Gai., 1, 178; Ulp., 11, 20, *lex Iulia*): è nullo il giuramento di vedovanza imposto al liberto (6, § 4, D., XXXVII, 14; 31, D., XL, 9; 37, D., II, 14; 3, D., XLVIII, 1); è nulla la condizione di celibato o di vedovanza, talché il favorito consegue il lascito purchè giuri di sposare *liberorum quaerendorum causa*; norma abolita da Giustiniano (l. 1 e 2, C., VI, 40) che poi ammise la validità della condizione (Nov. 22, c. 43, in cui, come nella l. 2, C., VI, 40, la *Lex Iulia miscella* [= *satura*] è certo la *l. de mar. ord.*); β) l'obbligo al matrimonio, imposto agli uomini tra 25 e 60, alle donne tra 20 e 50 anni (Ulp., 16, 3; Tertull., *Apol.*, 4): norma integrata dai posteriori SC. Claudiano, Perniciano e Calvisiano (Ulp., 16, 3-4): a questo punto va riferita un'aggiunta fatta da Tiberio e abrogata (per legge?) da Claudio (Svet., *Claud.*, 23). Il fidanzamento assicura i privilegi legali solo quando entro due anni segua il matrimonio (Svet., *Aug.*, 34; cf. 17, D., XXIII, 1: forse

disp. della *Lex Papia* per reprimere le possibili frodi: cf. Zimmern, *Geschichte des Röm. Privatrechts*, II, 632): la donna è tenuta a passare a seconde nozze dopo un anno dalla morte del marito o sei mesi dal divorzio (*L. Iulia*), termine elevato dalla *L. Papia* rispettivamente a 2 anni e 18 mesi (Ulp., 14; cf. 35-38, D., IV, 6). Alla *Lex Iulia de mar. ord.* e non a quella *de adulteriis* sembrano pure da riferirsi le formalità introdotte per il divorzio (o solo pel *repudium* unilaterale?): v. Svet., *Aug.*, 34; cf. 1, D., XXXVIII, 11; γ) i privilegi accordati ai coniugi con figli, e rispettivamente le pene ai celibi e agli orbi. Il console che ha moglie e figli ha la precedenza nell'assumere i *fasces* (Gell., II, 15, 4; Fr. Vat., 197, *lex Iulia*): si può aspirare alle magistrature tanti anni prima dell'età legale quant'è il numero dei figli (Tac., *Ann.*, XV, 19; l. 2, D., IV, 4) e altri vantaggi pare vi siano riguardo alla surrogazione dei magistrati morti in carica (Tac., *Ann.*, II, 21) e all'attribuzione delle provincie (Dio C., LIII, 13). L'averne tre figli viventi in Roma, o quattro in Italia, o cinque nelle provincie esonera dai pubblici pesi (Fr. Vat., 168, 191, 247: *pr.*, I, 1, 25; l. *ult.*, C., V, 66). I celibi sono esclusi dalle feste e spettacoli pubblici (Dio C., LIV, 30; cf. *SC. de ludis saecularibus*, l. 50-57, che sospese per quell'occasione il divieto [*l. Iulia*] e la donna che ha tre figli (*jus trium liberorum*: probab. *l. Iulia*, poichè nel 745/9 il Senato lo decretò a Livia) è esente dalla tutela del sesso. I liberti che hanno due figli *in potestate* (non gladiatori nè commedianti) o uno di almeno 5 anni sono esenti dall'obbligo delle *operae* (37, D., XXXVIII, 1): se il *libertus centenarius* (che ha oltre 100 mila HS) ha tre figli, il patrono perde il diritto alla quota virile (Gai., III, 42,

lex Papia): la liberta che ebbe quattro figli è liberata dalla tutela del patrono, salvo a questi il diritto a una quota virile nella successione (Gai., III, 47; Ulp., 29, 3, *lex Papia*) e analoghi privilegi concede la *lex Papia* (Gai., III, 50-53; Ulp., 29, 6-7) alle *patronae* con due figli se *ingenuae* o tre se *libertinae*. La parte più importante è quella relativa alla *capacitas* successoria. Fra loro i coniugi acquistano, pel fatto del matrimonio, un decimo (*lex Iulia [decimaria]*) più altri decimi in ragione dei figli superstite da precedente matrimonio, o dei figli comuni morti dopo i nove giorni; nonché una quota d'usufrutto (Ulp., 15; Fr. Vat., 194): è probabile che a questa parte della *lex Iulia* si riferisca il divieto delle donazioni tra coniugi. Acquistano la totalità se sono fuori dei limiti d'età contemplati dalla legge, se congiunti entro il sesto grado, o se il marito è assente, e fino a un anno dal ritorno, o in ragione del numero e dell'età dei figli avuti e premorti (Ulp., 16, 1; Tertull., *Apol.*, 4). Non acquistano nulla se il matrimonio fu contro i divieti legali (Ulp. 16, 2). Per testamento da un terzo può ricever tutto il *pater* e la donna che ha l'*jus liberorum* (Juven., *Sat.*, 9, 86; Dio C., LV, 2; LVI, 10; l. 72, D., XXVIII, 5). Il *coelebs*, ove entro 100 giorni non soddisfi all'obbligo del matrimonio, non acquista se non da parenti o affini entro il 6.^o grado (Gai., II, 111, 144, 286; Ulp., 17, 1; Fr. Vat., 158, 214-219; fr. *de iure fisci*, 3: *lex Iulia*): l'*orbis* (che forse nel 757/4 Augusto aveva tentato equiparare al *coelebs*: cf. Ferrero, *Augusto e il grande impero*, p. 320) ha mezza *capacitas* e acquista il *solidum* solo da cognati entro il 6.^o grado (Gai., II, 111, 286; Fr. Vat., cit.; *lex Papia*): forse analoghe limitazioni colpivano il vedovo con figli (*solitarius pater*,

Ulp., 13, *rubr.*). Il *caducum* è deferito, dopo i 100 giorni, ai *patres qui in eo testamento liberos habent* (Gai., II, 206-207, *lex Papia*; Ulp., 1, 21; 24, 12; fr. *de j. fisci*, 3): altrimenti, salvo il compenso pel delatore, va all'erario: in seguito al fisco (Tac., *Ann.*, III, 25; Plin., *Paneg.*, 42; Ulp., 17, 2; fr. *de j. fisci*, 3; l. 16, D., XLIX, 14): i diritti dei delatori furono modificati da Nerone (Svet., *Nero*, 10). Sulle frodi con cui si cercava eludere queste limitazioni (sp. *fideicommissum tacitum*) v. Pfaff, *Zur Lehre vom sogenanntem in fraudem legis agere*, p. 106 sg.; Rotondi, *Gli atti in frode alla legge*, p. 62 sg.

II. Mantener pura la razza, specialmente la classe senatoria. Perciò (Ulp., 13, 1-2, *lex Iulia*) è vietato ai senatori, e loro discendenti maschi fin al 3.^o grado, di sposare liberte — agli *ingenui* di sposare donne senza onore (colpevoli di adulterio o di lenocinio, o esercitanti l'*ars ludicra*) cf. Dio C., LIV, 16; l. 44, D., XXIII, 2. La legge regola la condizione dei figli di matrimoni misti.

Su queste leggi gravemente limitative della libertà si esercitò largamente l'attività della giurisprudenza: ne scrissero commentarii Mauricianus (libri VI), Marcellus (l. VI), Gaius (l. XV), Terentius Clemens (l. XX), Paulus (l. X), Ulpianus (l. XX): cf. Ferrini, in *Rendic. dell'Ist. Lomb.*, 1901, p. 303 e 394. Per le tentate ricostruzioni v. I. Gothofredus (*Fontes IV juris civilis*, 1653, p. 264); Heineccius (*ad legem I. et P. P.*, 1726); den Tex (*Fontes III juris civilis*, 1840); Demelius (*Legum quae ad jus civile spectant fragmenta*, 1857, p. 45); cf. Bruns, *Fontes*, p. 115. V. anche Rivier, *Introd. hist.*, p. 315; Jörs, op. cit.; Ferrero, op. cit.; Hartmann, *Die Voraussetzungen und Grenzen der Incapacität nach der lex Iulia et P. P.*, in

Zschr. f. RG., V, 219; Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 64 sg.; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 617 sg.; Bouché Leclercq, *Les lois démographiques d'Auguste*, in *Rév. Hist.*, v. 57 (1895), p. 241 sg.; A. Marracino, *Lex Iulia et Papia Poppaea*, in *Digesto Italiano*; Girard, *Manuale*, p. 886; Pacchioni, *Corso di D. Romano*, I, pagina 219 sg. (1).

ante 767/4 Lex (?) Iulia theatralis. — Svet., *Aug.*, 40 e 44; Plin., *N. H.*, XXXIII, 2 (8), 32. Augusto fissò i posti in teatro per le varie categorie di spettatori (posti privilegiati ai senatori — ai cavalieri, escluse quelli che dopo aver posseduto il censo equestre s'erano impoveriti — agli ammogliati: esclusione, totale o parziale, delle donne, tranne le vestali). Svetonio (l. cit.) parla solo di un *decretum patrum*, provocato da Augusto, e non accenna a una legge. I privilegi stabiliti per il teatro furono dai successivi imperatori estesi ai giuochi del Circo (Tac., *Ann.*, XV, 32; Svet., *Nero*, 11): la estensione del privilegio dell'*anulus aureus* (Plin., *N. H.*, cit.) fatta da Tiberio nel 776/23 è dal Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, II, 437, n. 7) riferita a una legge comiziale: ma essa non risulta. Cf. su quel privilegio M. Deloches, *Le port des anneaux dans l'antiq. romaine*, Paris, 1896; Pinther, *De lege Iulia theatri prolusio*, 1800.

(1) In base a Priscian, *de accent.* 2, 522 Keil, si è voluto sostenere (Pineles, in *Gaius*, I, p. 48 e 120) che si pronunciasse *Papia* e non *Papia*: in realtà gli esempi sicuri (cf. Auson., *Epigr.*, 89, 2) stanno per la pronuncia regolare e tradizionale: l'attestazione di Prisciano (il *liber de acc.* è, del resto, spurio) pare a me dal contesto riferibile sicuramente a *Papia* nome di città.

772/19? Lex Iunia (Norbana) de manumissionibus. — Gai., I, 22, 23, 80, 167; II, 110, 275; III, 56, 57, 70; Ulp., I, 10, 12, 16; 11, 19; 19, 4; 20, 14; 22, 3, 8; Paul., *Sent.*, II, 27, 6; fr. Dosith., § 6 e 12; Coll. XVI, 5; Fr. Vatic., 193; 233; 259; fragm. Berolin, *de dediticiis*; § 3, I, 1, 5 e Theoph., *ibid.*; cf. § 4, I, III, 7; 4 pr. D., XL, 2; 28, D., XL, 12; I, § 1 a e 12 a C., VII, 6. Secondo l'opinione dominante, basata sul doppio nome dato alla legge nelle Istituzioni, fu rogata — sotto Tiberio — dai consoli M. Iunius Silanus e L. Norbanus Balbus: altri la ritengono del 671/83 (Accarias, *Précis de droit romain*, I, 110): Romanet (*De la date de la loi Iunia Norbana*, Paris, 1882) pensa a due leggi distinte, una *Iunia* del 729/25 e una *Norbana* dell'anno successivo. Girard (*Manuale*, p. 137 seg.) la pensa anteriore alla *lex Aelia Sentia* (arg. fr. Dosith., 12 cf. Gai., III, 56) e la pone tra il 710/44 e il 727/27. La legge regolò la condizione degli schiavi manomessi senza le forme solenni (*voluntate domini in libertate morantes*) o senza il concorso dei requisiti della *Lex A. Sentia*, assimilandoli sostanzialmente ai latini coloniarî (*latini iuniani*): essi hanno il *commercium* coi Romani, ma non quello *mortis causa* (cf. Salvian, *adv. avarit.* « vivunt quasi ingenui et moriantur ut servi »). Essa non si applica (fr. Dosith., 12) alle manomissioni eseguite da peregrini. I lat. iuniani possono acquistare la cittadinanza per *iteratio* (ripetizione della manomissione nelle forme legali: Ulp., 3, 4; Plin., *Ep.*, VII, 16, 4): per *beneficium principis* (Gai., III, 72, 73; Ulp., 3, 2); per benemerenze pubbliche (Gai., I, 32, 34; Ulp., 3, 5; cf. *Lex Visellia* 777/24): per l'*ius liberorum* (Ulp. 3, 1; Paul., *Sent.*, IV, 9, 1: il latino se ha un figlio *anniculus*, la latina se ha tre figli). La condi-

zione di latino iuniano fu abolita da Giustiniano (l. c., C., VII, 6). Sul nome, la data e il contenuto della legge vedi Cantarelli in *Arch. giur.*, XXIX, 3 e seg., XXX, 41 sg.; Romanet du Caillaud, op. cit.; Vangerow, *Ueber die Latini Iuniani*, 1883; Portet, *Des latins juniens*, 1882; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 620 sg.; e la controversia tra Schneider e Hölder in *Zschr. d. Savigny Stift.*, V (1884), p. 225; VI (1885), p. 186 e 205; p. 185 e 205; VII (1886), p. 31 e 44. Cf. pure Wlassak, *Die prätorischen Freilassungen* in *Zschr. d. Sav. Stift.*, XXVI (1905), p. 267 il quale sostiene che alle manomissioni *inter amicos* e *per epistolam* forse *ab antiquo* riconosciuta una vera efficacia giuridica dal pretore.

772/19? *Lex Iunia Petronia (de liberalibus causis)*. — l. 24 pr. D., XL, 1. Forse rogata dai consoli M. Iunius Silanus e P. Petronius (Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 447; Karlowa, *Röm. R. Gesch.*, I, 624; Cuq, *Elenco*): stabilì che nei processi *de libertate* portati dinnanzi ai *centumviri* o ai governatori provinciali (coi *recuperatores*, Plin., *Ep.*, X, 72 (66)) in caso di disparere tra i giudici si decida per la libertà (« si [dissonantes] itp.? Beseler, *Beiträge* II, 96) *pares iudicium existant sententiae* »): l'imperatore Antonino Pio ne estese poi la portata (l. 38 pr. D., XLII, 1). Cuq (l. cit.) opina che in origine si applicasse solo ai *latini Iuniani* (alla *L. Iunia Norbana* pare contemporanea): Gaddi (*Cronologia ad a. 814/61*) ritiene trattarsi di due leggi distinte, la *L. Iunia Norbana* e una *Lex Petronia* che identifica colla *Lex Petronia de servis* (a. 814/61 vedi).

777/24 *Lex Visellia de libertinis*. — Ulp., 3, 5; I C. Th., IX, 20; I C., IX, 21; I, § 1, C. IX, 31.

Legge del console L. Visellius Varro: integrò la *Lex Iunia Norbana* offrendo ai *Latini iuniani* il modo di acquistare la cittadinanza, col servire 6 anni nei *vigiles* (Ulp., l. cit.) e ordinò una persecuzione criminale dei libertini che usurpavano i diritti degli *ingenui* (specialmente col portare l'anello d'oro). Mommsen in *Jahrb. des gem. Deutschen Recht* di Bekker e Muther, II, 336 negava l'ammissibilità di questa legge, che identificava colla *Lex Visellia de cura iurum*, 682/72: ma in seguito (*Droit public*, VI, 2, p. 6) refutò la sua precedente opinione, osservando che questa legge dev'esser stata provocata dal Senato consulto analogo reso l'anno precedente (Plin., *N. H.*, XXXIII, 32, 2).

777/24? *Lex (Asinia Antistia?) de flaminica diali*. — Tac., *Ann.*, IV, 16; Svet., *Aug.*, 31; Dio C., LIV, 36; cf. Gai., I, 136, Stante la difficoltà di trovare patrizi nati da nozze confarreate tra cui scegliere il *flamen dialis*, una legge, al tempo di Tiberio, abolì — solo per le mogli dei *flamines* (Tac., l. cit.; cf. Ulp., *Reg.*, 9) — gli effetti civili delle nozze *per confarreationem*, ossia il passaggio *in manum mariti*, tranne che per i riguardi religiosi. Il testo lacunoso di Gaio è dall'Huschke restituito supponendo trattarsi di una *Lex Asinia Antistia* (C. Asinius Pollio e C. Antistius Vetus, *co. s.*, 777/24): Liebenam (v. *Comitia* in Pauly-Wissowa, *Realencycl.*, IV, p. 714; cf. Lange, *Röm. Alt.*, II, 731) pensa a una *lex Claudia*, rogata da Tiberio stesso: Krüger e Lachmann a un Senatoconsulto promosso dai consoli P. Fabius Maximus e Q. Aelius Tubero: Tacito peraltro (l. cit.) accenna a una *lex*. Cf. Girard, *Manuale*, 165, n. 2.

781/28 *circa Lex Iunia Vellea testamentaria*. — Gai., ROTONDI — 30.

II, 134; Ulp., *Reg.*, 22, 19; 29, § 5 e seg., D., XXVIII, 2; 3, § 1 e 13, D., XXVIII, 3; 6, § 1, D., XXVIII, 5; 10, § 2, D., XXVI, 2; 2, C., VI, 28; § 2, *Inst.*, II, 13; Theoph., II, 13, 2. Cf. Paulus. *l. sing. ad l. Velleiam*. Legge rogata dai consoli L. Iunius Silanus e C. Velleius Tutor: la data non è ben precisata: 763/10 (Haenel, *Corpus legum*, p. 29); 780/27 (Borghesi, *Oeuvres*, V, 209); 779/26 (Dessau, *Prosopographia imp. Romani*, II, 246); i più al 781/28: cf. C. I. L., V, 1, 4921 e 4922. V. Romanet du Caillaud, *De la date de la loi Iunia Velleia*, 1882. Il nome presenta molte varianti (*Iulia*, *Iuna*, *Iunia*; *Vellea*, *Velleia*, *Velleia*). Essa permise di istituire o diseredare i figli non ancor nati al tempo di confezione del testamento ma nati prima della morte del padre e parimenti i figli e nipoti di un *suus heres* i quali per la estinzione di questo siano poi caduti in potestà del testatore. V. la ricostruzione sulla base dei testi citati in Bruns, *Fontes*, p. 116; altrimenti Vangerow (*Pandekten*, II, 220); Leist (*Bon. poss.*, II, 241); Schmidt (*Notherbrecht*, p. 30).

793/40 Lex Iulia de vectigaliibus. — Svet., *Calig.*, 40; Dio C., LIX, 28. Legge di Caligola che impose « vectigalia nova atque inaudita »: è verosimile che sia stata votata nei comizi legislativi, allora ancora esistenti (Dio C., LIX, 9 citato da Gaddi si riferisce però ai comizi elettorali): ma la narrazione di Dio C., l. cit., può far pensare alla promulgazione di un editto immediatamente esecutivo, o almeno dimostra la poca serietà della *promulgatio* e della votazione comiziale.

790-794/37-41? Lex Iulia agraria. — L. 3, D. XLVII, 21 (Callistratus): si sa solo che stabiliva una pena pecuniaria di cinquanta aurei contro co-

loro « qui terminos statutos movissent ». Si suole attribuirle a Caligola: ma probabilmente non è che la *Lex Iulia agraria* di Cesare a cui più o meno direttamente si riferisce la *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* dei gromatici: v. anno 695/59.

790-794/37-41? Lex Iulia de servis indicibus. — Suidas, v. Γάιος. Caligola diede facoltà agli schiavi di denunciare i delitti che sapessero commessi dai loro padroni. La rogazione comiziale non è attestata (δουλοκρατίαν νομοθετήσας ἐπέτρψε...).

795/42? Lex Claudia de praefectis. — Dio C., LX, 11, 6. Legge dell'imperatore Claudio che impose ai prefetti sorteggiati per le provincie di recarsi subito, prima delle calende d'aprile, alla loro destinazione, e vietò che si presentassero a fare i ringraziamenti in Senato. Questa, e le seguenti leggi di Claudio (e altre ancora probabilmente a noi ignote: cf. Dio C., l. cit.) furonorogate nei *concilia plebis* come plebisciti: ciò il Mommsen (*Droit public*, V, 159, n. 5) desume a ragione da Tacito, *Ann.*, XI, 14.

800/47 Lex Claudia de aere alieno filiorum familiarum. — Tac., *Ann.*, XI, 13; cf. XI, 5 e 7, XIII, 42. Legge (probab. plebiscito) di Claudio, che vietò di dare in prestito delle somme a *filii familias* « in mortem parentum ». Essa precorse quindi il Sc. Macedoniano reso sotto Vespasiano, col quale però è ingiustificato identificarla (v. Cuq, *Elencò cit.*: contro Mandry, *Das gemeine Familiengüterrecht*, I, 443): Girard (*Manuale*, p. 550, n. 8) crede probabile che si limitasse a colpire quei mutui con un'ammenda.

797-802/44-49 Lex Claudia de tutela. — Gai, I, 157 e 171; Ulp., II, 8; l. 8, D. 1, 7; I, D. XXVI, 3; 2, C. Th., III, 17; 3, C. V., 35; § 3, I, I, 20;

II, 134; Ulp., *Reg.*, 22, 19; 29, § 5 e seg., D., XXVIII, 2; 3, § 1 e 13, D., XXVIII, 3; 6, § 1, D., XXVIII, 5; 10, § 2, D., XXVI, 2; 2, C., VI, 28; § 2, *Inst.*, II, 13; Theoph., II, 13, 2. Cf. Paulus. *l. sing. ad l. Velleiam*. Legge rogata dai consoli L. Iunius Silanus e C. Velleius Tutor: la data non è ben precisata: 763/10 (Haenel, *Corpus legum*, p. 29); 780/27 (Borghesi, *Oeuvres*, V, 209); 779/26 (Dessau, *Prosopographia imp. Romani*, II, 246); i più al 781/28: cf. C. I. L., V, 1, 4921 e 4922. V. Romanet du Caillaud, *De la date de la loi Iunia Velleia*, 1882. Il nome presenta molte varianti (*Iulia*, *Iuna*, *Iunia*; *Vellea*, *Velleia*, *Velleia*). Essa permise di istituire o diseredare i figli non ancor nati al tempo di confezione del testamento ma nati prima della morte del padre e parimenti i figli e nipoti di un *suus heres* i quali per la estinzione di questo siano poi caduti in potestà del testatore. V. la ricostruzione sulla base dei testi citati in Bruns, *Fontes*, p. 116; altrimenti Vangerow (*Pandekten*, II, 220); Leist (*Bon. poss.*, II, 241); Schmidt (*Notherbrecht*, p. 30).

793/40 Lex Iulia de vectigaliibus. — Svet., *Calig.*, 40; Dio C., LIX, 28. Legge di Caligola che impose « vectigalia nova atque inaudita »: è verosimile che sia stata votata nei comizi legislativi, allora ancora esistenti (Dio C., LIX, 9 citato da Gaddi si riferisce però ai comizi elettorali): ma la narrazione di Dio C., l. cit., può far pensare alla promulgazione di un editto immediatamente esecutivo, o almeno dimostra la poca serietà della *promulgatio* e della votazione comiziale.

790-794/37-41? Lex Iulia agraria. — L. 3, D. XLVII, 21 (Callistratus): si sa solo che stabiliva una pena pecuniaria di cinquanta aurei contro co-

loro « qui terminos statutos movissent ». Si suole attribuirlo a Caligola: ma probabilmente non è che la *Lex Iulia agraria* di Cesare a cui più o meno direttamente si riferisce la *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* dei gromatici: v. anno 695/59.

790-794/37-41? Lex Iulia de servis indicibus. — Suidas, v. Γάιος. Caligola diede facoltà agli schiavi di denunciare i delitti che sapessero commessi dai loro padroni. La rogazione comiziale non è attestata (δουλοκρατίαν νομοθετήσας ἐπέτρεψε...).

795/42? Lex Claudia de praefectis. — Dio C., LX, 11, 6. Legge dell'imperatore Claudio che impose ai prefetti sorteggiati per le provincie di recarsi subito, prima delle calende d'aprile, alla loro destinazione, e vietò che si presentassero a fare i ringraziamenti in Senato. Questa, e le seguenti leggi di Claudio (e altre ancora probabilmente a noi ignote: cf. Dio C., l. cit.) furonorogate nei *concilia plebis* come plebisciti: ciò il Mommsen (*Droit public*, V, 159, n. 5) desume a ragione da Tacito, *Ann.*, XI, 14.

800/47 Lex Claudia de aere alieno filiorum familiarum. — Tac., *Ann.*, XI, 13; cf. XI, 5 e 7, XIII, 42. Legge (probab. plebiscito) di Claudio, che vietò di dare in prestito delle somme a *filiifamilias* « in mortem parentum ». Essa precorse quindi il Sc. Macedoniano reso sotto Vespasiano, col quale però è ingiustificato identificarla (v. Cuq, *Elenco cit.*: contro Mandry, *Das gemeine Familiengüterrecht*, I, 443): Girard (*Manuale*, p. 550, n. 8) crede probabile che si limitasse a colpire quei mutui con un'ammenda.

797-802/44-49 Lex Claudia de tutela. — Gai., I, 157 e 171; Ulp., II, 8; l. 8, D. 1, 7; I, D. XXVI, 3; 2, C. Th., III, 17; 3, C. V., 35; § 3, I, 1, 20;

cf. Svet., *Claud.*, 23 e 43. Legge (probabilmente plebiscito) dell'imperatore Claudio: aboli la « perpetua tutela » agnatzia delle donne. La data non è sicura: Lange (*Röm. Alt.*, II, 731) la pone al 800/47; Haenel (*Corpus legum*) al 797/44; Burchardi (*Lehrb. des Röm. Rechts*, II, § 99, n. 6) e Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, II, 599) al 802/49, anno del matrimonio di Claudio colla nipote Agrippina che si trovava appunto sotto la tutela agnatzia.

814/61? Lex Petronia (de adulterii iudicio). — L. 16, § 2, C. IX, 9 (Valerianus et Gallienus imp.). Proposta probabilmente dal console Q. Petronius Turpilianus come integrazione del precedente *SC. Turpilianum*: stabilì che il marito il quale ha desistito dall'accusa di adulterio contro la moglie *iure viri* non la può rinnovare (Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 162). La espressione della costituzione citata (« decreto patrum et lege Petronia ») fa pensare a una vera legge comiziale, perchè la distingue nettamente dal senatoconsulto che l'ha preceduta. È arbitrario riferire col Gaddi la citata disposizione alla *Lex Petronia de servis*.

814/61? Lex Petronia de servis. — l. 11, § 2, D. XLVIII, 8. Probabilmente del console P. Petronius Turpilianus: tolse ai padroni la facoltà di mandare *ad bestias* gli schiavi di loro arbitrio. La data è dubbia (Pad. Cogliolo, *Storia del dir. rom.*, p. 542, la vogliono rogata sotto Augusto), come pure è dubbia l'identità colla *lex Iunia Petronia* citata in l. 24 pr. D. XL, I (v. a. 772/19) ammessa dal Gaddi (*Cronologia ad h. a.*), negata dal Rudorff (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 63).

822/69 Lex (?) de imperio Othonis. — Tac., *Hist.*, I, 47: « decernitur Othoni tribunicia potestas et

nomen Augusti et omnes principum honores ». — Gaddi (*Cronologia*) dubita se tale conferimento venisse solo dai pretoriani o dalla legge: in quest'ultima ipotesi converrebbe pensare alla *lex de imperio*: Tacito pare alluda al Senatoconsulto (Mommsen, *Dr. publ.*, V, 150). A ogni modo questo vago accenno non pregiudica le questioni che si agitano sulla successiva. Per i *comitia tribuniciae potestatis* ricordati per Nerone (57-58), Ottone (69), Vitellio (69), Domiziano (81), cf. Henzen, *Acta fratrum arvalium quae supersunt* (Berlino, 1874), p. 65: si ritiene (cf. anche Riccobono, *Fontes*, p. 122) che si trattasse dei comizi centuriati.

822/70 Lex de imperio Vespasiani. — C. I. L., VI, 930; Bruns, *Fontes*, 192; Girard, *Textes*, 105; Riccobono, *Fontes*, p. 127. Conservata su una tavola di bronzo scoperta a Roma nel XIV secolo: ora nel Museo Capitolino. Formalmente è una *lex rogata* (l. 29), nella quale sembra incorporato il previo senatoconsulto, sottoposto *pro forma* ai comizi: la *sanctio* è prettamente legislativa. Manca l'inizio, che si reintegra con diverse congetture (conferimento della *tribunicia potestas* — o anche dell'*imperium proconsulare* e del titolo di *pontifex maximus* — o di un *imperium* in senso nuovo). È comunemente ritenuto trattarsi di una *lex curiata*. — Assai controverso è se una *lex de imperio* sia sempre stata votata per ogni imperatore da Augusto a Diocleziano, o se invece (Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 219) sia un caso unico per Vespasiano, una specie di ratifica costituzionale dei poteri usurpati dai predecessori. — V. in contrario Mommsen, *Droit public*, V, 154; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 635. A una *lex de imperio* per Augusto pensa alludersi nella

l. 14, § 1, D. XL, 1, Lenel, *Paling. Paul.*, n. 1222. — Cf. Krüger, *Sourcees*, 304; Mispoulet, *Instit. polit. des Romains*, II, 367; Hellems, *The lex de imp. Vespasiani*, in *American Journ. of philology*, XXVIII (1901), p. 122 seg.; Cantarelli, in *Bull. della comm. archeol. municipale*, XVIII, 194. — Per l'esame dei testi giuridici che parlano della *lex de imperio* (l. 1, § 7, C., 1, 17; § 6, *Inst.*, I, 2; l. 1, *pr.*, D., 1, 4; *Gai.*, 1, 5; l. 3, C., VI, 23) i quali veramente gettano poca luce, v. Pacchioni, *Corso di dir. romano*, I, p. 184 sg.

823/70 Lex Flavia de consulatibus abrogandis? — Tac., *Hist.*, IV, 47 « abrogati deinde, legem ferente Domitiano, consulatus quos Vitellius dederat ». Dopo la sconfitta di Vitellio e l'assunzione di Vespasiano, Domiziano (allora pretore Tac., *Hist.*, IV, 39) propose l'abrogazione delle dignità consolari conferite da Vitellio. Lange (*Röm. Alt.*, II, 732) pensa a una vera legge comiziale, e con lui Mommsen (*Dr. publ.*, VI, I, 396 n. 2): Orelli (nell'ediz. di Tacito, *ad h. l.*) crede che si alluda invece ad una proposta in senato. Ad ogni modo la rogazione comiziale non fu verosimilmente che la conferma di una deliberazione senatoria: sulla probabile data (3 febbraio) di quest'ultima cf. Fabia, *Le premier consulat de Petillius Cerialis*, in *Rév. de Philologie*, 1910, p. 15.

849/96 Lex (?) Cocceia de eunuchis. — Dio C., LXVIII, 2, 4 Ἐνομοθέτησε... καὶ περὶ τοῦ μὴ εὐνοχίεσθαι τινα; Zonar., XI, 20; Cedren., I, p. 433 (ed. Bekker). Che sia una legge comiziale è dubbio.

849/96 Lex (?) Cocceia de nuptiis. — Zonar. XI, 20 « ἐνομοθέτησε... μήτε μὴν ἀγεσθαι πρὸς γάμον ἀδελφιδὴν »: Dio C., LXVIII, 2: vietò le nozze

tra zio e nipote. È pure dubbio se sia una legge comiziale.

849-851/96-98 Lex Cocceia agraria. — l. 3, § 1, D., XLVII, 21 (Callistratus); Dio C., LXVIII, 2, 1. Legge dell'imperatore Nerva: pare veramente rogata nei comizi, nel qual caso sarebbe l'ultima per data delle leggi comiziali a noi note. Essa assegnò terreni ai poveri, nominando per l'assegnazione una commissione senatoria (Dio C., *l. cit.*): e da Callistrato sappiamo che punì di morte (salvo che il padrone si assoggettasse a una multa) lo schiavo che dolosamente e *in-sciente domino* avesse spostato i confini dei lotti.

ante 882/129 Lex Vetti Libici(?) de servis. — c. 3, C., VII, 9. Relativa alla *manumissio* dei *servi publici*. Il nome conservato nei mss. (*Vectibulici?*) è certo corrotto: Rudorff (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 64) pensa a una *lex Vettii Publicii* del *cos. suff.* C. Publicius Certus e di Vettius Proculus, sotto Nerva: o *lex Vectii Bulici (Lybici)* di un presunto console di tal nome sotto Traiano. Altri (De La Berge, *Essai sur l'histoire de Traian*, p. 135; Voigt, *Röm., Rechtsgesch.*, II, 162, n. 17) propone *Vettii Bolani* (*cos.*, 820/67 o 864/111). Assai più verosimile è che le parole corrotte rappresentino non il nome ma l'oggetto della legge: così Karlowa (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 624, 3) legge « *lex servi publici* »; Krüger invece « *lex veteris rei publicae* ». Cf. anche Lemonnier, *Étude historique sur la condition privée des affranchis*, p. 89. A ogni modo è anteriore al 882/129 nel quale un SC. (*Iuventio Celso iterum, Neratio Marcello coss.*) la estese alle provincie.

ante 929-930/176.177 Lex de auctoratis. — *Eph. Epigr.*, VII, p. 410, l. 62-63; Bruns, *Fontes*, p. 207;

Riccobono, *Fontes*, 238: è menzionata in un SC. scoperto nella Betica nel 1888 sulle spese dei giuochi pubblici: fissò a duemila sesterzi il *maximum* del salario che può esigere un *auctoratus*. V. Cuq (*Elenco*). — È più che dubbio se si possa pensare a una legge comiziale, che dovrebbe necessariamente risalire a epoca molto anteriore al SC. in questione: più probabilmente si può trattare di disposizioni amministrative imperiali. Sotto questo concetto rientra probabilmente anche la regola stabilita da Adriano contro l'assunzione dell'appalto delle imposte per parte di un senatore (Dio C., LXIX, 16, 2, ἐνομοθέτησε..... ἵνα μηδαίς βουλευτής..... τέλος τι μισθῶται), che il Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, II, § 73, p. 26, n. 19) riferisce con somma inverosimiglianza a una legge vera e propria.

Di data affatto incerta.

- *Lex Pesolania* (?) (*de pauperie*). — Paul., *Sent.*, I, 15. « Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavetur ». Questa legge avrebbe esteso le disposizioni delle XII tavole ai danni causati dai cani: ma la sua esistenza è ben più che dubbia: Cuiacio leggeva *Solonia*. — Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 39, n. 18 la crede poco posteriore alle XII tavole. Cf. Cuq, *Instit. Iur.*, I, 358, n. 7.
- *Lex Pinaria de legis actione* (*per iudicis arbitrive postulationem*). — Gai., IV, 15. Cf. Ps. Ascon., p. 164, *Or.* Per questa legge la designazione dell'*iudex* non è fatta subito ma dopo un periodo di trenta giorni. Null'altro si conosce sul contenuto della legge: nulla affatto sull'autore e

sulla data: arbitraria è l'attribuzione a un L. Pinarius Mamercus o Mamercinus, tribuno consolare nel 322/432 (Voigt, *Ius. Not.*, II, n. 175), come pure l'identificazione colla *Lex Pinaria Furia de mense intercalari* di cui parla Macrobio (*Sat.*, I, 13, 21) all'anno 282/472. A questa data peraltro s'attiene Eisele (*Beiträge zur Röm. Rechtsgeschichte* (1896): *Das Sacramentum und die lex Pinaria*, p. 222): vedasi ivi per la spiegazione della dilazione introdotta. Per la questione se tale disposizione si applicasse anche alla giurisdizione dei governatori provinciali cf. — in senso negativo, almeno per l'età di Cicerone — Girard, *Les assises de Cicéron en Cilicie* in *Mél. Boissier*, p. 217: v. anche Mazzarino, *A proposito della lex Pinaria* in *Ann. Ist. St. D. Rom.*, 1907-08, p. 276.

- *Lex Publilia de sponsu*. — Gai., IV, 22; III, 127; IV, 9; 171. Legge (o probabilmente plebiscito) di epoca ignota, ma certo più antica delle altre *leges de sponsu* ricordate dalle fonti, nonché della *lex Vallia* (Girard, *Manuale*, p. 773, n. 3). Voigt (*Ius naturale*, IV, 223) la pone al 427/327 (Q. Publilius Philo, *cos*); Lange (*Röm. Alt.*, II, 621) al 371/383 (Q. Publilius, *tr. pl.*). Essa accordò allo *sponsor* un'azione di regresso contro il debitor principale (*actio depensi*) se non ne è rimborsato entro sei mesi. — Lo *sponsor* ha per essa la *manus iniectio pro iudicato*: e l'*a. depensi* è fra quelle che *infittiatione duplantur*.
- *Lex Silia de mensuris et ponderibus*. — Bruns, *Fontes*, 46; Riccobono, *Fontes*, p. 67. — Plebiscito dei tribuni P. e M. Silius, di data assolutamente incerta, sebbene la si soglia collocare nel 510/244. Il contenuto è conservato in Festo v. *publica pondera* (p. 247 M.). « Ex ponderibus publicis quibus hac tempestate populus

oetier solet, uti coaequetur, se dolo malo, uti quadrantal vini LXXX pondo siet: congius vini X P. siet: VI sextari congius siet vini: XLVIII sextari quadrantal siet vini: sextarius aequus aequo cum librario siet. XVI librari in modio sient. Si quis magistratus adversus hac d(olo) m(al)o pondera modiosque vasaque publica modica minora maiorave faxit iussitve fieri dolumque adduit quo ea fiant, eum quis volet magistratus multare dum minore parti familias taxat liceto. Sive quis in sacrum iudicare volet, liceto ».

- **Lex Titia de nefanda Venere?** — Auson., *Epigr.*, 89, 4. Di autore ignoto: forse plebiscito del trib. Sextus Titius 655/99. Ignoto è pure il contenuto, che Ausonio mette in antitesi alla *Lex Scatinia*. Il Voigt (in *Berichten der Kön. Sächs. Ges. d. Wiss.*, XLII (1890), p. 276 sg.) tenta identificarla colla *lex lenonia* di cui parlava Plauto (Fest., v. *Muneralis* p, 143 M.: *neque muneralem legem neque lenoniam rogata fuerit nec ne flocci existimo*): cf. *Pseud.*, I, 3, 130 (*legirupa*), 4, 2, 19; *Rudens*, 3, 2, 38: avrebbe istituito verso il 560/194 contro la « mulier quae accipit a plurimis pecuniam » la pena del quadruplo, assicurata con una *manus iniectio pura* davanti ai *IIIviri capitales* (*Trucul.*, 4, 2, 46; *Asin.*, I, 2, 5: cf. Cuq, *Eleneo*): forse avrebbe anche contemplato il « corrumpere ingenuum puerum vel virginem » (Plaut., *Aul.*, 4, 10, 61; *Truc.*, 4, 3, 66; Val. Max., VIII, 1, 8).
- **Lex de nuptiis cognatorum?** — Secondo Lange (*Röm. Alt.*, I, 127; 2, 659) una legge avrebbe permesso, tra la prima e la seconda guerra punica, le nozze tra i congiunti di 5.° e 6.° grado, prima vietate. Che l'impedimento della parentela avesse in antico maggior estensione,

risulta dal fragm. di Livio I. XX (*Hermes*, IV, 372): « P. Cloelius (?) primus adversus veterem morem inter septimum cognationis gradum duxit uxorem ». Ma si trattava di un *vetus mos* il cui abbandono va attribuito a un decadimento del costume (cf. Tac., *Ann.*, XII, 6 « [coniugia] sobrinarum diu ignorata percrebuisse ») o meglio alla differenziazione dell'*ius* dal *fas*, e al dissolversi del gruppo agnazio: non certo a una legge. Cf. Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, 175; Mommsen, *Dr. pén.*, II, 407, n. 3; Rossbach, *Röm. Ehe*, p. 446; v. anche Weiss, in *Z. S. St.*, 29, 351, n. 1; Perozzi, in *St. per Brugé*, p. 270, a proposito della teoria del Klenze (in *Z. G. R. W.*, 1828, 1 sg.) secondo la quale il vincolo di cognazione avrebbe avuto un limite normale al 6.° grado.

- **Lex de sepulcro C. Publicii Bibuli.** — *C. I. L.*, I.°, n. 635 « C. Poplicio. L. f. Bibulo. aed. pl. honoris — virtutisque caussa. senatus — consulto. populique. iassu. locus — monumento. quo ipse. postereique — eius. inferrentur. publice. datus. est. ». Mommsen opina sia quel C. Publicius che fu tribuno nel 545/209 (Liv., XXVII, 20; Plut., *Marcell.*, 27, 2). La concessione del luogo per la sepoltura è solo eccezionalmente fatta per legge: basta di regola un senatoconsulto: cf. Willems, *Sénat*, II, 348, n. 2 e gli esempi ivi citati (Cic., *de nat. deor.*, II, 2, 6; III, 5, 13; *Phil.*, IX, 6, 14 e 7, 17; Val. Max., I, 8, 1; Liv., *Epit.*, 90; Vell. Pat., II, 62, 4; Auctor, *de vir. ill.*, 18, 7).
- **Lex Furia de sponsu.** — Gai, III, 121; IV, 22, 109; fragm. Ulp. edito dal Lenel in *Sitzungsbericht der K. Pr. Akad. d. Wiss., Phil. hist. Kl.*, XXXIX (1904), p. 1156; cf. anche *Z. S. St.*, XXV (1904), p. 368. Obbliga i creditori

a divider la loro azione contro i garanti di uno stesso debitore: divisione garantita da una *manus iniectio pro iudicato*: inoltre libera le cauzioni nel termine di due anni: cf. per norma analoga in diritto attico Demost., c. *Apatur*, 27: v. Beauchet, *Hist. du droit privé de la rép. Athen*; IV, p. 525 seg. L'efficacia ne fu assicurata in seguito dalla *lex Cicereia*. La *l. Furia* si applica agli *sponsores* e ai *fideipromissores accepti in Italia*: cf. fr. Ulp. cit.: « ut in Furia lege spectamus ubi sponsor acceptus est, non ubi obligatio contracta cui sponsus accedit; denique ex duobus sponsoribus quorum alter in Italia alter in provincia acceptus est, eum demum relevat qui Italicus est »: non vige nelle provincie: se ai *socii nomenque latinum* si applichi è controverso: lo nega Wlassak (*Röm. Prozessgesetze*, II, 157 e Lenel, *Ed. perp.* tr. fr. 1, 245, che però inclina ora (*E. P.*², 209, n. 1) all'altra opinione; lo ammettono Mommsen (*Droit public*, VI, 2, 327, n. 8) e Appleton, specialmente pel fatto che la *fideipromissio* (la quale doveva essere menzionata nella *l. Furia* come lo è nella *l. Cicereia*) è negozio *iuris gentium*. La data è disputatissima: respinta (Padelletti-Cogliolo, *St. del D. Rom.*, p. 326) l'opinione antica (Rudorff, *Röm. R. Gesch.*, I, 51; Lange, *Röm. Alt.*, II, 622; Schulin, etc.) che l'assegnava a L. Furius (dittatore 409/345) si è concordi nel ritenerla posteriore alla *l. Appuleia* e quindi al 513/241: i più la pongono nel sesto secolo — prima della *lex Vallia* e quindi prima della *lex Aebutia*: Lévy (*Sponsio, fideipromissio, fideiussio*, Berlino, 1907) la assegna a due decenni dopo la 2.^a guerra punica: Appleton (*Les lois romaines sur le cautionnement* in *Z. der. Sav. Stift.*, XXVI (1905), p. 1 seg.) rilevandone il carattere demagogico ed italo-filo,

vi scorge un plebiscito di L. Furius, tribuno nel 654/100. V. contro Girard, *Une exception à la division de la loi Furia de sponsu* in *St. per Fadda*, II, p. 59, n. 1 e *Manuale*, p. 771 sg.: di nuovo Appleton, *Nouvelles observations sur la loi Furia de sponsu* in *Mélanges Gérardin* (1907), p. 1 sg. I più ritengono fosse una *lex minusquam perfecta* nella parte relativa alla divisione (Husche, *Gaius*, p. 87; Senn, *Leges perfectae*, ecc., p. 72 sg.): opinione a torto attribuita a Lenel (cf. Appleton in *Mél. Gérardin*, I. cit., p. 6, n. 3). Che sia un plebiscito è ad ogni modo assai probabile.

— **Lex Cicereia de sponsu.** — Gai, III, 123 « lege Cicereia cautum est ut is qui sponsores aut fidepromissores accipiat, praedicat palam et declaret et de qua re satis accipiat et quot sponsores aut fidepromissores in eam obligationem accepturus sit ». In caso di inosservanza i garanti possono domandare entro 30 giorni un *praedictum* (il quale pare implichi l'esistenza della procedura formulare) e, se in esso si dichiara non essersi fatta la *praedictio*, son liberati. L'autore della legge (verosimilmente un tribuno) è ignoto: della *gens Cicereia* è ricordato un C. Cicereius, *praetor* nel 581/173 (*C.I.L.*, I, p. 459 di assai dubbia lezione) e altri oscuri: la legge è però posteriore alla *lex Furia de sponsu*, ma anteriore (cf. Gai, I. cit.: diversamente, ma poco persuasivo, Perozzi, *Istit.*, 2, p. 183, in nota) all'introduzione della *fideiussio*: probabilmente è della fine del sesto secolo o principio del settimo secolo: Levy (*Sponsio fidepromissio, fideiussio*) la pone tre decenni dopo la 2.^a guerra punica. Prima della definitiva lezione dello Studemund si leggeva *Pompeia* e la si attribuiva dubitativamente a Q. Pompeius Rufus, cos. 666/88 (cf. Lange, *Röm. Alt.*, III, 127).

- **Lex Plaetoria (de dedicatione).** — *C. I. L.*, VI, n. 3732, *Vermino — Aulus Postumius A. f. A. n. Albi(nus) — duovir lege Plaetoria.* Legge di incerta data: pare del secondo secolo av. C. (forse è l'A. Postumius Albinus *cos.* 603/151?): pare abbia istituito dei *liviri* per la *dedicatio* di una cappella al dio Verminus: v. Mommsen, *Droit public*, IV, 332, 1.
- **Lex Vallia de manus iniectioe.** — Gai, IV, 25. Legge d'autore ignoto: mitigò la procedura della *manus iniectio*, ammettendo che il debitore possa difendersi da sè, senza bisogno di un *vindex*, salvo i due casi *iudicati* e *depensi*: generalizzò così la *manus iniectio pura*. Essa, diretta a favorire i poveri che difficilmente trovavano un *vindex*, è assai probabilmente un plebiscito, posteriore alla *Lex Furia testamentaria*, anteriore verosimilmente alla *Lex Aebutia* (Girard, *Manuale*, 1002: contro Appleton in *Z. der Sav. Stift.*, XXVI, p. 60 e Mitteis, *Röm. Privatrecht*, I, 52, n. 30). Cuq (*Elenco*) si limita a ritenerla anteriore alle *leges Iuliae* che abolirono la *manus iniectio*. Prima dell'ultima lezione dello Studemund si leggeva nel testo di Gaio « *Valeria* » e la si attribuiva, con ipotesi affatto inaccettabile (cf. Padelletti-Cogliolo, *Storia del D. Romano*, p. 200) a M. Valerius Corvus, dittatore nel 412/342.
- **Lex Rutilia de tribunis militum.** — Fest., v. *Rufuli*, p. 261 M. Legge proposta da Rutilius Rufus (forse il P. R. Rufus, *tr. pl.*, 585/169), che regolava la condizione dei tribuni militari eletti non dal popolo ma dal console: detti *rufuli* per l'*angustus clavus* in contrapposto al *latus clavus* (Lange) o in contrapposto al *paludamentum* (Mommsen, *Droit public*, I, 418, 3), oltre che per scherzo sul nome del proponente. —

- Delle sue disposizioni nulla sappiamo: forse (Lange, *Röm. Alt.*, II, 655) ripristinò il diritto del popolo all'elezione dei 24 tr. mil. delle quattro legioni consolari (v. anno 547/207), sospeso nel 582/172 colla *Lex Licinia Cassia*. — Sappiamo ad esempio (v. Cuq, *Elenco*) che per i tribuni mil. eletti dal console non valevano i limiti d'età stabiliti per quelli di elezione popolare (5 anni di servizio militare per 14, e 10 anni per 10). — In contrapposto ai *rufuli* i tr. mil. a *populo* son detti *comitiati* in Ps. Ascon. pag. 142 Or.
- **Lex de civitate Cn. Publicii Menandri.** — Cic., *pro Balb.*, 11, 28: cf. 5 § 3, D. XLIX, 15. Una legge apposita assicurò da conservazione della cittadinanza romana a Cn. Publicius Menander, libertino di origine greca (prigioniero di guerra cf. Mitteis, *Röm. Privatrecht*, I, 127, n. 8), che accompagnava come interprete una legazione romana in Grecia, nel dubbio che, ritornando egli nella sua patria, riacquistasse *iure postliminii* la cittadinanza d'origine: cf. Cic., *de or.* I, 40, 182. — La data è assolutamente ignota.
 - **Lex Crepereia de summa sponsionis.** — Gai., IV, 95. Legge di autore e data assolutamente ignota: ridusse l'ammontare della *sponsio praeiudicialis* davanti ai *centumviri* da 500 assi librali a 125 sesterzi. — Cf. Girard, *Nouvelles observ. sur la date de la loi Aebutia* in *Zschr. der Sav. Stift.*, XXIX (1908), p. 167, n. 1.
 - **Lex Titia de aleatoribus.** — L. 3, D., XI, 5: legge d'incerta data che vietò le scommesse nei giochi, salvo quelli *virtutis causa*.
 - **Lex Publicia de aleatoribus.** — L. 3, D., XI, 5. Legge di epoca ignota: vietò, come la *Lex Titia*, le scommesse nei giochi, tranne quelli *virtutis causa*. È probabilmente anteriore a Silla, se a

lui è da attribuire la *Lex Cornelia* sullo stesso argomento. Cf. per una moneta d'argento della *gens Publicia* che pare riferirsi a questa legge Cavedoni, *Elenco*, n. 79, pag. 168; Borghesi, *Oeuvres*, II, 271; Gaddi (*Cronologia*, p. 654) reputa più probabile che essa si riferisca all'editto publiciano. — Un L. Publicius Malleolus fu legato in Bitinia nel 606/148.

- **Plebiscitum de repetundis?** — L. 18, D., 1, 18 (Modestinus) « Plebiscito continetur ut ne quis praesidium munus donumve caperet nisi esculentum potulentumve quod intra dies proximos prodigatur ». A quale plebiscito alluda Modestino è incerto: probabilmente a un *plebisc. de repetundis* (cf. Mommsen, *Dr. pén.*, III, 6, n. 4) che sarebbe vano voler identificare con uno di quelli a noi noti. Si potrebbe forse pensare anche alla *Lex Cincia de donis et muneribus* 650/204 che pare contenesse appunto un'analoga disposizione: in tale ipotesi il testo che parla di *praesides* dovrebbe ritenersi interpolato.
- **Lex Hostilia de actione furti.** — *Pr.* I, IV, 10: cf. Gai, IV, 82; 123, D., L, 17. Introdusse la rappresentanza giudiziale a favore del derubato che fosse *absens reipublicae causa*, o prigioniero di guerra, e dei loro pupilli. È quindi una forma di *actio popularis*, in eccezione al principio *nemo alieno nomine lege agere potest*. Appartiene certo al periodo delle *legis actiones* ma non se ne può affatto precisare la data: la attribuzione a C. Hostilius Tubulus, *praet. urb.* 547/207 (cf. M. Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 282, n. 14), è arbitraria: cf. Mitteis, *Röm. Privat-recht bis auf die Zeit Diocletians*, 1, 132, n. 27; come pure è mera ipotesi il ricollegare ad essa la facoltà d'alienazione del procuratore (Gai, II,

- 64: Voigt, op. cit., 1, 288, n. 35: contro Mitteis, op. cit., 1, 234, n. 100).
- **Lex Sulpicia rivalicia.** — Bruns, *Fontes*, 48; Riccobono, *Fontes*, p. 69. Festus, v. *Sifus*, p. 340, M.: [*pro tu*]bis —.... [*in le*]ge rivalicia sic est, [*quae lata est, rogant*]e populum Ser. Sulpi[ci]o... mon]tani paganive si[is] aquam dividunt]o] donec eam inter se [*diviserint*....] iudicatio esto. Sembra aver stabilito che i tubi conducenti l'acqua del canal principale ai vari distretti devon esser fatti a spese di questi. Rudorff (*Röm. R. Gesch.*, 1, 215) l'attribuisce al giureconsulto S. Sulpicius Rufus, *cos.* 703/57. Detleszen (in *Boll. dell'Ist. di Corr. Archeol.*, 1861, p. 56, cf. Gaddi, *Arch. giur.*, XXXVIII (1887) p. 446), la fa risalire tra il 442/312 e il 481/273. Ad argomenti analoghi si riferiscono i due frammenti di leggi incerte di *aquaeductibus* conservati in Frontin., *de aquis urbis Romae*, c. 94 e 97: v. Bruns, *Fontes*, 265 (*leges dictae*).
- **Lex Licinia de actione communi dividundo.** — L. 12, D., IV, 7 (Marcianus). Tolse il diritto di esperir l'*a. communi dividundo* al comunista che ha alienato la sua quota (a un *potentior*: v. Monnier, in *Nouv. Rev. Hist. de Droit fr. et étr.*, XXIV (1900), p. 78): cf. la disposizione pretoria contro la « alienatio iudicii mutandi causa facta ». La data e l'autore ne sono assolutamente ignoti: Haenel (*Corpus legum*, p. 39) l'assegna al console M. Licinius Crassus Frugi 780/27; M. Voigt (*Röm. Rechtsgesch.*, 1, 806, n. 5) congettura che sia un capitolo della *Lex Licinia de sodaliciis*, in quanto, secondo lui, il divieto riferito in Marciano si riferirebbe al patrimonio comune della *sodalitas*.
- **Lex Papiria de viatoribus aediliciis.** — *C. I. L.*, VI,

1, n. 1933 « Q. Considius.... viator aed. pl. lege papiria ». Legge d'autore e d'epoca incerta, probabilmente sulla fine della repubblica o principio dell'impero. Cf. Mommsen, *De apparitoribus magistratum romanorum*, in *Rh. Mus.*, N. F., VI (1848), p. 47, ove opina si riferisca agli *aediles ceriales*, istituiti in quel torno di tempo (Dio C., XLIII, 51; l. 2, § 32, D., 1, 2): ipotesi da lui in seguito refutata, perchè gli edili ceriali non son mai detti *aediles plebis* (*Droit public*, I, 410, 2). Gli edili curuli avevano *viatores* fin dall'epoca della guerra annibalica (Liv., XXX, 39).

- **Lex Glitia (de querela inofficiosi?)**. — l. 4, D., V, 2, *Gaius libro singulari ad legem Glitiam*. Unica menzione di questa legge di epoca e contenuto incerto. Lange (*Röm., Alt.*, II, 662) riteneva trattarsi d'un errore per *Falcidia*: ora si è d'accordo nell'ammetter una legge di tal nome relativa, secondo l'opinione dominante, alla *querela inofficiosi* (v. Girard, *Manuale*, 874); secondo Voigt (*R. Rechtsgesch.*, I, 362) avrebbe invece limitato l'*judicium domesticum* che spetta al *paterfamilias*, rendendolo sussidiario alla giurisdizione dello Stato; ipotesi non abbastanza dimostrata: secondo Eisele (*Zur Querela inofficiosi* in *Zeitsch. der Sav. Stift.*, XV (1894), p. 282 sg.) avrebbe deferito a un tribunale speciale (*VIIviri*: v. l. 7, 28, 31 D., V, 2: ordinariamente, seguendo Aloandro, corretti in *Cviri*) alcuni casi di *querela inoff.* (provinciali, eredi pretorii) sottraendoli ai *Cviri*. Sarebbe del principio dell'impero o fine della repubblica (cf. anche Costa, *Storia delle Fonti*, p. 37, n. 4): e invero appartengono al primo secolo dell'era volgare i pochi della *gens glitia* che si conoscono (*C. I. L.*, III, 864; V, 5345, 6974, 6983; Tac., *Ann.*, XV, 56 e 71).

— **Lex Ollinia**. — Gai., IV, 109 « si verbi gratia ex lege Aquilia vel Ollinia vel Furia in provinciis agatur ». Legge assolutamente ignota: e pure (Cuq, *Elenco*) Gaio sembra parlar di una delle leggi più note. Huschke propone di legger *Pubilia*: ma di fronte al Ms. Veronese l'ipotesi non è sostenibile: altri opina *Appuleia*, pure senza argomenti positivi.

Frammento fiorentino. — Lamina di bronzo trovata non si sa quando, conservata a Firenze. Il Mommsen la ritiene dell'epoca dei Gracchi e relativa alle *quaestiones perpetuae*.

a) *pars antica*, C. I. L., I, n. 207, Bruns, *Fontes*, 119:

...p]ronontiat[o. .
 ...scripta sunt an...
 ...eorum, quisve is p...
 ...p]equiniam ceperit ca...
 ...a erit literaive testium...
 ...e]xemptus erit quei ab eo...
 ...damn]as esto eiusque pecunia[e...
 ...quam ex h. l. sibe]i deica[t...
 ...facito uti is eam pequ[niam]...
 ...ut]ei ex h. l. oportebit quod e...
 ...pr. h. h. agetur non sit a...

b) *pars postica*, C. I. L., I, n. 208, Bruns, *Fontes*, 120; cf. Rudorff, *L. Aelia*, pp. 485-7:

...iudic]is omnis iur[are] iubeto...
 ...esi easque pilas om[nes]...
 ...ntur aequenturqu[e]...
 ...pr(aetor) facito ubei pilae o[mnes] aequatae...
 ...sorticolis singolis sing[illatim]...
 ...quius nomen ib]i scriptum erit, eius nom[en] pronon-
 tiato...
 ...quius nomen ex. h.]l. pronontiatum erit, eu[m]...
 ...tabo]lamque quae in eo tribun[ali]...
 ...pr(aetor)]aliter ea nei deleto neiv[e]...
 ...pr. iud]ices omnes ita sortiri iu[beto]...

...sentent]iam tolerint quom omni[s iudices
ad fuerint...

...mat in eam tabolam qu[ae in eo
tribunali...

...in quibus pileis li]terae duae aut nulla au[t...]

...e[r]unt, in quibus pileis li]terae...

...in]dicis siet h. l. eas pilas om[nes...

...oportebit tum...

Sulle *pilae iudicum* cf. Ascon., p. 40, Or.;
riferentesi alla L. *Pompeia iudiciaria* 699/55,
alla quale perciò il Klenz (*Leg. servil. prolus.*,
p. IV), attribuisce questi due frammenti: Mommsen non lo crede.

Frammento di Chiusi. — Editto dal Gorio nel 1726,
poi perduto: riprodotto in C. I. L., I, n. 209;
Bruns, *Fontes*, 121. Probabilmente appartiene a
una legge sulle *quaestiones perpetuae* (*de re-
petundis*?). La prima linea è insanabilmente
corrotta:

...qneis m. ulavium eius...

...oque utei ea fima f. primo [quoque die...

...bo]neis praedibusve eius ex [h. l. venditis...

...t quoque uxorei mati...

...quouis o]pera maxime eum reum [condemnatum esse ..

...t eique eam peguniam p[ersolvito...

...g]uoius h. l. quaestio erit co[n]demnato...

...quoi]ve ipse parens sit, quove...

...p]equnia quae de ea re ex n...

i f d d

Frammento scoperto presso Guardia Fiumana, « *in agro
Praetuttianorum* », C. I. L., I, n. 210; Bruns,
Fontes, 121. Forse relativo a una *q. perpetua*?

...il...

...r]olet...

...p]raetore m[agistro equitum...

...itum quo de ea...

...d]ictatore consule...

...sei deiuraverit kalum]niae [k]aussa non post[ulare]...

...o fuit...

Frammento milanese. — Lamina di bronzo di ignota
provenienza, conservata nella Biblioteca trivul-
ziana di Milano. C. I. L., I, n. 1502; Bruns,
Fontes, 121. È la *sanctio* di una legge di con-
tenuto ignoto.

squei...

adversus h(anc)]egem quod quis
que adversus [h. l. fecerit... ei multa esto HS... eiusque
pecuniae

qui volet acti[o esto]..... eamque pecuniam vel
populi iudicio [petere vel in sacrum indicare liceto. ∞
Quod quisque [huius rogationis ergo adversus alias roga-
tiones...

fecerit, du[m ne...

is ro[gato]...

Frammento esquilino. — Cippo opistografo di traver-
tino scoperto nel 1875 e illustrato da R. Lanciani
in *Bull. della Comm. municip. d'Archeol.*, 1876,
p. 190, ritenendolo dei tempi di Silla. C. Re
(in *Arch. giur.*, XVII (1876), p. 6 sg.), vi scorge
un plebiscito.

(ante)

(retro)

...ar]bitratu aedilium ple-
beium loca iecerit in eum

...qu]eicomque essent neive manus iniectio pignorisque
ustrinae in eis locis regio- cap[io]
nibusque nive foci ustri
naeve caussa fierint nive
stercus terra ve intra ea
loca fecisse coniecisse veli
quei haec loca ab pago
montano....

Tavola di bronzo scoperta a Veleia. — C. I. L., I,
n. 211; Bruns, *Fontes*, 121. Frammento di ple-
biscito (anteriore alla *Lex Rubria*?), di argo-
mento ignoto.

...co...

...plebesq[ue iure scivit]...

...muenve condemni...
...ve non licet sipavet...
...onsequenb.t...
...di...

* *Lex convivalis quae dicitur Tappula*. — Tavola di bronzo scoperta nel 1882 a Vercelli: pubblicata da Mommsen, *Bull. dell'istit. di corr. archeol.*, 1882, p. 186; Kiessling, *Index Schol. Gryph.*, 1884/85, p. IV; Pernice, *Amoenitates iuris*, in *Z. der Sav. Stift.*, VII, 91; Premerstein, *Lex Tappula* in *Hermes*, XXXIX (1904), p. 327; cf. Pais, C. I. L., *Suppl. Ital.*, I, n. 898; Bruns, *Fontes*, 119. È una *lex convivalis* inventata per scherzo e ricordata da Festo, p. 363 M. (« Tappulam legem convivalem ficto nomine conscripsit iocoso carmine Valerius Valentinus, cuius m(eminit) Lucilius hoc modo: Tappulam rident legem consere opimi »). La iscrizione è probabilmente del tempo di Augusto. Presenta molto interesse dal punto di vista esteriore perchè riproduce le formalità della *rogatio* di un plebiscito.

[*Lex*] Tappula

...ius Tapponis f. Tappo eis[tella]
posita ad e[dicta conlegarum eoru[m] ad
quos e[ar(es) p]ertinet] M. Multivori P. Properoci...
...Me[ronis] plebem romanam [iure
rogavit p]lebesque Romana iure sciv[it]...
...in ae[de] Herculis a. d. XI K. undec[embres]
primus pro trib]u Satureia principi[o scivit]...
...Ta]pponis f. pane repeti[to]...
...e qui quaeve...

2.° LEGES DATAE (1).

436/318 *Leges (Furiae) Campanis datae*. — Liv., IX, 20. « Praefecti Capuam creati coepti, legibus ab L. Furio praetore datis ».

437/317 *Leges Antio datae*. — Liv., IX, 20. « Antiatibus... dati ab senatu ad iura statuenda ipsius coloniae patroni ». Sui rapporti di Antium con Roma, v. Pais, *Storia di Roma*, I, 2, pagina 296 seg.

542/212 *Leges siculis datae*. — Liv., XXV, 40, 4: « quos metus post captas Syracusas dederat, ut victi a victore leges acceperunt ». Incaricato fu verosimilmente M. Claudius Marcellus, col-

(1) Per questo gruppo, oltre i manuali di fonti del diritto romano, sarà a vedersi anche O. Haberleitner, *Imperatorum romanorum acta (Pars prior, 31 a. C. - 138 p. Chr.)* attualmente in corso di stampa (Lipsia-Teubner). Negli *Studien zu den acta imperatorum romanorum* (in *Philologus*, 68 (1909), 270 sg.) il medesimo autore studia le diverse categorie di atti, cominciando ad esaminarli dal lato formale, applicando i criterii diplomatici: giova riferire la distinzione da lui adottata, classificando gli *acta* in: 1.° lettere private; 2.° a) *edicta*; b) *orationes* (in senato); c) *adlocutiones* (all'esercito); 3.° a) *epistulae*; b) *rescripta*; c) *subscriptiones*; 4.° a) *decreta*; b) *interlocutiones* (ai n. 2-4 dà, in generale, la qualifica di *constitutiones*); 5.° *mandata*; 6.° *leges datae*; 7.° *privilegia militum veteranorumque de civitate et conubio*. Per lo studio formale di questi atti cf. anche Faass, *Studien zur Uebertieferungsgeschichte der röm. Kaiserurkunden von Augustus bis Justinian*, in *Arch. für Urkundenforschung*, I (1908), p. 185.

l'assistenza di un *consilium*. A *leges* di varie città — d'autore ignoto — allude Cic., in *Verr. acc.*, II, 49, 120 « legati Centuripini, Halesini, Catinenses Panormitanique dixerunt... neminem ulla in civitate factum esse gratis, neminem, ut *leges* eorum sunt, suffragiis ».

550/204 *Leges* (Corneliae) de senatu Agrigentorum cooptando. — Cic., *Verr.*, II, 50, 123: regolavano la composizione del senato di Agrigentum stabilendo fra altro che il numero dei nuovi coloni non dovesse in esso soverchiare quello degli abitanti originari. Sembrano *leges datae*: verosimilmente da P. Cornelius Scipio Africanus che governò in quell'anno la provincia di Sicilia.

557/197 *Leges* (Quinctiae) Thessalis datae. — Liv., XXXIV, 57, 1: « ut de his quae cum decem legatis ipse (T. Quinctius Flaminius) statuisset, senatus audiret ». Cf. *S. C. de Melitaensibus et Narthaciensibus* (in Viereck, *Sermo graecus*) lin. 16 sg.: οὗς νόμους Τίτος Κοϊνκτίος ὑπατος ἀπὸ τῆς τῶν δέκα πρεσβευτῶν γνώμης ἔδωκεν καὶ κατὰ δόγμα συγκλήτου.

587/167 *Leges* (Aemiliae) Macedoniae datae. — Liv., XLV, 17, 30-32; Justin., XXXIII, 2, 7. *Leges datae* da L. Aemilius Paulus, assistito da dieci legati, alla Macedonia. Cf. Polyb., XXX, 13; Plut., *Aem.*, 28; Pausan., VII, 10, 7.

608/146 *Lex Mummi municipalis Achaiae data*. — Polyb., XL, 10, 2; cf. XXXIX, 14-16; Zonar., IX, 31; Pausan., VII, 16, 9. Ordinamento dato dal console L. Mummius Achaicus alla nuova provincia conquistata, col concorso di un *consilium* mandato da Roma (Pausan., l. cit.: οἱ σὺν αὐτῷ βουλευσόμενοι..). Abolì il reggimento democratico dando le cariche ai ricchi; impose tributi; abolì i συνέδρια delle singole nazioni.

623/131 *Leges Rupiliae* (de iure siculorum -- de cooptando senatu Heracliotarum -- de re frumentaria). — Cic., in *Verr.*, II, § 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 125; III, 40; Ps. Ascon., p. 212 *Or.*; Val. Max., VI, 9, 8; Sch. Gronov., p. 391 *Or.* *Leges datae* dal proconsole P. Rupilius Calvus, regolanti la condizione della Sicilia. Cf. Marquardt in *Manuel d'antiquités*, IX, 504; Willems, *Sénat*, II, 703. La qualifica di queste leggi dal nome del magistrato che le diede sarebbe stata (argom. Cic., *Verr.*, II, 13, 32) una inesattezza dell'uso siciliano: cf. Mommsen, *Dr. publ.*, VI, 1, p. 359, n. 2.

625/129 *Lex* (Aquila) provinciae Asiae data. — Strabo, XIV, 1, 38 « Μάνιος δὲ Ἀκὴλλιος ἐπελθὼν ὑπατος μετὰ δέκα πρεσβευτῶν διέταξε τὴν ἐπαρχίαν εἰς τὸ νῦν ἔτι συμμένον τῆς πολιτείας σκῆμα ». Ordinamento dato da M.' Aquillius console, assistito dalla commissione senatoria di dieci legati, alla provincia d'Asia.

ante 636/118 *Lex osca tabulae bantinae*. — Bruns, *Fontes*, 48; Girard, *Textes*, 26; Riccobono, *Fontes*, 127. Conservata sulla stessa tavola su cui è incisa la *lex latina* (v.). Kirchof (*Das Stadtrecht von Bantia*, p. 185) ha dimostrato che essa è posteriore alla *lex Villia annalis* di cui imita le disposizioni, e anteriore verosimilmente alla *lex latina*. Tratta dell'esercizio del diritto d'*intercessio*, della giurisdizione criminale, del censo, della procedura, dell'eleggibilità alle magistrature: l'opinione dominante (Kirchof, op. cit.; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 430; Mommsen, *Dr. publ.*, VI, 2, 333) la ritiene lo statuto municipale dato a Bantia da commissari romani (quindi *lex data*): Girard, loc. cit., dubita non sia piuttosto stata votata nei comizi locali sotto influenze romane. Cf.

Lange, *Die oskische Inschrift der tab. bantina und die röm. Volksgerichte*, Gottinga, 1853; e da ultimo F. Bücheler, *Zum Stadtrecht von Bantia*, in *Rh. Museum*, 63 (1908), p. 316; anche dal lato linguistico, cf. Mommsen, *Die unteritalischen Dialekte* (1850), p. 145; Moratti, *La legge osca di Banzia*, in *Arch. giur.*, v. 53, p. 74; Esmein, *Mélanges*, p. 322; Bréal, in *Mémoires de la société de linguistique*, IV, 381 sg. e *Rev. Hist. de dr. fr. et étr.*, 1879, 317; Zwetaieff, *Sylloge inscriptionum oscarum*, I, 75-8; *Inscript. Ital. infer. dialecticae*, p. 68 sg.

659/95 *Leges (Claudiae) de Senatu Halesinorum cooperando.* — Cic., *Verr.*, II, 49, 122. Leggi « datae » da C. Claudius Pulcher proconsole, determinanti le norme per l'ammissibilità al Senato di quella città: e, sembra, anche su altri argomenti: forse una completa legislazione locale.

665/89 *17 novembre Lex (Pompeia) de civitate equitibus hispanis danda.* — Lamina di bronzo scoperta dal Gatti nel 1908: ora al Museo dei Conservatori in Campidoglio. Contiene parte di un decreto — che sostanzialmente è da considerarsi come una *lex data* — di Cn. Pompeius Strabo, emanato col'assistenza di un *consilium* (*legati, praefecti equitum, tribuni militum*, primipili delle legioni: cf. Polyb., VI, 24, 2): si concede « *e lege Iulia* » la cittadinanza romana, per benemerenze militari, ad alcuni cavalieri spagnuoli, dei quali forse è solo una parte la *turma sulluitana* di cui è conservato l'elenco. Cf. G. Gatti, *Lamina di bronzo con iscrizione riferibile alla guerra dei soci italici*, in *Boll. Comm. Archeol. munic. di Roma*, 1909, 171; E. Costa, in *Rend. Acc. delle Scienze di Bologna: Cl. Sc. Morali* 2 (1908), 37; Pais, *Il decreto di Cn. Pompeo Strabone sulla cittadinanza romana dei cavalieri ispani*,

in *St. storici per l'ant. class.*, 2 (1909), 113; G. Stara Tedde, *Una nuova importantissima iscrizione romana attinente alla guerra sociale*, Roma, 1909; Ashby, *An important inscription relating to the social war*, in *Class. Review*, 23 (1909), 158; G. De Sanctis, *I decreti di Cn. Pompeo Strabone*, in *Atti Acc. delle Scienze di Torino*, 45 (1910), 144, che ritiene essere la iscrizione sostanzialmente completa: in senso contrario di nuovo Pais, *Nuove osservazioni sul decreto di Cn. Pompeo Strabone relativo alla cittadinanza romana dei cavalieri ispani*, in *St. stor. ant. class.*, 3 (1910), 54 e *Rendic. R. Acc. Lincei*, XIX (1910), p. 72; il quale insiste sulla incostituzionalità del provvedimento: che sia incostituzionale non sembra: certo la larghezza della concessione è un prodromo degli abusi posteriori. La ipotesi del De Sanctis è confermata da un nuovo frammento, ultimamente scoperto, che permette di integrare quasi completamente la *praescriptio* del testo: cf. Gatti, *Un nuovo frammento del decreto di Cn. P. Strabone*, in *Boll. comm. arch. munic. di Roma*, 38 (1911); Costa, in *Rend. Acc. Bologna*, 1911 (sed. 26 aprile), p. 4 estr. — Per la costituzionalità della concessione, v. da ultimo anche Zocco Rosa, in *Z. S. St.*, 32 (1911), p. 359.

665/89? *Lex (?) de civitate Minatio Magi danda.* — Vell. Pat., II, 16, 3. A Minatius Magius, un antenato di Velleio Patercolo, per il valore da lui spiegato militando nell'esercito romano, fu concessa *viritim* la cittadinanza: probabilmente non con legge comiziale a sé ma in applicazione forse della *Lex Calpurnia de civitate sociorum*. È verosimilmente quindi una *lex data*.

673/81 *Lex Cornelia (municipalis petelinis data?).* — C. I. L., X, n. 113 e 114: iscrizioni che par-

lano di *IIIviri lege cor(nelia)*: è impossibile determinare a quale si riferiscano: Gaddi (*Cronologia*, p. 582, n. 2), pensa trattarsi di una legge municipale (data?) di cui non v'è più traccia. Cf. anche Dessau n. 6468; *Notizie degli scavi* 1894 p. 20, Secondo Riccobono (*Fontes*, p. 128) avrebbe concesso la cittadinanza ai petelini all'inizio della guerra sociale.

676/78 Lex (Cornelia) Puteolanis data. — Plut., *Sull.*, 37: data da Silla, dieci giorni prima di morire, alla colonia militare di *Puteoli*, dopo che ne fu sedata una ribellione (νόμος ἔγραψεν αὐτοῖς, καθ' ὃν πολιτεύσονται).

687/67 Leges (Caeciliae) municipales Cretae datae. — Liv., *Epit.*, 100; Dio C., XXXVI, 4; Cic., *pro Flacc.*, 3, 13 e 40; Val. Max., VII, 6, *ext.*, 1. *Leges datae* all'isola di Creta dal pretore Q. Caecilius Metellus [Creticus], cf. *C. I. L.*, I, numero 595.

— *Lex Antiochenis data.* — L. 37, D., XLII, 5 (Papi-nianus) « *lege sua* ». Da chi e quando non risulta espresso: forse già nel 690/64 da Cn. Pompeius Magnus che, ridotta a provincia la Siria, lasciò ad Antiochia l'autonomia cittadina (Plin., *N.H.*, V, 79; Chron. Pasch., p. 354 sq. Dind.).

691/63 Lex Pompeia municipalis Bithyniae data. — Plin., *Epist.* 79; 80; 112; 114; 115; cf. Strabo, XII, 3, 1; Dio C., XXXVII, 20, 2; Liv., *Epit.*, 102; cf. Gai, 1, 193 (*lex Bithynorum?*) Legge data alla Bitinia da Cn. Pompeius Magnus proconsole: regolava fra altro la concessione della cittadinanza locale, l'assunzione alle cariche e l'ammissione ai senati municipali. Si allude anche a leggi speciali: p. es. per Amysus (Plin., *Epist. ad Trai.*, 93).

665-692/89-62 Lex municipalis Tarentina. — Scoperta

nel 1894 a Taranto da Viola: edita da Scialoja e De Petra in *Monumenti dei Lincei*, VI (1896), p. 405 cf. Scialoja in *Bull. dell'Ist. di D. Romano*, IX, p. 7 e 88; poi da Mommsen in *Ephem. epigr.*, IX (1903), p. 1 sg. = *Ges. Schrift.*, 1, pagina 148 seg. Cf. anche Beaudoin, in *N. R. H.*, 1896, 407; Tardif, *ib.*, 1897, 113; Bruns, *Fontes*, p. 120; Girard, *Textes*, 51; Riccobono, *Fontes*, p. 132. È una *lex data* (cf. lin. 8): statuto della città di Taranto dopo che ottenne la cittadinanza romana (prima del 692 cf. Cic., *pro Archia*, 5, 10; e assai probabilmente, dopo la *Lex Plautia Papiria* del 665 cf. Cic., *pro Archia*, 4, 7). È conservata solo una parte della tavola nona, e tratta del peculato — delle garanzie da prestarsi dai magistrati per la loro amministrazione — delle demolizioni di edifici — delle vie e della fognatura — finalmente del cambiamento di domicilio per parte dei *municipes*.

698/56 Lex (Cornelia) municipalis Cypro data. — Cic., *ad fam.*, XIII, 48; cf. *ad Att.*, V, 21, 6. — Ordinamento dato all'isola di Cipro da P. Cornelius Lentulus Spinther che vi fu proconsole. Cf. Willems, *Sénat*, I, 444.

703/51 Lex Galliae (Celticae) data. — Ordinamento dato da C. Iulius Caesar, *ex lege Vatinia*, alla Gallia Celtica: si suppone una *lex data* sebbene le espressioni dei testi siano molto generiche: si adduce (Marquardt, *Organ. de l'emp.*, 1, 89, n. 1) Svet., *Caes.*, 25: « omnem Galliam in provinciae formam rededit, eique quadringentis in singulos annos stipendii nomine imposuit »; e Dio C., XL, 43, 3: αὐτοῦς ὁ Καίσαρ καὶ φρουραῖς καὶ δικαιοῦσαι χρημάτων τε ἐσπράξῃσι καὶ φόρων ἐπιτάξῃσι τοὺς μὲν ἐταπείνωσε τοὺς δὲ ἡμέρωσε.

— *Lex Iulia municipalis (Patavio data?)* — *C. I. L.*,

V, 1, n. 2864 « M. Iunius Sabinus IIIvir aediliciae potestat. e lege Iulia municipali ». — Lapide scoperta nel 1696 a Padova. — Savigny (in *Zschr. für G. R. W.*, IX, 370) ricollegava quest'accenno alla pretesa *lex Iulia municipalis* della tavola d'Eraclea. Ora (Mommsen, *Lex municipii tarentini* in *Ephem. Epigr.*, IX (1903), p. 46) è meglio pensare a una speciale *lex data*, la cui data (Cesare o Augusto) è impossibile precisare.

71044 *Lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensi data.* — *C. I. L.*, II suppl., n. 5439; Bruns, *Fontes*, 122; Girard, *Textes*, 87; Riccobono, *Fontes*, p. 142; cf. Mommsen, *Ephem. Epigr.*, II (1874), 105 e 221; III (1877), 87 = *Ges. Schrift.*, I, p. 194 sg. Tavole di bronzo scoperte nel 1870-74 a Ossuna in Spagna; è parte di una *lex data* (c. 67, 72, 131), statuto municipale della colonia di cittadini romani ivi detta « iussu C. Caesaris dict. imp. et lege Antonia senatusque consulto plebeique scito », c. 104. — Non è quindi una *lex Antonia* (Gaddi, *Cronologia ad h. l.*) bensì pare che la *L. Antonia* fosse la legge comiziale che ordinò la deduzione di questa (e forse di altre) colonie. — Lo statuto conservatoci è una riedizione della fine del 1.º secolo. — V. Girard, *Les bronzes d'Ossuna*, 1874; id., *Les nouveaux bronzes d'Ossuna*, 1876; Bruns, *Kl. Schriften*, II, 282; Exner, *Zur Lex coloniae Genetivae* in *Zschr. für Rg.*, XIII, 292; cf. Nissen, in *Rh. Museum*, XLV (1890), p. 107; Fabricius, in *Hermes*, XXXV (1900), pp. 205-215 il quale ritiene che la quarta tavola sia un'aggiunta di Antonio alla *lex* trovata fra gli *acta Caesaris*.

705-712/49 42 *Lex de Gallia cisalpina.* — *C. I. L.*, I, 205 = XI, 1146; Bruns, *Fontes*, p. 97; Girard,

Textes, p. 70; Riccobono, *Fontes*, p. 135. — Tavola di bronzo scoperta nel 1760 nelle ruine di Veleia: ora a Parma. Contiene parte (quarta tavola) di una legge sulla organizzazione giudiziaria della Gallia cisalpina, determinando la competenza dei magistrati locali, di regola limitata al valore di quindicimila sesterzi: v. Mommsen, *Droit public*, VI, 2, 466 sg. — La data è certo non anteriore al 705/49, in cui alla Gallia cisalpina fu conferita la cittadinanza: è controverso se sia o no posteriore al 712/42 in cui la Cisalpina fu riunita al resto d'Italia: lo ritengono Savigny (*Verm. Schrift*, III, 319); Huschke (*Gaius: Beiträge*, p. 203-242); Karlowa (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 440); lo nega Mommsen (*C. I. L.*, I, p. 118; cf. *Ueber den Inhalt des Rubrischen Gesetzes in Jahrbücher des gemeinen Rechts*, II (1858), p. 319 = *Ges. Schrift.*, I, 162). — La si ritenne concordemente un plebiscito di un tribuno M. Rubrius, in base all'accenno contenuto nel c. XX della tavola: cf. Ritschl, *Legis Rubriae pars superstes*, Bonn, 1851: ma in seguito il Mommsen stesso (*Lex municipii tarentini*, in *Eph. Epigr.*, IX (1903), p. 4; cf. *Wiener Studien*, XLII (1902), p. 238) osservò che nulla dimostra che la *lex Rubria* accennata nelle *formulae* del c. XX sia precisamente quelle della tavola, e non piuttosto una legge speciale (relativa o al *praefectus pro duoviro* o al *damnum infectum*) e ritenne probabile che si tratti di una *lex data*. Nulla si può affermare con sicurezza: certo non vale contro la congettura nuova opporre la clausola *ex h(ac) lege nihilum rogatur*, che si trova anche (c. 95) nella *lex Coloniae genetivae*, che pure è indubbiamente una *lex data*: così Riccobono, l. cit. Sull'ipotesi che il frammento atestino sia parte della presente legge, e che la

lex Roscia in quello menzionata sia quella che conferì ai cisalpini la cittadinanza, Mommsen assegna questa legge al 705/49; essa starebbe alla *lex Roscia* come la *lex tarentina* sta alla *lex Iulia* del 664/90 (V. *Tabula Tarentina* e *Lex Roscia*).

705-712/49-42 *Tabula atestina*. — Bruns, *Fontes*, p. 101; Girard, *Textes*, p. 76; Riccobono, *Fontes*, p. 140. Tavola di bronzo scoperta a Este nel 1880. — Sono due capi di una legge che modifica la competenza giudiziaria delle autorità locali: 1.° ammette la prorogazione consensuale della giurisdizione dei magistrati locali per le cause infamanti quando il valore non superi diecimila sesterzi; 2.° vieta la *revocatio* a Roma delle liti che, fino alla *lex Roscia*, eran di competenza dei magistrati locali. È assai discusso il rapporto di questa legge colla precedente *lex de Gallia cisalpina*. Alibrandi (*Di un frammento di legge romana sopra la giurisdizione municipale* in *St. e docum. di storia e diritto*, II (1881), p. 3 = *Opere*, I, p. 395 sg.), ed Esmein (*Fragment d'une loi municipale romaine* in *Journal des Savants*, 1881, p. 117 e in *Mélanges d'hist. de droit et de critique*, 1886, pagina 269) la credono anteriore (695/59 o 687/67): Esmein inchina a vedervi una parte della *lex Roscia* che assegna appunto al 687/67: la legge sarebbe quindi da riferirsi alla Gallia cispadana. Mommsen (*Ein zweites Brückstück des Rubrischen Gesetzes vom Jahre 705 Roms* in *Hermes*, XVI (1881), p. 24 = *Ges. Schr.*, I, 175; v. anche *Wiener Studien.*, XXIV (1902), 238 = *Ges. Schr.*, I, 192) vi vede un nuovo frammento della *Lex (data) de Gallia Cisalpina*, assegnata al 705/49. I più vi scorgono una legge a sè, distinta dalla cosiddetta *lex Rubria* per la diversità delle di-

sposizioni: v. Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 441; Krüger, *Gesch. der Quellen*, p. 73; Kipp, *Quellenkunde*, p. 39; Girard, *Textes*, p. 77; v. spec. Appleton, *Le fragment d'Este* in *Rev. générale de droit*, 1900, pp. 193 e 248 [recens. Segrè in *R. It. per le Sc. giur.*, XXX (1900), p. 227; Kübler in *Zschr. d. Sav. Stift.*, XXII (1901), p. 200]. — Dal frammento conservato nulla di sicuro risulta, specialmente quanto alla natura (*lex rogata* o *lex data*?): in quest'ultimo senso Riccobono, l. cit. Il carattere di *lex data* sia di questa che della precedente è reso verosimile anche dal carattere minuto delle disposizioni e — forse — dal singolare modo con cui si allude a deliberazioni comiziali di cui parrebbe si ignori l'esatta natura — la *lex Rubria* nella prima e la *lex Roscia* nella seconda.

ante 727/27 *Lex Coloniae Iuliae Concordiae*. — *C. I. L.*, V, 1, p. 178. La colonia fu dedotta a quanto pare prima del 727/27; della *lex* ad essa data parla Fronto, *ad amicos*, 2, 7 (*lex concordensium*) ricordando la disposizione « ne quis scribam faxit nisi eum quem decurionem quoque recte facere possit ».

circa 729/25 *Lexes Galathiae et Lycæoniae datae*. — *Dio C.*, LIII, 26, 3. Ordinamento dato da Augusto a quelle regioni, divenute soggette a Roma dopo la morte di Aminta (« και οὕτω και ἡ Γαλατία μετὰ τῆς Λυκαονίας Ῥωμαίων ἀρχόντα ἔσχεν, τὰ τε χωρία τὰ ἐκ τῆς Παμφυλίας πρότερον τῶ Ἀμύντῃ προσεμνηθέντα τῷ ἰδίῳ νόμῳ ἀπεδόθη »).

— *Lex civitatis narbonensis de flaminibus provinciali*. — *C. I. L.*, XII, n. 6038; Bruns, *Fontes*, 141; Riccobono, *Fontes*, p. 159. Tavola di bronzo scoperta nel 1888 a Narbona: è una *lex data* « de officiis flaminis augustalis »: si riferisce

ROTONDI — 32.

alla istituzione di un *flamen* per la provincia, a similitudine del *flamen dialis* di Roma. Data probabilmente da quando si diè alla Colonia Narbonensis il nome di Iulia Paterna, ma il riferimento ad Augusto non può farsi che in via di semplice ipotesi (Hirschfeld, in *C. I. L.*, XI, p. 869). Cf. Alibrandi, *Sopra una legge romana contenuta in una iscrizione narbonese*, in *Bull. dell'Ist. di D. Rom.*, I (1888), p. 173 = *Op.*, I, 547; O. Hirschfeld, *Zu der lex Narbonensis über den provinzial Flaminat*, in *Z. der Sav. Stift.*, IX, p. 403; Mispoulet, in *N. R. H.*, 1888, 353; da ultimo Zocco Rosa, *La tavola bronzea di Narbona*, Catania, 1911.

— **Fragmentum tudertinum.** — *C. I. L.*, I, n. 1409 = XI, 4632; Bruns, *Fontes*, 157. Tavola di bronzo scoperta nell'alveo del Tevere, presso Todi, nel 1729: ora a Napoli. Mommsen (*Dr. publ.*, VI, 1, 414, n. 2 contro Huschke, *Multa*, p. 277) ritiene trattarsi di una *lex coloniae data*. Riccobono (*Fontes*, p. 129) ritiene che non si tratti di una legge romana, ma di uno statuto locale. Si conserva solo la fine del testo, che pare del tempo d'Augusto. La restituzione è del Mommsen.

1.º *de quibus poenis ob iura sepulchrorum violata cautum iure Quiritium comprehensumve est uti dentur P(opulo) R(omano) uti eadem dentur colonis eius coloniae ius esto | utique magistratus eius coloniae, si quis] eorum qui quove anno inferiarum sacri[s] fungentur, propter eam rem apud se damnatus | erit, tantam pecuniam quantam is damnatus sit, ei coloniae d[an]dam adtribuendam curent |*

2.º *quae quem ex hac rogatione facere oportet, agito facito, neve quid adversus hanc rogationem agito facito sciens d(olo) m(alo). Si quis |*

quid adversus hanc rogationem egerit fecerit] sciens d(olo) m(alo) ei multa esto HS | [X] eiusque pecuni[ae qui volet magistratus petitio esto.... | eamque pecuniam vel] populi iudicio petere vel in sacrum iudicare licet[o].

3.º *si quis adversus alias rogationes] huius rogationis ergo fecerit, quodve ex earum [aliqua facere eum oporteret, huius rogationis ergo |]on fecerit, id ei fraudi multae poenae ne esto.*

4.º *ne quis hanc rogationem abrogato neve huic rogationi abrogato, neve de hac rogatione derogato [quod eius contra leges publicas Populi Romani | senatusve populi Romani iussionem factum non erit. Quod aliter rogatum e[rit in hac rogatione | eius h(ae) l(ege) n(ihil) r(ogatur)].*

Fragmentum florentinum. — Lamina a due colonne conservata nel museo Riccardiano a Firenze: scoperta non si sa dove nè quando. *C. I. L.*, I, n. 1409, Bruns, *Fontes*, 158.

col. 1.ª

in res singulas HS. X. C.E.C.D.D.E. (1) [i]sque locus sibi quis adversus ea humatus sepultusve erit purus et religione solutus esto eumque s. f. s. (2) qui volet exarato. item ne quis alvos apim
.....

col. 2.ª cum] II[ciro

praefet[er]ve de [e]a re cog[noscere non licebit legibus eius c. ita uti lege aeli[a... ..] cantum est d. d. ad pr. (3) de ea re refer[re] isque praetor proponere edicereque debeto eam [rem].

La « lex aeli(a) » menzionata in col. 2.ª lin. 3.ª

(1) *colonis eius coloniae dare damnas esto.*

(2) *sine fraude sua.*

(3) *decreto decurionum ad praetorem.*

si è congetturato sia la *lex aelia de coloniis duabus latinis deducendis*, plebiscito del 560/194. Ma non è possibile dimostrarlo: un principio di prova potrebbe essere il luogo di provenienza del frammento, il quale è invece ignoto. Il frammento appartiene verosimilmente a una *lex data*.

934-937/81-84 *Lex Flavia municipalis Salpensae data*. — *C. I. L.*, II, 1963; Bruns, *Fontes*, 142. Girard, *Textes*, 106; Riccobono, *Fontes*, p. 162, e

Lex Flavia municipalis Malacae data. — *C. I. L.*, II, 1964; Bruns, *Fontes*, 147; Girard, *Textes*, 110; Riccobono, *Fontes*, p. 168. — Due tavole di bronzo scoperte nel 1851 in Spagna presso Malaga, contenenti una parte degli statuti municipali dati (T. Salp., c. 26) da Domiziano a Salpensa e Malaca, città di diritto latino (cf. Plin., *N. H.*, III, 3, 30): la data è tra l'11 settembre 81 (elezione di Domiziano) e il principio dell'84, in cui Domiziano assunse il titolo di Germanicus, che qui non figura. — Queste due *leges datae* hanno speciale importanza perchè sono gli unici esempi di statuti municipali latini, e lumeggiano anche la costituzione della madre patria. I capitoli principali sono: I. Malac., c. 62, 65 (*cautio praedibus praediisque, venditio in vacuum e venditio ex lege praediatoria*); I. Salp. c. 22, 25, 28 (acquisto della cittadinanza, affrancazione, tutela). Sulla autenticità, ora ammessa, delle rubriche numerate, v. Girard, *Les tables de Salp. et Malac.*, 1851 e *Lex Malacitana* 1868: contro Laboulaye, *Les tables de Mal. et Salp.*, 1856. — Cf. Mommsen, *Die Stadtrechte der lateinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica* in *Abh. der Sächs. Gesellsch.*, III, (1855), p. 363 seg. = *Gesammte Schriften*, I,

265 seg. V. anche Dernburg, in *Krit. Zschr. f. Gesch. R. W.*, III (1855), p. 74; Henzen, in *Bull. dell'Istit. di corr. arch.*, 1855, p. 37; 1856, p. 31; Zumpt, *Studia romana*, p. 269; Dirksen, *Ein Beitrag zur Auslegung der epigraph. Urkunde einer Städteordnung für die Lateinische Bürgergemeinde zu Salpensa*, Berlin, 1857; Serafini, *Nuove osservazioni sulle tavole di Salpensa e Malaca*, in *Arch. Giur.*, II, 666; Wan Lier, *De inscriptionibus Salpensana et Malacitana*, 1865; Swinderen, *Disquisitio de aere malacitano et salpensano*, 1867; Arndts, in *Zschr. f. Rg.*, VI (67), p. 392 seg.; Dessau, in *Wiener Studien*, XXIV, 240. G. Braumbach (*Die Neugestaltung der latein. Orthographie* [1868], p. 309) ritiene che l'iscrizione sia stata ripristinata all'età degli Antonini: cf. in contrario Hübner (*C. I. L.*, II, 877).

Fragmenta hispaniensia. — Appartengono a *leges datae* dell'età imperiale. Editi da Mommsen in *Ephem. Epigr.*, IX (1903), p. 10-11 e *Wien. Stud.*, XXIIV, 246; Hübner - Dessau, *Eph. epigr.*, IX, 261; Bruns, *Fontes*, 157, cf. Riccobono, *Fontes*, 168:

1.º scoperto presso Siviglia nel 1896: conservato a Parigi ed edito per la prima volta in *Bulletin des antiquaires de France*, 1896, pagina 350. Corrisponde al c. 67 della tavola Malacitana e probabilmente è pure di Domiziano: forse del medesimo municipio.

is per que]m steterit quom[inus rationes redderentur quove minus] pecunia rediger[etur referreturque heresque eius isque ad q]uem e r. qua de agi[tur pertinebit quanti ea res erit tan]tum et alterum [tantum municipibus eius municipii d.] d. esto ei[us]que pecuniae deque ea pecunia municipi]m mun[icipii... qui volet cuique per h. l. u]cebit [actio petitio persecutio esto ...]sit[

2.º scoperto a Elche nel 1899: lungo m, 0.17,

largo 0.128. Sembra trattare del moto di votazione (lin. 2 cf. Sisenna, *fr.* 128 in Peter). Se è frammento della *lex municipalis ilicitana* essa, trattandosi di una colonia romana (*Iulia augusta*), deve esser stata alquanto diversa dalle leggi dei municipii di diritto latino.

n... e... deni... ain...
p]ossint ponendas euren[t
suffragiu]m laturi erunt sed
ci caesaris suffrag
s quam maxime m
sortiri qui sen...

965-968/210-213 Fragmentum lauriacense. — Bruns, *Fontes*, p. 159; Riccobono, *Fontes*, p. 177. *Lex data municipalis* di cui un frammento fu trovato su una tavola di bronzo presso Enns nel 1906: edito da Bormann, in *Jahreshefte des österr. archäolog. Instituts*, IX (1906), p. 315 sg.

[ex IIviris qui in eo municipio i(uri) d(icundo) praesunt
uter postea]

...t aliave qua causa et... [necessitate ex eo municipio
proficiscetur neque eo die in id municipium esse se
rediturum] arbitrabitur, quem pr[ae]fecturam municipii
ex decurionibus

conscriptisque relinquere volet non
minorem quam] annorum XXXV praese[ntibus decurionibus
conscriptisque non minus...] facito ut is... [sicut hac lege
cautum com]prehensumque est iu[ret per Iovem et divom Aug.
ceterosque divos omnes] et genium imp. Caesaris [M. Aureli
Antonini] Pii. Aug. Part(hici) max(imi) Brit(annici)
[max(imi) deosque

] penates.

— *Leges agris veteranis adsignatis.* — Hygin., 117, 15; 118, 5, *Lachm.*; cf. l. 2, D., XXXIX, 3.

806-1059/52-305 Privilegia veteranorum de civitate et de connubio. — Concessioni collettive fatte dall'imperatore a intere categorie di veterani: quelle concernenti la concessione della *civitas conser-*

vano il tipo legislativo. Gli originali erano affissi in Campidoglio nel tempio della *Fides*: poi — dopo Domiziano — sul Palatino: cf. Mommsen, in *Bull. Ist. Corr. Archeol.*, 1845, p. 119 = *Ges. Schr.*, V, 38; Faass, in *Arch. für Urkundenforschung*, I (1908), p. 202 sg. Ai singoli venivano rilasciate copie (dittici). Di queste furono rinvenuti numerosi esemplari editi in *C. I. L.*, III, p. 843-919 e nuovamente in *C. I. L.*, III, 1.º suppl. [1893], p. 1957-2038 (1-96); altri in *C. I. L.*, III, 2.º suppl. [1902], p. 1955 (n. 97), 2212 sg. (n. 98-100); 2328, 64-72 (n. 101-112): un altro da Domaszewski, in *Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit*, 5 (1906), n. 566; un altro (degli Imperatori Elagabalo e Alessandro Severo: solo concessione dell'*jus connubii*) da Hülsen, in *Mitt. des Arch. Inst. Röm. Abt.*, 22 (1907), 434: cf. Cantarelli, in *Bull. Comm. Arch. Com.*, 36 (1908); un altro ancora, del tempo di Domiziano, scoperto in Egitto nel 1909, pubblicato da Lefebvre in *Bull. de l'Inst. Archéol. d'Alexandrie*, n. 12: cf. Mispoulet, in *N. R. H.*, 1911, p. 5; Dessau, in *Z. S. St.*, 32 (1911), p. 384. Esempi ne sono riprodotti in Bruns, *Fontes*, p. 274; Girard, *Textes*, p. 117; Riccobono, *Fontes*, p. 181. Natura di semplici concessioni senza carattere legislativo hanno le costituzioni che attribuiscono la cittadinanza *sine aere* (cf. B. G. U., n. 113 (a. 143) e 265 (a. 148) *οἱ χωρὶς λαλῶν*); a meno che (Wilcken) tale qualifica non si riferisca ai veterani che non hanno ancora ricevuto il documento della concessione avuta.

*
**

Aggiungo qui alcune indicazioni bibliografiche di scritti apparsi durante la stampa di questo

elenco, o prima sfuggiti; nonché qualche rettifica (1).

Al c. II, § 5. Alle indicazioni bibliografiche *adde*: Rosenberg, *Untersuchungen zur röm. Zenturienverfassung*, Berlin, 1911.

Al c. IV, § 15. De Marchi, *L'infrequentia nei comizi romani*, in *Rendic. R. Ist. Lomb.*, 1912, 72, esamina le fonti da cui appare lo scarso concorso dei cittadini ai comizi, e ne studia le ragioni (troppo frequente convocazione, ampiezza dei collegi, larga base del suffragio, astensionismo per indifferenza o incomodità).

Al c. VI, § 20. Sulla parte che le leggi a noi note rappresentano presumibilmente di fronte all'intera produzione cf. le mie *Ricerche sulla produzione legislativa dei comizi romani*, in *Filangieri*, 1911, 641 sg. Dall'esame comparativo delle notizie date da Livio e da altre fonti — per il periodo 218-167 a. C. — pare potersi argomentare

(1) Qualche menda tipografica è rimasta, specie nella parte introduttiva, ma non sarà difficile al lettore rettificare: in specie si corregga: a p. 31 n., lin. 15, I, 43 in Liv., I, 43; a p. 63, n. 5, 1886 in 1887; p. 76, lin. 20, *pleb.* in *trib.*; p. 82, lin. 7, 67 in 57; p. 86, lin. 14, 98 in 91; p. 95, n. lin. 3, II in 10; p. 97, lin. 2, 190 in 100; p. 103, lin. 14, 149 in 449; p. 160 n., linea penult. 771 in 7, 71; p. 170, lin. 17, *Iulia* in *Teilia*; e si aggrinuga: a p. 74, lin. 1 [*pleb.*]; p. 76, lin. 8, 62; p. 82, lin. 16 [*pleb.*]; p. 91, lin. 7, 58; p. 103, lin. 18, 99. Si avverta pure che i paragrafi dell'introduzione a cui è fatto rinvio sono talvolta citati col numero che hanno in ciascun capitolo, invece che col progressivo. Nell'elenco una revisione particolarmente accurata dovrebbe aver ridotto le sviste tipografiche a proporzioni trascurabili: si corregga però a p. 215, lin. 29 VII in VI; a p. 258, lin. 13 *romano* in *campano*; a p. 341, l. 2, *Papirius* in *Plautius* e a p. 380, lin. 5 si inserisca nel titolo della legge il *de*.

che, per le leggi relative al diritto pubblico in senso largo, il racconto di Livio è quasi completo: mentre, dalla enorme prevalenza delle notizie che, in quel periodo, risultano solo da Livio, si argomenta che le nostre cognizioni in materia abbiano gravi lacune per il periodo anteriore e forse più per il posteriore in cui la maggior abbondanza di notizie mal compensa la copia certamente maggiore della produzione.

255/499? *Lex de dictatore creando*. — Sugli anni dittatori cf. ora Soltau, *Die Diktatorenjahre*, in *Philologus*, 69 (1910), 551 (1).

291/463 *Lex de clavo pangingendo*. — Sui periodi in cui s'infiggeva il *clavus* cf. ultimamente Costa, *Cronologia preflaviana*, p. 259, per cui l'infissione, prima annuale, avvenne poi a periodi più lunghi, e Giorgi, *I fasti consolari e la critica*, in *Rend. Lincei*, 20, (1911) 317, il quale osserva che il *praetor maximus* (= *στρατηγός ἕπατος*) può essere non il dittatore ma semplicemente il console, in antitesi al pretore.

309/445 *Lex de trib. mil. consulari potestate creandis*. — Sul numero di questi tribuni cf. anche Costa, *Cronologia preflaviana* (Roma, 1910), ove si cerca di spiegare la divergenza degli elenchi

(1) Mi sono deliberatamente astenuto dall'entrare nelle questioni relative alla cronologia dell'epoca antica: materia troppo incerta e troppo tecnica. Tutta la tradizione storica per le leggi anteriori alla *lex Hortensia* è, come costituzionalmente, così cronologicamente sospetta in blocco, poichè — come è noto — solo verso quella data cominciano a concordare le varie cronologie. Per notizie sommarie su tali problemi basti qui citare il riassunto del Niese nell'Introduzione alla 4.^a ediz. del *Grundriss der Röm. Geschichte*, p. 83 sg. (e trad. it. di Longo, p. 119 sg.).

delle fonti col bustrofedismo; cf. *contra* Giorgi, l. cit., p. 325 sg.

post 513/241 *Lex Appuleia de sponsu.* — H. Krüger, in *Grünhut's Zschr.*, XXXVII, 328, opina che la « *quaedam societas* » non sia che l'analogia di trattamento fra i due istituti, *sponsio* e *fidepromissio*: ma la congettura mi sembra poco plausibile.

567/187 *Lex Petillia de pecunia regis Antiochi.* — Sul processo degli Scipioni cf. l'ampio studio di Fraccaro in *St. stor. ant. class.*, 1911, 217 sg. Egli suppone (p. 289) che la *lex Petillia* sia una invenzione di Valerio Anziate in quanto l'uso delle leggi speciali s'introdusse solo più tardi.

583/171 *Lex de bello Perseo indicendo.* — Sulle circostanze storiche della dichiarazione di guerra e le fonti diverse da cui Livio attinge nel racconto di questi fatti cf. Kahrstedt, in *Klio*, 1911, 415 sg., spec. p. 421.

ante 605/149 *Lex Atinia de usucapione.* — V. anche Borgna, *La lex Atinia*, Cagliari, 1897.

621/133 *Leges Semproniae.* — Alla bibliografia generale su queste leggi può aggiungersi: Riecken, *Die Quellen zur Geschichte des Tiberius Gracchus*, Leipzig, 1911,

635-636/119-118 *Lex Thoria agraria* e

643/111 *Lex (Baebia?) agraria.* — Cf. Hardy, *Were the lex Thoria of 118 B. C. and the lex agraria of 111 B. C. reactionary laws?*, in *Journ. of Philol.*, 31 (1908), 268 sg.: egli crede (pagina 285) che non si tratti punto di due leggi reazionarie, che anzi avrebbero confermato la legislazione gracca. Per conseguenza egli pensa che la seconda non possa attribuirsi a Baebius, ma a qualche tribuno di tendenze po-

polari: forse Memmius o Servilius Glaucia: ma la dimostrazione non pare decisiva.

687/67 *Lex Roscia theatralis.* — *Adde* Ps. Quintil., *Declam.*, 302.

691/63 *Rogatio Servilia agraria.* — V. ora per questa, Costa, *Cicerone giureconsulto*, I, 89: e la stessa opera, *passim*, per le altre leggi riferite da Cicerone.

709/45 *Tabula Heracleensis.* — Se ne occupò ultimamente anche Pais, *Circa l'età e la natura della tavola latina di Eraclea*, in *Rendic. Lincei*, 19 (1910), 657 sg., ritenendo che appartenga all'età di Cesare, ma dubitando della legittimità dell'argomentazione da Cic. *ad fam. cit.* Ne scrisse pure Nap, *Dateering en Rechtskarakter der z. g. Lex Iulia Municipalis*, Amsterdam, 1910.

736/18 *Lex Iulia de adulteriis.* — Cf. Triebs, *Die lex Iulia de adulteriis coërcendis auf Grundlage der sogen. Lex Dei*, diss. Breslau, 1910.

762/9 *Lex Papia Poppaea.* — Alle fonti *adde* Martian. Capella, *De nuptiis Philol.*, 2, 217 (p. 53, 15, Eyss.). Sul dubbio sollevato quanto all'accentuazione, v. la mia nota in *Filangieri*, 1912.

Febbraio 1912.

INDICE ALFABETICO

I. — Leggi col nome del « rogator ».

<p>acilia de coloniis, v. atinia — — de intercalatione 273 — de repetundis 312 — calpurnia de ambitu 374 — minucia de pace cum Carthaginensibus 265 — rubria de cultu iovis capitolini 315 aebutia de formulis 304 — de magistratibus extraordinariis 290 aelia de coloniis deducendis 270 — de modo et tempore legum ferendarum 288 — sentia de maumissionibus 455 aemilia de censura minuenda 211 — de dictatore creando 414 — frumentaria 364 — de libertinorum suffragiis 320 — sumptuaria 320 aemiliae Macedoniae datae 488 ampia atia de triumphalibus ornamentis Cn. Pompei 380 antia sumptuaria 367 antistia de satricanis 232 antistia asinia, v. asinia antistia — antonia de actis caesaris confirmandis 429</p>	<p>antonia agraria 433 — de candidatis 427 — de coloniis deducendis 429 — de dictatura in perpetuum tollenda 431 — indiciaria <i>iri</i> — de mense quintili 427 — municipalis, v. lex coloniae genitivae — — de permutatione provinciarum 432 — de pontifice maximo 433 — de proscriptorum liberis 416 — de provinciis consularibus 432 — de provocatione 433 — de quinto die ludorum romanorum caesari tribuendo 428 — de Termessibus 368 appuleia agraria 331 — de coloniis in africanam deducendis 330 — de coloniis in sici-liam etc. deducendis 332 — frumentaria <i>iri</i> — de maiestate minuta 329 — de quaestione extraordinaria constituenda 330 — de sponsu 246; 506 aquilia de damno 241 — provinciae asiae data 429</p>
--	--

asiunia antistia (?) de flaminica diali . . . 465
 aterna tarpeia de multa . . . 200
 atia de sacerdotiis . . . 380
 atia ampia v. ampia atia —
 atilia de dediticiis . . . 257
 — de tutore dando . . . 275
 — furia v. furia atilia —
 — marcia de tribunis militum . . . 234
 atinia de coloniis quinque deducendis . . . 266
 — de tribunis plebis in senatu legendis . . . 330
 — de usucapione . . . 291; 506
 — marcia v. marcia atinia . . . —
 aufeia de provincia asia . . . 309
 aufidia de ambita . . . 384
 — de feris africae . . . 328
 aurelia de ambitu . . . 369
 — de lege aurelia iudiciaria abroganda . . . 365
 — de iudiciis privatis . . . 365
 — iudiciaria . . . 369
 — de tribunicia potestate . . . 365
 baebia (?) agraria v. lex agraria 643/111 . . . —
 — de coloniis deducendis . . . 270
 — de praetoribus . . . 277
 — cornelia v. cornelia baebia . . . —
 caecilia ut absens pompeius consul fieret . . . 383
 — de censura . . . 412
 — de poena ambitus Autronio et Sullae remittenda . . . 377
 — de en. pompeio ex asia revocando . . . 383
 — de quaestione extraordinaria institutenda . . . 289
 — de revocando cicerone . . . 402
 — (o pomponia) de urbe agenda . . . 425
 — de vectigalibus . . . 386
 — cornelia v. cornelia caecilia . . . —
 — didia de legum latione . . . 335

caeciliae municipales cretae datae . . . 492
 caelia de mercedibus habitationum annuis . . . 417
 — de novis tabulis . . . 418
 — de pecuniis creditis . . . 417
 — tabellaria . . . 324
 — lucilia v. lucilia caelia —
 calidia de Q. Metello revocando . . . 334
 calpurnia de civitate sociorum . . . 340
 — de legis actione . . . 263
 — de repetundis . . . 292
 — de revocando P. Popilio Laenate . . . 317
 — acilia v. acilia calpurnia . . . —
 caninia de rege alexandrino . . . 403
 — fufia v. fufia caninia —
 canuteia de connubio patrum et plebis . . . 207
 carvilia de exilio M. Postumii Pyrgensis . . . 255
 cassia agraria . . . 194
 — de plebeis in patricios adlegendis . . . 426
 — de senatu . . . 327
 — tabellaria . . . 297
 — licinia v. licinia cassia . . . —
 — terentia v. terentia cassia . . . —
 cicereia de sponsu . . . 477
 cincina de donis et numeribus . . . 261
 claudia de aere alieno filiorum familiarum . . . 467
 — de praefectis . . . *ivi*
 — (flaminia?) de senatoribus . . . 249
 — de sociis . . . 280
 — de tutela . . . 467
 claudiae de senatu hallesinorum cooptando . . . 490
 clodia de capite civis romani . . . 394
 — de catone proquaestore Cyprum mittendo . . . 397
 — de censoria notione . . . 398
 — de collegiis . . . 393

clodia de exilio ciceronis . . . 395
 — frumentaria . . . 398
 — de iniuriis publicis . . . 396
 — de iure et tempore legum rogandarum . . . 397
 — de libertinis . . . 409
 — de permutatione provinciarum . . . 394
 — de provinciis consularibus . . . 393
 — de rege deiotaro et brogitaro . . . 397
 — de rege ptolemaeo et de insula cypro publicanda . . . 397
 — de scribis quaestoris . . . 398
 — de victoriato . . . 326
 cocceia agraria . . . 471
 — de eunuchis . . . 470
 — de nuptiis . . . *ivi*
 cornelia agraria . . . 354
 — de alectoribus . . . 363
 — de adulteriis et de pudicitia . . . 359
 — de aere alieno v. cornelia de proscriptione . . . —
 — de ambitu . . . 361
 — de ambitu . . . 370
 — de cicerone revocando v. annia . . . —
 — de civitate volaterranis adimenda . . . 352
 — de confirmandis testamentis . . . 356
 — de exilio marianorum . . . 344
 — de exulibus revocandis . . . 346
 — de falsis . . . 356
 — frumentaria . . . 354
 — de idibus martiis . . . 429
 — de iniuriis . . . 359
 — iudiciaria . . . 351
 — de iurisdictione . . . 371
 — de lege solvendo . . . 370
 — de ludis victoriae instituendis . . . 352
 — de magistratibus . . . 351
 — de maiestate . . . 360
 — de c. mario recipiendo v. de exulibus revocandis . . . —

cornelia de mercedibus habitationum et de novis tabulis . . . 418
 — municipalis petelinis data . . . 491
 — municipalis cypro data . . . 493
 — ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret . . . 371
 — de pecunia quam sulla bonorum emittoribus remisera exigenda . . . 366
 — de peculatu . . . 360
 — de praetoribus octo creandis . . . 353
 — de proscriptione . . . 349
 — de provinciis ordinandis . . . 353
 — de provincia syria . . . 429
 — puteolanis data . . . 492
 — de quaestoribus viginti creandis . . . 353
 — de reditu en. pompeii . . . 364
 — de reputandis . . . 360
 — de sacerdotiis . . . 352
 — de sicariis et veneficiis . . . 357
 — de sponsu . . . 362
 — sumptuaria . . . 354
 — de supplendo senatu et de censura . . . 362
 — de termessibus v. antonia . . . —
 — de tribunicia potestate . . . 350
 — de vi . . . 361
 corneliae de senatu agrigentorum cooptando . . . 488
 cornelia baebia de ambitu . . . 277
 — caecilia de cicerone revocando . . . 403
 — caecilia de cura annonae en. pompeio mandanda . . . 403
 — fulvia de ambitu . . . 288
 — gellia, v. gellia cornelia . . . —
 — pompeia de comitiis centuriatis . . . 343

cornelia pompeia de tribunicia potestate	343
- pompeia unciaria	344
crepereia de summa sponsionis	479
decia de duoviris navalibus	234
- de permutatione provinciarum	237
didia sumptuaria	295
- caecilia v. caecilia didia	-
domitia de sacerdotiis	329
duilia de consulatu restitueno	203
- de impunitate	203
- de provocatione	203
- menenia de fenore unciario	222
duronia de lege licinia sumptuaria abroganda	334
fabia de numero sectorum	378
- de plagiaris	258
- ogulnia de argenteis nummis	243
fabricia de revocando cicerone	401
falcidia de legatis	438
fannia cibaria	287
- de peregrinis v. iunia de peregrinis	-
flaminia de agro piceno et gallico	247
- minus solvendi	250
- claudia v. claudia flaminia	-
flavia agraria	386
- de consulatibus abrogandis	470
- municipalis malacae data	500
- municipalis salpensa data	500
- de tusulanis	232
fufia iudiciaria	399
- de modo et tempore legum ferendarum	288
- de religione	385
- caninia de manumissionibus	454
fulvia de civitate sociis danda	306
fulvia de provocatione	306
- cornelia v. cornelia fulvia	-
fundania de termessibus v. antonia	-
- valeria, v. valeria fundania	-
furia de aedilibus eunilibus	220
- de consule plebeio et de praetore v. licinia sextia	-
- de sponsu	475
- testamentaria	282
- atilia de C. Hostilio numantinis de dendo	297
pinaria v. pinaria furia	-
furiae campanis datae	487
gabina de bello mithridatico	373
- de bello piratico	371
- de consulatu c. calpurnio pisoni abrogando	372
- de coitionibus	297
- de magistratu l. trebellio abrogando	372
- de maiestate v. de coitionibus	-
- de provinciis consularibus	373
- de senatu legatis dando	373
- tabellaria	297
- de versura romae provincialibus non facienda	373
gellia cornelia de civitate	367
geucia de feneratione	226
glitia de querela inofficiosi	482
helvia de magistratu c. epidio marullo abrogando	428
- de uxoribus a c. caesare ducendis	428
herennia de p. clodio ad plebem traducendo	386
hirtia de pompeianis	419
horatia de taracia virgine vestali	206

horatia valeria v. valeria horatia	-
hortensia de plebiscitis	238
hostilia de actione furti	480
icilia agraria	214
- de aventino publicando	199
- de secessionem	206
- de tribunicia potestate	193
- de triumpho consulum	206
inulia de absentibus	423
- de actis Cn. pompeii confirmandis	391
- de aere alieno v. de pecuniis mutuis	-
- de adulteriis coercendis	445;507
- agraria	387
- agraria campana	387
- agraria	466
- de agris adsignandis et coloniis deducendis	451
- de agris massiliensium	415
- de ambitu	443
- de annonae	448
- de cessione bonorum	451
- de censu agendo	423
- de civitate gaditanorum	415
- de civitate latinis et sociis danda	338
- de civitate siculis danda	431
- de civitate transparentanorum v. lex roscia	-
- de collegiis	442
- de cura capitoli restitueno	384
- de exilibus revocandis	430
- frumentaria	421
- de insula creta	430
- iudiciaria	422
- iudiciorum privatorum	448
- iudiciorum privatorum	448
- de legationibus liberis	419
inulia de magistratibus v. de praetoribus	-
- de magistratibus	452
- de maiestate	422
- de maiestate	453
- de maritandis ordinibus	443
- de mercedibus habitationum annuis	420
- de mercedibus habitationum annuis	437
- militaris v. de absentibus	-
- miscella v. de maritandis ordinibus	-
- de modo aedificiorum urbis	447
- de modo credendi possidendique intra italiam	420
- municipalis v. tabula heracleensis	-
- municipalis patavio data	493
- de peculatu et de sacrilegiis	453
- de pecuniis mutuis	415
- de pecuniis repetundis	389
- de portoriis mercium peregrinarum	420
- de praetoribus decem creandis	421
- de provinciis	421
- de publicanis	391
- de re ditu damnatorum v. leges de re ditu damnatorum	-
- de rege alexandrino	391
- de rege deiotaro	431
- de re pecuniaria	419
- de residuis	454
- de sacerdotiis	419
- de senatu	452
- de servis indicibus	467
- de suffragiis in iudiciis	442
- sumptuaria	421
- sumptuaria	447
- theatralis	462
- de tutela	439
- de vestitu et habitu v. sumptuaria	-
- de vectigalibus	466

Julia de vi	422	licinia sexta de consule	
- de vi privata	450	plebeio	216; 218
- de vi publica	tri	- sextia de decemviris	
- de vicesima hereditatum	457	sacrorum	220
- de viis urbis romae tuendis ac purgandis	423	- sextia de modo agrorum	216; 217
Julia papiria de multarum aestimatione.	211	livia agraria	314
iunia de colonia capuam deducenda	348	- agraria	337
- de feneratione	273	- de civitate sociis danda	336
- militaris	324	- de coloniis duodecim deducendis	314
- de peregrinis	304	- de coloniis deducendis	335
- de repetundis	306	- frumentaria	315
- de tarquinis exilio multandis	189	- frumentaria	336
- licinia de legum latione	383	- iudiciaria	337
- norbana de manumissione	463	- nummaria	336
- petronia de liberalibus causis	464	- de provincia africa ordinanda	322
- vellaea testamentaria inventa de bello rhodiis indicendo	286	- de provocatione latinis concedenda	315
laelia agraria	294	Lucilia coelia de en. pompeii dictatura	409
licinia de actione communi dividundo	481	Lucretia de agro campano	282
- agraria v. laelia agraria	-	maecilia metilia agraria	213
- de ambitu	407	maelia de publicandis bonis c. servilii ahalae	210
- de ludis apollinariibus	260	maenia agraria	214
- de magistratibus extraordinariis	290	- de die instauratio	228
- de sacerdotiis	295	- de dote	286
- de sodaliciis	407	- de patrum auctoritate	248
- sumptuaria	327	maevia de provincia asia	274
- de triumviris epulonibus	267	mamilia de coniuratione ingurthina	324
- Cassia de tribunis militum	282	mamilia roscia peducaea alliena fabia de limitibus	388
- iunia v. iunia licinia -	-	manilia de imperio en. pompeii	375
- nucia de civibus redigundis	335	- de libertinorum suffragiis	375
- papiria de a. manlii imperio abrogando	280	- de suffragiorum confusione	376
- pompeia v. pompeia licinia	-	manlia de bello ingurthino	324
- sextia de aere alieno	216; 217	- de libertinorum suffragiis	398

manlia de vicesima manmissionum	221	munatia de nomine augusti caesari tribuendo	441
marcia agraria	326	ninnia de revocando cicerone	400
- de fenore	326	norbana de auri tolosani quaestione	327
- de liguribus deditis	281	- iunia v. iunia norbana	-
- militaris	223	octavia de consulatu l. cornelio cinnae abrogando	347
- de popillio laenate	281	- frumentaria v. ogulnia de auguribus et pontificibus	236
- de tribunis militum	311	- fabia v. fabia ogulnia -	-
- atilia v. atilia marcia -	-	ollinia	483
- atinia de pace cum philippo facienda	267	oppia sumptuaria	254
- porcia de triumphis	382	orchia de coenis	276
maria frumentaria v. lex frumentaria 635/119	-	ovinia de senatus lectione	233
- de suffragiis ferendis	318	pacuvia de mense sextili	441
memmia de absentibus	321	paedia de interfectoribus Caesaris	435
- de ingurtha romam ducendo	323	papia de peregrinis	376
menonia agraria v. maenia	-	- de vestalium lectione	376
- duilia v. duilia menonia	-	- poppaea nuptialis	457; 507
- sextia de multae dictione	200	papiria de civitate aceranorum	228
messia de cura annonae en. pompeio mandanda	402	- de dedicatione templi araevae	234
- de reditu ciceronis	401	- de novorum civium libertinorumque suffragiis	348
metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure	251	- semunciaria	341
- de fullonibus	252	- tabellaria	302
- maecilia v. maecilia metilia	-	- de tribunis plebis reficiendis	302
minicia de liberis	338	- de triumviris capitulibus	312
minucia de colonia cartaginem deducenda	316	- de viatoribus aediliciis	481
- de triumviris mensariis	252	- iulia v. iulia papiria -	-
- de legibus sempronis abrogandis	316	- licinia v. licinia papiria	-
- acilia v. acilia minucia	-	- plautia v. plautia papiria	-
mucia de l. hostilio tubulo	296	- poetelia v. poetelia papiria	-
- licinia v. licinia mucia	-	peducea de incestu virginum vestalium	321
mumma municipalis a chaiae data	488	pesolania de pauperie	472
munatia de proscriptis restituendis	437		

petillia de pecunia re-
gis antiochi . . . 275; 506
petronia de praefectis
municipiorum . . . 439
— de servis . . . 468
— de adulterii iudicio. 468
— iunia v. iunia petro-
nia . . . —
pinaria annalis . . . 278
— de legis actione . . . 472
— furia de mense in-
tercalari . . . 196
plaetoria de circumscrip-
tione adolescentium . . . 271
— de dedicatione . . . 478
— de praetore urbano. 245
plautia agraria . . . 342
— iudiciaria . . . 342
— de reditu lepidano-
rum . . . 366
— de vi . . . 377
— papiria de civitate
sociis danda . . . 340
poetelia agraria . . . 209
— de ambitu . . . 221
— papiria de nexis . . . 230
pompeia de ambitu . . . 410
— de civitate equitibus
hispanis danda . . . 490
— de iure magistratum . . . 411
— iudiciaria . . . 405
— municipalis bithy-
niae data . . . 492
— de parricidio . . . 406
— de provinciis . . . 411
— de quaestione extra-
ordinaria institu-
enda . . . 405
— de repetundis . . . 405
— de sponsu v. cicereia —
— sumptuaria . . . 405
— de transpadanis . . . 342
— de vi . . . 410
— licinia de provincia
caesaris . . . 404
— licinia de tribunicia
potestate . . . 369
— cornelia v. cornelia
pompeia . . . —
— porcia v. porcia pom-
peia . . . —
pomponia de urbe a-
ugenda v. caecilia —

popillia de nexis. . . 361
poppaea papia v. papia
poppaea . . . —
porcia fenebris . . . 320
— frumentaria . . . 384
— de imperio p. corne-
lio lentulo abro-
gando . . . 403
— de sumptu provin-
ciali . . . 269
— de quaestione extra-
ordinaria institu-
enda . . . 404
— marcia v. marcia
porcia . . . —
porciae de provocatione . . . 268
porcia pompeia de p.
caecilio metello re-
vocando . . . 332
postumia veturia v. ve-
turia postumia. . . —
publicia de aleatoribus 479
— de cereis . . . 258
— de imperio m. clau-
dio marcello abro-
gando . . . 258
pubilia de censore ple-
beio . . . 227
— de patrum auctori-
tate . . . 227
— de plebiscitis . . . 226
— de plebeis magistra-
tibus . . . 197
— de sponsu . . . 473
pupia de senatu diebus
comitialibus non
habendo . . . 399
— valeria de incestu
p. clodii . . . 385
quinctia de aquaeducti-
bus . . . 453
(quinctiae) thessalis da-
tae . . . 488
remmia de calumniato-
ribus . . . 363
roscia de gallia cisalpina
— theatralis . . . 374; 507
rubria de colonia car-
thaginem dedu-
cenda . . . 310
— de praefecto pro duo-
viro o de damno in-
fecto . . . 435
— acilia v. acilia rubria —

rufrena de caesaris no-
mine . . . 436
rupilia de cooptando se-
natu haesinorum 489
— de iure sicularum . 489
— de re frumentaria . 489
rutilia de locatione cen-
soria . . . 284
— de tribunis militum 478
saenia de plebeis in pa-
tricios adlegendis. 440
sauveia agraria . . . 338
scatinia de nefanda ve-
nere . . . 293
scribonia de agro cam-
pano . . . 414
— alimentaria . . . 412
— de c. memmio resti-
tuendo . . . 413
— de intercalando . . . 413
— de itineribus . . . 413
— de lusitanis . . . 292
— de regno iubae pu-
blicando . . . 413
— de usucapione servi-
tutum . . . 413
— viaria . . . 414
sempronia de abactis . 308
— agraria . . . 298; 506
— agraria altera . . . 300
— agraria . . . 307
— de capite civis ro-
mani . . . 309
— de civitate sociis
danda . . . 300
— de civitate sociis
danda . . . 316
— de coloniis tarentum
et capuam dedu-
cendis . . . 310
— de duoviris aedi de-
dicandae . . . 253
— frumentaria . . . 307
— iudiciaria . . . 301
— iudiciaria . . . 308
— iudiciaria . . . 313
— de magistratu m.
octavio abrogando 301
— militaris . . . 301
— militaris . . . 308
— de novis portoriis . 311
— de pecunia credita . 271
— de pecunia regis at-
tali . . . 300

sempronia de p. popil-
lio laenate . . . 309
— de provincia asia . 308
— de provinciis consu-
laribus . . . 311
— de provocatione . . 301
— de senatu . . . 308
— de sicariis et venefi-
cis . . . 310
— de suffragiorum con-
fusione . . . 314
— de triumpho l. ae-
mili paulli etc. . . 285
— viaria . . . 311
sentia aelia v. aelia
sentia . . . —
servilia agraria . . . 381; 507
— iudiciaria . . . 325
— de repetundis . . . 322
sextia de agris dividun-
dis et de colonia
bolam deducenda. 213
— de reditu ciceronis. 401
— licinia v. licinia
sextia . . . —
— menenia, v. menenia
sextia . . . —
sicinia de agro pomptino 215
— de parte civium veios
deducenda . . . 214
— de tribunicia pote-
state restituenda. 364
silia de legis actione . 261
— de mensuris et pon-
deribus . . . 473
sulpicia de aere alieno
senatorum . . . 345
— de bello mithidatico 345
— de novorum civium
libertinorumque
suffragiis . . . 346
— de revocandis vi-
eictis . . . 345
— rivalicia . . . 481
— de triumpho c. pom-
ptini . . . 408
tarpeia aeterna v. aeterna
tarpeia . . . —
terentia de libertino-
rum liberis . . . 274
— cassia frumentaria . 366
terentilia de quinque-
viris legibus scri-
bundis . . . 198

thoria agraria	318; 506	valeria fundania de	
titia de agris dividun-		lege oppia abro-	
dis	333	ganda	267
- de aleatoribus	479	- horatia de plebisci-	
- de magistratu p. ser-		tis	203
vilio cascae abro-		- horatia de provoca-	
gando	435	tione	204
- de nefanda venere	474	- horatia de senatus-	
- de provinciis quae-		consultorum custo-	
storiis	333	dia	205
- de triumviris reip.		- horatia de tribunicia	
constituendae	434	potestate	204
- de tutela	333	- pupia v. pupia val-	
trebonia de provinciis		leria	-
consularibus	408	vallia de manus inie-	
- de tribunorum plebis		ctione	478
creatione	206	varia de maiestate	339
tullia de ambitu	379	vatinia de colonia co-	
- de legationibus libe-		mum deducenda	392
ris	379	- de foederibus	392
valeria de aere alieno	347	- de provincia caesa-	
- de candidatis	190	ris	392
- de civitate callipha-		- de reiectione indi-	
nae veliensis danda	334	cum	391
- de domo publica	191	- de veti iudicio	392
- militaris	225	vellaea iunia v. iunia	
- de multae dictione	191	vellaea	-
- de provocatione	235	veti libici (?) de servis	471
- de provocatione	190	veturia postumia de co-	
- de quaestoribus	191	lonia cales dedu-	
- de sacrando capite		cenda	228
eius qui regni oc-		vibia de actis caesaris	
cupandi consilium		confirmandis	434
inisset	190	- de coloniis deducen-	
- de suffragio formia-		dis	434
nis et arpinatibus		- de dictatura tollenda	434
dando	274	villia annalis	278
- de sulla dictatore	348	visellia de cura viarum	367
- de termessibus v. an-		- de libertinis	464
tonia	-	voconia de mulierum	
- de vectigalibus	191	hereditatibus	283

2. - Leggi senza il nome del « rogator ».

de abroganda lege bae-		de p. aebutio et de fe-	
bia	279	cennia hispala	276
de abroganda lege cae-		de aegypto	377
cilia	437	de aere alieno minuendo	238
de abroganda lege sem-		de aere alieno et agraria	380
pronia agraria	303	agraria	195
de actis caesaris cogno-		agraria	ivi
scendis cum con-		agraria	ivi
silio	432	agraria	ivi

agraria	196	de bello cum tarenti-	
agraria	212	nis differendo	242
agraria	213	- tarquiniensibus indi-	
agraria	214	cendo	221
agraria	215	- veientibus indicendo	195
agraria	281	- veientibus indicendo	212
agraria	317	- veientibus indicendo	214
agraria	322; 506	- veliternis indicendo	215
de agris dividundis	213	- vestinis indicendo	231
de agro campano	258	- volsceis indicendo	194
da agro coriolano	207	de censoribus creandis	209
leges agris veteranorum		de censura non iteranda	244
datae	502	de civibus veios dedu-	
lex alearia	261	cendis	215
de ambitu	211	de civitate anagninis	
antio datae	487	danda	234
antiochenis data	492	de civitate equitum	
atestina	496	campanorum	253
de auctoratis	471	de civitate latinis danda	280
de auxilio mamertinis		de civitate merico et	
praebendo	244	sosisi danda	257
bantina (latina)	319	de civitate munatio ma-	
- (osca)	489	gio danda	491
de bello aequis indi-		de civitate mutini danda	257
cendo	235	de civitate privernati-	
- aequis et volsceis in-		bus danda	229
dicendo	199	de civitate en. publicii	
- antiocho indicendo	273	menandri	479
- a l. antonio contra		de civitate tudertibus	
octavianum geren-		danda	340
do	437	de clavo pangendo 198; 505	
- cum aristonico ge-		coloniae genetivae iu-	
rendo	302	liae data	494
- caeritibus indicendo	223	coloniae iuliae concor-	
- carthaginiensibus in-		diae data	497
dicendo	244	de colonia fregellam de-	
- carthaginiensibus in-		ducenda	229
dicendo	249	de colonia narbonem	
- faliscis indicendo	238	deducenda	319
- hernicis indicendo	221	de consulatu non ite-	
- hernicis indicendo	234	rando	290
- illyricis indicendo	247	de consulibus ambobus	
- iugurthae indicendo	324	plebeis	224
- palaepolitanis indi-		de corona aurea iovi	
cendo	230	dedicanda	210
- perseo indicendo 282; 506		de cura capitolii resti-	
- philippo indicendo	265	tuendi	364
- praenestinis indicen-		de cura annonae l. mi-	
do	216	nucio tribuenda	209
- sabinis indicendo	191	de decemviris legibus	
- samnitibus indicendo	224	scribendis crean-	
- samnitibus indicendo	231	dis	201
- samnitibus indicendo	237		

de dedicatione coronae v. de corona anrea —	heracleensis . . . 423;507
de dedicatione simula- cri minervae . . . 393	de honoribus caesaris . 426
de deditioe m. claudii glificiae 247	de honoribus l. minucii 210
de deditioe q. fabii . 244	de honoribus octaviae et liviae 439
de dictatore creando 191;505	de honoribus triumvi- rorum 437
de dictatore creando . 258	de imperio in africa . 264
de dictatore creando . 417	de imperio consularium v. de imperio q. fulvii —
ut dictatori equum e- scendere liceret v. de dictatore cre- ando —	de imperio in hispania 256
de dictatura octaviani. 441	de imperio in hispania 263
de die natali caesaris. 436	de imperio in hispania 264
de dilectu militum . . 255	de imperio in hispania 266
de domo publica caesari tribuenda 425	de imperio proconsulari m. marcelli 253
de donis regis ptolemaei 243	de imperio proconsulari m. ciceronis 410
duodecim tabularum . 201	de imperio prorogando 254
de exilio cn. fulvii . . 256	de imperio veteris pro- consulis 280
ut exules quibus causam dicere non licuisset revocarentur . . . 343	de imperio c. auruncu- leio prorogando . 260
de fecennia hispala v. de aebutio —	— a. claudio abrogando 347
de fenore semunciariorum 224	— p. cornelio scipioni abrogando 263
de feriis vovendis . . 281	— q. fabio maximo abrogando 251
de foedere cum Hierone faciendo 245	— q. fulvii 256
de foedere cum lucanis faciendo 236	— cn. papirio carboni abrogando 348
de foedere cum achaeis faciendo 266	— publio philoni pro- rogando 230
de foedere cum numan- tinis confirmando. 296	— cn. pompeii et m. crassi 409
de foedere cum samni- tibus faciendo . . . 232	— othonis 468
de foedere infirmo. 295	— c. servilio caepioni abrogando 325
de foedere infirmo. 296	— vespasiani 469
fragmenta legum incer- tarum (rog.). 483	— l. volumnio proro- gando 238
fragmenta legum incer- tarum (dat.). 498	de iureiurando c. valerii flacci 266
frumentaria. 317	de latrocinio duorum equitum 279
galatae et lycaoniae (datae) 497	de lege solvendo l. cae- cilio metello . . . 246
galliae celticae (data) . 493	de lege solvendo p. cornelio scipione 293
galliae cisalpiniae (data) 494	de lege solvendo p. cornelio scipione 298

de lege solvendo q. fa- bio rulliano 236	de patriciorum habita- tione 216
de lege solvendo l. po- stumio megello . . . 238	de permutatione pro- vinciarum 272
de lege solvendo c. ser- vilio 264	de petitione absentium 380
de lege solvendis con- sularibus 250	de petitione caesaris . 412
de legatis decem mit- tendis 375	de plebeis in patricos adlegendis 439
de lictoribus virginum vestalium 436	de populo non sevo- cando 222
de locatione censoria . 365	de postulatis gallorum. 214
de magistratibus duo- bus uno anno non gerendis 224	de praesidio rhegino . 243
de magistratibus non iterandis 224	de praetoribus duobus creandis 245
de multa m. furio ca- millo dicenda . . . 220	de praetoribus quattuor creandis 248
de multa t. menenio dicenda 195	de praetoribus sex cre- andis 266
municipalis tarentina . 492	de praetore a l. statio tauro eligendo . . . 440
narbonensis de flamine provinciae 497	privilegia veteranorum . 502
ne c. servilio fraudi esset quod contra legem fecisset v. de lege solvendo c. servilio —	de prodicatore creando 251
de nomenclatoribus v. aurelia de ambitu . —	de prodicatore creando 252
de notis censoriis . . 249	de provincia africa . . 260
de nuptiis cognatorum 474	de provinciis consula- ribus v. antonia . . . —
de ora maritima tu- tanda 245	de provincia p. cornelio scipioni extra sor- tem danda 294
de ornamentis consula- ribus c. p. carbonis et m. aurelii cottae 369	de provincia gallia q. pompeio rufo danda 345
de ornamentis trium- phalibus l. aemilii pauli 285	de provincia hispania p. cornelio scipioni danda 298
de ovatione m. cl. mar- celli 257	de provincia l. aemilio paulo extra sor- tem danda 285
de ovatione l. cornelii lentuli 265	de quaestione coitio- num 233
de pace cum aetolis fa- cienda 274	de quaestione extraordi- naria instituenda . 229
de pace cum antiocho 273	de quaestione postumia- nae caedis 213
de pace cum caeritibus 223	de quaestoribus quat- tuor creandis . . . 212
de pace cum carthagi- niensibus 247	de quaestoribus octo cre- andis 244
de pace cum philippo 263	de quattuorviris iuridi- cundo creandis . . . 232
de pace cum vermina . 265	de quinqueviris men- sariis creandis . . . 224
	de quinqueviris et tri- umviris 255

reddendorum equorum	303	de trib. mil. creandis	260
de rege attalo et de vectigalibus asiae	291	de trib. militum senis a populo creandis	221
de regibus romam non admittendis	286	de trib. mil. cos. pot. creandis	408
de regno aegypti	303	de tribunicia potestate caesaris	417
de regno massanissae	265	de tribunicia potestate caesaris	425
de repetundis	385	de tribunicia potestate octaviani	438
de repetundis	480	de tribunis plebis decem creandis	199
de restituendo l. cornelio dolabella	435	de tribunis et aedilibus plebis creandis	259
de restituendis damnatis	418	de tribunis plebis reficiendis	306
de restituendis proscrip- torum liberis	380	de triumpho	279
de revocando m. furio camillo	215	de triumpho c. flaminii	248
de revocando m. tullio cicerone	400	de triumpho m. furii camilli	220
sg.		de triumpho c. iulii caesaris	417
sacrata de postulatione tribunatus	192	de triumpho mam. aemilii	210
sacrata de tribunis plebis	192	de triumpho cn. pompeii v. cornelia de re- ditu cn. pompeii	—
de sepulero c. publicii bibuli	475	de triumpho cn. pompeii	367
ut servi publicae emerentur	253	de triumpho c. marci rutili	223
leges siculis datae	487	de triumviris eoloniae deducendae	237
de stipendio equitum	245	de triumviris in alterum quinquennium confirmandis	438
de stipendiis militum	212	de vacatione militiae	215
de stupro matronarum	229	de vectigalibus v. de abroganda lege caecilia	—
de tacito iudicio	408	de vere sacro vovendo	250
* tappula convivalis	486		
de templo isidis et serapidis aedificando	435		
theatralis de quattuordium ordinibus	294		
de trib. mil. cos. pot. creandis	208; 505		
de trib. mil. cos. pot. creandis	212		

SEMINÁRI
Hlq.-prá.




KRIHOVNA
addáleni

REV15

2009

ÚK PrF MU



3129S04722